



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

MANUALE CONSILIARE

TOMO I - LA NORMATIVA

XV LEGISLATURA
2014-2019

SOMMARIO

PARTE PRIMA

1. LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Costituzione della Repubblica Italiana.....	pag.	3
L.C. 22 novembre 1999, n. 1 - Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni	pag.	29
L.C. 18 ottobre 2001, n. 3 - Modifiche al Titolo V della Parte Seconda della Costituzione.....	pag.	30

2. LO STATUTO SPECIALE E LE NORME DI ATTUAZIONE

L.C. 26 febbraio 1948, n. 3 - Statuto speciale per la Sardegna	pag.	35
L.C. 23 febbraio 1972, n. 1 - Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia - articolo 4	pag.	44
L.C. 31 gennaio 2001, n. 2 - Disposizioni concernenti l'elezione dei Presidenti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano	pag.	45
L.C. 7 febbraio 2013, n. 3 - Modifica degli articoli 15 e 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di composizione ed elezione del Consiglio regionale.....	pag.	47
D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250 - Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna	pag.	51
D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327 - Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna	pag.	60
D.P.R. 24 novembre 1965, n. 1531 - Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di turismo e di industria alberghiera	pag.	65
D.P.R. 24 novembre 1965, n. 1532 - Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di biblioteche e di musei di Enti locali	pag.	66
D.P.R. 24 novembre 1965, n. 1562 - Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di espropriazione per pubblica utilità	pag.	67
D.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627 - Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di pesca e saline sul Demanio marittimo e nel mare territoriale	pag.	68
D.P.R. 6 maggio 1972, n. 297 - Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza a personale dei servizi forestali.....	pag.	69
D.P.R. 22 agosto 1972, n. 669 - Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna riguardanti il trasferimento alla Regione di uffici e servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.....	pag.	70
D.P.R. 11 ottobre 1972, n. 780 - Norme di attuazione dello Statuto regionale sardo in materia di ricchezza mobile riscossa nell'ambito del territorio regionale	pag.	71
D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480 - Nuove norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna	pag.	72
D.P.R. 16 gennaio 1978, n. 21 - Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna concernente il controllo sugli atti della Regione	pag.	82
D.P.R. 7 giugno 1979, n. 261 - Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna per il trasferimento alla Regione delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione delle maternità ed infanzia e delle funzioni statali esercitate sull'istituto zooprofilattico della Sardegna.....	pag.	84
D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348 - Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382 e al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616	pag.	85
D.P.R. 13 aprile 1984, n. 92 - Trasferimento alla Regione Sardegna delle funzioni, dei beni e del personale degli enti nazionali operanti in Sardegna, assoggettati alle procedure di cui all'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.....	pag.	105

L. 8 ottobre 1984, n. 658 - Istituzione in Cagliari di una sezione giurisdizionale e delle sezioni riunite della Corte dei conti	pag.	106
D.P.R. 16 gennaio 1986, n. 51 - Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di trasferimento alla regione delle opere e del personale periferico della cessata Cassa per il Mezzogiorno.....	pag.	109
D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 75 - Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna concernenti l'istituzione di zone franche.....	pag.	110
D.Lgs. 15 settembre 1999, n. 363 - Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna in materia di partecipazione della regione alla elaborazione dei progetti di trattati di commercio che lo Stato intende stipulare con Paesi esteri	pag.	111
D.Lgs. 10 aprile 2001, n. 180 - Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna recante delega di funzioni amministrative alla Regione in materia di lavoro e servizi all'impiego	pag.	112
D.Lgs. 17 aprile 2001, n. 234 - Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, in attuazione del Capi I della L. n. 59 del 1997	pag.	116
D.Lgs. 23 maggio 2003, n. 167 - Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna per il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici metrici provinciali e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato	pag.	117
D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 70 - Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna concernenti il conferimento di funzioni amministrative alla Regione in materia di agricoltura.....	pag.	119
D.Lgs. 18 settembre 2006, n. 267 - Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna recanti modifiche al D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, in materia di demanio e patrimonio.....	pag.	121
D.Lgs. 21 febbraio 2008, n. 46 - Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna concernenti il conferimento di funzioni e compiti di programmazione e amministrazione in materia di trasporto pubblico locale	pag.	122
D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 140 - Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna in materia di sanità penitenziaria	pag.	124

3. NORME REGOLAMENTARI DEL CONSIGLIO REGIONALE

Regolamento interno del Consiglio regionale della Sardegna.....	pag.	127

PARTE SECONDA

1. LE LEGGI ELETTORALI

D.P.R. 12 dicembre 1948, n. 1462 - Norme per la prima elezione del Consiglio Regionale della Sardegna.....	pag.	192
D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 - Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati	pag.	196
L. 17 febbraio 1968, n. 108 - Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario	pag.	252
L. 26 maggio 1969, n. 241 - Agevolazioni di viaggio per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali.....	pag.	263
L.C. 23 febbraio 1972, n. 1 - Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia	pag.	264
L. 6 aprile 1977, n. 150 - Approvazione ed esecuzione dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto, firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976, allegato alla decisione del Consiglio delle Comunità europee, adottata a Bruxelles in pari data.....	pag.	265

L. 24 gennaio 1979, n. 18 - Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.....	pag.	269
L.R. 6 marzo 1979, n. 7 - Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Sardegna	pag.	287
L.R. 12 marzo 1984, n. 9 - Norme per agevolare l'esercizio del diritto al voto dei cittadini sardi residenti all'estero per il rinnovo del Consiglio regionale della Sardegna	pag.	303
D.L. 20 dicembre 1993, n. 533 - Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione del Senato della Repubblica.....	pag.	304
L. 23 febbraio 1995, n. 43 - Nuove norme per la elezione dei consigli delle Regioni a statuto ordinario	pag.	315
L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2 - Disposizioni concernenti l'elezione dei presidenti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano (art. 3 - commi 2 e 3)	pag.	318
L.R. 26 febbraio 2004, n. 3 - Individuazione delle sedi degli uffici elettorali circoscrizionali nelle elezioni regionali.....	pag.	320
L.R. 17 gennaio 2005, n. 2 - Indizione delle elezioni comunali e provinciali.....	pag.	321
L.R. 7 ottobre 2005, n. 13 - Scioglimento degli organi degli enti locali e nomina dei commissari. Modifica alla legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane)	pag.	322
L.R. 1° giugno 2006, n. 8 - Integrazioni alla legge regionale 17 gennaio 2005, n. 2 (Indizione elezioni comunali e provinciali) e alla legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 (Scioglimento organi enti locali). Interventi per la partecipazione elettorale	pag.	324
L.R. 26 luglio 2013, n. 16 - Organizzazione amministrativa del procedimento e delle votazioni per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale. Modifiche alla legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale)	pag.	325
L.R. 2 novembre 2013, n. 29 - Norme in materia di procedura elettorale. Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2013, n. 16, e alla legge regionale 6 marzo 1979, n. 7.....	pag.	332
L.R.Stat. 12 novembre 2013, n. 1 - Legge statutaria elettorale ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna.....	pag.	336
L.R.Stat. 9 dicembre 2013, n. 2(*) - Abrogazione del comma 3 dell'articolo 22 della legge statutaria elettorale approvata il 25 giugno 2013 (Legge statutaria elettorale ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna).....	pag.	342
L.R.Stat. 11 settembre 2014, n. 1 - Ineleggibilità ed incompatibilità con la carica di consigliere regionale: interpretazione autentica dell'articolo 22, comma 2, della legge regionale statutaria n. 1 del 2013.....	pag.	343

2. PARTECIPAZIONE POPOLARE

L.R. 17 maggio 1957, n. 20 - Norme in materia di referendum popolare regionale.....	pag.	347
L. 25 maggio 1970, n. 352 - Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo	pag.	360
L.R. 16 maggio 2005, n. 9 - Norme in materia di abbinamento dei referendum regionali con i referendum nazionali. Modifiche alla legge regionale 17 maggio 1957, n. 20 (Norme in materia di referendum popolare regionale).....	pag.	367

PARTE TERZA

1. PROGRAMMAZIONE REGIONALE

L.R. 1° agosto 1975, n. 33 - Compiti della Regione nella programmazione	pag.	371
L.R. 26 febbraio 1996, n. 14 - Programmi integrati d'area	pag.	376

(*) Pubblicata nel B.U. Sardegna 5 giugno 2014, n. 28.

2. FINANZA E LA CONTABILITÀ REGIONALE

L.R. 2 agosto 2006, n. 11 - Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23	pag. 383
L. 27 dicembre 2006, n. 296 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) - commi 834-840.....	pag. 409
L.R. 9 marzo 2015, n. 5 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2015) - articoli 3 e 4	pag. 410

3. PROVINCE E COMUNI

L.R. 2 gennaio 1997, n. 4 - Riassetto generale delle province e procedure ordinarie per l'istituzione di nuove province e la modificazione delle circoscrizioni provinciali.....	pag. 413
L.R. 12 luglio 2001, n. 9 - Istituzione delle province di Carbonia-Iglesias, del Medio Campidano, dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio	pag. 420
L.R. 1° luglio 2002, n. 10 - Adempimenti conseguenti alla istituzione di nuove province, norme sugli amministratori locali e modifiche alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4.....	pag. 421
L.R. 13 ottobre 2003, n. 10 - Ridelimitazione delle circoscrizioni provinciali.....	pag. 423
L.R. 2 agosto 2005, n. 12 - Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni.....	pag. 424
L.R. 12 giugno 2006, n. 9 - Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali.....	pag. 437
L.R. 18 marzo 2011, n. 10 - Disposizioni urgenti in materia di enti locali	pag. 469
L.R. 4 agosto 2011, n. 18 - Unioni di comuni: modifiche all'articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni)	pag. 471

4. ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELLA REGIONE

L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 - Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessori regionali.....	pag. 475
L.R. 27 giugno 1979, n. 51 - Norma interpretativa della lettera h) dell'art. 13 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessori regionali.....	pag. 482
L.R. 15 luglio 1986, n. 47 - Norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Regione Sardegna	pag. 483
L.R. 22 agosto 1990, n. 40 - Norme sui rapporti fra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa.....	pag. 485
L.R. 3 febbraio 1993, n. 9 - Norme sulla salvaguardia dei diritti dell'utente del servizio sanitario nazionale.....	pag. 491
L.R. 25 novembre 2014, n. 24 - Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione	pag. 497

5. ORGANI DI GARANZIA E CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

L.R. 17 gennaio 1989, n. 4 - Istituzione dell'ufficio del difensore civico in Sardegna	pag. 505
L.R. 17 gennaio 2005, n. 1 - Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione-enti locali	pag. 511
L.R. 28 luglio 2008, n. 11 - Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) della Regione autonoma della Sardegna	pag. 516

PARTE QUARTA

1. SEGNI DISTINTIVI E CERIMONIALE

Decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1952 - Concessione alla Regione autonoma della Sardegna di uno Stemma e di un Gonfalone.....	pag.	525
L.R. 15 aprile 1999, n. 10 - Bandiera della Regione	pag.	426
L. 5 febbraio 1998, n. 22 - Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea.....	pag.	528
L. 27 maggio 1949, n. 260 - Disposizioni in materia di ricorrenze festive	pag.	529
L.R. 14 settembre 1993, n. 44 - Istituzione della giornata del popolo sardo «Sa Die de sa Sardinia»	pag.	531
DPCM 14 aprile 2006 - Disposizioni generali in materia di cerimoniale e di precedenza tra le cariche pubbliche	pag.	532

2. CONSIGLIERI REGIONALI

Trattamento giuridico ed economico

L.R. 7 aprile 1966, n. 2 - Provvedimenti relativi al Consiglio regionale della Sardegna	pag.	545
L.R. 9 gennaio 2014, n. 2 - Razionalizzazione e contenimento della spesa relativa al funzionamento degli organi statutari della Regione.....	pag.	547

Pubblicità della situazione patrimoniale

L. 5 luglio 1982, n. 441 - Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti	pag.	550
L. 10 dicembre 1993, n. 515 - Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.....	pag.	553
L.R. 1° ottobre 1993, n. 50 - Disposizioni integrative e modificative della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17 (legge finanziaria 1993)	pag.	562
L.R. 27 gennaio 1994, n. 1 - Norme per la disciplina, la trasparenza e il contenimento delle spese per la campagna elettorale nelle elezioni per il Consiglio regionale e abrogazione della legge regionale 16 maggio 1984, n. 32	pag.	563
L. 3 giugno 1999, n. 157 - Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici	pag.	565
L.R. 24 aprile 2001, n. 6 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001)	pag.	568

Parte Prima

1) LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La Costituzione, approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, fu promulgata dal Capo provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola, il 27 dicembre 1947 ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948⁽¹⁾.

Il testo, che qui si riporta, è stato coordinato oltre che con le numerose modifiche apportate nel corso di cinquanta anni, anche con la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, con la legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, con la legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1, con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, con la legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1, e con la legge costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1.

	Articoli
Principi fondamentali.....	1-12
PARTE I - Diritti e doveri dei cittadini:	
TITOLO I - Rapporti civili.....	13-28
TITOLO II - Rapporti etico-sociali	29-34
TITOLO III - Rapporti economici.....	35-47
TITOLO IV - Rapporti politici.....	48-54
PARTE II - Ordinamento della Repubblica:	
TITOLO I - Il Parlamento:	
Sez. I - Le Camere.....	55-69
Sez. II - La formazione delle leggi.....	70-82
TITOLO II - Il Presidente della Repubblica.....	83-91
TITOLO III - Il Governo:	
Sez. I - Il Consiglio dei ministri	92-96
Sez. II - La Pubblica Amministrazione	97-98
Sez. III - Gli organi ausiliari.....	99-100
TITOLO IV - La Magistratura:	
Sez. I - Ordinamento giurisdizionale.....	101-110
Sez. II - Norme sulla giurisdizione.....	111-113
TITOLO V - Le Regioni, le Province, i Comuni	114-133
TITOLO VI - Garanzie costituzionali:	
Sez. I - La Corte costituzionale.....	134-137
Sez. II - Revisione della Costituzione - Leggi costituzionali	138-139
Disposizioni transitorie e finali.....	I-XVIII

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale⁽²⁾ e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso⁽³⁾, di

⁽¹⁾ Vedi XVIII disp. trans. fin., comma primo.

⁽²⁾ Vedi XIV disp. trans. fin.

⁽³⁾ Vedi artt. 29, comma secondo, 37, comma primo, 48, comma primo, e 51, comma primo.

razza, di lingua⁽⁴⁾, di religione⁽⁵⁾, di opinioni politiche⁽⁶⁾, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 5

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento⁽⁷⁾.

Art. 6

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche⁽⁸⁾.

Art. 7

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Art. 8

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge⁽⁹⁾.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Art. 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica⁽¹⁰⁾.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Art. 10

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradiizione dello straniero per reati politici⁽¹¹⁾.

Art. 11

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le

⁽⁴⁾ Vedi art. 6 e X disp. trans. fin.

⁽⁵⁾ Vedi artt. 8, 19 e 20.

⁽⁶⁾ Vedi art. 22.

⁽⁷⁾ Vedi artt. 114 e segg. e IX disp. trans. fin.

⁽⁸⁾ Vedi art. 3, comma primo, e X disp. trans. fin. In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi la L. 15 dicembre 1999, n. 482.

⁽⁹⁾ Vedi artt. 3, primo comma, 19 e 20.

⁽¹⁰⁾ Vedi artt. 33 e 34.

⁽¹¹⁾ Vedi art. 26. La L. Cost. 21 giugno 1967, n. 1, ha disposto che l'ultimo comma dell'art. 10 e l'ultimo comma dell'art. 26 non si applicano ai delitti di genocidio.

organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Art. 12

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano; verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

PARTE PRIMA **Diritti e doveri dei cittadini**

TITOLO I **Rapporti civili**

Art. 13

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'Autorità giudiziaria⁽¹²⁾ e nei soli casi e modi previsti dalla legge⁽¹³⁾.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà⁽¹⁴⁾.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Art. 14

Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale⁽¹⁵⁾.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Art. 15

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'Autorità giudiziaria⁽¹⁶⁾ con le garanzie stabilite dalla legge.

Art. 16

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche⁽¹⁷⁾.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica o di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge⁽¹⁸⁾.

Art. 17

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Art. 18

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai sin-

⁽¹²⁾ Vedi art. 111, commi primo e secondo.

⁽¹³⁾ Vedi art. 25, comma terzo.

⁽¹⁴⁾ Vedi art. 27, comma terzo.

⁽¹⁵⁾ Vedi artt. 13 e 111, comma primo.

⁽¹⁶⁾ Vedi art. 111, comma primo.

⁽¹⁷⁾ Vedi art. 120, comma secondo, e XIII disp. trans. fin., comma secondo.

⁽¹⁸⁾ Vedi art. 35, comma quarto.

goli dalla legge penale⁽¹⁹⁾.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare⁽²⁰⁾.

Art. 19

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume⁽²¹⁾.

Art. 20

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività⁽²²⁾.

Art. 21

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazione o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dall'Autorità giudiziaria⁽²³⁾ nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'Autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Art. 22

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

Art. 23

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Art. 24

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi⁽²⁴⁾.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Art. 25

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge⁽²⁵⁾.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge⁽²⁶⁾.

⁽¹⁹⁾ Vedi artt. 19, 20, 39 e 49.

⁽²⁰⁾ Vedi artt. 8, 18 e 20.

⁽²¹⁾ Vedi artt. 8, 18 e 20.

⁽²²⁾ Vedi artt. 8, 18 e 19.

⁽²³⁾ Vedi art. 111, comma primo.

⁽²⁴⁾ Vedi art. 113.

⁽²⁵⁾ Vedi art. 102.

⁽²⁶⁾ Vedi art. 13, comma secondo.

Art. 26

L'estradizione del cittadino può essere conseguita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici⁽²⁷⁾.

Art. 27

La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato⁽²⁸⁾.

Non è ammessa la pena di morte [, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra]⁽²⁹⁾.

Art. 28

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici⁽³⁰⁾.

TITOLO II

Rapporti etico-sociali

Art. 29

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

Art. 30

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Art. 31

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità e l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo⁽³¹⁾.

Art. 32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Art. 33

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sulla istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di stato per la ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

⁽²⁷⁾ Vedi art. 10, comma quarto, e nota 11.

⁽²⁸⁾ Vedi art. 13, comma quarto.

⁽²⁹⁾ La parole tra parentesi sono state soppresse dall'art. 1, L.Cost. 2 ottobre 2007, n. 1.

⁽³⁰⁾ Vedi art. 97, comma secondo

⁽³¹⁾ Vedi art. 37.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Art. 34

La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso⁽³²⁾.

TITOLO III

Rapporti economici

Art. 35

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

Art. 36

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Art. 37

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione⁽³³⁾.

Art. 38

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.

Art. 39

L'organizzazione sindacale è libera⁽³⁴⁾.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

⁽³²⁾ Vedi art. 9, comma primo.

⁽³³⁾ Vedi art. 31.

⁽³⁴⁾ Vedi art. 18.

Art. 40

Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

Art. 41

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali⁽³⁵⁾.

Art. 42

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accettabile a tutti⁽³⁶⁾.

La proprietà privata può essere, nei casi previsti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

Art. 43

A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti, determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fondi di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale⁽³⁷⁾.

Art. 44

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà⁽³⁸⁾.

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

Art. 45

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

Art. 46

Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

Art. 47

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

⁽³⁵⁾ Vedi art. 43.

⁽³⁶⁾ Vedi artt. 44 e 47, comma secondo.

⁽³⁷⁾ Vedi art. 41, comma terzo.

⁽³⁸⁾ Vedi art. 42, commi secondo e terzo.

TITOLO IV

Rapporti politici

Art. 48

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età⁽³⁹⁾.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge⁽⁴⁰⁾.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile e per effetto di sentenza penale irrevocabile e nei casi di indegnità morale indicati dalla legge⁽⁴¹⁾.

Art. 49

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale⁽⁴²⁾.

Art. 50

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

Art. 51

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge⁽⁴³⁾. A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.⁽⁴⁴⁾

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

Art. 52

La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.

L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

Art. 53

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Art. 54

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

⁽³⁹⁾ Vedi artt. 56, 58, 71, comma primo, 138, comma secondo, e XIII disp. trans. fin., comma primo.

⁽⁴⁰⁾ Comma aggiunto dall'art. 1, L.Cost. 17 gennaio 2000, n. 1.

⁽⁴¹⁾ Vedi XII disp. trans. fin., comma secondo, e XIII, comma primo.

⁽⁴²⁾ Vedi artt. 18, 98, comma terzo, e XII disp. trans. fin., comma primo.

⁽⁴³⁾ Vedi artt. 3, comma primo, 56, comma terzo, 58, comma secondo, 84, comma primo, 97, comma terzo, 104, comma quarto, 106, 135, commi primo, secondo e sesto, XIII disp. trans. fin., comma primo.

⁽⁴⁴⁾ Periodo aggiunto dall'art. 1, L.Cost. 30 maggio 2003, n. 1.

PARTE SECONDA

Ordinamento della Repubblica

TITOLO I

Il Parlamento

SEZIONE I - LE CAMERE

Art. 55

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune⁽⁴⁵⁾ dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione⁽⁴⁶⁾.

Art. 56

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero⁽⁴⁷⁾.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti⁽⁴⁸⁾.

Art. 57

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero⁽⁴⁹⁾.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero⁽⁵⁰⁾.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi fra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei resti più alti⁽⁵¹⁾.

Art. 58

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno di età.

Art. 59

È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

Art. 60

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni⁽⁵²⁾.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra⁽⁵³⁾.

⁽⁴⁵⁾ Vedi artt. 63, comma secondo; 64, commi secondo e terzo.

⁽⁴⁶⁾ Vedi artt. 83, 90, comma secondo, 91, 104, comma quarto, 135, commi primo e sesto.

⁽⁴⁷⁾ Comma così sostituito dall'art. 1, L.Cost. 23 gennaio 2001, n. 1.

⁽⁴⁸⁾ Articolo prima sostituito dall'art. 1, L.Cost. 9 febbraio 1963, n. 2, recante modificazioni agli artt. 56, 57 e 60 della Costituzione e, poi, così modificato dall'art. 1, L.Cost. 23 gennaio 2001, n. 1.

⁽⁴⁹⁾ Comma così sostituito dall'art. 2, L.Cost. 23 gennaio 2001, n. 1.

⁽⁵⁰⁾ Comma così sostituito dall'art. 2, L.Cost. 23 gennaio 2001, n. 1.

⁽⁵¹⁾ Articolo prima sostituito dall'art. 2, L.Cost. 9 febbraio 1963, n. 2, e poi così modificato prima dall'art. 2, L.Cost. 27 dicembre 1963, n. 3, e poi dall'art. 2, L.Cost. 23 gennaio 2001, n. 1.

⁽⁵²⁾ Vedi art. 88.

⁽⁵³⁾ Così sostituito dall'art. 3, L.Cost. 9 febbraio 1963, n. 2.

Art. 61

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni⁽⁵⁴⁾.

Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

Art. 62

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti⁽⁵⁵⁾.

Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.

Art. 63

Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

Art. 64

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche: tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere unite⁽⁵⁶⁾ possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute.

Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Art. 65

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore⁽⁵⁷⁾.

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

Art. 66

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Art. 67

Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Art. 68

I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza⁽⁵⁸⁾.

Art. 69

I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.

⁽⁵⁴⁾ Vedi art. 87, comma terzo.

⁽⁵⁵⁾ Vedi art. 77, comma secondo.

⁽⁵⁶⁾ Vedi art. 55, comma secondo.

⁽⁵⁷⁾ Vedi artt. 84, comma secondo, 104, comma settimo, 122, comma secondo, e 135, comma quinto.

⁽⁵⁸⁾ Così sostituito dall'art. 1, L. Cost. 29 ottobre 1993, n. 3.

SEZIONE II - LA FORMAZIONE DELLE LEGGI

Art. 70

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

Art. 71

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo⁽⁵⁹⁾, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale⁽⁶⁰⁾.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta da parte di almeno cinquantamila elettori di un progetto redatto in articoli.

Art. 72

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in tal modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale⁽⁶¹⁾ ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa⁽⁶²⁾, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi⁽⁶³⁾.

Art. 73

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione⁽⁶⁴⁾.

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza⁽⁶⁵⁾, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Art. 74

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere⁽⁶⁶⁾ chiedere una nuova deliberazione.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

Art. 75

È indetto referendum popolare per deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge⁽⁶⁷⁾, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio⁽⁶⁸⁾, di amnistia e di indulto⁽⁶⁹⁾, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali⁽⁷⁰⁾.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

⁽⁵⁹⁾ Vedi art. 87, comma quarto.

⁽⁶⁰⁾ Vedi artt. 99, comma terzo, e 121, comma secondo.

⁽⁶¹⁾ Vedi art. 138.

⁽⁶²⁾ Vedi artt. 76 e 79.

⁽⁶³⁾ Vedi art. 81.

⁽⁶⁴⁾ Vedi artt. 74, 87, comma quinto, e 138, comma secondo.

⁽⁶⁵⁾ Vedi art. 72, comma secondo.

⁽⁶⁶⁾ Vedi art. 87, comma secondo.

⁽⁶⁷⁾ Vedi artt. 76 e 77.

⁽⁶⁸⁾ Vedi art. 81.

⁽⁶⁹⁾ Vedi art. 79.

⁽⁷⁰⁾ Vedi art. 80.

Art. 76

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato⁽⁷¹⁾ al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Art. 77

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere⁽⁷²⁾, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni⁽⁷³⁾.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Art. 78

Le Camere deliberano lo stato di guerra⁽⁷⁴⁾ e conferiscono al Governo i poteri necessari.

Art. 79

L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge⁽⁷⁵⁾.

Art. 80

Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali⁽⁷⁶⁾ che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi⁽⁷⁷⁾.

Art. 81

Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.

Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.

Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.

Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale⁽⁷⁸⁾.

Art. 82

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della Autorità giudiziaria.

⁽⁷¹⁾ Vedi art. 72, comma quarto.

⁽⁷²⁾ Vedi art. 76.

⁽⁷³⁾ Vedi artt. 61, comma primo, e 62, comma primo.

⁽⁷⁴⁾ Vedi art. 87, comma nono.

⁽⁷⁵⁾ Articolo così sostituito dall'art. 1, L.Cost. 6 marzo 1992, n. 1.

⁽⁷⁶⁾ Vedi art. 87, comma ottavo.

⁽⁷⁷⁾ Vedi artt. 72, comma quarto, 75, comma secondo, e V disp. trans. fin.

⁽⁷⁸⁾ Articolo così sostituito dal comma 1 dell'art. 1, L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1.

TITOLO II

Il Presidente della Repubblica

Art. 83

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri⁽⁷⁹⁾.

All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione⁽⁸⁰⁾ eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze⁽⁸¹⁾. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Art. 84

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici.

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi carica.

L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

Art. 85

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine il Presidente della Camera dei deputati⁽⁸²⁾ convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove⁽⁸³⁾. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Art. 86

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati⁽⁸⁴⁾ indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione⁽⁸⁵⁾.

Art. 87

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere⁽⁸⁶⁾.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione⁽⁸⁷⁾.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo⁽⁸⁸⁾.

Promulga le leggi⁽⁸⁹⁾ ed emana i decreti aventi valore di legge⁽⁹⁰⁾ e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione⁽⁹¹⁾.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere⁽⁹²⁾.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere⁽⁹³⁾.

⁽⁷⁹⁾ Vedi artt. 55, comma secondo, e 85.

⁽⁸⁰⁾ Vedi art. 85, comma secondo.

⁽⁸¹⁾ Vedi II disp. trans. fin.

⁽⁸²⁾ Vedi art. 63, comma secondo.

⁽⁸³⁾ Vedi art. 61, comma primo.

⁽⁸⁴⁾ Vedi art. 63, comma secondo.

⁽⁸⁵⁾ Vedi art. 85, comma terzo.

⁽⁸⁶⁾ Vedi anche art. 74, comma primo.

⁽⁸⁷⁾ Vedi art. 61, comma primo.

⁽⁸⁸⁾ Vedi art. 71, comma primo.

⁽⁸⁹⁾ Vedi artt. 73, 74 e 138, comma secondo.

⁽⁹⁰⁾ Vedi artt. 76 e 77.

⁽⁹¹⁾ Vedi artt. 75 e 138, comma secondo.

⁽⁹²⁾ Vedi art. 80.

⁽⁹³⁾ Vedi art. 78.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura⁽⁹⁴⁾.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Art. 88

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura⁽⁹⁵⁾.

Art. 89

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo⁽⁹⁶⁾ e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 90

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri⁽⁹⁷⁾.

Art. 91

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune⁽⁹⁸⁾.

TITOLO III **Il Governo**

SEZIONE I - IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Art. 92

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri.

Art. 93

Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri, prima di assumere le funzioni prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Art. 94

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenere la fiducia.

Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Art. 95

Il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantie-

⁽⁹⁴⁾ Vedi art. 104, comma secondo.

⁽⁹⁵⁾ Comma così sostituito dall'art. 1, L.Cost. 4 novembre 1991, n. 1.

⁽⁹⁶⁾ Vedi artt. 76 e 77.

⁽⁹⁷⁾ Vedi artt. 55, comma secondo, 134 e 135, comma sesto.

⁽⁹⁸⁾ Vedi art. 55, comma secondo.

ne la unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei Ministri.

I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri⁽⁹⁹⁾.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri⁽¹⁰⁰⁾.

Art. 96

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale⁽¹⁰¹⁾⁽¹⁰²⁾.

SEZIONE II - LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 97

Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico⁽¹⁰³⁾.

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge⁽¹⁰⁴⁾, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari⁽¹⁰⁵⁾.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge⁽¹⁰⁶⁾.

Art. 98

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero⁽¹⁰⁷⁾.

SEZIONE III - GLI ORGANI AUSILIARI

Art. 99

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

Ha l'iniziativa legislativa⁽¹⁰⁸⁾ e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

Art. 100

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativo e di tutela della giustizia nell'amministrazione⁽¹⁰⁹⁾.

⁽⁹⁹⁾ Vedi art. 89.

⁽¹⁰⁰⁾ Vedi art. 97, comma primo.

⁽¹⁰¹⁾ Articolo così modificato dall'art. 1, L.Cost. 16 gennaio 1989, n. 1.

⁽¹⁰²⁾ Vedi artt. 134 e 135, comma sesto.

⁽¹⁰³⁾ Comma così premesso dal comma 1 dell'art. 2, L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata L.Cost. n. 1 del 2012 si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

⁽¹⁰⁴⁾ Vedi art. 95, comma terzo.

⁽¹⁰⁵⁾ Vedi art. 28.

⁽¹⁰⁶⁾ Vedi art. 51, comma primo.

⁽¹⁰⁷⁾ Vedi art. 49.

⁽¹⁰⁸⁾ Vedi art. 71, comma primo.

⁽¹⁰⁹⁾ Vedi art. 103, comma primo.

La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato⁽¹¹⁰⁾. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito⁽¹¹¹⁾.

La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

TITOLO IV **La Magistratura**

SEZIONE I - ORDINAMENTO GIURISDIZIONALE

Art. 101

La giustizia è amministrata in nome del popolo.

I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Art. 102

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario⁽¹¹²⁾.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali⁽¹¹³⁾. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura⁽¹¹⁴⁾.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

Art. 103

Il Consiglio di Stato⁽¹¹⁵⁾ e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della Pubblica Amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi⁽¹¹⁶⁾.

La Corte dei conti⁽¹¹⁷⁾ ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge⁽¹¹⁸⁾.

I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate⁽¹¹⁹⁾.

Art. 104

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura⁽¹²⁰⁾ è presieduto dal Presidente della Repubblica⁽¹²¹⁾.

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune⁽¹²²⁾ tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

⁽¹¹⁰⁾ Vedi anche art. 103, comma secondo.

⁽¹¹¹⁾ Vedi art. 81, comma primo.

⁽¹¹²⁾ Vedi artt. 106, 108 e VII disp. trans. fin., comma primo.

⁽¹¹³⁾ Vedi art. 25, comma primo.

⁽¹¹⁴⁾ Vedi VI disp. trans. fin.

⁽¹¹⁵⁾ Vedi anche art. 100, comma primo.

⁽¹¹⁶⁾ Vedi artt. 24, comma primo, 111, comma terzo, 113 e 125, comma secondo.

⁽¹¹⁷⁾ Vedi anche art. 100, comma secondo.

⁽¹¹⁸⁾ Vedi anche art. 111, comma terzo.

⁽¹¹⁹⁾ Vedi art. 111, comma secondo, e VI disp. trans. fin., comma secondo.

⁽¹²⁰⁾ Vedi artt. 105, 106, comma terzo, e 107, comma primo.

⁽¹²¹⁾ Vedi art. 87, comma decimo.

⁽¹²²⁾ Vedi art. 55, secondo comma.

Art. 105

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati⁽¹²³⁾.

Art. 106

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

La legge sull'ordinamento giudiziario⁽¹²⁴⁾ può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Art. 107

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.

I magistrati si distinguono fra loro per diversità di funzioni.

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Art. 108

Le norme sull'ordinamento giudiziario⁽¹²⁵⁾ e su ogni magistratura sono stabilite con legge.

La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali⁽¹²⁶⁾, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia⁽¹²⁷⁾.

Art. 109

L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

Art. 110

Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia⁽¹²⁸⁾.

SEZIONE II - NORME SULLA GIURISDIZIONE**Art. 111**

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge⁽¹²⁹⁾.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata⁽¹³⁰⁾.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo⁽¹³¹⁾.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolez-

⁽¹²³⁾ Vedi artt. 106 e 107.

⁽¹²⁴⁾ Vedi art. 108 e VII disp. trans. fin., comma primo.

⁽¹²⁵⁾ Vedi VII disp. trans. fin., comma primo.

⁽¹²⁶⁾ Vedi art. 100, comma terzo.

⁽¹²⁷⁾ Vedi art. 102, commi secondo e terzo.

⁽¹²⁸⁾ Vedi anche art. 107, comma secondo.

⁽¹²⁹⁾ Comma aggiunto dall'art. 1, L.Cost. 23 novembre 1999, n. 2.

⁽¹³⁰⁾ Comma aggiunto dall'art. 1, L.Cost. 23 novembre 1999, n. 2.

⁽¹³¹⁾ Comma aggiunto dall'art. 1, L.Cost. 23 novembre 1999, n. 2.

za dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore⁽¹³²⁾.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita⁽¹³³⁾.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale⁽¹³⁴⁾, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge⁽¹³⁵⁾. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra⁽¹³⁶⁾.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione⁽¹³⁷⁾.

Art. 112

Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

Art. 113

Contro gli atti della Pubblica Amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa⁽¹³⁸⁾.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della Pubblica Amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

TITOLO V

Le Regioni, Le Province, i Comuni

Art. 114

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento⁽¹³⁹⁾.

Art. 115

⁽¹⁴⁰⁾

Art. 116

Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l) limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata⁽¹⁴¹⁾.

⁽¹³²⁾ Comma aggiunto dall'art. 1, L.Cost. 23 novembre 1999, n. 2.

⁽¹³³⁾ Comma aggiunto dall'art. 1, L.Cost. 23 novembre 1999, n. 2.

⁽¹³⁴⁾ Vedi art. 13.

⁽¹³⁵⁾ Vedi art. 137, comma terzo.

⁽¹³⁶⁾ Vedi art. 103, comma terzo, e VI disp. trans. fin., comma secondo.

⁽¹³⁷⁾ Vedi art. 131, commi primo e secondo.

⁽¹³⁸⁾ Vedi artt. 24, comma primo; 103, commi primo e secondo, 125, comma secondo.

⁽¹³⁹⁾ Articolo così sostituito dall'art. 1, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

⁽¹⁴⁰⁾ Articolo abrogato dall'art. 9, secondo comma, della L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

⁽¹⁴¹⁾ Articolo così sostituito dall'art. 2, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;⁽¹⁴²⁾
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato⁽¹⁴³⁾.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

⁽¹⁴²⁾ Lettera così modificata dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 3, L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata L.Cost. n. 1 del 2012 si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

⁽¹⁴³⁾ Comma così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 3, L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata L.Cost. n. 1 del 2012 si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato⁽¹⁴⁴⁾.

Art. 118

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà⁽¹⁴⁵⁾.

Art. 119

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea⁽¹⁴⁶⁾.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti⁽¹⁴⁷⁾⁽¹⁴⁸⁾.

Art. 120

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e

⁽¹⁴⁴⁾ Articolo così sostituito dall'art. 3, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

⁽¹⁴⁵⁾ Articolo così sostituito dall'art. 4, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

⁽¹⁴⁶⁾ Comma così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 4, L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata L.Cost. n. 1 del 2012 si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

⁽¹⁴⁷⁾ Comma così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 4, L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata L.Cost. n. 1 del 2012 si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

⁽¹⁴⁸⁾ Articolo così sostituito dall'art. 5, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione⁽¹⁴⁹⁾.

Art. 121

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta ed il suo Presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere⁽¹⁵⁰⁾.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica⁽¹⁵¹⁾.

Art. 122

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un Ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo Statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta⁽¹⁵²⁾.

Art. 123

Ciascuna Regione ha uno Statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo Statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo Statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo Statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi⁽¹⁵³⁾.

In ogni regione, lo Statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali⁽¹⁵⁴⁾.

Art. 124

⁽¹⁵⁵⁾

Art. 125

⁽¹⁵⁶⁾

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

⁽¹⁴⁹⁾ Articolo così sostituito dall'art. 6, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

⁽¹⁵⁰⁾ Comma così modificato dall'art. 1, L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1.

⁽¹⁵¹⁾ Comma così sostituito dall'art. 1, L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1.

⁽¹⁵²⁾ Articolo così sostituito dall'art. 2, L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1.

⁽¹⁵³⁾ Articolo così sostituito dall'art. 3, L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1.

⁽¹⁵⁴⁾ Comma aggiunto dall'art. 7, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

⁽¹⁵⁵⁾ Articolo abrogato dall'art. 9, comma secondo, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

⁽¹⁵⁶⁾ Comma abrogato dall'art. 9, comma secondo, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 126

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio⁽¹⁵⁷⁾.

Art. 127

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge⁽¹⁵⁸⁾.

Art. 128-Art. 129-Art. 130

⁽¹⁵⁹⁾

Art. 131

Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte;
 Valle d'Aosta⁽¹⁶⁰⁾;
 Lombardia;
 Trentino-Alto Adige⁽¹⁶¹⁾;
 Veneto;
 Friuli-Venezia Giulia⁽¹⁶²⁾;
 Liguria;
 Emilia-Romagna;
 Toscana;
 Umbria;
 Marche;
 Lazio;
 Abruzzo;
 Molise⁽¹⁶³⁾;
 Campania;
 Puglia;
 Basilicata;
 Calabria;
 Sicilia⁽¹⁶⁴⁾;
 Sardegna⁽¹⁶⁵⁾.

⁽¹⁵⁷⁾ Articolo così sostituito dall'art. 4, L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1.

⁽¹⁵⁸⁾ Articolo così sostituito dall'art. 8, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

⁽¹⁵⁹⁾ Il secondo comma dell'art. 9, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3, ha abrogato gli artt. 128, 129 e 130.

⁽¹⁶⁰⁾ Vedi artt. 57, comma terzo, 83, comma secondo, e 116.

⁽¹⁶¹⁾ Vedi art. 116.

⁽¹⁶²⁾ Vedi art. 116 e X disp. trans. fin.

⁽¹⁶³⁾ Originariamente Abruzzi e Molise costituivano una sola regione. La costituzione del Molise come regione a se stante è stata disposta dall'art. 1, L.Cost. 27 dicembre 1963, n. 3, e ha modificato in tal senso l'art. 131. Vedi anche IV disp. trans. fin.

⁽¹⁶⁴⁾ Vedi art. 116.

Art. 132

Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di regioni esistenti o la creazione di nuove regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni interessate.

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i consigli regionali, consentire che province e comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una regione e aggregati ad un'altra⁽¹⁶⁶⁾.

Art. 133

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito di una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

TITOLO VI
Garanzie costituzionali**SEZIONE I - LA CORTE COSTITUZIONALE****Art. 134**

La Corte costituzionale giudica:

- sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge⁽¹⁶⁷⁾, dello Stato e delle Regioni⁽¹⁶⁸⁾;
- sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
- sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica a norma della Costituzione⁽¹⁶⁹⁾.

Art. 135

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune⁽¹⁷⁰⁾ e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge⁽¹⁷¹⁾.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari⁽¹⁷²⁾⁽¹⁷³⁾.

⁽¹⁶⁵⁾ Vedi art. 116.

⁽¹⁶⁶⁾ Comma integrato dall'art. 9, primo comma, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

⁽¹⁶⁷⁾ Vedi artt. 76 e 77.

⁽¹⁶⁸⁾ Vedi art. 127.

⁽¹⁶⁹⁾ L'ultimo capoverso è stato così modificato dal 1° comma dell'art. 2 della L.Cost. 16 gennaio 1989, n. 1.

⁽¹⁷⁰⁾ Vedi art. 55, comma secondo.

⁽¹⁷¹⁾ Vedi anche art. 84, comma secondo.

⁽¹⁷²⁾ Articolo così sostituito dall'art. 1, L.Cost. 22 novembre 1967, n. 2.

⁽¹⁷³⁾ Comma così modificato dal secondo comma dell'art. 2 della L.Cost. 16 gennaio 1989, n. 1.

Art. 136

Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

Art. 137

Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionali, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.

Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

SEZIONE II - REVISIONE DELLA COSTITUZIONE. LEGGI COSTITUZIONALI

Art. 138

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali⁽¹⁷⁴⁾ sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione⁽¹⁷⁵⁾.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare⁽¹⁷⁶⁾ quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata⁽¹⁷⁷⁾ se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Art. 139

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

I

Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.

II

Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alle elezioni soltanto i componenti delle due Camere.

III

Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:

- sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative;
- hanno fatto parte del disciolto Senato;
- hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all'Assemblea Costituente;
- sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;

⁽¹⁷⁴⁾ Vedi artt. 116, 132, comma primo, 137, comma primo, e XI disp. trans. fin.

⁽¹⁷⁵⁾ Vedi art. 72, comma quarto.

⁽¹⁷⁶⁾ Vedi art. 87, comma sesto.

⁽¹⁷⁷⁾ Vedi artt. 73, comma primo, e 87, comma quinto.

- hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.

Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.

Al diritto di essere nominato senatore si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.

IV

Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.

V

La disposizione dell'articolo 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.

VI

Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.

Entro un anno dalla stessa data si provvede con leggi al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all'articolo 111.

VII

Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente.

Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione.

(¹⁷⁸).

VIII

Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione.

Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali restano alle Province ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni delegano loro l'esercizio.

Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.

IX

La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.

X

Alla Regione del Friuli - Venezia Giulia, di cui all'articolo 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l'articolo 6.

XI

Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione(¹⁷⁹) si possono, con leggi costituzionali, formare

(¹⁷⁸) Comma abrogato dall'art. 7, L.Cost. 22 novembre 1967, n. 2.

(¹⁷⁹) L'articolo unico L.Cost. 18 marzo 1958, n. 1, ha così disposto: "Il termine di cui alla XI delle "Disposizioni transitorie e finali" della Costituzione scadrà il 31 dicembre 1963".

altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.

XII

È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.

In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dalla entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alle eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.

XIII

⁽¹⁸⁰⁾.

⁽¹⁸⁰⁾.

I beni esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avvocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.

XIV

I titoli nobiliari non sono riconosciuti.

I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922, valgono come parte del nome.

L'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.

La legge regola la soppressione della Consulta araldica.

XV

Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il D.L.L. 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello Stato.

XVI

Entro un anno dalla entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.

XVII

L'Assemblea costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.

Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli artt. 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del D.L. 16 marzo 1946, n. 98.

In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviando al governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.

I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

L'Assemblea costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.

XVIII

La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea costituente ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.

Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.

La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.

La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

⁽¹⁸⁰⁾ L'originario comma ha esaurito i suoi effetti ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, L.Cost. 23 ottobre 2002, n. 1.

Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1⁽¹⁾ - Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni.

Art. 1-Art. 4

(omissis)

Art. 5

(Disposizioni transitorie)

1. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi Statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell'articolo 122 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, l'elezione del Presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali. Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio regionale. È eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tal fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o, altrimenti il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale.

2. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi Statuti regionali si osservano le seguenti disposizioni:

- a) entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e può successivamente revocarli;
- b) nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una motivazione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede all'indizione di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente.

⁽¹⁾ Pubblicata sulla G.U. del 22 dicembre 1999, n. 299.

Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3⁽¹⁾ - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.

Art. 1-Art. 9

(omissis)

Art. 10

1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a Statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

Art. 11

1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

⁽¹⁾ Pubblicata sulla G.U. del 24 ottobre 2001, n. 248.

Parte Prima

2) LO STATUTO SPECIALE E LE NORME DI ATTUAZIONE

LO STATUTO SPECIALE

Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3⁽¹⁾ - Statuto speciale per la Sardegna.

TITOLO I	- Costituzione della Regione	Articoli 1-2
TITOLO II	- Funzioni della Regione	3-6
TITOLO III	- Finanze - Demanio e patrimonio	7-14
TITOLO IV	- Organi della Regione	15-42
TITOLO V	- Enti locali	43-46
TITOLO VI	- Rapporto fra lo Stato e la Regione	47-53
TITOLO VII	- Revisione dello Statuto	54
TITOLO VIII	- Norme transitorie e finali	55-58

TITOLO I Costituzione della Regione

Art. 1

La Sardegna con le sue isole è costituita in Regione autonoma fornita di personalità giuridica entro l'unità politica della Repubblica Italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione e secondo il presente Statuto.

Art. 2

La Regione autonoma della Sardegna ha per capoluogo Cagliari.

TITOLO II Funzioni della Regione

Art. 3

In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica⁽²⁾ e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

- a) ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e stato giuridico ed economico del personale;
- b) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni⁽³⁾;
- c) polizia locale urbana e rurale;
- d) agricoltura e foreste; piccole bonifiche e opere di miglioramento agrario e fondiario⁽⁴⁾;
- e) lavori pubblici di esclusivo interesse della Regione;
- f) edilizia ed urbanistica;
- g) trasporti su linee automobilistiche e tramviarie;
- h) acque minerali e termali;
- i) caccia e pesca;
- l) esercizio dei diritti demaniali della Regione sulle acque pubbliche;
- m) esercizio dei diritti demaniali e patrimoniali della Regione relativi alle miniere, cave e saline;
- n) usi civici;
- o) artigianato;
- p) turismo, industria alberghiera;
- q) biblioteche e musei di enti locali⁽⁵⁾.

Art. 4

Nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, la Regione emana norme legislative sulle seguenti materie:

⁽¹⁾ Pubblicato nella G.U. 9 marzo 1948, n. 58.

⁽²⁾ Le parole "della Repubblica" hanno sostituito le parole "dello Stato" per effetto dell'art. 3, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

⁽³⁾ Lettera così sostituita dall'art. 4, L.Cost. 23 settembre 1993, n. 2.

⁽⁴⁾ Lettera così corretta con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 19 giugno 1948, n. 141.

⁽⁵⁾ In attuazione di quanto disposto dall'art. 3, vedi D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 70.

- a) industria, commercio ed esercizio industriale delle miniere, cave e saline;
- b) istituzione ed ordinamento degli enti di credito fondiario ed agrario, delle casse di risparmio, delle casse rurali, dei monti frumentari e di pegno e delle altre aziende di credito di carattere regionale; relative autorizzazioni;
- c) opere di grande e media bonifica e di trasformazione fondiaria;
- d) espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico dello Stato;
- e) produzione e distribuzione dell'energia elettrica;
- f) linee marittime ed aeree di cabotaggio fra i porti e gli scali della Regione;
- g) assunzione di pubblici servizi;
- h) assistenza e beneficenza pubblica;
- i) igiene e sanità pubblica;
- l) disciplina annonaria;
- m) pubblici spettacoli.

Art. 5

Salva la competenza prevista nei due precedenti articoli, la Regione ha facoltà di adattare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione ed attuazione, sulle seguenti materie:

- a) istruzione di ogni ordine e grado, ordinamento degli studi;
- b) lavoro; previdenza ed assistenza sociale⁽⁶⁾;
- c) antichità e belle arti;
- d) nelle altre materie previste da leggi dello Stato.

Art. 6

La Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie nelle quali ha potestà legislativa a norma degli artt. 3 e 4 salvo quelle attribuite agli enti locali dalle leggi della Repubblica. Essa esercita altresì le funzioni amministrative che le siano delegate dallo Stato⁽⁶⁾.

TITOLO III

Finanze - Demanio e patrimonio

Art. 7

La Regione ha una propria finanza, coordinata con quella dello Stato, in armonia con i principi della solidarietà nazionale, nei modi stabiliti dagli articoli seguenti.

Art. 8

Le entrate della Regione sono costituite:

- a) dai sette decimi del gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche riscosse nel territorio della Regione;
- b) dai nove decimi del gettito delle imposte sul bollo, di registro, ipotecarie, sul consumo dell'energia elettrica e delle tasse sulle concessioni governative percepite nel territorio della Regione;
- c) dai cinque decimi delle imposte sulle successioni e donazioni riscosse nel territorio della Regione;
- d) dai nove decimi dell'imposta di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati, percetta nel territorio della Regione;
- e) dai nove decimi della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella Regione;
- f) dai nove decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto generata sul territorio regionale da determinare sulla base dei consumi regionali delle famiglie rilevati annualmente dall'ISTAT;
- g) dai canoni per le concessioni idroelettriche;
- h) da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri che la Regione ha facoltà di istituire con legge in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato;

⁽⁶⁾ Con D.Lgs. 10 aprile 2001, n. 180, è stata emanata la normativa di attuazione del presente Statuto contenente la delega di funzioni amministrative alla Regione in materia di lavoro e servizi all'impiego.

- i) dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal proprio demanio;
- l) da contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere pubbliche e di trasformazione fondiaria;
- m) dai sette decimi di tutte le entrate erariali, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione di quelle di spettanza di altri enti pubblici.

Nelle entrate spettanti alla Regione sono comprese anche quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionale, affluiscono, in attuazione di disposizioni legislative o per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del territorio della Regione⁽⁷⁾.

Art. 9

La Regione può affidare agli organi dello Stato l'accertamento e la riscossione dei propri tributi.

La Regione collabora all'accertamento delle imposte erariali sui redditi dei soggetti con domicilio fiscale nel suo territorio.

A tal fine la giunta regionale ha facoltà di segnalare, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento agli uffici finanziari dello Stato nella Regione, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione di un maggiore imponibile, fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovare.

Gli uffici finanziari dello Stato nella Regione sono tenuti a riferire alla giunta regionale sui provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalla stessa ricevute⁽⁸⁾.

Art. 10

La Regione, al fine di favorire lo sviluppo economico dell'Isola e nel rispetto della normativa comunitaria, con riferimento ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, può, ferma restando la copertura del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione:

- a) prevedere agevolazioni fiscali, esenzioni, detrazioni d'imposta, deduzioni dalla base imponibile e concedere, con oneri a carico del bilancio regionale, contributi da utilizzare in compensazione ai sensi della legislazione statale;
- b) modificare le aliquote in aumento entro i valori di imposizione stabiliti dalla normativa statale o in diminuzione fino ad azzerarle.⁽⁹⁾

Art. 11

La Regione ha facoltà di emettere prestiti interni da essa esclusivamente garantiti, per provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente, per una cifra annuale non superiore alle entrate ordinarie.

Art. 12

Il regime doganale della Regione è di esclusiva competenza dello Stato.

Saranno istituiti nella Regione punti franchi.

⁽¹⁰⁾

Art. 13

Lo Stato col concorso della Regione dispone un piano organico per favorire la rinascita economica e sociale dell'Isola.

Art. 14

La Regione, nell'ambito del suo territorio, succede nei beni e diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare e in quelli demaniali, escluso il demanio marittimo.

I beni e diritti connessi a servizi di competenza statale ed a monopoli fiscali restano allo Stato, finché duri tale condizione.

I beni immobili situati nella Regione, che non sono di proprietà di alcuno, spettano al patrimonio della Regione.

⁽⁷⁾ Articolo così sostituito dal comma 834 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

⁽⁸⁾ Gli attuali commi secondo, terzo e quarto sostituiscono così l'originario secondo comma, per effetto dell'art. 2, L. n. 122 del 1983.

⁽⁹⁾ Articolo così sostituito dal comma 514 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

⁽¹⁰⁾ I commi terzo e quarto sono stati abrogati dall'art. 3, L. n. 122 del 1983.

TITOLO IV Organi della Regione

Art. 15

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il Presidente della Regione.⁽¹¹⁾

In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione, sulla base dei principi di rappresentatività e di stabilità, del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e dei componenti della Giunta regionale, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa legislativa del popolo sardo e la disciplina del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Regione se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio regionale, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.⁽¹²⁾

La legge regionale di cui al secondo comma non è comunicata al Governo ai sensi del primo comma dell'articolo 33. Su di essa il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione.⁽¹³⁾

La legge regionale di cui al secondo comma è sottoposta a referendum regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.⁽¹⁴⁾

Se la legge è stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale.⁽¹⁵⁾

Art. 16

Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale con voto personale, uguale, libero e segreto, ed è composto da sessanta consiglieri. La composizione del Consiglio non può variare, neppure in relazione alla forma di governo e al sistema elettorale prescelto, se non mediante il procedimento di revisione del presente Statuto.

La legge elettorale per l'elezione del Consiglio regionale può disporre al fine di assicurare la rappresentanza di determinate aree territoriali dell'Isola, geograficamente continue e omogenee, interessate da fenomeni rilevanti di riduzione della popolazione residente. Al fine di conseguire l'equilibrio tra uomini e donne nella rappresentanza, la medesima legge promuove condizioni di parità nell'accesso alla carica di consigliere regionale.⁽¹⁶⁾

Art. 17

È elettore ed eleggibile al Consiglio regionale chi è iscritto nelle liste elettorali della Regione.

L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere o di un altro Consiglio regionale o di un sindaco di un Comune con popolazione superiore a diecimila abitanti, ovvero di membro del Parlamento europeo.⁽¹⁷⁾

Art. 18

Il Consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.

⁽¹¹⁾ Comma modificato dall'art. 3, L.Cost. n. 2 del 2001.

⁽¹²⁾ Comma aggiunto dall'art. 3, L.Cost. n. 2 del 2001 e modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), L.Cost. 7 febbraio 2013, n. 3.

⁽¹³⁾ Comma aggiunto dall'art. 3, L.Cost. n. 2 del 2001.

⁽¹⁴⁾ Comma aggiunto dall'art. 3, L.Cost. n. 2 del 2001.

⁽¹⁵⁾ Comma aggiunto dall'art. 3, L.Cost. n. 2 del 2001.

⁽¹⁶⁾ Articolo così sostituito dall'articolo unico della L.Cost. 9 maggio 1986, n. 1, successivamente modificato dall'art. 3, L.Cost. n. 2 del 2001 e, infine, dall'art. 1 comma 1, lett. b), L.Cost. n. 3 del 2013.

⁽¹⁷⁾ Articolo modificato dall'art. 3, L.Cost. n. 2 del 2001.

Le elezioni del nuovo consiglio sono indette dal Presidente della Regione e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma. Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

Il nuovo Consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Regione in carica.⁽¹⁸⁾

Art. 19

Il Consiglio regionale elegge, fra i suoi componenti, il Presidente, l'Ufficio di presidenza e Commissioni, in conformità al regolamento interno, che esso adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 20

Il Consiglio si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Esso si riunisce in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o su richiesta del Presidente, della Giunta regionale o di un quarto dei suoi componenti.

Art. 21

Le deliberazioni del Consiglio regionale non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che sia prescritta una maggioranza speciale.

Art. 22

Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche.

Il Consiglio tuttavia può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

Art. 23

I consiglieri regionali, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento di essere fedeli alla Repubblica e di esercitare il loro ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione autonoma della Sardegna.

Art. 24

I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione.

Art. 25

I consiglieri regionali non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 26

I consiglieri regionali ricevono una indennità fissata con legge regionale.

Art. 27

Il Consiglio regionale esercita le funzioni legislative e regolamentari attribuite alla Regione.

Art. 28

L'iniziativa delle leggi spetta alla Giunta regionale, ai membri del Consiglio ed al popolo sardo.

Art. 29

⁽¹⁹⁾

Art. 30

Ogni disegno di legge deve essere previamente esaminato da una Commissione, ed approvato dal Consiglio, articolo per articolo, con votazione finale.

⁽¹⁸⁾ Articolo così modificato dall'art. 2, L.Cost. 23 febbraio 1972, n. 1, e successivamente dall'art. 2, L.Cost. 12 aprile 1989, n. 3. L'art. 3, L.Cost. n. 2 del 2001, ha sostituito, nel secondo e nel terzo comma, le parole "Presidente della Giunta regionale" con le parole "Presidente della Regione".

⁽¹⁹⁾ Articolo abrogato dall'art. 3 della L.Cost. n. 2 del 2001.

Art. 31

Il Consiglio regionale approva ogni anno il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dalla Giunta. L'esercizio finanziario della Regione ha la decorrenza dell'anno solare.

Art. 32

(¹⁹)

Art. 33

Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Governo della Repubblica e promulgata trenta giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non la rinvi al Consiglio regionale col rilievo che eccede la competenza della Regione o contrasta con gli interessi nazionali.

Ove il Consiglio regionale l'approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, è promulgata se, entro quindici giorni dalla nuova comunicazione, il Governo della Repubblica non promuove la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere.

Qualora una legge sia dichiarata urgente dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la promulgazione e l'entrata in vigore, se il Governo della Repubblica consente, non sono subordinati ai termini sopraindicati. Ove il Governo non consenta, si applica il secondo comma del presente articolo.

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Regione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, salvo che esse stabiliscano un termine diverso(²⁰).

Art. 34

Il Presidente della Regione, la Giunta ed i suoi componenti sono organi esecutivi della Regione(²⁰).

Art. 35

Il Presidente della Regione è il rappresentante della Regione autonoma della Sardegna.

Un componente della Giunta regionale assume le funzioni di Vicepresidente della Regione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale(²¹).

Art. 36

(²²)

Art. 37

(²³)

La Giunta regionale è responsabile di fronte al Consiglio. Il voto di sfiducia del Consiglio determina le dimissioni della Giunta.

Art. 38

I membri della Giunta regionale hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio, anche se non ne facciano parte.

Art. 39

L'ufficio del Presidente della Regione e di membro della Giunta è incompatibile con qualsiasi altro ufficio pubblico (²⁴).

Art. 40

I dipendenti di una pubblica amministrazione che siano nominati membri della Giunta regionale sono messi a disposizione della Regione senza assegni, ma conservano gli altri diritti di carriera e di anzianità.

(²⁰) L'art. 3, L.Cost. n. 2 del 2001, ha sostituito, nel quarto comma, le parole "Presidente della Giunta regionale" con le parole "Presidente della Regione".

(²¹) Articolo modificato dall'art. 3, L.Cost. n. 2 del 2001.

(²²) Articolo abrogato dall'art. 3, L.Cost. n. 2 del 2001.

(²³) Il primo comma è stato abrogato dall'art. 3, L.Cost. n. 2 del 2001.

(²⁴) L'art. 3, L.Cost. n. 2 del 2001, ha sostituito le parole "Presidente della Giunta regionale" con le parole "Presidente della Regione".

Art. 41

Contro i provvedimenti dei membri della Giunta regionale preposti ai singoli rami dell'amministrazione è dato ricorso alla Giunta, che decide con decreto del Presidente della Regione⁽²⁵⁾.

Tale decreto costituisce provvedimento definitivo.

Art. 42

Il Consiglio regionale ha facoltà di istituire organi di consulenza tecnica.

TITOLO V**Enti locali****Art. 43**

Le province di Cagliari, Nuoro e Sassari conservano l'attuale struttura di enti territoriali.

Con legge regionale possono essere modificate le circoscrizioni e le funzioni delle province, in conformità alla volontà delle popolazioni di ciascuna delle province interessate espressa con referendum⁽²⁶⁾.

Art. 44

La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole agli enti locali o valendosi dei loro uffici.

Art. 45

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con legge istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

Art. 46

Il controllo sugli atti degli enti locali è esercitato da organi della Regione nei modi e nei limiti stabiliti con legge regionale in armonia coi principi delle leggi dello Stato.

TITOLO VI**Rapporti fra lo Stato e la Regione****Art. 47**

Il Presidente della Regione dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo⁽²⁷⁾.

Egli interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando si trattano questioni che riguardano particolarmente la Regione.

Art. 48

Un Rappresentante del Governo sovrintende alle funzioni amministrative dello Stato non delegate e le coordina con quelle esercitate dalla Regione.

Art. 49

Il Governo della Repubblica può delegare alla Regione le funzioni di tutela dell'ordine pubblico. Queste saranno esercitate, nell'ambito delle direttive fissate dal Governo, dal Presidente della Regione, che, a tale scopo, potrà richiedere l'impiego delle forze armate⁽²⁸⁾.

⁽²⁵⁾ L'art. 3, L.Cost. n. 2 del 2001, ha sostituito, nel primo comma, le parole "Presidente della Giunta regionale" con le parole "Presidente della Regione".

⁽²⁶⁾ Con L.R. 12 luglio 2001, n. 9, sono state istituite le Province di Carbonia-Iglesias, del Medio Campidano, dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio.

⁽²⁷⁾ L'art. 3, L.Cost. n. 2 del 2001, ha sostituito, nel primo comma, le parole "Presidente della Giunta regionale" con le parole "Presidente della Regione".

⁽²⁸⁾ L'art. 3, L.Cost. n. 2 del 2001, ha sostituito le parole "Presidente della Giunta regionale" con le parole "Presidente della Regione".

Art. 50

Il Consiglio regionale può essere sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione o al presente Statuto o gravi violazioni di legge o quando, nonostante la segnalazione fatta dal Governo della Repubblica, non proceda alla sostituzione della Giunta regionale o del Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.

Può altresì essere sciolto per ragioni di sicurezza nazionale⁽²⁹⁾.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Comunicazione parlamentare per le questioni regionali.

Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta ed agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio. Essa indice le elezioni, che debbono aver luogo entro tre mesi dallo scioglimento.

Il nuovo Consiglio è convocato dalla Commissione entro venti giorni dalle elezioni.

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale.

Art. 51

Il Consiglio regionale può presentare alle Camere voti e proposte di legge su materie che interessano la Regione.

La Giunta regionale, quando constati che l'applicazione di una legge o di un provvedimento dello Stato in materia economica o finanziaria risulti manifestamente dannosa all'Isola, può chiederne la sospensione al Governo della Repubblica, il quale, constatata la necessità e l'urgenza, può provvedervi, ove occorra, a norma dell'articolo 77 della Costituzione.

Art. 52

La Regione è rappresentata nella elaborazione dei progetti dei trattati di commercio che il Governo intenda stipulare con Stati esteri in quanto riguardino scambi di specifico interesse della Sardegna.

La Regione è sentita in materia di legislazione doganale per quanto concerne i prodotti tipici di suo specifico interesse.

Art. 53

La Regione è rappresentata nella elaborazione delle tariffe ferroviarie e della regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti terrestri, marittimi ed aerei che possano direttamente interessarla.

TITOLO VII**Revisione dello Statuto****Art. 54**

Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali. L'iniziativa di modificazione può essere esercitata anche dal Consiglio regionale o da almeno ventimila elettori.

I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro due mesi.

Qualora un progetto di modifica sia stato approvato in prima deliberazione da una delle Camere ed il parere del Consiglio regionale sia contrario, il Presidente della Regione può indire un referendum consultivo prima del compimento del termine previsto dalla Costituzione per la seconda deliberazione.

Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale.

Le disposizioni del Titolo III del presente Statuto possono essere modificate con leggi ordinarie della Repubblica su proposta del Governo o della Regione, in ogni caso sentita la Regione.⁽³⁰⁾

⁽²⁹⁾ Comma così modificato dall'art. 3, L.Cost. n. 2 del 2001.

⁽³⁰⁾ Articolo modificato dall'art. 3, L.Cost. n. 2 del 2001.

TITOLO VIII

Norme transitorie e finali

Art. 55

Le funzioni dell'Alto Commissariato e della Consulta regionale sarda durano fino alla prima elezione del Consiglio regionale, che sarà indetta dal Governo della Repubblica entro dieci mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto.

La prima elezione del Consiglio regionale avrà luogo in conformità all'articolo 16 dello Statuto ed alla legge per l'elezione della Camera dei deputati, secondo le norme che saranno stabilite con decreto legislativo, sentiti l'Alto Commissario e la Consulta regionale.

Le circoscrizioni elettorali sono determinate in corrispondenza delle attuali province.

Art. 56

Una Commissione paritetica di quattro membri, nominati dal Governo della Repubblica e dall'Alto Commissario per la Sardegna sentita la Consulta regionale, proporrà le norme relative al passaggio degli uffici e del personale dallo Stato alla Regione, nonché le norme di attuazione del presente Statuto.

Tali norme saranno sottoposte al parere della Consulta o del Consiglio regionale e saranno emanate con decreto legislativo.

Art. 57

Nelle materie attribuite alla competenza della Regione, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali, si applicano le leggi dello Stato.

Art. 58

La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1⁽¹⁾ - Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia.

(omissis)

Articolo 4

Finché non sia riunita la nuova Assemblea regionale siciliana e non siano riuniti i nuovi Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia, sono prorogati i poteri, rispettivamente, della precedente Assemblea e dei precedenti Consigli regionali.

(omissis)

¹(1) Pubblicata sulla G.U. 7 marzo 1972, n. 63.

Legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2⁽³²⁾ - Disposizioni concernenti l'elezione dei presidenti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 1-Art. 2

(omissis)

Art. 3

Modifiche allo Statuto speciale per la Sardegna

1. (omissis)

2. Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dall'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna, come modificato dal comma 1 del presente articolo, il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto. L'elezione è contestuale al rinnovo del Consiglio regionale. Entro dieci giorni dalla proclamazione il Presidente eletto nomina i componenti la Giunta e può successivamente revocarli; attribuisce ad uno di essi le funzioni di Vicepresidente. Se il Consiglio regionale approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, presentata da almeno un quinto dei consiglieri e messa in discussione non prima di tre giorni dalla sua presentazione, entro tre mesi si procede a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione in caso di dimissioni, impedimento permanente o morte del Presidente. Fermo quanto disposto ai commi 3 e 4, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Se non è altrimenti disposto dalla legge regionale prevista dal citato articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna, al Consiglio regionale in carica continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

3. Qualora si debba procedere ai sensi del comma 2 e alla data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale non siano state approvate le conseguenti modificazioni alla legge elettorale regionale, ai sensi del citato articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna, per l'elezione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Regione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni delle leggi della Repubblica che disciplinano l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario. Le circoscrizioni elettorali previste da tali disposizioni sono costituite dal territorio di ciascuna provincia della Regione Sardegna e, per i consiglieri che sono eletti con sistema maggioritario, dal territorio dell'intera Regione. Sono candidati alla Presidenza della Regione i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Regione il candidato capolista che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Regione fa parte del Consiglio regionale. La disposizione di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e la disposizione di cui al penultimo periodo del presente comma si applicano anche in deroga al numero dei consiglieri regionali stabilito dall'articolo 16 dello Statuto, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. È eletto alla carica di consigliere il candidato capolista alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tale fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale, proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o altrimenti il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale. A questa elezione continuano ad applicarsi, in via suppletiva ed in quanto compatibili con le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le disposizioni delle leggi della Regione Sardegna per l'elezione del Consiglio regionale, limitatamente alla disciplina dell'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni.

⁽³²⁾ Pubblicata sulla G.U. 1° febbraio 2001, n. 26.

4. Il Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale decade quando, entro sessanta giorni dall'approvazione di una mozione di sfiducia o dalle dimissioni del Presidente della Regione, non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza. In tale caso si procede a nuove elezioni e si applicano i commi 2 e 3 del presente articolo.

Art. 4-Art. 5

(omissis)

Art. 6

Disposizioni finali

1. (omissis)

2. (omissis)

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo provvede a compilare, esclusa qualsiasi facoltà di apportare modifiche e o variazioni, il nuovo testo dello Statuto speciale per la Sardegna, quale risulta dalle disposizioni contenute nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, nella legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1 nella legge 13 aprile 1983, n. 122, nella legge costituzionale 9 maggio 1986, n. 1, nella legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3, e nella legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, rimaste in vigore, e da quelle di cui all'articolo 3 della presene legge costituzionale.

4. (omissis)

5. (omissis)

Art. 7

(omissis)

Legge costituzionale 7 febbraio 2013, n. 3⁽¹⁾ - Modifica degli articoli 15 e 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di composizione ed elezione del Consiglio regionale.

Art. 1

1. Allo Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 15, secondo comma, il secondo periodo è soppresso;
- b) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Art. 16. - 1. Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale con voto personale, uguale, libero e segreto, ed è composto da sessanta consiglieri. La composizione del Consiglio non può variare, neppure in relazione alla forma di governo e al sistema elettorale prescelto, se non mediante il procedimento di revisione del presente Statuto.

2. La legge elettorale per l'elezione del Consiglio regionale può disporre al fine di assicurare la rappresentanza di determinate aree territoriali dell'Isola, geograficamente continue e omogenee, interessate da fenomeni rilevanti di riduzione della popolazione residente. Al fine di conseguire l'equilibrio tra uomini e donne nella rappresentanza, la medesima legge promuove condizioni di parità nell'accesso alla carica di consigliere regionale.».

⁽¹⁾ Pubblicata sulla G.U. 28 febbraio 2013, n. 50.

LE NORME DI ATTUAZIONE

D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250⁽¹⁾ - Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna.

Capo I	- Consiglio regionale	Artt. 1-4
Capo II	- Giunta regionale	5-8
Capo III	- Presidente della Giunta regionale	9-13
Capo IV	- Leggi e regolamenti regionali	14-18
Capo V	- Uffici regionali	19-21
Capo VI	- Controllo di legittimità negli atti della Regione	22-26
Capo VII	- Rappresentante del Governo	27-31
Capo VIII	- Finanze, demanio e patrimonio regionale	32-47
Capo IX	- Disposizioni transitorie e finali	48-63

Capo I Consiglio regionale

Art. 1

Il Consiglio regionale sardo si raduna in Cagliari in sessione ordinaria nei mesi di febbraio giugno e ottobre⁽²⁾.

La convocazione in sessione straordinaria è disposta dal Presidente del Consiglio e deve aver luogo in ogni caso entro dieci giorni dalla data in cui sia pervenuta alla Presidenza la richiesta di cui all'art. 20, secondo comma, dello Statuto speciale per la Sardegna.

Art. 2

Le norme relative alla diramazione degli avvisi di convocazione, all'ordine delle discussioni e delle votazioni e alla polizia delle adunanze sono stabilite dal regolamento interno, da approvarsi dal Consiglio regionale a termini dell'art. 19 dello Statuto speciale per la Sardegna.

Art. 3

Alla prima adunanza del Consiglio regionale è invitato il Rappresentante del Governo.

Il presidente dell'adunanza presta giuramento pronunciando le parole: «Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione». Egli invita quindi i presenti a prestare il medesimo giuramento e a tale scopo fa, in ordine alfabetico, l'appello dei consiglieri, i quali ad uno ad uno rispondono: «Giuro».

Se per giustificato impedimento un consigliere non ha giurato, il giuramento può da lui prestarsi in seguito. L'esercizio delle funzioni di consigliere è condizionato alla prestazione del giuramento.

Dell'avvenuto giuramento deve esser fatta espressa menzione nel verbale della seduta. Una copia del verbale è rimessa al Rappresentante del Governo.

Art. 4

Oltre le funzioni legislative e regolamentari di cui all'art. 27 dello Statuto speciale per la Sardegna, sono di competenza del Consiglio regionale:

- a) la formulazione di voti e proposte di leggi al Parlamento;
- b) l'approvazione del bilancio preventivo e degli storni da un capitolo all'altro del bilancio stesso, nonché del conto consuntivo;
- c) l'istituzione di tributi regionali di cui all'art. 8 dello Statuto speciale per la Sardegna;
- d) l'approvazione di piani di opere pubbliche di competenza della Regione e dei finanziamenti relativi;
- e) la nomina di commissioni o di membri di commissioni, devoluta da leggi speciali alla Regione;
- f) ogni altra deliberazione per la quale la legge richieda l'approvazione del Consiglio.

⁽¹⁾ Pubblicato nella G.U. 27 maggio 1949, n. 121.

⁽²⁾ Con sentenza 29 giugno 1956, n. 20, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 1.

Capo II Giunta regionale

Art. 5

La Giunta regionale è composta del Presidente e di dodici Assessori⁽³⁾.

Gli Assessori sono nominati dal Consiglio regionale nella prima adunanza successiva all'elezione del Presidente della Giunta e ove non sia possibile in quelle immediatamente seguenti, ai sensi dell'art. 37 dello Statuto speciale per la Sardegna.

Gli Assessori che non siano consiglieri regionali prestano giuramento ai sensi dell'art. 3 del presente decreto.

Art. 6

Decadono dalla carica i membri della Giunta regionale che vengano a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dallo Statuto speciale per la Sardegna relativamente alla funzione di Consigliere regionale.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio.

Art. 7

La Giunta delibera con l'intervento del Presidente o di chi ne fa le veci e di almeno la metà dei suoi componenti e a maggioranza assoluta di voti.

Le riunioni della Giunta non sono pubbliche.

Art. 8

La Giunta regionale:

- a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
- b) predispone il bilancio preventivo;
- c) delibera gli storni di fondi da un articolo all'altro dello stesso capitolo del bilancio;
- d) cura l'accertamento delle entrate e ne vigila la riscossione;
- e) approva i progetti di lavori nei limiti dei piani di cui all'art. 4, lettera d);
- f) approva i contratti della Regione;
- g) delibera in materia di liti attive e passive;
- h) nomina, colloca a riposo e revoca gli impiegati e salariati regionali;
- i) esercita tutte le altre attribuzioni che non rientrino nella competenza del Consiglio e del Presidente della Giunta.

Capo III Presidente della Giunta regionale

Art. 9

Il Presidente della Giunta regionale è eletto dal Consiglio in prima convocazione con l'intervento di almeno due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione.

In seconda convocazione, da indirsi entro il termine di otto giorni dalla mancata nomina in prima convocazione, è sufficiente l'intervento di metà dei componenti del Consiglio.

Art. 10

In caso di morte, dimissioni o decadenza del Presidente, l'adunanza in prima convocazione per la nomina del successore deve essere tenuta entro quindici giorni dalla data in cui si è prodotta la vacanza.

Art. 11

Il Presidente della Giunta regionale:

- a) rappresenta la Regione e ne firma gli atti⁽⁴⁾;
- b) convoca e presiede la Giunta;
- c) sovrintende a tutti gli uffici e servizi regionali⁽⁴⁾;

⁽³⁾ Comma così sostituito dall'articolo unico, D.P.R. 24 novembre 1976, n. 805.

⁽⁴⁾ Con sentenza 29 giugno 1956, n. 20, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 lettere a), c) e d), nonché degli artt. 19 e 20.

- d) firma i titoli di spesa⁽⁴⁾;
- e) promuove gli atti conservativi dei diritti della Regione e le azioni possessorie.

Art. 12

Gli Assessori preposti ai singoli rami dell'Amministrazione regionale ne dirigono l'attività e rispondono dei loro atti alla Giunta.

Il Presidente, con decreto da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, potrà delegare in tutto o in parte ai singoli Assessori le proprie attribuzioni relativamente ai servizi cui essi sono preposti.

Art. 13

Il Presidente designa un Assessore facente parte del Consiglio regionale quale incaricato di sostituirlo in caso di impedimento o di assenza, dandone notizia al Presidente del Consiglio regionale e al Rappresentante del Governo.

Capo IV **Leggi e regolamenti regionali**

Art. 14

Le comunicazioni al Governo, ai sensi e per i fini di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna, s'intendono avvenute col recapito al Rappresentante del Governo nella Regione dell'atto, in esemplare certificato conforme dal Presidente del Consiglio regionale.

L'avvenuto recapito risulterà da avviso di ricevimento.

Art. 15

La promulgazione delle leggi regionali ha luogo facendo precedere il testo delle leggi dalla formula:

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale promulga:

Al testo deve seguire la formula:

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Art. 16

⁽⁵⁾

Art. 17

La pubblicazione del Bollettino ufficiale della Regione è curata dalla Presidenza della Giunta regionale ed ha luogo normalmente all'inizio di ogni decade.

Il Bollettino ufficiale è diviso in tre parti:

- nella prima sono pubblicati tutte le leggi e i regolamenti della Regione ed i decreti del Presidente della Giunta;
- nella seconda sono pubblicati gli annunci e gli altri avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti vigenti nella Regione;
- nella terza sono pubblicati gli annunci e gli avvisi di cui, a norma delle disposizioni anteriori al presente decreto, è obbligatoria la pubblicazione nei Fogli degli annunci legali delle Province e quelli liberamente richiesti dagli interessati.

I Fogli degli annunci legali delle Province sono, pertanto, sostituiti, a tutti gli effetti, dal Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 18

Le leggi ed i regolamenti regionali debbono anche essere pubblicati per notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

La pubblicazione è gratuita.

⁽⁵⁾ Abrogato dall'art. 4, D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327.

Capo V Uffici regionali

Art. 19

La Regione ha un Segretario generale, il quale sovrintende al funzionamento di tutti gli uffici regionali⁽⁶⁾.

Art. 20

Alla nomina del Segretario generale della Regione si provvede mediante concorso pubblico.

È altresì obbligatorio il pubblico concorso per l'assunzione in carriera degli impiegati amministrativi e tecnici della Regione quando la Giunta regionale non ravvisi la possibilità di provvedere con personale comandato appartenente a uffici statali o ad enti locali⁽⁶⁾.

Art. 21

Il personale assunto dalla Regione è iscritto agli istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti.

Capo VI Controllo di legittimità sugli atti della Regione

Art. 22-Art. 26

(7)

Capo VII Rappresentante del Governo

Art. 27

Il Rappresentante del Governo, previsto dall'art. 48 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, risiede in Cagliari.

Esso è scelto tra i funzionari dello Stato di grado non inferiore al 4° ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro per l'interno, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 28

Al Rappresentante del Governo spetta il trattamento economico, del grado 3°, l'alloggio di servizio, nonché un'indennità di carica e una indennità di rappresentanza, la cui misura è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro per l'interno e col Ministro per il tesoro.

La spesa per gli assegni spettanti al Rappresentante del Governo e per il funzionamento del relativo ufficio è a carico del bilancio dello Stato.

Art. 29

Per il funzionamento del proprio ufficio il Rappresentante del Governo si avvale di personale comandato dipendente dalle Amministrazioni dello Stato o di enti locali.

La composizione dell'ufficio ed il contingente del personale saranno stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro per l'interno e col Ministro per il tesoro.

Con decreto del Ministro competente possono essere temporaneamente distaccati presso l'ufficio del Rappresentante del Governo uno o più funzionari dipendenti dalle amministrazioni centrali, incaricati di collaborare con esso nello svolgimento di speciali compiti.

Art. 30

Ferma restando la competenza del Consiglio dei Ministri, con decreto del Ministro competente può essere delegato al Rappresentante del Governo l'esercizio di determinate attribuzioni delle amministrazioni centrali che non siano state delegate alla Regione, escluso tutto quanto attiene all'Amministrazione della giustizia e

⁽⁶⁾ Con sentenza 29 giugno 1956, n. 20, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 lettere a), c) e d), nonché degli artt. 19 e 20.

⁽⁷⁾ Abrogati dall'art. 12, D.P.R. 16 gennaio 1978, n. 21.

dell'istruzione superiore, alle amministrazioni militari, all'applicazione delle leggi fiscali e degli ordinamenti contabili dello Stato, nonché alla gestione del bilancio, alla vigilanza e alla disciplina del credito e alla tutela del risparmio.

Resta in ogni caso riservata alle rispettive amministrazioni, ai sensi delle disposizioni vigenti, la competenza circa le nomine, i licenziamenti, le promozioni, i trasferimenti e ogni altro provvedimento concernente lo stato economico e giuridico del personale dello Stato e degli enti di diritto pubblico.

Art. 31

Il Presidente della Giunta regionale ed i Presidenti delle deputazioni provinciali forniscono le notizie e i chiarimenti relativi alle attività degli organi regionali e provinciali, nonché copia delle deliberazioni adottate, che siano richiesti dal Rappresentante del Governo.

Nell'esercizio delle funzioni delegate dallo Stato devono trasmettere periodicamente al Rappresentante del Governo un elenco delle deliberazioni adottate, salve le disposizioni contenute nei provvedimenti con cui le funzioni sono delegate.

Capo VIII

Finanze, demanio e patrimonio regionale

Art. 32

La quota di nove decimi del gettito delle imposte erariali sui terreni e sui fabbricati situati nel territorio della Regione e dell'imposta sui redditi agrari dei terreni situati nello stesso territorio, devoluta alla Regione ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, è liquidata separatamente sul frontespizio e a tergo dei rispettivi ruoli.

I ricevitori provinciali effettuano il versamento a favore della Regione della quota di nove decimi dei tributi suindicati contemporaneamente al versamento alla Tesoreria provinciale, nei termini stabiliti, del rimanente decimo di pertinenza dell'Erario.

Nel bilancio della Regione sarà istituito apposito capitolo di spesa per i rimborsi a titolo di indebito e di inesigibilità afferenti alla quota di nove decimi di cui al comma precedente.

Art. 33

Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano anche nei riguardi della devoluzione a favore della Regione della quota di nove decimi dell'imposta di ricchezza mobile riscossa nel territorio regionale e per quanto concerne l'istituzione di apposito capitolo di spesa per i rimborsi per indebito e per inesigibilità.

Art. 34

La liquidazione dei nove decimi del gettito delle tasse di bollo, manomorta, surrogazione del registro e bollo, concessioni governative ed ipotecarie, percepite nel territorio della Regione, verrà effettuata dagli uffici finanziari provinciali dello Stato, che provvederanno anche al versamento a favore della Regione della quota ad essa spettante entro gli stessi termini stabiliti per il versamento allo Stato.

Art. 35

La restituzione di tributi indebitamente percetti o comunque non dovuti fa carico alla Regione in misura proporzionale alla quota del tributo ad essa devoluto.

All'uopo nel bilancio della Regione verrà istituito apposito capitolo di spesa.

Art. 36

L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di Cagliari compilerà per ogni Provincia della Regione due elenchi delle somme dovute per imposta erariale di consumo sul gas e sulla energia elettrica da percepire nel territorio della Regione: uno relativo ai nove decimi di imposta dovuti alla Regione e l'altro relativo al rimanente decimo di pertinenza dello Stato.

Le ditte sono tenute a versare i nove decimi della imposta di cui sopra direttamente nelle Casse della Regione negli stessi termini nei quali debbono versare il rimanente decimo alle Sezioni di tesoreria provinciale.

Art. 37

L'Amministrazione dei monopoli provvede alla liquidazione dei nove decimi della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella Regione ed al

versamento alla Tesoreria regionale, contemporaneamente al versamento nella Sezione di tesoreria provinciale, del rimanente decimo di pertinenza dell'Erario.

Art. 38

La quota dell'imposta generale sull'entrata, da devolversi alla Regione al netto del provento già devoluto ai comuni della Sardegna ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, verrà stabilita per ciascun anno finanziario con decreto dei Ministri per il tesoro e per le finanze d'accordo con il Presidente della Regione, e in caso di disaccordo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri⁽⁸⁾.

Art. 39

Per la consegna dei beni dello Stato che passano alla Regione, da effettuarsi con decorrenza dal 1° gennaio 1950, compresi i redditi che matureranno da tale data, le Intendenze di finanza di Cagliari, Nuoro e Sassari, ciascuna per il territorio di sua competenza, entro tre mesi dalla costituzione della Giunta regionale compiranno:

- a) un elenco dei beni immobili di demanio pubblico;
- b) un elenco dei beni immobili patrimoniali dello Stato.

Dagli elenchi saranno esclusi i beni del demanio marittimo nonché le strade statali e relative pertinenze e i beni demaniali e patrimoniali connessi a servizi di competenza statale e a monopoli fiscali o in uso all'Amministrazione militare.

Gli elenchi stessi, convalidati dal Ministro per le finanze, saranno sottoposti, a cura delle Intendenze, alla formalità della trascrizione ipotecaria e costituiranno titolo per la voltura catastale da effettuarsi dopo l'immissione in possesso degli immobili.

Pure in pendenza della formale esecuzione della voltura catastale passeranno alla Regione con decorrenza dal 1° gennaio 1950 tutti gli oneri gravanti sui beni trasferiti alla Regione stessa, comprese le imposte e i tributi fondiari di qualsiasi natura.

⁽⁹⁾.

Art. 40

L'Amministrazione regionale deve tenere l'inventario di tutti i beni demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, nonché un elenco di tutti i titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio ed alla sua amministrazione.

Art. 41

Per la compilazione, le variazioni e la gestione del bilancio di previsione e per il rendiconto generale della Regione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 42

Il Consiglio regionale approva il bilancio preventivo della Regione entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere disposto se non con legge regionale e per periodi non superiori complessivamente a tre mesi.

Art. 43

Al pagamento delle spese per gli uffici e servizi, salve le spese su ruoli fissi, si provvede con mandati diretti o mediante ordine di accredito a favore di funzionari delegati, conformemente alle vigenti disposizioni dello Stato.

Art. 44

La Ragioneria regionale esercita le funzioni delle Ragionerie centrali per la gestione dei fondi comunque iscritti nel bilancio della Regione.

Il direttore della Ragioneria regionale è nominato con decreto del Ministro per il tesoro, su proposta del Ragioniere generale dello Stato, di concerto con il Presidente regionale⁽¹⁰⁾.

⁽⁸⁾ La quota variabile dell'imposta nel valore aggiunto da attribuire alla Sardegna è stata determinata, per gli anni 1998 e 1999, con D.M. 19 gennaio 2001; per gli anni 2000 e 2001, con D.M. 10 gennaio 2003; per l'anno 2002, con D.M. 16 settembre 2003.

⁽⁹⁾ Comma abrogato dall'art. 1, D.Lgs. 18 settembre 2006, n. 267.

⁽¹⁰⁾ Con sentenza 29 giugno 1956, n. 20, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 44.

Art. 45

La Regione ha un proprio servizio di tesoreria.

Il tesoriere regionale è tenuto a rendere il proprio conto nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 46

Il rendiconto generale della Regione è diviso in due parti.

La prima parte riguarda il conto consuntivo del bilancio in relazione alla classificazione del preventivo.

La seconda parte riguarda il conto generale a valore del patrimonio della Regione con le variazioni subite.

Il conto generale del patrimonio deve inoltre contenere la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale.

Art. 47

Ai contratti della Regione riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni e appalti di opere si applicano le norme relative ai contratti dello Stato.

**Capo IX
Disposizioni transitorie e finali****Art. 48**

Fino all'approvazione del regolamento previsto dall'art. 19 dello Statuto speciale per la Sardegna, saranno applicate per la diramazione degli avvisi di convocazione del Consiglio regionale, per l'ordine delle discussioni e delle votazioni e per la polizia delle adunanze le norme contenute negli artt. 235, 237, 290, 292, 293, 294, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303 e 304 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, in quanto risultino applicabili e non contrastino con le norme sancite dallo Statuto predetto.

Art. 49

Fino all'approvazione del regolamento interno previsto dall'art. 19 dello Statuto speciale, l'elezione del Presidente del Consiglio regionale sarà disciplinata dalle seguenti norme:

Il Presidente è eletto con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta, computando tra i votanti anche le schede bianche.

Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta si procede a votazione di ballottaggio fra i due candidati che nella seconda votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti e riesce eletto quello che ha conseguito la maggioranza di voti: a parità di voti ha la preferenza il più anziano di età.

Nello stesso modo si procede alla elezione del Vice presidente e successivamente, a maggioranza semplice, all'elezione di due segretari.

Art. 50

Per la destinazione alla Delegazione regionale della Corte dei conti è collocato fuori ruolo un consigliere, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e in eccedenza ai posti fuori ruolo previsti per i magistrati della Corte dei conti.

Ai servizi della Delegazione può essere assegnato anche personale dei gruppi B e C e subalterno dipendente dall'Amministrazione regionale.

Art. 51

Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano alla Delegazione della Corte dei conti in Sardegna le norme del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e le altre disposizioni relative alla Corte medesima.

Art. 52

Le spese per il funzionamento della Delegazione della Corte dei conti in Sardegna sono a carico dello Stato.

Art. 53

Le entrate erariali di cui all'art. 8 dello Statuto saranno devolute alla Regione a decorrere dal 1° gennaio 1950.

Dalla stessa data dovrà effettuarsi il trasferimento alla Regione dei servizi ad essa spettanti e degli oneri connessi.

Fino al 31 dicembre 1949 il totale gettito delle entrate indicate nel primo comma sarà devoluto allo Stato, il quale provvederà al finanziamento dei servizi da trasferire alla Regione e metterà a disposizione della medesima le somme occorrenti per le spese di funzionamento degli organi regionali e di primo impianto degli uffici, salvo conguaglio.

Entro il 31 dicembre 1949 la Regione dovrà predisporre ed approvare il proprio bilancio in modo da poterne iniziare la gestione il 1° gennaio 1950.

Art. 54

Le attività svolte dalla Regione con speciali contributi dello Stato saranno soggette alla vigilanza delle Amministrazioni statali, tecniche e finanziarie, secondo norme da determinarsi con provvedimenti del Ministro competente, udita la Giunta regionale, sempre che leggi dello Stato non dispongano diversamente.

Art. 55

Le funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi delle Amministrazioni statali sono estese all'Amministrazione regionale sarda.

Nei confronti della suddetta Amministrazione si applicano le disposizioni del testo unico e del regolamento approvate rispettivamente con regi decreti 30 ottobre 1933, nn. 1611 e 1612, e successive modificazioni, nonché gli artt. 25 e 44 Codice di procedura civile.

Le disposizioni del comma precedenti non si applicano nei giudizi in cui sono parte l'Amministrazione dello Stato e le Amministrazioni regionali, eccettuato il caso di litisconsorzio attivo.

Nel caso di litisconsorzio passivo, qualora non vi sia conflitto d'interessi tra lo Stato e la Regione, questa può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 56

I piani territoriali di coordinamento sono compilati a cura dell'Ente regione in base ai criteri indicati nell'art. 6 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

I piani regolatori comunali, compilati e pubblicati a tenore delle disposizioni contenute nella suindicata legge urbanistica, sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previo esame e parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 57

Del comitato regionale di coordinamento trasporti per la Sardegna, previsto dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 luglio 1946, n. 39, sono chiamati a far parte il componente della Giunta regionale incaricato di sostituire il Presidente della Giunta medesima e l'altro componente incaricato di sovrintendere ai servizi automobilistici e tramviari.

Il primo di essi assume le funzioni di presidente del Comitato.

Art. 58

(11)

Art. 59

Nell'esercizio delle funzioni amministrative delegate dallo Stato la Regione è tenuta ad osservare i criteri stabiliti dal Ministro competente. Questi ha facoltà di disporre i controlli che si rendano necessari e di annullare o di revocare i provvedimenti che siano in contrasto con le disposizioni di legge e con i criteri da esso stabiliti.

L'annullamento può essere disposto non oltre trenta giorni dalla data del ricevimento della comunicazione dei provvedimenti da parte dell'Amministrazione regionale.

Art. 60

L'Alto Commissario per la Sardegna eserciterà le attribuzioni demandategli dalle leggi in vigore fino all'insediamento della Giunta regionale.

(11) Abrogato dall'art. 64, D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348.

Art. 61

Dalla data di cessazione dell'Alto Commissariato per la Sardegna e fino al 31 dicembre 1949, il Rappresentante del Governo esercita, anche per gli affari in corso, le attribuzioni amministrative già spettanti all'Alto Commissario e alla Consulta regionale ai sensi del regio decreto 16 marzo 1944, n. 90, e successive modificazioni.

Nei riguardi delle funzioni di cui sopra la Ragioneria regionale e la Corte dei conti conserveranno le attribuzioni già esercitate presso l'Alto Commissariato, a norma dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417, e dei decreti legislativi luogotenenziali 14 giugno 1945, nn. 414 e 428, e resterà ferma la competenza del Comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato alle opere pubbliche della Sardegna, prevista dalle disposizioni legislative vigenti.

Art. 62

Con successivi decreti saranno emanate le altre norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna, ai termini dell'art. 56 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.

Art. 63

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327⁽¹⁾ - Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna.**Art. 1**

Il rinvio di leggi approvate dal Consiglio regionale, nei casi previsti dall'art. 33, comma primo, dello Statuto speciale per la Sardegna, è fatto dal Presidente del Consiglio dei Ministri per il tramite del Rappresentante del Governo.

La comunicazione del Rappresentante del Governo, contenente l'indicazione dei motivi per i quali si fa luogo al rinvio, è diretta al Presidente del Consiglio regionale, che ne accusa ricevuta.

Art. 2

Qualora prima dell'entrata in funzione della Corte costituzionale, si debba promuovere la questione di legittimità di una legge per la seconda volta approvata dal Consiglio regionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri, nel termine stabilito dall'art. 33, comma secondo dello Statuto speciale, ne dà comunicazione al Presidente della Giunta regionale, per il tramite del Rappresentante del Governo, con l'indicazione sommaria dei motivi. Il Presidente della Giunta regionale accusa ricevuta della comunicazione.

Se entro quindici giorni dall'entrata in funzione della Corte costituzionale, o nel diverso termine che sia stabilito dalle norme per il funzionamento della Corte stessa, non venga proposto ricorso per la questione di legittimità, cessa l'efficacia della predetta comunicazione e il Presidente della Giunta regionale può provvedere alla promulgazione della legge.

Art. 3

Quando su una legge per la seconda volta approvata dal Consiglio regionale si debba promuovere la questione di merito per contrasto d'interessi davanti alle Camere, il Presidente del Consiglio dei Ministri, nel termine stabilito dall'art. 33, comma secondo, dello Statuto speciale, ne dà comunicazione al Presidente della Giunta regionale, per il tramite del Rappresentante del Governo, con l'indicazione specifica dei motivi.

Il Presidente della Giunta regionale accusa ricevuta della comunicazione e può, entro quindici giorni dalla comunicazione stessa, presentare per il tramite del Rappresentante del Governo le sue deduzioni.

Decorso il termine di cui al precedente comma, la questione di merito s'intende abbandonata e la legge può essere promulgata, se nei successivi quindici giorni le Camere non siano investite della questione.

Art. 4

Le norme per l'integrazione e l'attuazione di leggi della Repubblica, in applicazione dell'art. 5 dello Statuto speciale per la Sardegna, sono emanate con legge regionale.

I regolamenti di esecuzione delle leggi regionali sono approvati con deliberazione della Giunta regionale e pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione, previa registrazione alla Corte dei conti⁽²⁾.

L'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, è abrogato.

Art. 5

La Regione eserciterà le funzioni delegate nelle materie di competenza statale secondo le direttive impartite dai competenti organi del Governo della Repubblica.

Art. 6

Le attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste nel territorio della Regione sono esercitate dall'Amministrazione regionale ai sensi e nei limiti dell'art. 6 dello Statuto speciale per la Sardegna.

⁽¹⁾ Pubblicato nella G.U. 16 giugno 1950, n. 136.

⁽²⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 19 dicembre 1985, n. 371, ha dichiarato l'illegittimità del secondo comma dell'art. 4, nella parte in cui si prevede che i regolamenti di esecuzione delle leggi regionali siano approvati con deliberazione della Giunta regionale, e dell'art. 2, n. 3, della legge regionale della Sardegna 7 marzo 1956, n. 37.

Art. 7

Tutti gli uffici e servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, esistenti in Sardegna, passano alle dipendenze della Regione, eccettuati l'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura e l'Osservatorio fitopatologico della Sardegna, i quali, pur adempiendo, in base a direttive dell'Amministrazione regionale, i compiti a questa devoluti, restano alle dipendenze del Ministero per l'esercizio delle funzioni riservate allo Stato.

Art. 8

Nulla è innovato per quanto riguarda la vigilanza e la tutela sugli enti ed organismi a carattere nazionale od interregionale, quali l'Opera nazionale combattenti, l'Ufficio interregionale della Federazione italiana dei consorzi agrari, gli Uffici provinciali e comunali dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura e degli Uffici periferici degli enti economici dell'agricoltura in liquidazione.

Art. 9

Sono da considerare di preminente interesse statale in relazione all'art. 3, lettera e), dello statuto speciale per la Sardegna le seguenti opere pubbliche:

- a) costruzione, riparazione e manutenzione delle autostrade e delle strade statali classificate ai sensi delle lettere a) e b) dell'art. 2 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, e di quelle classificate ai sensi delle lettere c), d), e) ed f) dell'articolo stesso, salvo che non vengano declassificate ai sensi dell'art. 12, della legge medesima;
- b) costruzioni ferroviarie, ad eccezione delle linee metropolitane;
- c) aerodromi, ad eccezione di quelli aventi carattere esclusivamente turistico;
- d) costruzione e manutenzione di porti di prima e seconda categoria, prima classe;
- e) opere dipendenti da calamità naturali di estensione ed entità particolarmente gravi;
- f) edifici ed opere destinate all'espletamento di servizi statali;
- g) opere di riparazione di danni bellici⁽³⁾.

La Regione autonoma della Sardegna deve essere sentita nella classificazione e declassificazione delle strade statali interessanti il proprio territorio⁽³⁾.

Sono trasferiti alla Regione autonoma della Sardegna: il provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Sardegna e gli uffici del genio civile con esclusione delle sezioni o servizi cui sono affidate le funzioni rimaste di competenza statale⁽⁴⁾.

Il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna è integrato con tre membri, aventi voto deliberativo, designati dal Presidente della Giunta regionale⁽⁵⁾.

Art. 10

Nulla è innovato per quanto riguarda la disciplina dell'edilizia economica e popolare e le agevolazioni disposte dallo Stato per favorirne lo sviluppo.

Dei Consigli di amministrazione degli Istituti provinciali per le case popolari dell'Isola farà parte un rappresentante della Regione.

Art. 11

⁽⁶⁾

⁽³⁾ Gli attuali commi primo e secondo così sostituiscono l'originario comma primo per effetto dell'art. 2, D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480.

⁽⁴⁾ Comma così sostituito dall'art. 4, D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480.

⁽⁵⁾ Con D.M. 17 maggio 1967 è stata delegata al Presidente della Giunta regionale sarda, per l'anno finanziario 1967, la facoltà di approvare, su conforme parere del Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle OO.PP. per la Sardegna, i progetti ed i contratti relativi alla esecuzione delle opere a pagamento non differito comprese nei programmi già approvati, fatta eccezione per quelle di cui alle lettere a), b), c), nonché la facoltà di assumere gli impegni e di disporre i pagamenti relativi alle somme medesime, nei limiti delle somme stanziante per il Provveditorato suddetto.

⁽⁶⁾ Articolo abrogato dall'art. 5, D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480.

Art. 12

I regolamenti edilizi comunali sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta, udito il parere del Provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna.

Art. 13

Nell'esercizio delle funzioni amministrative spettanti alla Regione in materia di acque pubbliche ed energia elettrica a norma dello Statuto speciale, la Regione provvede d'intesa col Ministero dei lavori pubblici⁽⁷⁾.

Art. 14

Gli uffici del Ministero dell'industria e del commercio esistenti in Sardegna, pur provvedendo, in base a direttive dell'Amministrazione regionale, all'adempimento delle funzioni a questa devolute, a termini dell'art. 6 dello Statuto speciale, nelle materie indicate negli artt. 3, lettere h) e m), e 4, lettera a), dello Statuto medesimo, restano alle dipendenze del Ministro per l'esercizio delle funzioni riservate allo Stato.

Art. 15

L'attività amministrativa concernente i giacimenti di interesse nazionale è svolta dall'Amministrazione regionale secondo le direttive che all'uopo saranno impartite dal Ministero dell'industria e del commercio⁽⁸⁾.

Art. 16

La vigilanza e la tutela spettanti al Ministero dell'industria e del commercio sugli enti e istituti regionali, compresi quelli consorziali, sono esercitate dall'Amministrazione regionale.

La stessa Amministrazione svolge, su direttive del Ministero dell'industria e del commercio, le funzioni amministrative devolute al predetto Ministero nei confronti degli enti interregionali che abbiano la loro sede nell'Isola.

Il Ministero dell'industria e del commercio predisporrà, udita l'Amministrazione regionale, le modificazioni agli statuti degli enti ed organismi a carattere nazionale che esercitino attività economiche di prevalente interesse sardo, allo scopo di assicurare all'Amministrazione regionale una adeguata rappresentanza negli organi amministrativi degli enti ed organismi suddetti.

Art. 17

Le funzioni ispettive sulle Camere di commercio, industria ed agricoltura della Sardegna sono esercitate, secondo le direttive del Ministero dell'industria e del commercio, dall'Amministrazione regionale, salvo quelle riguardanti servizi di interesse nazionale, per le quali il Ministero ritenga di dover compiere indagini dirette⁽⁸⁾.

Sono altresì svolte dall'Amministrazione regionale le funzioni di spettanza del Ministero dell'industria e del commercio circa la nomina degli organi camerali e l'istituzione e la gestione di aziende speciali. Alla nomina dei presidenti delle Camere di commercio provvede il Ministero dell'industria e del commercio di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste, su proposta del Presidente della Giunta regionale.

Le Camere di commercio, industria e agricoltura della Sardegna sottoporranno all'approvazione dell'Amministrazione regionale le deliberazioni che, in base alle disposizioni vigenti, sono soggette al visto di esecutorietà.

A decorrere dall'esercizio 1950 i bilanci di previsione e i conti consuntivi delle Camere predette saranno approvati dall'Amministrazione regionale, d'intesa con il Ministero dell'industria e del commercio.⁽⁸⁾

L'aliquota di imposta camerale da applicare nella circoscrizione di ciascuna Camera sarda, nei limiti massimi stabiliti dalla legge dello Stato, sarà fissata con decreto del Presidente della Giunta regionale d'intesa col Ministero dell'industria e del commercio.

⁽⁷⁾ Con sentenza 5 luglio 1956, n. 22, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13.

⁽⁸⁾ Con sentenza 19 gennaio 1957, n. 15, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, nonché dell'art. 17, primo comma (per quanto riguarda le direttive del Ministero dell'industria e commercio) e quarto comma.

Art. 18

Le attribuzioni in materia di fiere, mostre ed esposizioni, spettanti al Ministero dell'industria e del commercio, sono trasferite all'Amministrazione regionale per quanto concerne le fiere, mostre ed esposizioni a carattere regionale.

Per le altre fiere, mostre ed esposizioni sarde, che abbiano carattere interregionale, nazionale od internazionale, il Ministero dell'industria e del commercio adotterà i provvedimenti di sua competenza d'intesa con l'Amministrazione regionale. Le date di tali manifestazioni verranno stabilite sentita l'Amministrazione predetta.

Negli organi di amministrazione degli enti fieristici a carattere interregionale, nazionale od internazionale di cui al precedente comma, la Regione sarà rappresentata da un proprio delegato⁽⁹⁾.

Art. 19

Le funzioni previste dalle vigenti leggi in materia di igiene e sanità sono esercitate nel territorio della Sardegna dagli uffici ed organi provinciali dello Stato, e sono coordinate e integrate dall'Amministrazione regionale, che informerà la sua azione alle direttive dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica. Resta ferma la dipendenza degli uffici ed organi predetti dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, per l'esercizio delle funzioni di esclusiva competenza dello Stato.

I servizi di sanità marittima ed aerea, esclusa la profilassi antianofelica, rimangono alle dirette dipendenze dell'Amministrazione sanitaria statale⁽¹⁰⁾.

Art. 20

La direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Sardegna è trasferita alla regione, con esclusione dei centri prove autoveicoli e dispositivi⁽¹¹⁾.

Art. 21

Per la formazione dei propri uffici e per il funzionamento di quelli che vengono trasferiti dallo Stato alla Regione, quest'ultima si avvarrà, tranne che nei casi di necessità, del personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione dello Stato e degli enti locali.

Il personale di ruolo di cui al precedente comma sarà considerato in posizione di comando, continuando a far parte dei ruoli organici dell'Amministrazione di provenienza, alla quale resterà riservata la competenza circa le promozioni, i trasferimenti ad uffici di altre Regioni, il collocamento a riposo e ogni altro provvedimento concernente lo stato giuridico ed economico del personale medesimo.

L'Amministrazione regionale potrà in qualunque momento fare motivata richiesta di richiamo del personale comandato⁽¹²⁾.

Art. 22

Le spese per gli stipendi e le altre competenze al personale comandato ai sensi dell'articolo precedente sono nel loro importo lordo a carico della Regione, la quale rimborserà altresì allo Stato le spese per il trattamento di quiescenza del personale medesimo nella proporzione che sarà determinata con decreto del Ministro per il tesoro, d'intesa con l'Amministrazione regionale.

Art. 23

La Regione sarà rimborsata delle spese incontrate per lo svolgimento di funzioni per conto dello Stato.

Analogamente lo Stato sarà rimborsato delle spese sostenute per il funzionamento degli uffici e servizi statali che disimpegnano anche attribuzioni di competenza della Regione.

La misura e le modalità dei rimborsi saranno determinate con decreto del Ministro per il tesoro, d'intesa con l'Amministrazione regionale.

⁽⁹⁾ Vedi l'art. 13, D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480.

⁽¹⁰⁾ Con sentenza 19 gennaio 1957, n. 15, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 19.

⁽¹¹⁾ Articolo così sostituito dall'art. 7, D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480.

⁽¹²⁾ Vedi gli artt. 1 e 3, D.P.R. 22 agosto 1972, n. 669.

Art. 24

Il Rappresentante del Governo nella Regione sarda continua ad esercitare fino al 31 ottobre 1950 le attribuzioni amministrative previste dall'art. 61, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, eccettuate quelle di competenza dell'Amministrazione regionale o ad essa delegate.

La Ragioneria presso il cessato Alto Commissariato, la Delegazione della Corte dei conti avente sede in Cagliari e il Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna continuano, fino alla suddetta data, ad esplicare, nella rispettiva competenza, le funzioni ad essi attribuite dal secondo comma del predetto art. 61 relativamente agli atti del Rappresentante del Governo.

Art. 25

Con successivi decreti saranno emanate le altre norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna, a termini dell'art. 56 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.

Art. 26

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

D.P.R. 24 novembre 1965, n. 1531⁽¹⁾ - Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di turismo e di industria alberghiera.

Art. 1

Nel territorio della Regione sarda, le attribuzioni delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato in materia di turismo e di industria alberghiera sono esercitate dall'Amministrazione regionale.

Le attività già spettanti allo Stato in materia di riconoscimento, classifica e revoca delle stazioni di cura, soggiorno e turismo sono esercitate dall'Amministrazione regionale, sentiti i Ministeri dell'interno, delle finanze e del turismo e dello spettacolo.

Restano ferme le attribuzioni del Ministero del turismo e dello spettacolo in materia di agenzie di viaggio.

Art. 2

La vigilanza e la tutela sugli Enti provinciali per il turismo e sulle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo sono esercitate dall'Amministrazione regionale.

Art. 3

I presidenti degli Enti provinciali per il turismo ed i rispettivi organi di amministrazione e i presidenti delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo sono nominati dall'Amministrazione regionale sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo.

Il regolamento del personale degli Enti provinciali per il turismo, di cui all'art. 6, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1044, e il regolamento del personale delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo di cui all'art. 10, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042, sono approvati dall'Amministrazione regionale, sentiti i Ministeri del turismo e dello spettacolo e del tesoro.

Art. 4

I programmi di massima per la propaganda e le manifestazioni turistiche di iniziativa regionale sono adottati dall'Amministrazione regionale, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo.

Gli Enti provinciali per il turismo della Regione sono tenuti a svolgere i compiti loro demandati, per esigenze del turismo, dal Ministero del turismo e dello spettacolo ed a comunicare al Ministero stesso con le modalità da esso prescritte, i dati statistici, copia dei bilanci e gli altri elementi necessari all'assolvimento dei suoi fini istituzionali.

I programmi delle manifestazioni turistiche a carattere interregionale, nazionale o internazionale organizzate od effettuate per iniziativa dello Stato che debbono svolgersi nel territorio della Regione sono approvati dal Ministero del turismo e dello spettacolo, sentita l'Amministrazione regionale.

L'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.) continua a svolgere i propri compiti istituzionali nei rapporti con l'estero anche nell'interesse della Regione.

Art. 5

I provvedimenti già di competenza del Ministero del turismo e dello spettacolo in materia di classifica e di tariffe alberghiere nonché quelli concernenti l'applicazione delle norme sulla locazione degli immobili ad uso di albergo, pensioni o locande e sul vincolo alberghiero, sono adottati dall'Amministrazione regionale, previo parere favorevole del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Art. 6

Nelle materie di cui al presente decreto sono fatte salve le competenze attribuite dalla legge alle autorità di pubblica sicurezza.

⁽¹⁾ Pubblicato nella G.U. 29 gennaio 1966, n. 24.

D.P.R. 24 novembre 1965, n. 1532⁽¹⁾ - Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di biblioteche e di musei di Enti locali.

Art. 1

Le funzioni amministrative esercitate dal Ministero della pubblica istruzione e dagli organi da esso dipendenti nei confronti delle biblioteche e dei musei di Enti locali sono trasferite, in Sardegna, all'Amministrazione regionale.

Art. 2

La soprintendenza ai beni librari per la Sardegna è trasferita alla regione autonoma della Sardegna la quale può avvalersi, per le funzioni di propria competenza, delle soprintendenze alle antichità e ai monumenti e gallerie della Sardegna.

La soluzione dei problemi tecnici connessi con la istituzione e lo sviluppo dei musei degli enti locali è adottata dall'amministrazione regionale, sentite le soprintendenze alle antichità, ai monumenti ed alle gallerie⁽²⁾.

Art. 3

Restano salve le attribuzioni amministrative dello Stato in ordine alla tutela delle cose di interesse storico ed artistico.

⁽¹⁾ Pubblicato nella G.U. 29 gennaio 1966, n. 24.

⁽²⁾ Articolo prima modificato dall'articolo unico, D.P.R. 30 ottobre 1969, n. 1088, e poi così sostituito dall'art. 11, D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480.

D.P.R. 24 novembre 1965, n. 1562⁽¹⁾ - Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Art. 1

Le competenze degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di dichiarazione di pubblica utilità, di provvedimenti relativi alla espropriazione per pubblica utilità, di dichiarazione di indifferibilità ed urgenza e dei conseguenti provvedimenti di occupazione temporanea e d'urgenza dei fondi, nonché tutte le attribuzioni amministrative in materia espropriativa previste dalle vigenti disposizioni comprese quella della legge 22 ottobre 1971, n. 865, non riguardanti opere a carico dello Stato, sono esercitate, in Sardegna, dalla regione.

Ai sensi dell'art. 6 dello Statuto speciale per la Sardegna viene delegato alla regione autonoma della Sardegna, per il proprio territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma precedente concernenti le opere di competenza statale, delegate alla regione medesima, e quelle in tutto o in parte a carico dello Stato, ad eccezione di quelle la cui esecuzione sia di spettanza statale.

Il Presidente della giunta regionale dirige le funzioni delegate in conformità alle disposizioni contenute nel terzo e quarto comma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8⁽²⁾.

Art. 2

Le procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto saranno portate a termine dai competenti organi dello Stato.

⁽¹⁾ Pubblicato nella G. U. 2 febbraio 1966, n. 28.

⁽²⁾ Articolo così sostituito dall'art. 14, D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480. Successivamente il comma secondo è stato così sostituito dall'articolo unico D.P.R. 7 giugno 1979, n. 260.

D.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627⁽¹⁾ - Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di pesca e saline sul Demanio marittimo e nel mare territoriale.

Art. 1

Le funzioni amministrative dell'autorità marittima statale concernenti la regolamentazione della pesca, i divieti e le autorizzazioni in materia di pesca, le concessioni, la sorveglianza, i permessi per il versamento nelle acque dei rifiuti industriali, nonché quelle concernenti le saline, relativamente al Demanio marittimo ed al mare territoriale sono trasferite all'Amministrazione regionale della Sardegna.

Art. 2

I provvedimenti concernenti le concessioni di pesca e di saline e l'esecuzione di opere sul Demanio marittimo e nel mare territoriale sono adottati dall'Amministrazione regionale, previo parere favorevole da parte della competente autorità statale sulla compatibilità con le esigenze del pubblico uso. I canoni relativi alle concessioni sono determinati dalla regione, tenendo conto delle modalità delle attività e della loro incidenza sull'ambiente⁽²⁾.

Art. 3

Gli organi statali addetti alla sorveglianza sulla pesca marittima esercitano le loro funzioni d'intesa con l'Amministrazione regionale.

⁽¹⁾ Pubblicato nella G.U. 8 febbraio 1966, n. 33.

⁽²⁾ Periodo aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 15 settembre 1999, n. 364.

D.P.R. 6 maggio 1972, n. 297⁽¹⁾ - Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza a personale dei servizi forestali.

Articolo unico

Agli impiegati della carriera direttiva del ruolo organico del personale delle foreste ed a quelli del ruolo organico speciale dei sottufficiali e guardie forestali della regione autonoma della Sardegna è riconosciuta, con decreto del rappresentante del Governo nella Regione, la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

L'anzidetto personale, che abbia conseguito la suindicata qualifica, è autorizzato a portare armi del tipo che verrà stabilito dal rappresentante del Governo, d'intesa con la Giunta regionale.

⁽¹⁾ Pubblicato nella G.U. 8 luglio 1972, n. 176.

D.P.R. 22 agosto 1972, n. 669⁽¹⁾ - Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna riguardanti il trasferimento alla Regione di uffici e servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 1

L'ispettorato compartimentale dell'agricoltura e l'osservatorio fitopatologico della Sardegna, pur esercitando in base alle direttive del Ministero dell'agricoltura e foreste le funzioni riservate allo Stato, sono trasferiti alla Regione.

L'osservatorio fitopatologico continuerà a provvedere - in base alle direttive degli organi statali - al rilascio dei certificati fitopatologici per le esportazioni e le importazioni.

Si intendono altresì trasferiti alla regione tutti gli uffici e servizi del Ministero dell'agricoltura e foreste esistenti in Sardegna, già passati alle dipendenze della medesima, in virtù dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327.

Sono esclusi dal suddetto trasferimento gli uffici e servizi concernenti:

- a) la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario;
- b) la sperimentazione agraria.

Resta altresì escluso dal trasferimento il commissariato agli usi civici, fermo restando alla regione l'esercizio delle funzioni amministrative già ad essa devolute nella materia degli usi civici e dei demani comunali.

Art. 2

Al funzionamento dei predetti uffici, l'amministrazione regionale provvede con personale proprio.

A tal fine il personale dello Stato, in servizio presso gli stessi uffici di cui al primo comma dell'art. 1, alla data di entrata in vigore del presente decreto, può essere, a domanda, trasferito nei ruoli regionali.

La regione provvede, con legge, a regolare il passaggio nei propri ruoli del personale stesso entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Norma transitoria

Art. 3

Fino a quando la regione non abbia provveduto a termini del terzo comma del precedente art. 2, hanno efficacia le norme di cui agli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327.

⁽¹⁾ Pubblicato nella G.U. 20 novembre 1972, n. 301.

D.P.R. 11 ottobre 1972, n. 780⁽¹⁾ - Norme di attuazione dello Statuto regionale sardo in materia di ricchezza mobile riscossa nell'ambito del territorio nazionale.

Articolo unico

L'imposta di ricchezza mobile sui redditi di lavoro dei dipendenti addetti agli stabilimenti o impianti, situati nel territorio della Sardegna, delle imprese industriali e commerciali che hanno sede centrale fuori di detto territorio, spetta alla regione limitatamente ai nove decimi ed è iscritta nei ruoli degli uffici delle imposte dirette, nel cui distretto sono situati gli stabilimenti o impianti.

Per le imprese industriali e commerciali che hanno la sede centrale nel territorio della Sardegna e stabilimenti e impianti fuori di detto territorio, l'imposta di ricchezza mobile sui redditi di lavoro dei dipendenti addetti agli stabilimenti e impianti predetti spetta per intero allo Stato ed è iscritta nei ruoli degli uffici delle imposte dirette, nel cui ristretto sono situati detti stabilimenti o impianti. L'imposta di ricchezza mobile sui redditi di lavoro dei dipendenti della sede centrale e degli stabilimenti o impianti situati nel territorio della regione spetta alla regione medesima limitatamente ai nove decimi ed è iscritta nei ruoli dei competenti uffici distrettuali delle imposte dirette.

⁽¹⁾ Pubblicato nella G.U. 18 dicembre 1972, n. 326.

D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480⁽¹⁾ - Nuove norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna.

TITOLO I

CAPO I	- Polizia locale urbana e rurale	1
CAPO II	- Lavori pubblici di esclusivo interesse regionale	2-4
CAPO III	- Edilizia ed urbanistica	5-6
CAPO IV	- Trasporti su linee automobilistiche e tranviarie	7-8
CAPO V	- Acque minerali e termali	9
CAPO VI	- Turismo e industria alberghiera	10
CAPO VII	- Musei e biblioteche di enti locali	11-12

TITOLO II

CAPO I	- Industria e commercio	13
CAPO II	- Espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico dello Stato	14
CAPO III	- Assistenza e beneficenza pubblica	15-19
CAPO IV	- Igiene e sanità pubblica	20
CAPO V	- Istruzione artigiana e professionale	21-22
CAPO VI	- Assistenza scolastica	23

TITOLO III

CAPO I	- Disposizioni comuni	24-33
CAPO II	- Agricoltura e foreste	34-38

TITOLO I

Capo I

Polizia locale urbana e rurale

Art. 1

Sono trasferite alla regione autonoma della Sardegna, per il proprio territorio, le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di polizia urbana e rurale e di prevenzione antincendi nelle campagne svolte dagli enti locali.

La regione trasmette al rappresentante del Governo copia dei regolamenti comunali in materia di polizia locale urbana e rurale e degli eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che questi sono divenuti esecutivi ai sensi delle disposizioni in vigore.

Capo II

Lavori pubblici di esclusivo interesse della Regione

Art. 2

⁽²⁾

Sono comunque trasferite alla regione autonoma della Sardegna le funzioni amministrative di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8.

Art. 3

Ai sensi dell'art. 6 dello statuto speciale della Sardegna, viene delegato alla regione, per il proprio territorio, l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative statali che, già esercitate all'atto del loro passaggio alla regione dagli uffici trasferiti ai sensi del successivo art. 4, residuano alla competenza statale in ordine:

- a) alle opere di soccorso e di ricostruzione e rinascita dei territori colpiti da calamità naturali dichiarate di estensione ed entità particolarmente gravi;
- b) ai contributi, alla progettazione ed alla gestione dei lavori relativi all'attuazione dei piani di ricostruzione di cui al decreto legislativo 27 ottobre 1951, n. 1402, e successive modificazioni, ed alla ricostruzione e riparazione dei beni distrutti o danneggiati in dipendenza degli eventi bellici ai sensi del decreto legislati-

⁽¹⁾ Pubblicato nella G.U. 6 ottobre 1975, n. 265.

⁽²⁾ Il primo comma, che si omette, sostituisce, con due commi, il primo comma dell'art. 9, D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327.

vo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, e successive modifiche, della legge 25 giugno 1949, n. 409, e successiva modifica, della legge 31 luglio 1954, n. 607, e delle altre disposizioni legislative in materia;

- c) all'esercizio delle competenze del Ministero dei lavori pubblici in ordine ai cantieri scuola a termini della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni;
- d) ai mutui relativi ad opere pubbliche, contratti o da contrarre con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro.

La delega di cui ai precedenti commi sostituisce quella prevista dalla legge 5 settembre 1951, n. 1037.

Art. 4

⁽³⁾

Nei casi di sezioni o servizi che siano addetti contemporaneamente a funzioni rimaste di competenza statale ed a funzioni attribuite alla regione, la determinazione delle sezioni o servizi esclusi dal trasferimento sarà effettuata d'intesa fra il Ministero dei lavori pubblici e la regione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Sono, altresì, trasferiti alla regione le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in ordine ad ogni altro organismo avente sede presso gli uffici del genio civile ed il provveditorato alle opere pubbliche trasferiti con il precedente quarto comma del presente articolo e la cui attività sia attinente alle funzioni amministrative di competenza della regione.

Il provveditore alle opere pubbliche continua temporaneamente ad essere preposto anche alle sezioni e servizi rimasti allo Stato.

Fino a quando la regione non avrà disposto diversamente con proprie leggi, il provveditore alle opere pubbliche e gli ingegneri capo preposti agli uffici del genio civile vengono posti a disposizione della regione in posizione di comando ai sensi dell'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 a decorrere dalla data del trasferimento degli uffici.

Capo III Edilizia ed urbanistica

Art. 5

Spetta alla regione autonoma della Sardegna l'approvazione dei piani territoriali di coordinamento previsti dall'art. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, e l'approvazione dei piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra.

Cessano le funzioni esercitate per la Sardegna, a termini dell'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nel procedimento di formazione dei piani regolatori generali.

L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327, è abrogato.

Art. 6

Sono trasferite alla regione autonoma della Sardegna le attribuzioni già esercitate dagli organi centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione ai sensi della legge 6 agosto 1967, n. 765, ed attribuite al Ministero per i beni culturali e ambientali con decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito in legge 29 gennaio 1975, n. 5, nonché da organi centrali e periferici di altri Ministeri.

Il trasferimento predetto riguarda altresì la redazione e l'approvazione dei piani territoriali paesistici di cui all'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

La regione potrà avvalersi, per la redazione dei predetti piani, della collaborazione degli organi statali preposti alla tutela delle bellezze naturali e panoramiche.

Capo IV Trasporti su linee automobilistiche e tramviarie

Art. 7

⁽³⁾ Il primo comma, che si omette, sostituisce il secondo comma dell'art. 9, D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327.

(4)

Art. 8

Ai sensi dell'art. 6 dello statuto speciale per la regione autonoma della Sardegna emanato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, viene delegato alla regione autonoma della Sardegna per il proprio territorio l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative che, già esercitate all'atto del loro trasferimento alla regione dagli uffici trasferiti di cui al precedente art. 7, residuano alla competenza statale:

- 1) nel settore dei trasporti ferroviari in concessione: esercitare le funzioni amministrative attualmente svolte dagli organi periferici dello Stato in ordine alle linee ferroviarie in concessione;
- 2) nel settore del personale delle aziende concessionarie: vigilare sulla esatta applicazione delle norme di leggi e di regolamenti per il trattamento del personale dipendente dalle aziende concessionarie dei servizi pubblici di trasporto di competenza regionale, decidendo sui ricorsi degli agenti contro i cambiamenti di qualifica e determinando la misura delle trattenute sugli stipendi o paghe per risarcimento dei danni arrecati all'azienda, nonché nominare il presidente del consiglio di disciplina.

Lo svolgimento delle attribuzioni inerenti alla motorizzazione ed alla circolazione su strada, nonché all'autotrasporto di cose, escluse le attribuzioni relative ai trasporti merci di linea di competenza regionale attualmente esercitate da appositi uffici della direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione viene assegnato, per connessione con le altre competenze, agli esistenti uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con le modalità che verranno stabilite con decreto del Ministro per i trasporti.

Ciò fino a quando il provvedimento di riordinamento dei servizi del Ministero dei trasporti non sarà definitivamente disciplinata l'organizzazione periferica del Ministero medesimo.

Capo V**Acque minerali e termali****Art. 9**

Sono trasferite alla regione autonoma della Sardegna, per il proprio territorio, le seguenti funzioni amministrative:

- a) l'autorizzazione all'apertura ed alla messa in esercizio di stabilimenti di produzione ed alla utilizzazione di acque minerali naturali o artificiali;
- b) l'autorizzazione ad aprire ed esercitare stabilimenti termali ed idroterapici;
- c) la vigilanza sulla utilizzazione delle acque minerali naturali, ancorché artificialmente gassate, e sull'esercizio degli stabilimenti termali ed idroterapici fermo restando quanto riguarda la disciplina igienica.

In ordine alle funzioni amministrative indicate alle lettere precedenti rimangono ferme le disposizioni vigenti concernenti le autorizzazioni ed i controlli sanitari sulle acque minerali e termali.

Capo VI**Turismo e industria alberghiera****Art. 10**

Cessano le attribuzioni esercitate in Sardegna dagli organi centrali dello Stato in materia di turismo ed industria alberghiera, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1531, fatta eccezione di quelle contenute nel terzo comma dell'art. 4 e nell'art. 6 dello stesso decreto⁽⁵⁾.

Fino a quando la materia tributaria attinente ai provvedimenti relativi al riconoscimento e alla revoca delle stazioni di cura, soggiorno e turismo, alla delimitazione dei rispettivi territori, alla classificazione delle stazioni stesse, nonché alla determinazione delle località d'interesse turistico non sarà diversamente disciplinata, rimane fermo l'obbligo di sentire il parere del Ministero delle finanze.

In materia di agenzie di viaggio resta riservato allo Stato il nullaosta al rilascio delle licenze a persone fisiche o giuridiche straniere.

I rapporti internazionali nella materia del turismo e dell'industria alberghiera sono di competenza del Ministero del turismo e dello spettacolo. È riservata al Ministero del turismo e dello spettacolo l'istituzione e gestione di uffici di rappresentanza, di informazioni e di promozione all'estero, nonché degli uffici di frontiera.

(4) Sostituisce l'art. 20, D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327.

(5) Comma rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 13 febbraio 1976, n. 40.

La promozione all'estero a favore del turismo nazionale spetta al Ministero del turismo e dello spettacolo che la esercita per mezzo dell'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.).

L'attività promozionale turistica all'estero, per le iniziative realizzate nel proprio territorio, spetta alla regione, la quale utilizzerà normalmente, a tale scopo, le strutture dell'Ente nazionale per il turismo.

Capo VII Musei e biblioteche di enti locali

Art 11

(⁶)

Art. 12

Ai sensi dell'art. 6 dello statuto speciale per la Sardegna, emanato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, viene delegato alla regione autonoma della Sardegna, per il proprio territorio, l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative che, già esercitate all'atto del loro trasferimento alla regione dall'ufficio trasferito di cui al precedente art. 11, residuano alla competenza statale dopo il trasferimento alla regione autonoma della Sardegna delle attribuzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1965, n. 1532:

- a) vegliare sulla conservazione ed eventuale riproduzione dei codici, degli antichi manoscritti, degli incunaboli, delle stampe ed incisioni rare e di pregio possedute da enti e da privati e curare la compilazione del catalogo generale e dell'elenco indicativo di detto materiale;
- b) fare le notificazioni di importante interesse artistico o storico a termini dell'art. 3 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, ai proprietari o possessori degli oggetti di cui all'art. 1, comma primo, lettera c), della legge stessa;
- c) vigilare sulla osservanza delle disposizioni della suddetta legge per quanto concerne le alienazioni e le permuthe delle raccolte di importante interesse, possedute da enti e da privati, nonché delle disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1950, n. 328;
- d) proporre al Ministero i restauri ai manoscritti antichi e le provvidenze idonee ad impedire il deterioramento del materiale bibliografico di alta importanza storica ed artistica;
- e) proporre al Ministero gli espropri del materiale prezioso e raro che presenti pericoli di deterioramento e di cui il proprietario non provveda ai necessari restauri nei termini assegnatigli ai sensi delle norme vigenti in materia;
- f) esercitare le funzioni di ufficio per l'esportazione ai termini della suddetta legge 1° giugno 1939, n. 1089;
- g) proporre gli acquisti di materiale prezioso e raro ogni qualvolta si ritenga che debba essere esercitato dal Governo il diritto di prelazione;
- h) operare le ricognizioni delle raccolte private;
- i) promuovere l'istituzione di nuove biblioteche e vigilare sulle biblioteche popolari non di enti locali riferendo al Ministero circa le condizioni di esse ed il loro incremento;
- l) preparare i dati per la statistica generale.

TITOLO II

Capo I Industria e commercio

Art. 13

L'art. 18 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327, è sostituito dalle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di ferie e mercati ad eccezione degli articoli 12 e 13 dello stesso decreto.

(⁶) Sostituisce l'art. 2, D.P.R. 24 novembre 1965, n. 1532.

Capo II

Espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico dello Stato

Art. 14

(7)

Capo III

Assistenza e beneficenza pubblica

Art. 15

Le funzioni amministrative attribuite agli organi centrali e periferici dello Stato dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, dalle sue successive modifiche ed integrazioni e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia di ordinamento e di controlli sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e sugli enti comunali di assistenza, operanti nel territorio della Sardegna, sono esercitate dagli organi della regione.

Le dette funzioni riguardano in particolare:

- a) il riconoscimento giuridico, la revisione dello statuto, il concentramento, il raggruppamento, la fusione, la trasformazione nei fini, la riunione in federazione o in consorzio, l'estinzione nonché quanto si attiene agli organi amministrativi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli enti comunali di assistenza;
- b) la vigilanza e la tutela sulle istituzioni e sugli enti predetti, ivi comprese la facoltà di disporre la sospensione e lo scioglimento degli organi amministrativi. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare, alla regione spetta anche la nomina del commissario.

Art. 16

La Regione provvede per il proprio territorio:

- a) all'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenziali di cui al decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173;
- b) al mantenimento degli inabili al lavoro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 154 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e siano segnalati dall'autorità locale di pubblica sicurezza agli organi regionali; all'assistenza mediante ospitalità presso idonei istituti in favore di minori e di anziani nonché all'assistenza estiva ed invernale dei minori;
- c) all'assistenza in natura da effettuare con distribuzione di materiale vario agli assistiti bisognosi;
- d) all'assistenza sanitaria e farmaceutica e all'assistenza in natura per le categoria di cui ai decreti legislativi luogotenenziali 31 luglio 1945, n. 425 e 28 settembre 1945, n. 646;
- e) agli interventi per i profughi italiani e per i rimpatriati successivamente alla prima assistenza di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744, integrata dalla legge 25 luglio 1971, n. 568 e successive modificazioni;
- f) alla decisione delle controversie in materia di ospitalità di cui all'art. 80 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni ed integrazioni; nell'ipotesi che tali controversie insorgano tra enti operanti in Sardegna ed enti operanti in altre regioni, la competenza a decidere è determinata in relazione al luogo di residenza di colui che ha usufruito delle cure di ospitalità;
- g) ad ogni altra attività in materia di assistenza e beneficenza pubblica.

Art. 17

Restano ferme le competenze degli organi statali in ordine:

- 1) ai rapporti internazionali nella materia di cui al presente decreto ed ai rapporti, in materia di assistenza, con organismi assistenziali stranieri ed internazionali, nonché all'assistenza di stranieri in relazione alle convenzioni internazionali;
- 2) agli interventi assistenziali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996, nonché per altre esigenze di carattere straordinario o urgente;
- 3) (8)

(7) Sostituisce l'art. 1, D.P.R. 24 novembre 1965, n. 1562.

(8) Abrogato dall'art. 20, D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348.

- 4) alle pensioni ed assegni a carattere continuativo, disposti in attuazione dell'art. 38 della Costituzione in favore dei ciechi civili, dei sordomuti e degli invalidi civili; agli interventi in favore degli orfani dei caduti per servizio; all'assistenza delle famiglie dei militari richiamati o trattenuti alle armi e delle persone di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75; agli interventi di prima assistenza in favore dei profughi italiani e dei rimpatriati di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744, integrata dalla legge 25 luglio 1971, n. 568, nonché dei profughi stranieri;
- 5) ⁽⁹⁾
- 6) agli studi e alle sperimentazioni relative alle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di assistenza e beneficenza che attengono ad esigenze di carattere sanitario, con riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale e agli obblighi internazionali.

L'esercizio delle funzioni amministrative statali di cui al n. 3 del presente articolo è delegato, per il territorio della Sardegna, alla regione, che esercita tali funzioni in conformità delle direttive emanate dall'organo dell'amministrazione centrale competente, al quale compete anche di accertare che le funzioni delegate conseguano i fini di interesse generale di cui sono preordinate.

Art. 18

Fino a quando non sarà provveduto, con legge dello Stato, al riordinamento degli enti assistenziali pubblici a carattere nazionale e pluriregionale, restano ferme le attribuzioni degli organi dello Stato in ordine agli enti medesimi, operanti nella Sardegna.

I provvedimenti per le riforme degli statuti organici, la fusione, la trasformazione e l'estinzione degli enti pubblici di cui al primo comma, possono essere promossi anche dalla regione.

Restano ferme, altresì, le attribuzioni esercitate dagli organi dello Stato in ordine agli enti assistenziali privati a carattere nazionale e pluriregionali, operanti nella Sardegna.

Art. 19

⁽¹⁰⁾.

Capo IV

Igiene e sanità pubblica

Art. 20

Si applicano alla regione autonoma della Sardegna le forme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera e dei relativi personali ed uffici, con esclusione degli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 dello stesso decreto.

Capo V

Istruzione artigiana e professionale

Art. 21

Le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di istruzione artigiana e professionale sono delegate per il territorio della Sardegna alla regione.

La delega riguarda, in particolare, le funzioni amministrative concernenti:

- a) corsi di addestramento professionale di cui all'art. 45 della legge 29 aprile 1949, n. 264 (modificato dall'art. 2 della legge 4 maggio 1951, n. 456), ed all'articolo 46 della legge medesima ivi compresa l'erogazione delle indennità agli allievi ai sensi dell'art. 48 della legge stessa e dell'art. 4 della legge 2 aprile 1968, n. 424;
- b) i corsi aziendali di riqualificazione di cui agli articoli 53, 54 e 55 della legge 29 aprile 1949, n. 264;
- c) l'addestramento professionale degli artigiani;
- d) la formazione professionale degli apprendisti mediante le attività di insegnamento complementare di cui agli articoli 16 e seguenti della legge 19 gennaio 1955, n. 25 (modificata dalla legge 8 luglio 1956, n. 706);

⁽⁹⁾ Abrogato dall'art. 20, D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348.

⁽¹⁰⁾ Articolo abrogato dall'art. 20, D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348.

- e) l'istruzione artigiana e professionale negli istituti e servizi dipendenti dalla Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena del Ministero di grazia e giustizia.

Le attività di cui alla presente lettera e) saranno esercitate nel rispetto delle esigenze di coordinamento ed amministrazione nei programmi generali di trattamento che rimangono di competenza del predetto Ministero;

- f) la formazione professionale diretta allo svolgimento di professioni sanitarie ausiliarie e di arti sanitarie ausiliarie;
- g) l'orientamento e la qualificazione professionale degli invalidi del lavoro e degli invalidi civili;
- h) ogni altra funzione in ordine alla formazione e addestramento professionale attualmente svolta dagli organi centrali o periferici dello Stato, ferme restando le competenze di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10.

Nelle funzioni amministrative delegate sono comprese anche:

- 1) la vigilanza tecnica ed amministrativa sullo svolgimento delle attività;
- 2) la concessione di sovvenzioni e finanziamenti a favore delle attività stesse;
- 3) l'erogazione di contributi a favore di enti ed istituti che hanno per scopo l'addestramento e l'istruzione artigiana e professionale;
- 4) l'acquisto, la locazione, la costruzione, l'ampliamento e la gestione dei centri di addestramento ed istruzione artigiana e professionale ivi comprese le relative attrezzature, ad eccezione di quelli destinati all'espletamento delle funzioni di cui agli articoli 7 ed 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10.

Art. 22

Sono parimenti delegati alla regione sarda i compiti già esercitati, in ordine alle funzioni di cui al precedente articolo, dall'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (I.N.A.-P.L.I.), dall'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.) e dall'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (I.N.I.A.S.A.).

Il personale in servizio presso le sedi periferiche degli enti predetti site in Sardegna sarà trasferito alla regione, conservando la posizione giuridico-economica acquisita, alla data di entrata in vigore del presente decreto.

I beni mobili ed immobili costituenti le strutture periferiche degli enti stessi nella regione e destinati alle attività di cui al precedente articolo, saranno trasferiti al patrimonio della regione stessa.

I provvedimenti relativi al trasferimento alla regione del patrimonio e del personale degli enti suddetti saranno adottati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Alle spese derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 21 ed ai precedenti commi del presente articolo, la regione provvede con la quota del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ad essa attribuita e determinata con i criteri di cui al secondo comma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10.

Ove la quota del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori non fosse sufficiente a ricoprire le spese del personale trasferito ai sensi del secondo comma del presente articolo, lo Stato provvede con contributo straordinario.

Capo VI Assistenza scolastica

Art. 23

(¹¹)

(¹¹) Abrogato dall'art. 31, D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348.

TITOLO III

Capo I Disposizioni comuni

Art. 24

Sono trasferite alla regione autonoma della Sardegna le funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza e tutela, esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli enti, consorzi, istituti ed organizzazioni locali operanti in Sardegna nelle materie di competenza regionale ai sensi dei precedenti articoli, ivi comprese le attribuzioni in ordine alla nomina dei componenti dei collegi dei revisori, salva la designazione da parte del Ministro per il tesoro di un componente dei collegi stessi in relazione alla permanenza negli enti di interessi finanziari dello Stato.

Art. 25

Al trasferimento alla regione autonoma della Sardegna delle funzioni amministrative disciplinate dal presente decreto, si applica l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4⁽¹²⁾.

Art. 26

La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilità di Stato, prima della data di trasferimento alla regione delle funzioni amministrative oggetto del presente decreto, rimane di competenza degli organi statali. Rimane parimenti di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del Bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di trasferimento delle funzioni alla regione, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori al detto trasferimento.

Resta altresì, fino alla data del 31 dicembre 1975, di competenza degli organi statali la definizione dei provvedimenti che trovino il loro finanziamento in somme mantenute nel conto dei residui ai termini del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, o di altre disposizioni che ad esso facciano riferimento, ovvero in forza di particolari norme⁽¹³⁾.

Art. 27

Il trasferimento alla regione degli uffici statali di cui ai precedenti articoli, comporta la successione della regione allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti agli immobili, sede degli uffici stessi, nonché al relativo arredamento.

La consistenza degli arredi, delle macchine e delle attrezzature, nonché dei diritti ed obblighi a essi inerenti, sarà fatta constatare con verbali redatti, in contraddittorio, da funzionari a ciò delegati, rispettivamente, dai Ministeri competenti e dall'amministrazione regionale.

Art. 28

Gli archivi ed i documenti degli uffici statali di cui ai precedenti articoli, vengono consegnati alla regione. La consegna avviene mediante elenchi descrittivi in cui sono distinti gli atti inerenti alle funzioni trasferite alla regione nelle materie di cui ai precedenti articoli e quelli inerenti alle attività delegate.

Le amministrazioni statali hanno titolo ad ottenere la restituzione di ogni documento, tra quelli consegnati, che fosse loro necessario per lo svolgimento di proprie attribuzioni, ovvero a richiederne copia conforme qualora l'originale sia contemporaneamente necessario alla regione.

In ordine agli archivi e documenti consegnati alla regione ai sensi del primo comma del presente articolo, rimangono ferme le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1509.

Art. 29

⁽¹²⁾ Il comma è stato così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 13 febbraio 1976, n. 40.

⁽¹³⁾ La data è stata spostata al 31 dicembre 1979 dall'art. 81, D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348.

La regione, in relazione alle esigenze derivanti dall'esercizio delle attribuzioni ad essa trasferite con i precedenti articoli, può avvalersi dei servizi dello Stato a carattere tecnico scientifico operanti per funzioni non trasferite alla regione.

Lo Stato sarà rimborsato delle spese sostenute per conto della regione.

La misura e le modalità dei rimborsi saranno determinate con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro competente, previa intesa con l'amministrazione regionale.

Art. 30

Al funzionamento degli uffici trasferiti dallo Stato alla regione ai sensi degli articoli precedenti, l'amministrazione regionale provvede, fino a quando non venga diversamente disposto con legge regionale, con il personale in servizio presso gli uffici stessi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

A tal fine i dipendenti dello Stato in servizio presso gli stessi uffici alla data anzidetta sono, con il loro consenso, trasferiti alla regione.

La regione provvede all'inquadramento nei propri ruoli del personale statale trasferito con decorrenza dalla data indicata nei precedenti commi, salvaguardando la posizione giuridica ed economica acquisita.

In corrispondenza dei trasferimenti di cui al secondo comma, i relativi ruoli organici delle amministrazioni dello Stato interessate vengono ridotti con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 31

Restano ferme le attribuzioni degli organi statali in materia di difesa nazionale, di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria, nonché di sicurezza degli impianti, dei veicoli e dei natanti per quanto attiene ai servizi pubblici di trasporto.

Art. 32

Spetta allo Stato la funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative della regione autonoma della Sardegna che attengono ad esigenze di carattere unitario anche con riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale e agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali; la funzione viene esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa col Ministro o con i Ministri competenti.

L'esercizio della funzione di cui al precedente comma può essere delegato, di volta in volta, dal Consiglio dei Ministri al Comitato interministeriale per la programmazione economica, per la determinazione dei criteri operativi nelle materie di sua competenza oppure al Presidente del Consiglio dei Ministri con il Ministro competente quando si tratti di affari particolari.

Gli organi statali e l'amministrazione regionale sono tenuti a fornirsi, reciprocamente e a richiesta, per il tramite del rappresentante del Governo nella regione, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle proprie funzioni nelle materie di cui al presente decreto.

Art. 33

Le funzioni amministrative delegate di cui al presente decreto vengono esercitate dagli organi regionali in conformità delle direttive emanate dal competente organo statale.

In caso di persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate qualora le attività relative alle materie delegate comportino adempimenti propri dell'amministrazione da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o termini risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, può disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale.

Capo II Agricoltura e foreste

Art. 34

Sono trasferite alla regione autonoma della Sardegna le funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza e di tutela esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine all'Ente di sviluppo della Sardegna (E.T.F.A.S.), ivi comprese le attribuzioni in ordine alla nomina del collegio dei revisori, salva la designazione da parte del Ministro del tesoro e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di un proprio componente del collegio stesso in relazione alla permanenza nell'ente di interessi finanziari dello Stato⁽¹⁴⁾.

Il quinto comma dell'art. 1 del D.P.R. 14 febbraio 1966, n. 257, è abrogato.

Art. 35

Per la concessione di contributi a favore dell'E.T.F.A.S. - Ente di sviluppo in Sardegna, è autorizzata la spesa di L. 8.347 milioni a copertura dei fabbisogni fino al 31 dicembre 1973 e di L. 12.700 milioni per l'anno 1974 e di L. 10.800 milioni per l'anno 1975.

Le suddette somme, da erogare per i fini, con le modalità e nei limiti di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 6, L. 14 luglio 1965, n. 901, saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Per la provvista degli ulteriori fondi necessari fino al 31 dicembre 1973 per fronteggiare i fabbisogni dell'E.T.F.A.S., il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può autorizzare l'Ente stesso a contrarre mutui, fissandone il relativo importo entro il limite complessivo di L. 20.000 milioni. I mutui predetti sono rimborsabili in un periodo da stabilirsi dallo stesso Ministero dell'agricoltura e delle foreste sentito il Ministero del tesoro, con oneri di ammortamento a carico dello Stato, a partire dall'anno 1975, e possono essere concessi, oltre che dal Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento ed enti e istituti di credito, anche da istituti assicurativi e previdenziali i quali sono autorizzati ad accordarli in deroga alle norme statutarie.

Art. 36

All'onere di L. 8.347 milioni e di lire 12.700 milioni dal primo comma del precedente art. 35 rispettivamente per gli anni finanziari 1973 e 1974 si farà fronte a carico e mediante riduzione, per i suddetti importi, del fondo iscritto al corrispondente cap. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli stessi anni finanziari.

All'onere di L. 10.800 milioni previsto dal primo comma del precedente art. 35 per l'anno finanziario 1975 si farà fronte a carico e mediante riduzione, per detto importo del fondo iscritto al corrispondente cap. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

All'onere relativo all'ammortamento dei mutui di cui al precedente art. 35, comma terzo, si provvederà, per l'anno 1975 e per quelli successivi, a valere sulle disponibilità recate dal cap. 7742 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e foreste.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti all'attuazione del presente decreto.

Art. 37

Alle entrate previste dall'art. 8 dello statuto speciale per la Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, sono aggiunte le seguenti:

- a) cinque decimi delle imposte sulle successioni e donazioni riscosse nel territorio della regione;
- b) nove decimi dell'imposta di registro percetta nel territorio della regione;
- c) ulteriori tre decimi del gettito delle imposte di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati per cento nel territorio della regione in aumento dell'attribuzione dei sei decimi di tale gettito prevista dalla legge 3 giugno 1960, n. 529.

Le presenti norme hanno effetto dalla data del 1° luglio 1975.

Art. 38

È abrogata ogni disposizione legislativa e regolamentare incompatibile con le norme contenute nel presente decreto.

⁽¹⁴⁾ Comma così sostituito prima dall'art. 1, D.P.R. 7 giugno 1979, n. 259, e poi dall'articolo unico, D.P.R. 28 gennaio 1984, n. 54.

D.P.R. 16 gennaio 1978, n. 21⁽¹⁾ - Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna concernente il controllo sugli atti della Regione.

Art. 1

Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della regione è esercitato da una sezione regionale della Corte dei conti avente sede in Cagliari e costituita da un presidente di sezione, che la presiede, e da tre consiglieri.

Alla sezione è altresì assegnato un congruo numero di magistrati con qualifica di primo referendario o referendario, nonché di funzionari ed impiegati in relazione alle esigenze di funzionamento.

L'assegnazione di tutti i magistrati ha luogo con il loro consenso. Il presidente della Corte, sentito il consiglio di presidenza può, con sua ordinanza, conferire le funzioni di presidente reggente la sezione regionale al consigliere più anziano.

Il numero dei votanti della sezione non può essere inferiore a tre.

Qualora all'atto della votazione, i presenti siano in numero pari, non voterà il magistrato non relatore meno anziano nel ruolo.

I consiglieri che fanno parte della sezione regionale sono delegati al controllo degli atti dei vari rami dell'amministrazione regionale secondo la ripartizione disposta, con proprio decreto, dal presidente della Corte.

Art. 2

In caso di assenza o impedimento i primi referendari o referendari si sostituiscono a vicenda in base all'anzianità nell'ambito dello stesso ufficio o di uffici diversi, se necessario.

I consiglieri sono sostituiti fra loro con ordinanza del presidente della sezione.

Art. 3

Al controllo sugli atti che vengono emanati da organi dello Stato aventi sede nella regione e che sono soggetti, secondo le norme vigenti, al controllo della Corte dei conti, è delegato uno dei consiglieri appartenenti alla sezione. Rispetto a tali atti però rimane ferma la competenza della sezione centrale del controllo come regolata dalle norme in vigore.

Art. 4

Il controllo sugli atti amministrativi della regione è esercitato secondo le leggi dello Stato che disciplinano le attribuzioni della Corte dei conti salvo quanto disposto dagli articoli seguenti.

Art. 5

1. Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della regione, esclusa ogni valutazione di merito, si esercita esclusivamente sui regolamenti, eccetto quelli attinenti l'autonomia organizzativa, funzionale e contabile del consiglio regionale, nonché sugli atti costituenti adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea⁽²⁾.

Art. 6

⁽³⁾

Art. 7

Gli atti sottoposti al controllo sono visti dai consiglieri che ne dispongono la registrazione.

I rilievi istruttori sono firmati dai primi referendari o referendari preposti agli uffici.

⁽¹⁾ Pubblicato nella G.U. 6 febbraio 1978, n. 36.

⁽²⁾ Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 9 marzo 1998, n. 74.

⁽³⁾ Articoli abrogati dall'art. 1, D.Lgs. 9 marzo 1998, n. 74.

Art. 8⁽³⁾**Art. 9**

Nello svolgimento dell'attività e per il funzionamento della sezione regionale si applicano il primo, secondo, terzo e quinto comma dell'art. 24 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, nonché in quanto applicabile, ogni altra disposizione vigente.

Il presidente della sezione regionale, coordina l'attività dei consiglieri delegati al controllo, che compongono la sezione stessa; attività che è, a sua volta, coordinata con quella di tutti gli altri uffici di controllo della Corte, dai presidenti di sezione preposti al coordinamento ai sensi dell'art. 22 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, e dell'art. 8 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.

Nel caso di rifiuto di visto da parte della sezione regionale, la giunta regionale può chiedere che le sezioni riunite della Corte dei conti deliberino se sia fondata la causa del rifiuto.

Alla discussione può intervenire un rappresentante dell'amministrazione regionale con funzioni dirigenziali.

Art. 10

Il rendiconto generale della regione è verificato dalla sezione regionale, la quale ne riferisce al presidente della Corte dei conti. Su di esso pronunciano le sezioni riunite della Corte dei conti in conformità all'art. 40 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Alla decisione è unita una relazione nella quale la Corte formula le sue osservazioni intorno al modo con cui l'amministrazione regionale si sia conformata alle leggi e suggerisce le variazioni o le riforme che crede opportune.

La decisione e la relazione sono trasmesse al presidente del consiglio regionale che le sottopone al consiglio insieme alla relazione della giunta.

Copia della decisione e della relazione suddette sono trasmesse al rappresentante del Governo.

Art. 11

Il presidente e i consiglieri che costituiscono la sezione sono collocati nella posizione prevista dall'art. 7, secondo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.

Art. 12

Sono abrogati gli articoli 22, 23, 24, 25 e 26 del capo VI del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250.

D.P.R. 7 giugno 1979, n. 261⁽¹⁾ - Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna per il trasferimento alla Regione delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità ed infanzia e delle funzioni statali esercitate sull'Istituto zooprofilattico della Sardegna.

Art. 1

Sono trasferite alla regione autonoma della Sardegna le funzioni amministrative esercitate dall'O.N.M.I., che in tutto o in parte riguardano le materie di competenza regionale, previste dall'art. 4, punto 4), del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, e successive modificazioni, nonché le funzioni di programmazione e di indirizzo.

Sono ugualmente trasferiti alla regione i poteri dell'O.N.M.I. di vigilanza e di controllo su tutte le istituzioni pubbliche e private per l'assistenza e protezione della maternità e dell'infanzia, previsti dall'art. 5 del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316.

Restano attribuite allo Stato e vengono esercitate dal Ministero della sanità le funzioni di carattere internazionale già esercitate dall'O.N.M.I.

Art. 2

Le funzioni amministrative esercitate dallo Stato ai sensi della legge 23 giugno 1970, n. 503, e della legge 11 marzo 1974, n. 101, nei confronti dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna sono trasferite alla regione autonoma della Sardegna che provvede in base alla legge 23 dicembre 1975, n. 745.

Art. 3

Alle spese inerenti all'esercizio delle funzioni trasferite a norma degli articoli precedenti, lo Stato provvede a termini dell'art. 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, e dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1975, n. 745.

Le norme del presente decreto hanno effetto dalla data di entrata in vigore delle citate leggi 23 dicembre 1975, n. 698, e 23 dicembre 1975, n. 745.

⁽¹⁾ Pubblicato nella G.U. 7 luglio 1979, n. 185.

D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348⁽¹⁾ - Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382, e al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Titolo I - Disposizioni generali	1-11
Titolo II - Servizi sociali	
CAPO I - Polizia locale e rurale	12-14
CAPO II - Assistenza e beneficenza pubblica	15-20
CAPO III - Igiene e sanità pubblica	21-24
CAPO IV - Istruzione artigiana e professionale	25-30
CAPO V - Assistenza scolastica	31-35
CAPO VI - Musei e biblioteche di enti locali	36
Titolo III - Sviluppo economico	
CAPO I - Industria e commercio	37-44
CAPO II - Turismo, industria alberghiera	45-47
CAPO III - Acque minerali e termali - Miniere, cave e saline	48
CAPO IV - Artigianato	49-50
CAPO V - Agricoltura e foreste	51-55
Titolo IV - Assetto e utilizzazione del territorio	
CAPO I - Urbanistica	56-58
CAPO II - Trasporti su linee automobilistiche e tranviarie	59-67
CAPO III - Lavori pubblici di esclusivo interesse della Regione	68-72
Titolo V - Disposizioni finali e transitorie	73-83

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1

Il presente decreto attua il trasferimento alla regione autonoma della Sardegna delle funzioni amministrative nelle materie indicate dagli articoli 3, 4 e 5 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, ancora esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato e da enti pubblici nazionali, e la delega alla stessa regione dell'esercizio di altre funzioni amministrative ai sensi dell'art. 6 di detto statuto.

Negli articoli seguenti è usata per indicare la regione autonoma della Sardegna la sola parola «regione».

Art. 2

Lo Stato esercita le funzioni, anche nelle materie trasferite o delegate, attinenti ai rapporti internazionali e con le Comunità europee, alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza.

Lo Stato, nelle materie di competenza regionale concorrente indicate nel presente decreto, esercita la funzione di indirizzo e coordinamento nei limiti, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

La regione non può svolgere all'estero attività promozionali relative alle materie di sua competenza se non previa intesa con il Governo e nell'ambito degli indirizzi e degli atti di coordinamento di cui al comma precedente.

Art 3

La regione in tutte le materie delegate dallo Stato può emanare norme legislative di organizzazione o di spesa, nonché norme di attuazione ai sensi dell'art. 5 del proprio statuto.

Nell'esercizio delle funzioni amministrative delegate alla regione trova applicazione l'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480.

⁽¹⁾ Pubblicato nella G.U. 9 agosto 1979, n. 218.

La regione può altresì emanare norme di legge con le quali è sub-delegato alle province, ai comuni, alle comunità montane, ad altri enti locali l'esercizio delegato di funzioni amministrative dello Stato, disciplinando i poteri di indirizzo ed i rapporti finanziari relativi.

Art. 4

Gli atti emanati nell'esercizio delegato o sub-delegato di funzioni amministrative sono definitivi.

Il Governo stabilisce le categorie di atti di cui la regione deve dare comunicazione al rappresentante del Governo.

Art. 5

I comuni, le province, le comunità montane e la regione sono titolari delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente attribuite o trasferite.

Sono delegate alla regione le funzioni di polizia amministrativa esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato nelle materie nelle quali è delegato alla regione l'esercizio di funzioni amministrative dello Stato e degli enti pubblici.

Art. 6

La regione nelle materie di propria competenza svolge le funzioni amministrative relative all'applicazione dei regolamenti delle Comunità europee nonché all'attuazione delle loro direttive fatte proprie dallo Stato con legge che indica espressamente le norme di principio.

In mancanza della legge regionale sarà osservata quella dello Stato in tutte le sue disposizioni.

Il Governo della Repubblica, in caso di accertata inattività degli organi regionali che comporti inadempimento dagli obblighi comunitari, può prescrivere con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su parere della commissione parlamentare per le questioni regionali e sentita la regione, un congruo termine per provvedere. Qualora l'inattività degli organi regionali perduri dopo la scadenza di tale termine, il Consiglio dei Ministri può adottare i provvedimenti necessari in sostituzione dell'amministrazione regionale.

Art. 7

Salvo diversa specifica disciplina per ogni provvedimento amministrativo di classificazione di beni o di opere riservato allo Stato da cui possa conseguire uno spostamento di competenze tra Stato e regione si procede in attesa con la regione stessa.

Art. 8

Lo Stato determina gli obiettivi della programmazione economica nazionale con il concorso della regione.

La regione determina i programmi regionali di sviluppo, in armonia con gli obiettivi della programmazione economica nazionale e con il concorso degli enti locali territoriali e degli organismi comprensoriali, secondo le modalità indicate nella propria legislazione.

Nei programmi regionali di sviluppo gli interventi di competenza regionale sono coordinati con quelli dello Stato e con quelli di competenza degli enti locali territoriali.

La programmazione costituisce riferimento per il coordinamento della finanza pubblica.

Art. 9

Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative ancora esercitate da organi centrali e periferici dello Stato nei confronti degli enti pubblici locali non territoriali operanti nelle materie di competenza regionale.

Art. 10

Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative di organi centrali e periferici dello Stato concernenti le persone giuridiche di cui all'art. 12 del codice civile che operano esclusivamente nelle materie di cui agli articoli 3 e 4 dello statuto e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito della regione.

L'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma precedente è delegato alla regione per le persone giuridiche che operano nelle materie delegate col presente decreto.

Art. 11

Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative concernenti l'acquisto di immobili e l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte degli enti e delle persone giuridiche di cui all'art. 9 del presente decreto. È delegato l'esercizio delle funzioni amministrative relative agli enti di cui al secondo comma dell'articolo 10.

Titolo II Servizi sociali

Capo I Polizia locale urbana e rurale

Art. 12

Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato relative al servizio di prevenzione dell'abigeato di cui al regio decreto 14 luglio 1898, n. 404, e successive modificazioni, ed al barracellato di cui al regio decreto 14 luglio 1898, n. 403, e successive modifiche.

Ai componenti le compagnie barracellari è riconosciuta, con decreto del prefetto, la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Il personale che abbia conseguito la predetta qualifica è autorizzato a portare armi del tipo che verrà stabilito dal prefetto.

Restano ferme le attribuzioni degli organi statali attinenti alla pubblica sicurezza.

Art. 13

Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni:

- 1) il rilascio della licenza prevista dall'art. 60 e dalle altre disposizioni speciali vigenti in materia di impianto ed esercizio di ascensori per il trasporto di persone o di materiali;
- 2) il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere o portatore alpino e per l'insegnamento dello sci, di cui all'art. 123;
- 3) la ricezione dell'avviso preventivo per le riprese cinematografiche in luogo pubblico o aperto al pubblico, previsto dall'art. 76;
- 4) rilascio della licenza temporanea di esercizi pubblici in occasione di fiere, mercati o altre riunioni straordinarie previsti dall'art. 103, primo e secondo comma;
- 5) la concessione della licenza per rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, altri simili spettacoli o trattenimenti, per aperture di esercizio di circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione, di cui all'art. 68;
- 6) la licenza per pubblici trattenimenti, esposizioni di rarità, persone, animali, gabinetti ottici ed altri oggetti di curiosità o per dare audizioni all'aperto di cui all'art. 69;
- 7) i poteri in ordine alla licenza per vendita di alcoolici e autorizzazione per superalcolici di cui agli articoli 3 e 5 della legge 14 ottobre 1974, n. 5247;
- 8) la licenza per alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono o consumano bevande non alcoliche, sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti, stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture e simili, di cui all'art. 86;
- 9) la licenza di agibilità per teatri o luoghi di pubblico spettacolo, di cui all'art. 80;
- 10) i regolamenti del prefetto per la sicurezza nei locali di pubblico spettacolo, di cui all'art. 84;
- 11) le licenze di esercizio di arte tipografica, litografica e qualunque arte di stampa o di riproduzione meccanica o chimica in molteplici esemplari, di cui all'art. 111;
- 12) i provvedimenti del prefetto ai sensi dell'art. 64, terzo comma, relativi alle manifatture, fabbriche e depositi di materie insalubri o pericolose;
- 13) la licenza temporanea agli stranieri per mestieri ambulanti di cui all'art. 124;

- 14) la registrazione per mestieri ambulanti (venditori di merci, di generi alimentari e bevande, di scritti e disegni, merciaio, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di veicoli di piazza, barcaiolo, lustrascarpe e mestieri analoghi) di cui all'art. 121;
- 15) la licenza per raccolta di fondi od oggetti, collette o questue di cui all'art. 156;
- 16) i provvedimenti per assistenza ad inabili, senza mezzi di sussistenza di cui agli articoli 154 e 155;
- 17) la licenza di iscrizione per portieri e custodi di cui all'art. 62;
- 18) la dichiarazione di commercio di cose antiche od usate di cui all'art. 126.

Fino all'entrata in vigore della legge di riforma degli enti locali territoriali, i consigli comunali determinano procedure e competenze dei propri organi in relazione all'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente.

In relazione alle funzioni attribuite ai comuni il Ministero dell'interno, per esigenze di pubblica sicurezza, può impartire, per il tramite del rappresentante del Governo, direttive ai sindaci che sono tenuti ad osservarle.

I provvedimenti di cui ai numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17) sono adottati previa comunicazione al prefetto e devono essere sospesi, annullati o revocati per motivata richiesta dello stesso.

Il diniego dei provvedimenti previsti dal primo comma, numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17) è efficace solo se il prefetto esprime parere conforme.

Art. 14

Resta ferma la facoltà degli ufficiali ed agenti di polizia di pubblica sicurezza di accedere in qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di attività soggette ad autorizzazione di polizia a norma dell'articolo precedente, al fine di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni imposte da leggi o regolamenti dello Stato, della regione e degli enti locali.

Capo II Assistenza e beneficenza pubblica

Art. 15

Le funzioni amministrative relative alla materia «assistenza e beneficenza pubblica» di cui all'art. 4, lettera h), dello statuto concernono tutte le attività che attengono, nel quadro della sicurezza sociale, alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti o a pagamento, o di prestazioni economiche, sia in denaro che in natura, a favore dei singoli, o di gruppi, qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i destinatari, anche quando si tratti di forma di assistenza a categorie determinate, escluse soltanto le funzioni relative alle prestazioni economiche di natura previdenziale.

Sono comprese nelle funzioni amministrative di cui al comma precedente le attività relative:

- a) all'assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei detenuti e delle vittime del delitto;
- b) all'assistenza post-penitenziaria;
- c) agli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile;
- d) agli interventi di protezione sociale di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 20 febbraio 1958, n. 75.

Art. 16

Le funzioni amministrative relative all'organizzazione e all'erogazione di servizi di assistenza e beneficenza di cui al precedente art. 15 sono attribuite ai comuni, ai sensi dell'art. 6 dello statuto speciale della Sardegna.

Le attribuzioni degli enti comunali di assistenza, nonché i rapporti patrimoniali ed il personale, sono trasferiti ai rispettivi comuni entro e non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente decreto. La regione, con proprie leggi, determina le norme sul passaggio del personale, dei beni e delle funzioni dei disciolti enti comunali di assistenza ai comuni, nel rispetto dei diritti acquisiti dal personale dipendente.

Fino all'entrata in vigore della legge di riforma della finanza locale, la gestione finanziaria delle attività di assistenza attribuite ai comuni viene contabilizzata separatamente e i beni degli enti comunali di assistenza e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza conservano la destinazione di servizi di assistenza sociale anche nel caso di loro trasformazione patrimoniale.

Art. 17

Le I.P.A.B. operanti nell'ambito regionale sono soppresse entro otto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto previsto dai successivi commi.

Sono escluse dal trasferimento ai comuni le I.P.A.B. comprese in una delle seguenti categorie:

- 1) che si tratti di istituzione avente struttura associativa. Tale struttura sussiste allorché ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
 - a) che la costituzione dell'ente sia avvenuta per iniziativa volontaria dei soci o promotori privati;
 - b) che l'amministrazione ed il governo dell'istituzione siano, per disposizioni statutarie, determinati dai soci, nel senso che gli stessi eleggano almeno la metà dei componenti l'organo collegiale deliberante;
 - c) che l'attività dell'ente si espliciti prevalentemente, a norma di statuto, sulla base di prestazioni volontarie e personali dei soci e con mezzi derivanti da atti di liberalità o da contributi dei soci. Le prestazioni volontarie e personali dei soci non possono consistere in mere erogazioni pecuniarie;
 - d) che il patrimonio risulti prevalentemente formato da beni derivanti da atti di liberalità o da apporti dei soci;
- 2) che si tratti di istituzione promossa ed amministrata da privati ed operante prevalentemente con mezzi di provenienza privata. Tale circostanza sussiste allorché concorrono congiuntamente i seguenti elementi:
 - a) che l'atto costitutivo o la tavola di fondazione dell'istituzione siano stati posti in essere da privati;
 - b) che almeno la metà dei componenti l'organo collegiale deliberante debba essere, sempre per disposizione statutaria, designata da privati e che, in tal caso, il presidente non sia per statuto scelto tra i componenti di designazione pubblica;
 - c) che il patrimonio risulti quasi esclusivamente costituito da beni provenienti da atti di liberalità privata o dalla trasformazione dei beni stessi, e che il funzionamento sia avvenuto, nell'ultimo quinquennio, antecedente il 31 dicembre 1978, in prevalenza con contributi, redditi, rendite e altri mezzi patrimoniali o finanziari di provenienza privata, e che comunque l'istituzione non abbia beneficiato di finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo in misura superiore al 10 per cento delle entrate complessive dell'ente nel quinquennio, né abbia percepito rette a carico di pubbliche amministrazioni in misura superiore alla metà delle entrate complessive dell'ente nel quinquennio;
- 3) che si tratti di istituzioni di ispirazione religiosa. Tale circostanza sussiste quando ricorrono congiuntamente i seguenti elementi:
 - a) che l'attività istituzionale attualmente svolta persegua indirizzi e finalità religiosi;
 - b) che risulti collegata a una confessione religiosa mediante la designazione negli organi collegiali deliberanti, in forza di disposizioni statutarie, di ministri del culto o di appartenenti a istituti religiosi o di rappresentanti di autorità religiose, e mediante la collaborazione di personale religioso come modo qualificante di gestione del servizio.

Sono in ogni caso soppresse:

- a) le I.P.A.B. il cui organo collegiale deliberante sia composto, a norma di statuto, in maggioranza da membri designati dai comuni, province, regioni o altri enti pubblici, salvo che il presidente non sia, per disposizione statutaria, un'autorità religiosa o un suo rappresentante. Sono altresì esclusi i seminari e le case di riposo per religiosi, le cappelle e le istituzioni di culto⁽²⁾;
- b) le I.P.A.B. già concentrate o amministrate dagli E.C.A.;
- c) le I.P.A.B. che non esercitano le attività previste dallo statuto o altre attività assistenziali.

Sono altresì escluse dal trasferimento ai comuni le I.P.A.B. che svolgono prevalentemente attività di istruzione, ivi compresa quella prescolare.

Non rientrano nella disposizione di cui al comma precedente le I.P.A.B. l'attività delle quali consiste nella gestione di convitti, istituti di ricovero o orfanotrofi anche se all'interno si svolgono attività scolastiche, ovvero le I.P.A.B. che svolgono attività di istruzione professionale, per le quali valgono in quanto applicabili le altre disposizioni del presente articolo.

La legge regionale disciplina i modi e le forme di attribuzione in proprietà o in uso ai comuni singoli o associati e a comunità montane dei beni trasferiti alla regione a norma dei successivi articoli 75 e 79, nonché il trasferimento dei beni delle I.P.A.B. soppresse, ai sensi del presente decreto, e disciplina altresì, l'utilizzo dei beni e del personale da parte degli enti gestori, in relazione alla riorganizzazione ed alla programmazione dei servizi disposte in attuazione del presente articolo.

⁽²⁾ La Corte costituzionale, con ordinanza 25 ottobre-9 novembre 2000, n. 484, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, sollevata in riferimento agli artt. 3, 18, 38, 116 e 117 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, terzo comma, lettera a), sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il legale rappresentante o altro componente dell'organo collegiale deliberante delle I.P.A.B. interessate alla esclusione dal trasferimento, presenta alla regione e ai comuni interessati, domanda per l'applicazione del presente decreto, fornendo gli elementi utili ai fini della esclusione.

Entro i successivi trenta giorni i comuni interessati fanno pervenire le proprie osservazioni alla regione.

Entro i successivi sessanta giorni, la regione, anche in assenza delle comunicazioni dei comuni di cui al precedente comma, comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che provvede immediatamente a trasmetterle alla commissione parlamentare di cui al comma successivo, le proposte di esclusione dal trasferimento o di soppressione con riferimento alle domande presentate.

Entro i successivi trenta giorni una commissione parlamentare, formata da dieci deputati e dieci senatori nominati dai Presidenti della Camera e del Senato, sulla base delle designazioni dei gruppi parlamentari, trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il parere sulle proposte della regione.

Decorso tale termine, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, provvede in conformità del parere della commissione parlamentare, prescindendo da esso ove non sia pervenuto nel termine suindicato.

Le I.P.A.B., così escluse dal trasferimento ai comuni, continuano a sussistere come enti morali assumendo la personalità giuridica di diritto privato e rientrando nella relativa disciplina che conservano la loro natura pubblica.

Ove non sia stata presentata la domanda di esclusione di cui al precedente settimo comma, entro il termine ivi previsti, le I.P.A.B. sono soppresse e trasferite ai comuni, ai sensi del primo comma del presente articolo.

Il trasferimento ai comuni dei beni, delle funzioni e del personale per le I.P.A.B. soppresse decorre dalla data di emanazione del decreto del Presidente della Consiglio dei Ministri che accerta il difetto delle condizioni previste per l'inquadramento delle I.P.A.B. in una delle categorie di cui al secondo comma del presente articolo, ovvero dalla scadenza del termine entro il quale deve essere presentata la domanda di esclusione dalla soppressione ove la domanda medesima non sia stata presentata⁽³⁾.

Art. 18

La regione, per il proprio territorio, provvede a riordinare, con legge, la materia dell'«assistenza e beneficenza pubblica» nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato.

In particolare la regione determina con legge, sentiti i comuni interessati, gli ambiti territoriali adeguati alla gestione dei servizi sociali e sanitari, promuovendo forme di cooperazione fra gli enti locali territoriali e, se necessario, promuovendo forme anche obbligatorie di associazione fra gli stessi.

Gli ambiti territoriali di cui sopra devono concernere contestualmente la gestione dei servizi sociali e sanitari.

Allorché gli ambiti territoriali coincidono con quelli delle comunità montane le funzioni di cui al primo comma del precedente art. 16 sono assunte dalle comunità montane stesse.

Art. 19

La provincia nell'ambito dei piani regionali approva il programma di localizzazione dei presidi assistenziali ed esprime il parere sulle delimitazioni territoriali di cui al precedente articolo.

Art. 20

Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:

- 1) gli interventi di primo soccorso in caso di catastrofe o calamità naturale di particolare gravità o estensione;
- 2) gli interventi di prima assistenza in favore di profughi e di rimpatriati in conseguenza di eventi straordinari ed eccezionali e, per i profughi stranieri, limitatamente al periodo di tempo strettamente necessario alle operazioni di identificazione e di riconoscimento della qualifica di rifugiato, ai sensi della convenzio-

⁽³⁾ La Corte costituzionale, con ordinanza 25 ottobre-novembre 2000, n. 484, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, sollevata in riferimento agli artt. 3, 18, 38, 116 e 117 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, terzo comma, lettera a), sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

- ne di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con la legge 24 luglio 1954, n. 722, e per il tempo di attesa per il trasferimento in altri Paesi;
- 3) gli interventi di protezione sociale prestati ad appartenenti alle Forze armate dello Stato, all'Arma dei carabinieri, agli altri Corpi di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e ai loro familiari, da enti ed organismi appositamente istituiti;
 - 4) i rapporti in materia di assistenza con organismi assistenziali stranieri ed internazionali, nonché la distribuzione tra le regioni ai prodotti destinati a finalità assistenziali in attuazione di regolamenti della Comunità economica europea;
 - 5) le pensioni e gli assegni di carattere continuativo disposti dalla legge in attuazione dell'art. 38 della Costituzione, ivi compresi le indennità di disoccupazione e gli assegni a carico della Cassa integrazione stipendi e salari;
 - 6) l'attività dei C.P.A.B.P. strettamente limitata all'esercizio delle funzioni di cui al precedente punto 5) fino al riordinamento dell'assistenza pubblica.
- I punti 3) e 5) dell'art. 17 e l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975 , n. 480, sono abrogati.

Capo III **Igiene e sanità pubblica**

Art. 21

Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine all'igiene del suolo e dell'inquinamento atmosferico, idrico, termico ed acustico, compresi gli aspetti igienico-sanitari delle industrie insalubri.

Il trasferimento riguarda in particolare le funzioni concernenti:

- a) la disciplina degli scarichi e la programmazione degli interventi di conservazione e depurazione delle acque e di smaltimento dei rifiuti liquidi e idrosolubili;
- b) la programmazione di interventi per la prevenzione ed il controllo dell'igiene del suolo e la disciplina della raccolta, trasformazione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani industriali;
- c) la tutela dell'inquinamento atmosferico ed idrico di impianti termici ed industriali e da qualunque altra fonte, con esclusione di quello prodotto da scarichi veicolari;
- d) il controllo e la prevenzione dell'inquinamento acustico prodotto da sorgenti fisse, nonché quello prodotto da sorgenti mobili se correlate a servizi, opere ed attività trasferite alla regione;
- e) la formazione professionale degli addetti alla gestione degli impianti termici.

Sono inoltre trasferite alla regione le funzioni statali relative al comitato regionale per l'inquinamento atmosferico, che potrà essere integrato nella sua composizione e nelle sue funzioni anche con riferimento alle funzioni regionali in materia di igiene acustica, idrica del suolo, nonché alla commissione provinciale per la protezione sanitaria della popolazione dai rischi delle radiazioni, di cui all'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

Restano salve le disposizioni contenute nell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1627.

Art. 22

Ferme restando le competenze attribuite allo Stato dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:

- 1) la fissazione dei limiti minimi inderogabili d'accettabilità delle emissioni ed immissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore;
- 2) il coordinamento dell'attività di ricerca e sperimentazione tecnico-scientifica;
- 3) la rilevazione nazionale dei fenomeni di inquinamento e la determinazione delle tecniche di rilevamento e dei metodi di analisi degli inquinamenti;
- 4) la determinazione, d'intesa con le regioni interessate, di zone di controllo dell'inquinamento atmosferico a carattere interregionale ed il coordinamento delle attività delle regioni;
- 5) i programmi di disinquinamento fuori dai casi previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, da adottare d'intesa con le regioni interessate;
- 6) i provvedimenti straordinari a tutela dell'incolumità pubblica;

- 7) l'inquinamento atmosferico ed acustico da fonti veicolari, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 23, primo comma;
- 8) l'inquinamento acustico da sorgenti mobili connesse ad attività, opere o servizi statali;
- 9) il rilascio e la revoca del patentino di cui all'art. 16 della legge 13 luglio 1966, n. 615;
- 10) la protezione dall'inquinamento radioattivo derivante dall'impiego di sostanze radioattive, nonché dalla produzione e dall'impiego dell'energia nucleare.

Art. 23

Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti: il controllo dell'inquinamento atmosferico proveniente da impianti termici; il controllo, in sede di circolazione, dell'inquinamento atmosferico od acustico prodotto da auto e motoveicoli; la rilevazione, il controllo, la disciplina integrativa e la prevenzione delle emissioni sonore.

Sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti: il controllo sulle discariche e sugli impianti di trasformazione e smaltimento dei rifiuti; la prevenzione dell'inquinamento atmosferico e la gestione dei servizi di rilevazione delle emissioni e di controllo degli impianti industriali.

Le funzioni attribuite ai comuni ed alle province dai commi precedenti saranno esercitate sulla base delle disposizioni contenute nella legge di riforma degli enti locali territoriali e, comunque, dal 1° gennaio 1980.

Restano ferme sino a quella data le competenze oggi spettanti ai comuni ed alle province.

Art. 24

Sono trasferiti, delegati o attribuiti alla regione, alle province ed ai comuni le funzioni, gli uffici, il personale ed i beni che la legge 23 dicembre 1978, n. 833, rispettivamente trasferisce, delega o attribuisce agli enti predetti in materia di sanità pubblica.

I termini assegnati alle regioni dalla citata legge 23 dicembre 1978, n. 833, per l'adozione di provvedimenti regionali sono prorogati per la Regione Sardegna di sei mesi decorrenti dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Capo IV

Istruzione artigiana e professionale

Art. 25

Ai fini della delega dell'esercizio delle funzioni amministrative, la materia «istruzione artigiana e professionale» concerne i servizi e le attività destinate alla formazione, al perfezionamento, alla riqualificazione ed all'orientamento professionale, per qualsiasi attività professionale e per qualsiasi finalità, compresa la formazione continua, permanente, ricorrente e quella conseguente a riconversione di attività produttive, ad esclusione di quelle dirette al conseguimento di un titolo di studio o diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria o post-universitaria; la vigilanza sull'attività privata di istruzione artigiana e professionale.

Art. 26

Oltre alle funzioni amministrative già delegate con l'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, sono delegate alla regione le funzioni amministrative concernenti le attività relative:

- a) all'organizzazione dei corsi degli informatori socio-economici, previsti dalla legge 9 maggio 1975, n. 153;
- b) alla formazione degli operatori del commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426;
- c) alla formazione e all'aggiornamento del personale impiegato nell'attività di formazione professionale di cui all'art. 8 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10;
- d) alla formazione professionale degli apprendisti in tutti gli aspetti disciplinati dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, ferma restando la competenza dello Stato in ordine alla disciplina legislativa del rapporto di lavoro degli apprendisti;
- e) ai cantieri di lavoro ed ai cantieri scuola di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni;
- f) all'orientamento professionale svolto dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni di cui alla legge 19 dicembre 1952, n. 2390, e successive modificazioni.

Art. 27

Per lo svolgimento delle attività rientranti nelle loro attribuzioni, è consentito alla regione ed agli enti locali territoriali l'uso dei locali e delle attrezzature delle scuole e degli istituti scolastici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, secondo i criteri generali deliberati dai consigli scolastici provinciali ai sensi della lettera f) dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

A tal fine verranno stipulate apposite convenzioni tra la regione e gli enti locali territoriali con i competenti organi dello Stato.

In esse verranno stabilite le procedure per l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature, i soggetti responsabili e le spese a carico della regione per il personale, le pulizie, il consumo del materiale e l'impiego dei servizi strumentali.

Art. 28

I consorzi per l'istruzione tecnica operanti in Sardegna sono soppressi.

Sono delegate alla regione le funzioni dei consorzi predetti ad eccezione delle funzioni di orientamento scolastico che sono attribuite ai distretti scolastici. I beni e il personale di detti consorzi sono trasferiti alla regione.

Art. 29

Lo Stato esercita le funzioni amministrative concernenti:

- 1) la vigilanza sull'osservanza della legislazione sociale;
- 2) l'attività di formazione ed addestramento professionale svolta dalle Forze armate e dai Corpi assimilati e, in genere, dall'amministrazione dello Stato, ivi comprese le aziende autonome, per i propri dipendenti.

Art. 30

Gli enti pubblici, per svolgere in Sardegna attività volontaria inerente all'istruzione professionale, devono ottenere l'assenso della regione, salvo che si tratti di attività di perfezionamento del proprio personale.

Non possono essere stanziati somme a favore di soggetti pubblici e privati per finalità inerenti all'attività di istruzione professionale da parte dello Stato, salvo che per attività di studio, ricerca e sperimentazione.

Capo V
Assistenza scolastica**Art. 31**

Sono delegate alla regione le funzioni amministrative relative alla materia «assistenza scolastica» concernenti tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, l'assolvimento dell'obbligo scolastico nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.

Le funzioni suddette concernono tra l'altro: gli interventi di assistenza medico-psichica; l'assistenza ai minorati psico-fisici; l'erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari.

L'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, è abrogato.

Art. 32

Restano ferme le competenze degli organi scolastici in merito alla scelta dei libri di testo e le competenze degli organi statali concernenti le caratteristiche tecniche e pedagogiche dei medesimi.

Art. 33

È delegato alla regione l'esercizio delle funzioni amministrative esercitate dallo Stato in materia di assistenza scolastica a favore degli studenti universitari.

I beni ed il personale delle opere universitarie di cui all'art. 189 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, sono trasferiti alla regione.

Il trasferimento è disciplinato dalla legge di riforma dell'ordinamento universitario e, in mancanza, a decorrere dal 1° novembre 1979. In tale ipotesi al trasferimento dei beni e del personale delle opere universitarie provvede con decreto il Ministro della pubblica istruzione, sentita la regione.

Art. 34

Le funzioni amministrative indicate nel precedente art. 31 sono attribuite ai comuni che le svolgono secondo le modalità previste dalla legge regionale.

I patronati scolastici sono soppressi e le funzioni di assistenza scolastica, i servizi ed i beni sono attribuiti ai comuni. Entro il 31 dicembre 1979 la regione con propria legge stabilisce le modalità e i criteri per il passaggio dei beni e del personale.

I consorzi di patronati scolastici sono soppressi e le funzioni di assistenza scolastica, i servizi ed i beni sono attribuiti ai comuni. Nel termine di cui al comma precedente, la legge regionale provvede alla liquidazione dei relativi beni ed al trasferimento del personale ripartendolo tra i comuni interessati.

La regione promuove le opportune forme di collaborazione tra i comuni interessati.

Gli insegnanti elementari di ruolo che alla data del 31 dicembre 1978 sono assegnati, ai fini e per gli effetti dell'art. 3 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, alle direzioni didattiche comprese nel territorio della regione per i servizi da svolgere presso i patronati scolastici ed i consorzi provinciali dei patronati scolastici, possono chiedere, entro tre mesi dall'entrata in vigore delle presenti norme, l'inquadramento nei ruoli regionali.

La regione provvede, con legge, all'inquadramento nei propri ruoli del suddetto personale con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvaguardando le posizioni economiche acquisite.

In corrispondenza di detto inquadramento i relativi ruoli organici dell'Amministrazione dello Stato vengono ridotti con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 35

L'istituzione delle scuole statali materne, elementari e secondarie in Sardegna viene effettuata dagli organi statali competenti secondo le norme vigenti, sentita la regione sull'ordine di priorità ai fini della loro attività di programmazione regionale. Restano ferme le competenze dei consigli scolastici provinciali.

Capo VI

Musei e biblioteche di enti locali

Art. 36

Oltre alle funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1532, e successive modificazioni, sono trasferite alla regione le funzioni esercitate da organi centrali e periferici dello Stato in ordine alle biblioteche popolari, alle biblioteche del contadino nelle zone di riforma, ai centri bibliotecari di educazione permanente nonché i compiti esercitati dal servizio nazionale di lettura. Il personale ed i beni in dotazione di tali servizi ed uffici sono trasferiti ai comuni secondo le modalità previste dalla legge regionale.

Sono trasferite, altresì, alla regione le funzioni amministrative concernenti le istituzioni culturali di interesse locale operanti nel territorio regionale e attinenti precipuamente alla comunità regionale.

L'individuazione specifica di tali istituzioni è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri competenti, previa intesa con la regione.

Titolo III

Sviluppo economico

Capo I

Industria e commercio

Art. 37

Le funzioni amministrative relative alla materia «industria» concernono in generale l'attività di ricerca, coltivazione, trasformazione ed elaborazione di materie prime destinate a produrre beni e servizi di consumo e strumentali, ivi comprese le fonti di energia.

In particolare sono di competenza della regione:

- a) la programmazione dello sviluppo industriale;
- b) la programmazione ed il finanziamento delle strutture territoriali a fini industriali;
- c) la disciplina e l'incentivazione della produzione industriale;
- d) l'amministrazione del patrimonio minerario regionale e la disciplina dell'attività di ricerca, di rilevazione geo-mineraria di estrazione, trasformazione e commercializzazione dei minerali;
- e) il coordinamento, la vigilanza e tutela degli enti ed organismi preposti allo sviluppo industriale ed economico;
- f) la disciplina degli interventi creditizi e finanziari di incentivazione delle attività industriali nei limiti indicati dall'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 38

Ferme restando le funzioni amministrative trasferite alla regione relativamente ai piani regolatori, spettano alla regione le funzioni amministrative in ordine all'assetto di consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale e tutte le funzioni esercitate dallo Stato o da altri enti pubblici, esclusi i comuni e le province, in materia di assetto, sistemazione e gestione di zone industriali e aree industriali attrezzate, e di realizzazione di infrastrutture per nuovi insediamenti industriali, fatte salve le competenze dello Stato ai sensi della legge 2 maggio 1976, n. 183.

Art. 39

Le funzioni amministrative relative alla materia «commercio» concernono l'attività intesa ad organizzare, promuovere e favorire la distribuzione, la somministrazione e l'approvvigionamento delle merci.

In particolare sono di competenza della regione le funzioni concernenti:

- a) la disciplina dell'esercizio dell'attività di distribuzione commerciale fissa e ambulante;
- b) la promozione commerciale;
- c) le fiere, mostre e mercati, inclusa anche la disciplina dei mercati all'ingrosso ed alla produzione;
- d) la formazione dei piani urbanistici commerciali regionali e l'esercizio delle funzioni di vigilanza e tutela relative ai piani di urbanistica commerciale dei comuni;
- e) l'esercizio delle competenze regionali in materia di annona.

Art. 40

La regione autonoma della Sardegna adotta i provvedimenti che le leggi successive all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, attribuiscono alle regioni a statuto ordinario in materia di commercio.

Art. 41

Ferme restando le funzioni già di competenza della regione e dei comuni, e nel quadro degli indirizzi determinati dal Governo, è delegato alla regione l'esercizio delle funzioni amministrative relative:

- a) ai distributori di carburante, alle rivendite di giornali e di riviste, ai pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande;
- b) alla vigilanza sull'applicazione dei regolamenti comunitari in materia di classificazione, calibratura, tolleranza, imballaggio e presentazione dei prodotti commercializzati;
- c) all'attività dei comitati provinciali per i prezzi sulla base delle norme di riforma del sistema dei prezzi controllati e comunque dal 1° gennaio 1980.

La regione può altresì svolgere in sede locale attività integrativa in tema di promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio nonché assistenza integrativa alle piccole e medie imprese sempre del settore del commercio.

Art. 42

Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:

- 1) la dichiarazione della natura internazionale delle fiere;
- 2) le esposizioni universali;
- 3) la formazione e la tenuta del calendario delle fiere, sentita la regione.

Art. 43

Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative relative:

- a) alla vigilanza sull'applicazione dei provvedimenti in materia di regolamentazione dei prezzi al consumo;
- b) alla istituzione e regolamentazione dei mercati per il commercio al minuto;
- c) all'impianto ed alla gestione dei mercati all'ingrosso dei prodotti ortoflorofrutticoli, del bestiame, delle carni e dei prodotti ittici, ad eccezione dei mercati alla produzione;
- d) alla fissazione degli orari di apertura e chiusura dei negozi, dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande nonché degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti, esclusi gli impianti autostradali, ed alle relative sanzioni amministrative;
- e) all'applicazione delle sanzioni da comminare agli operatori che svolgono attività all'ingrosso fuori dei mercati;
- f) all'autorizzazione, sulla base delle prescrizioni del C.I.P.E., alla installazione di distributori di carburanti nel territorio comunale, ad eccezione di quelli installati sulle autostrade;
- g) all'autorizzazione alla rivendita di giornali e riviste.

Resta ferma la potestà della regione di fissare, con legge, criteri generali per l'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente.

Sono soppressi i pareri delle camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato sulle proposte dei comuni in merito:

- a) alla chiusura settimanale obbligatoria dei pubblici esercizi ed alla variazione e deroga della medesima;
- b) all'applicazione della disciplina degli orari dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio;
- c) all'applicazione dell'orario degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti.

Art. 44

Sono di competenza della regione le funzioni amministrative attualmente esercitate dalle camere di commercio nelle materie trasferite o delegate dal presente decreto.

Le funzioni istituzionali e le restanti funzioni amministrative saranno esercitate dalle camere di commercio sulla base della legge di riforma dell'ordinamento camerale e del relativo finanziamento.

Le funzioni di cui al primo comma continuano ad essere esercitate dalle camere di commercio fino a quando la regione non disciplinerà la materia con propria legge.

Capo II

Turismo, industria alberghiera

Art. 45

La regione esercita le funzioni amministrative concernenti:

- 1) la vigilanza sull'attività svolta e sui servizi prestati, nel territorio regionale, per quanto riguarda le attività turistico-ricreative, dagli automobil club provinciali;
- 2) l'emanazione del parere per il nulla osta relativo al rilascio della licenza dell'agenzia di viaggio e persone fisiche o giuridiche straniere, che resta di competenza dello Stato.

Art. 46

Sono delegate alla regione le funzioni amministrative sul litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, quando l'utilizzazione prevista abbia finalità turistiche e ricreative. Sono escluse dalla delega le funzioni esercitate dagli organi dello Stato in materia di navigazione marittima, di sicurezza nazionale e di polizia doganale.

La delega di cui al comma precedente non si applica ai porti e alle aree di preminente interesse nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato e alle esigenze della navigazione marittima.

L'identificazione delle aree predette è effettuata, entro il 31 dicembre 1979, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della difesa, della marina mercantile e delle finanze, sentita la regione.

Col medesimo procedimento l'elenco delle aree predette può essere modificato.

Art. 47

Sono attribuite ai comuni, ai sensi dell'art. 6 dello statuto speciale della Sardegna, le funzioni amministrative in materia di:

- a) promozione di attività ricreative e sportive;
- b) gestione di impianti e servizi complementari alle attività turistiche;
- c) rifugi montani, campeggi ed altri servizi ricettivi extra-alberghieri.

Capo III

Acque minerali e termali - Miniere, cave e saline

Art. 48

La regione esercita tutte le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato nelle materie indicate agli articoli 3, lettere h) e m), e 4, lettera a), dello statuto.

Capo IV

Artigianato

Art. 49

Sono trasferite alla regione:

- a) le funzioni esercitate istituzionalmente dalle camere di commercio in materia di artigianato;
- b) le funzioni esercitate dall'ENAPI per gli aspetti concernenti l'artigianato.

Sono altresì delegate le funzioni della sezione autonoma commerciale dell'ENAPI per i prodotti dell'artigianato.

Per la regione trova applicazione l'ultimo comma dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

Art. 50

Sono attribuite ai comuni, ai sensi dell'art. 6 dello statuto speciale per la Sardegna:

- a) gli atti di istruzione e certificazione ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane;
- b) l'apprestamento e la gestione di aree attrezzate per l'insediamento di imprese artigiane nel rispetto della pianificazione territoriale regionale.

Capo V

Agricoltura e foreste

Art. 51

Sono trasferite alla regione le funzioni degli organi centrali e periferici dello Stato relativi alla classifica dei territori montani previste dalle leggi 25 luglio 1952, n. 991 e 30 luglio 1957, n. 657.

Sono trasferite alla regione le funzioni di cui alla legge 22 maggio 1973, n. 269, concernente la disciplina della produzione e del commercio di sementi e di piante di rimboschimento.

La regione è tenuta ad istituire il libro dei boschi da seme di cui all'art. 14 della predetta legge secondo le modalità indicate al primo comma dell'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Restano ferme le disposizioni di cui al capo V ed agli articoli 27 e 28 della legge anzidetta.

Sono trasferite alla regione le funzioni di cui alla legge 1 marzo, n. 47, contenente norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi.

Sono altresì trasferite alla regione le funzioni attualmente esercitate dalle camere di commercio concernenti la sistemazione idrogeologica e la conservazione del suolo, le opere di manutenzione forestale per la difesa delle coste nonché le funzioni relative alla determinazione del vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Passano alla regione i beni dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali non ancora ad essa trasferiti, così come previsto dall'art. 3 della legge regionale 29 febbraio 1956, n. 6, e successive modificazioni.

La regione è sentita sulle relazioni programmatiche che gli enti a partecipazione statale sono tenuti a presentare al Parlamento nonché sui pareri e le direttive del CIPE a tali enti.

Art. 52

Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative esercitate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale, di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364. Compete, altresì, alla regione, ai fini degli interventi di cui al presente comma, la delimitazione del territorio danneggiato e la specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi, anche al di fuori di quelle previste dalla predetta legge n. 364 del 1970, e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono altresì trasferite le funzioni concernenti gli organismi di difesa attiva e passiva delle produzioni intensive, dalle avversità atmosferiche e dalle calamità naturali, fatta eccezione per le competenze dello Stato concernenti l'ordinamento cooperativo.

(⁴)

Art. 53

(⁵)

Art. 54

Sono trasferite alla regione le funzioni di promozione e di agevolazione delle produzioni agricole per la cellulosa; restano ferme le competenze dell'Ente cellulosa e carta per interventi sul mercato della carta e per il relativo approvvigionamento anche all'estero nonché per l'attività necessaria di ricerca e sperimentazione.

Sono altresì trasferite alla regione le funzioni amministrative di assistenza agli utenti di motori agricoli, di formazione e di insegnamento tecnico-pratico per gli agricoltori per l'incremento e la diffusione della meccanizzazione agricola, nonché i servizi ed i controlli che non siano di competenza del Ministero delle finanze riguardanti il prelevamento e l'uso dei carburanti a prezzi agevolati per l'agricoltura.

La regione conferisce la qualifica di utente di motore agricolo e provvede alla disciplina amministrativa del settore.

Ferme restando le competenze degli UTIF sono delegate alla regione le funzioni dei comitati di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni.

È delegato alla regione l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti:

- a) la promozione e l'orientamento dei consumi alimentari, la rilevazione e il controllo dei dati sul fabbisogno alimentare;
- b) l'attuazione degli interventi per la regolazione dei mercati che non siano riservati all'AIMA;
- c) il controllo di qualità dei prodotti agricoli e forestali e delle sostanze ad uso agrario e forestale, ferma la competenza statale ad adottare i provvedimenti di riconoscimento dei marchi di qualità e delle denominazioni di origine e tipiche e di delimitazioni delle relative zone di produzione.

Lo Stato si avvale anche della collaborazione della regione per la repressione delle frodi nella lavorazione e nel commercio dei prodotti agricoli.

Art. 55

Sono attribuite ai comuni, ai sensi dell'art. 6 dello statuto speciale per la Sardegna, le funzioni amministrative in materia di:

- a) interventi per la protezione della natura, con la collaborazione della regione;
- b) vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico e di demanio armentizio.

(⁴) Comma abrogato dall'art. 5, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 70.

(⁵) Articolo abrogato dall'art. 5, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 70.

Titolo IV

Assetto ed utilizzazione del territorio

Capo I

Urbanistica

Art. 56

Per le opere da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque inesistenti su aree del demanio statale l'accertamento della conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, salvo che per le opere destinate alla difesa militare, è fatto dallo Stato, d'intesa con la regione.

La progettazione di massima ed esecutiva delle opere pubbliche di interesse statale, da realizzare dagli enti istituzionalmente competenti, per quanto concerne la loro localizzazione e le scelte del tracciato se difforme dalle prescrizioni e dai vincoli delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, è fatta dall'amministrazione statale competente d'intesa con la regione, che deve sentire preventivamente gli enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi.

Art. 57

Sono delegate alla regione le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali per quanto attiene alla loro individuazione, alla loro tutela e alle relative sanzioni.

La delega riguarda tra l'altro le funzioni amministrative concernenti:

- a) l'individuazione delle bellezze naturali, salvo il potere del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali ed il comitato regionale per i beni culturali, di integrare gli elenchi delle bellezze naturali approvate dalla regione;
- b) la concessione delle autorizzazioni o nulla osta per le loro modificazioni;
- c) l'apertura di strade e cave;
- d) la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità;
- e) l'adozione di provvedimenti cautelari anche indipendentemente dalla inclusione dei beni nei relativi elenchi;
- f) l'adozione dei provvedimenti di demolizione e la irrogazione delle sanzioni amministrative;
- g) le attribuzioni degli organi statali, centrali e periferici inerenti alle commissioni provinciali previste dall'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dall'art. 31 del D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805.

Le notifiche di notevole interesse pubblico delle bellezze naturali e panoramiche eseguite in base alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, non possono essere revocate o modificate se non previo parere del Consiglio nazionale per i beni culturali.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali può inibire lavori o disporre la sospensione, quando essi rechino pregiudizio a beni qualificabili come bellezze naturali anche indipendentemente dalla loro inclusione negli elenchi.

Art. 58

Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative concernenti gli interventi per la protezione della natura, le riserve ed i parchi naturali.

Capo II

Trasporti su linee automobilistiche e tramviarie

Art. 59

Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative relative alla materia «trasporti su linee automobilistiche e tramviarie» concernenti i servizi pubblici di trasporto di persone e merci, esclusi gli effetti postali, esercitati con linee tramviarie, metropolitane urbane ed extraurbane, filoviarie, funicolari, funiviarie di ogni tipo e automobilistiche (anche sostitutive di linee tramviarie e ferroviarie in concessione e di linee delle ferrovie dello Stato definitivamente soppresse a norma del regio decreto 21 dicembre 1931, n. 1575, previo il loro risanamento tecnico ed economico da parte dello Stato).

Art. 60

Sono trasferite alla regione tutte le funzioni amministrative attualmente esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato, relative al personale dipendente da imprese concessionarie di pubblici servizi di trasporto automobilistico e tramviario.

Sono altresì trasferite alla regione le funzioni amministrative concernenti l'approvazione dei regolamenti comunali relativi al servizio di noleggio ed al servizio da piazza e la determinazione del numero delle licenze e del tipo dei veicoli adibiti ai servizi medesimi.

Sono trasferite inoltre le funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni di cui al secondo comma dell'art. 57 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Art. 61

È delegato alla regione l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di linee ferroviarie in concessione, anche in gestione commissariale governativa, da effettuarsi con l'assenso della stessa regione previo il risanamento tecnico ed economico da parte dello Stato.

La regione partecipa al controllo della sicurezza degli impianti fissi e dei veicoli destinati all'esercizio dei trasporti regionali, operato dai competenti uffici dello Stato.

Art. 62

Sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti la sospensione temporanea della circolazione sulle strade per motivi di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, fermi restando i poteri del prefetto previsti dallo stesso articolo per motivi di pubblica sicurezza e di esigenze militari; la disciplina del transito periodico di armenti e greggi ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica; la vigilanza e l'autorizzazione delle scuole per conducenti di veicoli a motore, ai sensi dell'art. 84 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Sono delegate alla regione anche le seguenti altre funzioni amministrative concernenti:

- a) il coordinamento, mediante conferenza tra gli enti interessati, dell'esercizio delle funzioni disciplinate dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;
- b) le attività istruttorie relative alla tenuta dell'albo provinciale degli autotrasportatori di merci con facoltà di sub-delegare le stesse;
- c) il rilascio delle licenze e la concessione delle autorizzazioni al trasporto delle merci per conto proprio e per conto di terzi con limitazione della validità al territorio regionale.

In connessione con la delega delle funzioni di cui al punto c) è istituito, presso la regione, l'albo regionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di merci per conto di terzi nel territorio della regione stessa.

Art. 63

È delegato alla regione l'esercizio delle funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato relative alla navigazione interna che concernono la navigazione lacuale, fluviale, sui canali navigabili e su idrovie; i porti lacuali e di navigazione interna ed ogni altra attività riferibile alla navigazione stessa che si svolge nell'ambito territoriale della regione.

Le predette funzioni comprendono, tra l'altro: l'autorizzazione al pilotaggio, il demanio dei porti predetti e la potestà di rilasciare concessioni per l'occupazione e l'uso di aree ed altri beni nelle zone portuali, lacuali e fluviali, la rimozione dei materiali sommersi ed il rilascio del certificato di navigabilità nonché enti, istituti ed organismi operanti nel settore.

Sono altresì comprese le funzioni amministrative relative al personale dipendente da imprese concessionarie operanti in questa materia.

Alla regione sono inoltre delegate le seguenti altre funzioni amministrative:

- a) determinazione, d'intesa con i compartimenti marittimi, di zone di navigazione promiscua;
- b) iscrizione, in apposito elenco, delle imprese autorizzate a costruire navi idonee alla navigazione interna;

- c) tenuta dei registri per l'iscrizione delle navi e galleggianti con il rilascio delle relative licenze di navigazione e aggiornamento dei registri stessi in relazione alle successive variazioni di proprietà, costituzione od estinzione di altri diritti reali;
- d) rimozione di materiali sommersi in acque interne che possono arrecare intralci o pericolo alla navigazione;
- e) sicurezza dei natanti addetti alle linee di navigazione interna.

Art. 64

Il comitato regionale coordinamento trasporti, istituito con decreto-legge 19 luglio 1946, n. 39, e di cui all'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, è trasferito alla regione.

Con legge regionale si provvederà a stabilirne la composizione e a definirne le attribuzioni.

È abrogato l'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250.

Art. 65

La regione autonoma della Sardegna ha il potere di impulso nei confronti del Governo per porre in discussione l'istituzione e la regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti terrestri, marittimi ed aerei, che possano direttamente interessarla.

In questo caso, o quando sia posta direttamente in discussione l'istituzione o la regolamentazione dei servizi di cui al comma precedente, si applica il secondo comma dell'art. 47 dello statuto sardo.

Art. 66

Le determinazioni per l'istituzione e la regolamentazione, comprese le tariffe per viaggiatori e merci di tutti i servizi di cui al precedente art. 65, che sono prese in sede diversa dal Consiglio dei Ministri, sono adottate con la partecipazione di un rappresentante dell'Amministrazione regionale.

Art. 67

Quando i provvedimenti di cui al precedente art. 66 siano assunti da un'autorità individuale deve essere preliminarmente sentito il parere della regione, da emettersi non oltre trenta giorni dalla richiesta.

Capo III

Lavori pubblici di esclusivo interesse della regione

Art. 68

Sono delegate alla regione le funzioni concernenti:

- a) gli aggiornamenti e le modifiche del piano regolatore generale degli acquedotti concernenti le risorse idriche destinate dal piano a soddisfare esigenze e bisogni dei rispettivi territori regionali, nonché l'utilizzazione delle risorse stesse;
- b) l'imposizione e la determinazione delle tariffe di vendita delle acque derivate o estratte, nell'ambito delle direttive statali sulla determinazione dei prezzi alla produzione o al consumo.

Ai dipendenti regionali preposti al servizio di polizia idraulica è riconosciuta, con decreto del prefetto, la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Art. 69

Le strade statali possono essere classificate come regionali e viceversa d'intesa fra Stato e regione.

Art. 70

Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative statali concernenti la programmazione regionale, la localizzazione, le attività di costruzione e la gestione di interventi di edilizia residenziale e abitativa pubblica, di edilizia convenzionata, di edilizia agevolata, di edilizia sociale nonché le funzioni connesse alle relative procedure di finanziamento.

Fermo restando il trasferimento delle funzioni statali relative agli I.A.C.P., di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, la regione può stabilire soluzioni organizzative diverse da esercitarsi in conformità ai principi stabiliti dalla legge di riforma delle autonomie locali.

Sono trasferite alla regione tutte le funzioni esercitate da amministrazioni, aziende o enti pubblici statali, compresa la Cassa per il Mezzogiorno, relativi alla realizzazione di alloggi, salvo che si tratti di alloggi da destinare ai dipendenti civili o militari dello Stato per esigenze di servizio nonché le funzioni degli organi centrali e periferici previsti dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 e dalla legge 27 maggio 1975, n. 166, eccettuate quelle relative alla programmazione nazionale.

Lo Stato attua la programmazione nazionale nel settore dell'edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'articolo 8 del presente decreto.

Art. 71

Sono inoltre trasferite alla regione le funzioni amministrative esercitate dall'amministrazione centrale e periferica dei lavori pubblici, in base al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni.

È trasferita la funzione relativa alla determinazione dei requisiti e dei prezzi massimi delle abitazioni, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni.

Sono altresì trasferite le funzioni amministrative svolte dalle commissioni di vigilanza per l'edilizia economica e popolare previste dall'art. 129 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e dagli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655. Le commissioni continuano a svolgere tali funzioni nell'attuale composizione, fino a diversa disciplina della materia nell'ambito di apposita normativa statale di principio.

Sono infine trasferite, nei limiti di cui all'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le funzioni dirette ad agevolare l'accesso al credito nella materia di cui ai precedenti articoli, ivi comprese quelle concernenti l'erogazione di contributi in conto capitale o nel pagamento degli interessi, la prestazione delle garanzie ed i rapporti con gli istituti di credito.

Art. 72

Le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sono attribuite ai comuni, salva la competenza dello Stato per l'assegnazione di alloggi da destinare a dipendenti civili e militari dello Stato per esigenze di servizio.

Titolo V

Disposizioni finali e transitorie

Art. 73

La regione può avvalersi nell'esercizio delle funzioni amministrative proprie o delegate, degli uffici o organi tecnici anche consultivi dello Stato. La regione può inoltre avvalersi del patrocinio, legale e della consulenza dell'Avvocatura dello Stato, a modifica del primo comma dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250.

Possono essere chiamati a far parte degli organi consultivi della regione secondo le norme regionali che ne disciplinano la composizione, funzionari designati dagli uffici o organi, di cui al comma precedente, ad essi appartenenti.

La regione può, altresì, avvalersi, a norma del primo comma, del Consiglio superiore dei lavori pubblici per tutte le funzioni attribuite allo stesso dalle leggi dello Stato e della regione.

Art. 74

Sono trasferiti alla regione gli uffici dello Stato operanti in Sardegna, indicati nella tabella A allegata al presente decreto.

L'esercizio delle funzioni amministrative che continuano ad essere attribuite dalle leggi e dai regolamenti vigenti agli uffici di cui al comma precedente, quali organi dello Stato, in materie diverse da quelle contemplate nel presente decreto, è delegato alla regione, se non diversamente disposto dal presente decreto medesimo.

Art. 75

Le funzioni, il personale ed i beni degli enti soppressi dall'art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, aventi strutture periferiche operanti in Sardegna, sono trasferiti alla regione con le modalità previste negli articoli seguenti.

Art. 76

Oltre ai beni mobili ed immobili esistenti in Sardegna appartenenti agli enti di cui all'articolo precedente, sono altresì trasferiti alla regione il numerario, i titoli di credito e le partecipazioni azionarie, di spettanza degli stessi enti, per la parte riferibile al territorio regionale, da determinarsi con decreti del Ministro del tesoro, sentita la regione.

Dalla entrata in vigore della legge statale prevista dal successivo art. 83 del presente decreto, la regione succede agli enti soppressi in tutti i rapporti giuridici, attinenti alle strutture operative, agli uffici ed ai beni trasferiti, compresi i rapporti di mutuo costituiti per la realizzazione o per l'acquisto degli stessi.

Si applicano anche per la Sardegna le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, concernente il riparto delle funzioni esercitate dall'ONIG e le disposizioni contenute nell'art. 1-sexies della stessa legge, concernenti l'assunzione da parte dell'INPS e dell'INAM di alcuni compiti già attribuiti all'ENAOLI.

Art. 77

Fino a quando non saranno disposti con legge regionale il riordino ed il decentramento delle funzioni trasferite, ai sensi dell'art. 75, la regione assicura la continuità del loro svolgimento, avvalendosi, per quanto possibile, delle strutture e degli uffici di cui all'articolo precedente.

Art. 78

Il personale di ruolo, organicamente assegnato in Sardegna alle strutture operative ed agli uffici periferici degli enti di cui all'art. 75, è posto a disposizione della regione con effetto dalla data di entrata in vigore della legge statale prevista dal successivo art. 83 del presente decreto.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge statale di cui al primo comma, è disposto, con legge regionale, il collocamento del personale, di cui al precedente comma, in un ruolo speciale provvisorio, con salvaguardia delle posizioni giuridiche ed economiche già acquisite.

Fino a quando non si sia proceduto nei modi previsti dal precedente comma la regione applica a detto personale le norme in vigore presso gli enti di provenienza alla data del 24 febbraio 1977 relative allo stato giuridico ed al trattamento economico di attività, previdenza, quiescenza e assistenza.

Rispetto al personale non di ruolo, in servizio presso le strutture operative e gli uffici periferici, di cui al primo comma, la regione subentra nei relativi rapporti di lavoro, ferme restando la natura e le condizioni degli stessi.

Le norme regionali che provvedono al riordino e al decentramento delle funzioni trasferite dispongono anche nella definitiva assegnazione di detto personale agli enti locali, che assumono le nuove competenze.

Art. 79

Per gli enti non compresi nell'art. 75 e previsti nella tabella B, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l'eventuale trasferimento dei relativi beni, funzioni e personale, sarà effettuato con apposite norme di attuazione, sulla base dei risultati derivanti dalla applicazione dell'art. 113 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica su citato.

Fino a quando non saranno emanate le norme di attuazione di cui al comma precedente si applica, nel territorio della Sardegna, la disposizione di cui all'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616.

Art. 80

L'amministrazione regionale provvede, di norma, al funzionamento degli uffici trasferiti dallo Stato ai sensi delle precedenti norme, fino a quando non venga diversamente disposto con legge regionale, con il personale in servizio presso gli uffici stessi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

A tal fine i dipendenti dello Stato in servizio presso gli stessi uffici alla data anzidetta sono, con il loro consenso, trasferiti alla regione.

La regione provvede, con legge, all'inquadramento nei propri ruoli del personale statale trasferito con decorrenza dalla data indicata nei precedenti commi, salvaguardando la posizione economica acquisita.

In corrispondenza nei trasferimenti di cui al secondo comma i relativi ruoli organici delle amministrazioni dello Stato interessate vengono ridotti con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 81

Per la sistemazione degli affari pendenti per effetto delle presenti disposizioni si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 25, 26, 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480.

La data di cui al secondo comma dell'art. 26 succitato è sostituita con la data del 31 dicembre 1979.

Art. 82

Restano ferme tutte le funzioni amministrative già trasferite o delegate alla regione con norme di attuazione, con legge o atti aventi forza di legge, anteriori al presente decreto, tranne quelle diversamente attribuite con il presente decreto.

Art. 83

Agli oneri derivanti dall'esercizio delle ulteriori funzioni trasferite o delegate con il presente decreto si provvede con legge ordinaria della Repubblica, ai sensi dell'art. 54, quarto comma, dello statuto.

La legge di cui al comma precedente prevede l'assegnazione delle somme necessarie allo svolgimento delle funzioni amministrative direttamente attribuite agli enti locali territoriali.

Le norme del presente decreto avranno effetto dalla data di entrata in vigore della legge di cui al primo comma, ad eccezione di quella contenuta nel precedente art. 24.

Tabella A

Uffici dell'amministrazione dello Stato trasferiti

- 1) Sezioni delle bellezze naturali delle soprintendenze per i beni ambientali ed architettonici;
- 2) Sezioni mediche e chimiche e servizi sanitari di protezione antinfortunistica degli ispettorati provinciali e regionali del lavoro;
- 3) Uffici del Ministero dei lavori pubblici non trasferiti per effetto dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 480 del 1975, esclusi gli uffici del genio civile per le opere marittime;
- 4) Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico;
- 5) Commissioni provinciali previste dall'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;
- 6) Commissioni regionali e provinciali dell'artigianato;
- 7) Comitati provinciali prezzi;
- 8) Ispettorati alimentazione.

I trasferimenti degli uffici sopraindicati hanno luogo al verificarsi delle condizioni previste dal presente decreto per il trasferimento di funzioni amministrative o la delega del loro esercizio alla regione e nei limiti necessari all'esercizio delle funzioni amministrative che continuano ad essere di competenza dello Stato.

D.P.R. 13 aprile 1984, n. 92⁽¹⁾ - Trasferimento alla Regione Sardegna delle funzioni, dei beni e del personale degli enti nazionali operanti in Sardegna, assoggettati alle procedure di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 1

In applicazione dell'art. 79 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, sono trasferite alla regione autonoma della Sardegna le funzioni dei seguenti enti già operanti in Sardegna e che hanno perduto la personalità giuridica di diritto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616:

- Associazione nazionale tra mutilati e invalidi di guerra (ANMIG);
- Unione italiana ciechi (UIC);
- Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti (ENS);
- Associazione nazionale tra mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL);
- Associazione nazionale famiglie dei caduti e dei dispersi in guerra.

Art. 2

Al trasferimento del personale e dei beni, già degli enti di cui all'articolo precedente e in atto amministrati dall'ufficio stralcio di cui all'art. 119 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, si applicano gli articoli 76, 77 e 78 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348.

Art. 3

Al finanziamento degli oneri derivanti alla regione dall'attuazione del presente decreto si provvede con le maggiori entrate tributarie assegnate alla regione medesima con la L. 13 aprile 1983, n. 122.

⁽¹⁾ Pubblicato nella G.U. 28 aprile 1984, n. 117.

L. 8 ottobre 1984, n. 658⁽¹⁾ - Istituzione in Cagliari di una sezione giurisdizionale e delle sezioni riunite della Corte dei conti.

Art. 1

Per la regione Sardegna è istituita una sezione giurisdizionale della Corte dei conti con sede in Cagliari.

Art. 2

Sono attribuiti alla sezione di cui al precedente articolo, in base alle norme e ai principi concernenti l'attività giurisdizionale della Corte dei conti:

- a) i giudizi di conto e di responsabilità e i giudizi a istanza di parte in materia di contabilità pubblica riguardanti i tesorieri e gli altri agenti contabili, gli amministratori e i funzionari e agenti della regione, delle province, dei comuni e degli altri enti locali nonché degli enti regionali;
- b) i giudizi di conto e di responsabilità e i giudizi a istanza di parte riguardanti gli agenti contabili, gli amministratori e funzionari, impiegati e agenti di uffici e organi dello Stato e di enti pubblici aventi sede o uffici nella regione, quando l'attività di gestione di beni pubblici si sia svolta nell'ambito del territorio regionale, ovvero il fatto da cui deriva il danno si sia verificato nel territorio della regione;
- c) i giudizi sui ricorsi e sulle istanze in materia di pensioni, assegni o indennità civili, militari e di guerra a carico totale o parziale dello Stato o degli enti pubblici previsti dalla legge, quando il ricorrente, all'atto della presentazione del ricorso o dell'istanza, abbia la residenza anagrafica in un comune della regione;
- d) altri giudizi interessanti la regione in materia contabile e pensionistica attribuiti o che saranno attribuiti dalla legge alla giurisdizione della Corte dei conti.

Nei giudizi di cui alla lettere c) e d), limitatamente alla materia pensionistica, la sezione giurisdizionale o il vice procuratore generale presso di essa possono richiedere agli ospedali militari o civili, aventi sede nella regione, i pareri medico-legali o l'esecuzione di visite dirette ai fini dei necessari accertamenti in ordine alle infermità denunciate dai ricorrenti⁽²⁾.

Art. 3

I conti dei tesorieri e degli altri agenti contabili della regione, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici diversi dallo Stato sono trasmessi alla segreteria della sezione giurisdizionale entro sessanta giorni dalla data dell'avvenuta fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa.

Pervenuto il conto, il segretario ne dà notizia al presidente della sezione che designa il magistrato relatore.

Art. 4

Contro le decisioni della sezione giurisdizionale nei giudizi di cui all'articolo 2, lettere a), b) e d), limitatamente alla materia di contabilità pubblica, è ammesso l'appello alle sezioni riunite della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 67 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214⁽³⁾.

Le sezioni riunite regionali di cui al successivo articolo 8 deliberano in conformità degli articoli 40 e 41 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214⁽⁴⁾, sul rendiconto generale della regione verificato dalla sezione di controllo. La deliberazione e la relazione sul rendiconto sono trasmesse contemporaneamente al presidente del consiglio regionale e al presidente della giunta regionale.

Art. 5

La sezione giurisdizionale giudica con un numero di tre votanti, compreso il presidente della sezione o il consigliere anziano incaricato di tenere la presidenza.

Presso la sezione è istituito un ufficio del pubblico ministero, rappresentato da un vice procuratore gene-

⁽¹⁾ Pubblicato nella G.U. 9 ottobre 1984, n. 278.

⁽²⁾ La Corte costituzionale, con ordinanza 9-16 aprile 1998, n. 131, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, sollevata in riferimento agli articoli, 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, 97, primo e secondo comma, 108, secondo comma, e 113 della Costituzione.

⁽³⁾ Riportato al n. A/V.

⁽⁴⁾ Riportato al n. A/V.

rale coadiuvato da sostituti procuratori generali, e un ufficio di segreteria cui è preposto un funzionario appartenente alla carriera direttiva della Corte dei conti⁽⁵⁾.

Art. 6

I giudizi indicati nell'articolo 2 sono regolati, per quanto non previsto nella presente legge, dalle norme del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214⁽⁶⁾, da quelle del regolamento di procura, approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038⁽⁷⁾, nonché dalle successive modificazioni e integrazioni e dalle altre norme che saranno emanate per regolare i giudizi dinanzi alla Corte dei conti.

Fatto salvo il disposto di cui all'articolo 3, fino a quando la regione non avrà disciplinato con proprie norme il rendimento dei conti dei propri tesoriери e agenti contabili, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in tema di contabilità generale dello Stato.

Art. 7

Per le esigenze di funzionamento della sezione giurisdizionale prevista all'articolo 1, la dotazione organica del personale di magistratura della Corte dei conti relativa alle qualifiche inferiori a presidente di sezione è aumentata di nove unità per le seguenti funzioni: due consiglieri, un vice procuratore generale e sei primi referendari o referendari. La dotazione organica per la qualifica di presidente di sezione è aumentata di una unità. I posti di consigliere non riservati ai primi referendari della Corte dei conti - già fissati nella metà dei consiglieri di cui alla dotazione organica prevista dalla tabella B allegata alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345⁽⁸⁾ - sono aumentati di una unità.

Alla sezione è assegnato un congruo numero di impiegati comunque non inferiore, per ciascuna carriera, a: un primo dirigente preposto alla segreteria, il quale sarà collocato fuori ruolo; due funzionari della carriera direttiva; cinque impiegati della carriera di concetto; tre impiegati della carriera esecutiva, di cui almeno uno con mansioni di dattilografo; due impiegati della carriera ausiliaria.

All'ufficio del pubblico ministero è assegnato un congruo numero di impiegati comunque non inferiore, per ciascuna carriera, a: un funzionario della carriera direttiva; quattro impiegati della carriera di concetto; quattro impiegati della carriera esecutiva, di cui almeno due con mansioni di dattilografo; due impiegati della carriera ausiliaria.

Le tabelle organiche del personale amministrativo della Corte dei conti sono incrementate del seguente numero di posti da ripartire, nelle varie carriere, ai sensi degli articoli 13, 18, secondo comma, 23, secondo comma, e 29, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077⁽⁹⁾:

- a) carriera direttiva n. 3;
- b) carriera di concetto n. 9;
- c) carriera esecutiva - personale amministrativo n. 7;
- d) carriera ausiliaria - personale addetto agli uffici n. 4.

Art. 8

Le sezioni regionali riunite sono composte dei presidenti di sezione e dei consiglieri della sezione del controllo e della sezione giurisdizionale, sono presiedute dal presidente di sezione più anziano e giudicano in collegio composto di numero dispari e comunque non inferiore a cinque votanti.

Art. 9

(¹⁰).

⁽⁵⁾ La Corte costituzionale, con ordinanza 11-16 maggio 2000, n. 139, ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di costituzionalità dell'art. 5.

⁽⁶⁾ Riportato al n. A/V.

⁽⁷⁾ Riportato al n. B/I.

⁽⁸⁾ Riportato al n. A/XIV.

⁽⁹⁾ Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

⁽¹⁰⁾ Articolo abrogato dall'art. 299, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113, e dall'art. 299, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con la decorrenza indicata nell'art. 302 dello stesso decreto.

Art. 10

Le spese per il funzionamento della sezione giurisdizionale e delle sezioni regionali sono a carico dello Stato, salvo quelle relative ai locali e alla loro manutenzione, che sono a carico della regione.

Art. 11

I giudizi sulle materie attribuite alla competenza delle sezioni a norma dell'articolo 2 e seguenti, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in corso presso le sezioni centrali del contenzioso contabile e pensionistico, sono devoluti, nello stato in cui si trovano, alla sezione giurisdizionale, salvo che non sia stata emessa pronuncia interlocutoria o, nel caso di giudizi di conto, non sia stata depositata la relazione sul conto da parte del magistrato relatore.

Art. 12

I giudizi pendenti innanzi alla sezione giurisdizionale istituita con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 240⁽¹¹⁾, restano attribuiti alla cognizione della sezione giurisdizionale istituita con la presente legge. Tali giudizi sono sospesi dal 18 luglio 1984 fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Fermi rimanendo gli effetti delle preclusioni che abbiano determinato o determinino l'inoppugnabilità dei provvedimenti emessi dalla sezione giudicante istituita con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 240⁽¹²⁾, restano salvi gli effetti impeditivi di decadenza ovvero interruttivi o sospensivi di prescrizione per gli atti compiuti anteriormente alla data del 18 luglio 1984.

Art. 13

Sono fatti salvi altresì gli effetti di tutti gli atti compiuti, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 240, dagli organi e uffici istituiti con lo stesso decreto presidenziale.

I rapporti d'impiego e gli atti concernenti il personale e le strutture degli organi e uffici di cui al precedente comma sono fatti salvi anche per il periodo compreso tra la caducazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 240⁽¹³⁾, e l'entrata in vigore della presente legge.

Il personale amministrativo assunto o da assumere per le esigenze di funzionamento della sezione giurisdizionale e dell'ufficio della procura generale è inquadrato nelle qualifiche funzionali ai sensi dell'articolo 11, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312⁽¹⁴⁾, e ha l'obbligo di prestare servizio nella sede di Cagliari per la durata di almeno cinque anni.

Le prove scritte dei relativi concorsi si svolgeranno nel capoluogo della regione Sardegna.

Art. 14

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1984, si provvede a carico dei capitoli iscritti nella rubrica «Corte dei conti» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario medesimo, i quali - per il triennio 1984-86 - già considerano l'onere stesso, iscritto in forza dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 240⁽¹⁵⁾.

Art. 15

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

⁽¹¹⁾ Riportato alla voce Sardegna.

⁽¹²⁾ Riportato alla voce Sardegna.

⁽¹³⁾ Riportato alla voce Sardegna.

⁽¹⁴⁾ Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

⁽¹⁵⁾ Riportato alla voce Sardegna.

D.P.R. 16 gennaio 1986, n. 51⁽¹⁾ - Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in materia di trasferimento alla regione delle opere e del personale periferico della cessata Cassa per il Mezzogiorno.

Art. 1

Tutte le opere già realizzate in Sardegna, collaudate ed ancora gestite dal commissario governativo della cessata Cassa per il Mezzogiorno, sono trasferite alla regione autonoma della Sardegna secondo le modalità fissate in una apposita convenzione da stipulare fra il commissario stesso e la regione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Analogamente sono trasferite alla regione le opere che saranno successivamente ultimate e collaudate.

La regione, a sua volta, provvede al passaggio delle opere stesse ai soggetti destinatari.

Art. 2

Il personale periferico della cessata Cassa per il Mezzogiorno, di ruolo o a tempo indeterminato, addetto alla gestione delle opere di cui all'art. 1 ed in servizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è trasferito alla regione, con effetto dalla stessa data, con salvaguardia delle posizioni giuridiche ed economiche già acquisite.

Il personale anzidetto viene assegnato, in posizione di comando, agli enti destinatari delle opere.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il personale di cui al comma precedente è inquadrato nei ruoli degli enti cui sono state trasferite le opere, garantendo le posizioni economiche e giuridiche nonché l'anzianità maturata.

Art. 3

Al fine di evitare disagi al pubblico servizio per effetto del trasferimento delle opere, la convenzione di cui all'art. 1 deve prevedere la prestazione di assistenza tecnica e l'erogazione di anticipazioni finanziarie e contributi da parte della gestione commissariale della cessata Cassa per il Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 139 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Art. 4

Sono fatti salvi i rapporti instaurati per effetto dell'applicazione della legge 2 maggio 1976, n. 183, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

⁽¹⁾ Pubblicato nella G.U. 4 marzo 1986, n. 52.

D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 75⁽¹⁾ - Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna concernenti l'istituzione di zone franche.

Art. 1

1. In attuazione dell'articolo 12 dello statuto speciale per la regione Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, sono istituite nella regione zone franche, secondo le disposizioni di cui ai regolamenti CEE n. 2913/1992 (Consiglio) e n. 2454/1993 (Commissione), nei porti di Cagliari, Olbia, Oristano, Porto Torres, Portovesme, Arbatax ed in altri porti ed aree industriali ad essi funzionalmente collegate o collegabili.

2. La delimitazione territoriale delle zone franche e la determinazione di ogni altra disposizione necessaria per la loro operatività viene effettuata, su proposta della regione, con separati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri⁽²⁾.

3. In sede di prima applicazione la delimitazione territoriale del porto di Cagliari è quella di cui all'allegato dell'atto aggiuntivo in data 13 febbraio 1997, dell'accordo di programma dell'8 agosto 1995 sottoscritto con il Ministero dei trasporti.

⁽¹⁾ Pubblicato nella G.U. 7 aprile 1998, n. 81.

⁽²⁾ Con D.P.C.M. 7 giugno 2001 sono state emanate disposizioni per l'operatività della zona franca di Cagliari.

D.Lgs. 15 settembre 1999, n. 363⁽¹⁾ - Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna in materia di partecipazione della regione alla elaborazione dei progetti di trattati di commercio che lo Stato intende stipulare con Paesi esteri.

Art. 1

1. In attuazione dell'articolo 52, primo comma, dello statuto della regione Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, nella elaborazione degli accordi internazionali commerciali e tariffari, la regione partecipa, nell'ambito della delegazione italiana, con il presidente della giunta regionale o con un suo delegato, ai lavori preparatori relativi alla definizione della posizione negoziale dell'Unione europea e dello Stato italiano, anche in sede di organizzazioni internazionali, in quanto gli accordi stessi riguardino interessi rilevanti per l'economia della Sardegna.

⁽¹⁾ Pubblicato nella G.U. 21 ottobre 1999, n. 248.

D.Lgs. 10 aprile 2001, n. 180⁽¹⁾ - Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Sardegna recante delega di funzioni amministrative alla Regione in materia di lavoro e servizi all'impiego.

Art. 1

Delega delle funzioni amministrative in materia di lavoro e servizi all'impiego

1. In attuazione degli articoli 5 e 6 dello Statuto speciale della regione Sardegna, al fine di realizzare nella regione un organico sistema di politiche attive del lavoro e di servizi per l'impiego, sono delegate a detta regione, nell'ambito dell'attività di indirizzo e coordinamento dello Stato, le funzioni e i compiti in materia di:

- a) politiche attive del lavoro;
- b) collocamento.

2. Sono altresì delegati alla regione le funzioni ed i compiti connessi e strumentali alle materie di cui alle lettere a) e b) del comma 1.

Art. 2

Competenze dello Stato

1. Costituiscono compiti e funzioni riservati allo Stato:

- a) la vigilanza in materia di lavoro e dei flussi di entrata dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea;
- b) l'autorizzazione all'espletamento di attività lavorative all'estero;
- c) la conciliazione delle controversie individuali e plurime di lavoro e la risoluzione delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale;
- d) la progettazione ed il coordinamento del sistema informativo di lavoro;
- e) la vigilanza in materia di cooperazione;
- f) il raccordo con gli organismi internazionali ed il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea.

Art. 3

Attribuzione delle competenze

1. Alla regione competono le funzioni in materia di politica attiva del lavoro che comprendono, tra l'altro:

- a) programmazione e coordinamento di iniziative volte a incrementare l'occupazione e ad incentivare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro anche con riferimento all'occupazione femminile;
- b) collaborazione all'elaborazione di progetti relativi all'occupazione di tossicodipendenti ed ex detenuti;
- c) programmazione e coordinamento di iniziative volte a favorire l'occupazione degli iscritti alle liste di collocamento con particolare riferimento ai soggetti destinatari di riserva di cui all'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
- d) programmazione e coordinamento delle iniziative finalizzate al reimpiego dei lavoratori posti in mobilità e all'inserimento lavorativo di categorie svantaggiate;
- e) indirizzo, programmazione e verifica dei tirocini formativi e di orientamento e borse di lavoro;
- f) indirizzo, programmazione e verifica dei lavori socialmente utili ai sensi della normativa in materia;
- g) compilazione e tenuta della lista di mobilità dei lavoratori previa analisi tecnica;
- h) conflitti di lavoro collettivi di interesse regionale, con l'attribuzione della potestà di fungere da soggetto istituzionale di mediazione attiva per la sigla di accordi e protocolli, con l'esclusione delle funzioni relative a eccedenze di personale temporanee e strutturali.

2. Nell'ambito di un ruolo di programmazione e coordinamento la regione con propria legge attribuisce alle province le funzioni ed i compiti in materia di collocamento e, in particolare:

- a) collocamento ordinario;
- b) collocamento agricolo;
- c) collocamento obbligatorio;
- d) collocamento dello spettacolo sulla base di un'unica lista nazionale;
- e) collocamento dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea;
- f) collocamento dei lavoratori a domicilio;
- g) collocamento dei lavoratori domestici;

⁽¹⁾ Pubblicato nella G.U. 19 maggio 2001, n. 115.

- h) avviamento a selezione negli enti pubblici e nella pubblica amministrazione, ad eccezione di quello riguardante le amministrazioni centrali dello Stato e gli uffici centrali degli enti pubblici;
- i) preselezione ed incontro tra domanda ed offerta di lavoro;
- l) iniziative volte ad incrementare l'occupazione e ad incentivare l'incontro tra domande ed offerte di lavoro anche con riferimento all'occupazione femminile.

Art. 4

Attività in materia di eccedenze di personale temporanee e strutturali

1. Allo scopo di armonizzare la gestione delle eccedenze di personale temporanee e strutturali con gli obiettivi della regione in materia di politica attiva del lavoro, sono previsti strumenti di raccordo tra lo Stato e la regione.

2. In particolare presso la regione è svolto l'esame congiunto previsto nelle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria, nonché quello previsto nelle procedure per la dichiarazione di mobilità del personale.

3. Nell'ambito delle procedure di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 2, la regione esprime un motivato parere.

Art. 5

Criteri per l'organizzazione del sistema regionale per l'impiego

1. L'organizzazione amministrativa e le modalità di esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi del presente decreto sono disciplinati con legge regionale da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'osservanza dei principi di efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa e ispirandosi alla partecipazione dei lavoratori e dei datori di lavoro per quel che concerne la proposta, valutazione e verifica delle linee programmatiche e delle politiche del lavoro di competenza regionale.

2. La regione adotta la sua normativa con l'osservanza del principio di rendere effettiva sul territorio l'integrazione tra i servizi all'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative.

Art. 6

Soppressione di organi collegiali

1. A decorrere dalla data di costituzione delle strutture previste dalla normativa regionale di cui al comma 1 dell'articolo 5 sono soppressi tutti gli organi collegiali e periferici del mercato del lavoro ed in particolare: la Commissione regionale per l'impiego, le Commissioni provinciali e circoscrizionali per l'impiego e per la mano d'opera agricola, le Commissioni provinciali per il lavoro domestico, le Commissioni regionali, provinciali e comunali per il lavoro a domicilio e le Commissioni provinciali per il collocamento obbligatorio⁽²⁾.

Art. 7

Personale

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la regione e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, si provvede alla individuazione in via generale dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire, ivi compresa la cessione di contratti ancora in corso.

2. Il personale appartenente ai ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in servizio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso la direzione regionale e le direzioni provinciali del lavoro - Settore e servizio politiche del lavoro - e presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, è trasferito alla regione nella misura del settanta per cento ed inquadrato in un ruolo provvisorio in conformità alle previsioni di cui al successivo comma 5.

3. La percentuale di personale che rimane nei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale è stabilita nella misura del trenta per cento con una possibile oscillazione fino ad un massimo del cinque per cento. A tale contingente si accede mediante richiesta degli interessati da avanzare entro trenta giorni dalla da-

⁽²⁾ Comma così corretto con comunicato 11 luglio 2001.

ta di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 1, contenente le tabelle di equiparazione tra il personale statale trasferito e quello in servizio presso la regione e gli enti locali.

4. Nel caso che le richieste di cui al comma 3 non corrispondano alla percentuale prevista, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede a predisporre, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al medesimo comma 3, una graduatoria regionale rispettando i criteri stabiliti nel decreto di cui al comma 1, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

5. Al personale trasferito e inquadrato nel ruolo provvisorio di cui al comma 2 si applicano le norme di stato giuridico e di trattamento economico vigenti presso l'Amministrazione di provenienza, fino all'emanazione della legge regionale di inquadramento. Il mantenimento della posizione retributiva già maturata è assicurata dalla regione sulla base del finanziamento statale di cui al successivo articolo 11.

6. Il personale di cui al comma 2 sarà definitivamente inquadrato nei ruoli delle amministrazioni competenti ad esercitare le funzioni ed i compiti attribuiti, sulla base della legge regionale di organizzazione di cui all'articolo 8, comma 3.

7. Il personale che esercita l'opzione nei limiti della percentuale di cui al comma 3, rimane nei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed è di norma assegnato alle strutture dell'amministrazione per lo svolgimento dell'attività di ispezione, delle funzioni riservate allo Stato, e per l'esercizio di nuovi compiti in materia di controversie di lavoro. Il personale eventualmente in eccedenza, nei limiti delle vacanze di organico, è prioritariamente trasferito ad altre amministrazioni statali operanti nel territorio della regione.

Art. 8

Soppressione uffici periferici

1. A decorrere dalla data di costituzione delle strutture previste dalla normativa regionale di cui al comma 1 dell'articolo 5, sono soppressi le strutture e gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale i cui compiti e funzioni siano stati conferiti ai sensi del presente decreto; in particolare sono soppressi i recapiti e le sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura.

2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, la regione e le amministrazioni provinciali competenti per territorio succedono nella proprietà delle attrezzature e dei beni strumentali individuati dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 7, nonché nella titolarità dei contratti di locazione degli stessi oltre che nella titolarità di tutti gli altri rapporti, attivi e passivi facenti capo all'amministrazione statale a tale data.

3. La regione disciplina le funzioni delegate con norme legislative di organizzazione, di spesa di attuazione, applicandosi, nelle materie di cui al presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.

Art. 9

Sistema informativo

1. Il sistema informativo regionale di osservazione e monitoraggio permanente sul mercato del lavoro svolto dalla regione dovrà essere in connessione interattiva e scambio con i dati del sistema informativo del lavoro, unitario e integrato.

2. La regione e gli enti locali possono stipulare convenzione con i soggetti autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla mediazione tra domande e offerte di lavoro, per l'accesso anche a titolo oneroso alla banche dati dei sistemi informativi regionali e locali.

3. La regione svolge l'attività di gestione degli impianti tecnologici delle unità operative regionali e locali.

Art. 10

Partecipazione della regione

1. La regione ha titolo a partecipare con un proprio rappresentante al Comitato tecnico, istituito presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. La regione è sentita per la predisposizione di organici interventi in materia di lavoro e occupazione.

3. Lo Stato e la regione si informano reciprocamente sullo svolgimento delle funzioni amministrative nella materia di cui al presente decreto.

Art. 11**Attribuzione delle risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni delegate**

1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede a rimborsare annualmente alla regione la spesa necessaria per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 1.
2. In sede di prima applicazione le risorse da attribuire alla regione sono determinate in misura pari alle spese effettivamente sostenute dall'Amministrazione dello Stato per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al comma 1 nell'ultimo esercizio finanziario nel quale tali funzioni e compiti sono stati integralmente svolti.
3. Successivamente la determinazione dei rimborsi spettanti alla regione è effettuata con cadenza triennale mediante intesa tra il Governo e il Presidente della giunta regionale tenendo conto delle disposizioni di cui al comma 56 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e del comma 3 dell'articolo 4 della legge 13 aprile 1983, n. 122.

D.Lgs. 17 aprile 2001, n. 234⁽¹⁾ - Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, in attuazione del Capo I della L. n. 59 del 1977.

Art. 1.

Conferimento di compiti e funzioni

1. Sono conferiti alla regione e agli enti locali della Sardegna, senza pregiudizio dei conferimenti già disposti o che dovessero sopravvenire e in conformità alle norme fondamentali di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni e i compiti che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, conferisce alle regioni a statuto ordinario e ai loro enti locali.

Art. 2

Funzioni trasferite

1. In conformità all'articolo 54, comma 4, dello statuto della regione Sardegna, su proposta del Governo o della regione, in ogni caso sentita la regione, si procede agli adeguamenti dell'ordinamento finanziario della regione necessari a garantire la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio dei compiti e delle funzioni trasferite.

2. Nelle more dell'attuazione del comma precedente, le risorse finanziarie, patrimoniali, umane, strumentali e organizzative da trasferire dallo Stato alla regione, sono individuate e attribuite con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la regione.

Art. 3

Funzioni e compiti delegati

1. Per le risorse necessarie allo svolgimento delle funzioni e dei compiti delegati si provvederà, in base alla legislazione statale vigente, con decreti dei Ministri competenti di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la regione.

Art. 4

Esercizio dei compiti e delle funzioni

1. L'esercizio dei compiti e delle funzioni da parte della regione e degli enti locali della Sardegna è subordinato all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse.

⁽¹⁾ Pubblicato nella G. U. 20 giugno 2001, n. 141.

D.Lgs. 23 maggio 2003, n. 167⁽¹⁾ - Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici metrici provinciali e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 1

Trasferimento di funzioni e compiti degli Uffici metrici provinciali

1. Sono trasferiti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle corrispondenti province le funzioni amministrative ed i compiti esercitati, ai sensi del regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, del regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dagli Uffici metrici provinciali che hanno sede nella regione autonoma della Sardegna.

Art. 2

Trasferimento di rapporti e del patrimonio degli Uffici metrici provinciali - oneri finanziari

1. Dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che hanno sede nella regione autonoma della Sardegna succedono ai soppressi Uffici metrici provinciali nella titolarità di tutti i rapporti giuridici connessi all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, nella proprietà delle attrezzature e degli arredi, nonché, salva disdetta, nei contratti di locazione degli immobili.

2. Le dotazioni tecniche e le risorse strumentali trasferite sono quelle individuate nella loro attuale consistenza dall'inventario e dal giornale delle entrate e delle uscite, tenuti dagli Uffici.

3. Agli oneri derivanti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura si provvede mediante somme da prelevarsi dagli stanziamenti di spesa del bilancio statale, secondo quanto disposto dall'articolo 4 del, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 6 dicembre 1999, e, per ciascun Ente, nella misura indicata nella tabella *B* allegata al medesimo decreto.

Art. 3

Personale degli Uffici metrici provinciali

1. Il personale dello Stato in servizio presso i soppressi Uffici metrici provinciali, quale risultante dalla tabella *A* allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, è trasferito alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle corrispondenti province.

2. All'inquadramento di dette unità, individuate secondo la tabella di cui al comma 1, si provvede nel rispetto delle posizioni economiche acquisite, delle posizioni giuridiche compatibili con lo stato giuridico del personale degli enti camerali e mediante trasposizione orizzontale delle qualifiche funzionali, sulla base della tabella di equiparazione prevista dall'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999.

3. Sono fatti salvi i diritti acquisiti a seguito di concorsi interni indetti dal Ministero delle attività produttive anteriormente alla data di adozione del presente decreto, anche se espletati successivamente alla predetta data.

4. La dotazione organica del Ministero delle attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 276, viene ridotta in corrispondenza dei posti resi vacanti dalle unità trasferite.

Art. 4

Trasferimento funzioni e compiti degli UU.PP.I.C.A.

1. Sono trasferiti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle corrispondenti province le funzioni amministrative ed i compiti esercitati dagli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui all'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, che hanno sede nella regione autonoma della Sardegna.

⁽¹⁾ Pubblicato nella G.U. 11 luglio 2003, n. 159.

Art. 5**Personale degli UU.PP.I.C.A.**

1. Il personale in servizio presso i soppressi Uffici provinciali dell'industria, commercio ed artigianato, quale risultante dall'allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 2000, è trasferito alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle corrispondenti province.

2. All'inquadramento di dette unità si provvede ai sensi del precedente articolo 3 e dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio di cui al comma 1.

Art. 6**Norma finale e di rinvio**

1. Il trasferimento degli uffici e delle dotazioni di cui al presente decreto decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

2. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000.

D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 70⁽¹⁾ - Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna concernenti il conferimento di funzioni amministrative alla Regione in materia di agricoltura.

Art. 1

Trasferimento di funzioni e compiti alla Regione

1. In attuazione dell'articolo 3 dello Statuto speciale per la Sardegna, sono trasferiti alla Regione tutte le funzioni e i compiti in materia di agricoltura - ivi comprese le cooperative e i consorzi - foreste, pesca, agriturismo, caccia, sviluppo rurale, alimentazione, svolti dal soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, anche tramite enti o altri soggetti pubblici.

2. Resta ferma in capo allo Stato la funzione di elaborazione e coordinamento delle linee di politica agricola, agroindustriale e forestale, in coerenza con quella comunitaria e le competenze espressamente riservate allo Stato, che vengono indicate nell'articolo 2.

Art. 2

Funzioni e compiti dello Stato

1. Sono riservati allo Stato i seguenti compiti:

- a) riconoscimento e sostegno delle unioni, delle associazioni nazionali e degli organismi nazionali di certificazione;
- b) accordi interprofessionali di dimensione nazionale;
- c) prevenzione e repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e ad uso agrario;
- d) raccolta, elaborazione e diffusione di dati e informazioni a livello nazionale, anche ai fini del Sistema statistico nazionale e del rispetto degli obblighi comunitari;
- e) ricerca e sperimentazione, svolte da istituti e laboratori nazionali.

2. Lo Stato svolge altresì compiti di sola disciplina generale e coordinamento nazionale nelle seguenti materie: scorte e approvvigionamenti alimentari; tutela della qualità dei prodotti agroalimentari; educazione alimentare di carattere non sanitario; importazione ed esportazione dei prodotti agricoli e alimentari nell'ambito della normativa vigente; interventi di regolazione dei mercati; regolazione delle sementi e materiale di propagazione, del settore fitosanitario e dei fertilizzanti; registri di varietà vegetali, libri genealogici del bestiame e libri nazionali dei boschi da seme; salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali, dei rispettivi patrimoni genetici; impiego di biotecnologie innovative nel settore agroalimentare; gestione delle risorse ittiche marine di interesse nazionale oltre le 12 miglia; specie cacciabili ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Art. 3

Attribuzioni agli enti locali

1. In attuazione del principio di sussidiarietà, la Regione normalmente provvede ad organizzare l'esercizio delle funzioni amministrative in materia, attraverso l'attribuzione delle stesse alle Province, ai Comuni ed alle Comunità montane o ad altri Enti locali e funzionali fermo restando il potere di disciplina generale, coordinamento e programmazione della Regione.

Art. 4

Trasferimento delle risorse alla Regione

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Regione, si provvede alla individuazione dei beni, delle risorse umane, strumentali e organizzative da trasferire alla Regione, ivi compresa la cessione dei contratti ancora in corso non necessari all'esercizio di funzioni di competenza statale.

2. Il decreto di cui al comma 1 individua altresì le risorse finanziarie da trasferire secondo le modalità previste dallo Statuto.

⁽¹⁾ Pubblicato nella G.U. 19 marzo 2004, n. 66.

3. Il personale individuato sulla base del decreto di cui al comma 1 è inquadrato nei ruoli dell'Amministrazione regionale o, eventualmente, degli Enti locali destinatari delle funzioni con effetto dalla data di trasferimento. Fino all'emanazione della legge regionale che fissa le modalità di inquadramento, allo stesso si applicano le norme di stato giuridico e di trattamento economico vigenti presso l'Amministrazione di provenienza.

Art. 5

Norme abrogate

1. Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 52, ultimo comma, e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.

D.Lgs. 18 settembre 2006, n. 267⁽¹⁾ - Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna recanti modifiche al D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, in materia di demanio e patrimonio.

Art. 1

1. L'ultimo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, è abrogato.

2. Ferme restando le competenze dello Stato relative alla tutela dei beni di interesse storico, artistico ed archeologico, in esecuzione dell'articolo 14 dello Statuto di autonomia, con elenchi redatti ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, sono periodicamente identificati i beni demaniali e patrimoniali pervenuti allo Stato successivamente alla data di entrata in vigore dello statuto di autonomia che sono trasferiti alla regione.

3. Una commissione paritetica, composta da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali, un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e due rappresentanti della regione, individua, ai fini della predisposizione degli elenchi di cui al comma 2, i beni immobili di interesse storico, artistico ed archeologico da trasferire alla regione stessa. Detti beni entrano a far parte del demanio della regione. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 826 del codice civile in ordine alle cose di interesse storico, archeologico, paleontologico, paleontologico e artistico da chiunque e in qualunque modo ritrovati. Su tali cose, quanto alla loro successiva appartenenza, si pronuncia la suddetta Commissione.

4. I beni facenti parte del patrimonio indisponibile sono esclusi dal trasferimento alla regione, effettuato secondo le disposizioni del presente articolo, fino a quando perduri la loro destinazione a servizi di competenza statale.

⁽¹⁾ Pubblicato nella G.U. 19 ottobre 2006, n. 244.

D.Lgs. 21 febbraio 2008, n. 46⁽¹⁾ - Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione autonoma Sardegna concernenti il conferimento di funzioni e compiti di programmazione e amministrazione in materia di trasporto pubblico locale.

TITOLO I

Servizi di trasporto ferroviario di interesse regionale e locale erogati dalle ferrovie della Sardegna e dalle ferrovie meridionali sarde. Trasferimento delle Aziende

Art. 1

Trasferimento delle Ferrovie della Sardegna e delle Ferrovie Meridionali Sarde

1. In attuazione dello Statuto Speciale sono trasferite alla Regione autonoma della Sardegna tutte le funzioni ed i compiti di programmazione e di amministrazione relativamente ai servizi di trasporto pubblico di interesse regionale e locale attualmente erogati dalle Gestioni Governative Ferrovie della Sardegna e Ferrovie Meridionali Sarde, nonché le relative aziende e le risorse finanziarie necessarie a garantire l'attuale livello dei servizi erogati dalle gestioni stesse senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Sono trasferiti a titolo gratuito dal demanio e patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato al demanio e patrimonio indisponibile e disponibile della Regione i beni, il materiale rotabile, le infrastrutture e i relativi impianti in uso alle Ferrovie della Sardegna e alle Ferrovie Meridionali Sarde.

3. I soggetti individuati dalla Regione subentrano nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi in essere al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, connessi all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti. Contestualmente sono messi a disposizione dei soggetti individuati i relativi beni, l'organizzazione ed il personale.

Art. 2

Consegna dei beni

1. Il trasferimento dei beni di cui all'articolo precedente, indicati negli elenchi sub A) e sub B) allegati al presente decreto, nonché di ogni altro rapporto giuridico, ha effetto dalla data di consegna nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

La consegna avviene mediante verbali sottoscritti dalle parti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. I verbali di consegna costituiscono titolo per la trascrizione, per la voltura catastale e per la intavolazione dei beni consegnati alla Regione.

⁽¹⁾ Pubblicato nella G.U. 28 marzo 2008, n. 74.

3. I suddetti trasferimenti sono esentati da ogni imposta, tassa e qualsiasi altro diritto dovuto in base alla legge, fatto salvo il caso di dismissione o sdemanializzazione da parte della Regione.

4. Alla formazione di eventuali elenchi correttivi o integrativi di quelli di cui agli allegati sub A) e sub B) del presente decreto, si provvede, d'accordo tra le parti, entro dodici mesi decorrenti dalla data di consegna. Essi producono effetti dalle rispettive date di consegna.

Art. 3

Trasferimento alla Regione delle risorse finanziarie per l'esercizio dei servizi

1. Per il triennio 2007-2009 gli oneri per la gestione dei servizi di cui all'articolo 1 rimangono a carico dello Stato.

2. Le risorse finanziarie che lo Stato trasferisce alla Regione sono quantificate complessivamente in euro 57.687.900 annui, di cui euro 46.259.000 per i servizi erogati da Ferrovie della Sardegna ed euro 11.428.900 per i servizi erogati da Ferrovie Meridionali Sarde.

3. Eventuali oneri finanziari relativi alle aziende trasferite, derivanti da fatti anteriori al trasferimento e non rilevabili dalla documentazione esistente all'atto del trasferimento medesimo, rimangono a carico dello Stato.

TITOLO II

Servizi di trasporto ferroviario di interesse regionale e locale erogati da Trenitalia S.p.A. e infrastrutture ferroviarie di proprietà di R.F.I. S.p.A.

Art. 4

Funzioni e beni trasferiti

1. In attuazione dello Statuto speciale, sono trasferite alla Regione autonoma della Sardegna tutte le funzioni ed i compiti di programmazione e di amministrazione relativamente ai servizi di trasporto pubblico ferroviario di passeggeri di interesse regionale e locale erogati da Trenitalia S.p.A.

Art. 5

Determinazione dei servizi e delle relative risorse

1. Con Accordo di Programma, da stipularsi tra il Ministero dei trasporti, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Regione, sono individuati i servizi trasferiti e sono determinate le risorse finanziarie necessarie a garantire un livello di erogazione del servizio, in termini di percorrenze prodotte e di qualità resa, adeguato alle esigenze di mobilità della popolazione. Il livello di erogazione del servizio e le risorse trasferite non dovranno comunque essere inferiori agli attuali.

2. La Regione stipula Contratti di Servizio con le imprese ferroviarie individuate secondo le previsioni della normativa in vigore. Rimangono in ogni caso a carico

dello Stato gli oneri finanziari derivanti da obbligazioni assunte con Trenitalia S.p.A., o ad esse conseguenti, in relazione a servizi resi nel periodo antecedente al trasferimento.

3. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, nella ripartizione della capacità di infrastruttura, dà priorità ai servizi di trasporto quantitativamente e qualitativamente necessari a soddisfare la mobilità della popolazione.

Art. 6

Trasferimento alla Regione di infrastrutture ferroviarie facenti capo ai RFI S.p.A.

1. La Regione può richiedere all'amministrazione statale competente il trasferimento al proprio patrimonio di beni, impianti e infrastrutture facenti capo a RFI S.p.A. esistenti sul territorio regionale e non ritenuti, in base alla normativa vigente, di rilevanza per il sistema ferroviario nazionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegati A e B (previsti dall'art. 2, comma 1)
(omissis)

Parte Prima

3) NORME REGOLAMENTARI DEL CONSIGLIO REGIONALE

REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO REGIONALE⁽¹⁾

⁽¹⁾ Testo approvato dal Consiglio nella seduta antimeridiana del 22 luglio 1988, con le modifiche del 23 febbraio 1993, del 25 febbraio e del 9 marzo 1999, del 4 ottobre 2000, del 22 settembre 2005, dell'11 dicembre 2012 e del 22 luglio 2013.

	Artt.
CAPO I	Degli atti preliminari 1-2
CAPO II	Della costituzione dell'Ufficio di Presidenza 3-6
CAPO III	Dell'Ufficio di Presidenza 7-12
CAPO IV	Della Giunta per il Regolamento, della Giunta delle elezioni, della Commissione per la Biblioteca e della Commissione di verifica 13-19 bis
CAPO V	Dei Gruppi consiliari e della programmazione dei lavori 20-24
CAPO VI	Delle Commissioni permanenti 25-52
CAPO VII	Delle Commissioni speciali 53
CAPO VIII	Delle sedute e della polizia del Consiglio 54-70
CAPO IX	Della presentazione dei progetti di legge e delle proposte di iniziativa consiliare e popolare 71-76
CAPO X	Della discussione e della votazione 77-90
CAPO XI	Delle modalità di votazione 91-99
CAPO XII	Delle procedure d'urgenza 100-102
CAPO XIII	Delle petizioni 103-104
CAPO XIV	Dell'informazione del consigliere 105
CAPO XV	Delle interrogazioni, interpellanze e mozioni 106-121
CAPO XVI	Degli ordini del giorno 122
CAPO XVII	Del confronto fra consiglieri e Giunta 123-123 bis
CAPO XVIII	Delle inchieste consiliari 124-125
CAPO XIX	Degli organi collegiali 126
CAPO XX	Delle deputazioni 127
CAPO XXI	Del bilancio del Consiglio 128
CAPO XXII	Dei processi verbali 129
CAPO XXIII	Assegni vitalizi per i consiglieri 130
CAPO XXIV	Degli uffici del Consiglio 131
CAPO XXV	Della approvazione e della revisione del Regolamento 132
CAPO XXVI	Dell'uso della lingua sarda 133
CAPO XXVII	Disposizioni finali 134-135 ter
Norme transitorie	I-III

CAPO I DEGLI ATTI PRELIMINARI

Art. 1

Decorrenza dei diritti e delle prerogative dei consiglieri

1. I consiglieri, con la prestazione del giuramento prescritto dall'articolo 23 dello Statuto speciale per la Sardegna, entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative della carica.

Art. 2

Ufficio di Presidenza provvisorio

1. Nella prima seduta dopo le elezioni il Consiglio è presieduto provvisoriamente dal consigliere più anziano di età.

2. I quattro consiglieri più giovani presenti alla seduta sono chiamati ad esercitare le funzioni di Segretario.

3. Il Presidente provvisorio proclama eletti consiglieri i candidati che subentrino agli optanti tra più collegi o agli optanti per i due rami del Parlamento. A tal fine sospende la seduta e convoca subito l'Ufficio di Presidenza provvisorio per procedere ai relativi accertamenti.

CAPO II DELLA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Art. 3

Elezione del Presidente

1. Costituito l'Ufficio di Presidenza provvisorio, ai sensi dell'articolo 2, il Consiglio procede immediatamente e senza discussione all'elezione del Presidente.

2. Il Presidente è eletto con votazione a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea e dura in carica l'intera legislatura⁽²⁾.

3. Se nessuno ha riportato detta maggioranza, si procede, entro i successivi tre giorni, ad una nuova votazione nella quale è richiesta la maggioranza dei due terzi dei votanti, computando tra i voti anche le schede bianche. Dal terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti⁽³⁾.

4.⁽⁴⁾

5. Allo spoglio delle schede provvede l'Ufficio di Presidenza provvisorio.

⁽²⁾ Comma modificato il 22 settembre 2005.

⁽³⁾ Comma modificato il 22 settembre 2005.

⁽⁴⁾ Comma abrogato il 22 settembre 2005.

Art. 4

Composizione dell'Ufficio di Presidenza

1. Eletto il Presidente, l'Assemblea elegge, nella seduta successiva, gli altri componenti l'Ufficio di Presidenza: due Vice Presidenti, tre Questori ed un Segretario.

2. Nell'Ufficio di Presidenza hanno diritto di essere rappresentati tutti i Gruppi consiliari. Pertanto i Gruppi che non ne fanno parte a seguito dell'elezione dei componenti di cui al comma 1, compresi quelli costituiti con l'autorizzazione del Presidente a norma del comma 4 dell'articolo 20, il Gruppo cui è iscritto il Presidente ed il Gruppo misto con almeno tre consiglieri, possono chiedere che si proceda all'elezione di altri Segretari.

3. Sulle richieste formulate ai sensi del comma 2, delibera l'Ufficio di Presidenza. Il Presidente, dopo aver promosso le opportune intese, stabilisce la data dell'elezione. Non è ammessa l'elezione di più di un Segretario per ciascuno dei Gruppi richiedenti.

4. I Segretari eletti ai sensi del comma 2 decadono con il venir meno delle condizioni che ne hanno giustificato l'elezione. L'Ufficio di Presidenza con propria deliberazione accerta il venir meno di dette condizioni.

Art. 5

Elezione dei componenti l'Ufficio di Presidenza

1. Per le elezioni di cui al comma 1 dell'articolo 4, ciascun consigliere scrive sulla propria scheda un solo nome per i Vice Presidenti, due nomi per i Questori e uno per il Segretario.

2. Per le elezioni dei Segretari di cui al comma 2 dell'articolo 4, ciascun consigliere può scrivere sulla propria scheda un solo nominativo. Sono eletti coloro che, essendo iscritti ai Gruppi la cui richiesta sia stata accolta dall'Ufficio di Presidenza, ottengono il maggior numero di voti.

3. Nelle elezioni suppletive, quando si deve coprire un solo posto, è eletto chi al primo scrutinio abbia raggiunto la metà più uno dei voti. Se nessun candidato ha riportato la metà più uno dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti.

4. Se si devono coprire due posti si vota per un solo nome e si vota per due nomi se si devono coprire tre posti: in entrambi i casi sono eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

5. A parità di voti è eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

6. Lo spoglio delle schede si fa in seduta pubblica.

Art. 6

Comunicazione della costituzione dell'Ufficio di Presidenza

1. Il Presidente del Consiglio informa della sua elezione e della costituzione dell'Ufficio di Presidenza il Presidente della Repubblica, i Presidenti dei due rami del Parlamento, il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Rappresentante del

Governo presso la Regione.

CAPO III DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Art. 7

Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio e ne è l'oratore ufficiale.

2. Il Presidente convoca il Consiglio, dirige e modera la discussione, mantiene l'ordine, interpreta il Regolamento e ne impone l'osservanza, giudica della ricevibilità dei testi ai sensi dell'articolo 72. Concede la facoltà di parlare, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne proclama il risultato, sovrintende e vigila sulle funzioni attribuite ai Questori ed ai Segretari e assicura il buon andamento dei lavori del Consiglio⁽⁵⁾.

2 bis. Il Presidente garantisce e tutela le funzioni e le prerogative del Consiglio e dei consiglieri⁽⁶⁾.

Art. 8

Attribuzioni dei Vice Presidenti

1. I Vice Presidenti collaborano con il Presidente e lo sostituiscono in caso di assenza o di impedimento.

2. Il Presidente del Consiglio designa un Vice Presidente a presiedere la Giunta delle elezioni e l'altro a presiedere la Commissione per la Biblioteca. Il Presidente designa, inoltre, di volta in volta, il Vice Presidente incaricato di esercitare le sue funzioni in caso di temporaneo impedimento.

Art. 9

Attribuzioni dei Questori

1. Il Collegio dei Questori cura il buon andamento dell'Amministrazione del Consiglio.

2. I Questori, secondo le direttive del Presidente, emanate in base agli indirizzi dell'Ufficio di Presidenza di cui all'articolo 11, provvedono alla gestione dei fondi a disposizione del Consiglio, sovrintendono alla polizia interna ed al cerimoniale, predispongono il progetto di bilancio ed il conto consuntivo delle entrate e delle spese e ne sono relatori al Consiglio.

3. Le assunzioni di impegni di spese straordinarie o che incidano in più esercizi finanziari, sono autorizzate dal Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di Presidenza.

4. La convocazione del Collegio dei Questori è disposta, di norma, dal consi-

⁽⁵⁾ Comma modificato il 22 settembre 2005.

⁽⁶⁾ Comma aggiunto il 22 settembre 2005.

gliere Questore più anziano di età.

Art. 10⁽⁷⁾

Attribuzioni dei Segretari

1. I Segretari sovrintendono alla redazione del processo verbale, che deve contenere soltanto le deliberazioni e gli atti del Consiglio e ne danno lettura; tengono nota dei consiglieri che hanno chiesto la parola secondo l'ordine della richiesta; danno lettura delle proposte e dei documenti; tengono nota, quando occorra, dei singoli voti; curano che il resoconto sia pubblicato nel termine prescritto dal Presidente e che non vi sia alterazione dei discorsi; concorrono al buon andamento dei lavori secondo le direttive del Presidente.

2. In caso di necessità il Presidente può chiamare uno o più consiglieri presenti in Aula ad esercitare le funzioni di Segretario.

Art. 11

Durata in carica e attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza, con esclusione del Presidente, resta in carica trenta mesi dalla data di insediamento del Consiglio.

2. L'Ufficio di Presidenza, su proposta del Presidente, formula gli indirizzi per la gestione amministrativa del Consiglio, adotta le relative determinazioni e valuta periodicamente il buon andamento dell'Amministrazione del Consiglio.

3. Approva, su relazione dei Questori, il progetto di bilancio del Consiglio, le eventuali variazioni ed il conto consuntivo delle entrate e delle spese.

4. Esprime il parere, a norma dell'articolo 9, sugli impegni di spese straordinarie o che incidano in più esercizi finanziari.

5. Emanando, con appositi regolamenti, le norme concernenti l'ordinamento degli uffici, lo stato giuridico, il trattamento economico e la disciplina dei dipendenti del Consiglio e adotta le conseguenti deliberazioni.

6. Provvede, altresì, a dettare norme in merito alla concessione di contributi per il funzionamento dei Gruppi consiliari costituiti ai sensi dell'articolo 21⁽⁸⁾.

7. Delibera, inoltre, su tutte le altre questioni che ad esso siano deferite dal Presidente.

8. Le dimissioni del Presidente del Consiglio o dell'intero Ufficio di Presidenza o di altri suoi componenti vengono sottoposte per la presa d'atto al Consiglio entro dieci giorni dalla presentazione. Nella stessa seduta il Consiglio procede alle votazioni per le sostituzioni o l'integrale rinnovo. I dimissionari esercitano le funzioni fino alla loro sostituzione.

9. I consiglieri che subentrano prima della scadenza dei trenta mesi, di cui al

⁽⁷⁾ Il comma 3 del presente articolo è decaduto in seguito all'approvazione, il 22 settembre 2005, dell'articolo aggiuntivo 19 bis. Il comma decaduto recitava: *"I Segretari verificano, altresì, l'attuazione degli ordini del giorno approvati dal Consiglio, riferendone al Presidente che ne informa il Consiglio alla prima seduta."*

⁽⁸⁾ Comma modificato il 22 luglio 2013.

comma 1, restano in carica per il periodo intercorrente tra la data della loro elezione e tale scadenza.

10. Allo scadere della legislatura o dei trenta mesi dalla data di insediamento del Consiglio, o in caso di dimissioni dell'intero Ufficio di Presidenza, questo rimane in carica fino alla nomina del nuovo Ufficio di Presidenza. Subito dopo i Questori rimettono i conti ai loro successori.

11. Segretario dell'Ufficio di Presidenza è il Segretario generale del Consiglio. Quando il Presidente decide di riunire l'Ufficio di Presidenza in seduta riservata esclusivamente ai suoi componenti funge da Segretario un Segretario del Consiglio.

Art. 12

Incompatibilità

1. Le cariche di componente l'Ufficio di Presidenza, di Presidente di Gruppo e di Presidente di Commissione permanente o speciale, sono tra loro incompatibili.

2. Trascorsi quindici giorni dal verificarsi dell'incompatibilità, senza che sia intervenuta una opzione fra le due cariche, il consigliere decade dalla prima carica e tutti gli atti compiuti in tale veste sono nulli.

CAPO IV

DELLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO, DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI, DELLA COMMISSIONE PER LA BIBLIOTECA E DELLA COMMISSIONE DI VERIFICA

Art. 13

Atti di competenza del Presidente

1. Il Presidente del Consiglio, non appena costituiti i Gruppi consiliari, nomina i componenti:

- a) della Giunta per il Regolamento;
- b) della Giunta delle elezioni;
- c) della Commissione per la Biblioteca;
- c bis) della Commissione di verifica⁽⁹⁾.

2. Di dette nomine dà comunicazione all'Assemblea⁽¹⁰⁾.

Art. 14

Composizione della Giunta per il Regolamento

1. La Giunta per il Regolamento è presieduta dal Presidente del Consiglio ed è composta da un numero di consiglieri da quattro a dieci. Il Presidente assicura, per quanto possibile, la presenza di tutti i Gruppi consiliari secondo criteri di proporzionalità.

⁽⁹⁾ Lettera aggiunta il 22 settembre 2005.

⁽¹⁰⁾ Comma modificato il 22 settembre 2005.

1 bis. Il Presidente, udito il parere della stessa Giunta, che si esprime a maggioranza dei due terzi, può integrarne la composizione ai fini di una più adeguata rappresentatività tenendo sempre presenti, per quanto possibile, criteri di proporzionalità tra i vari Gruppi⁽¹¹⁾.

2. Alle sedute della Giunta per il Regolamento possono partecipare, senza diritto di voto, i Vice Presidenti del Consiglio.

3. La Giunta per il Regolamento si riunisce almeno una volta all'anno.

Art. 15

Competenze della Giunta per il Regolamento

1. Spettano alla Giunta per il Regolamento l'iniziativa o l'esame delle proposte modificative ed aggiuntive del Regolamento presentate dai consiglieri. Spetta, altresì, alla Giunta esprimere, a maggioranza dei due terzi, i pareri richiesti dal Presidente sulle questioni di interpretazione del Regolamento. In conformità a tali pareri il Presidente stesso può emanare le relative circolari interpretative⁽¹²⁾.

2. Le conclusioni della Giunta sono presentate al Consiglio, il quale delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a norma del Capo XXV.

Art. 16

Composizione della Giunta delle elezioni

1. La Giunta delle elezioni è composta da nove consiglieri.

2. Il Presidente del Consiglio nel costituire la Giunta assicura, per quanto è possibile, la presenza di tutti i Gruppi consiliari secondo criteri di proporzionalità.

3. I consiglieri scelti dal Presidente a costituire la Giunta delle elezioni non possono rifiutare la nomina senza giustificato motivo.

4. La Giunta delle elezioni elegge nella prima riunione un Vice Presidente.

5. Qualora la Giunta non risponda per un mese alle convocazioni fatte dal suo Presidente, o non sia possibile raggiungere durante lo stesso tempo il numero legale, il Presidente del Consiglio provvede a rinnovarla totalmente o parzialmente.

Art. 17

Competenze della Giunta delle elezioni

1. Alla Giunta delle elezioni competono la verifica dei titoli di ammissione dei consiglieri e l'esame delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, comprese quelle sopravvenute nel corso della legislatura. Gli accertamenti di cui sopra riguardano, altresì, i subentranti ai consiglieri comunque cessati dalla carica.

2. Essa esercita le proprie funzioni sulla base di un regolamento interno che, previo esame della stessa Giunta delle elezioni, deve essere approvato dal Consiglio con la maggioranza assoluta dei suoi componenti. Detta procedura si applica anche

⁽¹¹⁾ Comma aggiunto il 22 settembre 2005.

⁽¹²⁾ Comma modificato il 22 settembre 2005.

in caso di modifiche o di aggiunte al regolamento medesimo.

3. La Giunta, entro centottanta giorni dalla sua costituzione, riferisce al Consiglio sulla regolarità delle operazioni elettorali, sui titoli di ammissione dei consiglieri, sulle cause di ineleggibilità e incompatibilità e sulle proteste elettorali ad essa pervenute, formulando le relative proposte di convalida, annullamento o decadenza.

4. Per le cause di ineleggibilità e incompatibilità sopravvenute, la Giunta riferisce al Consiglio entro novanta giorni dal momento in cui ne sia venuta a conoscenza.

Art. 18

Composizione della Commissione per la Biblioteca

1. La Commissione per la Biblioteca è composta da tre consiglieri uno dei quali dev'essere un Vice Presidente del Consiglio che la presiede.

2. L'Ufficio di Presidenza, su proposta della Commissione, può costituire un comitato permanente di consulenza.

3. Funge da Segretario il Capo Servizio Biblioteca.

Art. 19

Competenze della Commissione per la Biblioteca

1. La Commissione per la Biblioteca vigila sul funzionamento della Biblioteca per la cui disciplina propone all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza un apposito regolamento.

Art. 19 bis

Commissione di verifica⁽¹³⁾

1. La Commissione di verifica è presieduta da un Vicepresidente del Consiglio ed è composta da sei consiglieri, nominati dal Presidente del Consiglio rispettando i criteri di proporzionalità.

2. La Commissione verifica sul rispetto, da parte della Giunta regionale, delle leggi vigenti per quanto attiene alle competenze da queste attribuite al Consiglio regionale, sulla puntuale attuazione degli ordini del giorno approvati dall'Assemblea e sull'applicazione delle norme regolamentari riguardanti l'attività ispettiva ed il diritto all'informazione dei consiglieri.

3. Di tali attività la Commissione riferisce al Presidente del Consiglio che ne informa l'Assemblea nella prima seduta.

⁽¹³⁾ Articolo aggiunto il 22 settembre 2005.

CAPO V

DEI GRUPPI CONSILIARI E DELLA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Art. 20

Adesione ai Gruppi e loro composizione

1. Entro tre giorni dalla prima seduta dopo le elezioni i consiglieri sono tenuti a dichiarare per iscritto al Segretario Generale del Consiglio a quale Gruppo consiliare intendono appartenere.

2. I consiglieri subentranti nel corso della legislatura devono presentare la dichiarazione di cui al comma 1 entro tre giorni dalla seduta in cui hanno prestato giuramento.

3. Ciascun Gruppo consiliare deve essere composto da almeno cinque consiglieri.

4. Il Presidente del Consiglio, su richiesta degli interessati, autorizza la costituzione di Gruppi con almeno tre consiglieri, purché rappresentino partiti organizzati nel territorio della Regione sarda che abbiano presentato con il medesimo contrassegno propri candidati in tutti i collegi circoscrizionali provinciali.

5. I consiglieri che non abbiano fatto le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, o che dichiarino di voler appartenere a Gruppi che non raggiungono le adesioni di cui al comma 4, costituiscono un unico Gruppo misto, qualunque sia il numero dei consiglieri.

6. I consiglieri appartenenti al Gruppo misto possono chiedere al Presidente del Consiglio di formare componenti politiche in seno ad esso, purché rappresentino un partito o un movimento politico organizzato nel territorio della Regione sarda che abbia presentato, nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, proprie liste di candidati, con il medesimo contrassegno in tutti i collegi circoscrizionali provinciali, le quali abbiano ottenuto almeno un quoziente in un collegio.

7.⁽¹⁴⁾

Art. 21

Costituzione dei Gruppi

1. Per la costituzione dei Gruppi consiliari il Presidente del Consiglio, entro cinque giorni dalla sua elezione, indice la convocazione simultanea, ma separata, dei consiglieri, in base alle adesioni manifestate.

2. Ciascun Gruppo, nella prima riunione, procede alla costituzione del proprio Ufficio di Presidenza, nominando il Presidente, uno o più Vice Presidenti ed un Segretario.

3. Ciascun Gruppo è rappresentato dal proprio Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei componenti l'Ufficio di Presidenza.

⁽¹⁴⁾ Comma abrogato il 22 settembre 2005.

4. I Gruppi composti da un numero di consiglieri inferiore a quattro nominano solo il Presidente ed indicano il consigliere che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

5. Nel Gruppo misto la costituzione dell'Ufficio di Presidenza deve avvenire in modo da rispecchiare, per quanto possibile, le varie componenti politiche del Gruppo stesso.

6. Dell'avvenuta costituzione dei Gruppi, dei rispettivi Uffici di Presidenza e delle successive modifiche nella loro composizione, è data comunicazione al Presidente del Consiglio.

7. Ai Gruppi consiliari è assicurata, per l'esplicazione delle loro funzioni, la disponibilità di locali e attrezzature in relazione alla loro consistenza numerica, anche allo scopo di garantire ai Gruppi medesimi la possibilità di assolvere in modo adeguato ai propri compiti.

8. Per ogni consigliere è assicurata comunque dall'Ufficio di Presidenza una adeguata dotazione di locali, mezzi ed attrezzature per l'assolvimento del proprio mandato.

Art. 22

Conferenza dei Presidenti di Gruppo

1. La Conferenza dei Presidenti di Gruppo è convocata, anche su richiesta del Presidente della Regione o di un Presidente di Gruppo, dal Presidente del Consiglio che la presiede.

2. Alle riunioni partecipano i Vice Presidenti del Consiglio.

3. La Giunta regionale è informata dal Presidente del Consiglio del giorno e dell'ora della riunione della Conferenza per farvi intervenire un proprio rappresentante.

4. La Conferenza dei Presidenti di Gruppo è convocata dal Presidente del Consiglio prima di fissare la data di convocazione dell'Assemblea, per definire la programmazione dei lavori del Consiglio e delle Commissioni, per suggerire i tempi e le modalità della discussione e ogniqualvolta lo stesso Presidente lo ritenga utile.

5.⁽¹⁵⁾

6.⁽¹⁶⁾

7.⁽¹⁷⁾

Art. 23

Programmi dei lavori

1. I lavori del Consiglio sono organizzati secondo il metodo della programmazione⁽¹⁸⁾.

⁽¹⁵⁾ Commi abrogati il 22 settembre 2005.

⁽¹⁶⁾ Commi abrogati il 22 settembre 2005.

⁽¹⁷⁾ Commi abrogati il 22 settembre 2005.

⁽¹⁸⁾ Comma modificato il 22 settembre 2005.

2. Il programma dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni è deliberato dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo per un periodo di almeno due mesi⁽¹⁹⁾.

3. Il Presidente convoca preliminarmente la Conferenza dei Presidenti delle Commissioni permanenti.

4. Ai fini della predisposizione del programma la Giunta regionale può comunicare al Presidente del Consiglio e ai Presidenti dei Gruppi le proprie indicazioni in ordine di priorità, almeno 24 ore prima della data di convocazione della Conferenza. Entro lo stesso termine ciascun Gruppo può trasmettere la propria proposta al Presidente del Consiglio, al Presidente della Regione e agli altri Gruppi.

5. Il programma bimestrale, predisposto sulla base delle indicazioni della Giunta regionale e delle proposte dei Gruppi, contiene l'elenco degli argomenti che il Consiglio intende esaminare con l'indicazione dell'ordine di priorità e del periodo nel quale se ne prevede l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea. Tale indicazione è formulata in modo da garantire tempi congrui per l'esame in rapporto al tempo disponibile e alla complessità degli argomenti.

6.⁽²⁰⁾

7. Il programma bimestrale e il calendario dei lavori sono approvati all'unanimità dai Presidenti di Gruppo; in caso di disaccordo vengono determinati dal Presidente che tiene conto degli orientamenti espressi dai Gruppi, garantendo, in ogni caso, all'opposizione, un quarto degli argomenti aventi carattere deliberativo o legislativo e la metà di quelli riguardanti il controllo sull'attività della Giunta regionale⁽²¹⁾.

8. Il programma bimestrale e il calendario sono comunicati dal Presidente all'Assemblea⁽²²⁾.

8 bis. I disegni di legge finanziaria e di bilancio, i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria sono inseriti nel programma al di fuori dei criteri di cui ai commi precedenti⁽²³⁾.

8 ter. Il programma dei lavori del Consiglio determina la ripartizione dei tempi di lavoro dell'Assemblea e delle Commissioni per il periodo considerato⁽²⁴⁾.

9.⁽²⁵⁾

Art. 23 bis

Calendario dei lavori⁽²⁶⁾

1. Stabilito il programma bimestrale, il Presidente convoca la Conferenza dei Presidenti di Gruppo per definirne le modalità ed i tempi di applicazione mediante

⁽¹⁹⁾ Comma modificato il 22 settembre 2005.

⁽²⁰⁾ Comma abrogato il 22 settembre 2005.

⁽²¹⁾ Comma modificato il 22 settembre 2005.

⁽²²⁾ Comma modificato il 22 settembre 2005.

⁽²³⁾ Comma aggiunto il 22 settembre 2005.

⁽²⁴⁾ Comma aggiunto il 22 settembre 2005.

⁽²⁵⁾ Comma abrogato il 22 settembre 2005.

⁽²⁶⁾ Articolo aggiunto il 22 settembre 2005.

l'adozione di un calendario mensile.

2. Il calendario è predisposto sulla base delle indicazioni della Giunta regionale e delle proposte dei Gruppi. Il calendario è approvato con il consenso dei Presidenti dei Gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai tre quarti dei componenti del Consiglio. Il Presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai Gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi.

3. Il calendario diviene definitivo dopo la comunicazione del Presidente all'Assemblea. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di consiglieri per non più di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che possono essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo calendario.

4. Gli argomenti, diversi dai progetti di legge, inseriti nel calendario su proposta di Gruppi di opposizione, sono di norma collocati al primo punto dell'ordine del giorno.

5. I disegni di legge finanziaria e di bilancio, i disegni di legge collegati alla finanziaria sono inseriti nel calendario e iscritti all'ordine del giorno al di fuori dei criteri di cui ai commi 2 e 3.

6. Il calendario, approvato ai sensi del comma 2, individua gli argomenti e stabilisce le sedute per la loro trattazione, indicando la data prevista per la conclusione dell'esame degli argomenti o per la votazione finale delle leggi. Dopo la comunicazione all'Assemblea, il calendario è stampato e distribuito.

7. In relazione a situazioni sopravvenute urgenti, possono essere inseriti nel calendario anche argomenti non compresi nel programma, purché non ne rendano impossibile l'esecuzione, stabilendosi, ove necessario, le sedute supplementari necessarie per la loro trattazione. Per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al calendario, indicate dalla Giunta o da un Presidente di Gruppo, si applica la stessa procedura prevista per la sua approvazione.

8. La Conferenza dei Presidenti di Gruppo, con la maggioranza prevista dal comma 2, determina il tempo complessivamente disponibile per la discussione degli argomenti iscritti nel calendario dei lavori dell'Assemblea, in rapporto alla loro complessità. Essa determina altresì i tempi riservati a ciascun relatore e a ciascun Gruppo per la discussione di ciascun argomento; per i disegni di legge di iniziativa della Giunta la quota di tempo riservata ai Gruppi di opposizione deve essere più ampia di quella riservata ai Gruppi della maggioranza. Il tempo attribuito al Gruppo misto è ripartito fra le componenti in esso costituite avendo riguardo alla loro consistenza numerica.

9. Nella ripartizione dei tempi operata ai sensi del comma 8, è comunque assegnato a ciascun Gruppo, per la discussione sulle linee generali dei progetti di legge, un tempo complessivo non inferiore a quello previsto per ciascun intervento dall'articolo 78.

10. Qualora non si raggiunga la maggioranza prevista dal comma 2, alla determinazione del tempo disponibile per la discussione e alla conseguente ripartizione

provvede il Presidente, osservando i criteri di cui ai commi 8 e 9.⁽²⁷⁾

11.⁽²⁸⁾

Qualora la totalità dei Gruppi e delle componenti politiche del Gruppo misto rappresentanti l'opposizione non raggiunga un accordo con il Presidente, gli argomenti sui quali vi è dissenso vengono esaminati eccezionalmente dall'Assemblea secondo le procedure di cui ai Capi X e XI garantendo il principio della programmazione.

12. I termini per gli interventi svolti dai consiglieri a titolo personale o per richiami al Regolamento sono fissati dal Presidente.

13. Le ripartizioni in quote di tempi e di argomenti sono computate in via tendenziale e con riferimento alle previsioni formulate all'atto della predisposizione del calendario.

Art. 24

Priorità indicate dalla Giunta regionale

1. Nella formazione del programma bimestrale la Giunta regionale, nell'ambito degli argomenti da essa segnalati alla Conferenza dei Presidenti di Gruppo, dichiara quelli che ritiene assolutamente prioritari per la sua attività di governo.

2. In tale ipotesi gli argomenti vengono inseriti nel programma e sono di norma esaminati dal Consiglio entro il bimestre.

CAPO VI

DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

Art. 25

Funzioni

1. Le Commissioni permanenti, alle quali sono attribuite specifiche competenze per materia, sono organi interni del Consiglio regionale; svolgono funzioni in sede referente, redigente, consultiva, conoscitiva e di controllo; possono, altresì, adottare risoluzioni.

2. Le Commissioni svolgono le suindicate attività con autonomia funzionale, ma informando preventivamente il Presidente del Consiglio, e comunque non in contrasto con i programmi del Consiglio e delle stesse Commissioni di cui all'articolo 23.

3. Le Commissioni:

- a) in sede referente istruiscono ogni atto proposto all'esame del Consiglio;
- b) in sede redigente formulano gli articoli dei progetti di legge ad esse deferiti dall'Assemblea che se ne riserva l'approvazione finale;
- c) in sede consultiva esprimono pareri o intese loro richiesti dal Consiglio o previsti da leggi regionali;

⁽²⁷⁾ Comma modificato il 22 luglio 2013.

⁽²⁸⁾ Comma abrogato il 22 luglio 2013.

- d) in sede conoscitiva svolgono indagini e presentano relazioni e proposte ritenute opportune o che dal Consiglio siano loro richieste;
- e) in sede di controllo discutono le interrogazioni e le interpellanze loro attribuite in base al presente Regolamento e svolgono le audizioni degli Assessori concernenti i rapporti di verifica di cui all'articolo 47.

Art. 26

Attività delle Commissioni

1. Nell'esercizio delle attività loro attribuite le Commissioni consiliari possono richiedere alla Giunta regionale l'esibizione dei documenti, degli atti e dei provvedimenti che hanno concorso alla formazione dei singoli provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi.

2. Le Commissioni possono chiedere che il Presidente o i componenti della Giunta riferiscano, anche per iscritto, in merito a temi o a questioni rientranti nella competenza della Commissione.

3. La Giunta regionale trasmette, entro quindici giorni dall'assunzione, alla Presidenza del Consiglio, per l'inoltro alle Commissioni consiliari competenti, un elenco delle delibere assunte con indicazione dell'oggetto, in modo dettagliato. Il testo delle delibere viene posto, a richiesta dei consiglieri, a loro disposizione entro due mesi.

Art. 27

Competenze per materia

1. Sono costituite le seguenti Commissioni permanenti:
 - a) **Commissione I** (Autonomia e ordinamento regionale): autonomia, ordinamento regionale, rapporti con lo Stato, riforma dello Stato, enti locali, organizzazione regionale degli enti e del personale, polizia locale e rurale, partecipazione popolare;
 - b) **Commissione II** (Lavoro, cultura e formazione professionale): lavoro, cultura, formazione professionale, istruzione, beni e attività culturali, identità linguistiche, informazione;
 - c) **Commissione III** (Programmazione, bilancio e politiche europee): programmazione, bilancio, contabilità, credito, finanza e tributi, partecipazioni finanziarie, demanio e patrimonio, politiche europee, rapporti con l'Unione europea, partecipazione alla formazione degli atti europei, cooperazione internazionale;
 - d) **Commissione IV** (Governo del territorio, ambiente, infrastrutture, mobilità): governo del territorio, pianificazione paesaggistica, edilizia, tutela dell'ambiente, parchi e riserve naturali, difesa del suolo e delle coste, pianificazione per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti, risorse idriche, politiche abitative, lavori pubblici, porti e aeroporti civili, mobilità e trasporti;

- e) **Commissione V** (Attività produttive): industria, commercio, artigianato, turismo, cooperazione, energia, attività estrattive, forestazione, agricoltura, caccia, pesca, acquacoltura;
- f) **Commissione VI** (Salute e politiche sociali): salute, politiche sociali, personale delle ASL, igiene veterinaria, attività sportive, alimentazione, emigrazione e immigrazione⁽²⁹⁾.

2. Le Commissioni possono dividersi in Sottocommissioni per discutere particolari aspetti di un singolo progetto o di altre questioni in esame, ferma restando la definitiva deliberazione della Commissione.

Art. 28

Formazione delle Commissioni permanenti

1. Ciascun Gruppo consiliare, entro cinque giorni dalla propria costituzione, designa i propri rappresentanti nelle Commissioni permanenti. Qualora entro quarantotto ore prima dell'insediamento non pervengano le designazioni, il Presidente del Consiglio provvede direttamente.

2. I Gruppi procedono all'assegnazione nelle singole Commissioni, in misura di un rappresentante ogni cinque iscritti. L'eventuale restante numero di iscritti viene distribuito singolarmente in un numero di Commissioni ad essi corrispondente. I Gruppi che hanno consistenza numerica inferiore a cinque procedono direttamente con l'assegnazione dei singoli iscritti in un numero corrispondente di Commissioni⁽³⁰⁾.

3. Ogni consigliere, ad eccezione del Presidente del Consiglio, è assegnato ad una Commissione. I consiglieri nominati componenti della Giunta regionale sono sostituiti con altri consiglieri dello stesso Gruppo, i quali pertanto fanno parte di più Commissioni.

4. Il Presidente del Consiglio, sulla base delle designazioni fatte dai Gruppi e promuovendo fra questi le opportune intese, definisce la composizione delle Commissioni nel rispetto del principio della proporzionalità delle rappresentanze. A tal fine il Presidente, almeno ventiquattro ore prima della data fissata per l'insediamento delle Commissioni, dà comunicazione a tutti i Gruppi delle designazioni pervenute fissando un termine per le eventuali rettifiche. In caso di modifica nella composizione della Giunta regionale, i Gruppi possono formulare nuove designazioni. Lo stesso Presidente comunica al Consiglio la composizione delle Commissioni permanenti.

5. Ogni Gruppo può, per l'esame di un determinato argomento, con l'assenso del Commissario titolare, sostituire un Commissario con altro di diversa Commissione, previo avviso alla Presidenza del Consiglio e senza pregiudizio per il funzionamento della Commissione stessa.

⁽²⁹⁾ Comma modificato il 22 luglio 2013.

⁽³⁰⁾ Comma modificato il 22 luglio 2013.

6. I Gruppi possono designare, comunicandolo al Presidente della Commissione, un proprio componente quale osservatore senza diritto di voto nelle Commissioni nelle quali non sono rappresentati. Del parere da questi espresso si deve dare notizia nelle relazioni della Commissione.

7. Un consigliere che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione può farsi sostituire da un Commissario del suo stesso Gruppo appartenente ad altra Commissione.

7 bis. La sostituzione è valida per l'intera seduta e il sostituto non può essere a sua volta sostituito⁽³¹⁾.

8. Ogni eventuale sostituzione sarà fatta dai Gruppi consiliari senza alterare il rapporto proporzionale fra i Gruppi già stabilito all'interno di ciascuna Commissione.

Art. 29

Costituzione e durata in carica delle Commissioni

1. Le Commissioni permanenti sono costituite con l'elezione dei rispettivi Uffici di Presidenza.

2. Le Commissioni vengono rinnovate dopo trenta mesi dalla data di insediamento del Consiglio.

Art. 30

Uffici di Presidenza delle Commissioni

1. L'Ufficio di Presidenza di ogni Commissione è composto da un Presidente, da un Vice Presidente e da due Segretari.

2. Negli Uffici di Presidenza delle Commissioni permanenti, considerati nel loro complesso, devono essere rappresentati tutti i Gruppi consiliari.

3. Il Presidente del Consiglio convoca e presiede ciascuna Commissione permanente per procedere, a scrutinio segreto, alla elezione dell'Ufficio di Presidenza.

4. L'elezione del Presidente e del Vice Presidente avviene con unica votazione. Ciascun Commissario scrive nella scheda un solo nome: è eletto Presidente il Commissario che ha conseguito il maggior numero di voti; è eletto Vice Presidente chi segue, nell'ordine dei voti riportati, il Presidente. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

5. Le stesse procedure e modalità si applicano per l'elezione dei due Segretari; vengono eletti i Commissari che riportano il maggior numero di voti.

6. Il quaranta per cento dei componenti ciascuna Commissione può, motivandola, proporre la revoca dall'incarico per tutti o per alcuni dei componenti il relativo Ufficio di Presidenza. La proposta è votata a scrutinio segreto ed è approvata se consegue la maggioranza dei consiglieri componenti la Commissione, fermo restando il termine disposto dal comma 2 dell'articolo 29.

⁽³¹⁾ Comma aggiunto il 22 settembre 2005.

Art. 31

Attribuzioni degli Uffici di Presidenza

1. Il Presidente della Commissione la rappresenta e ne coordina l'attività, la convoca formandone l'ordine del giorno, presiede le sedute e convoca l'Ufficio di Presidenza.

2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento. Se anche il Vice Presidente è assente o impedito, il Presidente è sostituito dal consigliere più anziano di età.

3. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e controllano la redazione del processo verbale.

4. Gli Uffici di Presidenza delle Commissioni predispongono programmi indicativi dei lavori delle Commissioni stesse.

Art. 32

Assegnazione dei provvedimenti alle Commissioni

1. I progetti di legge, gli atti di programmazione e in generale ogni proposta sulla quale sia richiesta una relazione al Consiglio, nonché gli argomenti sui quali deve essere espresso un parere, sono trasmessi per l'esame dal Presidente del Consiglio alla Commissione competente, ai sensi dell'articolo 27, salvo diversa attribuzione del Consiglio.

2. Nella prima riunione tenuta dalla Commissione, dopo l'assegnazione dei provvedimenti di cui al comma 1, viene nominato il relatore che dovrà riferire alla stessa Commissione secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 41.

3. Se all'ordine del giorno di una Commissione si trovano contemporaneamente progetti di legge, atti di programmazione o altri argomenti che abbiano contenuto analogo, l'esame, previa apposita deliberazione, deve essere congiunto, purché i proponenti vi consentano. In tal caso la Commissione può designare più relatori.

3 bis. Non sono ammessi all'esame congiunto i provvedimenti che siano pervenuti dopo che la Commissione abbia concluso la discussione generale sui testi all'ordine del giorno⁽³²⁾.

4. I disegni di legge di bilancio, di legge finanziaria e i documenti della manovra economica sono sempre abbinati fra loro per la discussione in Assemblea.

Art. 33

Assegnazione alle Commissioni in sede redigente⁽³³⁾

1. Il Presidente del Consiglio, su proposta della competente Commissione adottata a maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti, previa deliberazione della Conferenza dei Presidenti di Gruppo assunta col consenso dei Presidenti dei Gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari ai tre quarti dei componenti del Consiglio, assegna in sede redigente alla competente Commissione

⁽³²⁾ Comma aggiunto il 22 settembre 2005.

⁽³³⁾ Articolo modificato il 22 settembre 2005.

permanente o speciale un progetto di legge. La Commissione formula, entro un termine determinato, i singoli articoli e viene riservata all'Assemblea la votazione sugli stessi, con sole dichiarazioni finali di voto che non possono superare i dieci minuti.

2. Dell'assegnazione in sede redigente viene data comunicazione all'Assemblea. L'Assemblea può stabilire criteri e principi direttivi per la formulazione del testo degli articoli. L'Assemblea delibera per alzata di mano. È consentita una dichiarazione di voto, per non più di cinque minuti, ad un consigliere per Gruppo.

3. Ogni consigliere, anche non appartenente alla Commissione, può proporre a questa emendamenti.

4. Nelle Commissioni operanti in sede redigente deve essere assicurata la presenza di tutti i Gruppi consiliari; a tal fine il Presidente effettua le integrazioni sulla base delle designazioni fornite dai Gruppi.

5. Ogni Gruppo rappresentato nella Commissione esprime tanti voti quanti sono i consiglieri appartenenti al corrispondente Gruppo in Aula. Ogni commissario esprime, anche ai fini del numero legale, un numero di voti pari al totale dei consiglieri iscritti al Gruppo cui appartiene diviso per il numero dei componenti dello stesso nella Commissione.

6. Fino al momento della votazione finale da parte dell'Assemblea, la Giunta o un consigliere possono proporre questione pregiudiziale per sottoporre il progetto di legge alla procedura normale di esame e di approvazione ed hanno facoltà di parlare per dieci minuti. Nella discussione può prendere la parola soltanto un consigliere per Gruppo per non più di cinque minuti ciascuno. Chiusa la discussione il Consiglio decide votando per alzata di mano.

7. Il procedimento redigente non può essere adottato per i progetti di legge in materia istituzionale e per quelli di approvazione di bilanci e consuntivi

Art. 33 bis

Documento di programmazione economica e finanziaria⁽³⁴⁾

1. Il Programma regionale di sviluppo (PRS) è esaminato dalla Commissione finanze, sentito il parere delle altre Commissioni permanenti che si esprimono entro sette giorni, nei termini fissati dal Presidente. La Commissione finanze presenta all'Assemblea una relazione. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

2. La deliberazione del Consiglio sul Programma regionale di sviluppo (PRS) ha luogo con una risoluzione, presentata nel corso della discussione, la quale può contenere integrazioni e modifiche del documento stesso. L'approvazione di una risoluzione preclude le altre. Si vota per prima la risoluzione accettata dalla Giunta. Il Programma regionale di sviluppo (PRS) deve essere iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea non oltre 20 giorni dall'assegnazione alle Commissioni e il suo esame deve concludersi entro il termine massimo di cinque giorni.

3. Prima dell'inizio dell'esame del Programma regionale di sviluppo (PRS) o nel

⁽³⁴⁾ Articolo aggiunto il 22 settembre 2005 e modificato il 22 luglio 2013.

corso del medesimo, la Commissione finanze procede ad acquisire i necessari elementi conoscitivi. A tal fine la Commissione delibera il programma delle audizioni con le modalità di cui all'articolo 43.

Art. 34

Esame dei documenti di bilancio

1. L'esame del disegno di legge finanziaria e del bilancio annuale e pluriennale e del Documento di programmazione economica e finanziaria (DAPEF) ha luogo nell'ambito di una apposita sessione consiliare di bilancio che ha la durata di trenta-sette giorni a decorrere dalla effettiva distribuzione dei testi dei disegni di legge⁽³⁵⁾.

2. I disegni di legge concernenti la legge finanziaria e il bilancio annuale e pluriennale di previsione e il Documento di programmazione economica e finanziaria sono assegnati alla Commissione finanze e contemporaneamente trasmessi alle Commissioni di merito per l'espressione, entro sette giorni dalla effettiva consegna della documentazione, del parere sugli aspetti di competenza. Detti pareri, mediante apposite relazioni, che devono dare atto delle posizioni delle minoranze, sono inviati alla Commissione finanze⁽³⁶⁾.

3. Nel periodo di cui al comma 2, la Commissione finanze provvede ad avviare l'esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio e del Documento di programmazione economica e finanziaria con lo svolgimento delle introduzioni dei relatori e dell'Assessore del bilancio, delle audizioni dei soggetti ritenuti utili per un arricchimento dei contenuti dei disegni di legge e della discussione generale⁽³⁷⁾.

3 bis. Durante la sessione di bilancio è sospeso l'esame, da parte dell'Assemblea e della Commissione Programmazione, bilancio e politiche europee, di ogni altro atto sottoposto all'esame del Consiglio, salvo il caso di atti per i quali la Conferenza dei Presidenti di Gruppo dichiara l'urgenza all'unanimità⁽³⁸⁾.

4. Scaduto il termine di cui al comma 2, la Commissione finanze, anche nel caso in cui le Commissioni di merito non abbiano espresso il loro parere, procede all'esame degli articoli dei suddetti provvedimenti legislativi e del Documento di programmazione economica e finanziaria e lo conclude entro dieci giorni⁽³⁹⁾.

5. Le relazioni della Commissione finanze all'Assemblea debbono essere presentate entro i successivi dieci giorni.

6. Alle relazioni generali di maggioranza e di minoranza sono allegate le relazioni delle altre Commissioni competenti per materia.

7. Il Consiglio esamina i documenti di bilancio entro i successivi dieci giorni.

7.1. La deliberazione del Consiglio sul Documento di programmazione economica e finanziaria ha luogo con una risoluzione, presentata nel corso della discus-

⁽³⁵⁾ Comma modificato il 22 luglio 2013.

⁽³⁶⁾ Comma modificato il 22 luglio 2013.

⁽³⁷⁾ Comma modificato il 22 luglio 2013.

⁽³⁸⁾ Comma aggiunto il 22 settembre 2005 e modificato il 22 luglio 2013.

⁽³⁹⁾ Comma modificato il 22 luglio 2013.

sione, la quale può contenere integrazioni e modifiche del documento stesso. L'approvazione di una risoluzione preclude le altre. Si vota per prima la risoluzione accettata dalla Giunta⁽⁴⁰⁾.

7 bis. La programmazione dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni nel corso della sessione di bilancio è finalizzata a consentire la conclusione dell'esame dei disegni di legge e del Documento di programmazione economica e finanziaria di cui al comma 1 nei termini stabiliti⁽⁴¹⁾.

8. Al termine dell'esame in Assemblea della legge finanziaria e del bilancio annuale e pluriennale, il Consiglio, mediante l'approvazione di un ordine del giorno, individua i disegni di legge, ove non precedentemente approvati, già presentati dalla Giunta regionale, da collegare alla manovra economico-finanziaria.

9. Le Commissioni di merito concludono l'esame dei provvedimenti collegati entro i successivi venti giorni.

10. A partire dal termine di dieci giorni riservato ai relatori in Aula, l'Assemblea entro i successivi dieci giorni esamina i provvedimenti.

Art. 34 bis

Legge finanziaria, stralcio delle disposizioni estranee⁽⁴²⁾

1. Il Presidente del Consiglio, prima dell'assegnazione, accerta che il disegno di legge finanziaria non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione regionale in materia di bilancio e di contabilità della Regione. Il Presidente del Consiglio, sentito il parere della Commissione finanze, comunica all'Assemblea lo stralcio delle disposizioni estranee.

2. Gli emendamenti ai disegni di legge riguardanti il bilancio, le relative variazioni e l'assestamento di bilancio non sono ammissibili, sia in Commissione sia in Aula, ove abbiano l'effetto di diminuire le entrate o di aumentare le spese, salvo che siano di carattere compensativo e rispettino i vincoli all'equilibrio del bilancio derivanti dalla legislazione vigente.

3. Non sono ammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi concernenti materie estranee all'oggetto proprio della legge di bilancio o che contrastino con i criteri per la determinazione di nuove o maggiori spese o di nuove entrate, come definiti dalla legge.

4. Sull'ammissibilità degli emendamenti presentati in Aula decide il Presidente del Consiglio; sull'ammissibilità degli emendamenti presentati in Commissione decide il Presidente della Commissione stessa.

⁽⁴⁰⁾ Comma aggiunto il 22 luglio 2013.

⁽⁴¹⁾ Comma aggiunto il 22 settembre 2005 e modificato il 22 luglio 2013.

⁽⁴²⁾ Articolo aggiunto il 22 settembre 2005.

Art. 35

Assegnazione ed esame dei disegni di legge di assestamento del bilancio e di modifica alla legge finanziaria

1. I disegni di legge di assestamento del bilancio e di modifica alla legge finanziaria sono assegnati alla Commissione finanze e contemporaneamente trasmessi alle Commissioni di merito per l'espressione, entro sette giorni, del parere sugli aspetti di rispettiva competenza. Detti pareri, mediante apposite relazioni, che devono dare atto delle posizioni delle minoranze, sono inviati alla Commissione finanze.

2. Scaduto il termine di cui al comma 1, la Commissione finanze conclude l'esame dei provvedimenti entro i successivi dieci giorni.

3. Le relazioni della Commissione finanze devono essere presentate all'Assemblea entro i successivi cinque giorni ed il Consiglio esamina i documenti, di norma, entro i successivi dieci giorni.

Art. 36

(⁴³)

Art. 37

Questioni di competenza

1. Qualsiasi questione di competenza, relativa agli argomenti assegnati, proposta da una o più Commissioni, è decisa dal Presidente del Consiglio.

Art. 38

Convocazione delle Commissioni

1. Le Commissioni sono convocate dai loro Presidenti per mezzo del Segretario generale del Consiglio. Le riunioni delle Commissioni non possono aver luogo in concomitanza con le sedute dell'Assemblea, salvo espressa deroga del Presidente del Consiglio, sentiti i Presidenti dei Gruppi.

2. Le convocazioni devono essere diramate almeno quarantotto ore prima dell'ora fissata per la riunione, salvo espressa deroga del Presidente del Consiglio, e devono contenere l'ordine del giorno della riunione.

3. Le Commissioni vengono convocate in via straordinaria, per la discussione di determinati argomenti, quando ne facciano richiesta: il Presidente del Consiglio, anche su domanda della Giunta; quattro componenti la Commissione; un Gruppo consiliare tramite il proprio Presidente. La riunione della Commissione deve avvenire entro dieci giorni dalla richiesta.

4. La Giunta viene informata delle riunioni delle Commissioni e ha facoltà di farvi intervenire un suo rappresentante.

(⁴³) Articolo abrogato il 22 settembre 2005.

Art. 39

Programmazione e calendario dei lavori delle Commissioni

1. Il programma e il calendario dei lavori sono approvati da ciascuna Commissione a maggioranza dei suoi componenti in ogni caso prevedendo che gli argomenti indicati dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo siano inseriti ai primi punti dei rispettivi ordini del giorno.

2. Qualora le Commissioni non ottemperino, il Presidente del Consiglio invita formalmente le stesse ad iscrivere gli argomenti compresi nei programmi decisi dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo e può inoltre, nella eventualità di mancato adeguamento, convocare direttamente le Commissioni fissandone i relativi ordini del giorno.

3. Di tali iniziative viene data comunicazione all'Assemblea.

4. Se le Commissioni non concludono l'esame dei provvedimenti entro i termini stabiliti dal programma e dal calendario dei lavori di cui al comma 1, vengono iscritti all'ordine del giorno e discussi sul testo del proponente, salvo che il Presidente del Consiglio, su richiesta unanime e motivata della Commissione, non proroghi il termine.

4 bis. Le procedure stabilite dal presente articolo per l'esame degli argomenti indicati dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo si applicano anche ai progetti di legge attuativi di norme costituzionali, statutarie e di grandi riforme dello Stato⁽⁴⁴⁾.

Art. 40

Validità delle riunioni e adozione delle deliberazioni

1. Le sedute di ciascuna Commissione non sono valide se non sia presente almeno la maggioranza dei componenti. Per la validità della seduta congiunta di più Commissioni è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti per ciascuna Commissione⁽⁴⁵⁾.

1 bis.⁽⁴⁶⁾

2. Le Commissioni deliberano a maggioranza dei Commissari presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. Qualora due Commissioni si riuniscano in seduta congiunta, i consiglieri che siano componenti di entrambe possono esprimere un voto per ognuna delle Commissioni alle quali appartengono.

Art. 41

Discussione in Commissione

1. Per la discussione da parte delle Commissioni degli argomenti sottoposti al loro esame, si osservano, in quanto applicabili, le norme che disciplinano i lavori

⁽⁴⁴⁾ Comma aggiunto il 22 settembre 2005.

⁽⁴⁵⁾ Comma modificato il 22 settembre 2005.

⁽⁴⁶⁾ Comma abrogato il 22 luglio 2013.

dell'Assemblea, con esclusione delle limitazioni alla presentazione degli emendamenti di cui ai commi 5 e 8 dell'articolo 84.

2. La discussione è preceduta da un'esposizione preliminare svolta dal Presidente o da un relatore interno su tutto quanto possa servire ad inquadrare l'argomento in esame.

3. In Commissione non possono essere presentate questioni pregiudiziali o sospensive.

Art. 42

Indagini conoscitive

1. Le Commissioni, nelle materie di loro competenza, possono disporre, informandone il Presidente del Consiglio, indagini conoscitive intese ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni.

2. Le indagini conoscitive che si svolgano fuori sede devono essere autorizzate dal Presidente del Consiglio sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari.

Art. 43

Audizioni e acquisizione di informazioni

1. Le Commissioni, per una migliore conoscenza degli argomenti sottoposti al loro esame, possono, informandone il Presidente del Consiglio, sentire il Presidente della Regione e gli Assessori interessati e possono, altresì, previa intesa con questi, convocare funzionari dell'Amministrazione regionale e acquisire per loro tramite documenti e informazioni.

2. Le Commissioni possono inoltre sentire, anche per acquisire informazioni e documenti, sempre in relazione agli argomenti in esame, informandone il Presidente del Consiglio e previa intesa con i relativi responsabili istituzionali, funzionari di enti ed aziende dipendenti dalla Regione e, sempre nell'ambito della Sardegna, amministratori o dirigenti di enti pubblici e di aziende private, rappresentanti di sindacati, di categorie economiche, di interessi diffusi e di gruppi sociali, di esperti.

3. Sempre ai fini indicati ai commi 1 e 2 le Commissioni possono chiedere, tramite il Presidente del Consiglio, di sentire parlamentari, rappresentanti e dirigenti di settori dell'Amministrazione statale e altri organi estranei alla Regione.

4. Nel corso delle audizioni non si dà luogo né a votazioni né ad espressioni di voto.

Art. 44

Pareri di organi estranei alla Regione

1. Ove la Commissione a maggioranza assoluta dei suoi componenti ritenga che su un progetto di legge o atto di programmazione sia opportuno chiedere un parere ad organi estranei alla Regione, ne deve fare richiesta tramite il Presidente del Consiglio.

2. Nella richiesta deve essere specificato il termine oltre il quale la Commissione riprenderà la discussione dell'argomento.

Art. 45

Pareri interni

1. Ogni Commissione ha sempre l'obbligo di chiedere, prima della conclusione dell'esame di un provvedimento, il parere della Commissione finanze ogniqualvolta il progetto implichi entrate o spese sia per le disposizioni contenute nel testo del proponente, sia per le modifiche che allo stesso si intendono apportare; detto provvedimento viene iscritto automaticamente all'ordine del giorno della prima riunione della Commissione finanze. Tali pareri sono dati per iscritto

2. La Commissione finanze nomina, per il provvedimento sul quale abbia formulato un parere, un proprio relatore al Consiglio, perché esprima in Assemblea, sugli emendamenti finanziari, le valutazioni previste dal comma 13 dell'articolo 84.

3. Ogni Commissione ha l'obbligo di chiedere, prima della votazione finale di un progetto di legge, il parere della Commissione autonomia e/o della Commissione politiche comunitarie, ogni qualvolta il progetto contenga, negli articoli approvati dalla Commissione, norme che modifichino l'ordinamento della Regione, i rapporti con lo Stato e gli enti locali, lo stato giuridico del personale e l'organizzazione della pubblica amministrazione, ovvero sollevi questioni relative alla sua conformità con gli obblighi comunitari o attinenti alla tutela dei diritti civili e ai rapporti di cooperazione della Regione a livello internazionale e comunitario.

4. Il progetto di legge è iscritto automaticamente all'ordine del giorno della prima riunione della Commissione autonomia e/o della Commissione politiche comunitarie.

5. Il parere è dato per iscritto e viene allegato alla relazione della Commissione che l'ha richiesto; può essere illustrato alla stessa dal Presidente o dal suo delegato.

6. La Commissione autonomia e la Commissione politiche comunitarie nominano, per ogni progetto di legge su cui abbiano formulato un parere, un proprio relatore al Consiglio perché esprima un parere sugli emendamenti presentati in Aula ed attinenti alle materie di cui al comma 3.

7. All'atto dell'assegnazione alla Commissione competente di un progetto di legge il cui oggetto coinvolge in misura rilevante le competenze di altre Commissioni, il Presidente del Consiglio prescrive che la Commissione cui il progetto è assegnato debba richiedere, prima dell'inizio della discussione, il parere delle altre Commissioni competenti.

8. Se una Commissione su un argomento di sua competenza ritiene utile sentire il parere di un'altra Commissione, può provocarlo, prima di deliberare nel merito.

9. Qualora una Commissione ritenga di dover esprimere un parere, per aspetti di sua competenza, su un provvedimento assegnato ad un'altra Commissione, può proporre la questione al Presidente del Consiglio, che decide in merito.

10. Qualora entro quindici giorni, o otto giorni in caso della procedura abbreviata prevista dall'articolo 101, a decorrere dalla comunicazione della richiesta, non

vengano espressi i suddetti pareri, si intende che le Commissioni non abbiano trovato nulla da eccepire. Questo termine può essere prorogato dal Presidente del Consiglio per giustificato motivo.

Art. 46

Partecipazione di consiglieri estranei o della Giunta ai lavori delle Commissioni

1. Il presentatore di una proposta di legge o di altra iniziativa, che non faccia parte della Commissione incaricata di esaminarla, deve essere invitato a partecipare ai lavori della Commissione, senza voto deliberativo. È facoltà della Commissione nominarlo relatore.

2. Ciascun consigliere, o la Giunta con propria deliberazione, possono trasmettere alle Commissioni emendamenti o articoli aggiuntivi ai progetti di legge e chiedere, o essere richiesti, di illustrarli.

2 bis. Le Commissioni possono deliberare, all'unanimità dei presenti, di consentire a consiglieri non componenti di intervenire nel corso dei lavori delle stesse⁽⁴⁷⁾.

3. Il Presidente della Regione o l'Assessore competente per materia possono chiedere alla Commissione di sospendere l'esame di un provvedimento per un massimo di quarantotto ore, al fine di presentare emendamenti.

4. Le Commissioni ne danno notizia al Consiglio nelle relazioni.

Art. 47

Rapporto di verifica

1. L'Assessore competente, previo invio di una relazione scritta da far pervenire almeno quindici giorni prima, è tenuto a svolgere in Commissione, in seduta pubblica, almeno una volta all'anno, e quando la Commissione stessa lo richieda, informandone il Presidente del Consiglio, un rapporto di verifica sull'attività del suo Assessorato, dando atto dello stato di attuazione delle leggi regionali di relativa competenza.

2. Sul rapporto dell'Assessore, che non può eccedere la durata di trenta minuti, i singoli Commissari possono chiedere chiarimenti e porre questioni.

3. Ciascun intervento dei singoli Commissari ed ogni risposta dell'Assessore non possono superare i cinque minuti.

Art. 48

Relazioni al Consiglio

1. Per la discussione davanti al Consiglio degli argomenti di sua competenza, la Commissione nomina uno o più relatori di maggioranza.

2. È facoltà delle minoranze determinatesi nella votazione presentare proprie relazioni scritte.

⁽⁴⁷⁾ Comma aggiunto il 22 luglio 2013.

3. I consiglieri che fanno parte della Commissione in veste di osservatori possono presentare proprie relazioni.

4. Le relazioni devono essere presentate al Consiglio nel termine di dieci giorni dalla conclusione dell'esame in Commissione. Tale termine può essere prorogato dal Presidente del Consiglio fino a trenta giorni.

5. Gli stessi termini valgono per la presentazione di pareri.

Art. 49

Procedure speciali su richiesta unanime della Commissione competente

1. Qualora su un progetto di legge o su altro atto da sottoporre all'esame dell'Assemblea la Commissione competente esprima all'unanimità parere favorevole senza apportarvi modifiche, la Commissione stessa può proporre al Consiglio che il relatore riferisca all'Assemblea anche oralmente.

2. Se la Commissione competente ha espresso all'unanimità parere favorevole su un progetto di legge, può chiedere, all'unanimità, che il Consiglio proceda all'approvazione senza discussione dei singoli articoli, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 90, salvo il caso che si oppongano il rappresentante della Giunta regionale ovvero i consiglieri che fanno parte della Commissione in veste di osservatori o un Presidente di Gruppo.

Art. 50

Processo verbale

1. Dei lavori delle Commissioni è redatto per ogni seduta un processo verbale che deve contenere gli atti, le deliberazioni nonché la posizione dei singoli Commissari intervenuti nella discussione. I Commissari possono chiedere al Presidente che nel verbale vengano riportate integralmente alcune loro dichiarazioni.

2. Il processo verbale, alla cui redazione sovrintendono i Segretari, è sottoscritto dal Presidente e da chi l'ha redatto.

3. Copia del processo verbale è rilasciata ai consiglieri che ne facciano richiesta.

4. Il processo verbale deve essere redatto e messo a disposizione dei consiglieri entro una settimana dalla seduta cui si riferisce. Esso si intende approvato se non vengono fatte osservazioni nei successivi sette giorni.

Art. 51

Relazioni e risoluzioni d'iniziativa delle Commissioni

1. Le Commissioni hanno facoltà di predisporre, di propria iniziativa, relazioni e risoluzioni sulle materie di loro competenza e di chiedere che esse siano eventualmente portate in discussione in Assemblea.

2. Le Commissioni, inoltre, a conclusione dell'esame di questioni sulle quali non siano tenute a riferire al Consiglio, possono votare risoluzioni al fine di esprimere

la loro posizione e di formulare eventuali proposte alla Giunta regionale in ordine all'argomento discusso. Le risoluzioni vengono trasmesse alla Giunta dal Presidente del Consiglio.

Art. 52

Forme di pubblicità delle sedute delle Commissioni

1. Le sedute delle Commissioni di norma non sono pubbliche.
2. Il Presidente del Consiglio, su domanda della Commissione, da avanzarsi almeno ventiquattro ore prima, può disporre che la stampa ed anche il pubblico siano ammessi a seguire lo svolgimento delle sedute in separati locali attraverso impianti audiovisivi.
3. Nel caso di audizione degli Assessori previsto dall'articolo 47 e per lo svolgimento di interrogazioni e interpellanze, le sedute delle Commissioni sono di norma pubbliche, attraverso gli strumenti indicati al comma 2.
4. La Commissione decide, con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti, quali dei suoi lavori, nell'interesse della Regione e dello Stato, devono rimanere segreti.

CAPO VII

DELLE COMMISSIONI SPECIALI

Art. 53

Durata, composizione e funzionamento

1. Il Consiglio può deliberare a maggioranza assoluta dei suoi componenti di costituire, per un periodo determinato che non può protrarsi oltre la scadenza della legislatura, Commissioni speciali composte in modo da rispecchiare la proporzione tra i Gruppi consiliari, assicurando la presenza di tutti i Gruppi.
2. Alle Commissioni speciali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Capo VI.

CAPO VIII

DELLE SEDUTE E DELLA POLIZIA DEL CONSIGLIO

Art. 54

Convocazione dell'Assemblea

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno dopo aver sentito la Conferenza dei Presidenti di Gruppo ai sensi del comma 4 dell'articolo 22. L'ordine del giorno è pubblicato e comunicato ad ogni consigliere di regola almeno cinque giorni prima della data della riunione.
2. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o su richiesta del Presidente della Regione o di un quarto dei componenti.

3. Quando la convocazione è richiesta dal Presidente della Regione o da un quarto dei componenti, il Presidente del Consiglio provvede immediatamente alla convocazione. La riunione deve essere tenuta entro dieci giorni dalla richiesta.

4.⁽⁴⁸⁾

Art. 55

Ordine del giorno delle sedute

1. L'ordine del giorno della seduta è affisso all'Albo. Il Consiglio non può né discutere né deliberare su materie che non siano all'ordine del giorno.

2. Per discutere e deliberare su materie che non siano all'ordine del giorno è necessaria una deliberazione del Consiglio a maggioranza di quattro quinti dei votanti; sull'argomento può parlare, per non più di cinque minuti, un oratore per ogni Gruppo consiliare. Tale deliberazione non può essere adottata nelle sessioni straordinarie che si tengono su richiesta del Presidente della Regione o di un quarto dei consiglieri.

3. L'inversione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno viene decisa con la maggioranza dei due terzi dei votanti.

Art. 56

Apertura e chiusura della seduta e processo verbale

1. Il Presidente apre e chiude la seduta e annuncia l'ora e il giorno della seduta seguente.

2. La seduta comincia con la lettura del processo verbale. Quando sul processo verbale non vi siano osservazioni, esso si intende approvato senza votazioni. Occorrendo la votazione, questa ha luogo per alzata di mano.

3. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporvi una rettifica, o a chi intenda chiarire o precisare il proprio pensiero espresso nella seduta precedente, oppure per fatto personale.

Art. 57

Comunicazioni del Presidente

1. Il Presidente, dopo la lettura del processo verbale:

- a) comunica all'Assemblea i messaggi e le lettere pervenute e informa delle risposte scritte della Giunta regionale alle interrogazioni dei consiglieri, nonché delle interrogazioni e interpellanze svolte in Commissione; non dà lettura degli scritti anonimi o sconvenienti;
- b) comunica l'invio dei progetti di legge alle Commissioni permanenti, le impugnazioni della Giunta regionale avverso le leggi, i regolamenti e i provvedi-

⁽⁴⁸⁾ Comma abrogato il 22 luglio 2013.

menti dello Stato, quelle del Governo avverso le leggi del Consiglio e gli atti della Giunta, nonché le decisioni della Corte Costituzionale;⁽⁴⁹⁾

- c) comunica le domande di congedo;
- d) invita il Segretario a dare lettura delle interrogazioni, interpellanze e mozioni pervenute alla Presidenza.

Art. 58

Numero legale

1. Le deliberazioni del Consiglio non sono valide, ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto speciale per la Sardegna, se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti-votanti.

2. La Presidenza non è tenuta a verificare se il Consiglio sia, oppure no, in numero legale per deliberare, se non quando ciò sia chiesto da cinque consiglieri o da un Presidente di Gruppo e il Consiglio stia per procedere ad una votazione per alzata di mano⁽⁵⁰⁾.

2. La Presidenza è tenuta a verificare la presenza del numero legale ogni qualvolta ciò venga richiesto congiuntamente da almeno due Presidenti di Gruppo, oppure quando venga richiesto da cinque consiglieri e il Consiglio stia per procedere ad una votazione per alzata di mano⁽⁵¹⁾.

3. Non può essere chiesta la verifica del numero legale prima dell'approvazione del processo verbale, né prima di votazioni che si devono fare per alzata di mano per espressa disposizione del Regolamento.

4. Per accertare se il Consiglio è in numero legale il Presidente ordina la verifica mediante procedimento elettronico.

4 bis. I richiedenti che non partecipano alla verifica sono comunque considerati presenti agli effetti del numero legale⁽⁵²⁾.

5. I consiglieri che sono in congedo, entro il limite massimo di un quinto dei componenti del Consiglio, ovvero sono assenti per incarico avuto dal Consiglio, non vengono computati per fissare il numero legale.

6. Se il Consiglio non è in numero legale, il Presidente può rinviare la seduta di trenta minuti, oppure scioglierla, ed in quest'ultimo caso il Consiglio si intende convocato senz'altro per il successivo giorno feriale all'ora medesima della convocazione del giorno precedente, salvo diversa disposizione del Presidente.

7. La mancanza del numero legale in una seduta non determina alcuna presunzione di mancanza del numero legale nella seduta successiva, o dopo la ripresa della seduta nei termini di cui al comma 6.

8. Nelle votazioni per la cui validità sia necessaria la constatazione del numero legale, i consiglieri presenti i quali prima che si dia inizio alla votazione abbiano di-

⁽⁴⁹⁾ Lettera modificata il 22 settembre 2005.

⁽⁵⁰⁾ Comma modificato il 22 settembre 2005 e successivamente il 22 luglio 2013.

⁽⁵¹⁾ Comma modificato il 22 settembre 2005.

⁽⁵²⁾ Comma aggiunto il 22 settembre 2005.

chiarato di astenersi, sono computati ai fini del numero legale. Nelle votazioni per alzata di mano, agli effetti del computo del numero legale, i consiglieri presenti nell'Aula, i quali non partecipano ad una votazione, sono considerati astenuti.

9. Nelle votazioni con procedimento elettronico, agli effetti del computo delle presenze, vengono considerati assenti i consiglieri che, pur presenti in Aula, non abbiano partecipato alla votazione. La partecipazione alla votazione di un numero di consiglieri inferiore alla metà più uno dei componenti l'Assemblea equivale alla mancanza del numero legale.

Art. 59

Congedi ed assenze dei consiglieri

Nessun consigliere può astenersi dall'intervenire alle sedute se non abbia ottenuto il congedo.

2. Nell'Aula è affisso l'elenco dei consiglieri in congedo.

2 bis. Le richieste di congedo devono pervenire alla Presidenza del Consiglio prima dell'inizio della seduta cui si riferiscono⁽⁵³⁾.

3. I congedi si intendono accordati se non sorge opposizione al loro annuncio che il Presidente dà al Consiglio all'inizio della seduta. Nel caso di opposizione il Consiglio delibera, per alzata di mano, senza discussione⁽⁵⁴⁾.

3 bis. Qualora il consigliere in congedo rientri in Aula è tenuto ad informare il Presidente che ne dà comunicazione all'Assemblea facendo venir meno il congedo⁽⁵⁵⁾.

4. I nomi dei consiglieri che non partecipano per oltre cinque giornate di sedute consecutive alle sedute del Consiglio, senza aver ottenuto regolare congedo, sono annunziati dal Presidente del Consiglio in Assemblea.

5. Il Presidente, nei casi più gravi, può proporre all'Assemblea che i nomi degli assenti vengano pubblicati nel Bollettino Ufficiale.

Art. 60

Assessori tecnici

1. I membri della Giunta regionale che non fanno parte del Consiglio, hanno diritto e sono tenuti a partecipare alle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni. Essi hanno diritto di parlare ogni volta che lo richiedono.

Art. 61

Posti riservati

1. Nell'Aula vi sono posti riservati al Presidente della Regione e agli Assessori regionali.

⁽⁵³⁾ Comma aggiunto il 22 settembre 2005.

⁽⁵⁴⁾ Comma modificato il 22 settembre 2005.

⁽⁵⁵⁾ Comma aggiunto il 22 settembre 2005.

Art. 62

Richiesta di parlare

1. Nessuno può parlare senza aver chiesto e ottenuto la parola dal Presidente.

Art. 63

Turbative e disordini

1. Se un consigliere pronuncia parole sconvenienti oppure turba col suo contegno la libertà delle discussioni o l'ordine della seduta, il Presidente lo richiama nominandolo.

2. Ciascun consigliere che sia richiamato all'ordine, qualora intenda dare spiegazioni del suo atto o delle sue espressioni, può avere la parola, alla fine della seduta, o anche subito, a giudizio del Presidente.

3. Dopo un secondo richiamo all'ordine avvenuto nello stesso giorno, ovvero, nei casi più gravi, anche indipendentemente da un precedente richiamo, il Presidente può disporre la esclusione dall'Aula per il resto della seduta se un consigliere ingiuria uno o più colleghi o i componenti la Giunta regionale.

4. Se il consigliere si rifiuta di ottemperare all'invito del Presidente di lasciare l'Aula, il Presidente sospende la seduta e dà ai Questori le istruzioni necessarie perché i suoi ordini siano eseguiti.

5. Il Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di Presidenza, può irrogare la censura con interdizione di partecipare ai lavori consiliari per un periodo da due a quindici giorni di seduta, se un consigliere fa appello alla violenza, o provoca tumulti, o trascorre a minacce o a vie di fatto verso qualsiasi collega o componente la Giunta o usa espressioni ingiuriose nei confronti delle istituzioni. Le decisioni adottate sono comunicate all'Assemblea e in nessun caso possono essere oggetto di discussione. Qualora poi il consigliere tenti di rientrare nell'Aula prima che sia trascorso il termine di interdizione, la durata della esclusione è raddoppiata.

6. Per fatti di eccezionale gravità che si svolgano nella sede del Consiglio, ma fuori dall'Aula, il Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di Presidenza, può, altresì, irrogare le sanzioni previste nel comma 5.

Art. 64

Tumulto

1. Qualora sorga tumulto nell'Assemblea, il Presidente si alza: è allora sospesa ogni discussione e le tribune riservate agli estranei vengono immediatamente sgombrate. Se il tumulto continua il Presidente sospende la seduta per un dato tempo, o, secondo l'opportunità, la scioglie. In quest'ultimo caso il Consiglio si intende convocato, senz'altro, per il successivo giorno non festivo, alla medesima ora di convocazione della seduta interrotta, salvo diversa disposizione del Presidente.

Art. 65
Oltraggio

1. In caso di oltraggio fatto al Consiglio od ai suoi componenti, il Presidente sospende immediatamente la seduta e può disporre l'intervento della forza pubblica.

Art. 66
Poteri di polizia

1. I poteri di polizia interna del Consiglio spettano allo stesso Consiglio e sono esercitati in suo nome dal Presidente assistito dai Questori, che impartiscono gli ordini necessari.

2. La forza pubblica non può entrare nell'Aula se non per ordine del Presidente e dopo che sia sospesa o tolta la seduta.

3. Il Presidente assume le iniziative necessarie per garantire in qualsiasi circostanza l'esercizio dell'intangibile diritto di riunione del Consiglio.

Art. 67
Divieto di accesso all'Aula

1. Nessuna persona estranea al Consiglio od ai Servizi relativi può introdursi nei settori dell'Aula ove siedono i consiglieri.

Art. 68
Accesso del pubblico

1. Il pubblico è ammesso in apposite tribune, secondo norme stabilite dal Presidente su proposta dei Questori. Una sezione speciale è riservata al Rappresentante del Governo, ai Parlamentari, agli ex consiglieri e agli ex Assessori regionali.

2. Durante le sedute le persone ammesse alle tribune devono essere munite di un'apposita autorizzazione di entrata ed essere correttamente vestite, stare a capo scoperto ed in silenzio, astenendosi da ogni segno di approvazione o di disapprovazione.

3. In ogni sezione vi è un commesso incaricato dell'osservanza dei regolamenti e di eseguire e far eseguire gli ordini del Presidente.

4. I commessi, in seguito all'ordine del Presidente, fanno uscire immediatamente dall'Aula chiunque abbia turbato l'ordine.

5. Qualora non si conosca chi abbia causato il disordine, il Presidente può ordinare che sia sgomberata tutta la sezione nella quale è avvenuto.

6. Nella sezione o nelle sezioni fatte sgomberare sono ammessi soltanto coloro che si presentino muniti di una nuova autorizzazione di entrata.

Art. 69
Abbigliamento dei consiglieri

1. L'abbigliamento dei consiglieri in Aula è disciplinato dall'Ufficio di Presidenza.

za.

Art. 70

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. La pubblicità dei lavori, nella forma della trasmissione televisiva diretta, è sempre consentita, salvo diversa disposizione del Presidente del Consiglio. Lo stesso Presidente può, altresì, disporre che la stampa ed il pubblico possano seguire lo svolgimento delle sedute dell'Assemblea in separati locali attraverso impianti audiovisivi.

2. Su richiesta motivata della Giunta regionale o di un Presidente di Gruppo o di dodici consiglieri, l'Assemblea può deliberare di riunirsi in seduta segreta. La seduta è sempre pubblica in caso di elezioni.

CAPO IX

DELLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DI LEGGE E DELLE PROPOSTE DI INIZIATIVA CONSILIARE E POPOLARE

Art. 71

Iniziativa delle leggi

1. L'iniziativa delle leggi, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto speciale per la Sardegna, spetta alla Giunta regionale, ai consiglieri regionali ed al popolo sardo.

Art. 72

Condizioni di ricevibilità

1. I progetti di legge e gli altri atti da sottoporre all'esame del Consiglio devono essere composti di una relazione illustrativa e di un testo redatto in articoli o comunque di una parte dispositiva.

2. Qualora comportino spese devono, inoltre, indicare la relativa copertura finanziaria.

3. La Presidenza del Consiglio assicura a tutti i consiglieri l'accesso più adeguato alle informazioni di carattere finanziario necessarie all'adempimento del disposto di cui al comma 2.

Art. 73

Annuncio di presentazione

1. I progetti di legge e gli atti da sottoporre all'esame dell'Assemblea, appena pervenuti al Consiglio, sono trasmessi, corredati di una scheda contenente i riferimenti legislativi, alla Commissione competente dal Presidente che ne informa l'Assemblea nella seduta immediatamente successiva. I suddetti atti vengono stampati e distribuiti.

2. La Commissione non può, salvo deroga concessa dal Presidente del Consi-

glio, iniziare l'esame degli atti di cui al comma 1 prima della loro effettiva distribuzione a tutti i consiglieri.

Art. 74

Iniziativa popolare

1. Quando una proposta di legge di iniziativa popolare è presentata al Consiglio, il Presidente, prima di darne annuncio in Assemblea, dispone la verifica del computo delle firme degli elettori proponenti al fine di accertare la regolarità della proposta.

2. La proposta è trasmessa per l'esame, dal Presidente del Consiglio, alla Commissione competente a norma dell'articolo 27 e segue le procedure previste per i progetti di legge dai Capi VI, IX, X, XI e XII del presente Regolamento.

Art. 75

Non decadenza della iniziativa popolare

1. Una proposta di legge di iniziativa popolare, qualora il suo esame non sia stato completato nel corso della legislatura in cui è stata presentata, non decade e viene trasferita all'esame della legislatura successiva.

Art. 76

Divieto di ripresentazione di un progetto di legge - Leggi dichiarate incostituzionali

1. Un progetto di legge respinto dal Consiglio non può essere ripresentato se non dopo sei mesi dalla data di reiezione.

2.⁽⁵⁶⁾

3. Le leggi dichiarate incostituzionali vengono immediatamente iscritte all'ordine del giorno della Commissione competente che si esprime entro sessanta giorni.

CAPO X

DELLA DISCUSSIONE E DELLA VOTAZIONE

Art. 77

Ordine della discussione e iscrizione a parlare

1. Nell'esame dei provvedimenti precede la discussione generale che viene introdotta dai relatori della Commissione. Terminate le relazioni, il Presidente chiede formalmente se vi sono consiglieri che intendono prendere la parola.

2. I consiglieri che intendono parlare in una discussione, sia generale che sugli articoli e sugli emendamenti, devono iscriversi non oltre la conclusione del primo

⁽⁵⁶⁾ Comma abrogato il 22 settembre 2005.

intervento⁽⁵⁷⁾.

2 bis. Il Presidente può autorizzare l'iscrizione oltre il primo intervento, qualora nel corso della discussione emergano nuovi argomenti che modifichino gli ambiti della discussione stessa⁽⁵⁸⁾.

3. Il Presidente dà facoltà di parlare secondo l'ordine di presentazione delle domande, alternando, per quanto possibile, gli oratori favorevoli a quelli contrari. Gli oratori parlano in piedi e rivolti al Presidente.

4. È consentito lo scambio di turno dei consiglieri, previa comunicazione al Presidente.

5. Nessuno può parlare più di una volta nella discussione di uno stesso argomento, tranne che per un richiamo al Regolamento o per fatto personale. In questo ultimo caso la parola viene concessa alla fine dell'argomento o, comunque, alla fine della seduta.

6. I consiglieri che non siano presenti nell'Aula quando è il loro turno decadono dal diritto alla parola.

Art. 78

Durata degli interventi

1. Salvo i termini più brevi previsti dal presente Regolamento, la durata degli interventi in una discussione generale su tutti gli atti sottoposti all'esame dell'Assemblea, non può eccedere i dieci minuti. Tale termine è elevato a sessanta per la Giunta regionale e a quindici minuti per gli interventi dei consiglieri soltanto in occasione dell'illustrazione delle dichiarazioni programmatiche; prima della chiusura della discussione generale il Presidente della Regione ha diritto di replica per non più di trenta minuti⁽⁵⁹⁾.

2. Ciascun consigliere può intervenire nella discussione sul complesso dell'articolo e degli emendamenti, per non più di dieci minuti anche se sia proponente di più emendamenti, contestualmente illustrandoli e pronunziandosi sugli emendamenti da altri presentati. È facoltà del Presidente aumentare il termine di sei minuti fino al doppio, per uno o più articoli, se la loro particolare complessità lo richieda⁽⁶⁰⁾.

3.⁽⁶¹⁾

4. Trascorsi i termini stabiliti dai commi 1 e 2, il Presidente, invitato due volte l'oratore a concludere, gli toglie la parola.

5. Se il Presidente ha richiamato due volte all'argomento in discussione un oratore che seguita a discostarsene, può togliergli la parola per il resto della discussione; se l'oratore insiste, il Consiglio, senza discussione, decide per alzata di mano.

⁽⁵⁷⁾ Comma modificato il 22 settembre 2005.

⁽⁵⁸⁾ Comma aggiunto il 22 settembre 2005.

⁽⁵⁹⁾ Comma modificato il 22 settembre 2005 e il 22 luglio 2013.

⁽⁶⁰⁾ Comma modificato il 22 settembre 2005 e il 22 luglio 2013.

⁽⁶¹⁾ Comma abrogato il 22 settembre 2005.

6. I consiglieri possono, con l'autorizzazione del Presidente, dare ai resoconti perché siano stampati e pubblicati in allegato ai loro discorsi, tabelle ed elenchi, dati nominativi e numerici. Ai resoconti possono essere date anche parti delle dichiarazioni programmatiche della Giunta.

Art. 79

Fatto personale

1. È fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse. In questo caso, chi chiede la parola deve indicare in che consista il fatto personale: il Presidente decide. Se il consigliere insiste, decide il Consiglio, senza discussione, per alzata di mano.

2. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio o comunque discuterli.

3. In qualunque occasione siano discussi provvedimenti adottati da precedenti Giunte, i consiglieri, che di esse abbiano fatto parte, hanno il diritto di ottenere la parola alla fine della discussione.

Art. 80

Tutela dell'onorabilità

1. Quando nel corso di una discussione un consigliere sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, egli può chiedere al Presidente del Consiglio di nominare una Commissione che giudichi la fondatezza dell'accusa. Alla Commissione è assegnato un termine per riferire al Consiglio; di quanto riferito il Consiglio prende atto senza dibattito né votazione.

2. Nella Commissione, nominata dal Presidente, devono essere rappresentati tutti i Gruppi consiliari.

3. Il Consiglio può disporre, su richiesta dell'interessato, la stampa della relazione.

Art. 81

Continuità degli interventi

1. Nessun discorso può essere interrotto o rimandato per la sua continuazione da una seduta all'altra, eccetto che il Presidente, limitatamente a casi di relazioni o progetti di legge complessi o di bilancio, non disponga diversamente.

Art. 82

Richiami pregiudiziali

1. I richiami riguardanti l'ordine del giorno, l'ordine dei lavori, il Regolamento o la priorità delle votazioni hanno la precedenza sulle questioni principali. In questi casi, dopo la proposta, che deve essere illustrata per non più di cinque minuti, possono parlare solo un oratore contro ed uno a favore, motivando il proprio punto di

vista e per non più di cinque minuti ciascuno. L'Assemblea decide per alzata di mano. Non sono ammesse dichiarazioni di voto⁽⁶²⁾.

Art. 83

Chiusura della discussione generale

1. Esauriti gli interventi dei consiglieri iscritti a parlare e della Giunta regionale, il Presidente dichiara chiusa la discussione generale.

2. Qualora non sia stato deliberato il contingentamento dei tempi, la chiusura anticipata della discussione generale può essere chiesta da un Presidente di Gruppo consiliare o da cinque consiglieri, dopo che sia intervenuto per ciascun Gruppo un oratore già iscritto a parlare. Se c'è opposizione il Presidente accorda prima la parola ad un oratore contro e poi ad uno in favore, per non oltre cinque minuti ciascuno. L'Assemblea decide per alzata di mano.

3. Dopo che è stata deliberata la chiusura anticipata della discussione generale, ha ancora facoltà di parlare un consigliere per Gruppo che ne faccia richiesta⁽⁶³⁾.

3 bis. La chiusura anticipata della discussione non può essere richiesta quando il tempo disponibile per la discussione stessa sia stato ripartito dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo o dal Presidente a norma dei commi 8, 9 e 10 dell'articolo 23 bis, nonché del comma 7 dell'articolo 34⁽⁶⁴⁾.

Art. 84

Esame degli articoli e degli emendamenti

1. Terminato l'intervento della Giunta regionale di cui al comma 1 dell'articolo 83, il Presidente pone in votazione il passaggio all'esame degli articoli o della parte dispositiva del provvedimento.

2. Quando il Consiglio ha approvato il passaggio all'esame degli articoli si procede alla loro discussione. Questa consiste nell'esame di ciascun articolo e degli emendamenti ad esso proposti.

3. Ogni consigliere ha diritto di proporre emendamenti.

4. Gli emendamenti devono riguardare argomenti già considerati nel testo del provvedimento in discussione o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione.

4 bis. Gli emendamenti all'emendamento devono essere strettamente connessi all'emendamento stesso⁽⁶⁵⁾.

5. Gli emendamenti, sempre che riguardino provvedimenti inseriti all'ordine del giorno del Consiglio ai sensi del comma 1 dell'articolo 55, devono essere presentati entro le ore 14 del giorno precedente la seduta nella quale verrà votato il passaggio

⁽⁶²⁾ Comma modificato il 22 settembre 2005.

⁽⁶³⁾ Comma modificato il 22 settembre 2005.

⁽⁶⁴⁾ Comma aggiunto il 22 settembre 2005.

⁽⁶⁵⁾ Comma aggiunto il 22 settembre 2005.

all'esame degli articoli.

6. Gli emendamenti presentati ai sensi del comma 5 sono disponibili almeno tre ore prima della seduta nella quale saranno discussi gli articoli cui si riferiscono.

7. Gli emendamenti all'emendamento possono essere presentati sino a un ora prima della seduta nella quale saranno discussi gli articoli cui si riferiscono.

8. Sui provvedimenti inseriti all'ordine del giorno ai sensi del comma 2 dell'articolo 55, gli emendamenti possono essere presentati anche senza l'osservanza del termine di cui al precedente comma 5, purché prima della votazione sul passaggio all'esame degli articoli e possono essere discussi e votati nella stessa seduta in cui sono presentati. In caso di chiusura anticipata della discussione generale, la votazione sul passaggio all'esame degli articoli non può avvenire prima che sia trascorsa mezz'ora da detta chiusura.

9. La Giunta, cinque consiglieri, un Presidente di Gruppo possono sempre presentare emendamenti, ma comunque prima della votazione sul passaggio all'esame degli articoli.

10. Gli emendamenti sono discussi insieme all'articolo secondo i tempi e le modalità di cui all'articolo 78 seguendo l'ordine di presentazione o l'ordine logico che il Presidente inappellabilmente reputi opportuno per la discussione.

11. È tuttavia facoltà del Presidente ammettere, anche dopo la votazione sul passaggio all'esame degli articoli, la presentazione di nuovi emendamenti che si trovino in correlazione con modifiche precedentemente approvate o che si rendano necessari ai fini di una migliore comprensione del testo, purché non sia iniziata la votazione dell'articolo cui si riferiscono.

12. È sempre ammessa la possibilità, per i proponenti di emendamenti che riguardino lo stesso argomento, di presentare, prima della votazione dell'articolo cui si riferiscono, un emendamento che unifichi i testi.

13. Gli emendamenti che comportino aumento di spesa o diminuzione di entrate, sono trasmessi, appena presentati, alla Commissione finanze perché siano esaminati e valutati nelle loro conseguenze finanziarie. A tal fine il Presidente del Consiglio stabilisce il termine entro il quale deve essere espresso il parere della Commissione finanze. Il parere può essere dato anche verbalmente nel corso della seduta a nome della Commissione dal suo Presidente o dal relatore.

14. Gli emendamenti alla legge finanziaria e al bilancio possono essere presentati, nel rispetto dei criteri di cui al comma 4: dal singolo consigliere con le modalità di cui al comma 5; dalla Giunta regionale, da cinque consiglieri o da un Presidente di Gruppo fino al momento della votazione sul passaggio all'esame degli articoli; dalla Giunta regionale, dalla Commissione finanze, tramite il Presidente o il relatore della Commissione, o da un Presidente di Gruppo, fino a che non sia iniziata la votazione dell'articolo cui si riferiscono, purché siano in correlazione con modifiche precedentemente approvate o che si rendano necessarie ai fini di una migliore comprensione del testo.

15. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, il passaggio all'esame degli articoli rimane sospeso per il tempo strettamente necessario a consentire alla Commissione

che ha istruito il provvedimento, l'esame degli emendamenti.⁶⁶

16. Non possono proporsi, sotto qualsiasi forma, articoli aggiuntivi od emendamenti contrastanti con precedenti deliberazioni adottate dal Consiglio sul medesimo provvedimento. Il Presidente, previa lettura, decide inappellabilmente.

Art. 85

Votazione degli articoli e degli emendamenti

1. La votazione si fa sopra ogni articolo e sugli emendamenti proposti.

2. Nel caso di presentazione di emendamenti la votazione ha luogo nel seguente ordine: emendamenti soppressivi totali; emendamenti sostitutivi totali; emendamenti soppressivi parziali; emendamenti sostitutivi parziali o modificativi; testo del progetto; emendamenti aggiuntivi⁽⁶⁷⁾.

3. Nel caso della presentazione di un solo emendamento soppressivo, si pone ai voti il mantenimento del testo.

4. È sempre ammessa la votazione per parti separate, purché le singole parti abbiano contenuto normativo autonomo⁽⁶⁸⁾.

5. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso.

6. Qualora siano stati presentati ad uno stesso testo una pluralità di emendamenti tra loro differenti esclusivamente per variazione a scalare di cifre o dati o espressioni altrimenti graduate, il Presidente pone in votazione quello che più si allontana dal testo originario, e un determinato numero di emendamenti intermedi sino all'emendamento più vicino al testo originario, dichiarando assorbiti gli altri. Nella determinazione degli emendamenti da porre in votazione il Presidente tiene conto, qualora i proponenti siano i medesimi, del loro parere. Se il Presidente ritiene opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano.

6 bis. Qualora siano stati presentati ad uno stesso testo una pluralità di emendamenti aventi una parte comune identica, alla quale può essere attribuito il significato di principio, ed una parte recante una variazione ogni volta diversa, il Presidente pone in votazione preliminarmente il principio; in caso di voto contrario tutti gli altri emendamenti aventi la medesima parte comune decadono⁽⁶⁹⁾.

7. È altresì in facoltà del Presidente di modificare l'ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse.

8. Chi ritira un emendamento ha diritto di esprimere la ragione per un tempo non eccedente i tre minuti⁽⁷⁰⁾.

9. Gli emendamenti ritirati possono essere fatti propri da cinque consiglieri o da

⁽⁶⁶⁾ Comma modificato il 22 settembre 2005.

⁽⁶⁷⁾ Comma modificato il 22 settembre 2005.

⁽⁶⁸⁾ Comma modificato il 22 settembre 2005.

⁽⁶⁹⁾ Comma aggiunto il 22 settembre 2005.

⁽⁷⁰⁾ Comma modificato il 22 settembre 2005.

un Presidente di Gruppo⁽⁷¹⁾.

10. Il relatore della Commissione e la Giunta regionale esprimono il loro parere sugli emendamenti prima che siano posti in votazione per un tempo non superiore a cinque minuti.

Art. 86

Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non si abbia a discutere e la questione sospensiva, quella cioè che la discussione debba rinviarsi ad altra data o che il provvedimento debba essere rinviato in Commissione, possono essere proposte da un singolo consigliere prima che si entri nella discussione stessa. Quando, però, questa sia già iniziata, le proposte devono essere sottoscritte da cinque consiglieri o da un Presidente di Gruppo.

2. La questione sospensiva su richiesta della Giunta o di cinque consiglieri o di un Presidente di Gruppo, può essere proposta anche nel corso dell'esame degli articoli, purché l'esame del provvedimento riprenda entro la tornata.

3. Esse sono discusse prima che si entri o che si continui nella discussione, né questa prosegue se prima il Consiglio non le abbia respinte.

4. Oltre al proponente, può parlare un consigliere per Gruppo; ciascun intervento non può superare i cinque minuti.

5. In caso di concorso di più questioni pregiudiziali ha luogo un'unica discussione nella quale può prendere la parola, oltre ai proponenti, soltanto un consigliere per Gruppo. Ciascun intervento non può superare i cinque minuti. Chiusa la discussione, l'Assemblea decide votando, per alzata di mano, sulle singole questioni. Non sono ammesse dichiarazioni di voto⁽⁷²⁾.

6. In caso di concorso di più questioni sospensive si applica la norma di cui al comma 5 e l'Assemblea, se la sospensione è approvata, si pronuncia anche sulla sua durata.

Art. 87

Pareri all'Assemblea di organi esterni

1. Qualora la Giunta o un consigliere ritenga che su un progetto di legge sia opportuno richiedere, a norma delle leggi vigenti, un parere ad organi estranei alla Regione, ne deve fare domanda prima della chiusura della discussione generale.

2. Il parere, ove il Consiglio consenta, deve essere richiesto dal suo Presidente.

3. Nella richiesta deve essere specificato il termine oltre il quale il Consiglio riprenderà la discussione sull'argomento.

⁽⁷¹⁾ Comma modificato il 22 luglio 2013.

⁽⁷²⁾ Comma modificato il 22 settembre 2005.

Art. 88

Inammissibilità

1. Il Presidente ha facoltà di dichiarare inammissibili ordini del giorno, emendamenti e proposte che siano estranei all'oggetto della discussione o formulati in termini sconvenienti, ovvero siano in contrasto con precedenti deliberazioni adottate dal Consiglio nel corso della discussione.

2.⁽⁷³⁾

Art. 89

Coordinamento finale

1. Prima della votazione finale il relatore della Commissione, la Giunta regionale o un consigliere possono richiamare l'attenzione del Consiglio sopra quegli emendamenti già approvati che sembrino inconciliabili con lo scopo della legge o con alcune delle sue disposizioni e proporre le rettifiche che ritengano opportune. Il Consiglio, sentiti per non più di cinque minuti ciascuno, il presentatore dell'emendamento, il relatore della Commissione e la Giunta regionale, delibera in merito.

Art. 90

Votazione finale

1. Ogni progetto di legge, dopo essere stato approvato articolo per articolo, è sottoposto a votazione finale ai sensi dell'articolo 96, per l'approvazione del complesso.

2. Il Presidente può rinviare la votazione finale su tutti gli atti sottoposti all'esame dell'Assemblea ad una seduta successiva della medesima tornata consiliare.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'articolo 49, il Consiglio può decidere di procedere all'approvazione senza discussione dei singoli articoli.

4. Quando un progetto di legge consiste in un solo articolo, e sempreché sullo stesso non vi siano stati emendamenti, non si dà luogo alla votazione dell'articolo, ma si procede direttamente alla votazione finale del progetto stesso.

CAPO XI

DELLE MODALITÀ DELLA VOTAZIONE

Art. 91

Tipi di votazione

1. Le votazioni in Assemblea hanno luogo per alzata di mano, per votazione nominale o a scrutinio segreto.

2. In tutti i tipi di votazione i voti possono essere espressi mediante procedi-

⁽⁷³⁾ Comma abrogato il 22 settembre 2005.

mento elettronico.

3. Non si può procedere ad alcuna votazione se non siano trascorsi almeno dieci minuti dall'inizio di ciascuna seduta.

Art. 92

Votazione per alzata di mano

1. Il voto per alzata di mano in Assemblea è soggetto a controprova se ne viene fatta richiesta prima della proclamazione. Il Presidente ed i Segretari verificano i risultati della prova e della controprova che, se necessario, possono ripetersi.

2. La controprova può essere effettuata mediante procedimento elettronico, senza registrazione di nomi, se ne viene fatta richiesta prima della proclamazione.

3. Al fine di agevolare il computo dei voti in Assemblea, il Presidente può disporre che una votazione, la quale dovrebbe aver luogo per alzata di mano, sia effettuata, invece, mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi.

4. In caso di difetto dei dispositivi elettronici di voto, la controprova di cui al comma 2 è effettuata mediante divisione nell'Aula. In tale ipotesi il Presidente indica da quale parte devono mettersi i consiglieri favorevoli e da quale parte quelli contrari.

Art. 93

Votazione nominale

1. La votazione nominale ha luogo di norma mediante procedimento elettronico con registrazione di nomi ovvero mediante appello nei casi previsti dal comma 8 dell'articolo 96⁽⁷⁴⁾.

2. Nel caso di votazione per appello nominale il Presidente indica il significato del "Sì" e del "No". L'appello nominale in Assemblea comincia dal nome del consigliere estratto a sorte, continua fino all'ultimo nome dell'ordine alfabetico e riprende poi con la prima lettera del medesimo fino al nome del consigliere estratto a sorte. Esaurito il primo appello si procede a quello degli assenti.

3. I Segretari tengono nota dei voti; il Presidente ne proclama il risultato.

4. In caso di difetto dei dispositivi elettronici, la votazione ha luogo per appello nominale.

Art. 94

Votazione per scrutinio segreto

1. La votazione per scrutinio segreto ha luogo normalmente mediante procedimento elettronico.

2. In caso di difetto dei relativi dispositivi, il Presidente fa approntare due urne ed ordina l'appello. Ad ogni votante sono date due palline, una bianca ed una nera, da deporre nelle urne.

⁽⁷⁴⁾ Comma modificato il 22 luglio 2013.

3. Nei casi riguardanti persone il Presidente, oltre all'ordinaria designazione tramite schede, ha facoltà di adottare la votazione mediante procedimento elettronico o mediante scheda affermativa o negativa. In ogni caso di votazione per schede, a scrutinio definito, le stesse devono essere immediatamente distrutte, eccetto il caso di contestazioni sull'esito.

Art. 95

Astensioni e dichiarazioni di voto

1. I consiglieri, prima di ogni votazione, possono dichiarare di astenersi o dare una succinta spiegazione del proprio voto, per un tempo non superiore a tre minuti e comunque entro i termini previsti dal comma 6 dell'articolo 23 bis⁽⁷⁵⁾.

2.⁽⁷⁶⁾

3. Nei casi di votazione a scrutinio segreto sono ammesse soltanto dichiarazioni per indicare i motivi dell'astensione.

4. Nelle votazioni a scrutinio segreto l'Ufficio di Presidenza accerta il numero ed il nome dei votanti e degli astenuti. I Segretari prendono nota delle astensioni.

4 bis. I consiglieri che abbiano dichiarato il proprio voto sono considerati votanti, purché presenti in Aula⁽⁷⁷⁾.

Art. 96

Votazione su singoli atti o provvedimenti e su persone

1. Il voto finale sui progetti di legge ordinaria, sui regolamenti, piani e programmi si dà con votazione nominale eccetto che un quarto dei componenti l'Assemblea o un Gruppo consiliare, tramite il suo Presidente, chiedano la votazione a scrutinio segreto⁽⁷⁸⁾.

2. Il voto sul passaggio agli articoli ed il voto finale sul bilancio pluriennale, sugli atti di programmazione connessi alla manovra finanziaria e sui disegni di legge concernenti il bilancio annuale e la legge finanziaria si dà con votazione nominale⁽⁷⁹⁾.

3. Il voto su articoli ed emendamenti si dà per alzata di mano, salvo che un quarto dei componenti l'Assemblea o un Gruppo consiliare, tramite il suo Presidente, chiedano la votazione a scrutinio segreto.

4. Il voto su mozioni e su ordini del giorno, con esclusione di quelli di cui all'articolo 118, si dà per alzata di mano eccetto che un quarto dei componenti l'Assemblea o un Gruppo consiliare, tramite il suo Presidente, chieda la votazione a scrutinio segreto.

5. Nei casi in cui è prevista la votazione per alzata di mano si procede alla vota-

⁽⁷⁵⁾ Comma modificato il 22 settembre 2005.

⁽⁷⁶⁾ Comma abrogato il 22 settembre 2005.

⁽⁷⁷⁾ Comma aggiunto il 22 settembre 2005.

⁽⁷⁸⁾ Comma modificato il 22 settembre 2005.

⁽⁷⁹⁾ Comma modificato il 22 settembre 2005.

zione nominale tramite sistema elettronico o tramite appello quando lo richiedano cinque consiglieri o un Presidente di Gruppo⁽⁸⁰⁾.

6. In tutti i casi in cui il Consiglio sia chiamato a decidere in appello sulle decisioni del Presidente, la votazione si fa per alzata di mano.

7. Le votazioni riguardanti persone hanno luogo a scrutinio segreto.

8. La votazione sulle mozioni di fiducia o di sfiducia, sulle mozioni o gli ordini del giorno di censura politica, di cui all'articolo 118, e sulle dichiarazioni programmatiche del Presidente della Regione ha luogo con votazione per appello nominale⁽⁸¹⁾.

9. La domanda, anche verbale, che si proceda alla votazione a scrutinio segreto o alla votazione per appello nominale deve essere presentata dopo chiusa la discussione e prima che il Presidente inviti il Consiglio a votare.

10. Se la domanda è fatta verbalmente, il Presidente, per accertare se il numero dei consiglieri è quello richiesto, invita i consiglieri che l'appoggiano ad alzarsi.

11. Se i proponenti della domanda di votazione a scrutinio segreto o per appello nominale non sono presenti nell'Aula, o se il numero dei presenti è inferiore a quello stabilito, la domanda si intende ritirata.

11 bis. Nelle Commissioni hanno luogo a scrutinio segreto solo le votazioni riguardanti le persone⁽⁸²⁾.

Art. 97

Divieto di intervento

1. Cominciata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 98

Annullamento delle votazioni

1. In ogni caso di irregolarità della votazione, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullarla e disporre che sia immediatamente ripetuta.

Art. 99

Proclamazione dei risultati

1. Il risultato della votazione del Consiglio è proclamato dal Presidente con la formula: "Il Consiglio approva" o "Il Consiglio non approva".

2. Il Presidente, nelle votazioni per appello nominale, è tenuto a comunicare il risultato della votazione dando conto dei voti favorevoli e di quelli contrari, nonché degli astenuti. Nell'ipotesi di votazione a scrutinio segreto il Presidente deve comunicare, oltre ai dati suindicati, anche il numero delle eventuali schede bianche

⁽⁸⁰⁾ Comma modificato il 22 settembre 2005 e il 22 luglio 2013.

⁽⁸¹⁾ Comma modificato il 22 luglio 2013.

⁽⁸²⁾ Comma aggiunto il 22 luglio 2013.

e di quelle nulle.

CAPO XII DELLE PROCEDURE D'URGENZA

Art. 100

Inserimento nella programmazione bimestrale

1. Trascorsi sessanta giorni dalla presentazione di un progetto di legge, di un atto di programmazione o di altri documenti sui quali sia stato richiesto il parere delle Commissioni, la Giunta regionale, un Presidente di Gruppo, cinque consiglieri o il proponente, possono chiedere che l'argomento venga inserito nella programmazione bimestrale dei lavori. Sulla proposta possono intervenire la Giunta regionale e un consigliere per Gruppo per non più di cinque minuti.

2. L'Assemblea decide con votazione per alzata di mano.

2 bis. I progetti di legge attuativi di norme costituzionali, statutarie e di grandi riforme dello Stato, sono inseriti nella programmazione bimestrale dei lavori trascorsi sessanta giorni dalla loro presentazione. I predetti termini sono prorogati di ulteriori sessanta giorni su richiesta della Giunta regionale, o dei Presidenti di Gruppo rappresentanti almeno un terzo dei consiglieri, o della competente Commissione consiliare, o del proponente⁽⁸³⁾.

Art. 101

Procedura abbreviata

1. Il Presidente della Regione o il consigliere proponente possono sempre chiedere al Consiglio che sia adottata una procedura abbreviata per l'esame dei progetti di legge e di altri provvedimenti.

2. Il Consiglio decide con votazione per alzata di mano e, in caso di approvazione, i termini stabiliti dal comma 1 dell'articolo 100 e dal comma 4 dell'articolo 48, sono ridotti alla metà.

Art. 102

Iscrizione immediata all'ordine del giorno

1. Vengono iscritti all'ordine del giorno e discussi sul testo del proponente i progetti di legge e gli altri atti sottoposti all'esame del Consiglio, non ancora esitati dalle Commissioni, qualora la Conferenza dei Presidenti di Gruppo accolga all'unanimità la richiesta presentata in tal senso da un suo componente o dal rappresentante della Giunta.

⁽⁸³⁾ Comma aggiunto il 22 settembre 2005.

CAPO XIII DELLE PETIZIONI

Art. 103

Modalità di presentazione

1. Ai sensi dell'articolo 50 della Costituzione e dell'articolo 1 dello Statuto speciale per la Sardegna, ogni cittadino italiano, nato o residente nel territorio della Regione, può inviare al Consiglio regionale petizioni che richiedano provvedimenti legislativi o espongano comuni necessità, purché accompagnate dai certificati di nascita o di residenza e di cittadinanza italiana.

2. Le petizioni vengono quindi comunicate in sunto all'Assemblea e trasmesse alla Commissione competente per materia presso la quale ogni consigliere può prenderne visione.

Art. 104

Esame

1. Le petizioni che hanno attinenza con progetti di legge già assegnati a Commissioni sono inviate alle Commissioni stesse e discusse congiuntamente ai progetti di legge. Delle altre petizioni le Commissioni competenti propongono al Consiglio la presa in considerazione o la archiviazione.

2. Nel caso di presa in considerazione il Consiglio può deliberare che la petizione venga inviata alla Giunta regionale con l'invito a provvedere; nel caso di archiviazione, che venga inviata agli archivi.

3. Se uno o più consiglieri su una o più petizioni presentano un ordine del giorno, questo si legge immediatamente, si considera come una mozione e ne segue la procedura.

4. Al presentatore della petizione viene, in ogni caso, data comunicazione della decisione adottata dal Consiglio.

CAPO XIV DELL'INFORMAZIONE DEL CONSIGLIERE

Art. 105

Diritto all'informazione del consigliere

1. Ogni consigliere, al fine di ottenere notizie e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, ha accesso agli uffici della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti.

2. Ogni consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici regionali, compresi quelli degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione, copia degli atti preparatori dei provvedimenti.

3. Parimenti ogni consigliere ha diritto di ottenere dai predetti uffici, informazioni, comunicazioni o notizie relative a provvedimenti o operazioni amministrati-

ve salvo che, su proposta del responsabile del Servizio, il Presidente della Regione non opponga il segreto d'ufficio a tutela dell'Amministrazione regionale o delle persone. In tal caso il consigliere può sottoporre la questione alla Commissione consiliare permanente competente per materia. Se questa ritiene giusta la richiesta del consigliere, può decidere di riunirsi in seduta segreta con la presenza obbligatoria del Presidente della Regione o di un Assessore delegato per procedere all'esame del caso.

CAPO XV

DELLE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI

Art. 106

Interrogazione

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda per sapere se un fatto sia vero, se una informazione sia pervenuta alla Giunta regionale o sia esatta, se la Giunta stessa intenda portare a conoscenza del Consiglio determinati documenti o abbia preso o intenda prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati o, comunque, per sollecitare informazioni o spiegazioni sulla attività della pubblica amministrazione.

2. Le interrogazioni sono rivolte per iscritto e senza motivazione da un Gruppo consiliare oppure da uno o più consiglieri.

3. Delle interrogazioni presentate è data lettura al Consiglio.

4. Lo svolgimento delle interrogazioni presentate da un Gruppo consiliare tramite il suo Presidente avviene nella Commissione competente per materia entro trenta giorni dalla presentazione; quello delle interrogazioni presentate da uno o più consiglieri è regolato dall'articolo 107.

5. Le interrogazioni sono inserite nel processo verbale della seduta del Consiglio in cui sono state lette.

6. Le interrogazioni sono altresì allegate all'ordine del giorno della seduta di Commissione destinata al loro svolgimento.

7. Resta salva la facoltà della Giunta regionale di dichiarare di non voler rispondere all'interrogazione motivando tale rifiuto.

8. Delle interrogazioni alle quali la Giunta regionale non ha dato risposta entro i termini fissati dal presente Regolamento e di quelle relativamente alle quali la Giunta medesima ha dichiarato di non voler rispondere, viene data comunicazione scritta entro i successivi sessanta giorni a tutti i consiglieri e le stesse vengono valutate in sede di Conferenza dei Presidenti di Gruppo.

Art. 107

Interrogazioni dei consiglieri

1. All'interrogazione presentata da uno o più consiglieri o su esplicita richiesta di un Presidente di Gruppo, la Giunta regionale risponde per iscritto, entro quindici giorni, direttamente agli interroganti. Di tale risposta è inviata copia al Presidente

del Consiglio, il quale, nella prima seduta successiva, ne informa l'Assemblea.

2. All'atto della comunicazione di cui al comma 1, l'interrogante, qualora non si ritenga soddisfatto, può chiedere di avere risposta orale in Commissione. In tal caso il Presidente del Consiglio trasmette l'interrogazione al Presidente della Commissione competente per materia e ne dà comunicazione alla Giunta regionale.

3. In caso di mancata risposta nei termini, l'interrogante può chiedere che si proceda ai sensi del comma 2.

4. Lo svolgimento delle interrogazioni in Commissione deve avvenire entro trenta giorni dall'assegnazione.

5. Se l'interrogante non fa parte della Commissione deve essere avvertito della iscrizione della sua interrogazione all'ordine del giorno almeno quarantotto ore prima dell'ora fissata per lo svolgimento.

6. L'interrogazione si intende ritirata se l'interrogante non è presente nel momento del suo svolgimento.

Art. 108

Interpellanza

1. L'interpellanza consiste nella domanda fatta alla Giunta regionale circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta su determinati problemi.

2. Le interpellanze sono rivolte per iscritto e senza motivazione da un Gruppo consiliare tramite il suo Presidente oppure da uno o più consiglieri.

3. Delle interpellanze presentate è data lettura in Consiglio: esse sono inserite nel processo verbale della seduta in cui sono lette.

4. Le interpellanze sono altresì allegate all'ordine del giorno della seduta destinata al loro svolgimento.

5. Le interpellanze presentate da un Presidente di Gruppo consiliare o da almeno cinque consiglieri che ne facciano richiesta, sono svolte in Consiglio; quelle presentate da uno o più consiglieri sono svolte nella Commissione competente per materia.

Art. 109

Svolgimento delle interpellanze in Assemblea

1. La Giunta regionale ha facoltà di chiedere l'iscrizione di un'interpellanza nell'ordine del giorno di una seduta qualsiasi, indipendentemente dall'ordine di presentazione.

2. La Giunta può consentire che l'interpellanza venga svolta subito, al momento dell'annuncio dell'avvenuta presentazione.

3. Se la Giunta non ha manifestato gli intendimenti di cui ai commi 1 e 2 le interpellanze sono svolte, entro trenta giorni dalla loro presentazione, nelle sedute dell'Assemblea ad esse dedicate, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione e nel numero stabilito dal Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Presidenti di Gruppo.

4. Qualora il Presidente lo disponga, le interpellanze relative a fatti ed argomenti identici, o strettamente connessi, possono essere svolte contemporaneamente.

5. Il tempo concesso all'interpellante non può superare i cinque minuti per l'illustrazione e i tre minuti per l'eventuale replica alle dichiarazioni della Giunta regionale per precisare di essere o no soddisfatto⁽⁸⁴⁾.

6. Le dichiarazioni della Giunta regionale su un'interpellanza non devono superare i cinque minuti.

7. Di norma nessun Gruppo proponente può svolgere più di due interpellanze nella stessa seduta.

Art. 110

Mozione conseguente ad interpellanza

1. Qualora l'interpellante non sia soddisfatto delle dichiarazioni della Giunta ed intenda promuovere in Consiglio una discussione su di esse, deve presentare una mozione.

Art. 111

Interpellanze in Commissione

1. Le interpellanze presentate da uno o più consiglieri sono assegnate dal Presidente del Consiglio, che ne informa la Giunta, alle Commissioni competenti per materia e sono svolte entro trenta giorni, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, e secondo la procedura prevista dagli articoli precedenti per le interpellanze che si svolgono in Consiglio.

2. Se l'interpellante non fa parte della Commissione, deve essere avvertito della iscrizione della sua interpellanza all'ordine del giorno, almeno quarantotto ore prima della data fissata per lo svolgimento.

Art. 112

Mozione

1. Un Gruppo consiliare, tramite il suo Presidente, o tre consiglieri possono presentare una mozione al fine di promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.

2. Le mozioni di norma sono svolte in Consiglio secondo i tempi e le modalità stabilite dall'articolo 115.

Art. 113

Svolgimento delle mozioni in Commissione

1. Su richiesta dei proponenti le mozioni sono trasmesse per un esame preliminare dal Presidente del Consiglio alla Commissione competente, ai sensi

⁽⁸⁴⁾ Comma modificato il 22 settembre 2005.

dell'articolo 27, salvo diversa attribuzione del Consiglio.

2. Nella prima riunione tenuta dalla Commissione, dopo l'assegnazione della mozione di cui al comma 1, viene nominato il relatore che dovrà riferire alla stessa Commissione secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 41.

3. Il presentatore di una mozione, che non faccia parte della Commissione incaricata di esaminarla, deve essere invitato a partecipare ai lavori della Commissione, senza voto deliberativo. È facoltà della Commissione nominarlo relatore.

4. La Commissione può decidere, ove il proponente lo consenta, di trasformare la mozione in una risoluzione di cui al precedente articolo 51.

Art. 114

Discussione delle mozioni in Assemblea

1. La data di svolgimento delle mozioni in Assemblea è stabilita dal Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Presidenti di Gruppo, nell'ambito della programmazione dei lavori del Consiglio.

2. L'Assemblea, su proposta dei proponenti o di un Presidente di Gruppo, udita comunque la Giunta regionale, può fissare la data per la discussione di una mozione. Ove la Giunta regionale si dichiari favorevole, la discussione sulla stessa può avvenire immediatamente. Nei predetti casi possono parlare due oratori a favore e due contro, ciascuno per non più di cinque minuti e l'Assemblea decide con votazione per alzata di mano.

2 bis. Qualora la Giunta regionale si dichiari contraria, la data di discussione della mozione è stabilita dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo⁸⁵.

3. Se il proponente, dopo l'inserimento all'ordine del giorno, dichiara di ritirare la mozione, essa deve essere posta ugualmente in discussione qualora lo richiedano un Presidente di Gruppo o tre consiglieri.

Art. 115

Modalità della discussione in Assemblea

1. Nella discussione delle mozioni, che viene aperta con l'illustrazione di uno dei presentatori per non più di quindici minuti, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal Capo X del presente Regolamento. L'intervento della Giunta deve essere contenuto entro quindici minuti; quello dei singoli consiglieri entro sei minuti. Il consigliere che ha illustrato la mozione non può successivamente intervenire nella discussione generale⁸⁶.

2. Qualora il Presidente lo disponga, più mozioni relative a fatti od argomenti identici, o strettamente connessi, possono formare oggetto di una discussione unica.

3. Lo svolgimento di una o più interpellanze può essere abbinato alla discussio-

⁽⁸⁵⁾ Comma aggiunto il 22 settembre 2005.

⁽⁸⁶⁾ Comma modificato il 22 luglio 2013.

ne di mozioni sullo stesso argomento. In tal caso gli interpellanti sono iscritti a parlare subito dopo i proponenti delle mozioni in discussione.

Art. 116

Replica - emendamenti - votazione

1. Uno dei firmatari di una mozione ha diritto di replica, per non più di sei minuti, prima della chiusura della discussione⁽⁸⁷⁾.
2. Alla mozione possono essere presentati emendamenti che ciascun proponente o gruppo di proponenti può illustrare, indipendentemente dal numero degli emendamenti, durante l'intervento previsto dall'articolo 115⁽⁸⁸⁾.
3. I singoli emendamenti sono discussi e votati separatamente, senza dichiarazioni di voto, secondo l'ordine dell'inciso cui si riferiscono.
4. La votazione di una mozione può farsi per parti.

Art. 117

Stato di attuazione delle mozioni

1. La Giunta regionale, previo invio di una relazione scritta da far pervenire almeno quindici giorni prima, è tenuta a svolgere in Consiglio almeno due volte all'anno, in occasione delle tornate ordinarie previste dall'articolo 20 dello Statuto, un rapporto di verifica sullo stato di attuazione delle mozioni e degli ordini del giorno approvati dal Consiglio.
2. Sul rapporto della Giunta si apre il dibattito.

Art. 118

Mozione di sfiducia

1. La mozione di fiducia o di sfiducia al Presidente della Regione deve essere motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei componenti il Consiglio; la mozione di fiducia o sfiducia a un componente della Giunta e gli ordini del giorno di censura politica devono essere motivati e sottoscritti da almeno un decimo dei componenti del Consiglio; non possono essere discussi prima di tre giorni dall'annuncio e sono votati sempre per appello nominale⁽⁸⁹⁾.
2. Non è consentita la votazione per parti né la presentazione di ordini del giorno.

Art. 119

Ricevibilità e discussione distinta

1. Il Presidente ha facoltà di negare l'accettazione e la discussione di interrogazioni, interpellanze e mozioni che siano formulate con frasi sconvenienti.

⁽⁸⁷⁾ Comma modificato il 22 luglio 2013.

⁽⁸⁸⁾ Comma modificato il 22 luglio 2013.

⁽⁸⁹⁾ Comma modificato il 22 luglio 2013.

2. La discussione delle interpellanze deve essere distinta da ogni altra discussione.

Art. 120

Dichiarazioni della Giunta

1. La Giunta regionale, allo scopo di promuovere in proposito un dibattito, può chiedere di iscrivere all'ordine del giorno dichiarazioni da rendere al Consiglio su argomenti di particolare rilievo politico e amministrativo. Il Presidente del Consiglio fissa la data di tali dichiarazioni che non possono essere rese prima di ventiquattro ore.

2. La durata degli interventi in tali dibattiti è quella stabilita dal comma 1 dell'articolo 78.

Art. 121

Comunicazioni della Giunta

1. La Giunta regionale può sempre fare al Consiglio comunicazioni che non eccedano i dieci minuti, con un preavviso di almeno ventiquattro ore, salvo diversa determinazione del Presidente del Consiglio.

2. Sulle comunicazioni della Giunta regionale ciascun Gruppo può intervenire per non più di dieci minuti. La discussione si chiude con l'eventuale replica della Giunta, per non più di dieci minuti.

CAPO XVI

DEGLI ORDINI DEL GIORNO

Art. 122

Discussione e votazione

1. Nell'esame di un progetto di legge, di una mozione o di altri atti sottoposti all'approvazione del Consiglio possono essere presentati, sull'argomento in discussione, ordini del giorno al fine di promuovere una decisione da parte del Consiglio.

2. Non sono ammessi ordini del giorno non strettamente connessi con l'argomento in discussione.

3. Gli ordini del giorno sono presentati prima della chiusura della discussione generale e possono essere illustrati al termine di tale discussione, per un periodo di tempo non superiore ai dieci minuti. Il parere sugli ordini del giorno da parte del relatore della Commissione sull'argomento in discussione e della Giunta regionale sono espressi per non più di dieci minuti.

4. I singoli consiglieri possono intervenire per sole dichiarazioni di voto per non più di tre minuti ciascuno. Nel caso di una sola dichiarazione di voto da parte di un Gruppo, la sua durata va contenuta in dieci minuti. I presentatori possono non insistere per la votazione qualora l'ordine del giorno venga accolto dalla Giun-

ta come raccomandazione⁽⁹⁰⁾.

5. Gli ordini del giorno presentati dopo la chiusura della discussione generale devono essere sottoscritti da almeno otto consiglieri e non possono essere illustrati.

6. La votazione di un ordine del giorno può farsi per parti.

CAPO XVII DEL CONFRONTO FRA CONSIGLIERI E GIUNTA

Art. 123

Confronto consiglieri - Giunta regionale

1. La prima ora della seduta iniziale di ciascuna sessione di lavori del Consiglio è riservata al confronto tra consiglieri e Giunta regionale mediante lo svolgimento di interpellanze, che siano state presentate ai competenti uffici entro le settantadue ore precedenti l'inizio della sessione consiliare, secondo le modalità di cui all'articolo 109.

Art. 123 bis

Interrogazioni a risposta immediata⁽⁹¹⁾

1. In occasione delle tornate ordinarie del Consiglio previste dall'articolo 20 dello Statuto speciale della Sardegna, e comunque ogni tre mesi, ha luogo un confronto pubblico, con interrogazioni a risposta immediata, anche tramite trasmissione diretta televisiva, ove possibile, tra i consiglieri e la Giunta regionale.

2. Alle relative sedute la Giunta è tenuta a partecipare con tutti i componenti.

3. Le modalità di svolgimento delle sedute sono disciplinate dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo tenendo conto dei criteri di proporzionalità tra i Gruppi.

4. Il cinquanta per cento del tempo complessivo deve essere riservato ai Gruppi di opposizione.

5. Ogni domanda e ogni risposta non devono superare rispettivamente i due minuti.

CAPO XVIII DELLE INCHIESTE CONSILIARI

Art. 124

Finalità e procedure

1. Le proposte di inchiesta consiliare, presentate da un numero di consiglieri inferiore a quello previsto dall'articolo 125, seguono la procedura prevista per i progetti di legge.

⁽⁹⁰⁾ Comma modificato il 22 luglio 2013.

⁽⁹¹⁾ Articolo aggiunto il 22 settembre 2005.

Art. 125

Commissione d'inchiesta

1. Quando il Consiglio delibera un'inchiesta, la Commissione è nominata in modo che la sua composizione rispecchi la proporzione dei Gruppi consiliari. Il Consiglio può delegare la nomina al Presidente.

2. Quando una Commissione d'inchiesta stimi opportuno di trasferirsi o d'inviare alcuno dei suoi componenti fuori della sede del Consiglio deve informare il Presidente del Consiglio.

3. Il Consiglio può disporre inchieste in materia di competenza della Regione.

4. Il Consiglio istituisce, in ogni caso, nel proprio ambito, una Commissione d'inchiesta allorché un terzo dei consiglieri assegnati alla Regione ne presenti richiesta motivata al Presidente del Consiglio.

5. La richiesta si intende motivata quando riguarda atti della Regione o degli enti o aziende da essa dipendenti. La richiesta è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio entro trenta giorni dalla data di presentazione per la nomina o l'eventuale delega al Presidente del Consiglio.

6. È fatto obbligo a tutti gli uffici della Regione, nonché agli enti, agli istituti e aziende dipendenti di fornire alla Commissione d'inchiesta tutti i dati, i documenti e le informazioni richiesti senza vincolo di segreto d'ufficio.

CAPO XIX

DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Art. 126

Nomine in organi collegiali

1. Salvo quanto disposto da norme speciali di legge, per la nomina di rappresentanti del Consiglio in organi collegiali ciascun consigliere vota per uno dei membri da eleggersi.

2. La stessa regola si segue nelle elezioni suppletive in quanto ciò sia possibile.

3. Si intendono nominati coloro che al primo scrutinio ottengono un maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

4. Lo spoglio delle schede per le votazioni contemplate nel presente articolo è fatto in seduta pubblica.

CAPO XX

DELLE DEPUTAZIONI

Art. 127

Formazione

1. Il Presidente del Consiglio determina il numero e procede alla nomina dei membri delle deputazioni in modo che sia assicurata, nei limiti del possibile, la rappresentanza dei diversi Gruppi consiliari. Le deputazioni sono presiedute dal Pre-

sidente o, in sua mancanza, da uno dei Vice Presidenti.

CAPO XXI DEL BILANCIO DEL CONSIGLIO

Art. 128

Discussione e votazione

1. Il progetto di bilancio ed il conto consuntivo delle entrate e delle spese del Consiglio, predisposti dai Questori e deliberati dall'Ufficio di Presidenza in conformità all'articolo 11, su relazione dei Questori stessi, sono discussi e votati dal Consiglio in seduta pubblica; sono discussi e votati in seduta segreta quando la Presidenza del Consiglio o almeno dodici consiglieri lo richiedano.

CAPO XXII DEI PROCESSI VERBALI

Art. 129

Redazione e pubblicazione

1. Di ogni seduta dell'Assemblea si redige il processo verbale che deve contenere soltanto gli atti e le deliberazioni, indicando per la discussione l'oggetto e i nomi di coloro che vi hanno partecipato.

2. Il Consiglio può deliberare a maggioranza dei due terzi dei presenti che non si stenda processo verbale di una seduta segreta.

3. Quando il Consiglio si raduna in seduta segreta, l'estensore si ritira, eccetto che il Consiglio non determini altrimenti.

4. I processi verbali, sia delle sedute pubbliche che delle sedute segrete, sono sottoscritti dal Presidente e da uno dei Segretari.

5. Dei processi verbali vengono redatte contemporaneamente due copie autentiche dattiloscritte che verranno rilegate e tenute per le consultazioni correnti degli uffici e dei consiglieri.

6. Di ogni seduta pubblica viene redatto e pubblicato, inoltre, un resoconto sommario ed il resoconto stenografico.

CAPO XXIII ASSEGNI VITALIZI PER I CONSIGLIERI

Art. 130

Consiglieri cessati dal mandato⁽⁹²⁾

1. Ai consiglieri cessati dal mandato compete un assegno di fine mandato, secondo le norme contenute in speciali Regolamenti approvati dall'Ufficio di Presi-

⁽⁹²⁾ Modifica apportata dal Consiglio nella seduta pomeridiana del 4 ottobre 2000.

denza cui spetta altresì deliberare sulle eventuali modifiche⁽⁹³⁾.

CAPO XXIV DEGLI UFFICI DEL CONSIGLIO

Art. 131

Uffici e personale del Consiglio

1. La nomina, le promozioni e la destituzione del personale degli uffici, nonché il trattamento economico del personale stesso, sono di competenza dell'Ufficio di Presidenza.

2. Una pianta organica, approvata dall'Ufficio di Presidenza, fissa il numero e la qualifica del personale.

3. Regolamenti speciali approvati dall'Ufficio di Presidenza ne determinano le attribuzioni ed i doveri.

CAPO XXV DELLA APPROVAZIONE E DELLA REVISIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 132

Regolamento del Consiglio

1. Il Consiglio, ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto speciale per la Sardegna, adotta e modifica il suo Regolamento a maggioranza assoluta dei componenti.

2. Ciascun consigliere può presentare proposte di modifica al Regolamento del Consiglio; le stesse sono inviate per l'esame alla Giunta per il Regolamento.

2 bis. Il consigliere proponente modifiche al Regolamento ha facoltà di partecipare alle sedute della Giunta in cui le stesse vengono esaminate⁽⁹⁴⁾.

3. Il testo predisposto dalla Giunta per il Regolamento deve essere distribuito a tutti i consiglieri almeno dieci giorni prima dell'inizio della discussione.

4. In Assemblea non sono ammessi emendamenti alle proposte in discussione che non siano presentati almeno quarantotto ore prima dell'inizio della discussione stessa e sottoposti al parere della Giunta per il Regolamento. È, tuttavia, in facoltà del Presidente ammettere la presentazione nel corso della discussione di nuovi emendamenti che si trovino in correlazione con modifiche precedentemente approvate.

5. Quando le modificazioni al Regolamento sono costituite da un complesso normativo organico composto da più disposizioni tra loro collegate, è richiesta la maggioranza assoluta soltanto per l'approvazione finale del Consiglio. Tuttavia un Presidente di Gruppo consiliare può chiedere che singole norme siano stralciate

⁽⁹³⁾ Comma modificato il 22 luglio 2013.

⁽⁹⁴⁾ Titolo del Capo e comma modificati l'11 dicembre 2012.

per essere votate separatamente. In tal caso per l'approvazione è richiesta la maggioranza assoluta.

6. Il Regolamento e le relative modificazioni sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

CAPO XXVI DELL'USO DELLA LINGUA SARDA

Art. 133

Uso della lingua sarda in Consiglio⁽⁹⁵⁾

1. Nel Consiglio regionale possono essere usate liberamente la lingua sarda e la lingua italiana.

2. Sino all'approvazione della legge regionale in materia di parità giuridica della lingua sarda con quella italiana e all'applicazione dei principi della Legge 15 dicembre 1999, n. 482, sulle minoranze linguistiche, il testo italiano costituisce l'unico riferimento per la redazione del processo verbale e per la formazione degli atti ufficiali del Consiglio.

3. Nei resoconti consiliari integrali viene riportato il testo in entrambe le versioni qualora il consigliere che si è espresso in lingua sarda consegni il testo scritto del suo intervento.

4. L'Ufficio di Presidenza, sentita la Commissione consiliare competente, adotta, inoltre, entro sei mesi dall'entrata in vigore della riforma della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26, o, in mancanza, entro un anno dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, tutti i provvedimenti necessari ad assicurare l'effettivo esercizio di tali diritti.

5. La I norma transitoria sull'uso della lingua sarda in Consiglio cessa di avere applicazione.

CAPO XXVII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 134

Entrata in vigore del Regolamento⁽⁹⁶⁾

1. Il presente Regolamento entra in vigore dall'inizio della decima legislatura⁽⁹⁷⁾.

⁽⁹⁵⁾ Articolo modificato il 22 settembre 2005.

⁽⁹⁶⁾ Disposizione relativa al testo approvato dal Consiglio nella seduta del 22 luglio 1988 (BURAS n. 28 del 21 luglio 1989).

⁽⁹⁷⁾ Il testo approvato dal Consiglio il 22 luglio 1988 è stato modificato nella seduta del 23 febbraio 1993. Le modifiche, entrate subito in vigore, hanno riguardato gli articoli 2, 4, 5, 11, 20, 27, 32, 34, 39, 44, 84, la cui numerazione, in sede di coordinamento finale, è rimasta invariata. In seguito, tuttavia, alle ultime modifiche apportate dal Consiglio nel 1999, gli articoli 39 e 44 sono diventati rispettivamente 40 e 45.

Art. 135

Entrata in vigore delle modifiche⁽⁹⁸⁾

1. Le modifiche al presente Regolamento, approvate dal Consiglio nelle sedute del 25 febbraio e 9 marzo 1999, entrano in vigore dall'inizio della dodicesima legislatura⁽⁹⁹⁾.

Art. 135 bis

Entrata in vigore⁽¹⁰⁰⁾

1. Le modifiche al presente Regolamento approvate dal Consiglio nelle sedute del 22 settembre 2005 entrano in vigore dal 1° gennaio 2006.

Art. 135 ter

Entrata in vigore⁽¹⁰¹⁾

1. Le modifiche al presente Regolamento approvate dal Consiglio nelle sedute dell'11 dicembre 2012 e del 22 luglio 2013 entrano in vigore dall'inizio della Quindicesima legislatura.

NORME TRANSITORIE

I.

⁽¹⁰²⁾

II

Regolamento interno della Giunta delle elezioni

1. Nelle more dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento interno della Giunta delle elezioni di cui al comma 2 dell'articolo 17, si osservano le norme contenute nel Regolamento approvato dalla Giunta medesima nelle sedute del 9 e 24 luglio 1957, nonché gli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 del Regolamento interno del Consiglio regionale in vigore al momento dell'approvazione del presente Regolamento⁽¹⁰³⁾.

⁽⁹⁸⁾ Disposizione relativa alle modifiche approvate dal Consiglio nelle sedute del 25 febbraio e 9 marzo 1999 (BURAS n. 20 del 1° luglio 1999).

⁽⁹⁹⁾ Gli articoli modificati sono i seguenti: 4, 20, 22, 23, 32, 34, 35, 39, 45, 53, 58, 76, 78, 83, 84, 85, 91, 95, 100, 107, 109, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 122 e 123. Detta numerazione, risultante dal coordinamento finale operato dagli uffici, è quella vigente.

⁽¹⁰⁰⁾ Articolo aggiunto il 22 settembre 2005.

⁽¹⁰¹⁾ Articolo aggiunto il 22 luglio 2013.

⁽¹⁰²⁾ Norma abrogata il 22 settembre 2005 (vedi articolo 133, quinto comma).

⁽¹⁰³⁾ La norma è stata approvata dal Consiglio nella seduta del 22 luglio 1988. Si riporta qui di seguito il testo degli articoli citati:

Art. 17 - Perché una elezione venga annullata per vizio delle operazioni elettorali bisogna che sia presentata protesta al Consiglio e che sia pronunciato su di questa giudizio favorevole.

III

Verifica delle modifiche regolamentari⁽¹⁰⁴⁾

1. Le modifiche regolamentari approvate dal Consiglio nelle sedute del 22 settembre 2005 sono verificate dalla Giunta per il Regolamento, in ordine al miglior funzionamento del Consiglio regionale, a un anno dalla loro entrata in vigore. La medesima Giunta, qualora ne ravvisi la necessità, propone al Consiglio le modifiche ritenute necessarie, per la conseguente deliberazione ai sensi delle disposizioni del predetto Capo XXV.

Art. 18 - Le proteste elettorali debbono essere firmate o da elettori del Collegio o da candidati che vi ottennero voti: le firme devono essere autenticate da un notaio o dal Sindaco del Comune ove i firmatari hanno domicilio ovvero di uno dei Comuni del Collegio cui si riferisce l'elezione.

In ciascuna protesta può essere indicato un unico rappresentante con domicilio dichiarato nel capoluogo della Regione. In difetto il primo firmatario è considerato, a tutti gli effetti, rappresentante dei firmatari.

Art. 19 - Tutte le proteste sono trasmesse dal Presidente del Consiglio alla Giunta. La Giunta determina il giorno, l'ora, il luogo in cui discuterà l'elezione contestata.

L'avviso contenente tali elementi è, a cura della Segreteria, notificato agli interessati a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento e pubblicato nell'albo del palazzo del Consiglio: dal giorno della notifica a quello dell'adunanza della Giunta devono decorrere almeno tre giorni liberi.

Art. 20 - La Giunta ammette alla sua presenza una rappresentanza dei sottoscrittori della protesta e il consigliere eletto; entrambe le parti possono farsi rappresentare od assistere da un legale che può prendere preventivamente visione di tutti gli atti istruttori e dedurre testimoni, il cui numero può essere ridotto a giudizio insindacabile della Giunta. La Giunta può chiamare d'ufficio testimoni o disporre l'assunzione di altri mezzi di prova fissando, quando occorra, le indennità relative.

Non sono ammessi a patrocinare dinanzi alla Giunta i consiglieri regionali, salvo quando si tratti di difendere la propria elezione, i Deputati e i Senatori.

Art. 21 - La Giunta può nominare un Comitato inquirente composto di tre membri scelti tra i suoi componenti, con facoltà di trasferirsi per le indagini necessarie.

Art. 22 - La Giunta delle elezioni esamina tutti i processi verbali, e qualora riscontri che nell'eletto manchi alcuna delle condizioni richieste dalla Costituzione o delle qualità richieste dallo Statuto o dalle leggi, ancorché non vi sia protesta propone al Consiglio l'annullamento dell'elezione.

Art. 23 - Le decisioni della Giunta sono prese a maggioranza di voti.

In caso di parità la Giunta propone la convalida dell'elezione.

Art. 24 - Le sedute della Giunta di cui al secondo comma dell'articolo 19 sono Pubbliche; le sue conclusioni motivate sono comunicate al Consiglio che decide.

Art. 25 - Per quanto non è prescritto nei precedenti articoli, la Giunta delle elezioni provvede con proprio Regolamento interno.

⁽¹⁰⁴⁾ Norma aggiunta il 22 settembre 2005.

Parte Seconda

1) LE LEGGI ELETTORALI

D.P.R. 12 dicembre 1948, n. 1462⁽¹⁾ - Norme per la prima elezione del Consiglio regionale della Sardegna⁽²⁾.

Art. 1

Il Consiglio regionale per la Sardegna è eletto a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.

La rappresentanza è proporzionale.

Art. 2

Il territorio della Regione Sarda è ripartito in tre collegi elettorali corrispondenti alle attuali circoscrizioni provinciali di Cagliari, Nuoro e Sassari.

Il numero dei Consiglieri regionali spettante a ciascun collegio è stabilito in ragione di uno per ogni 20.000 abitanti o frazione superiore a 10.000, calcolati al 31 dicembre 1946, secondo i dati dell'Istituto centrale di statistica, come dalla tabella allegata al presente decreto e vistata dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 3

Per l'elezione del Consiglio regionale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1948, n. 26⁽³⁾, per l'elezione della Camera dei deputati, con le modificazioni di cui al presente decreto.

Alle dizioni «Camera dei deputati», «Deputato», «Segreteria della Camera dei deputati», usate negli articoli del testo unico citato nel comma precedente, si intendono sostituite rispettivamente le seguenti: «Consiglio regionale», «Consigliere regionale», «Cancelleria della Corte di appello».

Art. 4

I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Lo stesso decreto determina la data della prima riunione del Consiglio regionale da tenersi entro venti giorni dalla data fissata per le elezioni.

I sindaci dei Comuni della Regione danno notizia al pubblico del decreto di convocazione e dei comizi con apposito manifesto.

Art. 5

Sono eleggibili a Consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età entro il giorno della elezione.

Art. 6

Non sono eleggibili a Consigliere regionale:

- a) il capo e il vice capo della Polizia;
- b) i capi di Gabinetto dei Ministri;
- c) l'Alto Commissario della Sardegna, i prefetti, i vice prefetti, i funzionari di pubblica sicurezza, i magistrati, gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato che esercitano le loro funzioni nella Regione;
- d) coloro che ricevono uno stipendio o salario da una delle Province sarde o da enti, istituti od aziende dipendenti, sovvenzionate o sottoposte alla sua vigilanza, nonché gli amministratori di tali enti, istituti od aziende.

Le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate prima dell'accettazione della candidatura.

⁽¹⁾ Pubblicato nella G.U. 29 dicembre 1948, n. 302.

⁽²⁾ Questo provvedimento deve ritenersi, almeno in parte, superato. L'art. 16, L. 5 gennaio 1949, n. 3, dispone infatti che il Consiglio regionale è eletto «secondo le norme stabilite con legge regionale». La legge regionale sarda 23 marzo 1961, n. 4, precisa (art. 79) che il provvedimento in esame si osserva solo per le parti non previste e compatibili con la detta legge sarda.

⁽³⁾ Attualmente le norme per l'elezione della Camera dei deputati sono contenute nel D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

Art. 7

Sono altresì ineleggibili:

- 1) coloro che hanno il maneggio del denaro di una delle Province sarde e non ne hanno ancora reso il conto;
- 2) coloro che hanno lite pendente con l'Alto Commissariato per la Sardegna o con una delle Province sarde o che, avendo un debito liquido con l'Alto Commissariato o con le dette Province, sono stati legalmente messi in mora;
- 3) coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 7 e all'art. 8 del testo unico della legge per la elezione della Camera dei deputati, intendendosi riferiti all'Alto Commissariato e alle Province sarde, anziché allo Stato i motivi di ineleggibilità indicati nell'art. 8 predetto.

Art. 8

Il Tribunale, nella cui giurisdizione è il Comune capoluogo del collegio, esercita le funzioni di ufficio centrale circoscrizionale, con l'intervento di tre magistrati, di cui uno presidente, nonché di due esperti con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal presidente del Tribunale entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Art. 9

Le liste dei candidati per ogni collegio provinciale debbono essere presentate da non meno di trecento e non più di cinquecento elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni del collegio. Le liste e i contrassegni distintivi di esse sono depositati nella cancelleria del Tribunale che ha sede nel capoluogo della Provincia.

Art. 10

Gli elettori di cui agli artt. 37 e 38 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel Comune in cui si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione.

Art. 11

L'elettore può manifestare preferenze esclusivamente per candidati della lista da lui votata. Il numero delle preferenze è di cinque nella circoscrizione di Cagliari, quattro in quella di Sassari e tre in quella di Nuoro.

Art. 12

Il Tribunale costituito in ufficio centrale circoscrizionale, ai termini dell'art. 8, procede, entro 24 ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, con l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni:

- 1) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 47, 50, 51 e 53 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26;
- 2) determina, con l'assistenza degli esperti, la cifra elettorale di ogni lista e la cifra individuale di ogni candidato.

La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni del collegio.

La cifra individuale è data dalla somma dei voti validi di preferenza riportati da ciascun candidato.

La cifra elettorale serve di base all'assegnazione del numero dei Consiglieri spettanti a ciascuna lista.

Per questo effetto si divide il totale dei voti validi riportati da tutte le liste per il numero dei Consiglieri da eleggere più tre, ottenendo così il quoziente elettorale: nell'effettuare la divisione si trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Si attribuiscono quindi ad ogni lista tanti saggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. I seggi che non vengono assegnati perché non è raggiunto il quoziente, vengono attribuiti alle liste che hanno i maggiori resti.

In caso di parità di resti, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale. A parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

Se con il quoziente elettorale calcolato come sopra il numero dei seggi da attribuire alle varie liste superi quello dei seggi assegnato al collegio, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore.

Stabilito il numero dei Consiglieri assegnato a ciascuna lista, l'Ufficio centrale circoscrizionale determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali.

Il presidente, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio centrale, proclama eletti, fino a concorrenza dei seggi cui la lista ha diritto i candidati che, nell'ordine della graduatoria di cui al comma precedente, hanno riportato le cifre individuali più elevate e, a parità di cifra, quelli che precedono nell'ordine di lista.

Art. 13

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale, che, seduta stante, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti di lista presenti.

Nel verbale sono indicati, in appositi elenchi, i nomi dei candidati di ciascuna lista non eletti, nell'ordine determinato in conformità dell'articolo precedente.

Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale alla cancelleria della Corte di appello che disimpegna le funzioni di segreteria provvisoria del Consiglio regionale. La cancelleria della Corte di appello rilascia ricevuta e cura la consegna degli atti e documenti anzidetti alla Presidenza provvisoria del Consiglio regionale nella prima adunanza del Consiglio stesso.

Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del Tribunale.

Art. 14

Al Consiglio regionale è riservata la convalida della elezione dei propri componenti.

Le proteste ed i reclami non presentati agli Uffici delle sezioni o all'Ufficio centrale circoscrizionale devono essere trasmessi, entro il termine di quindici giorni dalla proclamazione degli eletti, alla cancelleria della Corte di appello che provvede a consegnarli alla Presidenza provvisoria del Consiglio regionale.

Art. 15

Per l'elezione del Consiglio regionale della Sardegna non si applicano le disposizioni dell'art. 16 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, relative al deposito dei contrassegni di lista presso il Ministero dell'interno.

Art. 16

Il Consigliere regionale eletto in più di un collegio deve dichiarare alla Presidenza del Consiglio regionale, entro otto giorni dalla convalida delle elezioni, quale collegio prescelga. Mancando l'opzione, si intende prescelto il collegio in cui il consigliere ha ottenuto la maggiore percentuale di voti di preferenza rispetto ai voti di lista.

Art. 17

Nella prima adunanza la presidenza provvisoria del Consiglio regionale è assunta dal consigliere più anziano di età. I due consiglieri più giovani funzionano da segretari.

In detta adunanza e, se necessario, in quelle immediatamente successive, il Consiglio procede alla convalida dell'elezione dei consiglieri ed alla costituzione dell'ufficio definitivo di presidenza con l'elezione del presidente, di due vice presidenti e di due segretari.

Nella elezione dell'ufficio di presidenza ciascun consigliere vota un solo nome per i posti di vice presidente ed uno per i posti di segretario.

Art. 18

Costituito l'ufficio definitivo di presidenza, il Consiglio procede, a norma dell'art. 36 dello Statuto, alla elezione del presidente della Giunta regionale e successivamente alla nomina dei componenti della Giunta medesima.

Art. 19

Le spese per la prima elezione del Consiglio regionale della Sardegna sono a carico dello Stato.

Per le aperture di credito inerenti al pagamento delle spese di cui al comma precedente è autorizzata la deroga alle limitazioni previste dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni da introdurre in bilancio in dipendenza delle disposizioni del presente decreto.

Art. 20

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

(Si omette la tabella allegata)

D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361⁽¹⁾ - Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati⁽²⁾⁽³⁾.

	Artt.
TITOLO I Disposizioni generali.....	1-4
TITOLO II Elettorado:	
Capo I Elettorado attivo.....	5
Capo II Eleggibilità.....	6-10
TITOLO III Del procedimento elettorale preparatorio	11-41
TITOLO IV Della votazione.....	42-66
TITOLO V Dello scrutinio	67-91
TITOLO VI Disposizioni speciali per il collegio «Valle d'Aosta».....	92-93
TITOLO VII Disposizioni penali.....	94-114
TITOLO VIII Disposizioni finali.....	115-120
TITOLO IX Disposizione transitoria.....	121

TITOLO I Disposizioni generali

Art. 1

(Testo applicabile per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016)

1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 40 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83⁽⁴⁾.

Art. 1

(Testo applicabile per le elezioni della Camera dei deputati fino al 30 giugno 2016)

1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, la ripartizione dei seggi è effettuata in ragione proporzionale, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a norma degli articoli 77, 83 e 84, e si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ Pubblicato nella G.U. 3 giugno 1957, n. 139.

⁽²⁾ Questo testo unico risulta dal coordinamento dei seguenti provvedimenti:

- a) D.P.R. 5 febbraio 1948, n. 26, recante il testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati;
- b) L. 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica, limitatamente ad alcuni commi dell'art. 26 che sono stati rifiutati negli articoli 64 e 65;
- c) L. 31 ottobre 1955, n. 1064, recante modificazioni all'ordinamento dello stato civile (obbligo di omettere la paternità e la maternità nei documenti ufficiali);
- d) L. 16 maggio 1956, n. 493, recante norme per la elezione della Camera dei deputati. L'art. 50 di detta legge autorizzava il Governo ad emanare un testo unico.

⁽³⁾ Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- I.N.P.D.A.P.: Circ. 16 luglio 1996, n. 41;
- Ministero dell'interno: Circ. 3 febbraio 2000, n. 9/2000; Circ. 10 aprile 2001, n. 62.

⁽⁴⁾ Articolo sostituito dall'art. 1, L. 4 agosto 1993, n. 277 e dal comma 1 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2005, n. 270. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, L. 6 maggio 2015, n. 52; per l'applicazione di tale ultima disposizione a decorrere dal 1° luglio 2016 vedi l'art. 2, comma 35 della medesima L. n. 52/2015.

⁽⁵⁾ Articolo così sostituito prima dall'art. 1, L. 4 agosto 1993, n. 277, e poi dal comma 1 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2005, n. 270. Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 26 aprile 2005, n. 64.

Art. 2**(Testo applicabile per le elezioni della Camera dei deputati
a decorrere dal 1° luglio 2016)**

1. La elezione nel collegio «Valle d'Aosta», che è circoscrizione elettorale, è regolata dalle norme contenute nel titolo VI del presente testo unico⁽⁶⁾.

1-bis. La circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita in otto collegi uninominali determinati ai sensi dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277. La restante quota di seggi spettante alla circoscrizione è attribuita con il metodo del recupero proporzionale, secondo le norme contenute nel titolo VI del presente testo unico⁽⁷⁾.

Art. 2**(Testo applicabile per le elezioni della Camera dei deputati
fino al 30 giugno 2016)**

1. La elezione nel collegio «Valle d'Aosta», che è circoscrizione elettorale, è regolata dalle norme contenute nel titolo VI del presente testo unico⁽⁸⁾.

Art. 3**(Testo applicabile per le elezioni della Camera dei deputati
a decorrere dal 1° luglio 2016)**

1. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, è effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi.

2. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 è determinato, per ciascuna circoscrizione, il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 2, i seggi spettanti a ciascuna circoscrizione ai sensi del comma 1 del presente articolo sono assegnati in collegi plurinominali, nei quali è assegnato un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a nove⁽⁹⁾.

Art. 3**(Testo applicabile per le elezioni della Camera dei deputati
fino al 30 giugno 2016)**

(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 5) - L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, è effettuata - sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto Centrale di Statistica - con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per l'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi⁽¹⁰⁾⁽¹¹⁾.

Art. 4**(Testo applicabile per le elezioni della Camera dei deputati
a decorrere dal 1° luglio 2016)**

1. Il voto è un dovere civico e un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.

⁽⁶⁾ Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 4 agosto 1993, n. 277.

⁽⁷⁾ Comma aggiunto dall'art. 2, comma 2, L. 6 maggio 2015, n. 52; per l'applicazione di tale disposizione a decorrere dal 1° luglio 2016 vedi l'art. 2, comma 35 della medesima L. n. 52/2015.

⁽⁸⁾ Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 4 agosto 1993, n. 277.

⁽⁹⁾ Articolo modificato dall'art. 1, L. 4 agosto 1993, n. 277 e, successivamente, così sostituito dall'art. 2, comma 3, L. 6 maggio 2015, n. 52; per l'applicazione di tale ultima disposizione a decorrere dal 1° luglio 2016 vedi l'art. 2, comma 35 della medesima L. n. 52/2015.

⁽¹⁰⁾ Vedi, anche, art. 56 Cost. sostituito dall'art. 1, L. Cost. 9 febbraio 1963, n. 2. L'assegnazione predetta è stata effettuata con D.P.R. 18 febbraio 1963, n. 65.

⁽¹¹⁾ Articolo così modificato dall'art. 1, L. 4 agosto 1993, n. 277.

2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista e il nominativo del candidato capolista. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo⁽¹²⁾⁽¹³⁾⁽¹⁴⁾.

Art. 4

(Testo applicabile per le elezioni della Camera dei deputati fino al 30 giugno 2016)

1. Il voto è un dovere civico e un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.

2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista⁽¹⁵⁾⁽¹⁶⁾⁽¹⁷⁾.

TITOLO II Elettorato

Capo I Elettorato attivo

Art. 5

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 4) - L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali, la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione per la elezione sono disciplinate dalle disposizioni della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e successive modificazioni.

Capo II Eleggibilità⁽¹⁸⁾

Art. 6

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 5) - Sono eleggibili a deputati gli elettori che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età entro il giorno delle elezioni.

Art. 7

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 6, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 2) - Non sono eleggibili:

a) i deputati regionali o consiglieri regionali⁽¹⁹⁾;

⁽¹²⁾ Comma così sostituito dall'art. 2, comma 4, L. 6 maggio 2015, n. 52; per l'applicazione di tale disposizione a decorrere dal 1° luglio 2016 vedi l'art. 2, comma 35 della medesima L. n. 52/2015.

⁽¹³⁾ Articolo così sostituito prima dall'art. 1, L. 4 agosto 1993, n. 277 e poi dal comma 2 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2005, n. 270. In precedenza la Corte costituzionale, con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 422, aveva dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, n. 2, ultimo periodo, come sostituito dall'art. 1, L. 4 agosto 1993, n. 277.

⁽¹⁴⁾ La Corte costituzionale, con ordinanza 24 - 27 marzo 2014, n. 57, ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 2, 59, comma 1, 83, comma 1, numero 5), e comma 2, nel testo risultante dalla legge 21 dicembre 2005, n. 270, sollevate in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, 49, 56, primo comma, 58, primo comma, e 67 della Costituzione, nonché dell'art. 3 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950.

⁽¹⁵⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 4 dicembre 2013-13 gennaio 2014, n. 1 (Gazz. Uff. 15 gennaio 2014, n. 3 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non consente all'elettore di esprimere una preferenza per i candidati.

⁽¹⁶⁾ Articolo così sostituito prima dall'art. 1, L. 4 agosto 1993, n. 277 e poi dal comma 2 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2005, n. 270. In precedenza la Corte costituzionale, con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 422 (Gazz. Uff. 20 settembre 1995, n. 39 - Serie speciale) aveva dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, n. 2, ultimo periodo, come sostituito dall'art. 1, L. 4 agosto 1993, n. 277.

⁽¹⁷⁾ La Corte costituzionale, con ordinanza 24 - 27 marzo 2014, n. 57, ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 2, 59, comma 1, 83, comma 1, numero 5), e comma 2, nel testo risultante dalla legge 21 dicembre 2005, n. 270, sollevate in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, 49, 56, primo comma, 58, primo comma, e 67 della Costituzione, nonché dell'art. 3 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950.

⁽¹⁸⁾ Per la incompatibilità vedi la L. 13 febbraio 1953, n. 60.

⁽¹⁹⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 11 giugno-28 luglio 1993, n. 344, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, lettera a).

- b) i presidenti delle Giunte provinciali;
- c) i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
- d) il capo e vice capo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza;
- e) i capi di Gabinetto dei Ministri;
- f) il Rappresentante del Governo presso la Regione autonoma della Sardegna, il Commissario dello Stato nella Regione siciliana, i commissari del Governo per le regioni a statuto ordinario, il commissario del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia, il presidente della Commissione di coordinamento per la regione Valle d'Aosta, i commissari del Governo per le province di Trento e Bolzano, i prefetti e coloro che fanno le veci nelle predette cariche⁽²⁰⁾;
- g) i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza;
- h) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, nella circoscrizione del loro comando territoriale⁽²¹⁾.

Le cause di ineleggibilità di cui al primo comma sono riferite anche alla titolarità di analoghe cariche, ove esistenti, rivestite presso corrispondenti organi in Stati esteri⁽²²⁾.

Le cause di ineleggibilità, di cui al primo e al secondo comma, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati⁽²²⁾.

Per cessazione dalle funzioni si intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere a), b) e c) del primo comma e nei corrispondenti casi disciplinati dal secondo comma, dalla formale presentazione delle dimissioni e, negli altri casi, dal trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa⁽²²⁾.

L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui alle predette lettere a), b) e c).

Il quinquennio decorre dalla data della prima riunione dell'Assemblea, di cui al secondo comma del successivo art. 11.

In caso di scioglimento della Camera dei deputati, che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, le cause di ineleggibilità anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana⁽²³⁾⁽²⁴⁾.

Art. 8

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 6, lett. g), e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 3) - I magistrati - esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori - « anche in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e di elezioni suppletive, » non sono eleggibili nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. Non sono in ogni caso eleggibili se, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa⁽²⁵⁾.

I magistrati che sono stati candidati e non sono stati eletti non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni nella circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni.

Art. 9

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 7) - I diplomatici, i consoli, i vice-consoli, eccettuati gli onorari, ed in generale gli ufficiali, retribuiti o no, addetti alle ambasciate, legazioni e consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all'estero, non possono essere eletti alla Camera dei deputati sebbene abbiano ottenuto il permesso dal Governo nazionale di accettare l'ufficio senza perdere la nazionalità. Questa causa di ineleggibilità si estende a tutti coloro che abbiano impiego da Governi esteri.

⁽²⁰⁾ Lettera così modificata dall'art. 1, L. 11 agosto 1991, n. 271.

⁽²¹⁾ La presente lettera, già abrogata dall'art. 2268, comma 1, n. 429), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 66/2010, ha ripreso vigore ai sensi di quanto disposto dal n. 1) della lettera s) del comma 1 dell'art. 9, D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248, che ha soppresso il citato n. 429).

⁽²²⁾ Gli originari commi secondo e terzo sono stati così sostituiti, con gli attuali commi secondo, terzo e quarto, dall'art. 9, L. 27 dicembre 2001, n. 459. Precedentemente l'originario terzo comma era stato modificato dall'art. 1, L. 11 agosto 1991, n. 271.

⁽²³⁾ Comma così modificato prima dall'art. 1, L. 11 agosto 1991, n. 271, e poi dal comma 3 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2005, n. 270. Vedi, anche, l'art. 3 della citata legge n. 270 del 2005.

⁽²⁴⁾ Vedi, anche, l'art. 3-bis, D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

⁽²⁵⁾ Comma così modificato dall'art. 1, L. 3 febbraio 1997, n. 13.

Art. 10

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 8) - Non sono eleggibili inoltre:

- 1) coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali di società o di imprese private risultino vincolati con lo Stato per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importino l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o la autorizzazione è sottoposta;
- 2) i rappresentanti, amministratori e dirigenti di società e imprese volte al profitto di privati e sussidiate dallo Stato con sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato;
- 3) i consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente l'opera loro alle persone, società e imprese di cui ai nn. 1 e 2, vincolate allo Stato nei modi di cui sopra.

Dalla ineleggibilità sono esclusi i dirigenti di cooperative e di consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri di Prefettura.

TITOLO III**Del procedimento elettorale preparatorio****Art. 11**

**(Testo applicabile per le elezioni della Camera dei deputati
a decorrere dal 1° luglio 2016)**

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 9) - I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Lo stesso decreto fissa il giorno della prima riunione della Camera nei limiti dell'art. 61 della Costituzione.

Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 45° giorno antecedente quello della votazione⁽²⁶⁾.

I Sindaci di tutti i Comuni della Repubblica danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con speciali avvisi.

Il decreto stabilisce che l'eventuale ballottaggio dovrà tenersi nella seconda domenica successiva a quella di convocazione dei comizi⁽²⁷⁾.

Art. 11

**(Testo applicabile per le elezioni della Camera dei deputati
fino al 30 giugno 2016)**

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 9) - I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Lo stesso decreto fissa il giorno della prima riunione della Camera nei limiti dell'art. 61 della Costituzione.

Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 45° giorno antecedente quello della votazione⁽²⁸⁾.

I Sindaci di tutti i Comuni della Repubblica danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con speciali avvisi.

Art. 12

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, artt. 13, comma 1°, e 15, prima parte) - Presso la Corte di Cassazione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio elettorale centrale nazionale, composto da un Presidente di sezione e quattro consiglieri scelti dal Primo Presidente.

⁽²⁶⁾ Comma così sostituito dall'art. 1, L. 23 aprile 1976, n. 136.

⁽²⁷⁾ Comma aggiunto dall'art. 2, comma 5, L. 6 maggio 2015, n. 52; per l'applicazione di tale disposizione a decorrere dal 1° luglio 2016 vedi l'art. 2, comma 35 della medesima L. n. 52/2015.

⁽²⁸⁾ Comma così sostituito dall'art. 1, L. 23 aprile 1976, n. 136.

Art. 13**(Testo applicabile per le elezioni della Camera dei deputati
a decorrere dal 1° luglio 2016)**

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 14, primo periodo) - Presso la Corte d'appello o il Tribunale nella cui giurisdizione è il Comune capoluogo della circoscrizione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal Presidente della Corte d'appello o del Tribunale⁽²⁹⁾.

Art. 13**(Testo applicabile per le elezioni della Camera dei deputati
fino al 30 giugno 2016)**

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 14, primo periodo) - Presso la Corte d'appello o il Tribunale nella cui giurisdizione è il Comune capoluogo della circoscrizione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal Presidente della Corte d'appello o del Tribunale⁽³⁰⁾⁽³¹⁾.

Art. 14**(Testo applicabile per le elezioni della Camera dei deputati
a decorrere dal 1° luglio 2016)**

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 16, comma 1°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 6). - I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati nei collegi plurinominali, debbono depositare presso il Ministero dell'interno il proprio statuto di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nei singoli collegi plurinominali. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato⁽³²⁾.

I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca tale simbolo.

Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli, elementi e diciture, o solo alcuni di essi, usati tradizionalmente da altri partiti⁽³³⁾⁽³⁴⁾.

Ai fini di cui al terzo comma costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica⁽³⁵⁾.

Non è ammessa, altresì, la presentazione di contrassegni effettuata con il solo scopo di precluderne surrettiziamente l'uso ad altri soggetti politici interessati a farvi ricorso⁽³⁶⁾.

Non è ammessa inoltre la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l'elettore⁽³⁷⁾.

Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi⁽³⁸⁾.

⁽²⁹⁾ Articolo modificato dall'art. 1, L. 23 aprile 1976, n. 136, dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534, e, successivamente, così sostituito dall'art. 2, comma 6, L. 6 maggio 2015, n. 52; per l'applicazione di tale ultima disposizione a decorrere dal 1° luglio 2016 vedi l'art. 2, comma 35 della medesima L. n. 52/2015.

⁽³⁰⁾ Comma così modificato dall'art. 1, L. 23 aprile 1976, n. 136.

⁽³¹⁾ Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534.

⁽³²⁾ Comma così modificato prima dall'art. 2, L. 4 agosto 1993, n. 277, poi dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 e dal comma 4 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2005, n. 270 e, infine, dall'art. 2, comma 7, lettere a), b) e c), L. 6 maggio 2015, n. 52; per l'applicazione di tale ultima disposizione a decorrere dal 1° luglio 2016 vedi l'art. 2, comma 35 della medesima L. n. 52/2015.

⁽³³⁾ Comma così modificato prima dall'art. 2, L. 4 agosto 1993, n. 277 e poi dal comma 4 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

⁽³⁴⁾ Gli attuali commi terzo, sesto e settimo così sostituiscono l'originario, comma terzo per effetto dell'articolo 14, L. 24 aprile 1975, n. 130.

⁽³⁵⁾ Comma aggiunto dall'art. 2, L. 4 agosto 1993, n. 277 e poi così modificato dal comma 4 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

⁽³⁶⁾ Gli attuali commi terzo, sesto e settimo così sostituiscono l'originario, comma terzo per effetto dell'articolo 14, L. 24 aprile 1975, n. 130.

⁽³⁷⁾ Comma aggiunto dall'art. 2, L. 4 agosto 1993, n. 277 e poi così modificato dal comma 4 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

⁽³⁸⁾ Gli attuali commi terzo, sesto e settimo così sostituiscono l'originario, comma terzo per effetto dell'articolo 14, L. 24 aprile 1975, n. 130.

Art. 14**(Testo applicabile per le elezioni della Camera dei deputati
fino al 30 giugno 2016)**

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 16, comma 1°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 6). - I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati, debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nelle singole circoscrizioni. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato⁽³⁹⁾.

I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca tale simbolo.

Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli, elementi e diciture, o solo alcuni di essi, usati tradizionalmente da altri partiti⁽⁴⁰⁾⁽⁴¹⁾.

Ai fini di cui al terzo comma costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica⁽⁴²⁾.

Non è ammessa, altresì, la presentazione di contrassegni effettuata con il solo scopo di precluderne surrettiziamente l'uso ad altri soggetti politici interessati a farvi ricorso⁽⁴³⁾.

Non è ammessa inoltre la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l'elettore⁽⁴⁴⁾.

Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi⁽⁴⁵⁾.

Art. 14 bis**(Testo applicabile per le elezioni della Camera dei deputati
a decorrere dal 1° luglio 2016)**

1. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.

2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma⁽⁴⁶⁾.

Art. 14 bis**(Testo applicabile per le elezioni della Camera dei deputati
fino al 30 giugno 2016)**

1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche⁽⁴⁷⁾.

2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrasse-

⁽³⁹⁾ Gli attuali commi terzo, sesto e settimo così sostituiscono l'originario, comma terzo per effetto dell'articolo 14, L. 24 aprile 1975, n. 130.

⁽⁴⁰⁾ Comma così modificato prima dall'art. 2, L. 4 agosto 1993, n. 277 e poi dal comma 4 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

⁽⁴¹⁾ Gli attuali commi terzo, sesto e settimo così sostituiscono l'originario, comma terzo per effetto dell'articolo 14, L. 24 aprile 1975, n. 130.

⁽⁴²⁾ Comma aggiunto dall'art. 2, L. 4 agosto 1993, n. 277 e poi così modificato dal comma 4 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

⁽⁴³⁾ Comma aggiunto dall'art. 2, L. 4 agosto 1993, n. 277.

⁽⁴⁴⁾ Gli attuali commi terzo, sesto e settimo così sostituiscono l'originario, comma terzo per effetto dell'articolo 14, L. 24 aprile 1975, n. 130.

⁽⁴⁵⁾ Gli attuali commi terzo, sesto e settimo così sostituiscono l'originario, comma terzo per effetto dell'articolo 14, L. 24 aprile 1975, n. 130.

⁽⁴⁶⁾ Articolo aggiunto dal comma 5 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2005, n. 270 e poi così sostituito dall'art. 2, comma 8, L. 6 maggio 2015, n. 52; per l'applicazione di tale ultima disposizione a decorrere dal 1° luglio 2016 vedi l'art. 2, comma 35 della medesima L. n. 52/2015.

⁽⁴⁷⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 16-30 gennaio 2008, n. 15, ha dichiarato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del presente comma. Il referendum popolare per l'abrogazione delle suddette norme è stato indetto con D.P.R. 5 febbraio 2008. Per la nuova indizione del referendum vedi il D.P.R. 30 aprile 2009. Con comunicato 17 luglio 2009 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso noto che l'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, con verbale chiuso in data 15 luglio 2009, ha accertato che alla votazione per il referendum popolare, indetto con il suddetto D.P.R. 30 aprile 2009 non ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto, come richiesto dall'art. 75, quarto comma, della Costituzione.

gno⁽⁴⁸⁾.

3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare depositano un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come unico capo della coalizione. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione⁽⁴⁹⁾.

4. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma⁽⁵⁰⁾.

5. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all'Ufficio centrale nazionale che, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei collegamenti ammessi⁽⁵¹⁾⁽⁵²⁾.

Art. 15

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 16, comma 1°, 2°, 3°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 7) - Il deposito del contrassegno di cui all'articolo 14 deve essere effettuato non prima delle ore 8 del 44° e non oltre le ore 16 del 42° giorno antecedente quello della votazione, da persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario del partito o del gruppo politico organizzato⁽⁵³⁾.

Agli effetti del deposito, l'apposito Ufficio del Ministero dell'interno rimane aperto, anche nei giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

Il contrassegno deve essere depositato in triplice esemplare⁽⁵⁴⁾.

Art. 16

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 16, comma 3° e 4°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 8) - Il Ministero dell'interno, nei due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito⁽⁵⁵⁾.

Qualora i partiti o gruppi politici presentino un contrassegno che non sia conforme alle norme di cui all'art. 14, il Ministero dell'interno invita il depositante a sostituirlo nel termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso.

⁽⁴⁸⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 16-30 gennaio 2008, n. 15, ha dichiarato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del presente comma. Il referendum popolare per l'abrogazione delle suddette norme è stato indetto con D.P.R. 5 febbraio 2008. Per la nuova indizione del referendum vedi il D.P.R. 30 aprile 2009. Con comunicato 17 luglio 2009 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso noto che l'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, con verbale chiuso in data 15 luglio 2009, ha accertato che alla votazione per il referendum popolare, indetto con il suddetto D.P.R. 30 aprile 2009 non ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto, come richiesto dall'art. 75, quarto comma, della Costituzione.

⁽⁴⁹⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 16-30 gennaio 2008, n. 15, ha dichiarato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del presente comma, limitatamente alle parole: «I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare depositano un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come unico capo della coalizione». Il referendum popolare per l'abrogazione delle suddette norme è stato indetto con D.P.R. 5 febbraio 2008. Per la nuova indizione del referendum vedi il D.P.R. 30 aprile 2009. Con comunicato 17 luglio 2009 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso noto che l'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, con verbale chiuso in data 15 luglio 2009, ha accertato che alla votazione per il referendum popolare, indetto con il suddetto D.P.R. 30 aprile 2009 non ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto, come richiesto dall'art. 75, quarto comma, della Costituzione.

⁽⁵⁰⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 16-30 gennaio 2008, n. 15, ha dichiarato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del presente comma, limitatamente alle parole: «1, 2 e». Il referendum popolare per l'abrogazione delle suddette norme è stato indetto con D.P.R. 5 febbraio 2008. Per la nuova indizione del referendum vedi il D.P.R. 30 aprile 2009. Con comunicato 17 luglio 2009 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso noto che l'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, con verbale chiuso in data 15 luglio 2009, ha accertato che alla votazione per il referendum popolare, indetto con il suddetto D.P.R. 30 aprile 2009 non ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto, come richiesto dall'art. 75, quarto comma, della Costituzione.

⁽⁵¹⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 16-30 gennaio 2008, n. 15, ha dichiarato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del presente comma, limitatamente alle parole: «dei collegamenti ammessi». Il referendum popolare per l'abrogazione delle suddette norme è stato indetto con D.P.R. 5 febbraio 2008. Per la nuova indizione del referendum vedi il D.P.R. 30 aprile 2009. Con Comunicato 17 luglio 2009 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso noto che l'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, con verbale chiuso in data 15 luglio 2009, ha accertato che alla votazione per il referendum popolare, indetto con il suddetto D.P.R. 30 aprile 2009 non ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto, come richiesto dall'art. 75, quarto comma, della Costituzione.

⁽⁵²⁾ Articolo aggiunto dal comma 5 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

⁽⁵³⁾ Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

⁽⁵⁴⁾ Comma così modificato dall'art. 1, L. 23 aprile 1976, n. 136.

⁽⁵⁵⁾ Comma così modificato dall'art. 1, L. 23 aprile 1976, n. 136.

Sono sottoposte all'Ufficio centrale nazionale le opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero a sostituire il proprio contrassegno o dai depositanti di altro contrassegno avverso l'accettazione di contrassegno che ritengano facilmente confondibile: a quest'ultimo effetto, tutti i contrassegni depositati possono essere in qualsiasi momento presi in visione da chi abbia presentato un contrassegno a norma degli articoli precedenti⁽⁵⁶⁾.

Le opposizioni devono essere presentate al Ministero dell'interno entro 48 ore dalla sua decisione e, nello stesso termine, devono essere notificate ai depositanti delle liste che vi abbiano interesse. Il Ministero trasmette gli atti all'Ufficio centrale nazionale, che decide entro le successive 48 ore, dopo aver sentito i depositanti delle liste che vi abbiano interesse⁽⁵⁷⁾⁽⁵⁸⁾.

Art. 17

(Testo applicabile per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016)

(T.U. 16 maggio 1956, n. 493, art. 9). - All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno i partiti o gruppi politici organizzati debbono presentare la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, al rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale delle liste di candidati nei collegi plurinominali della circoscrizione e dei relativi documenti. La designazione è fatta con un unico atto, autenticato da notaio. Il Ministero dell'interno comunica a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale le designazioni suddette entro il 36° giorno antecedente quello della votazione⁽⁵⁹⁾.

Con le stesse modalità possono essere indicati, entro il 33° giorno antecedente quello della votazione, altri rappresentanti supplenti, in numero non superiore a due, incaricati di effettuare il deposito di cui al precedente comma, qualora i rappresentanti precedentemente designati siano entrambi impediti di provvedervi, per fatto sopravvenuto. Il Ministero dell'interno ne dà immediata comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale cui la nuova designazione si riferisce.

Art. 17

(Testo applicabile per le elezioni della Camera dei deputati fino al 30 giugno 2016)

(T.U. 16 maggio 1956, n. 493, art. 9) - All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno i partiti o gruppi politici organizzati debbono presentare la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, al rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale della lista dei candidati e dei relativi documenti. La designazione è fatta con un unico atto, autenticato da notaio. Il Ministero dell'interno comunica a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale le designazioni suddette entro il 36° giorno antecedente quello della votazione⁽⁶⁰⁾.

Con le stesse modalità possono essere indicati, entro il 33° giorno antecedente quello della votazione, altri rappresentanti supplenti, in numero non superiore a due, incaricati di effettuare il deposito di cui al precedente comma, qualora i rappresentanti precedentemente designati siano entrambi impediti di provvedervi, per fatto sopravvenuto. Il Ministero dell'interno ne dà immediata comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale cui la nuova designazione si riferisce.

Art. 18

⁽⁶¹⁾

⁽⁵⁶⁾ Comma così modificato dall'art. 2, L. 4 agosto 1993, n. 277.

⁽⁵⁷⁾ Comma così modificato prima dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534, e poi dal comma 2 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

⁽⁵⁸⁾ La Corte costituzionale, con ordinanza 13-20 novembre 2000, n. 512, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 16, quarto comma, e 87 sollevata in riferimento agli artt. 24, 66 e 113 della Costituzione.

⁽⁵⁹⁾ Comma così modificato, da ultimo, dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534, a decorrere dal 28 dicembre 1993, dal comma 3 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270 e dall'art. 2, comma 9, L. 6 maggio 2015, n. 52; per l'applicazione di tale ultima disposizione a decorrere dal 1° luglio 2016 vedi l'art. 2, comma 35 della medesima L. n. 52/2015.

⁽⁶⁰⁾ Comma così modificato, da ultimo, dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534, entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e dal comma 3 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

⁽⁶¹⁾ Articolo abrogato dal comma 4 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

Art. 18 bis**(Testo applicabile per le elezioni della Camera dei deputati
a decorrere dal 1° luglio 2016)**

1. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nei medesimi collegi o, in caso di collegi compresi in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare⁽⁶²⁾.

2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica ⁽⁶³⁾⁽⁶⁴⁾⁽⁶⁵⁾⁽⁶⁶⁾.

Art. 18 bis**(Testo applicabile per le elezioni della Camera dei deputati
fino al 30 giugno 2016)**

1. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare⁽⁶⁷⁾.

2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e

⁽⁶²⁾ Comma così modificato dall'art. 2, comma 10, lettera a), L. 6 maggio 2015, n. 52; per l'applicazione di tale disposizione a decorrere dal 1° luglio 2016 vedi l'art. 2, comma 35 della medesima L. n. 52/2015.

⁽⁶³⁾ Comma così modificato dall'art. 2, comma 10, lettera b), L. 6 maggio 2015, n. 52; per l'applicazione di tale disposizione a decorrere dal 1° luglio 2016 vedi l'art. 2, comma 35 della medesima L. n. 52/2015.

⁽⁶⁴⁾ Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma, vedi l'art. 2, comma 36, L. 6 maggio 2015, n. 52.

⁽⁶⁵⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 16-30 gennaio 2008, n. 15 (Gazz. Uff. 5 febbraio 2008, n. 6, ediz. straord. - Prima Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del presente comma, limitatamente alle parole: «Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'articolo 14.». Il referendum popolare per l'abrogazione delle suddette norme è stato indetto con D.P.R. 5 febbraio 2008 (Gazz. Uff. 6 febbraio 2008, n. 31). Per la nuova indizione del referendum vedi il D.P.R. 30 aprile 2009. Con Comunicato 17 luglio 2009 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso noto che l'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, con verbale chiuso in data 15 luglio 2009, ha accertato che alla votazione per il referendum popolare, indetto con il suddetto D.P.R. 30 aprile 2009 non ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto, come richiesto dall'art. 75, quarto comma, della Costituzione.

⁽⁶⁶⁾ Vedi, anche, l'art. 2, L. 21 dicembre 2005, n. 270 e l'art. 4, D.L. 15 febbraio 2008, n. 24.

⁽⁶⁷⁾ Per la riduzione del numero delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste e dei candidati di cui al primo periodo del presente comma, relativamente alle elezioni politiche 2013, vedi l'art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 18 dicembre 2012, n. 223, come modificato dalla legge di conversione 31 dicembre 2012, n. 232.

abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'articolo 14. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica⁽⁶⁸⁾⁽⁶⁹⁾⁽⁷⁰⁾.

3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione⁽⁷¹⁾.

Art. 19

(Testo applicabile per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016)

1. A pena di nullità dell'elezione nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nello stesso o in altro collegio plurinominali e un candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno, in una o più circoscrizioni, solo se capolista e fino ad un massimo di dieci collegi plurinominali. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica⁽⁷²⁾⁽⁷³⁾.

Art. 19

(Testo applicabile per le elezioni della Camera dei deputati fino al 30 giugno 2016)

1. Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nella stessa o in altra circoscrizione, pena la nullità dell'elezione. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica⁽⁷⁴⁾⁽⁷⁵⁾.

⁽⁶⁸⁾ Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma, vedi l'art. 2, comma 36, L. 6 maggio 2015, n. 52.

⁽⁶⁹⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 16-30 gennaio 2008, n. 15, ha dichiarato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del presente comma, limitatamente alle parole: «Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'articolo 14». Il referendum popolare per l'abrogazione delle suddette norme è stato indetto con D.P.R. 5 febbraio 2008. Per la nuova indizione del referendum vedi il D.P.R. 30 aprile 2009. Con Comunicato 17 luglio 2009 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso noto che l'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, con verbale chiuso in data 15 luglio 2009, ha accertato che alla votazione per il referendum popolare, indetto con il suddetto D.P.R. 30 aprile 2009 non ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto, come richiesto dall'art. 75, quarto comma, della Costituzione.

⁽⁷⁰⁾ In deroga a quanto disposto dai primi due periodi del presente comma vedi l'art. 4, D.L. 15 febbraio 2008, n. 24. Vedi, anche, l'art. 2, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

⁽⁷¹⁾ Articolo così aggiunto dall'art. 2, L. 4 agosto 1993, n. 277, modificato dall'art. 1, D.L. 29 gennaio 1994, n. 73, entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e convertito in legge con L. 22 febbraio 1994, n. 162, e così sostituito dal comma 6 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

⁽⁷²⁾ Comma così modificato dal comma 7 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2005, n. 270, e poi dall'art. 2, comma 11, L. 6 maggio 2015, n. 52; per l'applicazione di tale ultima disposizione a decorrere dal 1° luglio 2016 vedi l'art. 2, comma 35 della medesima L. n. 52/2015.

⁽⁷³⁾ Articolo così sostituito dall'art. 2, L. 4 agosto 1993, n. 277. La Corte costituzionale, con sentenza 16-30 gennaio 2008, n. 17, ha dichiarato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del presente articolo, limitatamente alle parole: «nella stessa». Il referendum popolare per l'abrogazione delle suddette norme è stato indetto con D.P.R. 5 febbraio 2008. Per la nuova indizione del referendum vedi il D.P.R. 30 aprile 2009. Con comunicato 17 luglio 2009 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso noto che l'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, con verbale chiuso in data 15 luglio 2009, ha accertato che alla votazione per il referendum popolare, indetto con il suddetto D.P.R. 30 aprile 2009 non ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto, come richiesto dall'art. 75, quarto comma, della Costituzione.

⁽⁷⁴⁾ Comma così modificato dal comma 7 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

⁽⁷⁵⁾ Articolo così sostituito dall'art. 2, L. 4 agosto 1993, n. 277. La Corte costituzionale, con sentenza 16-30 gennaio 2008, n. 17, ha dichiarato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del presente articolo, limitatamente alle parole: «nella stessa». Il referendum popolare per l'abrogazione delle suddette norme è stato indetto con D.P.R. 5 febbraio 2008. Per la nuova indizione del referendum vedi il D.P.R. 30 aprile 2009. Con comunicato 17 luglio 2009 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso noto che l'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, con verbale chiuso in data 15 luglio 2009, ha accertato che alla votazione per il referendum popolare, indetto con il suddetto D.P.R. 30 aprile 2009 non ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto, come richiesto dall'art. 75, quarto comma, della Costituzione.

Art. 20**(Testo applicabile per le elezioni della Camera dei deputati
a decorrere dal 1° luglio 2016)**

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 12, comma 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° e 7°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, artt. 10, comma 1° e 2°, e 36 e L. 31 ottobre 1955, n. 1064, artt. 2 e 3). - Le liste dei candidati nei collegi plurinominali devono essere presentate, per ciascuna Circoscrizione, alla Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale del capoluogo della regione dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 34° giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20⁽⁷⁶⁾.

Insieme con le liste dei candidati devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione e della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori⁽⁷⁷⁾.

Tale dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli Comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione⁽⁷⁸⁾.

I Sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati.

La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto⁽⁸³⁾. Per tale prestazione è dovuto al notaio o al cancelliere l'onorario di lire 100 per ogni sottoscrizione autenticata⁽⁷⁹⁾. [Le stesse disposizioni si applicano alle candidature nei collegi uninominali]⁽⁸⁰⁾.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati⁽⁸¹⁾.

Nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve essere specificato con quale contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno la lista intenda distinguersi⁽⁸²⁾.

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, la indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'articolo 25.

Art. 20**(Testo applicabile per le elezioni della Camera dei deputati
fino al 30 giugno 2016)**

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 12, comma 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° e 7°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, artt. 10, comma 1° e 2°, e 36 e L. 31 ottobre 1955, n. 1064, artt. 2 e 3) - Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna Circoscrizione, alla Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale indicati nella Tabella A, allegata al presente testo unico, dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 34° giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20⁽⁸³⁾.

Insieme con le liste dei candidati devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione e della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori⁽⁸⁴⁾.

Tale dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli Comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione⁽⁸⁵⁾.

I Sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati.

⁽⁷⁶⁾ Comma così modificato prima dall'art. 1, L. 23 aprile 1976, n. 136, poi dall'art. 4, L. 11 agosto 1991, n. 271, dall'art. 2, L. 4 agosto 1993, n. 277 e dal comma 5 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270 e, infine, dall'art. 2, comma 12, L. 6 maggio 2015, n. 52; per l'applicazione di tale ultima disposizione a decorrere dal 1° luglio 2016 vedi l'art. 2, comma 35 della medesima L. n. 52/2015.

⁽⁷⁷⁾ Comma così modificato prima dall'art. 2, L. 4 agosto 1993, n. 277, poi dall'art. 6, L. 4 agosto 1993, n. 276 e dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.) ed infine dal comma 5 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

⁽⁷⁸⁾ Comma così modificato prima dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.) e poi dal comma 5 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

⁽⁷⁹⁾ Comma così modificato dall'art. 6, L. 11 agosto 1991, n. 271 (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199).

⁽⁸⁰⁾ Periodo aggiunto dall'art. 2, L. 4 agosto 1993, n. 277 e poi soppresso dal comma 5 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

⁽⁸¹⁾ Comma così modificato prima dall'art. 2, L. 4 agosto 1993, n. 277 e poi dal comma 5 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

⁽⁸²⁾ Comma così modificato prima dall'art. 2, L. 4 agosto 1993, n. 277 e poi dal comma 5 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

⁽⁸³⁾ Comma così modificato prima dall'art. 1, L. 23 aprile 1976, n. 136, poi dall'art. 4, L. 11 agosto 1991, n. 271, e dall'art. 2, L. 4 agosto 1993, n. 277, e infine dal comma 5 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

⁽⁸⁴⁾ Comma così modificato prima dall'art. 2, L. 4 agosto 1993, n. 277, poi dall'art. 6, L. 4 agosto 1993, n. 276 e dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534, e infine dal comma 5 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

⁽⁸⁵⁾ Comma così modificato prima dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534, e poi dal comma 5 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto⁽⁸⁶⁾. Per tale prestazione è dovuto al notaio o al cancelliere l'onorario di lire 100 per ogni sottoscrizione autenticata⁽⁸⁷⁾.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati⁽⁸⁸⁾.

Nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve essere specificato con quale contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno la lista intenda distinguersi⁽⁸⁹⁾.

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, la indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'articolo 25.

21.

(Testo applicabile per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016)

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 12, ultimo comma, e L. 16 febbraio 1956, n. 493, art. 10, ultimo comma).

- La Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale circoscrizionale accerta l'identità personale del depositante e, nel caso in cui si tratti di persona diversa da quelle designate ai sensi dell'art. 17, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti, di cui una copia è consegnata immediatamente al presentatore.

Nel medesimo verbale, oltre alla indicazione delle liste di candidati nei collegi plurinominali presentate e delle designazioni del contrassegno e dei delegati, è annotato il numero d'ordine progressivo attribuito dalla Cancelleria stessa a ciascuna lista secondo l'ordine di presentazione⁽⁹⁰⁾.

21.

(Testo applicabile per le elezioni della Camera dei deputati fino al 30 giugno 2016)

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 12, ultimo comma, e L. 16 febbraio 1956, n. 493, art. 10, ultimo comma).

- La Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale circoscrizionale accerta l'identità personale del depositante e, nel caso in cui si tratti di persona diversa da quelle designate ai sensi dell'art. 17, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti, di cui una copia è consegnata immediatamente al presentatore.

Nel medesimo verbale, oltre alla indicazione della lista dei candidati presentata e delle designazioni del contrassegno e dei delegati, è annotato il numero d'ordine progressivo attribuito dalla Cancelleria stessa a ciascuna lista secondo l'ordine di presentazione⁽⁹¹⁾.

Art. 22

(Testo applicabile per le elezioni della Camera dei deputati fino al 30 giugno 2016)

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 14, secondo periodo, nn. 1, 2, 3 e 4, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 11)

- L'Ufficio centrale circoscrizionale entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati⁽⁹²⁾:

- 1) ricusa le liste presentate da persone diverse da quelle designate all'atto del deposito del contrassegno ai sensi dell'art. 17⁽⁹³⁾;
- 2) ricusa le liste contraddistinte con contrassegno non depositato presso il Ministero dell'interno, ai termini degli artt. 14, 15 e 16⁽⁹⁴⁾;
- 3) verifica se le liste siano state presentate in termine e siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto, dichiarandole non valide se non corrispondono a queste condizioni; riduce al limite prescritto le liste

⁽⁸⁶⁾ Periodo così sostituito dall'art. 6, L. 11 agosto 1991, n. 271.

⁽⁸⁷⁾ Comma così modificato dall'art. 6, L. 11 agosto 1991, n. 271.

⁽⁸⁸⁾ Comma così modificato prima dall'art. 2, L. 4 agosto 1993, n. 277, e poi dal comma 5 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

⁽⁸⁹⁾ Comma così modificato prima dall'art. 2, L. 4 agosto 1993, n. 277, e poi dal comma 5 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

⁽⁹⁰⁾ Comma così modificato prima dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534, poi dal comma 6 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270 e, infine, dall'art. 2, comma 13, L. 6 maggio 2015, n. 52; per l'applicazione di tale ultima disposizione a decorrere dal 1° luglio 2016 vedi l'art. 2, comma 35 della medesima L. n. 52 del 2015.

⁽⁹¹⁾ Comma così modificato prima dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534, e poi dal comma 6 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

⁽⁹²⁾ Alinea così modificato dal comma 7 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

⁽⁹³⁾ Numero così modificato dal comma 7 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

⁽⁹⁴⁾ Numero così modificato dal comma 7 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 2 dell'art. 18-bis, cancellando gli ultimi nomi e dichiara non valide le liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18 bis⁽⁹⁵⁾;

- 4) cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i quali manca la prescritta accettazione;
- 5) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il 25° anno di età al giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, o il certificato d'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica⁽⁹⁶⁾;
- 6) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;
- 7) ⁽⁹⁷⁾.

I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista⁽⁹⁸⁾.

L'ufficio centrale circoscrizionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito⁽⁹⁹⁾.

Art. 22

(Testo applicabile per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016)

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 14, secondo periodo, nn. 1, 2, 3 e 4, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 11) - L'Ufficio centrale circoscrizionale entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati⁽¹⁰⁰⁾:

- 1) ricusa le liste presentate da persone diverse da quelle designate all'atto del deposito del contrassegno ai sensi dell'art. 17⁽¹⁰¹⁾;
- 2) ricusa le liste contraddistinte con contrassegno non depositato presso il Ministero dell'interno, ai termini degli artt. 14, 15 e 16⁽¹⁰²⁾;
- 3) verifica se le liste siano state presentate in termine e siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto, dichiarandole non valide se non corrispondono a queste condizioni; riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 3 dell'art. 18-bis, cancellando gli ultimi nomi, e dichiara non valide le liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis e quelle che non presentano i requisiti di cui al terzo e al quarto periodo del medesimo comma⁽¹⁰³⁾;
- 4) cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i quali manca la prescritta accettazione;
- 5) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il 25° anno di età al giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, o il certificato d'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica⁽¹⁰⁴⁾;
- 6) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;

⁽⁹⁵⁾ Numero così modificato dal comma 7 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

⁽⁹⁶⁾ Numero così modificato dal comma 7 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270. Non essendo più prescritto dall'art. 20, secondo comma del presente testo unico, l'obbligo di presentare, unitamente alle candidature nei collegi uninominali e alle liste dei candidati, i certificati di nascita o documenti equipollenti, in seguito alle modifiche introdotte dall'art. 6, L. 4 agosto 1993, n. 276, è da ritenersi non più operante la disposizione prevista dal presente n. 5) dove prevede che l'Ufficio centrale circoscrizionale dichiari non valide le candidature o cancelli dalle liste i nomi di candidati per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita o documento equipollente.

⁽⁹⁷⁾ Numero abrogato dal comma 7 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

⁽⁹⁸⁾ Comma aggiunto dall'art. 1, L. 23 aprile 1976, n. 136, e successivamente così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534, e dal comma 7 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

⁽⁹⁹⁾ Comma aggiunto dall'art. 1, L. 23 aprile 1976, n. 136, e poi così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534, entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e dal comma 7 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

⁽¹⁰⁰⁾ Alinea così modificato dal comma 7 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

⁽¹⁰¹⁾ Numero così modificato dal comma 7 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

⁽¹⁰²⁾ Numero così modificato dal comma 7 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

⁽¹⁰³⁾ Numero così modificato prima dal comma 7 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270 e poi dall'art. 2, comma 14, lettera a), L. 6 maggio 2015, n. 52; per l'applicazione di tale ultima disposizione a decorrere dal 1° luglio 2016 vedi l'art. 2, comma 35 della medesima L. n. 52/2015.

⁽¹⁰⁴⁾ Numero così modificato dal comma 7 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270. Non essendo più prescritto dall'art. 20, secondo comma del presente testo unico, l'obbligo di presentare, unitamente alle candidature nei collegi uninominali e alle liste dei candidati, i certificati di nascita o documenti equipollenti, in seguito alle modifiche introdotte dall'art. 6, L. 4 agosto 1993, n. 276, è da ritenersi non più operante la disposizione prevista dal presente n. 5) dove prevede che l'Ufficio centrale circoscrizionale dichiari non valide le candidature o cancelli dalle liste i nomi di candidati per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita o documento equipollente.

6-bis) comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista all'Ufficio centrale nazionale, il quale verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 19 e comunica eventuali irregolarità agli Uffici centrali circoscrizionali, che procedono per le eventuali modifiche nel modo seguente:

- a) nel caso in cui risultino comunque rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo in coda alle liste dei candidati i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis;
- b) nel caso in cui, procedendo ai sensi della lettera a), non risultino rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis⁽¹⁰⁵⁾;

6-ter) a seguito di eventuale rinuncia alla candidatura, delle verifiche di cui al presente articolo ai fini del rispetto dei criteri di cui all'articolo 18-bis e di ulteriori verifiche prescritte dalla legge, procede all'eventuale modifica della composizione delle liste dei candidati nei collegi plurinominali nel modo seguente :

- a) nel caso in cui risultino comunque rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo in coda alle liste dei candidati i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis;
- b) nel caso in cui, procedendo ai sensi della lettera a), non risultino rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis⁽¹⁰⁶⁾;

7) ⁽¹⁰⁷⁾.

I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista⁽¹⁰⁸⁾.

L'ufficio centrale circoscrizionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito⁽¹⁰⁹⁾.

Art. 23

(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 12) - Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale, di cui all'articolo precedente, sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista⁽¹¹⁰⁾.

Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro 48 ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale nazionale⁽¹¹⁰⁾.

Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella Cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale nazionale, il ricorso con le proprie deduzioni.

Ove il numero dei ricorsi presentati lo renda necessario, il Primo presidente della Corte di Cassazione, a richiesta del Presidente dell'Ufficio centrale nazionale, aggrega all'Ufficio stesso, per le operazioni di cui al presente articolo, altri consiglieri.

L'Ufficio centrale nazionale decide nei due giorni successivi⁽¹¹¹⁾.

Le decisioni dell'Ufficio centrale nazionale sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali⁽¹¹²⁾.

⁽¹⁰⁵⁾ Numero aggiunto dall'art. 2, comma 14, lettera b), L. 6 maggio 2015, n. 52; per l'applicazione di tale disposizione a decorrere dal 1° luglio 2016 vedi l'art. 2, comma 35 della medesima L. n. 52/2015.

⁽¹⁰⁶⁾ Numero aggiunto dall'art. 2, comma 14, lettera b), L. 6 maggio 2015, n. 52; per l'applicazione di tale disposizione a decorrere dal 1° luglio 2016 vedi l'art. 2, comma 35 della medesima L. n. 52/2015.

⁽¹⁰⁷⁾ Numero aggiunto dall'art. 2, comma 14, lettera b), L. 6 maggio 2015, n. 52; per l'applicazione di tale disposizione a decorrere dal 1° luglio 2016 vedi l'art. 2, comma 35 della medesima L. n. 52/2015.

⁽¹⁰⁸⁾ Comma aggiunto dall'art. 1, L. 23 aprile 1976, n. 136, e successivamente così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534, e dal comma 7 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

⁽¹⁰⁹⁾ Comma aggiunto dall'art. 1, L. 23 aprile 1976, n. 136, e poi così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534, entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e dal comma 7 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

⁽¹¹⁰⁾ Comma così modificato prima dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534, e poi dal comma 8 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

⁽¹¹¹⁾ Comma così modificato dall'art. 1, L. 23 aprile 1976, n. 136.

⁽¹¹²⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 5 - 19 ottobre 2009, n. 259, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 23 e 87, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, 51, primo comma, 103, primo comma, 113 e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848 - dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sezione giurisdizionale, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Art. 24
**(Testo applicabile per le elezioni della Camera dei deputati
 fino al 30 giugno 2016)**

L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

- 1) ⁽¹¹³⁾
- 2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio⁽¹¹⁴⁾;
- 3) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate⁽¹¹⁵⁾;
- 4) trasmette immediatamente alla prefettura capoluogo della circoscrizione le liste ammesse, con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14, per la stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui al numero 5)⁽¹¹⁹⁾;
- 5) provvede, per mezzo della prefettura capoluogo della circoscrizione, alla stampa - su manifesti riproduttori i rispettivi contrassegni - delle liste nonché alla trasmissione di esse ai sindaci dei comuni della circoscrizione per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione; una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione ⁽¹¹⁹⁾⁽¹¹⁶⁾.

Art. 24
**(Testo applicabile per le elezioni della Camera dei deputati
 a decorrere dal 1° luglio 2016)**

L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

- 1) ⁽¹¹⁷⁾
- 2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare alle liste e ai relativi contrassegni. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione e, unitamente ai nominativi dei candidati nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3, sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio⁽¹¹⁸⁾;
- 3) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate⁽¹¹⁹⁾;
- 4) trasmette immediatamente alla prefettura del comune capoluogo di regione le liste ammesse, con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno

⁽¹¹³⁾ Numero abrogato dal comma 9 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

⁽¹¹⁴⁾ Numero così sostituito dal comma 9 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270. La Corte costituzionale, con sentenza 16-30 gennaio 2008, n. 15, ha dichiarato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del presente numero, limitatamente alle parole: «alle coalizioni e», «non collegate» e «, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione». Il referendum popolare per l'abrogazione delle suddette norme è stato indetto con D.P.R. 5 febbraio 2008. Per la nuova indizione del referendum vedi il D.P.R. 30 aprile 2009. Con Comunicato 17 luglio 2009 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso noto che l'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, con verbale chiuso in data 15 luglio 2009, ha accertato che alla votazione per il referendum popolare, indetto con il suddetto D.P.R. 30 aprile 2009 non ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto, come richiesto dall'art. 75, quarto comma, della Costituzione.

⁽¹¹⁵⁾ Numero così modificato dal comma 9 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

⁽¹¹⁶⁾ Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534. Vedi, anche, l'art. 2, D.L. 10 maggio 1996, n. 257.

⁽¹¹⁷⁾ Numero abrogato dal comma 9 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

⁽¹¹⁸⁾ Numero prima sostituito dal comma 9 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270 e poi così modificato dall'art. 2, comma 15, lettere a) e b), L. 6 maggio 2015, n. 52; per l'applicazione di tale ultima disposizione a decorrere dal 1° luglio 2016 vedi l'art. 2, comma 35 della medesima L. n. 52/2015. La Corte costituzionale, con sentenza 16-30 gennaio 2008, n. 15, ha dichiarato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del presente numero, limitatamente alle parole: «alle coalizioni e», «non collegate» e «, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione». Il referendum popolare per l'abrogazione delle suddette norme è stato indetto con D.P.R. 5 febbraio 2008. Per la nuova indizione del referendum vedi il D.P.R. 30 aprile 2009. Con Comunicato 17 luglio 2009 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso noto che l'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, con verbale chiuso in data 15 luglio 2009, ha accertato che alla votazione per il referendum popolare, indetto con il suddetto D.P.R. 30 aprile 2009 non ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto, come richiesto dall'art. 75, quarto comma, della Costituzione.

⁽¹¹⁹⁾ Numero così modificato dal comma 9 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14, per la stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui al numero 5)⁽¹²⁰⁾;

- 5) provvede, per mezzo della prefettura del comune capoluogo di regione, alla stampa - su manifesti riproducenti i rispettivi contrassegni - delle liste nonché alla trasmissione di esse ai sindaci dei comuni inclusi nei collegi plurinominali per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione; una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione⁽¹²¹⁾⁽¹²²⁾.

Art. 25

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 17, comma 1°, 2° e 3°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 14) - Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da un notaio o da un Sindaco della circoscrizione, i delegati di cui all'art. 20, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'Ufficio di ciascuna sezione ed all'Ufficio centrale circoscrizionale, due rappresentanti della lista: uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato entro il venerdì precedente l'elezione, al segretario del comune che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali o è presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio della votazione⁽¹²³⁾.

⁽¹²⁴⁾

L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'Ufficio centrale circoscrizionale è presentato, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, alla Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale circoscrizionale, la quale ne rilascia ricevuta.

Per lo svolgimento del loro compito i delegati di lista devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalla Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale all'atto del deposito delle liste dei candidati. Nel caso che alla designazione dei rappresentanti di lista provvedano delegati dei delegati, a norma del primo comma del presente articolo, il notaio, nell'autenticarne la firma, dà atto dell'esibizione fattagli della ricevuta rilasciata all'atto del deposito delle liste⁽¹²⁵⁾.

Art. 26

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 17, comma 4° e 5°) - Il rappresentante di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'Ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali, e può fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni⁽¹²⁶⁾.

Il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

Art. 27-Art. 28

⁽¹²⁷⁾

⁽¹²⁰⁾ Numero così modificato prima dal comma 9 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270 e poi dall'art. 2, comma 15, lettera c), L. 6 maggio 2015, n. 52; per l'applicazione di tale ultima disposizione a decorrere dal 1° luglio 2016 vedi l'art. 2, comma 35 della medesima L. n. 52/2015.

⁽¹²¹⁾ Numero così modificato prima dal comma 9 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270 e poi dall'art. 2, comma 15, lettera d), L. 6 maggio 2015, n. 52; per l'applicazione di tale ultima disposizione a decorrere dal 1° luglio 2016 vedi l'art. 2, comma 35 della medesima L. n. 52/2015.

⁽¹²²⁾ Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, l'art. 2, D.L. 10 maggio 1996, n. 257.

⁽¹²³⁾ Comma così modificato prima dall'art. 1, L. 23 aprile 1976, n. 136 poi dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534, e infine dal comma 10 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

⁽¹²⁴⁾ Comma abrogato dall'art. 1, L. 23 aprile 1976, n. 136.

⁽¹²⁵⁾ Comma così modificato prima dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534, e poi dal comma 10 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

⁽¹²⁶⁾ Comma così modificato prima dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534, e poi dal comma 11 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

⁽¹²⁷⁾ Articoli abrogati dall'art. 15, D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

Art. 29

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 19) - La Commissione elettorale mandamentale trasmette al Sindaco le liste elettorali di sezione per la votazione almeno dieci giorni prima della data di convocazione dei comizi.

Art. 30

**(Testo applicabile per le elezioni della Camera dei deputati
a decorrere dal 1° luglio 2016)**

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 20, e L. 16 maggio 1956, n. 493, artt. 22, comma 1° e 3°, lett. a), 13, n. 5, e 14, comma 2°) - Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il Sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni Ufficio elettorale di sezione:

- 1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
- 2) un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, e un estratto di tale lista, autenticato in ciascun foglio dal Sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione nella sala della votazione;
- 3) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti, a norma dell'art. 51;
- 4) tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati del collegio plurinominali: una copia rimane a disposizione dell'Ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione⁽¹²⁸⁾;
- 5) i verbali di nomina degli scrutatori;
- 6) le designazioni dei rappresentanti di lista, ricevute a norma dell'art. 25, secondo comma⁽¹²⁹⁾;
- 7) i pacchi delle schede che al sindaco sono stati trasmessi sigillati dalla Prefettura, con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute⁽¹³⁰⁾;
- 8) un'urna del tipo descritto nell'art. 32⁽¹³¹⁾;
- 9) una cassetta o scatola per la conservazione delle schede autentiche da consegnare agli elettori⁽¹³²⁾;
- 10) un congruo numero di matite copiative per l'espressione del voto⁽¹³³⁾.

Art. 30

**(Testo applicabile per le elezioni della Camera dei deputati
fino al 30 giugno 2016)**

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 20, e L. 16 maggio 1956, n. 493, artt. 22, comma 1° e 3°, lett. a), 13, n. 5, e 14, comma 2°) - Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il Sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni Ufficio elettorale di sezione:

- 1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
- 2) un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, e un estratto di tale lista, autenticato in ciascun foglio dal Sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione nella sala della votazione;
- 3) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti, a norma dell'art. 51;
- 4) tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione: una copia rimane a disposizione dell'Ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione⁽¹³⁴⁾;
- 5) i verbali di nomina degli scrutatori;
- 6) le designazioni dei rappresentanti di lista, ricevute a norma dell'art. 25, secondo comma⁽¹³⁵⁾;
- 7) i pacchi delle schede che al sindaco sono stati trasmessi sigillati dalla Prefettura, con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute⁽¹³⁶⁾;

⁽¹²⁸⁾ Numero così modificato prima dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534, a decorrere dal 28 dicembre 1993, poi dal comma 12 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270 e, infine, dall'art. 2, comma 16, L. 6 maggio 2015, n. 52; per l'applicazione di tale ultima disposizione a decorrere dal 1° luglio 2016 vedi l'art. 2, comma 35 della medesima L. n. 52/2015.

⁽¹²⁹⁾ Numero così modificato prima dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e poi dal comma 12 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

⁽¹³⁰⁾ Numero così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534.

⁽¹³¹⁾ Numero così modificato dal comma 12 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

⁽¹³²⁾ Numero così modificato dal comma 12 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

⁽¹³³⁾ Per lo svolgimento delle elezioni europee, regionali ed amministrative del 2004 vedi, anche, l'art. 6, L. 8 aprile 2004, n. 90.

⁽¹³⁴⁾ Numero così modificato prima dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534, e poi dal comma 12 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

⁽¹³⁵⁾ Numero così modificato prima dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e poi dal comma 12 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

⁽¹³⁶⁾ Numero così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534.

- 8) un'urna del tipo descritto nell'art. 32⁽¹³⁷⁾;
- 9) una cassetta o scatola per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori⁽¹³⁸⁾;
- 10) un congruo numero di matite copiative per l'espressione del voto⁽¹³⁹⁾.

Art. 31

(Testo applicabile per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016)

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 21, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 16) - 1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico e, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24, riproducono in fac simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate inseriti al centro di appositi rettangoli⁽¹⁴⁰⁾.

2. Sulle schede l'ordine delle liste è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Sulle schede sono altresì riportati, accanto a ciascun contrassegno di lista, a sinistra, il cognome e il nome del relativo candidato capolista nel collegio plurinominale. A destra del contrassegno sono riportate due linee orizzontali per l'espressione, rispettivamente, della prima e della seconda preferenza⁽¹⁴¹⁾⁽¹⁴²⁾.

2-bis. In caso di svolgimento del ballottaggio, nella scheda unica nazionale sono riprodotti in due distinti rettangoli i contrassegni delle liste ammesse al ballottaggio. L'ordine delle liste ammesse al ballottaggio è stabilito con sorteggio da effettuare presso l'Ufficio centrale nazionale⁽¹⁴³⁾.

Art. 31

(Testo applicabile per le elezioni della Camera dei deputati fino al 30 giugno 2016)

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 21, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 16) - 1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24.

2. Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga. L'ordine delle coalizioni e delle singole liste non collegate, nonché l'ordine dei contrassegni delle liste di ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre⁽¹⁴⁴⁾⁽¹⁴⁵⁾.

Art. 32

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 22) - I bolli delle sezioni, di tipo identico, con numerazione unica progressiva conforme al modello descritto nella tabella D, allegata al presente testo unico, sono forniti dal Mini-

⁽¹³⁷⁾ Numero così modificato dal comma 12 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

⁽¹³⁸⁾ Numero così modificato dal comma 12 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

⁽¹³⁹⁾ Per lo svolgimento delle elezioni europee, regionali ed amministrative del 2004 vedi, anche, l'art. 6, L. 8 aprile 2004, n. 90.

⁽¹⁴⁰⁾ Comma così sostituito dall'art. 2, comma 17, lettera a), L. 6 maggio 2015, n. 52; per l'applicazione di tale disposizione a decorrere dal 1° luglio 2016 vedi l'art. 2, comma 35 della medesima L. n. 52/2015.

⁽¹⁴¹⁾ Comma prima modificato dall'art. 1, D.L. 8 marzo 2006, n. 75 e poi così sostituito dall'art. 2, comma 17, lettera b), L. 6 maggio 2015, n. 52; per l'applicazione di tale ultima disposizione a decorrere dal 1° luglio 2016 vedi l'art. 2, comma 35 della medesima L. n. 52/2015.

⁽¹⁴²⁾ Articolo prima modificato dall'art. 2, L. 4 agosto 1993, n. 277 e dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534, entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e poi così sostituito dal comma 8 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

⁽¹⁴³⁾ Comma aggiunto dall'art. 2, comma 17, lettera c), L. 6 maggio 2015, n. 52; per l'applicazione di tale disposizione a decorrere dal 1° luglio 2016 vedi l'art. 2, comma 35 della medesima L. n. 52/2015.

⁽¹⁴⁴⁾ Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 8 marzo 2006, n. 75. La Corte costituzionale, con sentenza 16-30 gennaio 2008, n. 15, ha dichiarato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del presente comma, limitatamente alle parole: «delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione», «di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga», «delle coalizioni e», «non collegate» e «di ciascuna coalizione». Il referendum popolare per l'abrogazione delle suddette norme è stato indetto con D.P.R. 5 febbraio 2008. Per la nuova indizione del referendum vedi il D.P.R. 30 aprile 2009. Con Comunicato 17 luglio 2009 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso noto che l'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, con verbale chiuso in data 15 luglio 2009, ha accertato che alla votazione per il referendum popolare, indetto con il suddetto D.P.R. 30 aprile 2009 non ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto, come richiesto dall'art. 75, quarto comma, della Costituzione.

⁽¹⁴⁵⁾ Articolo prima modificato dall'art. 2, L. 4 agosto 1993, n. 277 e dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534, entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e poi così sostituito dal comma 8 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

stero dell'interno.

Le urne per la votazione sono fornite dal Ministero dell'interno; le caratteristiche essenziali di esse sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno⁽¹⁴⁶⁾.

Il Ministro dell'interno stabilisce, altresì con proprio decreto, le caratteristiche essenziali e la materia delle cassetine per timbri di cui alla tabella D allegata al presente testo unico⁽¹⁴⁷⁾.

Art. 33

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 23, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 17) - Entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, il Sindaco od un assessore da lui delegato, con l'assistenza del segretario comunale, accerta l'esistenza e il buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l'arredamento delle varie sezioni⁽¹⁴⁸⁾.

Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, ogni elettore può ricorrere al Prefetto, perché, ove ne sia il caso, provveda a fare eseguire, anche a mezzo d'apposito commissario, le operazioni di cui al comma precedente.

La Prefettura provvede ad inviare ai Sindaci, insieme con i pacchi delle schede di votazione, i plichi sigillati contenenti i bolli delle sezioni, non oltre il terzo giorno antecedente quello dell'elezione⁽¹⁴⁹⁾.

Art. 34

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 24, comma 1°, primo periodo, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 18, comma 1°) - In ciascuna sezione è costituito un Ufficio elettorale composto di un presidente, di quattro scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente, e di un segretario⁽¹⁵⁰⁾.

Art. 35

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 24, comma 1°, secondo periodo e comma 2°, 3°, 4° e 5°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 18, comma 2° e 3°) - La nomina dei presidenti di seggio deve essere effettuata dal Presidente della Corte d'appello competente per territorio entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai, i vice pretori onorari e quei cittadini che, a giudizio del Presidente medesimo, siano idonei all'ufficio, esclusi gli appartenenti alle categorie elencate nell'articolo 38.

L'enumerazione di queste categorie, salvo quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione.

Presso la Cancelleria di ciascuna Corte di appello, è tenuto al corrente, con le norme da stabilirsi dal Ministero di grazia e giustizia d'accordo con quello dell'interno, un elenco di persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale.

Entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, il Presidente della Corte d'appello trasmette ad ogni Comune l'elenco dei presidenti designati alle rispettive sezioni elettorali, con i relativi indirizzi, dando tempestiva notizia delle eventuali successive variazioni.

In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentirne la surrogazione normale, assume la presidenza il Sindaco o un suo delegato.

Delle designazioni è data notizia ai magistrati ed ai cancellieri, vice cancellieri e segretari degli Uffici giudiziari per mezzo dei rispettivi capi gerarchici; agli altri designati, mediante notificazione da eseguirsi dagli uffici giudiziari di Pretura o dagli uscieri degli uffici di conciliazione o dai messi comunali.

Art. 36-Art. 37

(¹⁵¹)

⁽¹⁴⁶⁾ Comma così sostituito dall'art. 8, L. 13 marzo 1980, n. 70.

⁽¹⁴⁷⁾ Comma così sostituito dall'art. 8, L. 13 marzo 1980, n. 70. In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il D.M. 1° aprile 2011.

⁽¹⁴⁸⁾ Comma così modificato dall'art. 1, L. 23 aprile 1976, n. 136.

⁽¹⁴⁹⁾ Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534.

⁽¹⁵⁰⁾ Comma così modificato dall'art. 8, L. 21 marzo 1990, n. 53.

⁽¹⁵¹⁾ Articoli abrogati dall'art. 8, L. 8 marzo 1989, n. 95.

Art. 38

(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 20) - Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

- a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età⁽¹⁵²⁾;
- b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
- c) gli appartenenti a Forze armate in servizio⁽¹⁵³⁾;
- d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
- e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
- f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Art. 39

⁽¹⁵⁴⁾

Art. 40

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 28, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 18, comma 1°) - L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

Lo scrutatore che assume le funzioni di vice presidente coadiuva il presidente e ne fa le veci in caso di assenza o d'impedimento.

Tutti i membri dell'Ufficio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni⁽¹⁵⁵⁾.

Art. 41

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 29, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 19 comma 2°) - Alle ore sedici del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l'Ufficio, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario e invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle liste dei candidati⁽¹⁵⁶⁾.

Se tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti, che sappiano leggere e scrivere e non siano rappresentanti di liste di candidati, e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38.

TITOLO IV

Della votazione

Art. 42

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, artt. 30 e 36, comma 2°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 13, n. 5) - La sala delle elezioni deve avere una sola porta d'ingresso aperta al pubblico⁽¹⁵⁷⁾.

La sala dev'essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo, con un'apertura centrale per il passaggio.

Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la porta d'ingresso, è riservato agli elettori, i quali possono entrare in quello riservato all'Ufficio elettorale soltanto per votare, trattenendovisi il tempo strettamente necessario.

Il tavolo dell'Ufficio dev'essere collocato in modo che i rappresentanti di lista possano girarvi attorno, allorché sia stata chiusa la votazione. L'urna deve essere fissata sul tavolo stesso e sempre visibile a tutti⁽¹⁵⁸⁾.

Ogni sala, salva comprovata impossibilità logistica, deve avere quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap. Le cabine sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assi-

⁽¹⁵²⁾ Articolo abrogato dall'art. 1, L. 22 maggio 1970, n. 312.

⁽¹⁵³⁾ La presente lettera, già abrogata dall'art. 2268, comma 1, n. 429), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 66/2010, ha ripreso vigore ai sensi di quanto disposto dal n. 1) della lettera s) del comma 1 dell'art. 9, D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248, che ha soppresso il citato n. 429).

⁽¹⁵⁴⁾ Vedi, anche, l'art. 1, L. 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito dall'art. 9, comma 1, L. 30 aprile 1999, n. 120.

⁽¹⁵⁵⁾ Comma così modificato prima dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534, e poi dal comma 13 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

⁽¹⁵⁶⁾ Comma così modificato prima dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534, e poi dal comma 14 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

⁽¹⁵⁷⁾ Comma modificato dall'art. 3, comma 1, lettera a), L. 6 maggio 2015, n. 52.

⁽¹⁵⁸⁾ Comma così modificato prima dall'art. 2, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534, e poi dal comma 15 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

cura la segretezza del voto⁽¹⁵⁹⁾.

Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.

L'estratto delle liste degli elettori e due copie del manifesto contenente le liste dei candidati devono essere visibilmente affissi, durante il corso delle operazioni elettorali, in modo che possano essere letti dagli intervenuti⁽¹⁶⁰⁾.

Art. 43

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 32) - Salvo le eccezioni previste dagli artt. 44, 47, 48, 49, 50 e 51, possono entrare nella sala dell'elezione soltanto gli elettori che presentino il certificato d'iscrizione alla sezione rispettiva.

È assolutamente vietato portare armi o strumenti atti ad offendere.

Art. 44

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 33). Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza. Può disporre degli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

La Forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala delle elezioni.

Però, in caso di tumulti o di disordini nella sala o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria, possono, anche senza richiesta del presidente, ma non contro la sua opposizione, entrare nella sala delle elezioni e farsi assistere dalla Forza.

Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste e reclami relativi alle operazioni della sezione.

Il presidente può, in via eccezionale, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la Forza entri e resti nella sala dell'elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui è la sezione, ed impedire gli assedi anche nelle strade adiacenti.

Quando abbia giustificato timore che possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione.

Può disporre altresì che gli elettori, i quali indughino artificiosamente nella votazione, o non rispondano all'invito di restituire la scheda riempita, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della scheda, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di ciò è dato atto nel processo verbale.

Art. 45

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 34, e L. 16 maggio 1956, n. 493, artt. 22, comma 3°, lettera a) e 28, comma 1°) - Appena accertata la costituzione dell'Ufficio, il presidente, dopo aver preso nota sulla lista sezionale degli elettori compresi nell'elenco di cui all'art. 30, n. 3, estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.

Il presidente apre il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondenti a quello degli elettori iscritti nella sezione.

Lo scrutatore scrive il numero progressivo sull'appendice di ciascuna scheda ed appone la sua firma sulla faccia posteriore della scheda stessa⁽¹⁶¹⁾.

Il presidente, previa constatazione dell'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo. Subito dopo il presidente imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda⁽¹⁶²⁾.

Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala.

Nel processo verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascun scrutatore.

Il presidente depone le schede nell'apposita cassetta e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla

⁽¹⁵⁹⁾ Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 2, L. 16 aprile 2002, n. 62. Vedi, anche, l'art. 4 della citata legge n. 62 del 2002.

⁽¹⁶⁰⁾ Comma così modificato prima dall'art. 2, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534, e poi dal comma 15 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

⁽¹⁶¹⁾ L'appendice delle schede di votazione è stata abolita dall'art. 5, L. 23 aprile 1976, n. 136.

⁽¹⁶²⁾ Comma aggiunto dall'art. 2, L. 4 agosto 1993, n. 277.

custodia delle schede rimaste nel pacco, di cui al n. 7 dell'art. 30.

⁽¹⁶³⁾.

Successivamente, il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore otto del giorno seguente, affidando la custodia delle urne, della scatola contenente le schede firmate e dei documenti alla Forza pubblica⁽¹⁶⁴⁾.

Art. 46

1. Alle ore otto antimeridiane della domenica fissata per l'inizio della votazione il presidente riprende le operazioni elettorali⁽¹⁶⁵⁾.

2. Il presidente prende nota sulla lista sezionale, a fianco dei relativi nominativi, degli elettori compresi nell'elenco di cui all'articolo 50, ultimo comma.

3. Successivamente, il presidente dichiara aperta la votazione⁽¹⁶⁶⁾.

Art. 47

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 36, comma 1° e 3°) - Ha diritto di votare chi è iscritto nelle liste degli elettori della sezione, salve le eccezioni previste agli artt. 48, 49, 50 e 51.

Ha, inoltre, diritto di votare chi presenti una sentenza che lo dichiara elettore della circoscrizione.

Art. 48

(Testo applicabile per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016)

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 37). Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano, previa esibizione della tessera elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune. I rappresentanti delle liste votano, previa presentazione della tessera elettorale, nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purché siano elettori del collegio plurinominali. I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni del collegio plurinominali, dove sono proposti, presentando la tessera elettorale. Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, previa presentazione della tessera elettorale⁽¹⁶⁷⁾.

Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale.

Art. 48

(Testo applicabile per le elezioni della Camera dei deputati fino al 30 giugno 2016)

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 37). Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano, previa esibizione del certificato elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune della circoscrizione. I rappresentanti delle liste votano nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purché siano elettori. I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni della circoscrizione dove sono proposti, presentando il certificato elettorale. Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico. Essi sono ammessi al voto, previa esibizione del certificato elettorale⁽¹⁶⁸⁾.

Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale.

⁽¹⁶³⁾ Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534, e poi abrogato dal comma 16 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

⁽¹⁶⁴⁾ Comma prima modificato dall'art. 2, L. 4 agosto 1993, n. 277 e poi così sostituito dal comma 1 dell'art. 1, L. 16 aprile 2002, n. 62. Vedi, anche, l'art. 4 della citata legge n. 62 del 2002.

⁽¹⁶⁵⁾ Comma così sostituito dal comma 2 dell'art. 1, L. 16 aprile 2002, n. 62. Vedi, anche, l'art. 4 della citata legge n. 62 del 2002.

⁽¹⁶⁶⁾ Articolo così sostituito dall'art. 2, L. 4 agosto 1993, n. 277.

⁽¹⁶⁷⁾ Comma prima sostituito dall'art. 7, L. 11 agosto 1991, n. 271, poi modificato dall'art. 2, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 e dal comma 17 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270 e, infine, così sostituito dall'art. 2, comma 18, L. 6 maggio 2015, n. 52; per l'applicazione di tale ultima disposizione a decorrere dal 1° luglio 2016 vedi l'art. 2, comma 35 della medesima L. n. 52/2015.

⁽¹⁶⁸⁾ Comma prima sostituito dall'art. 7, L. 11 agosto 1991, n. 271, e poi così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534, e dal comma 17 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

Art. 49

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 38) - I militari delle Forze armate nonché gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ammessi a votare nel Comune, in cui si trovano per causa di servizio⁽¹⁶⁹⁾.

Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione del certificato elettorale, e sono iscritti in una lista aggiunta.

È vietato ad essi di recarsi inquadri o armati nelle sezioni elettorali.

La loro iscrizione nelle relative liste è fatta a cura del presidente⁽¹⁷⁰⁾.

Art. 50

(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 23) - I naviganti fuori residenza per motivi di imbarco sono ammessi a votare nel Comune ove si trovano.

Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale del Comune stesso, in soprannumero agli elettori iscritti nelle relative liste, previa esibizione del certificato elettorale, corredato dai seguenti documenti:

- a) certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto attestante che il marittimo o l'aviatore si trova nell'impossibilità di recarsi a votare nel comune di residenza per motivi di imbarco; limitatamente a questi fini il direttore dell'aeroporto viene considerato autorità certificante⁽¹⁷¹⁾;
- b) certificato del Sindaco del Comune, di cui al primo comma, attestante l'avvenuta notifica telegrafica, da parte del Comune stesso, non oltre il giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del Comune che ha rilasciato il certificato elettorale, della volontà espressa dall'elettore di votare nel Comune in cui si trova per causa di imbarco.

I predetti elettori sono iscritti, a cura del presidente della sezione, nella stessa lista aggiunta di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

I Sindaci dei Comuni che hanno rilasciato i certificati elettorali, sulla base delle notifiche telegrafiche previste dal secondo comma, compileranno gli elenchi dei naviganti che hanno tempestivamente espresso la volontà di votare nel Comune ove si trovano per causa di imbarco e li consegneranno ai presidenti di seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto. I presidenti di seggio ne prenderanno nota, a fianco dei relativi nominativi, nelle liste di sezione⁽¹⁷²⁾.

Art. 51

(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 22, comma 1°, 2° e 3°) - I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero.

A tale effetto gli interessati devono fare pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dal certificato elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura, comprovante il ricovero dell'elettore nell'Istituto, ed è inoltrata al Comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'Istituto stesso.

Il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione provvede:

- a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni: gli elenchi sono consegnati, nel termine previsto dall'art. 30, al presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;
- b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a).

Art. 52

(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 22, comma 4°) - Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti è istituita una sezione elettorale per ogni 500 letti o frazioni di 500.

Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione, a cura del presidente del seggio: alle sezioni ospedaliere possono, tuttavia, essere assegnati, in

⁽¹⁶⁹⁾ Comma così sostituito dall'art. 8, L. 11 agosto 1991, n. 271.

⁽¹⁷⁰⁾ Così modificato dal D.L. 8 maggio 1981, n. 186, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 4 luglio 1981, n. 349.

⁽¹⁷¹⁾ Lettera così sostituita dall'art. 2, L. 25 maggio 1993, n. 160.

⁽¹⁷²⁾ Articolo così modificato dall'art. 2, L. 25 maggio 1993, n. 160.

sede di revisione annuale delle liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'Istituto che ne facciano domanda.

Nel caso di contemporaneità delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il presidente prende nota, sulla lista, degli elettori che votano soltanto per una delle due elezioni.

Art. 53

(Testo applicabile per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016)

(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 22, comma 5° e 6°) - Negli ospedali e case di cura minori, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente della sezione elettorale nel cui collegio plurinominale è posto il luogo di cura, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e del segretario ed alla presenza dei rappresentanti di lista, se sono stati designati, che ne facciano richiesta. Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto⁽¹⁷³⁾.

Dei nominativi di tali elettori viene presa nota, con le modalità di cui all'articolo precedente, dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico, o in due plichi distinti nel caso di elezioni della Camera dei deputati e del Senato contemporanee, e sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

Art. 53

(Testo applicabile per le elezioni della Camera dei deputati fino al 30 giugno 2016)

(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 22, comma 5° e 6°) - Negli ospedali e case di cura minori, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è posto il luogo di cura, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e del segretario ed alla presenza dei rappresentanti di lista, se sono stati designati, che ne facciano richiesta. Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto⁽¹⁷⁴⁾.

Dei nominativi di tali elettori viene presa nota, con le modalità di cui all'articolo precedente, dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico, o in due plichi distinti nel caso di elezioni della Camera dei deputati e del Senato contemporanee, e sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

Art. 54

⁽¹⁷⁵⁾

Art. 55

(T.U. 5 febbraio 1956, n. 26, art. 39) - Gli elettori non possono farsi rappresentare né, qualora votino in Italia, inviare il voto per iscritto⁽¹⁷⁶⁾.

I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l'uno o l'altro sia iscritto in un qualsiasi Comune della Repubblica⁽¹⁷⁷⁾.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sul suo certificato elettorale è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito.

I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori il certificato elettorale, per constatare se han-

⁽¹⁷³⁾ Comma così modificato prima dall'art. 2, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534, a decorrere dal 28 dicembre 1993, poi dal comma 18 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270 e, infine, dall'art. 2, comma 19, L. 6 maggio 2015, n. 52; per l'applicazione di tale ultima disposizione a decorrere dal 1° luglio 2016 vedi l'art. 2, comma 35 della medesima L. n. 52/2015.

⁽¹⁷⁴⁾ Comma così modificato prima dall'art. 2, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534, e poi dal comma 18 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

⁽¹⁷⁵⁾ Articolo abrogato dall'art. 15, D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

⁽¹⁷⁶⁾ Comma così sostituito dall'art. 21, L. 27 dicembre 2001, n. 459.

⁽¹⁷⁷⁾ Comma così modificato dall'art. 1, L. 5 febbraio 2003, n. 17.

no già in precedenza esercitato la funzione predetta.

L'accompagnatore consegna il certificato dell'elettore accompagnato; il presidente del seggio accerta, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome, e registra nel verbale, a parte, questo modo di votazione, indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore.

Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.

L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo comma, è inserita, su richiesta dell'interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni⁽¹⁷⁸⁾.

Art. 56

1. I certificati medici eventualmente richiesti dagli elettori agli effetti dell'articolo 55 possono essere rilasciati soltanto dai funzionari medici designati dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; i designati non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati.

2. Detti certificati devono attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore; i certificati stessi devono essere rilasciati immediatamente e gratuitamente, nonché in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche⁽¹⁷⁹⁾.

Art. 57

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 40, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 25) - Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione. Essi devono esibire la carta d'identità o altro documento di identificazione rilasciato dalla pubblica Amministrazione, purché munito di fotografia. In tal caso, nell'apposita colonna d'identificazione, sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, sono indicati gli estremi del documento.

Ai fini della identificazione degli elettori sono validi anche:

- a) le carte di identità e gli altri documenti di identificazione, indicati nel comma precedente, scaduti, purché i documenti stessi risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano assicurare la precisa identificazione del votante;
- b) le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munite di fotografia e convalidate da un Comando militare;
- c) le tessere di riconoscimento rilasciate dagli Ordini professionali, purché munite di fotografia.

In mancanza d'idoneo documento d'identificazione, uno dei membri dell'Ufficio che conosca personalmente l'elettore ne attesta l'identità, apponendo la propria firma nella colonna di identificazione.

Se nessuno dei membri dell'Ufficio è in grado di accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del Comune, noto all'Ufficio, che ne attesti l'identità. Il presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 104.

L'elettore che attesta l'identità deve apporre la sua firma nella colonna di identificazione.

In caso di dubbi sulla identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'art. 66.

Art. 58

(Testo applicabile per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016)

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 41) - Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla cassetta o scatola una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa⁽¹⁸⁰⁾.

L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita, sulla scheda, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Può anche esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato prescelto, o quelli dei candidati prescelti,

⁽¹⁷⁸⁾ Comma aggiunto dall'art. 1, L. 5 febbraio 2003, n. 17.

⁽¹⁷⁹⁾ Articolo così sostituito dall'art. 9, L. 11 agosto 1991, n. 271.

⁽¹⁸⁰⁾ Comma prima sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534, poi modificato dall'art. 15, D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, ed infine così sostituito dal comma 10 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

sulle apposite linee orizzontali. Sono vietati altri segni o indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando in ogni caso le modalità e il numero dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere⁽¹⁸¹⁾.

Compiuta l'operazione di voto l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identità esaminando la firma e il bollo, e confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista; ne distacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata e pone la scheda stessa nell'urna.

Uno dei membri dell'Ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista sopraindicata.

Le schede mancanti dell'appendice o prive di numero, di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna, e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata.

⁽¹⁸²⁾⁽¹⁸³⁾

Art. 58

(Testo applicabile per le elezioni della Camera dei deputati fino al 30 giugno 2016)

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 41) - Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla cassetta o scatola una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa⁽¹⁸⁴⁾.

L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Sono vietati altri segni o indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando in ogni caso le modalità e il numero dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere⁽¹⁸⁵⁾.

Compiuta l'operazione di voto l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identità esaminando la firma e il bollo, e confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista; ne distacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata e pone la scheda stessa nell'urna.

Uno dei membri dell'Ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista sopraindicata.

Le schede mancanti dell'appendice o prive di numero, di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna, e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediata-

⁽¹⁸¹⁾ In seguito a consultazione referendaria, l'art. 1, D.P.R. 3 luglio 1991, n. 200 (Gazz. Uff. 11 luglio 1991, n. 161), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ha abrogato la disposizione dell'art. 58, comma secondo, limitatamente alle parole «e indicando in ogni caso le modalità e il numero dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere»; dell'art. 59, comma secondo, limitatamente alle parole «Il numero delle preferenze è di tre, se i deputati da eleggere sono fino a 15; di quattro, da 16 in poi»; dell'art. 60, comma primo, limitatamente alle parole «nelle apposite righe tracciate» e limitatamente alle parole «dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima». Il comma secondo dell'art. 58, inoltre, è stato così modificato dall'art. 3, L. 4 agosto 1993, n. 277, dall'art. 2, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534, a decorrere dal 28 dicembre 1993, dall'art. 1, D.L. 10 maggio 1996, n. 257, dal comma 10 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2005, n. 270, dall'art. 1, D.L. 8 marzo 2006, n. 75, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e, dagli artt. 2, comma 20, e 3, comma 1, lettera b), L. 6 maggio 2015, n. 52; per l'applicazione del suddetto art. 2, comma 20, a decorrere dal 1° luglio 2016 vedi l'art. 2, comma 35 della medesima L. n. 52/2015.

⁽¹⁸²⁾ Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534, e poi abrogato dal comma 10 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

⁽¹⁸³⁾ L'art. 5, L. 23 aprile 1976, n. 136, ha abolito la gommatura sul lembo di chiusura delle schede e l'appendice.

⁽¹⁸⁴⁾ Comma prima sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534, poi modificato dall'art. 15, D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, ed infine così sostituito dal comma 10 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

⁽¹⁸⁵⁾ In seguito a consultazione referendaria, l'art. 1, D.P.R. 3 luglio 1991, n. 200 (Gazz. Uff. 11 luglio 1991, n. 161), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ha abrogato la disposizione dell'art. 58, comma secondo, limitatamente alle parole «e indicando in ogni caso le modalità e il numero dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere»; dell'art. 59, comma secondo, limitatamente alle parole «Il numero delle preferenze è di tre, se i deputati da eleggere sono fino a 15; di quattro, da 16 in poi»; dell'art. 60, comma primo, limitatamente alle parole «nelle apposite righe tracciate» e limitatamente alle parole «dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima». Il comma secondo dell'art. 58, inoltre, è stato così modificato dall'art. 3, L. 4 agosto 1993, n. 277, dall'art. 2, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, dall'art. 1, D.L. 10 maggio 1996, n. 257, dal comma 10 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2005, n. 270, dall'art. 1, D.L. 8 marzo 2006, n. 75, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e dall'art. 3, comma 1, lettera b), L. 6 maggio 2015, n. 52.

mente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata.

⁽¹⁸⁶⁾⁽¹⁸⁷⁾

Art. 59

Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista.⁽¹⁸⁸⁾⁽¹⁸⁹⁾ ⁽¹⁹⁰⁾

Art. 59-bis

**(Testo applicabile per le elezioni della Camera dei deputati
a decorrere dal 1° luglio 2016)**

1. Se l'elettore traccia un segno sul nominativo del candidato capolista, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato per la lista stessa.

2. Se l'elettore traccia un segno su una linea posta a destra del contrassegno, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato per la lista stessa.

3. Se l'elettore esprime uno o due voti di preferenza, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato anche per la lista stessa.

4. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e scrive il nominativo di uno o più candidati sulle linee orizzontali poste a destra del contrassegno di altra lista o di altre liste, il voto è nullo.

5. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e sul nominativo del candidato capolista di altra lista, il voto è nullo.

6. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui all'articolo 58, secondo comma, e al presente articolo, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto⁽¹⁹¹⁾.

Art. 60-Art. 60 bis

⁽¹⁹²⁾

Art. 61

⁽¹⁹³⁾

Art. 62

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 43). Se l'elettore non vota entro la cabina, il presidente dell'Ufficio deve ritirare la scheda, dichiarandone la nullità e l'elettore non è più ammesso al voto⁽¹⁹⁴⁾.

⁽¹⁸⁶⁾ Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534, e poi abrogato dal comma 10 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

⁽¹⁸⁷⁾ L'art. 5, L. 23 aprile 1976, n. 136, ha abolito la gommatura sul lembo di chiusura delle schede e l'appendice.

⁽¹⁸⁸⁾ Periodo soppresso dal comma 19 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270 («Una scheda valida per l'elezione del candidato nel collegio uninominale rappresenta un voto individuale»).

⁽¹⁸⁹⁾ Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 2, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.). Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 4 dicembre 2013-13 gennaio 2014, n. 1 (Gazz. Uff. 15 gennaio 2014, n. 3 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui non consente all'elettore di esprimere una preferenza per i candidati.

⁽¹⁹⁰⁾ La Corte costituzionale, con ordinanza 24 - 27 marzo 2014, n. 57 (Gazz. Uff. 2 aprile 2014, n. 15, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 2, 59, comma 1, 83, comma 1, numero 5), e comma 2, nel testo risultante dalla legge 21 dicembre 2005, n. 270, sollevate in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, 49, 56, primo comma, 58, primo comma, e 67 della Costituzione, nonché dell'art. 3 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950.

⁽¹⁹¹⁾ Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 21, L. 6 maggio 2015, n. 52; per l'applicazione di tale disposizione a decorrere dal 1° luglio 2016 vedi l'art. 2, comma 35 della medesima L. n. 52/2015.

⁽¹⁹²⁾ Articoli abrogati dall'art. 3, L. 4 agosto 1993, n. 277.

⁽¹⁹³⁾ In seguito a consultazione referendaria, l'art. 1, D.P.R. 3 luglio 1991, n. 200, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ha abrogato il presente articolo.

⁽¹⁹⁴⁾ Comma così modificato prima dall'art. 2, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534, e poi dal comma 20 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

Art. 63

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 44). Se un elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, l'abbia deteriorata, può richiederne al presidente una seconda, restituendo però la prima, la quale è messa in un plico, dopo che il presidente vi abbia scritto «scheda deteriorata», aggiungendo la sua firma⁽¹⁹⁵⁾.

Il presidente deve immediatamente sostituire nella cassetta la seconda scheda consegnata all'elettore con un'altra, che viene prelevata dal pacco delle schede residue e contrassegnata con lo stesso numero di quella deteriorata, nonché col bollo e con la firma dello scrutatore. Nella colonna della lista indicata nel primo comma dell'art. 58, è annotata la consegna della nuova scheda.

Art. 64

1. Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 22 in tutte le sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.

2. Il presidente rinvia quindi la votazione alle ore 7 del giorno successivo e, dopo aver provveduto a sigillare l'urna e la scatola recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza⁽¹⁹⁶⁾.

3. Successivamente, fatti uscire dalla sala tutti gli estranei all'Ufficio, il presidente provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte d'ingresso, siano chiusi dall'interno, vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni apertura e provvede, quindi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali.

4. Il presidente, infine, affida alla Forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno può avvicinarsi.

5. È tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa⁽¹⁹⁷⁾.

Art. 64 bis

1. Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito l'Ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli dell'urna e dei plichi, dichiara riaperta la votazione che prosegue fino alle ore 15; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto⁽¹⁹⁸⁾⁽¹⁹⁹⁾.

Art. 65

⁽²⁰⁰⁾

Art. 66

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 46). Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'art. 87, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione.

Tre membri almeno dell'Ufficio, fra i quali il presidente o il vice presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

TITOLO V

Dello scrutinio

Art. 67

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 47, L. 6 febbraio 1948, n. 29, art. 26, comma 8°, e L. 16 maggio 1956,

⁽¹⁹⁵⁾ Comma così modificato prima dall'art. 2, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534, e poi dal comma 21 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

⁽¹⁹⁶⁾ Comma così modificato dal comma 22 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

⁽¹⁹⁷⁾ Articolo così sostituito prima dall'art. 3, L. 4 agosto 1993, n. 277 e poi dal comma 3 dell'art. 1, L. 16 aprile 2002, n. 62. Vedi, anche, l'art. 4 della citata legge n. 62 del 2002.

⁽¹⁹⁸⁾ Comma così modificato dal comma 23 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

⁽¹⁹⁹⁾ Articolo aggiunto dal comma 4 dell'art. 1, L. 16 aprile 2002, n. 62. Vedi, anche, l'art. 4 della citata legge n. 62 del 2002.

⁽²⁰⁰⁾ Articolo abrogato dall'art. 3, L. 4 agosto 1993, n. 277.

n. 493, art. 28, ultimo comma) - Dopo che gli elettori abbiano votato, ai sensi degli articoli 64 e 64 bis, il presidente, sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio⁽²⁰¹⁾:

- 1) dichiara chiusa la votazione;
- 2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale fondamentale, dalle liste di cui agli artt. 49, 50 e 53, dalla lista di cui all'art. 52 e dai tagliandi dei certificati elettorali. Le liste devono essere firmate in ciascun foglio da due scrutatori, nonché dal presidente, e devono essere chiuse in un plico sigillato con lo stesso bollo dell'Ufficio. Sul plico appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonché i rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliano, ed il plico stesso è immediatamente consegnato o trasmesso, per il tramite del comune, al Tribunale o alla sezione distaccata del Tribunale competente, che ne rilascia ricevuta⁽²⁰²⁾;
- 3) estrae e conta le schede rimaste nella cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'abbiano restituita o ne abbiano consegnata una senza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal Sindacato, ed i tagliandi dei certificati elettorali vengono, con le stesse norme indicate nel n. 2, consegnati o trasmessi, per il tramite del comune, al Tribunale o alla sezione distaccata del Tribunale competente, che ne rilascia ricevuta⁽²⁰³⁾ ⁽²⁰⁴⁾.

Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato. Di esse e del loro risultato si fa menzione nel processo verbale⁽²⁰⁵⁾.

Art. 68

(Testo applicabile per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016)

1.-2. ⁽²⁰⁶⁾

3. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto e il cognome del candidato o dei candidati cui è attribuita la preferenza. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza⁽²⁰⁷⁾.

3 bis. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione⁽²⁰⁸⁾.

4. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

5. ⁽²⁰⁹⁾

6. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

7. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali⁽²¹⁰⁾.

⁽²⁰¹⁾ Alinea così modificato dal comma 5 dell'art. 1, L. 16 aprile 2002, n. 62. Vedi, anche, l'art. 4 della citata legge n. 62 del 2002.

⁽²⁰²⁾ Numero così modificato prima dal comma 24 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270 e poi dall'art. 3, comma 1, lettera c), L. 6 maggio 2015, n. 52.

⁽²⁰³⁾ Numero così modificato prima dal comma 24 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270 e poi dall'art. 3, comma 1, lettera c), L. 6 maggio 2015, n. 52.

⁽²⁰⁴⁾ L'art. 5, L. 23 aprile 1976, n. 136, ha abolito l'appendice nella scheda di votazione.

⁽²⁰⁵⁾ Articolo così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534.

⁽²⁰⁶⁾ Commi abrogati dal comma 25 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

⁽²⁰⁷⁾ Comma prima sostituito dall'art. 4, L. 4 agosto 1993, n. 277 e poi così modificato dal comma 25 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270 e dall'art. 2, comma 22, lettera a), L. 6 maggio 2015, n. 52; per l'applicazione di tale ultima disposizione a decorrere dal 1° luglio 2016 vedi l'art. 2, comma 35 della medesima L. n. 52/2015.

⁽²⁰⁸⁾ Comma aggiunto dall'art. 4, L. 4 agosto 1993, n. 277 e poi così modificato dall'art. 2, comma 22, lettera b), L. 6 maggio 2015, n. 52; per l'applicazione di tale ultima disposizione a decorrere dal 1° luglio 2016 vedi l'art. 2, comma 35 della medesima L. n. 52/2015.

⁽²⁰⁹⁾ Comma abrogato dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534.

⁽²¹⁰⁾ Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534. L'ultimo periodo è stato soppresso dal comma 25 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

8. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale⁽²¹¹⁾.

Art. 68
**(Testo applicabile per le elezioni della Camera dei deputati
fino al 30 giugno 2016)**

1.-2. ⁽²¹²⁾

3. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista⁽²¹³⁾.

3 bis. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione⁽²¹⁴⁾.

4. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

5. ⁽²¹⁵⁾

6. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

7. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali⁽²¹⁶⁾.

8. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale⁽²¹⁷⁾.

Art. 69

(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 29). La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto di cui all'articolo seguente⁽²¹⁸⁾. Quando un unico segno sia tracciato su più rettangoli, il voto si intende riferito al contrassegno su cui insiste la parte prevalente del segno stesso⁽²¹⁹⁾.

Art. 70

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 51, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 30) - Salve le disposizioni di cui agli artt. 58, 59, 61 e 62, sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto⁽²¹⁸⁾.

Sono, altresì, nulli i voti contenuti in schede che non siano quelle prescritte dall'art. 31, o che non portino la firma o il bollo richiesti dagli artt. 45 e 46.

⁽²¹¹⁾ Articolo così sostituito dall'art. 10, comma 1, L. 11 agosto 1991, n. 271. Il comma 2 dello stesso articolo ha, inoltre, così disposto:

«2. I nominativi dei presidenti inadempienti agli obblighi previsti dall'art. 68 del testo unico n. 361 del 1957 sono segnalati al presidente della Corte d'appello da parte degli uffici immediatamente sopraordinati agli uffici elettorali di sezione, comunque denominati, ai fini della cancellazione dall'albo, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera e), della L. 21 marzo 1990, n. 53».

⁽²¹²⁾ Commi abrogati dal comma 25 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

⁽²¹³⁾ Comma prima sostituito dall'art. 4, L. 4 agosto 1993, n. 277 e poi così modificato dal comma 25 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

⁽²¹⁴⁾ Comma aggiunto dall'art. 4, L. 4 agosto 1993, n. 277.

⁽²¹⁵⁾ Comma abrogato dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534.

⁽²¹⁶⁾ Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534. L'ultimo periodo è stato soppresso dal comma 25 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

⁽²¹⁷⁾ Articolo così sostituito dall'art. 10, comma 1, L. 11 agosto 1991, n. 271. Il comma 2 dello stesso articolo ha, inoltre, così disposto:

«2. I nominativi dei presidenti inadempienti agli obblighi previsti dall'art. 68 del testo unico n. 361 del 1957 sono segnalati al presidente della Corte d'appello da parte degli uffici immediatamente sopraordinati agli uffici elettorali di sezione, comunque denominati, ai fini della cancellazione dall'albo, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera e), della L. 21 marzo 1990, n. 53».

⁽²¹⁸⁾ Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534.

⁽²¹⁹⁾ Periodo aggiunto dall'art. 1, D.L. 8 marzo 2006, n. 75, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

Art. 71**(Testo applicabile per le elezioni della Camera dei deputati
a decorrere dal 1° luglio 2016)**

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, artt. 46, comma 1°, e 50, comma 3°, prima parte, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 31, comma 1° e 2°) - Il presidente, udito il parere degli scrutatori:

- 1) pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'art. 87 sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione, nonché sulla nullità dei voti;
- 2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista e dei voti di preferenza contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore esame da compiersi dall'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del n. 2) dell'art. 76⁽²²⁰⁾(²²¹).

I voti contestati debbono essere raggruppati, per le singole liste, a seconda dei motivi di contestazione che debbono essere dettagliatamente descritti⁽²²²⁾.

Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati a qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, siano stati questi ultimi provvisoriamente assegnati o non assegnati, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori.

Art. 71

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, artt. 46, comma 1°, e 50, comma 3°, prima parte, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 31, comma 1° e 2°) - Il presidente, udito il parere degli scrutatori:

- 1) pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'art. 87 sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione, nonché sulla nullità dei voti;
- 2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore esame da compiersi dall'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del n. 2) dell'art. 76⁽²²³⁾.

I voti contestati debbono essere raggruppati, per le singole liste, a seconda dei motivi di contestazione che debbono essere dettagliatamente descritti⁽²²⁴⁾.

Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati a qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, siano stati questi ultimi provvisoriamente assegnati o non assegnati, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori.

Art. 72

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 50, comma 3° e 4°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 32) - Alla fine delle operazioni di scrutinio, il presidente del seggio procede alla formazione:

- a) del plico contenente le schede corrispondenti a voti contestati per qualsiasi effetto e per qualsiasi causa e le carte relative ai reclami ed alle proteste;
- b) del plico contenente le schede corrispondenti a voti nulli;
- c) del plico contenente le schede deteriorate e le schede consegnate senza appendice o numero o bollo o firma dello scrutatore⁽²²⁵⁾;
- d) del plico contenente le schede corrispondenti a voti validi ed una copia delle tabelle di scrutinio.

I predetti plichi debbono recare l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo dell'Ufficio, le firme dei rappresentanti di lista presenti e quelle del presidente e di almeno due scrutatori⁽²²⁶⁾.

I plichi di cui alle lettere a), b) e c) devono essere allegati, con una copia delle tabelle di scrutinio, al verbale destinato all'Ufficio centrale circoscrizionale.

Il plico di cui alla lettera d) deve essere depositato nella Cancelleria della Pretura, ai sensi del quinto com-

⁽²²⁰⁾ Numero così modificato dall'art. 2, comma 23, lettera a), L. 6 maggio 2015, n. 52; per l'applicazione di tale disposizione a decorrere dal 1° luglio 2016 vedi l'art. 2, comma 35 della medesima L. n. 52/2015.

⁽²²¹⁾ Comma così modificato prima dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534, e poi dal comma 26 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

⁽²²²⁾ Comma prima sostituito dall'art. 4, L. 4 agosto 1993, n. 277 e poi così modificato dal comma 26 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270 e dall'art. 2, comma 23, lettera b), L. 6 maggio 2015, n. 52; per l'applicazione di tale ultima disposizione a decorrere dal 1° luglio 2016 vedi l'art. 2, comma 35 della medesima L. n. 52/2015.

⁽²²³⁾ Comma così modificato prima dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534, e poi dal comma 26 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

⁽²²⁴⁾ Comma prima sostituito dall'art. 4, L. 4 agosto 1993, n. 277, e poi così modificato dal comma 26 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

⁽²²⁵⁾ L'appendice delle schede di votazione è stata abolita dall'art. 5, L. 23 aprile 1976, n. 136.

⁽²²⁶⁾ Comma così modificato prima dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534, e poi dal comma 27 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

ma dell'art. 75, e conservato per le esigenze inerenti alla verifica dei poteri.

Art. 73

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, artt. 50, ultimo comma, 52, 49 e 47, n. 4, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 28, ultimo comma) - Le operazioni di cui all'art. 67 e, successivamente, quelle di scrutinio devono essere iniziate subito dopo la chiusura della votazione, proseguite senza interruzione ed ultimate entro le ore 14 del giorno seguente⁽²²⁷⁾.

Se per causa di forza maggiore l'Ufficio non possa ultimare le anzidette operazioni nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore 14 del martedì successivo al giorno delle elezioni, chiudere la cassetta contenente, secondo i casi, le schede non distribuite o le schede già spogliate, l'urna contenente le schede non spogliate, e chiudere in un plico le schede residue, quelle che si trovassero fuori della cassetta o dell'urna, le liste indicate nel n. 2 dell'art. 67 e tutte le altre carte relative alle operazioni elettorali⁽²²⁷⁾.

Alla cassetta, all'urna ed al plico devono apporsi le indicazioni della circoscrizione e della sezione, il sigillo col bollo dell'Ufficio e quello dei rappresentanti di lista che vogliano aggiungere il proprio, nonché le firme del presidente e di almeno due scrutatori⁽²²⁸⁾.

La cassetta, l'urna ed il plico, insieme col verbale e con le carte annesse, vengono subito portati nella Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione e consegnate al Cancelliere il quale ne diviene personalmente responsabile.

In caso di inadempimento, si applica la disposizione del penultimo comma dell'art. 75.

Art. 74

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, artt. 26, ultimo comma, 47, ultimo comma, 49, ultimo comma, 50, comma 5° e 53, primo comma) - Il verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione è redatto dal segretario in doppio esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'Ufficio e dai rappresentanti delle liste presenti⁽²²⁹⁾.

Nel verbale dev'essere presa nota di tutte le operazioni prescritte dal presente testo unico e deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati (siano stati o non attribuiti provvisoriamente alle liste) e delle decisioni del presidente, nonché delle firme e dei sigilli⁽²³⁰⁾.

Il verbale è atto pubblico.

Art. 75

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 53, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 33) - Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e ne fa certificazione nel verbale, del quale fa compilare un estratto, contenente i risultati della votazione e dello scrutinio, che provvede a rimettere subito alla Prefettura, tramite il Comune. Il verbale è poi immediatamente chiuso in un plico, che dev'essere sigillato col bollo dell'Ufficio e firmato dal presidente, da almeno due scrutatori e dai rappresentanti delle liste presenti. L'adunanza è poi sciolta immediatamente⁽²³¹⁾.

Il presidente o, per sua delegazione scritta, due scrutatori, recano immediatamente il plico chiuso e sigillato contenente un esemplare del verbale con le schede e tutti i plichi e i documenti di cui al 3° comma dell'art. 72 alla Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione.

La Cancelleria del Tribunale provvede all'immediato inoltro alla Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale del capoluogo della circoscrizione dei plichi e dei documenti previsti dal comma precedente, nonché della cassetta, dell'urna, dei plichi e degli altri documenti di cui all'art. 73.⁽²³²⁾

L'altro esemplare del suddetto verbale è depositato, nella stessa giornata, nella Segreteria del Comune dove ha sede la sezione, ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza.

Il plico delle schede spogliate, insieme con l'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'art. 73, viene subito portato, da due membri almeno dell'Ufficio della sezione, al Pretore, il quale, accertata l'integrità dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo della Pretura e la propria firma e redige verbale della consegna.

⁽²²⁷⁾ Comma così modificato prima dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534, e poi dal comma 6 dell'art. 1, L. 16 aprile 2002, n. 62. Vedi, anche, l'art. 4 della citata legge n. 62 del 2002.

⁽²²⁸⁾ Comma così modificato prima dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534, e poi dal comma 28 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

⁽²²⁹⁾ Comma così modificato prima dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534, e poi dal comma 29 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

⁽²³⁰⁾ Comma così modificato dal comma 29 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

⁽²³¹⁾ Comma così modificato prima dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534, e poi dal comma 30 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

⁽²³²⁾ Comma così modificato dal comma 30 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

Le persone incaricate del trasferimento degli atti e documenti di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto sono personalmente responsabili del recapito di essi; è vietato ogni stanziamento o tramite non previsto dalle citate disposizioni⁽²³³⁾.

(234)

Qualora non si sia adempiuto a quanto prescritto nel 2°, 3° e 4° comma del presente articolo, il Presidente della Corte di appello o del Tribunale può far sequestrare i verbali, le urne, le schede e le carte ovunque si trovino.

Le spese tutte per le operazioni indicate in questo e negli articoli precedenti sono anticipate dal Comune e rimborsate dallo Stato.

Art. 76

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 54, comma 1°, n. 1, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 34) - L'Ufficio centrale circoscrizionale, costituito ai termini dell'art. 13, procede, entro quarantotto ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti:

- 1) fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni in conformità dell'art. 73, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli artt. 59, 61, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74 e 75⁽²³⁵⁾;
- 2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla Segreteria del Comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il Presidente della Corte d'appello o del Tribunale, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale farà chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in unico plico che - suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo verrà allegato all'esemplare del verbale di cui al comma quarto dell'art. 81.

Un estratto del verbale contenente tali operazioni deve essere rimesso alla Segreteria del Comune dove ha sede la sezione.

Art. 77

(Testo applicabile per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016)

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

- 1) determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominali⁽²³⁶⁾;
- 2) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio della lista stessa⁽²³⁷⁾;
- 3) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste⁽²³⁸⁾;

⁽²³³⁾ Comma aggiunto dall'art. 12, L. 16 gennaio 1992, n. 15.

⁽²³⁴⁾ Tre commi abrogati dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534.

⁽²³⁵⁾ In seguito a consultazione referendaria, l'art. 1, D.P.R. 3 luglio 1991, n. 200, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ha abrogato la disposizione dell'art. 76, comma primo, n. 1, limitatamente alla parola «61». Il n. 1, inoltre, è stato così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534, entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

⁽²³⁶⁾ Numero così sostituito dall'art. 2, comma 24, L. 6 maggio 2015, n. 52 che ha sostituito gli originari numeri 1) e 2) con gli attuali numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6); per l'applicazione di tale disposizione a decorrere dal 1° luglio 2016 vedi l'art. 2, comma 35 della medesima L. n. 52/2015.

⁽²³⁷⁾ Numero così sostituito dall'art. 2, comma 24, L. 6 maggio 2015, n. 52 che ha sostituito gli originari numeri 1) e 2) con gli attuali numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6); per l'applicazione di tale disposizione a decorrere dal 1° luglio 2016 vedi l'art. 2, comma 35 della medesima L. n. 52/2015.

⁽²³⁸⁾ Numero così sostituito dall'art. 2, comma 24, L. 6 maggio 2015, n. 52 che ha sostituito gli originari numeri 1) e 2) con gli attuali numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6); per l'applicazione di tale disposizione a decorrere dal 1° luglio 2016 vedi l'art. 2, comma 35 della medesima L. n. 52/2015.

- 4) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinominali. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo e come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio⁽²³⁹⁾;
- 5) per ciascun collegio plurinominali, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista⁽²⁴⁰⁾;
- 6) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di cui al numero 2), nonché, ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), il totale dei voti validi della circoscrizione di cui al numero 3)⁽²⁴¹⁾⁽²⁴²⁾.

Art. 77

(Testo applicabile per le elezioni della Camera dei deputati fino al 30 giugno 2016)

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

- 1) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;
- 2) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché, ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), il totale dei voti validi della circoscrizione⁽²⁴³⁾.

Art. 78

⁽²⁴⁴⁾

Art. 79

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 56, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 34 comma 1°, n. 2) - L'Ufficio centrale circoscrizionale pronuncia provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il giudizio definitivo degli organi di verifica dei poteri.

Ad eccezione di quanto previsto dal n. 2) dell'art. 76, circa il riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, è vietato all'Ufficio centrale circoscrizionale di deliberare, o anche di discutere, sulla valutazione dei voti, sui reclami, le proteste e gli incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto che non sia di sua competenza.

Non può essere ammesso nell'aula dove siede l'Ufficio centrale circoscrizionale l'elettore che non presenti ogni volta il certificato d'iscrizione nelle liste della circoscrizione⁽²⁴⁵⁾.

Nessun elettore può entrare armato.

L'aula dev'essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo: il compartimento in comunicazione immediata con la porta d'ingresso è riservato agli elettori; l'altro è esclusivamente riservato all'Ufficio centrale circoscrizionale ed ai rappresentanti delle liste dei candidati⁽²⁴⁶⁾.

Il presidente ha tutti i poteri spettanti ai presidenti delle sezioni. Per ragioni di ordine pubblico egli può, inoltre, disporre che si proceda a porte chiuse: anche in tal caso, ferme le disposizioni del secondo comma dell'art. 26, hanno diritto di entrare e di rimanere nell'aula i rappresentanti delle liste dei candidati.⁽²⁴⁶⁾

⁽²³⁹⁾ Numero così sostituito dall'art. 2, comma 24, L. 6 maggio 2015, n. 52 che ha sostituito gli originari numeri 1) e 2) con gli attuali numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6); per l'applicazione di tale disposizione a decorrere dal 1° luglio 2016 vedi l'art. 2, comma 35 della medesima L. n. 52/2015.

⁽²⁴⁰⁾ Numero così sostituito dall'art. 2, comma 24, L. 6 maggio 2015, n. 52 che ha sostituito gli originari numeri 1) e 2) con gli attuali numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6); per l'applicazione di tale disposizione a decorrere dal 1° luglio 2016 vedi l'art. 2, comma 35 della medesima L. n. 52/2015.

⁽²⁴¹⁾ Numero così sostituito dall'art. 2, comma 24, L. 6 maggio 2015, n. 52 che ha sostituito gli originari numeri 1) e 2) con gli attuali numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6); per l'applicazione di tale disposizione a decorrere dal 1° luglio 2016 vedi l'art. 2, comma 35 della medesima L. n. 52/2015.

⁽²⁴²⁾ Articolo così sostituito prima dall'art. 4, L. 4 agosto 1993, n. 277, e poi dal comma 11 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

⁽²⁴³⁾ Articolo così sostituito prima dall'art. 4, L. 4 agosto 1993, n. 277, e poi dal comma 11 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

⁽²⁴⁴⁾ Articolo abrogato dall'art. 4, L. 4 agosto 1993, n. 277.

⁽²⁴⁵⁾ Comma così modificato dal comma 31 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

⁽²⁴⁶⁾ Comma così modificato prima dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534, e poi dal comma 31 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

Art. 80⁽²⁴⁷⁾**Art. 81**

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 58, e L. 16 maggio 1956, n. 493, artt. 6, comma 1° e 35, n. 4) - Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale, si deve redigere in duplice esemplare il processo verbale che, seduta stante, dev'essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti di lista presenti⁽²⁴⁸⁾.

⁽²⁴⁹⁾⁽²⁵⁰⁾

Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, nonché tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale alla Segreteria della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta.

⁽²⁵⁰⁾

Il secondo esemplare del verbale è depositato nella Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale.

Art. 82

(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 40). Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale provvede a rimettere subito copia integrale del verbale di cui all'articolo precedente alla Prefettura della Provincia nel cui territorio ha sede l'Ufficio centrale circoscrizionale.

Art. 83

**(Testo applicabile per le elezioni della Camera dei deputati
a decorrere dal 1° luglio 2016)**

1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

- 1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
- 2) individua la lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;
- 3) individua quindi le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;
- 4) procede al riparto dei seggi tra le liste di cui al numero 3) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
- 5) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista con la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi del numero 2), corrisponda ad almeno il 40 per cento del totale dei voti validi espressi;
- 6) verifica quindi se tale lista abbia conseguito almeno 340 seggi;
- 7) qualora la verifica di cui al numero 6) abbia dato esito positivo, resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi del numero 4);
- 8) procede poi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste di cui al numero 3). A tale fine, per ciascuna lista di cui al numero 3), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Moltiplica quindi ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscri-

⁽²⁴⁷⁾ Articolo abrogato dall'art. 4, L. 4 agosto 1993, n. 277.

⁽²⁴⁸⁾ Comma così modificato prima dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534, e poi dal comma 32 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

⁽²⁴⁹⁾ Comma abrogato dall'art. 4, L. 4 agosto 1993, n. 277.

⁽²⁵⁰⁾ Comma abrogato dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534.

zione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna lista di cui al numero 3). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non hanno ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, ad individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una lista deficitaria, nella medesima circoscrizione.

Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione, e alla lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

2. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 6), abbia dato esito negativo, alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere il totale di 340 seggi, fermo restando quanto stabilito al comma 6. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta lista. L'Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale della lista per il numero di seggi assegnato, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.

3. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 618 e il totale dei seggi assegnati alla lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 2, tra le altre liste di cui al comma 1, numero 3). A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

4. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2 e 3, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numero 8). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza di cui al comma 2 per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza di cui al comma 3 per le altre liste.

5. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 5), abbia dato esito negativo, si procede ad un turno di ballottaggio fra le liste che abbiano ottenuto al primo turno le due maggiori cifre elettorali nazionali e che abbiano i requisiti di cui al comma 1, numero 3). Alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio l'Ufficio assegna 340 seggi. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi tra le altre liste di cui al comma 1, numero 3), ai sensi del comma 3. L'Ufficio procede quindi all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 4.

6. I voti espressi nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste sono calcolati: per la determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste ai fini del raggiungimento delle soglie di cui al comma 1, numero 3); per l'individuazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ovvero delle liste ammesse all'eventuale ballottaggio; ai fini del conseguimento della percentuale di cui al comma 1, numero 5). Essi non concorrono alla ripartizione dei seggi assegnati nella restante parte del territorio nazionale.

7. L'Ufficio centrale nazionale comunica ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

8. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione⁽²⁵¹⁾.

Art. 83

(Testo applicabile per le elezioni della Camera dei deputati fino al 30 giugno 2016)

1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

- 1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
- 2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa, nonché la cifra elettorale nazionale delle liste non collegate ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi⁽²⁵²⁾;
- 3) individua quindi:
 - a) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione **(Errore. Il segnalibro non è definito.)**;
 - b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi e le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, nonché le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione⁽²⁵³⁾;
- 4) tra le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera a), e le liste di cui al numero 3), lettera b), procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle

⁽²⁵¹⁾ Articolo sostituito dall'art. 5, L. 4 agosto 1993, n. 277, modificato dal comma 1 dell'art. 1, L. 4 aprile 2005, n. 47 e nuovamente sostituito dal comma 12 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2005, n. 270. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 2, comma 25, L. 6 maggio 2015, n. 52 che ha sostituito l'originario articolo 83 con gli attuali articoli 83 e 83-bis; per l'applicazione di tale ultima disposizione a decorrere dal 1° luglio 2016 vedi l'art. 2, comma 35 della medesima L. n. 52/2015. Il comma 4 dell'art. 1 della citata legge n. 47 del 2005 ha così disposto: «4. Nella XIV legislatura le disposizioni recate dalla presente legge si applicano esclusivamente ai fini dell'attribuzione dei seggi che si siano resi vacanti a seguito di dimissioni, di morte o di decadenza per cause di ineleggibilità o di incompatibilità».

⁽²⁵²⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 16-30 gennaio 2008, n. 15, ha dichiarato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del presente numero e successiva lettera a). Il referendum popolare per l'abrogazione delle suddette norme è stato indetto con D.P.R. 5 febbraio 2008. Per la nuova indizione del referendum vedi il D.P.R. 30 aprile 2009. Con Comunicato 17 luglio 2009 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso noto che l'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, con verbale chiuso in data 15 luglio 2009, ha accertato che alla votazione per il referendum popolare, indetto con il suddetto D.P.R. 30 aprile 2009 non ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto, come richiesto dall'art. 75, quarto comma, della Costituzione.

⁽²⁵³⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 16-30 gennaio 2008, n. 15, ha dichiarato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione della presente lettera, limitatamente alle parole: «non collegate», ovunque ricorrono, e alle parole: «, nonché le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione». Il referendum popolare per l'abrogazione delle suddette norme è stato indetto con D.P.R. 5 febbraio 2008. Per la nuova indizione del referendum vedi il D.P.R. 30 aprile 2009. Con Comunicato 17 luglio 2009 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso noto che l'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, con verbale chiuso in data 15 luglio 2009, ha accertato che alla votazione per il referendum popolare, indetto con il suddetto D.P.R. 30 aprile 2009 non ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto, come richiesto dall'art. 75, quarto comma, della Costituzione.

cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio⁽²⁵⁴⁾;

- 5) verifica poi se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi abbia conseguito almeno 340 seggi⁽²⁵⁵⁾;
- 6) individua quindi, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, nonché la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi⁽²⁵⁶⁾;
- 7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al numero 6). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6) per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4)⁽²⁵⁷⁾;
- 8) salvo quanto disposto dal comma 2, procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni di liste o singole liste di cui al numero 3). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente, per ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma

⁽²⁵⁴⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 16-30 gennaio 2008, n. 15, ha dichiarato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del presente numero, limitatamente alle parole: «le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera a), e», «coalizione di liste o» ovunque ricorrono, e «coalizioni di liste o». Il referendum popolare per l'abrogazione delle suddette norme è stato indetto con D.P.R. 5 febbraio 2008. Per la nuova indizione del referendum vedi il D.P.R. 30 aprile 2009. Con Comunicato 17 luglio 2009 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso noto che l'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, con verbale chiuso in data 15 luglio 2009, ha accertato che alla votazione per il referendum popolare, indetto con il suddetto D.P.R. 30 aprile 2009 non ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto, come richiesto dall'art. 75, quarto comma, della Costituzione.

⁽²⁵⁵⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 16-30 gennaio 2008, n. 15, ha dichiarato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del presente numero, limitatamente alle parole: «la coalizione di liste o». Il referendum popolare per l'abrogazione delle suddette norme è stato indetto con D.P.R. 5 febbraio 2008. Per la nuova indizione del referendum vedi il D.P.R. 30 aprile 2009. Con Comunicato 17 luglio 2009 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso noto che l'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, con verbale chiuso in data 15 luglio 2009, ha accertato che alla votazione per il referendum popolare, indetto con il suddetto D.P.R. 30 aprile 2009 non ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto, come richiesto dall'art. 75, quarto comma, della Costituzione.

⁽²⁵⁶⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 16-30 gennaio 2008, n. 15, ha dichiarato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del presente numero. Il referendum popolare per l'abrogazione delle suddette norme è stato indetto con D.P.R. 5 febbraio 2008. Per la nuova indizione del referendum vedi il D.P.R. 30 aprile 2009. Con Comunicato 17 luglio 2009 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso noto che l'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, con verbale chiuso in data 15 luglio 2009, ha accertato che alla votazione per il referendum popolare, indetto con il suddetto D.P.R. 30 aprile 2009 non ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto, come richiesto dall'art. 75, quarto comma, della Costituzione.

⁽²⁵⁷⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 16-30 gennaio 2008, n. 15, ha dichiarato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del presente numero. Il referendum popolare per l'abrogazione delle suddette norme è stato indetto con D.P.R. 5 febbraio 2008. Per la nuova indizione del referendum vedi il D.P.R. 30 aprile 2009. Con Comunicato 17 luglio 2009 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso noto che l'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, con verbale chiuso in data 15 luglio 2009, ha accertato che alla votazione per il referendum popolare, indetto con il suddetto D.P.R. 30 aprile 2009 non ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto, come richiesto dall'art. 75, quarto comma, della Costituzione.

di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di liste o lista di cui al numero 3). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o liste singole, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o lista singola eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o lista singola deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate⁽²⁵⁸⁾;

- 9) salvo quanto disposto dal comma 2, l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 6) per il numero di seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 8). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 7). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie

⁽²⁵⁸⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 16-30 gennaio 2008, n. 15, ha dichiarato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del presente numero, limitatamente alle parole: «varie coalizioni di liste o», «per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente,», «coalizione/i di liste o» ovunque ricorrono, e «coalizioni o». Il referendum popolare per l'abrogazione delle suddette norme è stato indetto con D.P.R. 5 febbraio 2008. Per la nuova indizione del referendum vedi il D.P.R. 30 aprile 2009. Con Comunicato 17 luglio 2009 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso noto che l'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, con verbale chiuso in data 15 luglio 2009, ha accertato che alla votazione per il referendum popolare, indetto con il suddetto D.P.R. 30 aprile 2009 non ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto, come richiesto dall'art. 75, quarto comma, della Costituzione.

sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate⁽²⁵⁹⁾.

2. Qualora la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi ai sensi del comma 1 non abbia già conseguito almeno 340 seggi, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza. In tale caso l'Ufficio assegna 340 seggi alla suddetta coalizione di liste o singola lista. Divide quindi il totale delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste della coalizione o della singola lista per 340, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza⁽²⁶⁰⁾.

3. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti 277 seggi tra le altre coalizioni di liste e liste di cui al comma 1, numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per 277, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio⁽²⁶¹⁾.

4. L'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine procede ai sensi del comma 1, numero 7), periodi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo⁽²⁶²⁾.

5. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del comma 1, numero 6), l'Ufficio procede infine ai sensi del comma 1, numeri 8) e 9). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza per la coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza per le altre coalizioni di liste o singole liste⁽²⁶³⁾.

6. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

7. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta, un

⁽²⁵⁹⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 16-30 gennaio 2008, n. 15, ha dichiarato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del presente numero. Il referendum popolare per l'abrogazione delle suddette norme è stato indetto con D.P.R. 5 febbraio 2008. Per la nuova indizione del referendum vedi il D.P.R. 30 aprile 2009. Con Comunicato 17 luglio 2009 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso noto che l'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, con verbale chiuso in data 15 luglio 2009, ha accertato che alla votazione per il referendum popolare, indetto con il suddetto D.P.R. 30 aprile 2009 non ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto, come richiesto dall'art. 75, quarto comma, della Costituzione.

⁽²⁶⁰⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 16-30 gennaio 2008, n. 15, ha dichiarato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del presente comma, limitatamente alle parole: «la coalizione di liste o», «coalizione di liste o» e «di tutte le liste della coalizione o». Il referendum popolare per l'abrogazione delle suddette norme è stato indetto con D.P.R. 5 febbraio 2008. Per la nuova indizione del referendum vedi il D.P.R. 30 aprile 2009. Con Comunicato 17 luglio 2009 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso noto che l'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, con verbale chiuso in data 15 luglio 2009, ha accertato che alla votazione per il referendum popolare, indetto con il suddetto D.P.R. 30 aprile 2009 non ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto, come richiesto dall'art. 75, quarto comma, della Costituzione.

⁽²⁶¹⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 16-30 gennaio 2008, n. 15, ha dichiarato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del presente comma, limitatamente alle parole: «coalizioni di liste e», «coalizione di liste o» ovunque ricorrono, e «coalizioni di liste o». Il referendum popolare per l'abrogazione delle suddette norme è stato indetto con D.P.R. 5 febbraio 2008. Per la nuova indizione del referendum vedi il D.P.R. 30 aprile 2009. Con Comunicato 17 luglio 2009 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso noto che l'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, con verbale chiuso in data 15 luglio 2009, ha accertato che alla votazione per il referendum popolare, indetto con il suddetto D.P.R. 30 aprile 2009 non ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto, come richiesto dall'art. 75, quarto comma, della Costituzione.

⁽²⁶²⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 16-30 gennaio 2008, n. 15, ha dichiarato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del presente comma. Il referendum popolare per l'abrogazione delle suddette norme è stato indetto con D.P.R. 5 febbraio 2008. Per la nuova indizione del referendum vedi il D.P.R. 30 aprile 2009. Con Comunicato 17 luglio 2009 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso noto che l'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, con verbale chiuso in data 15 luglio 2009, ha accertato che alla votazione per il referendum popolare, indetto con il suddetto D.P.R. 30 aprile 2009 non ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto, come richiesto dall'art. 75, quarto comma, della Costituzione.

⁽²⁶³⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 16-30 gennaio 2008, n. 15, ha dichiarato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del presente comma, limitatamente alle parole: «numero 6)», «e 9)» e «coalizione/i di liste o». Il referendum popolare per l'abrogazione delle suddette norme è stato indetto con D.P.R. 5 febbraio 2008. Per la nuova indizione del referendum vedi il D.P.R. 30 aprile 2009. Con Comunicato 17 luglio 2009 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso noto che l'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, con verbale chiuso in data 15 luglio 2009, ha accertato che alla votazione per il referendum popolare, indetto con il suddetto D.P.R. 30 aprile 2009 non ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto, come richiesto dall'art. 75, quarto comma, della Costituzione.

altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione⁽²⁶⁴⁾.

Art. 84

(Testo applicabile per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016)

1. Al termine delle operazioni di cui all'articolo 83-bis, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti in ciascun collegio, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, a partire dal candidato capolista e successivamente in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente.

2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinominale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quel collegio, l'Ufficio centrale circoscrizionale assegna i seggi alla lista negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, a partire dal candidato capolista e successivamente in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, a partire dal candidato capolista e successivamente in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente.

3. Qualora, al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista, l'Ufficio centrale nazionale, previa apposita comunicazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale competente. L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2.

4. Nell'effettuare le operazioni di cui ai commi 2 e 3, in caso di parità della parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.

5. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico⁽²⁶⁵⁾.

Art. 84

(Testo applicabile per le elezioni della Camera dei deputati fino al 30 giugno 2016)

1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 6, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione.

2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella medesima circoscrizione, l'Ufficio centrale nazionale assegna i seggi alla lista nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.

3. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista in una circoscrizione, questi sono attribuiti, nell'ambito della circoscrizione originaria, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti, nelle altre circoscrizioni, alla lista facente parte della medesima coali-

⁽²⁶⁴⁾ Articolo prima sostituito dall'art. 5, L. 4 agosto 1993, n. 277, poi modificato dal comma 1 dell'art. 1, L. 4 aprile 2005, n. 47, ed infine così sostituito dal comma 12 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2005, n. 270. Il comma 4 dell'art. 1 della citata legge n. 47 del 2005 ha così disposto: «4. Nella XIV legislatura le disposizioni recate dalla presente legge si applicano esclusivamente ai fini dell'attribuzione dei seggi che si siano resi vacanti a seguito di dimissioni, di morte o di decadenza per cause di ineleggibilità o di incompatibilità».

⁽²⁶⁵⁾ Articolo sostituito dall'art. 5, L. 4 agosto 1993, n. 277, modificato dal comma 2 dell'art. 1, L. 4 aprile 2005, n. 47 e nuovamente sostituito dal comma 13 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2005, n. 270. Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 2, comma 26, L. 6 maggio 2015, n. 52; per l'applicazione di tale ultima disposizione a decorrere dal 1° luglio 2016 vedi l'art. 2, comma 35 della medesima L. n. 52/2015. Il comma 4 dell'art. 1 della citata legge n. 47 del 2005 ha così disposto: «4. Nella XIV legislatura le disposizioni recate dalla presente legge si applicano esclusivamente ai fini dell'attribuzione dei seggi che si siano resi vacanti a seguito di dimissioni, di morte o di decadenza per cause di ineleggibilità o di incompatibilità».

zione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente⁽²⁶⁶⁾.

4. Se nell'effettuare le operazioni di cui ai commi 2 e 3 due o più liste abbiano una uguale parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio⁽²⁶⁷⁾.

5. L'Ufficio centrale nazionale comunica gli esiti delle operazioni effettuate ai sensi dei commi 2 e 3 agli Uffici elettorali circoscrizionali ai fini delle relative proclamazioni.

6. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture - uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico⁽²⁶⁸⁾.

Art. 85

(Testo applicabile per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016)

1. Il deputato eletto in più circoscrizioni deve dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati, entro otto giorni dalla data dell'ultima proclamazione, quale circoscrizione prescelga. Mancando l'opzione, si procede al sorteggio⁽²⁶⁹⁾.

Art. 85

(Testo applicabile per le elezioni della Camera dei deputati fino al 30 giugno 2016)

1. Il deputato eletto in più collegi plurinominali deve dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati, entro otto giorni dalla data dell'ultima proclamazione, quale collegio plurinominal prescelga. Mancando l'opzione, si procede al sorteggio⁽²⁷⁰⁾⁽²⁷¹⁾.

⁽²⁶⁶⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 16-30 gennaio 2008, n. 15, ha dichiarato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del presente comma. Il referendum popolare per l'abrogazione delle suddette norme è stato indetto con D.P.R. 5 febbraio 2008. Per la nuova indizione del referendum vedi il D.P.R. 30 aprile 2009. Con Comunicato 17 luglio 2009 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso noto che l'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, con verbale chiuso in data 15 luglio 2009, ha accertato che alla votazione per il referendum popolare, indetto con il suddetto D.P.R. 30 aprile 2009 non ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto, come richiesto dall'art. 75, quarto comma, della Costituzione.

⁽²⁶⁷⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 16-30 gennaio 2008, n. 15, ha dichiarato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del presente comma, limitatamente alle parole: «e 3». Il referendum popolare per l'abrogazione delle suddette norme è stato indetto con D.P.R. 5 febbraio 2008. Per la nuova indizione del referendum vedi il D.P.R. 30 aprile 2009. Con Comunicato 17 luglio 2009 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso noto che l'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, con verbale chiuso in data 15 luglio 2009, ha accertato che alla votazione per il referendum popolare, indetto con il suddetto D.P.R. 30 aprile 2009 non ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto, come richiesto dall'art. 75, quarto comma, della Costituzione.

⁽²⁶⁸⁾ Articolo prima sostituito dall'art. 5, L. 4 agosto 1993, n. 277, modificato dal comma 2 dell'art. 1, L. 4 aprile 2005, n. 47, ed infine così sostituito dal comma 13 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2005, n. 270. Il comma 4 dell'art. 1 della citata legge n. 47 del 2005 ha così disposto: «4. Nella XIV legislatura le disposizioni recate dalla presente legge si applicano esclusivamente ai fini dell'attribuzione dei seggi che si siano resi vacanti a seguito di dimissioni, di morte o di decadenza per cause di ineleggibilità o di incompatibilità».

⁽²⁶⁹⁾ Comma così modificato dall'art. 2, comma 27, L. 6 maggio 2015, n. 52; per l'applicazione di tale disposizione a decorrere dal 1° luglio 2016 vedi l'art. 2, comma 35 della medesima L. n. 52/2015.

⁽²⁷⁰⁾ Comma così modificato dall'art. 2, comma 27, L. 6 maggio 2015, n. 52; per l'applicazione di tale disposizione a decorrere dal 1° luglio 2016 vedi l'art. 2, comma 35 della medesima L. n. 52/2015.

⁽²⁷¹⁾ Articolo prima sostituito dall'art. 5, L. 4 agosto 1993, n. 277 e poi così modificato dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 1996, n. 398, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dello stesso art. 1 ha, inoltre, disposto che, in sede di prima applicazione, il termine di cui all'art. 85 decorre dalla suddetta data di entrata in vigore. La Corte costituzionale, con sentenza 16-30 gennaio 2008, n. 17, ha dichiarato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del presente articolo. Il referendum popolare per l'abrogazione delle suddette norme è stato indetto con D.P.R. 5 febbraio 2008. Per la nuova indizione del referendum vedi il D.P.R. 30 aprile 2009. Con Comunicato 17 luglio 2009 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso noto che l'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, con verbale chiuso in data 15 luglio 2009, ha accertato che alla votazione per il referendum popolare, indetto con il suddetto D.P.R. 30 aprile 2009 non ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto, come richiesto dall'art. 75, quarto comma, della Costituzione.

Art. 86**(Testo applicabile per le elezioni della Camera dei deputati
a decorrere dal 1° luglio 2016)**

1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito del medesimo collegio plurinominali, al candidato non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze⁽²⁷²⁾.

2. Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati si procede con le modalità di cui all'articolo 84, commi 2, 3 e 4⁽²⁷³⁾.

3. Nel caso in cui rimanga vacante un seggio dei collegi uninominali delle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol si procede ad elezioni suppletive⁽²⁷⁴⁾.

3-bis. Nel caso in cui rimanga vacante un seggio attribuito nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol con metodo proporzionale, il seggio è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che, nella medesima lista, segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista⁽²⁷⁵⁾.

4. Alle elezioni suppletive si procede ai sensi dei commi da 1 a 6 dell'articolo 21-ter del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in quanto applicabili⁽²⁷⁶⁾.

Art. 86**(Testo applicabile per le elezioni della Camera dei deputati
fino al 30 giugno 2016)**

1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista.

2. Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati si procede con le modalità di cui all'articolo 84, commi 2, 3 e 4⁽²⁷⁷⁾.

3. Nel caso in cui rimanga vacante il seggio della circoscrizione Valle d'Aosta si procede ad elezioni suppletive.

4. Alle elezioni suppletive si procede ai sensi dei commi da 1 a 6 dell'articolo 21-ter del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in quanto applicabili⁽²⁷⁸⁾.

⁽²⁷²⁾ Comma così sostituito dall'art. 2, comma 28, lettera a), L. 6 maggio 2015, n. 52; per l'applicazione di tale disposizione a decorrere dal 1° luglio 2016 vedi l'art. 2, comma 35 della medesima L. n. 52/2015.

⁽²⁷³⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 16-30 gennaio 2008, n. 15, ha dichiarato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del presente comma, limitatamente alle parole: «*3*». Il referendum popolare per l'abrogazione delle suddette norme è stato indetto con D.P.R. 5 febbraio 2008. Per la nuova indizione del referendum vedi il D.P.R. 30 aprile 2009. Con Comunicato 17 luglio 2009 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso noto che l'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, con verbale chiuso in data 15 luglio 2009, ha accertato che alla votazione per il referendum popolare, indetto con il suddetto D.P.R. 30 aprile 2009 non ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto, come richiesto dall'art. 75, quarto comma, della Costituzione.

⁽²⁷⁴⁾ Comma così sostituito dall'art. 2, comma 28, lettera b), L. 6 maggio 2015, n. 52 che ha sostituito l'originario comma 3 con gli attuali commi 3 e 3-bis; per l'applicazione di tale disposizione a decorrere dal 1° luglio 2016 vedi l'art. 2, comma 35 della medesima L. n. 52/2015.

⁽²⁷⁵⁾ Comma aggiunto dall'art. 2, comma 28, lettera b), L. 6 maggio 2015, n. 52 che ha sostituito l'originario comma 3 con gli attuali commi 3 e 3-bis; per l'applicazione di tale disposizione a decorrere dal 1° luglio 2016 vedi l'art. 2, comma 35 della medesima L. n. 52/2015.

⁽²⁷⁶⁾ Articolo prima sostituito dall'art. 6, L. 4 agosto 1993, n. 277, poi modificato dall'art. 3, L. 27 luglio 1995, n. 309, e dal comma 3 dell'art. 1, L. 4 aprile 2005, n. 47, ed infine così sostituito dal comma 14 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2005, n. 270. Il comma 4 dell'art. 1 della citata legge n. 47 del 2005 ha così disposto: «4. Nella XIV legislatura le disposizioni recate dalla presente legge si applicano esclusivamente ai fini dell'attribuzione dei seggi che si siano resi vacanti a seguito di dimissioni, di morte o di decadenza per cause di ineleggibilità o di incompatibilità».

⁽²⁷⁷⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 16-30 gennaio 2008, n. 15, ha dichiarato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del presente comma, limitatamente alle parole: «*3*». Il referendum popolare per l'abrogazione delle suddette norme è stato indetto con D.P.R. 5 febbraio 2008. Per la nuova indizione del referendum vedi il D.P.R. 30 aprile 2009. Con Comunicato 17 luglio 2009 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso noto che l'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, con verbale chiuso in data 15 luglio 2009, ha accertato che alla votazione per il referendum popolare, indetto con il suddetto D.P.R. 30 aprile 2009 non ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto, come richiesto dall'art. 75, quarto comma, della Costituzione.

⁽²⁷⁸⁾ Articolo prima sostituito dall'art. 6, L. 4 agosto 1993, n. 277, poi modificato dall'art. 3, L. 27 luglio 1995, n. 309, e dal comma 3 dell'art. 1, L. 4 aprile 2005, n. 47, ed infine così sostituito dal comma 14 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2005, n. 270. Il comma 4 dell'art. 1 della citata legge n. 47 del 2005 ha così disposto: «4. Nella XIV legislatura le disposizioni recate dalla presente legge si applicano esclusivamente ai fini dell'attribuzione dei seggi che si siano resi vacanti a seguito di dimissioni, di morte o di decadenza per cause di ineleggibilità o di incompatibilità».

Art. 87

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 62). Alla Camera dei deputati è riservata la convalida della elezione dei propri componenti. Essa pronuncia giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli Uffici delle singole sezioni elettorali o all'Ufficio centrale durante la loro attività o posteriormente.

I voti delle sezioni, le cui operazioni siano annullate, non hanno effetto.

Le proteste e i reclami non presentati agli Uffici delle sezioni o all'Ufficio centrale devono essere trasmessi alla Segreteria della Camera dei deputati entro il termine di venti giorni dalla proclamazione fatta dall'Ufficio centrale. La Segreteria ne rilascia ricevuta.

Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi venti giorni dalla proclamazione⁽²⁷⁹⁾⁽²⁸⁰⁾⁽²⁸¹⁾.

Art. 88

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 63, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 41) - I dipendenti dello Stato e di altre pubbliche Amministrazioni nonché i dipendenti degli Enti ed istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti deputati o senatori, sono collocati d'ufficio in aspettativa per tutta la durata del mandato parlamentare⁽²⁸²⁾.

Qualora il loro trattamento netto di attività, escluse le quote di aggiunta di famiglia, risulti superiore ai quattro decimi dell'ammontare dell'indennità parlamentare, detratti i contributi per la Cassa di previdenza per i parlamentari della Repubblica e detratte altresì l'imposta unica sostitutiva di quelle di ricchezza mobile, complementare e relative addizionali e l'imposta sostitutiva dell'imposta di famiglia, è loro corrisposta, a carico dell'Amministrazione presso cui erano in servizio al momento del collocamento in aspettativa, la parte eccedente. Sono comunque sempre corrisposte dall'Amministrazione le quote di aggiunta di famiglia.⁽²⁸²⁾

Il dipendente collocato in aspettativa per mandato parlamentare non può, per tutta la durata del mandato stesso, conseguire promozioni se non per anzianità. Allo stesso sono regolarmente attribuiti, alla scadenza normale, gli aumenti periodici di stipendio⁽²⁸²⁾.

Nei confronti del parlamentare dipendente o pensionato che non ha potuto conseguire promozioni di merito a causa del divieto di cui al comma precedente, è adottato, all'atto della cessazione, per qualsiasi motivo, dal mandato parlamentare, provvedimento di ricostruzione di carriera con inquadramento anche in soprannumero⁽²⁸²⁾.

Il periodo trascorso in aspettativa per mandato parlamentare è considerato a tutti gli effetti periodo di attività di servizio ed è computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza. Durante tale periodo il dipendente conserva inoltre, per sé e per i propri familiari a carico, il diritto all'assistenza sanitaria e alle altre forme di assicurazione previdenziale di cui avrebbe fruito se avesse effettivamente prestato servizio⁽²⁸²⁾.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano ai professori universitari e ai direttori di istituti sperimentali equiparati solo a domanda degli interessati.

I magistrati in aspettativa ai sensi dell'art. 8 conservano il trattamento di cui godevano.

Art. 89

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 64). È riservata alla Camera dei deputati la facoltà di ricevere e accettare le dimissioni dei propri membri.

⁽²⁷⁹⁾ Per quanto disposto dall'articolo, vedi, anche, art. 66 Costituzione e il Capo V del Reg. della Camera e del Reg. della Giunta delle elezioni.

⁽²⁸⁰⁾ La Corte costituzionale, con ordinanza 13-20 novembre 2000, n. 512, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 16, quarto comma, e 87 sollevata in riferimento agli artt. 24, 66 e 113 della Cost.

⁽²⁸¹⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 5 - 19 ottobre 2009, n. 259, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 23 e 87, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, 51, primo comma, 103, primo comma, 113 e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848 - dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sezione giurisdizionale, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

⁽²⁸²⁾ Gli attuali commi 1, 2, 3, 4 e 5, così sostituiscono gli originari commi 1 e 2, per effetto dell'art. 4, L. 31 ottobre 1965, n. 1261. Successivamente, l'articolo unico, L. 21 novembre 1967, n. 1148, ha così disposto:
Articolo unico. «Il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della L. 31 ottobre 1965, n. 1261, deve intendersi operante, con effetti positivi, anche ai fini del superamento del periodo di prova e della maturazione dell'anzianità utile per l'ammissione a futuri concorsi».

Art. 90

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 65). Qualora un deputato sia tratto in arresto perché colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura, la Camera decide, entro dieci giorni, se l'arresto debba essere mantenuto⁽²⁸³⁾.

Art. 91

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 66). Non è ammessa rinuncia o cessione dell'indennità spettante ai deputati a norma dell'art. 69 della Costituzione.

TITOLO VI

Disposizioni speciali per le circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol⁽²⁸⁴⁾

Art. 92

**(Testo applicabile per le elezioni della Camera dei deputati
a decorrere dal 1° luglio 2016)**

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 67, e L. 16 maggio 1956, n. 493, artt. 5 e 10 comma 1°) - L'elezione uninominale nel Collegio «Valle d'Aosta», agli effetti dell'art. 22 del decreto legislativo 7 settembre 1945, n. 545, è regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e con le modificazioni seguenti:

- 1) alla «Valle d'Aosta» spetta un solo deputato:
- 1-bis) i voti espressi nel collegio della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste sono computati dall'Ufficio centrale nazionale nella determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista quando questa concorre alla determinazione del numero di voti considerato come soglia di accesso alla ripartizione dei seggi e alla determinazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale. Dei voti espressi nel collegio della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste non si tiene conto ai fini dell'attribuzione dei seggi nelle altre circoscrizioni. Il seggio attribuito nel collegio della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste è computato nel numero dei seggi ottenuti dalla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale quando il candidato nel collegio uninominale è contraddistinto dal medesimo contrassegno di quella lista o quando tale lista è collegata al candidato proclamato eletto⁽²⁸⁵⁾.
- 2) la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, da non meno di 300 e non più di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della dichiarazione è ridotto della metà⁽²⁸⁶⁾⁽²⁸⁷⁾;
- 2-bis) le liste di cui all'articolo 14 presentano candidati, ad esse collegati, nel collegio uninominale. Alla presentazione delle candidature nel collegio uninominale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste si applicano le disposizioni di cui all'articolo 93-bis, comma 3, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo, nonché le disposizioni di cui ai commi 4 e 6 del medesimo articolo⁽²⁸⁸⁾.
- 3) la dichiarazione di candidatura dev'essere depositata, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno anteriore a quello dell'elezione, insieme con il contrassegno di ciascun candidato, presso la Cancelleria del Tribunale di Aosta⁽²⁸⁹⁾;
- 4) la votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno, secondo il modello stabilito dall'articolo 93-ter, comma 1⁽²⁹⁰⁾.

⁽²⁸³⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 8-23 novembre 2006, n. 394, ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 90 sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.

⁽²⁸⁴⁾ Rubrica così sostituita dall'art. 2, comma 29, L. 6 maggio 2015, n. 52; per l'applicazione di tale disposizione a decorrere dal 1° luglio 2016 vedi l'art. 2, comma 35 della medesima L. n. 52/2015.

⁽²⁸⁵⁾ Numero aggiunto dall'art. 2, comma 30, lettera a), L. 6 maggio 2015, n. 52; per l'applicazione di tale disposizione a decorrere dal 1° luglio 2016 vedi l'art. 2, comma 35 della medesima L. n. 52/2015.

⁽²⁸⁶⁾ Numero così sostituito dall'art. 3, L. 11 agosto 1991, n. 271.

⁽²⁸⁷⁾ Per la riduzione del numero delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste e dei candidati di cui al primo periodo del presente numero, relativamente alle elezioni politiche 2013, vedi l'art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 18 dicembre 2012, n. 223, come modificato dalla legge di conversione 31 dicembre 2012, n. 232.

⁽²⁸⁸⁾ Numero aggiunto dall'art. 2, comma 30, lettera b), L. 6 maggio 2015, n. 52; per l'applicazione di tale disposizione a decorrere dal 1° luglio 2016 vedi l'art. 2, comma 35 della medesima L. n. 52/2015.

⁽²⁸⁹⁾ Numero così modificato prima dall'art. 1, L. 23 aprile 1976 e poi dall'art. 4, L. 11 agosto 1991, n. 271.

L'elettore esprime un voto unico, tracciando un unico segno sul contrassegno della lista prescelta. Il voto espresso in favore della lista o di una delle liste cui è collegato il candidato nel collegio uninominale è espresso anche in favore del candidato nel collegio uninominale. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale è un voto espresso anche in favore della lista cui questi è collegato quando il candidato è collegato ad una sola lista. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale collegato a più liste è voto valido in favore del candidato medesimo ma non è attribuito ad alcuna delle liste cui questi è collegato⁽²⁹¹⁾.

TITOLO VI

Disposizioni speciali per il Collegio «Valle d'Aosta»

Art. 92

(Testo applicabile per le elezioni della Camera dei deputati fino al 30 giugno 2016)

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 67, e L. 16 maggio 1956, n. 493, artt. 5 e 10 comma 1°) - L'elezione uninominale nel Collegio «Valle d'Aosta», agli effetti dell'art. 22 del decreto legislativo 7 settembre 1945, n. 545, è regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e con le modificazioni seguenti:

- 1) alla «Valle d'Aosta» spetta un solo deputato;
- 2) la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, da non meno di 300 e non più di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della dichiarazione è ridotto della metà⁽²⁹²⁾⁽²⁹³⁾;
- 3) la dichiarazione di candidatura dev'essere depositata, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno anteriore a quello dell'elezione, insieme con il contrassegno di ciascun candidato, presso la Cancelleria del Tribunale di Aosta⁽²⁹⁴⁾;
- 4) la votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno, secondo il modello stabilito dalla legge⁽²⁹⁵⁾.

L'elettore, per votare, traccia un segno, con la matita copiativa, sul contrassegno del candidato da lui prescelto o comunque nel rettangolo che lo contiene.

Una scheda valida rappresenta un voto individuale.

Art. 93

(Testo applicabile per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016)

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 68, e L. 15 maggio 1956, n. 493, artt. 37, secondo periodo e 39) - Il Tribunale di Aosta, costituito ai sensi dell'art. 13, con l'intervento di tre magistrati, ha le funzioni di Ufficio centrale circoscrizionale⁽²⁹⁶⁾.

L'Ufficio centrale circoscrizionale procede, con l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni:

- a) effettua lo spoglio delle schede inviate dalle sezioni;
- b) somma i voti ottenuti da ciascuna lista e, correlativamente, i voti di ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali;
- c) determina la cifra elettorale di ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti dalla lista o dalle liste cui questi è collegato e dei voti attribuiti al candidato ai sensi

⁽²⁹⁰⁾ Numero sostituito dall'art. 12, L. 11 agosto 1991, n. 271. Successivamente il presente numero è stato così sostituito dall'art. 2, comma 30, lettera c), L. 6 maggio 2015, n. 52; per l'applicazione di tale ultima disposizione a decorrere dal 1° luglio 2016 vedi l'art. 2, comma 35 della medesima L. n. 52/2015.

⁽²⁹¹⁾ Comma così sostituito dall'art. 2, comma 30, lettera d), L. 6 maggio 2015, n. 52 che ha sostituito gli originari commi secondo e terzo con l'attuale comma secondo; per l'applicazione di tale disposizione a decorrere dal 1° luglio 2016 vedi l'art. 2, comma 35 della medesima L. n. 52/2015.

⁽²⁹²⁾ Numero così sostituito dall'art. 3, L. 11 agosto 1991, n. 271.

⁽²⁹³⁾ Per la riduzione del numero delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste e dei candidati di cui al primo periodo del presente numero, relativamente alle elezioni politiche 2013, vedi l'art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 18 dicembre 2012, n. 223, come modificato dalla legge di conversione 31 dicembre 2012, n. 232.

⁽²⁹⁴⁾ Numero così modificato prima dall'art. 1, L. 23 aprile 1976 e poi dall'art. 4, L. 11 agosto 1991, n. 271.

⁽²⁹⁵⁾ Numero così sostituito dall'art. 12, L. 11 agosto 1991, n. 271.

⁽²⁹⁶⁾ Comma così modificato dall'art. 2, comma 31, lettera a), L. 6 maggio 2015, n. 52; per l'applicazione di tale disposizione a decorrere dal 1° luglio 2016 vedi l'art. 2, comma 35 della medesima L. n. 52/2015.

dell'articolo 92, secondo comma, ultimo periodo. Determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione. L'Ufficio centrale circoscrizionale comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, il nominativo del candidato eletto, con indicazione della lista o delle liste alle quali è collegato, il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista di cui all'articolo 14 e il totale dei voti validi nel collegio nonché i seggi provvisoriamente assegnati con le modalità di cui all'articolo 93-quater, comma 6, secondo, terzo, quarto e quinto periodo. La scheda per il ballottaggio è la medesima con la quale la votazione si svolge sull'intero territorio nazionale⁽²⁹⁷⁾.

È proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi, anche se non collegato ad una lista ammessa ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 3)⁽²⁹⁸⁾.

In caso di parità è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

Art. 93

(Testo applicabile per le elezioni della Camera dei deputati fino al 30 giugno 2016)

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 68, e L. 15 maggio 1956, n. 493, artt. 37, secondo periodo e 39) - Il Tribunale di Aosta, costituito ai sensi dell'art. 13, con l'intervento di tre magistrati, ha le funzioni di Ufficio centrale elettorale.

È proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

In caso di parità è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

Art. 93-bis

(Testo applicabile per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016)

1. L'elezione nei collegi uninominali e nelle liste proporzionali della circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol è disciplinata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, con le modificazioni e integrazioni di cui al presente titolo. I candidati concorrenti nei collegi uninominali sono eletti con metodo maggioritario; i seggi da assegnare con metodo proporzionale sono attribuiti con le modalità di cui all'articolo 93-quater, commi 4, 5, 6 e 7. I voti espressi nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol sono computati dall'Ufficio centrale nazionale nella determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista quando questa concorre alla determinazione del numero di voti considerato come soglia di accesso alla ripartizione dei seggi e alla determinazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale. L'Ufficio centrale nazionale non tiene conto della quota parte dei voti espressi nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol nelle operazioni di calcolo effettuate per l'attribuzione dei seggi nelle altre circoscrizioni. I seggi attribuiti nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol sono computati nel numero dei seggi ottenuti dalla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, quando il candidato nel collegio uninominale è contraddistinto dal medesimo contrassegno di quella lista ovvero quando tale lista è collegata in un collegio uninominale ad un candidato proclamato eletto.

2. Con il decreto di cui all'articolo 3 è determinato il numero dei seggi spettanti alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol non assegnati nei collegi uninominali.

3. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati i quali si collegano a una o più liste di cui all'articolo 1, comma 2, presentate ai sensi del comma 7 del presente articolo, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nella scheda elettorale il nome ed il cognome del candidato sono accompagnati dal contrassegno presentato ai sensi dell'articolo 14 dalla lista cui egli è collegato. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il nome ed il cognome del candidato sono accompagnati dal contrassegno di ciascuna delle liste cui egli è collegato. Il candidato nel collegio uninominale indica, nella dichiarazione di collegamento, il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale. Qualora più liste dichiarino di presentare la medesima candidatura in uno o più collegi uninominali le stesse dichiarano congiunta-

⁽²⁹⁷⁾ Comma aggiunto dall'art. 2, comma 31, lettera b), L. 6 maggio 2015, n. 52; per l'applicazione di tale disposizione a decorrere dal 1° luglio 2016 vedi l'art. 2, comma 35 della medesima L. n. 52/2015.

⁽²⁹⁸⁾ Comma così modificato dall'art. 2, comma 31, lettera c), L. 6 maggio 2015, n. 52; per l'applicazione di tale disposizione a decorrere dal 1° luglio 2016 vedi l'art. 2, comma 35 della medesima L. n. 52/2015.

mente i contrassegni che nella scheda elettorale accompagnano il nome ed il cognome del candidato. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale o in più di una lista circoscrizionale. La candidatura della stessa persona in più di un collegio uninominale o in più di una lista circoscrizionale è nulla. E' nulla la candidatura in una lista circoscrizionale di un candidato presente in un collegio uninominale.

4. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno o i contrassegni, tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno, con cui si intende contraddistinguerlo, nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega per i fini di cui all'articolo 93-ter, comma 2. Ciascun candidato nel collegio uninominale è contraddistinto dal contrassegno di una lista o di più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Per le donne candidate può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

5. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel collegio o, in caso di collegi compresi in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.

6. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi né in altra circoscrizione.

7. I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste circoscrizionali che concorrono all'assegnazione dei seggi in ragione proporzionale, devono collegarsi ad una candidatura in uno o più collegi uninominali. All'atto della presentazione della lista i presentatori indicano il contrassegno della lista, la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato che la presenta, nonché il contrassegno ovvero i contrassegni delle candidature uninominali cui la lista è collegata. Nessuna lista può essere collegata a più di una candidatura nel medesimo collegio uninominale. La dichiarazione di presentazione delle liste circoscrizionali che concorrono all'assegnazione dei seggi in ragione proporzionale deve essere sottoscritta da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nella circoscrizione. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a due terzi e non superiore al numero dei seggi di cui al comma 2. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della lista è ridotto della metà.

8. La presentazione delle liste circoscrizionali e delle candidature nei collegi uninominali è effettuata ai sensi dell'articolo 20 presso la cancelleria della Corte d'appello di Trento⁽²⁹⁹⁾.

Art. 93-ter.

(Testo applicabile per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016)

1. Per ciascun collegio uninominale, la scheda per la votazione reca in un riquadro il contrassegno della lista circoscrizionale con accanto, sulla destra, il nome e il cognome del rispettivo candidato nel collegio uninominale. I contrassegni delle liste circoscrizionali e i relativi riquadri sono posti in successione dall'alto in basso e da sinistra a destra secondo l'ordine stabilito con il sorteggio di cui all'articolo 24. Qualora più liste circoscrizionali abbiano dichiarato di collegarsi al medesimo candidato nel collegio uninominale, i rispettivi contrassegni sono posti nella parte sinistra di un medesimo riquadro, in successione dall'alto in basso secondo l'ordine del citato sorteggio, e nella parte destra del medesimo riquadro, in posizione intermedia dall'alto in basso, sono posti il cognome e il nome del candidato a queste collegato.

2. L'elettore esprime un voto unico, tracciando un unico segno sul contrassegno della lista circoscrizionale prescelta. Il voto espresso in favore della lista ovvero di una delle liste cui è collegato il candidato nel collegio uninominale è espresso anche in favore del candidato nel collegio uninominale. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale è un voto espresso anche in favore della lista cui questi è collegato, quando il candidato è collegato ad una sola lista circoscrizionale. Il voto espresso contras-

⁽²⁹⁹⁾ Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 32, L. 6 maggio 2015, n. 52; per l'applicazione di tale disposizione a decorrere dal 1° luglio 2016 vedi l'art 2, comma 35 della medesima L. n. 52/2015.

segnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale collegato a più liste circoscrizionali è voto valido in favore del candidato medesimo ma non è attribuito ad alcuna delle liste cui questi è collegato.

3. La scheda per il ballottaggio è la medesima con la quale la votazione si svolge sull'intero territorio nazionale⁽³⁰⁰⁾.

Art. 93-quater.

(Testo applicabile per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016)

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale procede, con l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni:
 - a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
 - b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali;
 - c) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti, nelle modalità di cui all'articolo 93-ter, comma 2, nei collegi uninominali dai candidati collegati con la lista ai sensi dell'articolo 93-bis;
 - d) determina la cifra individuale ottenuta da ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti dalla lista ovvero dalle liste cui il candidato è collegato e dei voti validi a lui attribuiti ai sensi dell'articolo 93-ter, comma 2, quando il medesimo voto non sia stato attribuito ad alcuna delle liste a lui collegate.
2. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale individuale, anche se non collegato ad una lista ammessa ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 3). In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.
3. Ai fini delle determinazioni di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), l'Ufficio centrale circoscrizionale comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale, il totale dei voti validi nella circoscrizione e, per ciascuna lista cui sono collegati, il numero dei candidati nel collegio uninominale proclamati eletti ai sensi del comma 2.
4. L'attribuzione dei seggi da assegnare con metodo proporzionale è fatta dall'Ufficio centrale circoscrizionale in conformità con le determinazioni assunte dall'Ufficio centrale nazionale ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 7), ovvero comma 2, o ancora a seguito dello svolgimento del ballottaggio.
5. Per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, l'Ufficio centrale circoscrizionale determina per ciascuna delle liste ammesse la cifra elettorale con la quale essa concorre all'assegnazione di quei seggi. Tale cifra è data dal totale dei voti validi ad essa attribuiti ai sensi del comma 1, lettera c), detratto, per ciascun collegio uninominale in cui è stato eletto ai sensi del comma 2 un candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unità, e, comunque, non inferiore al 25 per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempreché tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto. Qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di candidati, la detrazione avviene pro quota in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio.
6. Qualora l'Ufficio centrale nazionale determini l'attribuzione dei seggi ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 7), l'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevutane comunicazione, procede alla ripartizione dei seggi da attribuire alle liste di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3). A tale fine, per ciascuna di tali liste, divide le rispettive cifre elettorali, come determinate ai sensi del comma 5, successivamente per uno, due, tre ... sino alla concorrenza del numero dei deputati da eleggere e sceglie, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale ai deputati da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati alle liste in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente. L'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni lista, i candidati della lista medesima secondo l'ordine in cui essi si succedono.
7. Qualora l'Ufficio centrale nazionale determini l'attribuzione dei seggi ai sensi dell'articolo 83, comma 2, ovvero a seguito dell'esito del ballottaggio, l'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevutane comunicazione, assegna due terzi dei seggi di cui all'articolo 93-bis, comma 2, alla lista che ha conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale, ovvero ha ottenuto il maggior numero di voti nel turno di ballottaggio, e i seggi restanti alle altre

⁽³⁰⁰⁾ Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 32, L. 6 maggio 2015, n. 52; per l'applicazione di tale disposizione a decorrere dal 1° luglio 2016 vedi l'art. 2, comma 35 della medesima L. n. 52/2015.

liste ammesse. Procede quindi a ripartire con le modalità di cui al comma 6 i seggi assegnati alle altre liste ammesse. L'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni lista, i candidati della lista medesima secondo l'ordine in cui essi si succedono: I seggi assegnati alla lista che ha conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale sono computati nel numero dei seggi ottenuti dalla medesima lista a livello nazionale⁽³⁰¹⁾.

TITOLO VII Disposizioni penali

Art. 94

(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 42). Chiunque, essendovi obbligato per legge, non compie, nei modi e nei termini prescritti, le operazioni necessarie per la preparazione tecnica delle elezioni, per il normale svolgimento degli scrutini e per le proclamazioni, o, in mancanza di prescrizione di termini, ritarda ingiustificatamente le operazioni stesse, è punito, salvo le maggiori pene previste dagli articoli seguenti, con la reclusione da tre a sei mesi e con la multa da lire 10.000 a lire 50.000⁽³⁰²⁾.

Art. 95

(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 44). Chiunque, in nome proprio od anche per conto di terzi o di enti privati e pubblici, eccettuate per questi ultimi le ordinarie erogazioni di istituto, nella settimana che precede la elezione e nella giornata della elezione effettua elargizioni di denaro, generi commestibili, oggetti di vestiario o altri donativi, a qualsiasi titolo, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da lire 2.500.000 a lire 10.000.000⁽³⁰³⁾.

Art. 96

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 69). Chiunque, per ottenere a proprio od altrui vantaggio la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, o il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra denaro, valori, o qualsiasi altra utilità, o promette, concede o fa conseguire impieghi pubblici o privati ad uno o più elettori o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000, anche quando l'utilità promessa o conseguita sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno, o di pagamento di cibi o bevande o remunerazioni sotto il pretesto di spese o servizi elettorali⁽³⁰⁴⁾.

La stessa pena si applica all'elettore che, per apporre la firma ad una dichiarazione di presentazione di candidatura, o per dare o negare il voto elettorale o per astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dal votare, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.

Art. 97

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 70). Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore o ad un suo congiunto, per costringere l'elettore a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di una determinata lista o di un determinato candidato, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura, o dall'esercitare il diritto elettorale o, con notizie da lui conosciute false, con raggiri od artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressione per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di determinate liste o di determinati candidati, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dall'esercitare il diritto elettorale, è punito con la pena della reclusione da un anno a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000⁽³⁰⁵⁾.

⁽³⁰¹⁾ Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 32, L. 6 maggio 2015, n. 52; per l'applicazione di tale disposizione a decorrere dal 1° luglio 2016 vedi l'art. 2, comma 35 della medesima L. n. 52/2015.

⁽³⁰²⁾ Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 32, L. 6 maggio 2015, n. 52; per l'applicazione di tale disposizione a decorrere dal 1° luglio 2016 vedi l'art. 2, comma 35 della medesima L. n. 52/2015.

⁽³⁰³⁾ Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 32, L. 6 maggio 2015, n. 52; per l'applicazione di tale disposizione a decorrere dal 1° luglio 2016 vedi l'art. 2, comma 35 della medesima L. n. 52/2015.

⁽³⁰⁴⁾ Comma così modificato dall'art. 11-quater, D.L. 8 giugno 1992, n. 306. La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689.

⁽³⁰⁵⁾ La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 98

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 71). Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica necessità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adopera a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000⁽³⁰⁶⁾.

Art. 99

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 72). Chiunque con qualsiasi mezzo impedisce o turba una riunione di propaganda elettorale, sia pubblica che privata, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 3.000.000⁽³⁰⁷⁾.

Se l'impedimento proviene da un pubblico ufficiale, la pena è della reclusione da due a cinque anni.

Art. 100

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 74). Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000⁽³⁰⁸⁾.

Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unici destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro⁽³⁰⁹⁾.

Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro⁽³¹⁰⁾.

Art. 101

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 75). Nei casi indicati negli artt. 97 e 100, primo comma, se siasi usata violenza o minaccia, se siasi esercitata pressione, se siansi cagionati disordini, mediante uso di armi o da persone travisate o da più persone riunite o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o a nome di categorie, gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti, la pena è aumentata e sarà, in ogni caso, non inferiore a tre anni.

Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi, anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa sino a lire 4.000.000⁽³¹¹⁾, salva l'applicazione, quando vi sia concorso di reati, delle relative norme del Codice penale.

Art. 102

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 76). Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali, s'introduce nella sala dell'Ufficio di sezione o nell'aula dell'Ufficio centrale, è punito con l'arresto sino a tre

⁽³⁰⁶⁾ La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689.

⁽³⁰⁷⁾ La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689.

⁽³⁰⁸⁾ La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689.

⁽³⁰⁹⁾ Comma così sostituito dall'art. 1, L. 2 marzo 2004, n. 61.

⁽³¹⁰⁾ Comma da ultimo così sostituito dall'art. 1, L. 2 marzo 2004, n. 61. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 8-23 novembre 2006, n. 394, ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma.

⁽³¹¹⁾ La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. Per effetto dell'art. 24 c.p. l'entità della sanzione non può essere inferiore a euro 50. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.

mesi e con la ammenda sino a lire 400.000⁽³¹²⁾.

Chiunque, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od in qualunque modo cagiona disordini, qualora richiamato all'ordine dal presidente non obbedisca, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 400.000⁽³¹³⁾.

Art. 103

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 77, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 43) - Chi, essendo privato dell'esercizio del diritto elettorale o essendone sospeso, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 100.000⁽³¹⁴⁾.

Chi, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo esprime per una lista o per un candidato diversi da quelli indicatigli, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a lire 250.000⁽³¹⁵⁾.

Chi, assumendo nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, e chi dà il voto in più sezioni elettorali di uno stesso Collegio o di Collegi diversi, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da lire 500.000 a lire 2.500.000⁽³¹⁶⁾.

Chi, nel corso delle operazioni elettorali, enuncia fraudolentemente come designato un contrassegno di lista o un cognome diversi da quelli della lista o del candidato per cui fu espresso il voto, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire 1.000.000 a lire 4.000.000⁽³¹⁷⁾.

Art. 104

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 78) - Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha il diritto o alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere a un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 2.000.000⁽³¹⁸⁾. Se il reato è commesso da coloro che appartengono all'Ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 4.000.000⁽³¹⁹⁾.

Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità delle elezioni, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000⁽³²⁰⁾.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni dell'articolo 68, è punito con la reclusione da tre a sei mesi⁽³²¹⁾.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, ostacola la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste elettorali, di liste di candidati, carte, plichi, schede od urne, ritardandone o rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento anche temporaneo, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire due milioni a lire quattro milioni⁽³²²⁾.

Il segretario dell'Ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o re-

⁽³¹²⁾ La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689.

⁽³¹³⁾ La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La competenza in riferimento alle fattispecie punite a norma del presente articolo è stata attribuita al giudice di pace, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, con la decorrenza indicata nell'art. 65 dello stesso decreto. Per la misura delle sanzioni vedi l'art. 52 del suddetto D.Lgs. n. 274 del 2000.

⁽³¹⁴⁾ La misura della multa è stata così elevata dall'art. 113, secondo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. Per effetto dell'art. 24 c.p. l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire euro 50.

⁽³¹⁵⁾ La misura della multa è stata così elevata dall'art. 113, secondo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. Per effetto dell'art. 24 c.p. l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire euro 50.

⁽³¹⁶⁾ La misura della multa è stata così elevata dall'art. 113, secondo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689.

⁽³¹⁷⁾ La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689.

⁽³¹⁸⁾ La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. Per effetto dell'art. 24 c.p. l'entità della sanzione non può essere inferiore a euro 50.

⁽³¹⁹⁾ La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689.

⁽³²⁰⁾ La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689.

⁽³²¹⁾ Comma aggiunto dall'art. 17, L. 21 marzo 1990, n. 53.

⁽³²²⁾ Comma così sostituito dall'art. 13, L. 16 gennaio 1992, n. 15.

clami di elettori è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000⁽³²³⁾.

I rappresentanti delle liste di candidati che impediscono il regolare compimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000⁽³²⁴⁾⁽³²⁵⁾.

Chiunque al fine di votare senza averne diritto, o di votare un'altra volta, fa indebito uso del certificato elettorale è punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 4.000.000⁽³²⁶⁾.

Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000⁽³²⁷⁾.

Art. 105

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 79). Il Sindaco che non adempie all'obbligo previsto dal quarto comma dell'art. 20 è punito con la reclusione da mesi sei ad un anno. Se l'inadempimento non sia doloso, la pena è diminuita della metà.

Art. 106

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 80). L'elettore che sottoscrive più di una candidatura nel collegio uninominale o più di una lista di candidati è punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro⁽³²⁸⁾⁽³²⁹⁾.

Art. 107

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 81). I comandanti di reparti militari, il Sindaco, il segretario comunale e gl'impiegati comunali addetti all'Ufficio della distribuzione dei certificati che violano le disposizioni di cui agli artt. 27 e 28 sono puniti con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire 600.000 a lire 2.000.000⁽³³⁰⁾.

Art. 108

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 82). Salve le maggiori pene stabilite dall'art. 104 pel caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, scrutatore e segretario, senza giustificato motivo rifiutano di assumerlo o non si trovano presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono puniti con la multa da lire 600.000 a lire 1.000.000⁽³³¹⁾. Alla stessa sanzione sono soggetti i membri dell'Ufficio che, senza giustificato motivo, si allontanano prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

Art. 109

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 84). L'elettore che contravviene alla disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 43 od a quella di cui al quarto comma dell'art. 79, è tratto in arresto ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma è confiscata.

Art. 110

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 85). L'elettore che non riconsegna una scheda o la matita è punito con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 600.000⁽³³²⁾.

⁽³²³⁾ La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. Per effetto dell'art. 24 c.p. l'entità della sanzione non può essere inferiore a euro 50.

⁽³²⁴⁾ La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689.

⁽³²⁵⁾ Comma così modificato prima dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534, entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e poi dal comma 33 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

⁽³²⁶⁾ La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. Per effetto dell'art. 24 c.p. l'entità della sanzione non può essere inferiore a euro 50.

⁽³²⁷⁾ La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. Per effetto dell'art. 24 c.p. l'entità della sanzione non può essere inferiore a euro 50.

⁽³²⁸⁾ Comma così modificato prima dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534, entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e poi dall'art. 1, L. 2 marzo 2004, n. 61.

⁽³²⁹⁾ La competenza in riferimento alle fattispecie punite a norma del presente articolo è stata attribuita al giudice di pace, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, con la decorrenza indicata nell'art. 65 dello stesso decreto.

⁽³³⁰⁾ La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689.

⁽³³¹⁾ La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 34, primo comma, lettera o), della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.

⁽³³²⁾ Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534, entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981,

Con uguale sanzione amministrativa viene punito il presidente che non distacca l'appendice dalla scheda⁽³³³⁾.

Art. 111

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 86). Il presidente del seggio che trascura, o chiunque altro impedisce di fare entrare l'elettore in cabina, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

Art. 112

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 87). Per i reati commessi in danno dei membri degli Uffici elettorali, compresi i rappresentanti di lista, e per i reati previsti dagli artt. 105, 106, 107, 108, 109 e 111 si procede a giudizio direttissimo⁽³³⁴⁾.

Art. 113

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 88). Le condanne per reati elettorali, ove venga dal Giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e l'interdizione dai pubblici uffici.

Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità è pronunziata per un tempo non minore di cinque anni e non superiore a dieci.

Il Giudice può ordinare, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale e in altre leggi per i reati non previsti dal presente testo unico.

⁽³³⁵⁾

Art. 114

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 89). L'autorità giudiziaria, alla quale siano stati rimessi per deliberazione della Camera dei deputati atti di elezioni contestate, deve ogni tre mesi informare la Presidenza della Camera stessa delle sue pronunce definitive o indicare sommariamente i motivi per i quali i giudizi non sono ancora definiti.

TITOLO VIII Disposizioni finali

Art. 115

⁽³³⁶⁾

Art. 116

(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 46). In occasione delle elezioni politiche, è autorizzata la applicazione della tariffa ridotta del 70 per cento sulle Ferrovie dello Stato a favore degli elettori per il viaggio di andata alla sede elettorale dove sono iscritti e ritorno. Sono stabilite dalla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato le norme per l'applicazione delle riduzioni.

Art. 117

(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 47). Gli emigrati per motivi di lavoro, che rimpatriano per le elezioni, han-

n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge. L'appendice sulle schede di votazione è stata abolita dall'art. 5, L. 23 aprile 1976, n. 136. La sanzione amministrativa, in origine ammenda, prevista per tale violazione è ormai superata.

⁽³³³⁾ La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge. L'appendice sulle schede di votazione è stata abolita dall'art. 5, L. 23 aprile 1976, n. 136. La sanzione amministrativa, in origine ammenda, prevista per tale violazione è ormai superata.

⁽³³⁴⁾ Comma così modificato prima dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534, entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e poi dal comma 34 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

⁽³³⁵⁾ Comma abrogato dall'articolo unico, L. 27 dicembre 1973, n. 933.

⁽³³⁶⁾ Articolo abrogato dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534.

no diritto al trasporto ferroviario gratuito dalla stazione di confine al Comune in cui votano e viceversa⁽³³⁷⁾.

Art. 118

(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 48). Al personale civile e militare delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che debba recarsi in Comune diverso da quello ove si trova la sede dell'Ufficio per partecipare ad elezioni politiche, compete il rimborso delle spese di trasporto e l'indennità di missione ai sensi delle disposizioni in vigore e nei limiti di tempo che saranno stabiliti dal Ministro per il tesoro con proprio decreto⁽³³⁸⁾.

Art. 119

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni⁽³³⁹⁾.

2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa⁽³⁴⁰⁾⁽³⁴¹⁾.

Art. 120

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 91). Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio dello Stato le occorrenti variazioni in dipendenza del presente testo unico.

TITOLO IX Disposizione transitoria

Art. 121

(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 51, comma 1°) - Le nuove norme relative alle incompatibilità e alle ineleggibilità nei riguardi dei Sindaci e dei magistrati, nonché quella relativa alla aspettativa nei riguardi dei dipendenti di pubbliche Amministrazioni, di cui agli artt. 7, 8 e 88, non si applicano alla legislatura in corso e cominceranno ad esercitare la loro efficacia nei riguardi delle elezioni che saranno tenute successivamente alla entrata in vigore del presente testo unico.

Si omettono le tabelle A, B, C, D, E, F, G, H.

⁽³³⁷⁾ Le agevolazioni di viaggio previste dal presente articolo sono state abolite dall'art. 20, L. 27 dicembre 2001, n. 459.

⁽³³⁸⁾ Vedi il D.M. 5 marzo 1992.

⁽³³⁹⁾ Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534.

⁽³⁴⁰⁾ La L. 30 aprile 1981, n. 178, ha così disposto:

«Art. 1. Le norme di cui all'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, si applicano anche in occasione delle elezioni comunali, provinciali e regionali.

Art. 2. Le somme corrisposte in base alla norma dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, così come modificato dal precedente articolo, sono detraibili, da parte del datore di lavoro, dall'imponibile complessivo determinato ai fini delle imposte sul reddito.

Art. 3. La presente legge si applica anche alle elezioni regionali, provinciali e comunali dell'8 e 9 giugno 1980».

Con disposizione di interpretazione autentica, l'art. 1, L. 29 gennaio 1992, n. 69, ha così disposto:

«Art. 1. 1. Il comma 2 dell'art. 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 11 della L. 21 marzo 1990, n. 53, va inteso nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso art. 119 hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali».

⁽³⁴¹⁾ Articolo così sostituito dall'art. 11, L. 21 marzo 1990, n. 53.

L. 17 febbraio 1968, n. 108⁽¹⁾ - Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario.

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

Norme generali

I consigli regionali delle regioni a statuto normale sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.

L'assegnazione dei seggi alle liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale.

Ogni elettore dispone di un voto di lista ed ha facoltà di attribuire preferenze nei limiti e con le modalità stabiliti dalla presente legge.

Il territorio di ciascuna regione è ripartito in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle rispettive province.

I consiglieri regionali rappresentano l'intera regione senza vincolo di mandato.

Salvo quanto disposto dalla presente legge, per la elezione dei consigli regionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con oltre 5.000 abitanti.

Art. 2

Numero dei consiglieri regionali - Ripartizione tra le circoscrizioni⁽²⁾

Il consiglio regionale è composto:

- di 80 membri nelle regioni con popolazione superiore a 6 milioni di abitanti;
- di 60 membri nelle regioni con popolazione superiore a 4 milioni di abitanti;
- di 50 membri in quelle con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti;
- di 40 membri in quelle con popolazione superiore a 1 milione di abitanti;
- e di 30 membri nelle altre regioni.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è effettuata dividendo il numero degli abitanti della regione per il numero dei seggi del relativo consiglio regionale stabilito dal precedente comma e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La determinazione dei seggi del consiglio regionale e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni sono effettuate con decreto del Commissario del Governo da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale della stessa, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica.

Art. 3

Durata in carica dei consigli regionali e convocazione dei comizi per la loro rinnovazione

I consigli regionali si rinnovano ogni cinque anni, salvo il disposto del comma seguente.

Essi esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del periodo di cui al primo comma.

Il quinquennio decorre per ciascun consiglio dalla data della elezione.

Le elezioni sono indette con decreto del commissario del Governo, emanato di intesa con i presidenti delle Corti d'appello, nelle cui circoscrizioni sono compresi i comuni della regione.

⁽¹⁾ Pubblicata nella G.U. 6 marzo 1968, n. 61.

La regione Abruzzo, con L.R. 19 marzo 2002, n. 1, la regione Calabria, con L.R. 7 febbraio 2005, n. 1. e con L.R. 6 febbraio 2010, n. 4, la regione Lazio, con L.R. 13 gennaio 2005, n. 2, la regione Puglia, con L.R. 28 gennaio 2005, n. 2, e la regione Umbria, con L.R. 4 gennaio 2010, n. 2 e con L.R. 23 febbraio 2015, n. 4, hanno recepito la presente legge apportandovi modifiche ed integrazioni. In appendice alle stesse leggi regionali è riportato il testo della presente legge, aggiornato con le modifiche disposte dalle medesime leggi, la cui validità è pertanto circoscritta unicamente alle suddette regioni.

⁽²⁾ Per la riduzione del numero dei consiglieri regionali vedi la lettera a) del comma 1 dell'art. 14, D.L. 13 agosto 2011, n. 13.

Il decreto di convocazione dei comizi ed il decreto di cui al penultimo comma dell'articolo precedente devono essere notificati al Presidente della giunta regionale e comunicati ai sindaci della regione.

I sindaci dei comuni della regione ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni.

Il decreto di convocazione dei comizi, inoltre, deve essere comunicato ai presidenti delle commissioni elettorali mandamentali della regione.

TITOLO II

Elettorato - Ineleggibilità - Incompatibilità

Art. 4

Elettorato attivo e passivo

Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali compilate a termini delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dello elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno dell'elezione⁽³⁾.

(4).

Art. 5-Art. 6-Art. 7

(5)

TITOLO III

Procedimento elettorale

Art. 8

Ufficio centrale circoscrizionale e regionale

Presso il tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo della provincia, è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'ufficio centrale circoscrizionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente del tribunale.

Un cancelliere del tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

Ai fini della decisione dei ricorsi contro la eliminazione di liste o di candidati, nonché per la attribuzione dei seggi in sede di collegio unico regionale, presso la Corte di appello del capoluogo della regione è costituito, entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale regionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente della Corte di appello medesima.

Un cancelliere della Corte d'appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio.

Per il Molise l'Ufficio centrale regionale è costituito presso il tribunale di Campobasso.

Art. 9

Liste di candidati

Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate alla cancelleria del tribunale di cui al primo comma dell'articolo precedente dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20⁽⁶⁾.

Le liste devono essere presentate:

- a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;
- b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;

⁽³⁾ Comma così sostituito dall'art. 19, L. 8 marzo 1975, n. 39.

⁽⁴⁾ L'articolo 10, n. 8, L. 23 aprile 1981, n. 154 ha abrogato l'art. 4, secondo comma, e gli artt. 5, 6, 7 e 18 della presente legge.

⁽⁵⁾ Articoli abrogati dall'art. 10, n. 8, L. 23 aprile 1981, n. 154.

⁽⁶⁾ Comma così sostituito dall'art. 4, L. 11 agosto 1991, n. 271.

- c) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;
- d) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti⁽⁷⁾.

La firma degli elettori deve avvenire su apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della L. 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto⁽⁸⁾.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere nel collegio e non inferiore ad un terzo arrotondato alla unità superiore.

Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

È consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni purché sotto lo stesso simbolo. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro 12 ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse all'ufficio centrale regionale il quale, nelle 12 ore successive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite di cui sopra e le rinvia, così modificate, agli uffici centrali circoscrizionali.

Con la lista dei candidati si deve presentare inoltre:

- 1) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;
- 2) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco o da un notaio, da un pretore o da un giudice conciliatore. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta da un ufficio diplomatico o consolare⁽⁹⁾;
- 3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica di ciascun candidato⁽¹⁰⁾;
- 4) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici. Non è ammessa inoltre la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi⁽¹¹⁾.

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere l'indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale circoscrizionale.

Art. 10

Esame ed ammissione delle liste - Ricorsi contro l'eliminazione delle liste o di candidati

L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

- 1) verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori stabilito e comprendano un numero di candidati inferiore al minimo prescritto; dichiara non valide le liste che non corrispondano a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati

⁽⁷⁾ Comma così sostituito dall'art. 3, L. 11 agosto 1991, n. 271. La lettera d) del comma 2 è stata, inoltre, così sostituita dall'art. 1, L. 23 febbraio 1995, n. 43.

⁽⁸⁾ Comma così sostituito dall'art. 3, L. 11 agosto 1991, n. 271. La lettera d) del comma 2 è stata, inoltre, così sostituita dall'art. 1, L. 23 febbraio 1995, n. 43.

⁽⁹⁾ Numero così modificato prima dall'art. 3, L. 18 gennaio 1992, n. 16, e poi dall'art. 17, comma 1, lett. c), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, a decorrere dal 5 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art. 18, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 235/2012.

⁽¹⁰⁾ Numero così modificato dall'art. 5, L. 11 agosto 1991, n. 271.

⁽¹¹⁾ Numero così sostituito dall'art. 11, L. 24 aprile 1975, n. 130.

- superiore a quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi; ricusa i contrassegni che non siano conformi alle norme di cui all'articolo precedente;
- 2) cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell'articolo 9, ottavo comma⁽¹²⁾;
 - 3) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto e che non compiano il 21 anno di età al primo giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
 - 4) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione.

I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

L'Ufficio centrale circoscrizionale torna a radunarsi l'indomani alla ore 9 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante.

Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.

Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro 24 ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale regionale.

Il ricorso deve essere depositato entro detto termine a pena di decadenza, nella cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale, il ricorso con le proprie deduzioni.

L'Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi.

Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.

Art. 11

Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle liste - Manifesto con le liste dei candidati e schede per la votazione

L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale, compie le seguenti operazioni:

- 1) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui all'ultimo comma dell'articolo 9, appositamente convocati⁽¹³⁾;
- 2) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;
- 3) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;
- 4) procede, per mezzo della prefettura, alla stampa del manifesto con le liste dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine risultante dal sorteggio, ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione⁽¹⁴⁾;
- 5) trasmette immediatamente alla prefettura le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio⁽¹⁴⁾.

Le schede sono fornite a cura del Ministero dell'interno, con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.

Art. 12

Norme speciali per gli elettori

Gli elettori di cui all'articolo 40 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune nel quale si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.

⁽¹²⁾ Numero così sostituito dall'art. 3, L. 18 gennaio 1992, n. 16.

⁽¹³⁾ Numero così sostituito dall'art. 13, L. 21 marzo 1990, n. 53.

⁽¹⁴⁾ Numero così sostituito dall'art. 3, L. 18 gennaio 1992, n. 16.

I degenti in ospedali o case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, sito nel territorio della regione, con le modalità di cui agli artt. 42, 43, 44 e 45 del citato testo unico, purché siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.

Art. 13

Voto di preferenza

L'elettore può manifestare una sola preferenza⁽¹⁵⁾.

Art. 14

Invio del verbale delle sezioni all'Ufficio centrale circoscrizionale

I presidenti degli uffici elettorali di sezione, ultimato lo scrutinio, curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'Ufficio centrale circoscrizionale.

Nei comuni ripartiti in due o più sezioni il verbale e gli allegati sono consegnati al presidente dell'Ufficio elettorale della prima sezione, che ne curerà il successivo inoltro.

Per le sezioni dei comuni sedi dell'Ufficio centrale circoscrizionale, si osservano le disposizioni del primo comma.

Art. 15

Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale

L'Ufficio centrale circoscrizionale, costituito a norma del precedente articolo 8, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:

- 1) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
- 2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente del tribunale, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale farà chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che - suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo - verrà allegato all'esemplare del verbale di cui al penultimo comma del presente articolo.

Compite le suddette operazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale:

- a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista provinciale, nonché la cifra elettorale di ciascuna lista regionale. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del primo comma, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione⁽¹⁶⁾;
- b) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista.

Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste superi quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore.

I seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti al collegio unico regionale;

- c) stabilisce la somma dei voti residuati di ogni lista e il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quozienti o di candidati. La determinazione della somma dei voti residuati deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti. Si considerano

⁽¹⁵⁾ Così sostituito dall'articolo 1, L. 23 febbraio 1995, n. 43.

⁽¹⁶⁾ Lettera così modificata dall'art. 3, L. 23 febbraio 1995, n. 43.

- voti residuati anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangano inefficienti per mancanza di candidati;
- d) comunica all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, il quoziente elettorale circoscrizionale, il numero dei seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione, e, per ciascuna lista, il numero dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti e i voti residui comunica altresì la cifra elettorale di ciascuna lista regionale⁽¹⁶⁾;
 - e) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del citato primo comma, ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;
 - f) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista dalla lettera f) del precedente comma, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale.

Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta.

Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

L'Ufficio centrale regionale, costituito a norma dell'articolo 8, riceve gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:

- 1) determina il numero dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni;
- 2) determina, per ciascuna lista, il numero dei voti residuati. Successivamente procede alla somma dei predetti voti per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno;
- 3) procede alla assegnazione ai predetti gruppi di liste dei seggi indicati al numero 1). A tal fine divide la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi da attribuire; nell'effettuare la divisione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale.

Divide, poi, la somma dei voti residuati di ogni gruppo di liste per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei gruppi che abbiano avuto maggiori voti residuati. A parità anche di questi ultimi si procede a sorteggio.

I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste vengono attribuiti alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale.

Qualora in una circoscrizione fosse assegnato un seggio ad una lista i cui candidati fossero già stati tutti proclamati eletti dall'Ufficio centrale circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista di un'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta.

L'Ufficio centrale regionale procede al riparto della restante quota di seggi⁽¹⁷⁾.

A tal fine effettua le seguenti operazioni:

- 1) determina in primo luogo la cifra elettorale regionale attribuita a ciascuna lista regionale, sommando le cifre elettorali ad essa attribuite ai sensi del terzo comma, lettera a); individua altresì il totale dei seggi assegnati ai sensi dei commi precedenti al gruppo di liste o ai gruppi di liste provinciali collegate a ciascuna lista regionale;
- 2) individua la lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale;
- 3) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito una percentuale di seggi pari o superiore al 50 per cento dei seggi assegnati al consiglio, proclama eletti i primi candidati compresi nella lista regionale fino alla concorrenza del 10 per cento dei seggi assegnati al consiglio; i restanti seggi da attribuire ai sensi del presente comma sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale di cui al numero 2). A tal fine divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste provinciali in questione per il numero dei seggi da ripar-

⁽¹⁷⁾ Comma aggiunto dall'art. 3, L. 23 febbraio 1995, n. 43.

tire; nell'effettuare l'operazione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al decimo e undicesimo comma, ad iniziare dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio ai sensi del decimo comma. Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria;

- 4) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito una percentuale di seggi inferiore al 50 per cento dei seggi assegnati al consiglio, assegna tutta la quota dei seggi da attribuire ai sensi del presente comma alla lista regionale in questione;
- 5) proclama quindi eletti tutti i candidati compresi nella lista regionale. Qualora alla lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati, i seggi residui sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali collegati alla lista regionale. I seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali e attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al numero 3), secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo;
- 6) verifica quindi se la cifra elettorale regionale conseguita dalla lista regionale di cui al numero 2) sia pari o superiore al 40 per cento del totale dei voti conseguiti da tutte le liste regionali;
- 7) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) dia esito negativo, verifica se il totale dei seggi conseguiti dalla lista regionale e dai gruppi di liste provinciali ad essa collegate sia pari o superiore al 55 per cento dei seggi assegnati al consiglio; qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 4) e 5) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all'unità inferiore; tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste collegate ai sensi del numero 3), secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo⁽¹⁸⁾;
- 8) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) abbia dato esito positivo, effettua le operazioni di cui al numero 7) sostituendo alla percentuale del 55 per cento quella del 60 per cento⁽¹⁹⁾.

Nei casi di cui ai numeri 7) e 8) del comma precedente, i seggi assegnati al consiglio ai sensi dell'articolo 2 sono aumentati in misura pari all'ulteriore quota di seggi assegnati ai sensi dei predetti numeri⁽²⁰⁾.

Nel caso in cui più gruppi di liste provinciali siano collegate alla lista di cui al numero 2) del tredicesimo comma, l'Ufficio centrale regionale compila altresì la graduatoria per le eventuali surroghe dei candidati ai sensi del terzo comma dell'articolo 16. A tal fine divide la cifra elettorale di ciascuno dei gruppi di liste provinciali di cui al periodo precedente successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza dei candidati proclamati eletti nella lista regionale e quindi sceglie, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei candidati eletti, disponendoli in una graduatoria decrescente. Tale graduatoria viene utilizzata per le eventuali surroghe di cui al terzo comma dell'articolo 16⁽²⁰⁾.

L'Ufficio centrale regionale comunica agli Uffici centrali circoscrizionali le liste della circoscrizione alle quali sono attribuiti i seggi in base al riparto di cui ai precedenti commi.

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è consegnato alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello o, per il Molise, del tribunale.

Per ogni lista della circoscrizione alla quale l'Ufficio centrale regionale ha attribuito il seggio, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il candidato della lista che ha ottenuto, dopo gli eventuali eletti in sede circoscrizionale, la maggiore cifra individuale.

Art. 16 Surrogazioni

Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto.

La stessa norma si osserva anche nel caso di sostituzione del consigliere proclamato a seguito dell'attribuzione fatta dall'Ufficio centrale regionale.

⁽¹⁸⁾ Per l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente n. 7, vedi l'art. 5, L. 15 maggio 1997, n. 127.

⁽¹⁹⁾ Comma aggiunto dall'art. 3, L. 23 febbraio 1995, n. 43.

⁽²⁰⁾ Comma aggiunto dall'art. 3, L. 23 febbraio 1995, n. 43. Vedi, anche, la L. Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Nel caso in cui si renda necessaria per qualsiasi causa la sostituzione di un consigliere proclamato eletto nella lista regionale, il seggio è attribuito al primo dei candidati non eletti inclusi nella lista regionale e, qualora questa abbia esaurito i propri candidati, al gruppo di liste contrassegnate dallo stesso contrassegno secondo la graduatoria di cui al quindicesimo comma dell'articolo 15. Il seggio spettante al gruppo di liste viene quindi assegnato alla circoscrizione secondo le disposizioni di cui al decimo e all'undicesimo comma del medesimo articolo. Nella circoscrizione il seggio è attribuito al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo eletto⁽²¹⁾.

Art. 16 bis

Supplenza

1. Nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta ai sensi dell'articolo 15, comma 4-*bis*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16, e successive modificazioni, il consiglio nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione da parte del commissario del Governo, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell'articolo 16⁽²²⁾.

TITOLO IV

Convalida degli eletti e contenzioso

Art. 17

Convalida degli eletti

Al Consiglio regionale è riservata la convalida della elezione dei propri componenti, secondo le norme del suo regolamento interno.

Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.

In sede di convalida il Consiglio regionale deve esaminare d'ufficio la condizione degli eletti e, quando sussista qualcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, deve annullare la elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto.

La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del Consiglio per la immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione e per la notificazione, entro cinque giorni, a coloro la cui elezione sia stata annullata.

Il Consiglio regionale non può annullare la elezione per vizi delle operazioni elettorali.

Art. 18

Poteri del Consiglio regionale in materia di decadenza e di incompatibilità

⁽²³⁾

Art. 19

Ricorsi

⁽²⁴⁾

Le azioni popolari e le impugnative previste per qualsiasi elettore del comune dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall'articolo 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono consentite a qualsiasi elettore della regione nonché al Prefetto del capoluogo di Regione, in qualità di rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie. Alle controversie previste dal presente comma si applica l'articolo 22 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.⁽²⁵⁾

⁽²¹⁾ Comma aggiunto dall'art. 3, L. 23 febbraio 1995, n. 43.

⁽²²⁾ Articolo aggiunto dall'art. 3, L. 12 gennaio 1994, n. 30.

⁽²³⁾ Abrogato dall'art. 10, n. 8, L. 23 aprile 1981, n. 154.

⁽²⁴⁾ Comma abrogato dalla lettera a) del comma 25 dell'art. 34, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150. Vedi, peraltro, quanto disposto dall'art. 36 dello stesso D.Lgs. n. 150/2011.

⁽²⁵⁾ Comma così sostituito dalla lettera b) del comma 25 dell'art. 34, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150, con i limiti di applicabilità previsti dall'art. 36 dello stesso D.Lgs. n. 150/2011.

(26)

La tutela in materia di operazioni per l'elezione dei consiglieri regionali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, è disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo.⁽²⁷⁾

TITOLO V

Disposizioni finali

Art. 20

Svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali e delle elezioni del Senato e della Camera o delle elezioni provinciali e comunali

Nel caso la elezione del Consiglio regionale delle regioni a statuto normale abbia luogo contemporaneamente alle elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali, lo svolgimento delle operazioni elettorali è regolato dalle disposizioni seguenti:

- 1) l'elettore, dopo che è stata riconosciuta la sua identità personale, ritira dal presidente del seggio le schede, che devono essere di colore diverso, relative a ciascuna delle elezioni alle quali deve partecipare e, dopo avere espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al presidente stesso, il quale le pone nelle rispettive urne;
- 2) il presidente procede alle operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quelle per la elezione del Consiglio regionale.

Terminate le operazioni di scrutinio per tale elezione, il presidente:

- a) provvede al recapito dei due esemplari del relativo verbale;
- b) rinvia alle ore 14 del lunedì lo spoglio dei voti per le altre elezioni, e, dopo aver provveduto a sigillare le urne contenenti le schede votate ed a chiudere e sigillare il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza e provvede alla chiusura ed alla custodia della sala della votazione;⁽²⁸⁾
- c) alle ore 14 del lunedì il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e del plico, riprende le operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quelle per la elezione del consiglio provinciale. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzioni ed essere ultimate entro le ore 24, se lo scrutinio riguarda una sola elezione, o entro le ore 10 del martedì se lo scrutinio riguarda le elezioni provinciali e quelle comunali; se lo scrutinio non è compiuto entro i predetti termini, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 73 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati 30 marzo 1957, n. 361.⁽²⁹⁾

Nel caso la elezione di uno o più consigli regionali abbia luogo contemporaneamente alle elezioni del Senato e della Camera dei deputati, si applicano le norme previste dai precedenti commi e quelle previste dalle leggi per tali elezioni. Allo scrutinio delle schede relative alla elezione del Consiglio regionale si procede dopo gli scrutini delle elezioni del Senato e della Camera dei deputati.

Art. 21

Spese

Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli regionali, ivi comprese le competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali, sono a carico delle rispettive regioni. Gli oneri relativi al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali e gli altri comunque derivanti dalla applicazione della presente legge, non facenti carico direttamente alle amministrazioni statali od alle regioni interessate, sono anticipati dai comuni e sono rimborsati dalle regioni in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni.

Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli regionali con la elezione dei consigli provinciali e comunali ovvero con la elezione dei soli consigli provinciali o dei soli consigli comunali, vengono ripartite in parti uguali, tra la regione e gli altri enti interessati alla consultazione, tutte le spese derivanti da adempimenti

⁽²⁶⁾ Comma abrogato dalla lettera c) del comma 25 dell'art. 34, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150. Vedi, peraltro, quanto disposto dall'art. 36 dello stesso D.Lgs. n. 150/2011.

⁽²⁷⁾ Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 4 dell'art. 2 dell'allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 dello stesso provvedimento.

⁽²⁸⁾ Lettera così modificata dal comma 399 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

⁽²⁹⁾ Lettera così modificata dal comma 399 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione dei consigli regionali, sarebbero state a carico della regione. Il riparto, predisposto dai comuni interessati, è reso esecutivo dal Commissario del governo per ciascuna regione, sulla base della documentazione resa dai comuni stessi.

Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli regionali con la elezione del Senato e della Camera dei deputati, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione dei consigli regionali, sarebbero state a carico della regione, vengono ripartite tra lo Stato e la regione rispettivamente nella misura di due terzi e di un terzo.

TITOLO VI

Disposizioni transitorie

Art. 22

Attuazione delle prime elezioni regionali

Le prime elezioni regionali in attuazione della presente legge avranno luogo contemporaneamente alle elezioni provinciali e comunali da effettuarsi entro l'anno 1969 ai sensi dell'articolo 2 della L. 10 agosto 1964, n. 663.

Entro quella scadenza saranno emanate le norme relative all'ordinamento finanziario delle regioni.

Art. 23

Norme per la convocazione dei comizi per la prima elezione dei consigli regionali

Per la prima elezione dei consigli regionali i comizi elettorali sono convocati, d'intesa con i presidenti delle Corti d'appello, nella cui circoscrizione sono compresi i comuni della regione, dal Ministro per l'interno, il quale, sentiti i prefetti della regione, provvederà anche agli adempimenti di cui al penultimo comma dell'articolo 2.

Art. 24

Norme in materia di ineleggibilità

Per la prima elezione dei consigli regionali le cause di ineleggibilità previste dalla presente legge non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del decreto di convocazione dei comizi.

Art. 25

Sede e segreteria provvisorie del Consiglio regionale e norme provvisorie per il funzionamento del Consiglio stesso

La prima riunione del Consiglio regionale sarà tenuta presso la sede dell'amministrazione provinciale del capoluogo della regione.

Le attribuzioni della segreteria del Consiglio regionale sono disimpegnate dall'ufficio di segreteria della predetta amministrazione provinciale.

Nella prima adunanza ed in quelle successive fino all'entrata in vigore del regolamento interno previsto dall'articolo 20 della L. 10 febbraio 1953, n. 62, saranno applicate, per la diramazione degli avvisi di convocazione del consiglio regionale, per l'ordine delle discussioni e delle votazioni e per la polizia delle adunanze, le norme per la disciplina della stessa materia con riguardo al consiglio provinciale contenute nel testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni, in quanto risultino applicabili e non contrastino con le norme sancite dalla legge predetta.

Art. 26

Spese per la prima elezione dei consigli regionali

Le spese per la prima elezione dei consigli regionali sono a carico dello Stato.

Gli oneri relativi al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali e gli altri comunque, derivanti dalla applicazione della presente legge, non facenti carico direttamente alle amministrazioni statali interessate, sono anticipati dai comuni e sono rimborsati dallo Stato in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni.

I fondi occorrenti per i rimborsi ai comuni e per le spese organizzative degli uffici periferici, possono essere forniti con ordini di accreditamento, di ammontare anche superiore ai limiti di cui all'articolo 56 del R.D. 18 novembre 1923, numero 2440, e successive modificazioni. A carico di tali ordini di accreditamento possono essere imputate, per intero, spese dipendenti da contratti.

Nel caso di contemporaneità della prima elezione dei consigli regionali con la elezione dei consigli provinciali e comunali ovvero con la elezione dei soli consigli provinciali o dei soli consigli comunali vengono ripartite in parti uguali, tra lo Stato e gli altri enti interessati alla consultazione, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione dei consigli regionali, sarebbero state a carico dello Stato. Il riparto, predisposto dai comuni interessati, è reso esecutivo dal prefetto per ciascuna provincia, sulla base della documentazione resa dai comuni stessi.

Alle somme che saranno iscritte in bilancio per effetto delle presenti disposizioni si applicano le norme contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.

Allegato A e Allegato B ⁽³⁰⁾.

⁽³⁰⁾ Vedi, ora, gli allegati A e C della L. 13 marzo 1980, n. 70.

L. 26 maggio 1969, n. 241⁽¹⁾ - Agevolazioni di viaggio per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali.

Art. 1

Le facilitazioni di viaggio previste dagli articoli 116 e 117 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono estese alle elezioni dei consigli regionali, provinciali e comunali.

Gli oneri derivanti dalle facilitazioni tariffarie per le elezioni comunali, provinciali e regionali saranno rimborsati a titolo specifico dal bilancio dello Stato all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, secondo le norme stabilite dalla legge 29 novembre 1957, n. 1155.

Art. 2

Le facilitazioni per i viaggi sulle ferrovie dello Stato previste dagli articoli 116 e 117 del sopra richiamato testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati sono estese anche ai viaggi via mare effettuati dagli elettori partecipanti alle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali con i mezzi delle società di navigazione concessionarie dei servizi da e per tutte le isole del territorio nazionale⁽²⁾.

Per i viaggi effettuati con il mezzo aereo sul territorio nazionale, è riconosciuta agli elettori un'agevolazione per il viaggio di andata alla sede elettorale dove sono iscritti e ritorno, nella misura del 40 per cento del costo del biglietto. L'importo massimo rimborsabile non può essere superiore a 40 euro per il viaggio di andata e ritorno per ogni elettore⁽³⁾.

I noli introitati in meno dal vettore sono rimborsati dal Ministero dell'interno e fanno carico sugli stanziamenti del relativo stato di previsione per le spese elettorali.

Art. 3

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

(1) Pubblicata nella G.U. 30 maggio 1969, n. 136.

(2) Per la soppressione delle agevolazioni di viaggio, limitatamente alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, vedi l'art. 20, L. 27 dicembre 2001, n. 459.

(3) Comma aggiunto con l'art. 1, comma 2, del D.L. 11 aprile 2011, n. 37 (Disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all'estero in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011).

L.Cost. 23 febbraio 1972, n. 1⁽¹⁾ - Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia.

(omissis)

Art. 4

Finché non sia riunita la nuova Assemblea regionale siciliana e non siano riuniti i nuovi Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia, sono prorogati i poteri, rispettivamente, della precedente Assemblea e dei precedenti Consigli regionali.

(omissis)

⁽¹⁾ Pubblicata nella G.U. 7 marzo 1972, n. 53.

L. 6 aprile 1977, n. 150⁽¹⁾ - Approvazione ed esecuzione dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'assemblea a suffragio universale diretto, firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976, allegato alla decisione del consiglio delle Comunità europee, adottata a Bruxelles in pari data.

Art. 1

È approvato l'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'assemblea a suffragio universale diretto, firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976, allegato alla decisione del consiglio delle Comunità europee, adottata a Bruxelles in pari data.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione è data all'atto di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 16 dell'atto stesso.

ATTO relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto

Art. 1

I rappresentanti, all'Assemblea, dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità sono eletti a suffragio universale diretto.

Art. 2

Il numero dei rappresentanti eletti in ogni Stato membro è fissato come segue:

Belgio.....	25
Danimarca	16
Germania	99
Grecia	25
Lussemburgo.....	6
Paesi Bassi.....	31
Norvegia.....	15
Austria	21
Spagna	64
Francia.....	87
Irlanda	15
Italia	87
Portogallo	25
Finlandia.....	16
Svezia.....	22
Regno Unito	87 ⁽²⁾ .

In caso di modifiche del presente articolo, il numero dei rappresentanti eletti in ciascuno Stato membro deve garantire un'adeguata rappresentanza dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità⁽³⁾.

Art. 3

1. I rappresentanti sono eletti per un periodo di cinque anni.
2. Tale periodo quinquennale inizia con l'apertura della prima sessione tenuta dopo ciascuna elezione. Esso può essere prolungato o abbreviato in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, secondo comma.
3. Il mandato di ogni rappresentante inizia e scade contemporaneamente al periodo di cui al paragrafo 2.

⁽¹⁾ Pubblicata nel Suppl. ord. alla G.U. 30 aprile 1977, n. 116.

⁽²⁾ Così sostituito per ultimo dall'art. 11 del Trattato ratificato con L. 14 dicembre 1994, n. 686.

⁽³⁾ Comma aggiunto dall'art. 5 del Trattato di Amsterdam, ratificato con L. 16 giugno 1998, n. 209.

Art. 4

1. I rappresentanti votano individualmente e personalmente. Non possono essere vincolati da istruzioni né ricevere mandato imperativo.

2. I rappresentanti beneficiano dei privilegi e delle immunità applicabili ai membri dell'Assemblea in virtù del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità Europee allegato al trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee.

Art. 5

La carica di rappresentante all'Assemblea è compatibile con quella di membro del Parlamento di uno Stato membro.

Art. 6

1. La carica di rappresentante all'Assemblea è incompatibile con quella di:

- membro del governo di uno Stato membro;
- membro della Commissione delle Comunità europee;
- giudice, avvocato generale o cancelliere della Corte di giustizia delle Comunità europee;
- membro della Corte dei conti delle Comunità europee;
- membro del comitato consultivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio o membro del Comitato economico e sociale della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica;
- membro del Comitato delle Regioni⁽⁴⁾;
- membro dei comitati od organismi creati in virtù o in applicazione dei trattati che istituiscono la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica, per provvedere all'amministrazione di fondi delle Comunità o all'espletamento di un compito permanente e diretto di gestione amministrativa;
- membro del consiglio d'amministrazione, del comitato direttivo ovvero impiegato della Banca europea per gli investimenti;
- funzionario o agente, in attività di servizio, delle Istituzioni delle Comunità europee o degli organismi specializzati che vi si ricollegano.

2. Ogni Stato membro può inoltre fissare le incompatibilità applicabili sul piano nazionale, alle condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

3. I rappresentanti all'Assemblea ai quali, nel corso del periodo quinquennale di cui all'articolo 3, sono applicabili i paragrafi 1 e 2, sono sostituiti conformemente all'articolo 12.

Art. 7

1. Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, dell'articolo 138, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità economica europea e dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, l'Assemblea elabora un progetto di procedura elettorale uniforme.

2. Fino all'entrata in vigore di una procedura elettorale uniforme o di una procedura basata su principi comuni e fatte salve le altre disposizioni del presente atto, la procedura elettorale è disciplinata in ciascuno Stato membro dalle disposizioni nazionali⁽⁵⁾.

Art. 8

Per l'elezione dei rappresentanti all'Assemblea ciascun elettore può votare una sola volta.

Art. 9

1. L'elezione per l'Assemblea ha luogo alla data fissata da ciascuno Stato membro; tale data deve cadere per tutti gli Stati membri entro uno stesso lasso di tempo compreso tra la mattina del giovedì e la domenica immediatamente successiva.

2. Le operazioni di spoglio delle schede di voto possono avere inizio soltanto dopo la chiusura dei seggi nello Stato membro in cui gli elettori votano per ultimi nel periodo di cui al paragrafo 1.

⁽⁴⁾ Parte aggiunta dall'art. 5 del Trattato di Amsterdam, ratificato con L. 16 giugno 1998, n. 209.

⁽⁵⁾ Paragrafo così sostituito dall'art. 5 del Trattato di Amsterdam, ratificato con L. 16 giugno 1998, n. 209.

3. Qualora uno Stato membro adotti per l'elezione all'Assemblea uno scrutinio a due turni, il primo turno dovrà avvenire nel periodo previsto al paragrafo 1.

Art. 10

1. Il periodo di cui all'articolo 9, paragrafo 1, è precisato per la prima elezione, dal Consiglio, che delibera all'unanimità previa consultazione dell'Assemblea.

2. Le elezioni successive hanno luogo nello stesso periodo dell'ultimo anno del periodo quinquennale di cui all'articolo 3.

Qualora si riveli impossibile tenere le elezioni nella Comunità nel corso di detto periodo, il Consiglio, che delibera all'unanimità, previa consultazione dell'Assemblea, fissa un altro periodo che, al massimo, può essere anteriore o posteriore di un mese al periodo di cui al comma precedente.

3. Fatti salvi l'articolo 22 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, l'articolo 139 del trattato che istituisce la Comunità economica europea e l'articolo 109 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, l'Assemblea si riunisce di diritto il primo martedì successivo alla scadenza del termine di un mese dalla fine del periodo di cui all'articolo 9, paragrafo 1.

4. L'Assemblea uscente decade al momento della prima sessione della nuova Assemblea.

Art. 11

Fino all'entrata in vigore della procedura uniforme o di una procedura basata sui principi comuni di cui all'articolo 7, il Parlamento europeo verifica i poteri dei rappresentanti. A tal fine, esso prende atto dei risultati proclamati ufficialmente dagli Stati membri e decide sulle contestazioni che potrebbero essere eventualmente presentate in base alle disposizioni del presente atto, fatta eccezione per le disposizioni nazionali cui tale atto rinvia⁽⁶⁾.

Art. 12

1. Fino all'entrata in vigore della procedura uniforme o di una procedura basata sui principi comuni di cui all'articolo 7 e fatte salve le altre disposizioni del presente atto, ciascuno Stato membro stabilisce le opportune procedure per coprire i seggi, resisi vacanti durante il periodo quinquennale di cui all'articolo 3, per la restante durata di detto periodo⁽⁷⁾.

2. Quando la vacanza risulta dall'applicazione delle disposizioni nazionali in vigore in uno Stato membro, quest'ultimo ne informa l'Assemblea che ne prende atto.

In tutti gli altri casi, l'Assemblea costata la vacanza e ne informa lo Stato membro.

Art. 13

Qualora risultino necessarie misure per l'applicazione del presente atto il Consiglio deliberando all'unanimità su proposta dell'Assemblea e previa consultazione della Commissione adotta tali misure, dopo avere cercato un accordo con l'Assemblea nell'ambito di una commissione di concertazione che riunisca il Consiglio e i rappresentanti dell'Assemblea.

Art. 14

L'articolo 21, paragrafi 1 e 2, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, l'articolo 138, paragrafi 1 e 2, del trattato che istituisce la Comunità economica europea nonché l'articolo 108, paragrafi 1 e 2, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica decadono alla data della sessione tenuta, conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, dalla prima Assemblea eletta in applicazione del presente atto.

Art. 15

Il presente atto è redatto nelle lingue danese, francese, inglese, irlandese, italiana, olandese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Gli allegati I, II e III formano parte integrante del presente atto.

È unita una dichiarazione del governo della Repubblica federale di Germania.

⁽⁶⁾ Articolo così sostituito dall'art. 5 del Trattato di Amsterdam, ratificato con L. 16 giugno 1998, n. 209.

⁽⁷⁾ Paragrafo così sostituito dall'art. 5 del Trattato di Amsterdam, ratificato con L. 16 giugno 1998, n. 209.

Art. 16

Le disposizioni del presente atto entrano in vigore il primo giorno del mese successivo al ricevimento dell'ultima notifica prevista dalla decisione.

Allegato I

Le autorità danesi possono stabilire le date in cui si procederà, in Groenlandia, alle elezioni dei membri dell'Assemblea.

Allegato II

Il Regno Unito applicherà le disposizioni di questo atto soltanto nei confronti del Regno Unito.

Allegato III**Dichiarazione ad articolo 13**

Si conviene che, per la procedura da seguire nell'ambito della commissione di concertazione, si farà ricorso alle disposizioni dei paragrafi 5, 6 e 7 della procedura stabilita mediante dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione in data 4 marzo 1975.

**DICHIARAZIONE DEL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA**

Il Governo della Repubblica federale di Germania dichiara che l'atto relativo all'elezione a suffragio universale diretto dei membri del Parlamento europeo è applicabile anche al Land di Berlino.

Tenendo conto dei diritti e responsabilità della Francia, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli Stati Uniti d'America, la Camera dei deputati di Berlino eleggerà i rappresentanti per i seggi che, nei limiti del contingente della Repubblica federale di Germania, spettano al Land di Berlino.

L. 24 gennaio 1979, n. 18⁽¹⁾ - Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia⁽²⁾.

	Artt.
TITOLO I	Disposizioni generali.....
TITOLO II	Elettorato - Eleggibilità - Compatibilità.....
TITOLO III	Procedimento elettorale
TITOLO IV	Votazione
TITOLO V	Scrutinio.....
TITOLO VI	Disposizioni particolari per gli elettori residenti nel territorio dei Paesi della Comunità Europea.....
TITOLO VII	Surrogazione e contenzioso.....
TITOLO VIII	Disposizioni penali.....
TITOLO VIII	Disposizioni finali

TITOLO I Disposizioni generali

Art. 1

I membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti⁽³⁾ <http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow? - 4#4>.

L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con le modalità previste dai successivi articoli 21 e 22.

Art. 2

Le circoscrizioni elettorali ed i loro capoluoghi sono stabiliti nella tabella A allegata alla presente legge.

Il complesso delle circoscrizioni elettorali forma il collegio unico nazionale.

L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A, è effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

La ripartizione dei seggi di cui al precedente comma si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica per il numero dei membri spettante all'Italia e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti⁽⁴⁾⁽⁵⁾.

TITOLO II Elettorato - Eleggibilità - Compatibilità

Art. 3

Sono elettori i cittadini che entro il giorno fissato per la votazione nel territorio nazionale abbiano compiuto il 18° anno di età e siano iscritti nelle liste elettorali compilate a termini delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

Sono altresì elettori i cittadini degli altri Paesi membri dell'Unione che, a seguito di formale richiesta presentata entro e non oltre il novantesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni, abbiano ottenuto l'iscrizione nell'apposita lista elettorale del comune italiano di residenza⁽⁶⁾.

⁽¹⁾ Pubblicata nella G.U. 30 gennaio 1979, n. 29.

⁽²⁾ Titolo così modificato dall'art. 2, L. 27 marzo 2004, n. 78.

⁽³⁾ Comma così modificato dall'art. 2, L. 27 marzo 2004, n. 78.

⁽⁴⁾ Comma così modificato dall'art. 2, L. 27 marzo 2004, n. 78.

⁽⁵⁾ Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 9 aprile 1984, n. 61. Per effetto dell'art. 20 la predetta legge è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e ha abrogato tutte le disposizioni con essa incompatibili.

⁽⁶⁾ Comma aggiunto dall'art. 8, D.L. 24 giugno 1994, n. 408.

Art. 4

Sono eleggibili alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia gli elettori che abbiano compiuto il 25° anno di età entro il giorno fissato per le elezioni che hanno luogo nel territorio nazionale⁽⁷⁾⁽⁸⁾.

Sono inoltre eleggibili alla medesima carica i cittadini degli altri Paesi membri dell'Unione che risultino in possesso dei requisiti di eleggibilità al Parlamento europeo previsti dall'ordinamento italiano e che non siano decaduti dal diritto di eleggibilità nello Stato membro di origine⁽⁹⁾.

Art. 5

1. La carica di membro del Parlamento europeo è incompatibile con quella di:

- a) membro della Commissione delle Comunità europee;
- b) giudice, avvocato generale o cancelliere della Corte di giustizia delle Comunità europee o del Tribunale di primo grado delle Comunità europee;
- c) membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea;
- d) membro della Corte dei conti delle Comunità europee;
- e) mediatore delle Comunità europee;
- f) membro del Comitato economico e sociale della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica;
- g) membro del Comitato delle Regioni;
- h) membro dei comitati od organismi istituiti in virtù o in applicazione dei trattati che istituiscono la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica, per provvedere all'amministrazione di fondi delle Comunità o all'espletamento di un compito permanente e diretto di gestione amministrativa;
- i) membro del consiglio d'amministrazione, del comitato direttivo ovvero impiegato della Banca europea per gli investimenti;
- l) funzionario o agente, in attività di servizio, delle istituzioni delle Comunità europee o degli organismi specializzati che vi si ricollegano o della Banca centrale europea⁽¹⁰⁾.

Art. 5 bis

1. La carica di membro del Parlamento europeo è incompatibile:

- a) con l'ufficio di deputato o di senatore;
- b) con la carica di componente del governo di uno Stato membro⁽¹¹⁾.

Art. 6

La carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia è incompatibile con quella di⁽¹²⁾:

- a) presidente di giunta regionale;
- b) assessore regionale;
- b bis) consigliere regionale⁽¹³⁾;
- b ter) presidente di provincia⁽¹³⁾;
- b quater) sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti⁽¹³⁾.

Quando si verifichi una delle incompatibilità di cui al comma precedente, il membro del Parlamento europeo risultato eletto deve dichiarare all'ufficio elettorale nazionale, entro trenta giorni dalla proclamazione, quale carica sceglie⁽¹⁴⁾.

Qualora il membro del Parlamento europeo non vi provveda, l'ufficio elettorale nazionale lo dichiara decaduto e lo sostituisce con il candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto⁽¹⁴⁾.

⁽⁷⁾ Comma così modificato dall'art. 2, L. 27 marzo 2004, n. 78.

⁽⁸⁾ L'art. 19, L. 9 aprile 1984, n. 61, ha così disposto: «Art. 19. Per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, previste per il 17 giugno 1984, il termine indicato dagli articoli 4 e 7 è spostato, rispettivamente, al 25 aprile e al 5 maggio 1984».

⁽⁹⁾ Comma modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 11.

⁽¹⁰⁾ Articolo così sostituito dall'art. 3, L. 27 marzo 2004, n. 78.

⁽¹¹⁾ Articolo aggiunto dall'art. 3, L. 27 marzo 2004, n. 78.

⁽¹²⁾ Alinea così modificato dall'art. 2, L. 27 marzo 2004, n. 78.

⁽¹³⁾ Lettera aggiunta dall'art. 1, L. 8 aprile 2004, n. 90.

⁽¹⁴⁾ Comma così modificato dall'art. 2, L. 27 marzo 2004, n. 78.

Il membro del Parlamento europeo dichiarato decaduto ai sensi del precedente comma può proporre ricorso contro la decisione dell'ufficio elettorale nazionale avanti la corte di appello di Roma. Il ricorso deve essere proposto a pena di decadenza entro venti giorni dalla comunicazione della decisione⁽¹⁵⁾.

Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui ai successivi articoli 44, 45, 46 e 47.

In relazione ai membri di cui al secondo comma dell'articolo 4, si applicano le cause di incompatibilità previste dalle rispettive disposizioni normative nazionali per l'elezione al Parlamento europeo⁽¹⁶⁾.

TITOLO III

Procedimento elettorale

Art. 7

I comizi elettorali per la elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri⁽¹⁷⁾⁽¹⁸⁾.

Il decreto di convocazione dei comizi è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il cinquantesimo giorno antecedente quello della votazione.

La data e l'orario per la votazione degli elettori italiani residenti nei Paesi membri della Comunità europea, che devono possibilmente coincidere con quelli fissati per le elezioni che hanno luogo nel territorio nazionale, nonché la data e l'orario per le conseguenti operazioni di scrutinio sono determinati, per ciascun Paese, dal Ministro dell'interno, previe intese con i Governi dei Paesi stessi che saranno assunte dal Ministero degli affari esteri.

Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane presso i Paesi della Comunità europea, dell'avvenuta pubblicazione del decreto di cui al primo comma e della data della votazione nei rispettivi Paesi, stabilita a norma del precedente comma, danno avviso alle comunità italiane del luogo a mezzo di manifesti da affiggere nella sede della rappresentanza nonché a mezzo degli organi di stampa e di trasmissione audiovisiva e con ogni altro idoneo mezzo di comunicazione.

Art. 8

Presso la Corte di cassazione è costituito l'Ufficio elettorale nazionale, composto da un presidente di sezione e da quattro consiglieri nominati dal primo Presidente. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i titolari in caso di assenza o di impedimento.

Un cancelliere della Corte è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

L'Ufficio elettorale nazionale è costituito entro tre giorni dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi ed esercita le funzioni fino alla costituzione di quello successivo⁽¹⁹⁾.

Art. 9

Presso la corte d'appello nella cui giurisdizione è il capoluogo della circoscrizione, è costituito entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi l'ufficio elettorale circoscrizionale composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente della corte d'appello. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i titolari in caso di assenza o impedimento.

Un cancelliere della corte d'appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

Art. 10

Presso il tribunale nella cui circoscrizione è compreso il comune capoluogo della provincia è costituito, non prima del decimo e non oltre il quinto giorno antecedente la data della votazione, l'ufficio elettorale provinciale composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente del tribunale. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i titolari in caso di assenza o impedimento.

Un cancelliere del tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

⁽¹⁵⁾ Comma così modificato dall'art. 2, L. 27 marzo 2004, n. 78.

⁽¹⁶⁾ Comma aggiunto dall'art. 1, L. 18 gennaio 1989, n. 9, e poi così modificato dall'art. 2, L. 27 marzo 2004, n. 78.

⁽¹⁷⁾ Comma così modificato dall'art. 2, L. 27 marzo 2004, n. 78.

⁽¹⁸⁾ L'art. 19, L. 9 aprile 1984, n. 61, ha così disposto: "Art. 19. Per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, previste per il 17 giugno 1984, il termine indicato dagli articoli 4 e 7 è spostato, rispettivamente, al 25 aprile e al 5 maggio 1984".

⁽¹⁹⁾ Comma così modificato dall'art. 2, L. 9 aprile 1984, n. 61. Per effetto dell'art. 20 la predetta legge n. 61 del 1984 è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e ha abrogato tutte le disposizioni con essa incompatibili.

Art. 11

Il deposito del contrassegno di lista presso il Ministero dell'interno deve essere effettuato, con le modalità di cui agli articoli 14, 15 e 16 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, non prima delle ore 8 del quarantanovesimo giorno e non oltre le ore 16 del quarantottesimo giorno antecedente quello della votazione.

Ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni previste nell'articolo 166 sopra citato, il depositante deve eleggere domicilio in Roma.

Nel caso che l'Ufficio elettorale nazionale respinga l'opposizione avverso l'invito del Ministero dell'interno a sostituire il contrassegno, quello recusato non può più essere sostituito.

All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno, i partiti o i gruppi politici organizzati, con unico atto autenticato da notaio, debbono designare:

- a) un rappresentante effettivo ed uno supplente incaricati di effettuare il deposito della lista presso ciascun ufficio elettorale circoscrizionale;
- b) un delegato effettivo ed uno supplente, per ciascun Paese membro della Comunità europea, incaricati di effettuare le designazioni previste all'articolo 31.

Il Ministero dell'interno:

- a) comunica a ciascun ufficio elettorale circoscrizionale entro il quarantunesimo giorno antecedente quello della votazione le designazioni di cui alla lettera a) del comma precedente;
- b) rilascia, per ciascun delegato effettivo e supplente di cui alla lettera b) del precedente comma, attestazione dell'avvenuta designazione.

Art. 12

Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria della corte d'appello presso la quale è costituito l'ufficio elettorale circoscrizionale, dalle ore 8 del quarantesimo giorno alle ore 20 del trentanovesimo giorno antecedenti quello della votazione.

Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di 30.000 e non più di 35.000 elettori.

I sottoscrittori devono risultare iscritti nelle liste elettorali di ogni regione della circoscrizione per almeno il 10 per cento del minimo fissato al secondo comma, pena la nullità della lista.

Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi anche in una sola delle Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione della Camera dei deputati abbiano presentato liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale con le quali si sia collegato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, pur sotto un diverso contrassegno, un candidato risultato eletto in un collegio uninominale. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio al Parlamento europeo. Nessuna sottoscrizione è richiesta, altresì, nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere⁽²⁰⁾.

Nel caso di cui al precedente comma, la dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da un rappresentante all'uopo da loro incaricato con mandato autenticato da notaio. La sottoscrizione può essere, altresì, effettuata dai rappresentanti di cui alla lettera a) del quarto comma dell'articolo precedente, sempre che, nell'atto di designazione, agli stessi sia stato conferito anche il mandato di provvedere a tale incombenza, ovvero venga da essi esibito, all'atto della presentazione delle candidature, apposito mandato autenticato da notaio. Nel primo caso il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione degli incaricati comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle candidature. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di pretura⁽²¹⁾.

⁽²⁰⁾ Comma prima integrato dall'art. 3, L. 9 aprile 1984, n. 61, e successivamente modificato dall'art. 12, L. 21 marzo 1990, n. 53, che ha altresì aggiunto l'ultimo periodo. Per effetto dell'art. 20 la predetta legge n. 61 del 1984 è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e ha abrogato tutte le disposizioni con essa incompatibili. Da ultimo il presente comma è stato così modificato dall'art. 4, L. 8 aprile 2004, n. 90.

⁽²¹⁾ Comma così sostituito dall'art. 3, L. 9 aprile 1984, n. 61. Per effetto dell'art. 20 la predetta legge n. 61 del 1984 è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e ha abrogato tutte le disposizioni con essa incompatibili.

Nessun candidato può essere compreso in liste recanti contrassegni diversi, pena la nullità della sua elezione.

Ogni candidato, nella dichiarazione di accettazione della candidatura, deve indicare se ha accettato la propria candidatura in altre circoscrizioni, specificando quali sono.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non minore di tre e non maggiore del numero dei membri da eleggere nella circoscrizione. All'atto della presentazione, in ciascuna lista i candidati dello stesso sesso non possono eccedere la metà, con arrotondamento all'unità. Nell'ordine di lista, i primi due candidati devono essere di sesso diverso⁽²²⁾.

Ciascuna delle liste di candidati eventualmente presentate da partiti o gruppi politici espressi dalla minoranza di lingua francese della Valle d'Aosta, di lingua tedesca della provincia di Bolzano e di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia può collegarsi, agli effetti dell'assegnazione dei seggi previsti dai successivi articoli 21 e 22, con altra lista della stessa circoscrizione presentata da partito o gruppo politico presente in tutte le circoscrizioni con lo stesso contrassegno.

A tale scopo, nella dichiarazione di presentazione della lista, deve essere indicata la lista con la quale si intende effettuare il collegamento. Le dichiarazioni di collegamento fra le liste debbono essere reciproche.

La dichiarazione di presentazione della lista deve contenere l'indicazione di un delegato effettivo ed uno supplente autorizzati a designare i rappresentanti della lista presso l'ufficio elettorale circoscrizionale, presso gli uffici elettorali provinciali e presso gli uffici di ciascuna sezione elettorale, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 25 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

Per gli uffici elettorali provinciali la designazione deve essere depositata, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, presso la cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è compreso il comune capoluogo della provincia.

Art. 13

L'ufficio elettorale circoscrizionale, entro il trentaseiesimo giorno antecedente quello della votazione, tenendo presenti i criteri ed i termini di cui al precedente articolo 12 ed all'articolo 22 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, decide in ordine all'ammissione delle liste dei candidati e delle dichiarazioni di collegamento. Verifica che nelle liste dei candidati sia rispettato quanto prescritto dall'articolo 12, ottavo comma, secondo periodo. In caso contrario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della medesima disposizione. Qualora la lista, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore al minimo prescritto, ricusa la lista. Verifica altresì che nelle liste dei candidati sia rispettato quanto prescritto dall'articolo 12, ottavo comma, terzo periodo. In caso contrario, modifica di conseguenza l'ordine di lista, collocando dopo il primo candidato quello successivo di sesso diverso. Assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati. Le liste di cui al nono comma dell'articolo 12 assumono il numero progressivo immediatamente successivo a quello sorteggiato dalla lista alla quale sono collegate. I contrassegni delle liste saranno riportati sulle schede di votazione e sui manifesti contenenti le liste dei candidati secondo l'ordine risultato dal sorteggio. Le decisioni sono comunicate, nello stesso giorno, ai delegati di lista⁽²³⁾.

Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, o di non ammissione di collegamento, i delegati di lista possono ricorrere, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, all'Ufficio elettorale nazionale.

Per le modalità relative alla presentazione dei ricorsi nonché per le modalità ed i termini per le decisioni degli stessi e per le conseguenti comunicazioni ai ricorrenti ed agli uffici elettorali circoscrizionali, si osservano le norme di cui all'articolo 23 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

Il manifesto riproducente i contrassegni delle liste e i candidati ammessi deve essere pubblicato nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro l'ottavo giorno antecedente la data delle elezioni⁽²⁴⁾.

⁽²²⁾ Comma modificato dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 1, L. 22 aprile 2014, n. 65, a decorrere dal 25 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 2 della stessa L. n. 65 del 2014. Per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi il comma 3 del citato art. 1 della L. n. 65 del 2014.

⁽²³⁾ Comma modificato dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 1, L. 22 aprile 2014, n. 65, a decorrere dal 25 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 2 della stessa L. n. 65 del 2014. Per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi il comma 3 del citato art. 1 della L. n. 65 del 2014.

⁽²⁴⁾ Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 11.

TITOLO IV

Votazione

Art. 14

L'elettore può esprimere fino a tre preferenze. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza⁽²⁵⁾.

Una sola preferenza può essere espressa per candidati della lista di minoranza linguistica che si collega ai sensi dell'articolo 12.

Art. 15

Le schede, di colore diverso per ciascuna circoscrizione, debbono avere le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle allegate tabelle B e C, e debbono riprodurre in fac-simile i contrassegni di tutte le liste ammesse secondo il numero progressivo attribuito dall'ufficio elettorale circoscrizionale. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3⁽²⁶⁾.

Accanto ad ogni contrassegno sono tracciate le linee orizzontali in numero pari a quello dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere per i candidati della lista votata.

Art. 16

Compiute le operazioni previste dall'articolo 45 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, il presidente del seggio rinvia le ulteriori operazioni alle ore 6 del giorno successivo.

Le operazioni di voto hanno inizio subito dopo la apposizione del bollo sulle schede, a norma dell'articolo 46 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e debbono avere termine alle ore 22 del giorno stabilito per la votazione.

Dopo che gli elettori hanno votato, il presidente procede alle operazioni di cui all'articolo 67 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni; quindi dà immediatamente inizio alle operazioni di scrutinio, che debbono svolgersi senza interruzioni ed essere portate a termine entro 12 ore dal loro inizio.

TITOLO V

Scrutinio

Art. 17

Compiute le operazioni di cui al primo comma dell'articolo 75 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione provvede ad inviare al sindaco del comune, per il successivo inoltro all'ufficio elettorale provinciale, il plico chiuso e sigillato contenente un esemplare del verbale con le schede e tutti i plichi e documenti di cui al terzo comma dell'articolo 72 del testo unico suddetto, nonché, qualora non siano state completate nei termini le operazioni di scrutinio, la cassetta, l'urna, i plichi e gli altri documenti di cui all'articolo 73 del citato testo unico.

Art. 18

L'ufficio elettorale provinciale compie le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. Successivamente, sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dagli uffici di sezione di tutti i comuni della provincia, facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti scelti dal presidente, procede alle seguenti operazioni:

- 1) somma i voti ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della provincia compresi quelli di cui al numero 2) del citato articolo 76;
- 2) somma i voti di preferenza riportati da ciascun candidato compresi quelli di cui al numero 2) del citato articolo 76.

Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale provinciale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale.

⁽²⁵⁾ Comma così sostituito dall'art. 5, L. 8 aprile 2004, n. 90.

⁽²⁶⁾ Periodo aggiunto dalla lettera c) del comma 2 dell'art. 1, L. 22 aprile 2014, n. 65, a decorrere dal 25 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 2 della stessa L. n. 65 del 2014. Per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi i commi 1 e 3 del citato art. 1, L. n. 65 del 2014.

Uno degli esemplari deve essere inviato, a mezzo di apposito corriere, all'ufficio elettorale circoscrizionale, che ne rilascia ricevuta.

Il secondo esemplare, con i documenti annessi, con gli eventuali reclami presentati avverso le operazioni elettorali e con i verbali delle sezioni ed i relativi atti e documenti ad essi allegati, nonché i plichi di cui al terzo comma dell'articolo 72 del testo unico suddetto, sono depositati presso la cancelleria del tribunale.

Art. 19

L'ufficio elettorale circoscrizionale, per le sezioni istituite a norma dell'articolo 30, compie le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, ed esegue lo spoglio delle schede ad esso eventualmente pervenute, a norma del decimo comma dell'articolo 36, compilando appositi distinti verbali.

Copia dei verbali di cui al precedente comma nonché un estratto del verbale relativo alle operazioni di riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati devono essere rimessi al capo ufficio della circoscrizione consolare nella quale è compresa la relativa sezione.

Art. 20

L'ufficio elettorale circoscrizionale, sulla scorta dei verbali pervenuti dagli uffici elettorali provinciali e di quelli di cui all'articolo 37, nonché delle operazioni compiute ai sensi del precedente articolo, facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti scelti dal presidente:

- 1) determina la cifra elettorale di ogni lista e per le liste collegate a norma dell'articolo 12, la cifra elettorale di gruppo. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista ottenuti da ciascuna lista nella circoscrizione. La cifra elettorale di gruppo è data dalla somma dei voti riportati da ciascuna lista che compone il gruppo nella circoscrizione;
- 2) comunica all'Ufficio elettorale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, per ciascuna lista e per ciascun gruppo di liste costituito a norma dell'articolo 12, il numero dei candidati in essa o in esso compresi e la cifra elettorale;
- 3) determina la cifra individuale di ogni candidato sommando il numero dei voti di preferenza riportati da ciascuno di essi in tutte le sezioni della circoscrizione e in tutte le sezioni istituite a norma dell'articolo 30;
- 4) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

Art. 21

L'Ufficio elettorale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali di cui al n. 2) del precedente articolo, facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti scelti dal presidente:

- 1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti riportati nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno e, per le circoscrizioni nelle quali sono stati costituiti, a norma dell'articolo 12, gruppi di liste, dei voti riportati dal gruppo nel quale è collegata la lista del partito o gruppo politico presente in tutte le circoscrizioni con lo stesso contrassegno;
- 1 bis) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi⁽²⁷⁾⁽²⁸⁾;
- 2) procede al riparto dei seggi tra le liste di cui al numero 1-bis) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide, poi, la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale nazionale risulti contenuto nella cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di cifra elettorale nazionale si procede per sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali nazionali delle liste che non hanno raggiunto il quoziente elettorale nazionale⁽²⁹⁾⁽³⁰⁾;

⁽²⁷⁾ Numero aggiunto dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 1, L. 20 febbraio 2009, n. 10.

⁽²⁸⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 14 maggio - 15 giugno 2015, n. 110, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, primo comma, numeri 1-bis) e 2), sollevata in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3 e 48 della Costituzione.

⁽²⁹⁾ Numero così sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 1, L. 20 febbraio 2009, n. 10.

- 3) procede alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi così assegnati alle varie liste. A tal fine divide la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per il numero dei seggi attribuiti alla lista stessa con le modalità di cui al precedente n. 2), ottenendo così il quoziente elettorale di lista. Nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce, poi, alla lista, sia essa singola sia formata da liste collegate a norma dell'articolo 12, nelle varie circoscrizioni, tanti seggi quante volte il rispettivo quoziente elettorale di lista risulti contenuto nella cifra elettorale circoscrizionale della lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati, rispettivamente, nelle circoscrizioni per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle circoscrizioni nelle quali si è ottenuta la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di cifra elettorale circoscrizionale, si procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale di lista. Se alla lista in una circoscrizione spettano più seggi di quanti sono i suoi componenti, restano eletti tutti i candidati della lista e si procede ad un nuovo riparto dei seggi nei riguardi di tutte le altre circoscrizioni sulla base di un secondo quoziente ottenuto dividendo il totale dei voti validi attribuiti alla lista nelle circoscrizioni stesse, per il numero dei seggi che sono rimasti da assegnare. Si effettua, poi, l'attribuzione dei seggi tra le varie liste, con le modalità sopra previste⁽³¹⁾.

L'ufficio elettorale nazionale provvede a comunicare ai singoli uffici elettorali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

Di tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla segreteria del Parlamento europeo, la quale ne rilascia ricevuta; l'altro esemplare è depositato nella cancelleria della Corte di cassazione.

Art. 22

L'ufficio elettorale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio elettorale nazionale le comunicazioni di cui al penultimo comma del precedente articolo, proclama eletti i candidati, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, seguendo la graduatoria prevista al numero 4) dell'articolo 20.

Quando in una circoscrizione sia costituito un gruppo di liste con le modalità indicate nell'articolo 12, ai fini della assegnazione dei seggi alle singole liste che compongono il gruppo l'ufficio elettorale circoscrizionale provvede a disporre in un'unica graduatoria, secondo le rispettive cifre individuali, i candidati delle liste collegate. Proclama quindi eletti, nei limiti dei posti ai quali il gruppo di liste ha diritto, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

Qualora nessuno dei candidati della lista di minoranza linguistica collegata sia compreso nella graduatoria dei posti ai quali il gruppo di liste ha diritto, l'ultimo posto spetta a quel candidato di minoranza linguistica che abbia ottenuto la maggior cifra individuale, purché non inferiore a 50.000.

L'ufficio elettorale circoscrizionale invia, quindi, attestato ai candidati proclamati eletti⁽³²⁾.

Art. 23

Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale circoscrizionale, viene redatto, in quattro esemplari, processo verbale.

Uno degli esemplari del verbale deve essere inviato subito dal presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale alla segreteria del Parlamento europeo, la quale rilascia ricevuta.

Un secondo esemplare deve essere inviato all'ufficio elettorale nazionale per i provvedimenti di competenza.

Il terzo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria della corte d'appello sede dell'ufficio elettorale circoscrizionale.

⁽³⁰⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 14 maggio - 15 giugno 2015, n. 110, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, primo comma, numeri 1-bis) e 2), sollevata in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3 e 48 della Costituzione.

⁽³¹⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 8 - 22 luglio 2010, n. 271, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 1, n. 2 e n. 3, sollevate in riferimento agli artt. 1, 3, 48, 49, 51, 56, 57 e 97 della Costituzione, nonché agli artt. 10, 11 e 117 della Costituzione, in relazione all'art. 10 del Trattato sull'Unione europea, agli artt. 1, 2 e 7 dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla Decisione del Consiglio del 20 settembre 1976, n. 76/787/CECA/CEE/Euratom, come modificato dalla Decisione del Consiglio 25 giugno 2002, n. 2002/772/CE/Euratom e agli artt. 10, 11, 39 e 40 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio.

⁽³²⁾ Comma così modificato dall'art. 2, L. 27 marzo 2004, n. 78. La Corte costituzionale, con sentenza 8-17 marzo 2006, n. 104, ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 41, primo comma, e 22, ultimo comma, della presente legge, nella parte in cui non prevedono che il termine per l'esercizio del diritto di opzione del candidato proclamato eletto in più circoscrizioni decorra dalla data della comunicazione dell'ultima proclamazione, quale risulta dal relativo attestato.

Il quarto esemplare è trasmesso alla prefettura della provincia nel cui territorio ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale.

Art. 24

I nominativi dei candidati eletti sono portati a conoscenza del pubblico, a cura dell'Ufficio elettorale nazionale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

TITOLO VI

Disposizioni particolari per gli elettori residenti nel territorio dei Paesi membri della Comunità europea

Art. 25

Le norme del presente titolo avranno effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un comunicato attestante, per ciascun Paese della Comunità, che sono state raggiunte intese atte a garantire le condizioni necessarie per l'esercizio del voto degli italiani residenti nei Paesi della Comunità⁽³³⁾.

Tali intese devono garantire le condizioni necessarie per la concreta attuazione delle norme della presente legge, nel rispetto della parità dei partiti politici italiani e dei principi della libertà di riunione e di propaganda politica, della segretezza e libertà del voto. Nessuno pregiudizio dovrà derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e dei cittadini italiani in conseguenza della loro partecipazione alla propaganda elettorale o ad operazioni previste dalla presente legge.

Le intese di cui al comma precedente dovranno essere raggiunte tra il Governo italiano e quelli di ciascun Paese della Comunità, e dovranno risultare da note verbali trasmesse dai singoli Governi al Governo italiano.

Il Governo, sentito il parere espresso, nei termini stabiliti dal regolamento delle due Camere, dalla competente commissione permanente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, accerta che si sono verificate le condizioni di cui ai commi precedenti e conseguentemente autorizza il Ministro degli affari esteri ad emanare il comunicato di cui al primo comma.

Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, emanerà norme di attuazione delle intese di cui al primo comma ed in osservanza delle disposizioni della presente legge. Il relativo decreto ministeriale sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale⁽³⁴⁾.

I termini previsti dal presente titolo, se non diversamente stabilito, si intendono riferiti al giorno fissato per la votazione nel territorio nazionale.

Il Governo è autorizzato ad effettuare, anche anteriormente alla pubblicazione del comunicato di cui al primo comma, le operazioni preparatorie del procedimento elettorale di cui al presente titolo.

Art. 26

(³⁵)

Art. 27

Gli elettori di cui all'articolo precedente votano per le liste presentate nella circoscrizione alla quale appartiene il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.

Art. 28

(³⁵)

Art. 29

Agli effetti della applicazione delle norme del presente titolo, l'espressione «uffici consolari» comprende i consolati generali di 1^a categoria, i consolati di 1^a categoria, i vice consolati di 1^a categoria e le agenzie consolari di 1^a categoria. Le relative circoscrizioni comprendono quelle degli uffici consolari che saranno ad essi ag-

(³³) Vedi, anche, il D.M. 5 giugno 1989 e il D.M. 26 maggio 1999. Il Ministero degli affari esteri, in attuazione di quanto disposto dal presente comma, con comunicato 3 giugno 2004, con comunicato 28 maggio 2009 e con comunicato del 20 maggio 2014, ha reso noto che sono state raggiunte, con i singoli Paesi dell'Unione europea, le intese atte a garantire le condizioni richieste dalla legge per l'esercizio del voto ai cittadini italiani ivi residenti.

(³⁴) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 4 giugno 2004, il D.M. 28 maggio 2009 e il D.M. 19 maggio 2014.

(³⁵) Articolo abrogato dall'art. 8, D.L. 24 giugno 1994, n. 408.

gregati con decreto del Ministro degli affari esteri. Nei Paesi della Comunità in cui non esistono gli uffici consolari di 1^a categoria sopra indicati, le funzioni elettorali previste dal presente titolo sono svolte dalle ambasciate⁽³⁶⁾.

Art. 30

⁽³⁷⁾

Su richiesta dei rappresentanti di cui al numero 1 del primo comma dell'articolo 31, il capo dell'ufficio consolare mette a disposizione i locali utilizzati dallo Stato italiano che risultino idonei allo svolgimento della propaganda elettorale per i partiti presenti con propria lista e si adopera, su richiesta degli stessi rappresentanti di cui sopra, a reperire locali adeguati, qualora ciò sia necessario, anche a titolo oneroso per i richiedenti⁽³⁸⁾.

Art. 31

Con dichiarazione scritta, autenticata da un notaio o da un sindaco o da una autorità diplomatica o consolare, i delegati di cui all'articolo 11, quarto comma, lettera b), dei partiti o gruppi politici che abbiano presentato ed abbiano avuto ammessa una lista di candidati in almeno una circoscrizione elettorale, o persone da essi autorizzate con atto autenticato nei modi sopra indicati, hanno diritto di designare:

- 1) un rappresentante effettivo ed uno supplente del partito o del gruppo politico per ciascuna circoscrizione consolare del Paese per il quale sono stati designati, perché vengano sentiti dal capo dell'ufficio consolare, per la nomina degli scrutatori e dei segretari dei seggi istituiti nella circoscrizione stessa, nonché per l'azione da lui svolta in attuazione dei principi di cui all'articolo 25⁽³⁹⁾;
- 2) un rappresentante effettivo ed uno supplente presso l'ufficio di ciascuna sezione istituita nella circoscrizione consolare.

Per le predette designazioni, i delegati devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta di cui all'articolo 11, ultimo comma, lettera b).

Nel caso che alla designazione dei rappresentanti di cui ai precedenti numeri 1) e 2) provvedano delegati dei delegati, a norma del primo comma del presente articolo, il notaio, il sindaco o l'ufficiale diplomatico o consolare, nell'autenticare la firma, danno atto dell'esibizione loro fatta della ricevuta rilasciata dal Ministero dell'interno all'atto del deposito del contrassegno di lista.

Le designazioni di cui al primo comma, punto 1), del presente articolo sono presentate entro il ventiduesimo giorno precedente quello della votazione al capo dell'ufficio consolare; quelle di cui al primo comma, punto 2), sono presentate, entro il giorno precedente quello della votazione stabilito a norma del terzo comma dell'articolo 7, al capo del predetto ufficio, che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli presidenti delle sezioni prima dell'inizio della votazione.

Art. 32

La nomina dei presidenti di seggio per ogni sezione elettorale istituita a norma dell'articolo 30, è effettuata dal presidente della corte d'appello di Roma entro il quindicesimo giorno precedente quello della votazione, fra gli iscritti ad un elenco di elettori residenti nel Paese che siano idonei all'ufficio⁽⁴⁰⁾.

La nomina è comunicata agli interessati per il tramite delle rappresentanze consolari competenti.

L'elenco di cui al primo comma è formato dalla cancelleria della corte d'appello di Roma, secondo le norme che saranno stabilite dal Ministero di grazia e giustizia di concerto con quelli degli affari esteri e dell'interno, entro il quinto giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi⁽⁴¹⁾.

In caso di impedimento del presidente nominato con le modalità di cui ai precedenti commi, il capo dell'ufficio consolare provvede a nominare altro idoneo elettore, prima della costituzione dell'ufficio elettorale di sezione⁽⁴¹⁾.

⁽³⁶⁾ Così modificato dall'art. 6, L. 9 aprile 1984, n. 61. Per effetto dell'art. 20 la predetta legge n. 61 del 1984 è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e ha abrogato tutte le disposizioni con essa incompatibili.

⁽³⁷⁾ Il D.L. 24 giugno 1994, n. 408, ha abrogato il 1, 2, 3, 4, 5 e 6 comma del presente articolo.

⁽³⁸⁾ Comma così sostituito dall'art. 7, L. 9 aprile 1984, n. 61. Vedi, inoltre, il D.M. 24 aprile 1989.

⁽³⁹⁾ Numero così modificato dall'art. 8, L. 9 aprile 1984, n. 61.

⁽⁴⁰⁾ Comma così modificato dall'art. 9, L. 9 aprile 1984, n. 61. Per effetto dell'art. 20 la predetta legge n. 61 del 1984 è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e ha abrogato tutte le disposizioni con essa incompatibili.

⁽⁴¹⁾ Con D.M. 18 aprile 1984 sono state fissate le modalità per la nomina a presidente di seggio nelle sezioni elettorali istituite nei Paesi C.E.E. per le elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo.

Art. 33

Tra il quindicesimo e l'ottavo giorno precedente quello della votazione, il capo dell'ufficio consolare nomina tra gli elettori italiani residenti nel Paese, sentiti i rappresentanti di cui al comma primo, punto 1), del precedente articolo 31, un segretario e tre scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assumerà le funzioni di vice presidente, per ogni ufficio di sezione istituito⁽⁴²⁾.

Nel caso in cui il segretario non sia presente all'atto dell'insediamento del seggio o ne sia mancata la designazione, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 41 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361⁽⁴³⁾.

Art. 34

Sono esclusi dalle funzioni di presidente, di scrutatore e di segretario degli uffici elettorali di sezione istituiti a norma del precedente articolo 30, il personale di ruolo ed a contratto del Ministero degli affari esteri in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nei Paesi membri della Comunità europea, nonché le persone previste dall'articolo 38 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361.

Art. 35

Prima dell'insediamento del seggio il capo dell'ufficio consolare provvede a far consegnare al presidente di ogni ufficio elettorale di sezione della circoscrizione consolare:

- 1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
- 2) copia dei provvedimenti di nomina degli scrutatori e del segretario⁽⁴⁴⁾;
- 3) le designazioni dei rappresentanti di lista ricevute a norma dell'articolo 31, ultimo comma;
- 4) un'urna per la votazione;
- 5) un congruo numero di matite copiative per la espressione del voto;
- 6) un esemplare dell'elenco degli elettori della sezione compilato a norma dell'articolo 30 nonché un esemplare degli elenchi aggiunti di cui al terzo comma dell'articolo 28⁽⁴⁴⁾.

Inoltre, il capo dell'ufficio consolare provvede a far consegnare, per ognuna delle circoscrizioni di cui alla tabella A allegata alla presente legge:

- 1) tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati;
- 2) il pacco delle schede sigillate, con l'indicazione, sull'involucro esterno, del numero delle schede contenute.

Le caratteristiche essenziali delle urne per la votazione di cui al n. 4) del primo comma sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

Art. 36-Art. 37

(45)

Art. 38

Gli elettori di cui al primo comma dell'articolo 26 e quelli di cui al secondo comma dello stesso articolo che abbiano presentato tempestivamente la domanda ivi prevista, se rimpatriano, possono esprimere il voto presso la sezione nelle cui liste sono iscritti.

A tal fine, essi devono comunicare entro il giorno precedente quello della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, che intendono votare nel comune stesso. Il sindaco dà atto di tale comunicazione in calce al certificato elettorale. Di tale annotazione il presidente dell'ufficio elettorale di sezione prende nota accanto al nominativo dell'elettore, nelle liste della sezione.

Art. 39

Al presidente ed ai componenti degli uffici elettorali di sezione istituiti a norma dell'articolo 30 è corrisposto dal capo dell'ufficio consolare un onorario fisso ammontante, rispettivamente, a L. 120.000 ed a L. 100.000 al lordo delle ritenute di legge. Ad essi spetta, inoltre, se non residenti nel luogo della votazione, il trattamento economico di missione, in applicazione delle norme relative ai dipendenti statali e nella misura,

⁽⁴²⁾ Comma così modificato prima dall'art. 10, L. 9 aprile 1984, n. 61, e poi dall'art. 12, L. 30 aprile 1999, n. 120.

⁽⁴³⁾ Comma così sostituito dall'art. 10, L. 9 aprile 1984, n. 61.

⁽⁴⁴⁾ Numero così sostituito dall'art. 11, L. 9 aprile 1984, n. 61.

⁽⁴⁵⁾ Articoli abrogati dall'art. 8, D.L. 24 giugno 1994, n. 408.

rispettivamente, corrispondente a quella che spetta, per le missioni compiute nel territorio nazionale, ai consiglieri di corte di cassazione ed ai consiglieri di corte d'appello. Ai dipendenti statali con qualifica superiore spetta il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita⁽⁴⁶⁾.

Art. 40

Per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, è consentito che gli elettori appartenenti ai Paesi della Comunità europea che si trovano in Italia al momento della votazione votino per candidati del Paese di cittadinanza, nel rispetto delle intese allo scopo intervenute fra i detti Paesi ed il Governo italiano⁽⁴⁷⁾.

A tal fine il Governo italiano, su base di reciprocità bilaterale, accorderà ai cittadini di ciascun Paese, della Comunità garanzie e facilitazioni corrispondenti a quelle che saranno accordate, ai sensi dell'articolo 25, ai cittadini italiani residenti nei Paesi stessi.

Le misure di volta in volta necessarie a tale scopo sono disposte dal Ministro dell'interno, previe intese con quello degli affari esteri.

TITOLO VII

Surrogazione e contenzioso

Art. 41

Il candidato che risulta eletto in più circoscrizioni deve dichiarare all'Ufficio elettorale nazionale, entro otto giorni dall'ultima proclamazione, quale circoscrizione sceglie. Mancando l'opzione, l'Ufficio elettorale nazionale supplisce mediante sorteggio. Il presidente dell'Ufficio elettorale nazionale provvede, quindi, a proclamare eletto in surrogazione il candidato che segue immediatamente l'ultimo eletto nella lista della circoscrizione che non è stata scelta o sorteggiata⁽⁴⁸⁾.

Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa durante lo svolgimento del mandato, è attribuito dall'Ufficio elettorale nazionale al candidato che nella stessa lista e circoscrizione segue immediatamente l'ultimo eletto.

Art. 42

La tutela giurisdizionale contro gli atti di proclamazione degli eletti, per motivi inerenti alle operazioni elettorali successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, è disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo⁽⁴⁹⁾.

Art. 43

⁽⁵⁰⁾

Art. 44

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 66 della Costituzione, ai giudizi relativi alle condizioni di eleggibilità e di compatibilità, stabilite dalla presente legge in relazione alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, si applica l'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150⁽⁵¹⁾.

L'azione si propone da parte di qualsiasi cittadino elettore⁽⁵²⁾.

⁽⁵³⁾

⁽⁴⁶⁾ Così modificato dall'art. 13, L. 9 aprile 1984, n. 61.

⁽⁴⁷⁾ Comma prima sostituito dall'art. 14, L. 9 aprile 1984, n. 61, e poi così modificato dall'art. 2, L. 27 marzo 2004, n. 78.

⁽⁴⁸⁾ Comma così modificato dall'art. 2, L. 27 marzo 2004, n. 78. La Corte costituzionale, con sentenza 8-17 marzo 2006, n. 104, ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 41, primo comma, e 22, ultimo comma, della presente legge, nella parte in cui non prevedono che il termine per l'esercizio del diritto di opzione del candidato proclamato eletto in più circoscrizioni decorra dalla data della comunicazione dell'ultima proclamazione, quale risulta dal relativo attestato.

⁽⁴⁹⁾ Articolo sostituito con l'art. 1, comma 1, lettera a), dell'allegato 4 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 dello stesso provvedimento.

⁽⁵⁰⁾ Articolo abrogato con l'art. 1, comma 1, lettera b), dell'allegato 4 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 dello stesso provvedimento.

⁽⁵¹⁾ Comma sostituito dalla lettera a) del comma 27 dell'art. 34, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150, con i limiti di applicabilità previsti dall'art. 36 dello stesso D.Lgs. n. 150 del 2011.

⁽⁵²⁾ Comma modificato dalla lettera b) del comma 27 dell'art. 34, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150, con i limiti di applicabilità previsti dall'art. 36 dello stesso D.Lgs. n. 150 del 2011.

Art. 45⁽⁵⁴⁾**Art. 46**

L'Ufficio elettorale nazionale comunica alla segreteria del Parlamento europeo le surrogazioni disposte in base alle sentenze che abbiano deciso irrevocabilmente le controversie sulla incompatibilità ed ineleggibilità degli eletti.

⁽⁵⁵⁾**Art. 47**⁽⁵⁶⁾**TITOLO VIII**
Disposizioni penali**Art. 48**

Il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei reati previsti dalla presente legge o dal testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è punito secondo la legge italiana.

Le norme di cui agli articoli 8 e 9, secondo comma, del codice penale, concernenti la richiesta del Ministro di grazia e giustizia, non si applicano al cittadino italiano.

Art. 49

Chi, in occasione della elezione dei membri del Parlamento europeo, partecipa al voto per l'elezione dei membri spettanti all'Italia e per l'elezione dei membri spettanti ad altro Paese membro della comunità è punito con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da L. 100.000 a L. 500.000⁽⁵⁷⁾.

TITOLO IX
Disposizioni finali**Art. 50**

Ad ogni elettore residente negli Stati che non sono membri della Comunità europea, entro il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, a cura dei comuni di iscrizione elettorale è spedita una cartolina avviso recante l'indicazione della data della votazione, l'avvertenza che il destinatario potrà ritirare il certificato elettorale presso il competente ufficio comunale e che la esibizione della cartolina stessa dà diritto al titolare di usufruire delle facilitazioni di viaggio per recarsi a votare nel comune di iscrizione elettorale.

Le cartoline devono essere spedite in raccomandata per via aerea.

Le cartoline avviso di cui al primo comma dovranno essere inviate anche agli elettori che si trovano nei Paesi della Comunità europea nel caso in cui, in attuazione dell'articolo 25, non possono avere effetto le norme del titolo VI.

Art. 51

Salvo quanto disposto dalla presente legge, per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Ca-

⁽⁵³⁾ I commi dal terzo all'ottavo sono stati abrogati con l'art. 34, comma 27, lettera c), del D.Lgs. 1° settembre 2011 n. 150.

⁽⁵⁴⁾ Articolo abrogato con l'art. 34, comma 27, lettera d), del D.Lgs. 1° settembre 2011 n. 150. Vedi, peraltro, quanto disposto dall'art. 36 dello stesso D.Lgs. n. 150 del 2011.

⁽⁵⁵⁾ Comma abrogato con l'art. 1, comma 1, lettera b), dell'allegato 4 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 dello stesso provvedimento.

⁽⁵⁶⁾ Articolo abrogato con l'art. 34, comma 27, lettera d), del D.Lgs. 1° settembre 2011 n. 150. Vedi, peraltro, quanto disposto dall'art. 36 dello stesso D.Lgs. n. 150 del 2011.

⁽⁵⁷⁾ Comma così modificato dall'art. 2, L. 27 marzo 2004, n. 78.

mera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni⁽⁵⁸⁾.

Art. 52

I lavoratori dipendenti da enti pubblici o da privati datori di lavoro che siano stati ammessi come candidati per l'elezione a membri del Parlamento europeo, possono chiedere di essere collocati in aspettativa non retribuita fino al giorno della votazione ⁽⁵⁹⁾.

Ai dipendenti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, ai magistrati, nonché ai dipendenti degli enti ed istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti membri del Parlamento europeo si applicano le disposizioni dell'articolo 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261⁽⁴⁶⁾.

Art. 53

1. Per far fronte alle esigenze organizzative relative alle operazioni di voto nell'Unione, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad assumere, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, anche in deroga ad eventuali divieti di assunzione e ad ogni limite di contingente fissato dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, fino a centotrenta impiegati con contratto temporaneo e con validità massima di tre mesi regolato dalla legge locale⁽⁶⁰⁾.

Art. 54

⁽⁶¹⁾

Al presidente, a ciascun componente ed al segretario dell'ufficio elettorale nazionale, degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali provinciali di cui agli articoli 8, 9 e 10 della presente legge, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi, è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, rispettivamente, di lire 35.000 per il presidente, e di lire 25.000 per ciascun componente e per il segretario, nonché, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

Al personale dipendente dal Ministero dell'interno, dal Ministero di grazia e giustizia e dal Ministero degli affari esteri, anche se dirigente, addetto a servizi elettorali in Italia, è concessa, in deroga alle vigenti disposizioni, l'autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario sino ad un massimo di 40 e 80 ore mensili, rispettivamente, per i periodi dal 1° gennaio al 30 aprile e dal 1° maggio al 15 luglio dell'anno in cui hanno luogo le elezioni.

Il contingente è fissato con decreto del Ministro competente e comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per i provvedimenti formali di autorizzazione⁽⁶²⁾.

Art. 55

Tutte le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, sono a carico dello Stato⁽⁶³⁾.

Gli oneri per il trattamento economico dei componenti dei seggi operanti nel territorio della Repubblica e per gli adempimenti di spettanza dei comuni sono anticipati da questi e rimborsati dallo Stato, in base a documentato rendiconto, da presentarsi entro il termine di tre mesi dalla data delle consultazioni.

Lo Stato è tenuto ad erogare ai comuni, nel mese precedente le consultazioni, acconti pari al 90 per cento delle spese che si presume essi debbano anticipare.

Alle spese occorrenti per il finanziamento dei servizi prestati a titolo oneroso dalle autorità dei Paesi della Comunità europea, per i locali e gli arredamenti relativi alle sezioni istituite nei suddetti Paesi a norma dell'articolo 30, per il trattamento economico dei componenti gli uffici elettorali delle sezioni sopra menzionate, per la fornitura e il trasporto del materiale di cui all'articolo 35, per il trattamento di missione dei dipendenti del Ministero dell'interno, del Ministero di grazia e giustizia e del Ministero degli affari esteri, nonché per il lavoro straordinario dei dipendenti di quest'ultimo Ministero, per esigenze connesse allo svolgimento delle

⁽⁵⁸⁾ Articolo così modificato dall'art. 2, L. 27 marzo 2004, n. 78.

⁽⁵⁹⁾ Comma così modificato dall'art. 2, L. 27 marzo 2004, n. 78.

⁽⁶⁰⁾ Così sostituito prima dal primo comma dell'art. 15, L. 9 aprile 1984, n. 61, e poi dal primo comma dell'art. 7, D.L. 24 giugno 1994, n. 408.

⁽⁶¹⁾ Comma abrogato dall'art. 4, L. 30 giugno 1989, n. 244.

⁽⁶²⁾ Così sostituito dall'art. 16, L. 9 aprile 1984, n. 61. Per effetto dell'art. 20 la predetta legge n. 61 del 1984 è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e ha abrogato tutte le disposizioni con essa incompatibili.

⁽⁶³⁾ Comma così modificato dall'art. 2, L. 27 marzo 2004, n. 78.

operazioni elettorali nei Paesi della Comunità, e per oneri aggiuntivi relativi a servizi di corriere disposti dal Ministero degli affari esteri per il trasporto dei plichi e del materiale di cui all'articolo 37, provvede il Ministero degli affari esteri con imputazione ai capitoli di bilancio iscritti nel proprio stato di previsione della spesa debitamente integrati⁽⁶⁴⁾.

Ai fondi iscritti nel bilancio dello Stato per effetto della presente legge, si applicano le norme contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. I fondi stessi possono essere utilizzati con ordini di accreditamento di ammontare anche superiore ai limiti di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. A carico di tali ordini di accreditamento possono essere imputate, per intero, spese dipendenti da contratti.

Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad utilizzare il fondo di anticipazione di cui agli articoli 64 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, successive modificazioni, per le spese relative alle operazioni di cui al titolo VI della presente legge⁽⁶⁵⁾.

Art. 56

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 120 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6863 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle conseguenti variazioni di bilancio.

Tabella A⁽⁶⁶⁾ Circoscrizioni elettorali

<i>Circoscrizioni</i>	<i>Capoluogo della circoscrizione</i>
I - Italia nord-occidentale (Piemonte - Valle d'Aosta - Liguria - Lombardia)	Milano
II - Italia nord-orientale (Veneto - Trentino-Alto Adige - Friuli-Venezia Giulia - Emilia Romagna)	Venezia
III - Italia centrale (Toscana - Umbria - Marche - Lazio)	Roma
IV - Italia meridionale (Abruzzo - Molise - Campania - Puglia - Basilicata - Calabria)	Napoli
V - Italia insulare (Sicilia - Sardegna)	Palermo

(si omettono le tabelle B e C)⁽⁶⁷⁾.

⁽⁶⁴⁾ Comma così sostituito dall'art. 17, L. 9 aprile 1984, n. 61 (G.U. 11 aprile 1984, n. 101).

⁽⁶⁵⁾ Comma aggiunto dall'art. 17, L. 9 aprile 1984, n. 61 (G.U. 11 aprile 1984, n. 101). Per effetto dell'art. 20 la predetta legge n. 61 del 1984 è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e ha abrogato tutte le disposizioni con essa incompatibili.

⁽⁶⁶⁾ Tabella così sostituita dalla Tabella A allegata alla L. 9 aprile 1984, n. 61. Con D.P.R. 17 aprile 1984, n. 76, è stato assegnato il numero dei seggi alle relative circoscrizioni. Con D.P.R. 9 aprile 1994, con D.P.R. 10 aprile 1999, con D.P.R. 10 aprile 2004, con D.P.R. 1° aprile 2009 e con D.P.R. 17 marzo 2014, entrati in vigore lo stesso giorno della loro pubblicazione, è stata disposta l'assegnazione del numero di seggi alle circoscrizioni di cui alla presente Tabella A.

⁽⁶⁷⁾ Le tabelle B e C sono state sostituite prima dalla L. 9 aprile 1984, n. 61, e poi dall'art. 5 della L. 8 aprile 2004, n. 90.

L.R. 6 marzo 1979, n. 7⁽¹⁾ - Norme per l'elezione del Consiglio regionale.

Art. 1

(2)

Art. 2

(3)

Art. 3

(4)

Art. 4

L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione delle liste elettorali, la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione per l'elezione sono disciplinati dalle disposizioni del testo unico approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni⁽⁵⁾.

Art. 5

(6)

Art. 6⁽⁷⁾

(8)

I Sindaci dei Comuni della Regione danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con apposito manifesto.

Art. 7

Presso il Tribunale nella cui giurisdizione è il Comune capoluogo della provincia, è costituito, entro due giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, l'Ufficio centrale circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di Presidente, nonché da uno o più esperti con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal Presidente del tribunale⁽⁹⁾.

Un cancelliere del Tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

Presso la Corte d'Appello del capoluogo della regione è costituito, entro due giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, l'Ufficio centrale regionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di Presidente, nonché da uno o più esperti con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal Presidente della medesima Corte d'Appello⁽⁹⁾.

Un cancelliere della Corte d'Appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio.

Ai predetti uffici può essere aggregato, con decreto del proprio Presidente, altro personale nel numero strettamente necessario per un più sollecito espletamento delle rispettive operazioni⁽¹⁰⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Sardegna 6 marzo 1979, n. 9.

(2) Abrogato dall'art. 21, comma 1, L.R. 26 luglio 2013, n. 16, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale statutaria elettorale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 della stessa legge).

(3) Abrogato dall'art. 21, comma 1, L.R. 26 luglio 2013, n. 16, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale statutaria elettorale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 della stessa legge).

(4) Abrogato dall'art. 21, comma 1, L.R. 26 luglio 2013, n. 16, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale statutaria elettorale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 della stessa legge).

(5) Articolo così modificato dall'art. 2, L.R. 17 maggio 1984, n. 23.

(6) Abrogato dall'art. 21, comma 1, L.R. 26 luglio 2013, n. 16, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale statutaria elettorale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 della stessa legge).

(7) Articolo così sostituito dall'art. 2, L.R. 1 giugno 1993, n. 24.

(8) Abrogato dall'art. 21, comma 1, L.R. 26 luglio 2013, n. 16, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale statutaria elettorale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 della stessa legge).

(9) Comma così modificato dall'art. 3, L.R. 17 maggio 1984, n. 23.

(10) Comma aggiunto dall'art. 3, L.R. 17 maggio 1984, n. 23.

Art. 8

I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati, debbono depositare, presso la Cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari, il contrassegno con il quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nelle singole circoscrizioni.

All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato.

I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca tale simbolo.

Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti.

Ai fini di cui al quarto comma costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento⁽¹⁾.

Non è ammessa, altresì, la presentazione di contrassegni effettuata con il solo scopo di precluderne surrettiziamente l'uso ad altri soggetti politici interessati a farvi ricorso⁽¹⁾.

Non è ammessa inoltre la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento e nel Consiglio regionale possono trarre in errore l'elettore.

Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.

Art. 9

Il deposito del contrassegno deve essere effettuato da persona munita di mandato, autenticato da notaio, rilasciato da parte del rappresentante regionale del partito o da parte del rappresentante del gruppo politico organizzato non prima delle ore 8 del terzo giorno e non oltre le ore 20 del quarto giorno dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Agli effetti del deposito, la cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari rimane aperta, anche nei giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

Il contrassegno deve essere depositato in triplice esemplare.

La Cancelleria accerta l'identità personale del depositante e, qualora si tratti di persona non munita del mandato richiesto dal primo comma, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti. Una copia del verbale è immediatamente consegnata al depositante stesso.

Art. 10

Nel giorno successivo alla scadenza del termine di deposito tutti i depositanti possono prendere visione dei contrassegni e proporre osservazioni all'Ufficio centrale regionale, avverso l'accettazione dei simboli confondibili con quello da essi presentato.

Nelle 24 ore successive, l'Ufficio centrale regionale, sentiti i depositanti e gli eventuali oppositori, decide in via definitiva sull'accettazione dei contrassegni e comunica ai depositanti le decisioni adottate.

I contrassegni ricusati per contrasto con le disposizioni della presente legge possono essere sostituiti dai depositanti entro 48 ore dalla notifica della decisione.

Art. 11

All'atto del deposito del contrassegno presso la Cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari, i partiti e i gruppi politici organizzati debbono presentare la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di un supplente del partito o del gruppo, incaricati di effettuare il deposito al rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale della lista dei candidati e dei relativi documenti. La designazione è fatta con un unico atto autenticato da notaio.

Il Presidente dell'Ufficio centrale regionale provvede a comunicare le designazioni suddette, con i rispettivi contrassegni, a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale entro il nono giorno dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Con le stesse modalità possono essere indicati, entro il giorno antecedente all'ultimo fissato per la presentazione delle liste, altri rappresentanti supplenti, in numero non superiore a due, incaricati di effettuare il de-

⁽¹⁾ Comma aggiunto dall'art. 6, L.R. 25 ottobre 1993, n. 52.

posito di cui al primo comma qualora i rappresentanti precedentemente designati siano entrambi impediti di provvedervi per fatto sopravvenuto. Il Presidente della Corte d'Appello ne dà immediata comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale cui la nuova designazione si riferisce.

Art. 12

(¹²)

Art. 13

(¹³)

Art. 14

(¹⁴)

Art. 15

La presentazione delle liste si effettua, per ciascuna circoscrizione elettorale provinciale, alla cancelleria del Tribunale presso il quale è costituito l'ufficio centrale circoscrizionale, non prima delle ore 8 del decimo giorno e non oltre le ore 20 dell'undicesimo giorno dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20(¹⁵).

Insieme con le liste dei candidati debbono essere presentati gli atti d'accettazione delle candidature i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori(¹⁶).

La dichiarazione di presentazione della lista deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione. I Sindaci debbono, nel termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati.

La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il Comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto(¹⁷).

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

(¹⁸)

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, l'indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti autorizzati a fare le designazioni previste dall'art. 19 della presente legge.

Art. 16

La Cancelleria del Tribunale circoscrizionale accerta l'identità personale del depositante e, nel caso in cui si tratti di persona diversa da quella designata ai sensi dell'art. 11, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti di cui una copia è consegnata immediatamente al presentatore.

Nel medesimo verbale, oltre all'indicazione della lista dei candidati presentata e delle designazioni del contrassegno e dei delegati, è annotato il numero d'ordine progressivo attribuito dalla Cancelleria stessa a ciascuna lista secondo l'ordine di presentazione.

(¹²) Abrogato dall'art. 21, comma 1, L.R. 26 luglio 2013, n. 16, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale statutaria elettorale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 della stessa legge).

(¹³) Abrogato dall'art. 21, comma 1, L.R. 26 luglio 2013, n. 16, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale statutaria elettorale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 della stessa legge).

(¹⁴) Abrogato dall'art. 21, comma 1, L.R. 26 luglio 2013, n. 16, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale statutaria elettorale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 della stessa legge).

(¹⁵) Comma così sostituito dall'art. 8, L.R. 27 agosto 1992, n. 16.

(¹⁶) Comma così modificato dall'art. 8, L.R. 27 agosto 1992, n. 16.

(¹⁷) Comma così sostituito dall'art. 8, L.R. 27 agosto 1992, n. 16.

(¹⁸) Comma abrogato dall'art. 21, comma 1, L.R. 26 luglio 2013, n. 16, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale statutaria elettorale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 della stessa legge).

Art. 17

L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

- 1) ricusa le liste presentate da persone diverse da quelle designate all'atto del deposito del contrassegno, ai sensi dell'art. 11 della presente legge;
- 2) ricusa le liste distinte da un contrassegno non depositato presso la Cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari;
- 3) verifica se all'interno di ciascuna lista siano stati rispettati i criteri di cui al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale statutaria elettorale e verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte secondo le prescrizioni di legge e comprendano un numero di candidati non inferiore al numero minimo prescritto; dichiara non valide le liste che non corrispondono a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore al numero dei Consiglieri assegnati al Collegio, cancellando gli ultimi nomi in eccedenza;⁽¹⁹⁾
- 4) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la prescritta accettazione;
- 5) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della regione⁽²⁰⁾;
- 6) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione.

I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

L'Ufficio centrale circoscrizionale si riunisce l'indomani alle ore 12 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito.

Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.

Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono entro 24 ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale regionale.

Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella Cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale all'Ufficio centrale regionale, il ricorso con le proprie deduzioni.

L'Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi.

Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle 24 ore ai concorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.

Art. 18

L'Ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale, compie le seguenti operazioni:

- 1) ⁽²¹⁾
- 2) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;
- 3) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;
- 4) trasmette immediatamente all'Ufficio centrale regionale le liste definitive con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso la Cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari ai sensi dell'articolo 8;⁽²²⁾
- 5) ⁽²³⁾

Art. 19

Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata nelle forme previste dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, i delegati di cui all'art. 15, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di desi-

⁽¹⁹⁾ Numero così sostituito dall'art. 21, comma 1, L.R. 26 luglio 2013, n. 16, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale statutaria elettorale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 della stessa legge).

⁽²⁰⁾ Numero così modificato dall'art. 9, L.R. 27 agosto 1992, n. 16.

⁽²¹⁾ Numero abrogato dall'art. 21, comma 1, L.R. 26 luglio 2013, n. 16, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale statutaria elettorale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 della stessa legge).

⁽²²⁾ Numero modificato dall'art. 6, comma 1, lettere a) e b), L.R. 5 novembre 2013, n. 29, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della stessa legge).

⁽²³⁾ Numero abrogato dall'art. 21, comma 1, L.R. 26 luglio 2013, n. 16, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale statutaria elettorale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 della stessa legge).

gnare, all'ufficio di ciascuna sezione ed all'ufficio centrale circoscrizionale, due rappresentanti della lista, uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli tra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere⁽²⁴⁾.

L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli Uffici elettorali di sezione è presentato, entro il venerdì precedente l'elezione, al Segretario del Comune che ne dovrà rilasciare ricevuta e curare la trasmissione ai Presidenti delle sezioni elettorali o è presentato direttamente ai singoli Presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa delle elezioni; purché prima dell'inizio della votazione.

L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'Ufficio centrale circoscrizionale è presentato, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, alla Cancelleria del Tribunale circoscrizionale, la quale ne rilascia ricevuta.

Per lo svolgimento del loro compito i delegati di lista devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale all'atto del deposito delle liste dei candidati. Nel caso che alla designazione dei rappresentanti di lista provvedano delegati dei delegati, a norma del primo comma del presente articolo, il notaio, nell'autenticarne la firma, dà atto dell'esibizione fattagli della ricevuta rilasciata all'atto del deposito delle liste.

Art. 20

Il rappresentante di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'Ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali, e può fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.

Il Presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza, o che, richiamato due volte, continua a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

Art. 20 bis

(²⁵)

Art. 20 ter

(²⁶)

Art. 20 quater

(²⁷)

Art. 20 quinquies

(²⁸)

Art. 20 sexies

(²⁹)

Art. 21

(³⁰)

⁽²⁴⁾ Comma così sostituito dall'art. 11, L.R. 27 agosto 1992, n. 16.

⁽²⁵⁾ Articolo abrogato dall'art. 21, comma 1, L.R. 26 luglio 2013, n. 16, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale statutaria elettorale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 della stessa legge).

⁽²⁶⁾ Articolo abrogato dall'art. 21, comma 1, L.R. 26 luglio 2013, n. 16, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale statutaria elettorale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 della stessa legge).

⁽²⁷⁾ Articolo abrogato dall'art. 21, comma 1, L.R. 26 luglio 2013, n. 16, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale statutaria elettorale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 della stessa legge).

⁽²⁸⁾ Articolo abrogato dall'art. 21, comma 1, L.R. 26 luglio 2013, n. 16, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale statutaria elettorale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 della stessa legge).

⁽²⁹⁾ Articolo abrogato dall'art. 21, comma 1, L.R. 26 luglio 2013, n. 16, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale statutaria elettorale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 della stessa legge).

⁽³⁰⁾ Articolo abrogato dall'art. 21, comma 1, L.R. 26 luglio 2013, n. 16 (come modificato dall'art. 5, comma 1, lettera a), L.R. 5 novembre 2013, n. 29, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della stessa legge).

Art. 22⁽³¹⁾**Art. 23**

La Commissione elettorale mandamentale trasmette al Sindaco le liste elettorali di sezione per la votazione almeno dieci giorni prima della data di convocazione dei comizi.

Art. 24

Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il Sindaco provvede a far consegnare al Presidente di ogni Ufficio elettorale di sezione:

- 1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
- 2) un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticata dalla commissione elettorale mandamentale, e un estratto di tale lista, autenticato in ciascun foglio dal Sindaco e dal Segretario comunale, per l'affissione nella sala della votazione;
- 3) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di detenzione a norma dell'art. 45 nonché l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti, a norma dell'art. 46;
- 4) tre copie dei manifesti contenenti le liste dei candidati della circoscrizione elettorale provinciale e di quella regionale; una copia rimane a disposizione dell'Ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione;
- 5) i verbali di nomina degli scrutatori;
- 6) le designazioni dei rappresentanti di lista, ricevute a norma dell'art. 19 e dell'art. 20 sexies;
- 7) i pacchi delle schede che al Sindaco sono stati trasmessi sigillati, con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute⁽³²⁾;
- 8) un'urna⁽³³⁾;
- 9) due cassette o scatole per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori;
- 10) un congruo numero di matite copiative per la espressione del voto⁽³⁴⁾.

Art. 25⁽³⁵⁾**Art. 26**⁽³⁶⁾**Art. 27**

Entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, il Sindaco o un Assessore da lui delegato, con l'assistenza del Segretario comunale, accerta l'esistenza e il buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l'arredamento delle varie sezioni.

Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, ogni elettore può ricorrere al Prefetto, perché ove ne sia il caso, provveda a fare eseguire, anche a mezzo di apposito commissario, le operazioni di cui al comma precedente.

La Prefettura provvede ad inviare ai Sindaci, insieme con il pacco delle schede di votazione, i plichi sigillati contenenti i bolli delle sezioni, non oltre il terzo giorno antecedente quello dell'elezione.

⁽³¹⁾ Articolo abrogato dall'art. 21, comma 1, L.R. 26 luglio 2013, n. 16 (come modificato dall'art. 5, comma 1, lettera a), L.R. 5 novembre 2013, n. 29, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della stessa legge).

⁽³²⁾ Numero così modificato dall'art. 7, comma 1, lettera a), L.R. 5 novembre 2013, n. 29, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della stessa legge).

⁽³³⁾ Numero così modificato dall'art. 7, comma 1, lettera a), L.R. 5 novembre 2013, n. 29, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della stessa legge).

⁽³⁴⁾ Articolo così sostituito dall'art. 18, L.R. 27 agosto 1992, n. 16.

⁽³⁵⁾ Articolo abrogato dall'art. 21, comma 1, L.R. 26 luglio 2013, n. 16, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale statutaria elettorale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 della stessa legge).

⁽³⁶⁾ Articolo abrogato dall'art. 21, comma 1, L.R. 26 luglio 2013, n. 16, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale statutaria elettorale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 della stessa legge).

Art. 28

In ciascuna sezione è costituito un Ufficio elettorale composto di un Presidente, di quattro scrutatori, di cui uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente, e di un Segretario⁽³⁷⁾.

Art. 29

La nomina dei Presidenti di seggio deve essere effettuata dal Presidente della Corte d'Appello di Cagliari, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, fra gli iscritti all'albo delle persone idonee all'ufficio di Presidente di seggio elettorale di cui all'art. 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53⁽³⁸⁾.

⁽³⁹⁾.

Entro il quindicesimo giorno precedente quello della votazione il Presidente della Corte d'Appello trasmette ad ogni Comune l'elenco dei Presidenti designati alle rispettive sezioni elettorali, con i relativi indirizzi, dando tempestiva notizia delle eventuali successive variazioni.

In caso di impedimento del Presidente, che sopravvenga, in condizioni tali da non consentirne la surrogazione normale, assume la presidenza il Sindaco o un suo delegato.

Delle designazioni è data notizia ai magistrati e ai cancellieri, vice cancellieri e segretari degli uffici giudiziari per mezzo dei rispettivi capi gerarchici; agli altri designati, mediante notificazione da eseguirsi dagli ufficiali giudiziari di Pretura o dagli uscieri degli uffici di conciliazione o dai messi comunali.

Art. 30

⁽⁴⁰⁾

Art. 31

⁽⁴¹⁾

Art. 32

1. I dipendenti dell'Amministrazione regionale addetti al servizio elettorale, sono esclusi dalle funzioni di Presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di Segretario nelle elezioni per il Consiglio regionale della Sardegna⁽⁴²⁾.

Art. 33

⁽⁴³⁾

Art. 34

L'ufficio di Presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

Lo scrutatore che assume le funzioni di Vice Presidente coadiuva il Presidente e ne fa le veci in caso di assenza o di impedimento.

Tutti i membri dell'ufficio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 35

Alle ore 16 del giorno che precede le elezioni, il Presidente costituisce l'ufficio, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario e invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle liste dei candidati.

⁽³⁷⁾ Comma così modificato dall'art. 20, L.R. 27 agosto 1992, n. 16.

⁽³⁸⁾ Comma così sostituito dall'art. 21, L.R. 27 agosto 1992, n. 16.

⁽³⁹⁾ Comma abrogato dall'art. 21, comma 2, L.R. 27 agosto 1992, n. 16.

⁽⁴⁰⁾ Articolo abrogato dall'art. 21, comma 1, L.R. 26 luglio 2013, n. 16, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale statutaria elettorale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 della stessa legge).

⁽⁴¹⁾ Articolo abrogato dall'art. 21, comma 1, L.R. 26 luglio 2013, n. 16, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale statutaria elettorale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 della stessa legge).

⁽⁴²⁾ Comma modificato dall'art. 8, comma 1, L.R. 5 novembre 2013, n. 29, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi dell'art. 16 della stessa legge).

⁽⁴³⁾ Articolo abrogato dall'art. 21, comma 1, L.R. 26 luglio 2013, n. 16, (come modificato dall'art. 5, comma 1, lettera a), L.R. 5 novembre 2013, n. 29, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della stessa legge).

Se tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il Presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere e non siano rappresentanti di liste di candidati, e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 32.

Art. 36

La sala delle elezioni deve avere una sola porta di ingresso aperta al pubblico.

La sala deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo, con un'apertura centrale per il passaggio.

Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la porta d'ingresso, è riservato agli elettori, i quali possono entrare in quello riservato all'Ufficio elettorale soltanto per votare, trattenendovisi il tempo strettamente necessario.

Il tavolo dell'ufficio deve essere collocato in modo che i rappresentanti di lista possano girarvi attorno, allorché sia stata chiusa la votazione. Le urne devono essere fissate sul tavolo stesso e sempre visibili a tutti.

Ogni sala deve avere da due a quattro cabine destinate alla votazione o, quanto meno, da due a quattro tavoli separati l'uno dall'altro, addossati ad una parete, a conveniente distanza dal tavolo dell'ufficio e dal tramezzo, e muniti da ogni parte di ripari, in modo che sia assicurata l'assoluta segretezza del voto.

Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la visita ed ogni comunicazione dal di fuori.

L'estratto delle liste degli elettori e due copie del manifesto contenente le liste dei candidati devono essere visibilmente affissi, durante il corso delle operazioni elettorali, in modo che possano essere letti dagli intervenuti.

Art. 37

Salvo le eccezioni previste dagli artt. 38, 41, 42, 43, 44, 45 e 46, possono entrare nella sala dell'elezione soltanto gli elettori che presentino il certificato di iscrizione alla sezione rispettiva.

È assolutamente vietato portare armi o strumenti atti ad offendere.

Art. 38

Il Presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza. Può disporre degli agenti della forza pubblica e delle forze armate per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

La forza non può, senza la richiesta del Presidente, entrare nella sala delle elezioni.

Però, in caso di tumulti o di disordini nella sala o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del Presidente, ma non contro la sua opposizione, entrare nella sala delle elezioni e farsi assistere dalla forza.

Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al Presidente proteste e reclami relativi alle operazioni della sezione.

Il Presidente può, in via eccezionale, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la forza entri e resti nella sala dell'elezione, anche prima che incomincino le operazioni elettorali.

Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del Presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui è la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

Quando abbia giustificato timore che possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il Presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrano se non dopo la chiusura della votazione.

Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugino artificiosamente nella votazione, o non rispondano all'invito di restituire la scheda riempita, siano allontanati dalle cabine previa restituzione della scheda, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di ciò è dato atto nel processo verbale.

Art. 39

1. Appena accertata la costituzione dell'ufficio, il Presidente dopo aver preso nota sulla lista sezionale degli elettori compresi nell'elenco di cui all'art. 24, n. 3, apre il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondente a quello degli elettori iscritti nella sezione, per la loro autenticazione⁽⁴⁴⁾.

2. Lo scrutatore appone la sua firma sulla faccia posteriore della scheda stessa.

2.bis. Il presidente, previa constatazione dell'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo. Subito dopo il presidente imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda⁽⁴⁵⁾.

3. Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala⁽⁴⁶⁾.

4. Nel processo verbale si fa menzione delle schede firmate da ciascuno scrutatore.

5. Il Presidente depone le schede nell'apposita cassetta e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco di cui al n. 7 dell'art. 24.

6. Compiute queste operazioni il Presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore 6,30 del giorno seguente, affidando la custodia delle urne, della cassetta contenente le schede firmate e dei documenti alla forza pubblica⁽⁴⁷⁾.

Art. 40⁽⁴⁸⁾

1. Alle ore 6,30 antimeridiane del giorno fissato per la votazione il presidente riprende le operazioni elettorali.

2. Il presidente prende nota sulla lista sezionale, a fianco dei relativi nominativi, degli elettori compresi nell'elenco di cui al quarto comma dell'art. 44.

3. Successivamente il presidente dichiara aperta la votazione.

Art. 41

Ha diritto di votare chi è iscritto nelle liste degli elettori della sezione, salve le eccezioni previste agli artt. 42, 43, 44, 45 e 46.

Ha, inoltre, diritto di votare chi presenti una sentenza che lo dichiara elettore della circoscrizione. In tal caso il voto è espresso nella prima sezione del Comune di residenza. Ha, altresì, diritto di votare chi presenti un'attestazione rilasciata dal Sindaco ai sensi dell'art. 3 della L. 7 febbraio 1979, n. 40⁽⁴⁹⁾.

Del nominativo degli elettori e degli estremi delle sentenze o delle attestazioni di cui al comma precedente è presa nota nel verbale⁽⁴⁹⁾.

Art. 42

Il Presidente, gli scrutatori, i rappresentanti delle liste dei candidati ed il segretario del seggio, nonché gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico votano, previa esibizione del certificato elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione - o in altro Comune della regione. I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni della circoscrizione dove sono proposti presentando il certificato elettorale.

Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del Presidente, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale.

Art. 43

I militari delle forze armate e gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, nonché gli appartenenti alle forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ammessi a votare nel Comune in cui si trovano per causa di servizio⁽⁵⁰⁾.

Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione del certificato elettorale, e sono iscritti in una lista aggiunta.

⁽⁴⁴⁾ Gli originari primo e secondo comma del presente art. sono stati così sostituiti con un unico comma, dall'art. 16, comma 1, L.R. 17 maggio 1984, n. 23.

⁽⁴⁵⁾ Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, L.R. 25 ottobre 1993, n. 52.

⁽⁴⁶⁾ Comma così sostituito dall'art. 6, comma 2, L.R. 17 maggio 1984, n. 23.

⁽⁴⁷⁾ Comma così modificato dall'art. 6, comma 3, L.R. 17 maggio 1984, n. 23 e dall'art. 7, comma 2, L.R. 25 ottobre 1993, n. 52.

⁽⁴⁸⁾ Articolo così sostituito dall'art. 8, L.R. 25 ottobre 1993, n. 52.

⁽⁴⁹⁾ Comma così sostituito dall'art. 7, L.R. 17 maggio 1984, n. 23.

⁽⁵⁰⁾ Comma così sostituito dall'art. 26, L.R. 27 agosto 1992, n. 16.

È vietato ad essi di recarsi inquadrati o armati nelle sezioni elettorali.
La loro iscrizione nelle relative liste è fatta a cura del Presidente⁽⁵¹⁾.

Art. 44

I naviganti fuori residenza per motivi di imbarco sono ammessi a votare nel Comune ove si trovano⁽⁵²⁾.

Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale del Comune stesso, in soprannumero agli elettori iscritti nelle relative liste, previa esibizione del certificato elettorale, corredato dai seguenti documenti:

- a) certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto attestante che il marittimo o l'aviatore si trova nell'impossibilità di recarsi a votare nel Comune di residenza per motivi di imbarco; limitatamente a questi fini il direttore dell'aeroporto viene considerato autorità certificante⁽⁵³⁾;
- b) certificato del Sindaco del Comune, di cui al primo comma, attestante l'avvenuta notifica telegrafica, da parte del Comune stesso, non oltre il giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del Comune che ha rilasciato il certificato elettorale, della volontà espressa dall'elettore di votare nel Comune in cui si trova per causa di imbarco.

I predetti elettori sono iscritti, a cura del Presidente della sezione, nella lista stessa aggiunta di cui al secondo comma dell'art. precedente.

I Sindaci dei comuni che hanno rilasciato i certificati elettorali, sulla base della notifiche telegrafiche previste dal secondo comma, compileranno gli elenchi dei naviganti che hanno tempestivamente espresso la volontà di votare nel Comune ove si trovano per causa di imbarco e li consegneranno ai Presidenti di seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto. I Presidenti di seggio ne prenderanno nota a fianco dei relativi nominativi nelle liste di sezione⁽⁵⁴⁾.

Art. 45

(55)

Art. 46

(56)

Art. 47

(57)

Art. 48

(58)

che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina.

Art. 49

(59)

⁽⁵¹⁾ Articolo così modificato dall'art. 8, L.R. 17 maggio 1984, n. 23.

⁽⁵²⁾ Comma così modificato dall'art. 9, comma 1, L.R. 25 ottobre 1993, n. 52.

⁽⁵³⁾ Lettera così sostituita dall'art. 9, comma 2, L.R. 25 ottobre 1993, n. 52.

⁽⁵⁴⁾ Comma così modificato dall'art. 9, comma 1, L.R. 25 ottobre 1993, n. 52.

⁽⁵⁵⁾ Articolo abrogato dall'art. 21, comma 1, L.R. 26 luglio 2013, n. 16, (come modificato dall'art. 5, comma 1, lettera a), L.R. 5 novembre 2013, n. 29, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della stessa legge).

⁽⁵⁶⁾ Articolo abrogato dall'art. 21, comma 1, L.R. 26 luglio 2013, n. 16, (come modificato dall'art. 5, comma 1, lettera a), L.R. 5 novembre 2013, n. 29, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della stessa legge).

⁽⁵⁷⁾ Articolo abrogato dall'art. 21, comma 1, L.R. 26 luglio 2013, n. 16, (come modificato dall'art. 5, comma 1, lettera a), L.R. 5 novembre 2013, n. 29, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della stessa legge).

⁽⁵⁸⁾ Articolo abrogato dall'art. 21, comma 1, L.R. 26 luglio 2013, n. 16, (come modificato dall'art. 5, comma 1, lettera a), L.R. 5 novembre 2013, n. 29, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della stessa legge).

⁽⁵⁹⁾ Articolo abrogato dall'art. 21, comma 1, L.R. 26 luglio 2013, n. 16, (come modificato dall'art. 5, comma 1, lettera a), L.R. 5 novembre 2013, n. 29, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della stessa legge).

Art. 50⁽⁶⁰⁾**Art. 51**⁽⁶¹⁾**Art. 52**⁽⁶²⁾**Art. 53**

Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione. Essi devono esibire la carta di identità o altro documento di identificazione rilasciato dalla pubblica amministrazione, purché munito di fotografia. In tal caso, nell'apposita colonna di identificazione, sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, sono indicati gli estremi del documento.

Ai fini dell'identificazione degli elettori sono validi anche:

- a) le carte di identità e gli altri documenti di identificazione, indicati nel comma precedente, scaduti, purché i documenti stessi risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano assicurare la precisa identificazione del votante;
- b) le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munite di fotografia e convalidate da un comando militare;
- c) le tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali, purché munite di fotografia.

In mancanza di idoneo documento d'identificazione, uno dei membri dell'ufficio che conosca personalmente l'elettore ne attesta l'identità, apponendo la propria firma nella colonna di identificazione.

Se nessuno dei membri dell'ufficio è in grado, di accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del Comune, noto all'ufficio, che ne attesti l'identità. Il Presidente avverte l'elettore che se afferma il falso sarà punito con le pene stabilite dalla legge.

L'elettore che attesta l'identità deve apporre la sua firma nella colonna di identificazione.

In caso di dubbi sull'identità dell'elettore, decide il Presidente a norma dell'art. 62.

Art. 54

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il Presidente stacca il tagliando dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto, da conservarsi in apposito plico; estrae dalla cassetta una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme con la matita copiativa.

L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque nel rettangolo che lo contiene. Con la stessa matita indica il voto di preferenza con le modalità e nei limiti stabiliti dagli artt. 55 e 56. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla. Di queste operazioni il Presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione⁽⁶³⁾.

Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna al Presidente la scheda chiusa e la matita. Il Presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identità esaminando la firma e il bollo e pone la scheda stessa nell'urna.

Uno dei membri dell'ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nell'apposita colonna della lista elettorale di sezione.

Le schede prive di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna, e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal Presidente e da almeno due

⁽⁶⁰⁾ Articolo abrogato dall'art. 21, comma 1, L.R. 26 luglio 2013, n. 16, (come modificato dall'art. 5, comma 1, lettera a), L.R. 5 novembre 2013, n. 29, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della stessa legge).

⁽⁶¹⁾ Articolo abrogato dall'art. 21, comma 1, L.R. 26 luglio 2013, n. 16, (come modificato dall'art. 5, comma 1, lettera a), L.R. 5 novembre 2013, n. 29, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della stessa legge).

⁽⁶²⁾ Articolo abrogato dall'art. 21, comma 1, L.R. 26 luglio 2013, n. 16, (come modificato dall'art. 5, comma 1, lettera a), L.R. 5 novembre 2013, n. 29, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della stessa legge).

⁽⁶³⁾ Comma così modificato dall'art. 4, L.R. 11 marzo 1992, n. 1, e dall'art. 3, L.R. 25 ottobre 1993, n. 52.

scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata.

Art. 55

(⁶⁴)

Art. 56

(⁶⁵)

Art. 57

(⁶⁶)

Art. 58

Se l'elettore non vota entro la cabina, il Presidente dell'ufficio deve ritirare la scheda, dichiarandone la nullità e l'elettore non è più ammesso al voto.

Art. 59

Se un elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, l'abbia deteriorata, può richiederne al Presidente una seconda, restituendo però la prima, la quale è messa in un plico, dopo che il Presidente vi abbia scritto «scheda deteriorata», aggiungendo la sua firma.

Il Presidente deve immediatamente sostituire nella cassetta la seconda scheda consegnata all'elettore con un'altra, che viene prelevata dal pacco delle schede residue e contrassegnata col bollo e con la firma dello scrutatore.

Nella lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale manda mentale, nell'apposita colonna, accanto al nome dell'elettore, è annotata la consegna della nuova scheda.

Art. 60

1. Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 22 in tutte le sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.

2. Indi il Presidente dichiara chiusa la votazione e, dopo aver provveduto a sigillare le urne, le cassette o scatole recanti le schede e a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali e il timbro della sezione, scioglie l'adunanza.

3. Successivamente, fatta sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio, provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine il Presidente, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte di ingresso, siano chiusi dall'interno, e vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni fraudolenta apertura; provvede, indi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali.

4. Affida, infine, alla forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno può avvicinarsi.

5. È tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa(⁶⁷).

Art. 61

(⁶⁸)

(⁶⁴) Articolo abrogato dall'art. 21, comma 1, L.R. 26 luglio 2013, n. 16, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale statutaria elettorale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2216 della stessa legge).

(⁶⁵) Articolo abrogato dall'art. 21, comma 1, L.R. 26 luglio 2013, n. 16, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale statutaria elettorale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 della stessa legge).

(⁶⁶) Il presente articolo, già sostituito dall'art. 8, L.R. 11 marzo 1992, n. 1, è stato successivamente abrogato dall'art. 3, comma 1, L.R. 25 ottobre 1993, n. 52.

(⁶⁷) Articolo così sostituito dall'art. 28, L.R. 27 agosto 1992, n. 16.

(⁶⁸) Articolo abrogato dall'art. 29, L.R. 27 agosto 1992, n. 16.

Art. 62

Il Presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria, facendola risultare dal verbale, salvo il disposto dell'art. 82, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione.

Tre membri almeno dell'ufficio, fra i quali il Presidente o il Vice Presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

Art. 63⁽⁶⁹⁾

1. Alle ore 7 del giorno successivo, il Presidente, ricostituito l'Ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, compie le seguenti operazioni⁽⁷⁰⁾:

- 1) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, dalle liste di cui agli articoli 43, 44, 48 e 49, dalla lista di cui all'art. 47 e dai tagliandi dei certificati elettorali. Le liste devono essere firmate in ciascun foglio da due scrutatori, nonché dal Presidente, e devono essere chiuse in un plico sigillato con lo stesso bollo dell'Ufficio. Sul plico appongono la firma il Presidente ed almeno due scrutatori, nonché i rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliano, ed il plico stesso è immediatamente rimesso al Pretore del mandamento, per il tramite del Comune, il quale ne rilascia la ricevuta;
- 2) estrae e conta le schede rimaste nella cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'abbiano restituita o ne abbiano consegnato una senza il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al Presidente dal Sindaco, ed i tagliandi dei certificati elettorali vengono, con le stesse norme indicate al numero 1), rimessi al Pretore del mandamento.

2. Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato. Di esse e del loro risultato si fa menzione nel processo verbale. I plichi di cui al comma precedente devono essere rimessi al Pretore del mandamento contemporaneamente.

Art. 64⁽⁷¹⁾

1. Appena compiute le operazioni di cui all'articolo 63, il presidente dà inizio alle operazioni di scrutinio.

2. Uno scrutatore, designato mediante sorteggio, estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna aperta al presidente. Questi enuncia dapprima il nominativo del candidato alla carica di Presidente della Regione a cui è stato attribuito il voto e, successivamente, il contrassegno della lista circoscrizionale e il nominativo del candidato alla carica di consigliere, se votati. Quindi passa la scheda a un altro scrutatore che la mette insieme a quelle già esaminate.

3. Gli altri scrutatori e il segretario annotano separatamente e contemporaneamente ciascun voto nelle rispettive tabelle di scrutinio, compresi i voti attribuiti a ciascun candidato alla carica di Presidente ai sensi dell'ultimo periodo dell'articolo 9, comma 1, della legge statutaria elettorale 25 giugno 2013 (Legge statutaria elettorale ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna). Il segretario enuncia progressivamente il numero dei voti che ciascun candidato alla carica di Presidente, ciascuna lista circoscrizionale e ciascun candidato alla carica di consigliere vanno riportando.

4. Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione; quando una scheda contiene un voto di lista, ma l'elettore non ha espresso la preferenza per un candidato alla carica di consigliere, il timbro della sezione viene subito impresso sul verso della scheda, nella riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza; quando nella scheda l'elettore non ha espresso il voto per il candidato alla carica di Presidente il timbro della sezione viene subito impresso sul verso della scheda in tutte le parti in cui sono riportati i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente.

5. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

⁽⁶⁹⁾ Articolo così sostituito dall'art. 30, L.R. 27 agosto 1992, n. 16.

⁽⁷⁰⁾ Alinea così modificato dall'art. 9, comma 1, L.R. 5 novembre 2013, n. 29, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della stessa legge).

⁽⁷¹⁾ Il presente articolo, già modificato dall'art. 9, L.R. 11 marzo 1992, n. 1, poi sostituito dall'art. 31, L.R. 27 agosto 1992, n. 16 e successivamente modificato dall'art. 4, commi 1 e 2, L.R. 25 ottobre 1993, n. 52, è stato nuovamente così sostituito dall'art. 10, comma 1 L.R. 5 novembre 2013, n. 29, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della stessa legge).

6. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista; è vietato eseguire lo scrutinio dei voti di lista separatamente dallo scrutinio dei voti per il candidato alla carica di Presidente della Regione.

7. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

8. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.

9. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.

10. I nominativi dei presidenti inadempienti agli obblighi previsti dal presente articolo sono segnalati al Presidente della Corte d'appello da parte degli uffici centrali circoscrizionali ai fini della cancellazione dall'albo, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera e), della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale), e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 65

(72)

Art. 66

(73)

Art. 67

Il Presidente, udito il parere degli scrutatori:

- 1) pronuncia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'art. 82, sopra i reclami anche orali, le difficoltà, e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione, nonché sulla nullità dei voti;
- 2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista e dei voti di preferenza contestati e assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore esame da compiersi dall'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del n. 2 dell'art. 72.

I voti contestati debbono essere raggruppati per le singole liste e per i singoli candidati a seconda dei motivi di contestazione che debbono essere dettagliatamente descritti.

Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati a qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, siano stati questi ultimi provvisoriamente assegnati o non assegnati, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate dal Presidente e da almeno due scrutatori;

Art. 68

Alla fine delle operazioni di scrutinio il Presidente del seggio procede alla formazione:

- a) del plico contenente le schede corrispondenti a voti contestati per qualsiasi effetto e per qualsiasi causa e le carte relative ai reclami ed alle proteste;
- b) del plico contenente le schede corrispondenti a voti nulli;
- c) del plico contenente le schede deteriorate e le schede consegnate senza bollo o firma dello scrutatore;
- d) del plico contenente le schede corrispondenti a voti validi ed una copia delle tabelle di scrutinio.

I predetti plichi debbono recare l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo dell'ufficio, le firme dei rappresentanti di lista presenti e quelle del Presidente e di almeno due scrutatori.

I plichi di cui alle lett. a), b) e c) devono essere allegati, con una copia delle tabelle di scrutinio, al verbale destinato all'Ufficio centrale circoscrizionale.

Il plico di cui alla lett. d) deve essere depositato nella Cancelleria della Pretura, ai sensi del quarto comma dell'art. 71, e conservato per le esigenze inerenti alla verifica dei poteri.

(72) Articolo abrogato dall'art. 21, comma 1, L.R. 26 luglio 2013, n. 16, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale statutaria elettorale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 della stessa legge).

(73) Articolo abrogato dall'art. 21, comma 1, L.R. 26 luglio 2013, n. 16, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale statutaria elettorale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 della stessa legge).

I plichi di cui alle lett. a), b), c) e d) possono essere distrutti al termine della legislatura cui si riferiscono le elezioni.

Art. 69

Le operazioni di cui all'articolo 63 e, successivamente, quelle di scrutinio devono essere ultimate entro dodici ore dal loro inizio⁽⁷⁴⁾.

Se, per causa di forza maggiore, l'ufficio non possa ultimare le anzidette operazioni nel termine prescritto, il Presidente deve chiudere la cassetta contenente, secondo i casi, le schede non distribuite o le schede già spogliate, l'urna contenente le schede non spogliate, e chiudere in un plico le schede residue, quelle che si trovassero fuori della cassetta e dell'urna, le liste indicate nel n. 2 dell'art. 63 e tutte le altre carte relative alle operazioni elettorali⁽⁷⁵⁾.

Alla cassetta, all'urna ed al plico devono apporsi le indicazioni del collegio e della sezione, il sigillo col bollo dell'ufficio e quello dei rappresentanti di lista che vogliano aggiungere il proprio, nonché le firme del Presidente e di almeno due scrutatori.

La cassetta, l'urna ed il plico, insieme col verbale e con le carte annesse, vengono subito recapitati dal Presidente o, per sua delegazione scritta, da uno scrutatore al Sindaco del Comune, il quale provvede al sollecito inoltro alla Cancelleria del Tribunale del capoluogo della circoscrizione elettorale, e consegnati al cancelliere il quale ne diviene personalmente responsabile.

In caso di inadempimento si applica la disposizione del penultimo comma dell'art. 71.

Art. 70

Il verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione è redatto dal segretario in doppio esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio e dai rappresentanti delle liste presenti.

Nel verbale deve essere presa nota di tutte le operazioni prescritte dalla presente legge e deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati (siano stati o non attribuiti provvisoriamente alle liste o ai candidati) e delle decisioni del Presidente nonché delle firme e dei sigilli.

Art. 71

Il Presidente dichiara il risultato dello scrutinio e ne fa certificazione nel verbale, del quale fa compilare un estratto in duplice copia, contenente i risultati della votazione e dello scrutinio, che provvede a rimettere subito alla Presidenza della Giunta regionale, tramite il Comune. Il verbale è poi immediatamente chiuso in un plico, che deve essere sigillato col bollo dell'Ufficio e firmato dal Presidente, da almeno due scrutatori e dai rappresentanti delle liste presenti. L'adunanza è poi sciolta immediatamente⁽⁷⁶⁾.

Il Presidente o, per sua delegazione scritta, uno scrutatore, recano immediatamente il plico chiuso e sigillato contenente un esemplare del verbale con le schede e tutti i plichi e documenti di cui al terzo comma dell'art. 68 al Sindaco del Comune il quale provvede al sollecito inoltro alla Cancelleria del Tribunale del capoluogo della circoscrizione elettorale.

L'altro esemplare del suddetto verbale è depositato nella stessa giornata, nella segreteria del Comune dove ha sede la sezione, ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza.

Il plico delle schede spogliate, insieme con l'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'art. 69, viene subito recapitato dal Presidente o, per sua delegazione scritta, da uno scrutatore al Sindaco del Comune, il quale provvede al successivo inoltro al Pretore. Il Pretore, accertate l'integrità dei sigilli e delle firme, appone anche il sigillo della Pretura e la propria firma e redige il verbale della consegna.

Le persone incaricate del trasferimento degli atti e documenti di cui al secondo, terzo e quarto comma sono personalmente responsabili del recapito di essi; è vietato ogni stazionamento o tramite non previsto dalle citate disposizioni⁽⁷⁷⁾.

⁽⁷⁴⁾ Comma modificato dall'art. 11, comma 1, L.R. 5 novembre 2013, n. 29, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della stessa legge).

⁽⁷⁵⁾ Comma così modificato dall'art. 3, comma 2, L.R. 1 giugno 1993, n. 24.

⁽⁷⁶⁾ Comma modificato dall'art. 12, comma 1, L.R. 5 novembre 2013, n. 29, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della stessa legge).

⁽⁷⁷⁾ Comma aggiunto dall'art. 32, L.R. 27 agosto 1992, n. 16.

Il Pretore invita gli scrutatori ed i rappresentanti delle liste ad assistere, ove lo credano, entro il termine di giorni tre, all'apertura del plico contenente le liste, indicate nell'art. 63, n. 2. Tali liste rimangono depositate per quindici giorni nella Cancelleria della Pretura ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza.

Qualora non si sia adempiuto a quanto prescritto nel secondo e terzo comma del presente articolo, il Presidente di detto Tribunale può far sequestrare i verbali, le urne, le schede e le carte ovunque si trovino.

Le spese per tutte le operazioni indicate in questo e negli articoli precedenti sono anticipate dal Comune e rimborsate dall'Amministrazione regionale.

Art. 71 bis

(78)

Art. 71 ter

(79)

Art. 71 quater

(80)

Art. 72

L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti, procede, con l'assistenza del cancelliere alle operazioni seguenti⁽⁸¹⁾:

- 1) fa lo spoglio delle schede, eventualmente inviate dalle sezioni in conformità dell'art. 69, osservando, in quanto siano applicabili le disposizioni degli articoli 55, 56, 57, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70 e 71;
- 2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla Segreteria del Comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il Presidente della Corte d'Appello o del Tribunale, a richiesta del Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all'ufficio stesso altri magistrati nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni⁽⁸²⁾.

Ultimato il riesame, il Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale farà chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in unico plico che - suggellato e firmato dai componenti dell'ufficio medesimo - verrà allegato all'esemplare del verbale di cui al terzo comma dell'art. 76.

Un estratto del verbale contenente tali operazioni deve essere rimesso alla Segreteria del Comune dove ha sede la sezione⁽⁸³⁾.

Art. 73

(84)

Art. 74

L'Ufficio centrale circoscrizionale pronuncia provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il giudizio definitivo degli organi di verifica dei poteri.

⁽⁷⁸⁾ Articolo abrogato dall'art. 21, comma 1, L.R. 26 luglio 2013, n. 16, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale statutaria elettorale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 della stessa legge).

⁽⁷⁹⁾ Articolo abrogato dall'art. 21, comma 1, L.R. 26 luglio 2013, n. 16, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale statutaria elettorale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 della stessa legge).

⁽⁸⁰⁾ Articolo abrogato dall'art. 21, comma 1, L.R. 26 luglio 2013, n. 16, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale statutaria elettorale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 della stessa legge).

⁽⁸¹⁾ Alinea così sostituito dall'art. 13, comma 1, L.R. 5 novembre 2013, n. 29, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della stessa legge).

⁽⁸²⁾ Comma così modificato dall'art. 3, L.R. 25 ottobre 1993, n. 52.

⁽⁸³⁾ Articolo così modificato dall'art. 36, L.R. 27 agosto 1992, n. 16.

⁽⁸⁴⁾ Articolo abrogato dall'art. 21, comma 1, L.R. 26 luglio 2013, n. 16, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale statutaria elettorale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 della stessa legge).

Ad eccezione di quanto previsto dal n. 2 dell'art. 72 circa il riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, è vietato all'Ufficio centrale circoscrizionale di deliberare o anche di discutere, sulla valutazione dei voti, sui reclami, le proteste e gli incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto che non sia di sua competenza.

Non può essere ammesso nell'aula dove siede l'Ufficio centrale circoscrizionale l'elettore che non presenti ogni volta il certificato di iscrizione nelle liste del Collegio.

Nessun elettore può entrare armato.

L'aula deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo: il compartimento in comunicazione immediata con la porta di ingresso è riservato agli elettori; l'altro è esclusivamente riservato all'Ufficio centrale circoscrizionale ed ai rappresentanti delle liste dei candidati.

Il Presidente ha tutti i poteri spettanti ai Presidenti delle sezioni. Per ragioni di ordine pubblico egli può, inoltre, disporre che si proceda a porte chiuse; anche in tal caso, ferme le disposizioni del secondo comma dell'art. 20, hanno diritto di entrare e di rimanere nell'aula i rappresentanti delle liste dei candidati.

Art. 75

⁽⁸⁵⁾

Art. 76

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto in duplice esemplare il processo verbale che, seduta stante, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal Presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti di lista presenti.

⁽⁸⁶⁾

Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla Segreteria del Consiglio regionale, la quale ne rilascia ricevuta.

L'Organo di verifica dei poteri, accerta anche agli effetti dell'art. 84, l'ordine di precedenza dei candidati non eletti e pronuncia sui relativi reclami.

⁽⁸⁷⁾

Art. 77

Il Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale provvede a rimettere subito copia integrale del verbale di cui all'art. precedente alla Presidenza della Giunta regionale e alla Prefettura della provincia nel cui territorio ha sede l'Ufficio centrale circoscrizionale.

Art. 77 bis

⁽⁸⁸⁾

Art. 78

⁽⁸⁹⁾

Art. 79

⁽⁹⁰⁾

⁽⁸⁵⁾ Articolo abrogato dall'art. 21, comma 1, L.R. 26 luglio 2013, n. 16, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale statutaria elettorale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 della stessa legge).

⁽⁸⁶⁾ Comma abrogato dall'art. 21, comma 1, L.R. 26 luglio 2013, n. 16, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale statutaria elettorale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 della stessa legge).

⁽⁸⁷⁾ Comma abrogato dall'art. 21, comma 1, L.R. 26 luglio 2013, n. 16, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale statutaria elettorale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 della stessa legge).

⁽⁸⁸⁾ Articolo abrogato dall'art. 21, comma 1, L.R. 26 luglio 2013, n. 16, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale statutaria elettorale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 della stessa legge).

⁽⁸⁹⁾ Articolo abrogato dall'art. 21, comma 1, L.R. 26 luglio 2013, n. 16, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale statutaria elettorale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 della stessa legge).

⁽⁹⁰⁾ Articolo abrogato dall'art. 21, comma 1, L.R. 26 luglio 2013, n. 16, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale statutaria elettorale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 della stessa legge).

Art. 79 bis⁽⁹¹⁾**Art. 79 ter**⁽⁹²⁾**Art. 80**⁽⁹³⁾**Art. 81**⁽⁹⁴⁾**Art. 82**

Al Consiglio regionale è riservata la convalida dell'elezione dei propri componenti e l'accertamento dell'ordine di precedenza dei candidati non eletti. Esso pronuncia giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli uffici delle singole sezioni elettorali o all'Ufficio centrale durante la loro attività o posteriormente⁽⁹⁵⁾.

Al Consiglio regionale è riservata la convalida dell'elezione dei propri componenti. Esso pronuncia giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli uffici delle singole sezioni elettorali o all'Ufficio centrale durante la loro attività o posteriormente.

I voti delle sezioni, le cui operazioni siano annullate non hanno effetto.

Le proteste e i reclami non presentati agli uffici delle sezioni o all'Ufficio centrale devono essere trasmessi alla Segreteria del Consiglio regionale entro il termine di quindici giorni dalla proclamazione fatta dall'Ufficio centrale. La segreteria ne rilascia ricevuta.

Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi venti giorni dalla proclamazione.

Art. 83⁽⁹⁶⁾**Art. 84**⁽⁹⁷⁾**Art. 84 bis**

1. Nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta ai sensi del comma 4-bis dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), come modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, e dalla legge 12 gennaio 1994, n. 30, il Consiglio regionale nella prima seduta successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione da parte del Rappresentante del Governo, e comunque non oltre trenta giorni dalla

⁽⁹¹⁾ Articolo abrogato dall'art. 21, comma 1, L.R. 26 luglio 2013, n. 16, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale statutaria elettorale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 della stessa legge).

⁽⁹²⁾ Articolo abrogato dall'art. 21, comma 1, L.R. 26 luglio 2013, n. 16, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale statutaria elettorale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 della stessa legge).

⁽⁹³⁾ Articolo abrogato dall'art. 21, comma 1, L.R. 26 luglio 2013, n. 16, (come modificato dall'art. 5, comma 1, lettera a), L.R. 5 novembre 2013, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 della stessa legge).

⁽⁹⁴⁾ Articolo abrogato dall'art. 21, comma 1, L.R. 26 luglio 2013, n. 16, (come modificato dall'art. 5, comma 1, lettera a), L.R. 5 novembre 2013, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 della stessa legge).

⁽⁹⁵⁾ Comma così modificato dall'art. 15, comma 1, L.R. 5 novembre 2013, n. 29, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della stessa legge).

⁽⁹⁶⁾ Articolo abrogato dall'art. 21, comma 1, L.R. 26 luglio 2013, n. 16, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale statutaria elettorale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 della stessa legge).

⁽⁹⁷⁾ Articolo abrogato dall'art. 21, comma 1, L.R. 26 luglio 2013, n. 16, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale statutaria elettorale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 della stessa legge).

predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato che, nella stessa lista, segue immediatamente l'ultimo eletto, nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell'art. 84⁽⁹⁸⁾.

Art. 85

È riservata al Consiglio regionale la facoltà di ricevere e accettare le dimissioni dei propri membri.

Art. 86

Non è ammessa rinuncia o cessione dell'indennità spettante ai Consiglieri regionali a norma dell'art. 26 dello Statuto speciale per la Sardegna.

Art. 87

In relazione al disposto dell'art. 19 dello Statuto speciale per la Sardegna la costituzione dell'Ufficio provvisorio e l'elezione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale hanno luogo in conformità delle norme del Regolamento interno del Consiglio medesimo.

Art. 88

Per le parti non previste dalla presente legge si osservano, in quanto compatibili, le norme di cui al D.P.R. 12 dicembre 1948, n. 1462, e le norme di cui al testo unico approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, per l'elezione della Camera dei Deputati, in quanto applicabili.

I richiami agli articoli del testo unico approvato con D.P.R. 5 febbraio 1948, n. 26, contenuti nel D.P.R. 12 dicembre 1948, n. 1462, si intendono riferiti ai corrispondenti articoli del testo unico approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

Art. 89

La L.R. 23 marzo 1961, n. 4, e la L.R. 18 febbraio 1974, n. 2, sono abrogate.

Art. 90

1. Il personale dell'Amministrazione regionale adibito agli adempimenti connessi allo svolgimento delle elezioni e dei referendum regionali può essere autorizzato, previa deliberazione della Giunta regionale, in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario sino ad un massimo individuale di 80 ore mensili e sino ad un massimo di 8.000 ore complessive nel periodo compreso tra i 90 giorni precedenti il giorno in cui possono essere indette le consultazioni elettorali ed i 30 giorni successivi al giorno delle consultazioni stesse⁽⁹⁹⁾.

Art. 91

(omissis)

Art. 92

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

TABELLA A - Abrogata dall'art. 21, comma 1, L.R. 26 luglio 2013, n. 16, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale statutaria elettorale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 della stessa legge).

⁽⁹⁸⁾ Articolo aggiunto dall'art. 1, L.R. 27 dicembre 1994, n. 39.

⁽⁹⁹⁾ Articolo così sostituito dall'art. 3, L.R. 10 marzo 1989, n. 10, e dall'art. 4, L.R. 1° giugno 1993, n. 24.

L.R. 12 marzo 1984, n. 9⁽¹⁾ - Norme per agevolare l'esercizio del diritto al voto dei cittadini sardi residenti all'estero, per il rinnovo del Consiglio regionale della Sardegna⁽²⁾.

Art. 1

L'Amministrazione regionale, in attesa dell'emanazione di analoghe provvidenze a livello nazionale è autorizzata ad erogare ai cittadini emigrati, iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Sardegna, per la partecipazione alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale della Sardegna, un contributo pari a:

- a) lire 700.000 agli elettori provenienti dai paesi europei;
- b) lire 1.200.000 agli elettori provenienti dai paesi extraeuropei.

Analoghe agevolazioni competono anche per la partecipazione ai referendum popolari indetti ai sensi della legge regionale 17 maggio 1957, n. 20, e successive modificazioni⁽³⁾.

Art. 2

All'erogazione dei contributi di cui al precedente art. 1 si procede, ai sensi dell'art. 43 della L. 5 maggio 1983, n. 11, attraverso aperture di credito disposte con ordini di accreditamento a favore dei Sindaci dei comuni della Sardegna.

I comuni dovranno far pervenire ai competenti uffici dell'Amministrazione regionale, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Giunta dei comizi elettorali, la richiesta di accreditamento dei fondi, che riceveranno immediatamente a titolo di acconto, sulla base del computo degli emigrati elettori nella precedente consultazione, aumentato del 30%.

Il contributo può essere ottenuto dall'interessato dietro presentazione di una dichiarazione di avvenuto esercizio del voto in calce alla quale risultino apposti, a cura del Sindaco, gli estremi del certificato elettorale vidimato dalla sezione elettorale e del biglietto di viaggio emesso, rispettivamente, entro i due mesi precedenti, per l'arrivo, e i due mesi successivi, per la partenza, dalla data delle consultazioni elettorali⁽⁴⁾.

Art. 3

La L.R. 7 maggio 1965, n. 14, è abrogata.

Art. 4-Art. 5

(omissis)

(1) Pubblicata nel B.U. 13 marzo 1984, n. 11.

(2) Vedi anche, in merito ai beneficiari dei contributi di cui alla presente legge, l'art. 2, L.R. 1° giugno 2006, n. 8.

(3) Il presente articolo già modificato dalla L.R. 30 maggio 1989, n. 18, L.R. 15 gennaio 1991, n. 7, L.R. 20 aprile 1993, n. 17, L.R. 15 gennaio 1991, n. 7, e da ultimo così sostituito dall'art. 41, comma 1, L.R. 8 marzo 1997, n. 8.

(4) Comma così sostituito dall'art. 41, comma 2, L.R. 8 marzo 1997, n. 8.

D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533⁽¹⁾ - Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica.

	Artt.
TITOLO I	Disposizioni generali 1-5
TITOLO II	Degli uffici elettorali circoscrizionali e regionali 6-7
TITOLO III	Delle candidature, dei delegati, dei rappresentanti dei candidati e dei rappresentanti dei gruppi di candidati . 8-12
TITOLO IV	Della votazione 13-14
TITOLO V	Delle operazioni dell'ufficio elettorale circoscrizionale 15-16
TITOLO VI	Delle operazioni dell'ufficio elettorale regionale 17-19
TITOLO VII	Disposizioni speciali per il collegio della Valle d'Aosta 20-21
TITOLO VIII	Disposizioni finali 115-120

TITOLO I Disposizioni generali

Art. 1

(Legge 4 agosto 1993, n. 276, art. 1; legge 27 febbraio 1958, n. 64, art. 1, secondo comma) - 1. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, i seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con l'eventuale attribuzione del premio di coalizione regionale⁽²⁾⁽³⁾.

3. La regione Valle d'Aosta è costituita in unico collegio uninominale.

4. La regione Trentino-Alto Adige è costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422. La restante quota di seggi spettanti alla regione è attribuita con metodo del recupero proporzionale⁽⁴⁾.

Art. 2

(Legge 4 agosto 1993, n. 276, art. 1) - 1. Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale, favorendo l'equilibrio della rappresentanza tra donne e uomini con voto diretto, libero e segreto, sulla base dei voti espressi nelle circoscrizioni regionali⁽⁵⁾.

Art. 3

⁽⁶⁾

Art. 4

(Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 4; legge 23 aprile 1976, n. 136, art. 2, lettera i) - 1. I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

2. Il decreto di convocazione dei comizi per l'elezione dei senatori deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

⁽¹⁾ Pubblicato nella G.U. 27 dicembre 1993, n. 302.

⁽²⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 16-30 gennaio 2008, n. 16, ha dichiarato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del presente comma, limitatamente alle parole: «di coalizione». Il referendum popolare per l'abrogazione delle suddette norme è stato indetto con D.P.R. 5 febbraio 2008. Per la nuova indizione del referendum vedi il D.P.R. 30 aprile 2009. Con comunicato 17 luglio 2009 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso noto che l'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, con verbale chiuso in data 15 luglio 2009, ha accertato che alla votazione per il referendum popolare, indetto con il suddetto D.P.R. 30 aprile 2009 non ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto, come richiesto dall'art. 75, quarto comma, della Costituzione.

⁽³⁾ Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 26 aprile 2005, n. 64.

⁽⁴⁾ Articolo così sostituito dal comma 1 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

⁽⁵⁾ Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 8, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

⁽⁶⁾ Articolo abrogato dal comma 7 dell'art. 1, L. 16 aprile 2002, n. 62.

Art. 5

(Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 5) - 1. Sono eleggibili a senatori gli elettori che, al giorno delle elezioni, hanno compiuto il quarantesimo anno di età e non si trovano in alcuna delle condizioni d'ineleggibilità previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

TITOLO II
Degli uffici elettorali e regionali⁽⁷⁾**Art. 6**

⁽⁸⁾

Art. 7

(Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 7; legge 23 aprile 1976, n. 136, art. 2, lettera a) - 1. La corte d'appello o il tribunale del capoluogo della regione si costituisce in ufficio elettorale regionale con l'intervento di cinque magistrati, dei quali uno presiede, nonché di quattro esperti con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal primo presidente o dal presidente entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

TITOLO III
Della presentazione delle candidature⁽⁹⁾**Art. 8**

(Legge 23 aprile 1976, n. 136, art. 2, lettera b); legge 4 agosto 1993, n. 276, art. 2, comma 1, lettera a) - 1. I partiti o gruppi politici organizzati che intendono presentare candidature per l'elezione del Senato della Repubblica debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno con il quale dichiarano di volere distinguere le candidature medesime, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 14, 14-bis, 15, 16 e 17 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni⁽¹⁰⁾.

Art. 9

(Legge 23 aprile 1976, n. 136, art. 2, lettera c); legge 11 agosto 1991, n. 271, art. 3, comma 3, e art. 4, comma 5; legge 4 agosto 1993, n. 276, art. 2, comma 1) - 1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere sottoscritta: a) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti; b) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; c) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni di cui alle lettere a), b) e c) è ridotto alla metà⁽¹¹⁾.

3. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo del presente comma e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai

⁽⁷⁾ Rubrica così modificata dal comma 2 dell'art. 8, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

⁽⁸⁾ Articolo abrogato dal comma 3 dell'art. 8, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

⁽⁹⁾ Rubrica così sostituita dal comma 4 dell'art. 8, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

⁽¹⁰⁾ Articolo così sostituito dal comma 2 dell'art. 4, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

⁽¹¹⁾ Per la riduzione del numero delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste e dei candidati di cui al primo periodo del presente comma, relativamente alle elezioni politiche 2013, vedi l'art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 18 dicembre 2012, n. 223, come modificato dalla legge di conversione 31 dicembre 2012, n. 232.

sensi dell'articolo 14 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma, del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun ufficio elettorale regionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica⁽¹²⁾⁽¹³⁾.

4. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione.

5. Le liste dei candidati e la relativa documentazione sono presentate per ciascuna regione alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 18-bis, 19, 20 e 21 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361⁽¹⁴⁾.

Art. 10

(Legge 23 aprile 1976, n. 136, art. 2, lettera d) - 1. L'ufficio elettorale regionale verifica se le candidature siano state presentate in termini e nelle forme prescritte.

2. I delegati delle liste di candidati possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio elettorale regionale e delle modificazioni da questo apportate⁽¹⁵⁾.

3.⁽¹⁶⁾

4. L'ufficio elettorale regionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito.

5. Le decisioni dell'ufficio elettorale regionale in ordine all'ammissione delle liste di candidati sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati⁽¹⁵⁾.

6. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati possono ricorrere all'ufficio centrale nazionale previsto dall'articolo 12 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361⁽¹⁵⁾.

7. Per le modalità ed i termini per la presentazione dei ricorsi nonché per le decisioni degli stessi e per le conseguenti comunicazioni ai ricorrenti ed agli uffici elettorali regionali si osservano le norme di cui all'articolo 23 del predetto testo unico.

Art. 11

(Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 13, terzo e quarto comma; legge 23 aprile 1976, n. 136, art. 2, lettera f); legge 21 marzo 1990, n. 53, art. 13, comma 2; legge 13 marzo 1980, n. 70, art. 7, secondo comma; legge 4 febbraio 1992, n. 70, art. 2) - 1. L'ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

a) stabilisce mediante sorteggio, da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coali-

⁽¹²⁾ In deroga a quanto disposto dai primi due periodi del presente comma vedi l'art. 4, D.L. 15 febbraio 2008, n. 24.

⁽¹³⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 16-30 gennaio 2008, n. 16, ha dichiarato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del presente comma, limitatamente alle parole: «Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo del presente comma e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'articolo 14 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957». Il referendum popolare per l'abrogazione delle suddette norme è stato indetto con D.P.R. 5 febbraio 2008. Per la nuova indizione del referendum vedi il D.P.R. 30 aprile 2009. Con comunicato 17 luglio 2009 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso noto che l'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, con verbale chiuso in data 15 luglio 2009, ha accertato che alla votazione per il referendum popolare, indetto con il suddetto D.P.R. 30 aprile 2009 non ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto, come richiesto dall'art. 75, quarto comma, della Costituzione.

⁽¹⁴⁾ Articolo così sostituito dal comma 3 dell'art. 4, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

⁽¹⁵⁾ Comma così modificato dal comma 5 dell'art. 8, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

⁽¹⁶⁾ Comma abrogato dal comma 5 dell'art. 8, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

- zione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio⁽¹⁷⁾;
- b) comunica ai delegati le definitive decisioni adottate;
- c) procede, per mezzo delle prefetture - uffici territoriali del Governo:
- 1) alla stampa delle schede di votazione, recanti i contrassegni delle liste, i quali devono essere riprodotti sulle schede medesime con i colori depositati presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8;
 - 2) alla stampa del manifesto con le liste dei candidati, con i relativi contrassegni e numero d'ordine, e all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni della circoscrizione, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione⁽¹⁸⁾.
- 2.⁽¹⁸⁾
3. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno, hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico e riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione. Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga. L'ordine delle coalizioni e delle singole liste non collegate, nonché l'ordine dei contrassegni delle liste di ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettera a). I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre⁽¹⁹⁾.
4. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.
- 4 bis. La scheda elettorale per l'elezione uninominale nel collegio della Valle d'Aosta deve recare doppie diciture in lingua italiana ed in lingua francese⁽²⁰⁾.

Art. 12

(Art. 2, lettera g), della legge 23 aprile 1976, n. 136) - 1. La designazione dei rappresentanti delle liste di candidati presso gli uffici elettorali regionali è effettuata dai delegati con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 25 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361⁽²¹⁾.

2. I rappresentanti presso gli uffici elettorali regionali devono essere iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione⁽²¹⁾.

TITOLO IV Della votazione

Art. 13

(Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 15, primo e secondo comma; legge 11 agosto 1991, n. 271, articoli 7, comma 1, ed 8, comma 1; legge 23 gennaio 1992, n. 33, art. 3, commi 1 e 2) - 1. All'elezione dei senatori partecipano gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno di età.

2. Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio, nonché i militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle Forze di polizia ed al Corpo nazionale

⁽¹⁷⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 16-30 gennaio 2008, n. 16, ha dichiarato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione della presente lettera, limitatamente alle parole: «alle coalizioni e», «non collegate» e «, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione». Il referendum popolare per l'abrogazione delle suddette norme è stato indetto con D.P.R. 5 febbraio 2008. Per la nuova indizione del referendum vedi il D.P.R. 30 aprile 2009. Con comunicato 17 luglio 2009 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso noto che l'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, con verbale chiuso in data 15 luglio 2009, ha accertato che alla votazione per il referendum popolare, indetto con il suddetto D.P.R. 30 aprile 2009 non ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto, come richiesto dall'art. 75, quarto comma, della Costituzione.

⁽¹⁸⁾ Gli originari commi 1 e 2 sono stati così sostituiti con un unico comma, dal comma 4 dell'art. 4, L. 21 dicembre 2005, n. 270. Vedi, anche, l'art. 2, D.L. 10 maggio 1996, n. 257.

⁽¹⁹⁾ Comma prima sostituito dal comma 4 dell'art. 4, L. 21 dicembre 2005, n. 270 e poi così modificato dall'art. 2, D.L. 8 marzo 2006, n. 75. La Corte costituzionale, con sentenza 16-30 gennaio 2008, n. 16, ha dichiarato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del presente comma, limitatamente alle parole: «delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione», «di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga», «delle coalizioni e», «non collegate» e «di ciascuna coalizione». Il referendum popolare per l'abrogazione delle suddette norme è stato indetto con D.P.R. 5 febbraio 2008. Per la nuova indizione del referendum vedi il D.P.R. 30 aprile 2009. Con comunicato 17 luglio 2009 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso noto che l'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, con verbale chiuso in data 15 luglio 2009, ha accertato che alla votazione per il referendum popolare, indetto con il suddetto D.P.R. 30 aprile 2009 non ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto, come richiesto dall'art. 75, quarto comma, della Costituzione.

⁽²⁰⁾ Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 10 maggio 1996, n. 257, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione 8 luglio 1996, n. 368.

⁽²¹⁾ Comma così modificato dal comma 6 dell'art. 8, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

dei vigili del fuoco, sono ammessi a votare, rispettivamente, nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune in cui si trovano per causa di servizio.

3. I rappresentanti delle liste dei candidati nelle elezioni del Senato della Repubblica votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, purché siano elettori della circoscrizione regionale⁽²²⁾.

4. I rappresentanti delle liste dei candidati alle elezioni della Camera dei deputati votano per l'elezione del Senato della Repubblica nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni, purché siano elettori della circoscrizione regionale⁽²²⁾.

Art. 14

1. Il voto si esprime tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta⁽²³⁾⁽²⁴⁾⁽²⁵⁾.

TITOLO V

Delle operazioni dell'ufficio circoscrizionale elettorale⁽²⁶⁾

Art. 15

⁽²⁷⁾

Art. 16

(Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 18) - 1. L'ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361:

- a) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione. Determina inoltre la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono⁽²⁸⁾;
- b) individua quindi:
 - 1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 20 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano regionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi⁽²⁹⁾;
 - 2) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano regionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi nonché le liste che, pur appartenendo a coalizioni che non hanno superato la

⁽²²⁾ Comma così modificato dal comma 7 dell'art. 8, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

⁽²³⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 4 dicembre 2013-13 gennaio 2014, n. 1, ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non consente all'elettore di esprimere una preferenza per i candidati.

⁽²⁴⁾ Articolo prima sostituito dall'art. 1, D.L. 10 maggio 1996, n. 257, e dal comma 6 dell'art. 4, L. 21 dicembre 2005, n. 270, e poi così modificato dall'art. 2, D.L. 8 marzo 2006, n. 75, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

⁽²⁵⁾ La Corte costituzionale, con ordinanza 24 - 27 marzo 2014, n. 57, ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 14, comma 1, e 17, commi 2 e 4, nel testo risultante dalla legge n. 270 del 2005, sollevate in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, 49, 56, primo comma, 58, primo comma, e 67 della Costituzione, nonché dell'art. 3 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950.

⁽²⁶⁾ Titolo abrogato dal comma 9 dell'art. 8, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

⁽²⁷⁾ Articolo abrogato dal comma 8 dell'art. 8, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

⁽²⁸⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 16-30 gennaio 2008, n. 16, ha dichiarato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione della presente lettera, limitatamente alle parole: « Determina inoltre la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono ». Il referendum popolare per l'abrogazione delle suddette norme è stato indetto con D.P.R. 5 febbraio 2008. Per la nuova indizione del referendum vedi il D.P.R. 30 aprile 2009. Con comunicato 17 luglio 2009 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso noto che l'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, con verbale chiuso in data 15 luglio 2009, ha accertato che alla votazione per il referendum popolare, indetto con il suddetto D.P.R. 30 aprile 2009 non ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto, come richiesto dall'art. 75, quarto comma, della Costituzione.

⁽²⁹⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 16-30 gennaio 2008, n. 16, ha dichiarato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del presente numero. Il referendum popolare per l'abrogazione delle suddette norme è stato indetto con D.P.R. 5 febbraio 2008. Per la nuova indizione del referendum vedi il D.P.R. 30 aprile 2009. Con comunicato 17 luglio 2009 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso noto che l'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, con verbale chiuso in data 15 luglio 2009, ha accertato che alla votazione per il referendum popolare, indetto con il suddetto D.P.R. 30 aprile 2009 non ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto, come richiesto dall'art. 75, quarto comma, della Costituzione.

percentuale di cui al numero 1), abbiano conseguito sul piano regionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi⁽³⁰⁾⁽³¹⁾.

TITOLO VI

Delle operazioni dell'ufficio elettorale regionale

Art. 17

(Legge 4 agosto 1993, n. 276, art. 4) - 1. L'ufficio elettorale regionale procede ad una prima attribuzione provvisoria dei seggi tra le coalizioni di liste e le liste di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), in base alla cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), per il numero dei seggi da attribuire nella regione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il quoziente elettorale circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio⁽³²⁾.

2. L'ufficio elettorale regionale verifica quindi se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi nell'ambito della circoscrizione abbia conseguito almeno il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento all'unità superiore ⁽³³⁾.

3. Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 abbia dato esito positivo, l'ufficio elettorale regionale individua, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), numero 1), le liste che abbiano conseguito sul piano circoscrizionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi. Procede quindi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto, tra le liste ammesse, dei seggi determinati ai sensi del comma 1. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già individuato ai sensi del comma 1, ottenendo così il relativo quoziente elettorale di coalizione. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista ammessa al riparto per il quoziente elettorale di coalizione. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), numero 2), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del comma 1⁽³⁴⁾.

⁽³⁰⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 16-30 gennaio 2008, n. 16, ha dichiarato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del presente numero limitatamente alle parole: «non collegate» e «nonché le liste che, pur appartenendo a coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui al numero 1), abbiano conseguito sul piano regionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi». Il referendum popolare per l'abrogazione delle suddette norme è stato indetto con D.P.R. 5 febbraio 2008. Per la nuova indizione del referendum vedi il D.P.R. 30 aprile 2009. Con comunicato 17 luglio 2009 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso noto che l'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, con verbale chiuso in data 15 luglio 2009, ha accertato che alla votazione per il referendum popolare, indetto con il suddetto D.P.R. 30 aprile 2009 non ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto, come richiesto dall'art. 75, quarto comma, della Costituzione.

⁽³¹⁾ Articolo così sostituito dal comma 7 dell'art. 4, L. 21 dicembre 2005, n. 270 ed incluso nel titolo VI ai sensi di quanto disposto dal comma 9 dell'art. 8 della stessa legge.

⁽³²⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 16-30 gennaio 2008, n. 16, ha dichiarato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del presente comma, limitatamente alle parole: «le coalizioni di liste e», «coalizioni di liste o» e , ovunque ricorrono, «coalizione di liste o». Il referendum popolare per l'abrogazione delle suddette norme è stato indetto con D.P.R. 5 febbraio 2008. Per la nuova indizione del referendum vedi il D.P.R. 30 aprile 2009. Con comunicato 17 luglio 2009 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso noto che l'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, con verbale chiuso in data 15 luglio 2009, ha accertato che alla votazione per il referendum popolare, indetto con il suddetto D.P.R. 30 aprile 2009 non ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto, come richiesto dall'art. 75, quarto comma, della Costituzione.

⁽³³⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 16-30 gennaio 2008, n. 16, ha dichiarato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del presente comma, limitatamente alle parole: «la coalizione di liste o». Il referendum popolare per l'abrogazione delle suddette norme è stato indetto con D.P.R. 5 febbraio 2008. Per la nuova indizione del referendum vedi il D.P.R. 30 aprile 2009. Con comunicato 17 luglio 2009 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso noto che l'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, con verbale chiuso in data 15 luglio 2009, ha accertato che alla votazione per il referendum popolare, indetto con il suddetto D.P.R. 30 aprile 2009 non ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto, come richiesto dall'art. 75, quarto comma, della Costituzione.

⁽³⁴⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 16-30 gennaio 2008, n. 16, ha dichiarato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del presente comma. Il referendum popolare per l'abrogazione delle suddette norme è stato indetto con D.P.R. 5 feb-

4. Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 abbia dato esito negativo, l'ufficio elettorale regionale assegna alla coalizione di liste o alla singola lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti un numero di seggi ulteriore necessario per raggiungere il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento all'unità superiore⁽³⁵⁾⁽³⁶⁾⁽³⁷⁾.

5. I restanti seggi sono ripartiti tra le altre coalizioni di liste o singole liste. A tale fine, l'ufficio elettorale regionale divide il totale delle cifre elettorali di tali coalizioni di liste o singole liste per il numero dei seggi restanti. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del risultato così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o lista singola. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste e alle singole liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale⁽³⁸⁾.

6. Per ciascuna coalizione l'ufficio procede al riparto dei seggi ad essa spettanti ai sensi dei commi 4 e 5. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b), numero 1), per il numero dei seggi ad essa spettanti. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per quest'ultimo quoziente. La parte intera del risultato così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da attribuire a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alla lista per la quale queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale⁽³⁹⁾.

7. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione.

8. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati nella circoscrizione regionale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti, l'ufficio elettorale regionale assegna i seggi alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora due o più liste abbiano una uguale parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio⁽⁴⁰⁾⁽⁴¹⁾.

braio 2008. Per la nuova indizione del referendum vedi il D.P.R. 30 aprile 2009. Con comunicato 17 luglio 2009 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso noto che l'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, con verbale chiuso in data 15 luglio 2009, ha accertato che alla votazione per il referendum popolare, indetto con il suddetto D.P.R. 30 aprile 2009 non ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto, come richiesto dall'art. 75, quarto comma, della Costituzione.

⁽³⁵⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 4 dicembre 2013-13 gennaio 2014, n. 1, ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma.

⁽³⁶⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 16-30 gennaio 2008, n. 16, ha dichiarato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del presente comma, limitatamente alle parole: «alla coalizione di liste o». Il referendum popolare per l'abrogazione delle suddette norme è stato indetto con D.P.R. 5 febbraio 2008. Per la nuova indizione del referendum vedi il D.P.R. 30 aprile 2009. Con comunicato 17 luglio 2009 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso noto che l'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, con verbale chiuso in data 15 luglio 2009, ha accertato che alla votazione per il referendum popolare, indetto con il suddetto D.P.R. 30 aprile 2009 non ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto, come richiesto dall'art. 75, quarto comma, della Costituzione.

⁽³⁷⁾ La Corte costituzionale, con ordinanza 24 - 27 marzo 2014, n. 57, ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 14, comma 1, e 17, commi 2 e 4, nel testo risultante dalla legge n. 270 del 2005, sollevate in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, 49, 56, primo comma, 58, primo comma, e 67 della Costituzione, nonché dell'art. 3 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950.

⁽³⁸⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 16-30 gennaio 2008, n. 16, ha dichiarato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del presente comma, limitatamente alle parole: «coalizione/i di liste o», ovunque ricorrono, e «alle coalizioni di liste e». Il referendum popolare per l'abrogazione delle suddette norme è stato indetto con D.P.R. 5 febbraio 2008. Per la nuova indizione del referendum vedi il D.P.R. 30 aprile 2009. Con comunicato 17 luglio 2009 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso noto che l'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, con verbale chiuso in data 15 luglio 2009, ha accertato che alla votazione per il referendum popolare, indetto con il suddetto D.P.R. 30 aprile 2009 non ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto, come richiesto dall'art. 75, quarto comma, della Costituzione.

⁽³⁹⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 16-30 gennaio 2008, n. 16, ha dichiarato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del presente comma. Il referendum popolare per l'abrogazione delle suddette norme è stato indetto con D.P.R. 5 febbraio 2008. Per la nuova indizione del referendum vedi il D.P.R. 30 aprile 2009. Con comunicato 17 luglio 2009 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso noto che l'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, con verbale chiuso in data 15 luglio 2009, ha accertato che alla votazione per il referendum popolare, indetto con il suddetto D.P.R. 30 aprile 2009 non ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto, come richiesto dall'art. 75, quarto comma, della Costituzione.

⁽⁴⁰⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 16-30 gennaio 2008, n. 16, ha dichiarato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del presente comma. Il referendum popolare per l'abrogazione delle suddette norme è stato indetto con D.P.R. 5 febbraio 2008. Per la nuova indizione del referendum vedi il D.P.R. 30 aprile 2009. Con comunicato 17 luglio 2009 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso noto che l'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, con verbale chiuso in data 15 luglio 2009, ha accertato che alla votazione per il referendum popolare, indetto con il suddetto D.P.R. 30 aprile 2009 non ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto, come richiesto dall'art. 75, quarto comma, della Costituzione.

Art. 17 bis

1. Per l'attribuzione dei seggi spettanti alla regione Molise l'ufficio elettorale regionale procede ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 3. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 2, 4, 5 e 6⁽⁴²⁾.

Art. 18

(Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 20). 01. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale regionale invia attestato al senatore proclamato e dà immediata notizia alla segreteria del Senato, nonché alla prefettura o alle prefetture - uffici territoriali del Governo della regione, perché a mezzo dei sindaci sia portata a conoscenza degli elettori⁽⁴³⁾.

1. Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è inviato subito alla segreteria del Senato, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale, con facoltà agli elettori della regione di prenderne visione nei successivi quindici giorni.

Art. 19

(Legge 4 agosto 1993, n. 276, art. 5, comma 1; legge 14 febbraio 1987, n. 31, art. 1, commi 2 e 3, e art. 3) - 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista.

2. Qualora la lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuirle il seggio rimasto vacante, questo è attribuito, nell'ambito della stessa circoscrizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 8⁽⁴⁴⁾⁽⁴⁵⁾.

TITOLO VII

**Disposizioni speciali per le regioni Valle d'Aosta e
Trentino-Alto Adige⁽⁴⁶⁾**

Art. 20

(Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 22; legge 11 agosto 1991, n. 271, art. 3, comma 4, e art. 4, comma 3) - 1. L'elezione uninominale nel collegio della Valle d'Aosta e nei collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige è regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e dalle norme seguenti:

- a) nella regione Valle d'Aosta la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta da non meno di 300 e da non più di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della candidatura è ridotto della metà. La dichiarazione di candidatura è effettuata, insieme al deposito del relativo contrassegno, presso la cancelleria del tribunale di Aosta⁽⁴⁷⁾;

⁽⁴¹⁾ Articolo così sostituito dal comma 8 dell'art. 4, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

⁽⁴²⁾ Articolo aggiunto dal comma 9 dell'art. 4, L. 21 dicembre 2005, n. 270. La Corte costituzionale, con sentenza 16-30 gennaio 2008, n. 16, ha dichiarato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del presente comma, limitatamente alle parole: «e 6». Il referendum popolare per l'abrogazione delle suddette norme è stato indetto con D.P.R. 5 febbraio 2008. Per la nuova indizione del referendum vedi il D.P.R. 30 aprile 2009. Con comunicato 17 luglio 2009 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso noto che l'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, con verbale chiuso in data 15 luglio 2009, ha accertato che alla votazione per il referendum popolare, indetto con il suddetto D.P.R. 30 aprile 2009 non ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto, come richiesto dall'art. 75, quarto comma, della Costituzione.

⁽⁴³⁾ Comma così premesso dal comma 10 dell'art. 8, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

⁽⁴⁴⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 16-30 gennaio 2008, n. 16, ha dichiarato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del presente comma. Il referendum popolare per l'abrogazione delle suddette norme è stato indetto con D.P.R. 5 febbraio 2008. Per la nuova indizione del referendum vedi il D.P.R. 30 aprile 2009. Con comunicato 17 luglio 2009 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso noto che l'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, con verbale chiuso in data 15 luglio 2009, ha accertato che alla votazione per il referendum popolare, indetto con il suddetto D.P.R. 30 aprile 2009 non ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto, come richiesto dall'art. 75, quarto comma, della Costituzione.

⁽⁴⁵⁾ Articolo prima modificato dall'art. 3, L. 27 luglio 1995, n. 309, e poi così sostituito dal comma 10 dell'art. 4, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

⁽⁴⁶⁾ L'originario titolo VII, costituito dagli articoli 20 e 21, è stato così sostituito con l'attuale, comprendente gli articoli da 20 a 21-ter, dall'art. 5, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

⁽⁴⁷⁾ Per la riduzione del numero delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste e dei candidati di cui al primo periodo della presente lettera, relativamente alle elezioni politiche 2013, vedi l'art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 18 dicembre 2012, n. 223, come modificato dalla legge di conversione 31 dicembre 2012, n. 232.

- b) nella regione Trentino-Alto Adige la dichiarazione di presentazione del gruppo di candidati deve essere sottoscritta da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nella regione. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore a tre e non superiore al numero dei collegi della regione. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della candidatura è ridotto della metà. Per le candidature individuali la dichiarazione di presentazione deve essere sottoscritta da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio. La presentazione dei gruppi di candidati e delle candidature individuali è effettuata, insieme al deposito del relativo contrassegno, presso la cancelleria della corte d'appello di Trento⁽⁴⁸⁾;
- c) i modelli di scheda per l'elezione nei collegi uninominali delle due regioni sono quelli previsti dalle tabelle F e G allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni;
- d) il tribunale di Aosta, costituito in ufficio elettorale regionale ai sensi dell'articolo 7, esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati⁽⁴⁹⁾.

Art. 20 bis

A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale⁽⁵⁰⁾.

Art. 21

1. L'ufficio elettorale regionale procede, con l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni:

- a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
- b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.

2. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età⁽⁵¹⁾.

Art. 21 bis

1. Per l'assegnazione dei seggi spettanti alla regione Trentino-Alto Adige non assegnati nei collegi uninominali, l'ufficio elettorale regionale procede alla determinazione della cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati e della cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo non risultati eletti ai sensi dell'articolo 21.

2. La cifra elettorale dei gruppi di candidati è data dalla somma dei voti ottenuti dai candidati presenti nei collegi uninominali della regione con il medesimo contrassegno, sottratti i voti dei candidati già proclamati eletti ai sensi dell'articolo 21. La cifra individuale dei singoli candidati viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato non risultato eletto ai sensi dell'articolo 21, e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio.

3. Per l'assegnazione dei seggi, l'ufficio elettorale regionale divide la cifra elettorale di ciascun gruppo successivamente per uno, due, ... sino alla concorrenza del numero dei senatori da eleggere, scegliendo quindi, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale ai senatori da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati ai gruppi in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito al gruppo che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se ad un gruppo spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.

4. L'ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo medesimo che abbiano ottenuto la più alta cifra individuale, esclusi i candidati eletti ai sensi dell'articolo 21⁽⁴⁶⁾.

⁽⁴⁸⁾ Per la riduzione del numero delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste e dei candidati di cui al primo e quarto periodo della presente lettera, relativamente alle elezioni politiche 2013, vedi l'art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 18 dicembre 2012, n. 223, come modificato dalla legge di conversione 31 dicembre 2012, n. 232.

⁽⁴⁹⁾ L'originario titolo VII, costituito dagli articoli 20 e 21, è stato così sostituito con l'attuale, comprendente gli articoli da 20 a 21-ter, dall'art. 5, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

⁽⁵⁰⁾ L'originario titolo VII, costituito dagli articoli 20 e 21, è stato così sostituito con l'attuale, comprendente gli articoli da 20 a 21-ter, dall'art. 5, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

⁽⁵¹⁾ L'originario titolo VII, costituito dagli articoli 20 e 21, è stato così sostituito con l'attuale, comprendente gli articoli da 20 a 21-ter, dall'art. 5, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

Art. 21 ter

1. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore nel collegio uninominale della Valle d'Aosta o in uno dei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige, il presidente del Senato della Repubblica ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato.

2. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura.

3. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni.

4. Qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 3 cada in un periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinque giorni; qualora il termine suddetto cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo può disporre la proroga per non oltre trenta giorni.

5. Il senatore eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o l'anticipato scioglimento del Senato della Repubblica.

6. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive, le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.

7. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante un seggio di senatore attribuito con calcolo proporzionale nella circoscrizione regionale del Trentino-Alto Adige, l'ufficio elettorale regionale proclama eletto il candidato del medesimo gruppo con la più alta cifra individuale⁽⁴⁶⁾.

TITOLO VIII
Disposizioni finali**Art. 22**

(Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 26, primo, secondo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo comma; legge 23 aprile 1976, n. 136, art. 2, lettere m), n) ed o), e art. 6.) - 1. Nel caso di coincidenza delle elezioni della Camera dei deputati con quelle del Senato, esse sono indette per il medesimo giorno.

2. Lo svolgimento delle operazioni elettorali è regolato dalle disposizioni seguenti.

3. L'elettore iscritto nelle liste elettorali per le elezioni delle due Camere, dopo che è stata riconosciuta la sua identità personale, ritira dal presidente del seggio le schede relative alle due votazioni, che devono essere di colore diverso e, dopo aver espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al presidente il quale le pone nelle rispettive urne.

4. Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 15 del lunedì, fermo restando quanto disposto dagli articoli 64 e 64-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nella sala sono ammessi a votare ⁽⁵²⁾.

5. Le operazioni di cui all'articolo 67 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, devono essere effettuate immediatamente dopo la chiusura della votazione.

6. Il presidente procede quindi alle operazioni di scrutinio, con precedenza di quelle relative all'elezione del Senato. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro le ore quattordici del martedì successivo alla votazione; se non sono compiute entro tale ora, si applicano le disposizioni dell'articolo 73 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361⁽⁵³⁾.

7. I verbali delle operazioni per l'elezione del Senato devono essere compilati distintamente da quelli per l'elezione della Camera dei deputati e redatti in duplice esemplare.

8. Se non è possibile l'immediato recapito, i plichi contenenti i verbali e i documenti allegati devono rimanere nella sala della votazione, che viene chiusa e custodita secondo le prescrizioni di cui all'articolo 64 del testo unico sopra richiamato, per essere recapitati con ogni urgenza, a cura del presidente, al mattino.

⁽⁵²⁾ Comma così modificato dal comma 8 dell'art. 1, L. 16 aprile 2002, n. 62. Vedi, anche, l'art. 4 della citata legge n. 62 del 2002.

Art. 23

(Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 27; legge 30 giugno 1989, n. 244, art. 2, comma 3) - 1. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 22, comma 1, la commissione elettorale comunale, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di convocazione dei comizi, appone sull'esemplare della lista di sezione, depositato presso il comune, apposita annotazione, mediante stampigliatura, a fianco dei nominativi degli elettori che possono votare soltanto per l'elezione della Camera dei deputati. L'elenco di detti nominativi è trasmesso, a cura del sindaco, immediatamente alla commissione elettorale circondariale, che provvede ad apporre analoga annotazione stampigliata sull'esemplare della lista destinato all'ufficio elettorale di sezione⁽⁵³⁾.

Art. 24

(Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 29) - 1. Se le due elezioni per il Senato e per la Camera dei deputati non sono contemporanee, il membro della Camera ancora in funzione, che accetta la candidatura per l'altra Camera, decade dal mandato.

Art. 25

(Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 30) - 1. Per le aperture di credito inerenti al pagamento delle spese per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è autorizzata la deroga alle limitazioni previste dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 26

(Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 31) - 1. Gli emigrati per motivi di lavoro, che rimpatriano per le elezioni, hanno diritto al trasporto ferroviario gratuito dalla stazione di confine al comune in cui votano e viceversa⁽⁵⁴⁾.

Art. 27

(Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 25, primo comma; legge 27 febbraio 1958, n. 64, art. 2, primo comma; legge 23 aprile 1976, n. 136, art. 3, lettera a); legge 4 agosto 1993, n. 276, art. 2, comma 2) - 1. Per l'esercizio del diritto di voto e per tutto ciò che non è disciplinato dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

Art. 28**Entrata in vigore**

1. Le disposizioni del presente decreto legislativo entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

(si omettono gli allegati)⁽⁵⁵⁾

⁽⁵³⁾ Il riferimento alla Commissione elettorale comunale contenuto in tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale, ai sensi dell'art. 26, comma 13, L. 24 novembre 2000, n. 340, si intende effettuato all'Ufficio elettorale, a decorrere dalla data di cui al comma 14 dello stesso art. 26.

⁽⁵⁴⁾ Le agevolazioni di viaggio previste dal presente articolo sono state abolite dall'art. 20, L. 27 dicembre 2001, n. 459.

⁽⁵⁵⁾ Le tabelle sono state prima modificate dall'art. 3, D.L. 10 maggio 1996, n. 257, poi sostituite dalle tabelle A e B di cui all'allegato 2 alla L. 21 dicembre 2005, n. 270, ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'art. 4 della citata legge n. 270 del 2005, ed infine nuovamente modificate dall'allegato 2 al D.L. 8 marzo 2006, n. 75, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 dello stesso decreto.

L. 23 febbraio 1995, n. 43⁽¹⁾ - Nuove norme per la elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario.

Art. 1

1. I consigli delle regioni a statuto ordinario sono eletti a suffragio universale con voto diretto personale, eguale, libero e segreto.

2. Quattro quinti dei consiglieri assegnati a ciascuna regione sono eletti sulla base di liste provinciali concorrenti, secondo le disposizioni contenute nella legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni.

3. Un quinto dei consiglieri assegnati a ciascuna regione è eletto con sistema maggioritario, sulla base di liste regionali concorrenti, nei modi previsti dagli articoli seguenti. La dichiarazione di presentazione di ciascuna lista regionale è effettuata presso la cancelleria della corte d'appello del capoluogo della regione nei termini di cui all'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni. La presentazione della lista regionale deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno della metà delle province della regione, con arrotondamento all'unità superiore. Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione delle liste provinciali interessate. La presentazione della lista regionale deve essere sottoscritta da un numero di elettori pari a quello stabilito dall'articolo 9, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533. In caso di scioglimento del consiglio regionale che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni e in sede di prima applicazione della presente legge, il numero minimo delle sottoscrizioni previsto, per le liste regionali, dal precedente periodo e, per le liste provinciali, dall'articolo 9, secondo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, è ridotto alla metà.

4.⁽²⁾

5. Ogni lista regionale comprende un numero di candidate e candidati non inferiore alla metà dei candidati da eleggere ai sensi del comma 3.

6. In ogni lista regionale e provinciale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina⁽³⁾.

7.⁽⁴⁾

8. La presentazione delle liste provinciali dei candidati di cui all'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con una delle liste regionali di cui al comma 5; tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione della lista regionale predetta. Le liste provinciali e la lista regionale collegate sono contrassegnate dal medesimo simbolo.

9. Più liste provinciali possono collegarsi alla medesima lista regionale. In tal caso, la lista regionale è contrassegnata da un simbolo unico, ovvero dai simboli di tutte le liste ad essa collegate.

10.⁽⁵⁾

11. Alle liste regionali e ai relativi candidati si applicano le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, intendendosi sostituito l'ufficio centrale regionale all'ufficio centrale circoscrizionale.

12. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, in sede di prima applicazione della presente legge le liste dei candidati devono essere presentate dalle ore 8 del ventiseiesimo giorno alle ore 12 del venticinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

Art. 2

1. La votazione per l'elezione dei consigli regionali avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga

⁽¹⁾ Pubblicata nella G.U. 24 febbraio 1995, n. 46.

La regione Calabria, con L.R. 7 febbraio 2005, n. 1, e con L.R. 6 febbraio 2010, n. 4, la regione Lazio, con L.R. 13 gennaio 2005, n. 2, la regione Puglia, con L.R. 28 gennaio 2005, n. 2, la regione Umbria, con L.R. 4 gennaio 2010, n. 2 e con L.R. 23 febbraio 2015, n. 4, e la Regione Emilia-Romagna con L.R. 18 luglio 2014, n. 15 hanno recepito la presente legge apportandovi modifiche e integrazioni. In appendice alle stesse leggi regionali è riportato il testo della presente legge, aggiornato con le modifiche da esse disposte, la cui validità è pertanto circoscritta unicamente alle suddette regioni.

⁽²⁾ Comma abrogato dall'art. 1, comma 400, lett. f), L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

⁽³⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 422, ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma 6.

⁽⁴⁾ Sostituisce la lettera d) del comma 2 dell'art. 9, L. 17 febbraio 1968, n. 108.

⁽⁵⁾ Sostituisce l'art. 13, L. 17 febbraio 1968, n. 108.

riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del capolista della lista regionale collegata, affiancato dal contrassegno o dai contrassegni della medesima lista regionale. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del capolista della lista regionale e i relativi contrassegni sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale, il nome e cognome del capolista e il relativo contrassegno o i relativi contrassegni sono posti al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste regionali anche non collegata alla lista provinciale prescelta e per il suo capolista tracciando un segno sul simbolo della lista o sul nome del capolista. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore della lista regionale collegata.

Art. 3

- 1.⁽⁶⁾
- 2.⁽⁷⁾
- 3.⁽⁸⁾

Art. 4

1. Le elezioni dei consigli provinciali e comunali previste per la primavera del 1995 hanno luogo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, contestualmente all'elezione per il primo rinnovo dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario successivo all'entrata in vigore della presente legge.

- 2.⁽⁹⁾.

Art. 5

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni regionali in una lista provinciale non possono superare l'importo massimo dato dalla cifra fissa pari a euro 38.802,85⁽¹⁰⁾ incrementato di una ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0,0061⁽¹¹⁾ per ogni cittadino residente nella circoscrizione. Per i candidati che si presentano nella lista regionale il limite delle spese per la campagna elettorale è pari a euro 38.802,85⁽¹²⁾. Per coloro che si candidano in più liste provinciali le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una candidatura aumentato del 10 per cento. Per coloro che si candidano in una o più circoscrizioni provinciali e nella lista regionale le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle candidature nelle liste provinciali aumentato del 30 per cento.

2. Le spese per la propaganda elettorale espressamente riferite ai candidati, ad eccezione del capolista nella lista regionale, ancorché sostenute dai partiti di appartenenza o dalle liste, sono computate, ai fini dei limiti di spesa di cui al comma 1, tra le spese dei singoli candidati, eventualmente pro quota. Tali spese debbono essere quantificate nella dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441.

3. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista, che partecipa alle elezioni, escluse quelle di cui al comma 2, non possono superare la somma risultante dall'importo di euro 1,00 moltiplicato per il numero complessivo dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per la elezione della Camera dei deputati nelle circoscrizioni provinciali nelle quali ha presentato proprie liste⁽¹³⁾.

⁽⁶⁾ Apporta modifiche e integrazioni al terzo comma dell'art. 15, L. 17 febbraio 1968, n. 108.

⁽⁷⁾ Inserisce 4 commi dopo l'undicesimo, all'art. 5, L. 17 febbraio 1968, n. 108.

⁽⁸⁾ Aggiunge un comma all'art. 16, L. 17 febbraio 1968, n. 108.

⁽⁹⁾ Comma abrogato dall'art. 8, L. 30 aprile 1999, n. 120.

⁽¹⁰⁾ L'originario importo di lire 60 milioni è stato rivalutato prima a lire 62.265.910 dall'art. 1, D.M. 21 marzo 2000, poi ad euro 34.247,89 dall'art. 1, D.M. 12 marzo 2005 ed infine ad euro 38.802,85 dall'art. 1, D.M. 1° marzo 2010.

⁽¹¹⁾ L'originario importo di lire 10 è stato rivalutato prima dall'art. 1, D.M. 12 marzo 2005 e poi ad euro 0,0061 dall'art. 1, D.M. 1° marzo 2010.

⁽¹²⁾ L'originario importo di lire 60 milioni è stato rivalutato prima a lire 62.265.910 dall'art. 1, D.M. 21 marzo 2000, poi ad euro 34.247,89 dall'art. 1, D.M. 12 marzo 2005 ed infine ad euro 38.802,85 dall'art. 1, D.M. 1° marzo 2010.

⁽¹³⁾ Comma prima modificato dall'art. 1, D.M. 21 marzo 2000 e poi così sostituito dall'art. 2, L. 26 luglio 2002, n. 156.

4. Alle elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario si applicano le disposizioni di cui ai seguenti articoli della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni:

- a) articolo 7, commi 3 e 4, con esclusione dei candidati che spendono meno di lire 5 milioni avvalendosi unicamente di denaro proprio fermo restando l'obbligo di redigere il rendiconto di cui al comma 6; comma 6, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio regionale; commi 7 e 8;
- b) articolo 8, intendendosi sostituiti ai Presidenti delle Camere i Presidenti dei consigli regionali;
- c) articolo 11;
- d) articolo 12, comma 1, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il presidente del consiglio regionale; comma 2; comma 3, intendendosi sostituiti i Presidenti delle Camere con il Presidente del consiglio regionale; comma 4, intendendosi sostituito l'Ufficio elettorale circoscrizionale con l'Ufficio centrale circoscrizionale;
- e) articolo 13;
- f) articolo 14;
- g) articolo 15, commi 3 e 5; comma 6, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 1 del presente articolo; commi 7 e 8; comma 9, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 1 del presente articolo; comma 10, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il Presidente del consiglio regionale; commi 11 e 12; comma 13, intendendosi per contributo alle spese elettorali quello di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni; commi 14 e 15; comma 16, intendendosi per limiti di spesa quelli di cui al comma 3 del presente articolo e per contributo alle spese elettorali quello di cui all'articolo 1 della citata legge 18 novembre 1981, n. 659; comma 19, primo periodo.

5. La dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, deve essere trasmessa entro tre mesi dalla data delle elezioni.

Art. 6

(¹⁴)

Art. 7

1. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo abbia ottenuto, nell'intera regione, meno del 3 per cento dei voti validi, a meno che sia collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale del 5 per cento.

Art. 8

1. Se nel corso di ventiquattro mesi il rapporto fiduciario tra consiglio e giunta è comunque posto in crisi, il quinquennio di durata in carica del consiglio regionale è ridotto ad un biennio.

2. Con proprio decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente della Repubblica dichiara che si è verificato il presupposto previsto dal comma 1 per la riduzione della durata in carica del consiglio regionale.

Art. 9

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

(¹⁴) Articolo abrogato dalla lettera d) del comma 4 dell'art. 14, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149.

Legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2⁽¹⁾ - Disposizioni concernenti l'elezione dei presidenti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 1-Art. 2

(omissis)

Art. 3

1. (omissis)

2. Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dall'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna, come modificato dal comma 1 del presente articolo, il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto. L'elezione è contestuale al rinnovo del Consiglio regionale. Entro dieci giorni dalla proclamazione il Presidente eletto nomina i componenti la Giunta e può successivamente revocarli; attribuisce ad uno di essi le funzioni di Vicepresidente. Se il Consiglio regionale approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, presentata da almeno un quinto dei consiglieri e messa in discussione non prima di tre giorni dalla sua presentazione, entro tre mesi si procede a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione in caso di dimissioni, impedimento permanente o morte del Presidente. Fermo quanto disposto ai commi 3 e 4, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Se non è altrimenti disposto dalla legge regionale prevista dal citato articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna, al Consiglio regionale in carica continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

3. Qualora si debba procedere ai sensi del comma 2 e alla data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale non siano state approvate le conseguenti modificazioni alla legge elettorale regionale, ai sensi del citato articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna, per l'elezione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Regione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni delle leggi della Repubblica che disciplinano l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario. Le circoscrizioni elettorali previste da tali disposizioni sono costituite dal territorio di ciascuna provincia della Regione Sardegna e, per i consiglieri che sono eletti con sistema maggioritario, dal territorio dell'intera Regione. Sono candidati alla Presidenza della Regione i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Regione il candidato capolista che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Regione fa parte del Consiglio regionale. La disposizione di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e la disposizione di cui al penultimo periodo del presente comma si applicano anche in deroga al numero dei consiglieri regionali stabilito dall'articolo 16 dello Statuto, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. È eletto alla carica di consigliere il candidato capolista alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tale fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale, proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o altrimenti il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale. A questa elezione continuano ad applicarsi, in via suppletiva ed in quanto compatibili con le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le disposizioni delle leggi della Regione Sardegna per l'elezione del Consiglio regionale, limitatamente alla disciplina dell'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni.

4. (omissis)

⁽¹⁾ Pubblicata sulla G.U. 1° febbraio 2001, n. 26.

Art. 4-Art. 7

(omissis)

L.R. 26 febbraio 2004, n. 3⁽¹⁾ - Individuazione delle sedi degli uffici elettorali circoscrizionali nelle elezioni regionali.

Art. 1

1. Le funzioni di ufficio centrale circoscrizionali per le Province di nuova istituzione dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio sono svolte dai tribunali di Lanusei e di Tempio; per le altre due province, Carbonia-Iglesias e del medio Campidano, dove non esiste sede di tribunale, dette funzioni sono svolte dal Tribunale di Cagliari.

⁽¹⁾ Pubblicata nel B.U. Sardegna 28 febbraio 2004, n. 7.

L.R. 17 gennaio 2005, n. 2⁽¹⁾ - Indizione delle elezioni comunali e provinciali.

Art. 1

Norme applicabili in materia di elezioni e durata degli organi degli enti locali

1. La presente legge detta norme per l'indizione nel territorio della Sardegna delle elezioni comunali e provinciali. Per lo svolgimento e le operazioni elettorali, fino a quando non sarà diversamente disciplinato con legge regionale, continuano ad applicarsi le norme statali in materia di elezioni negli enti locali.

Art. 2

Svolgimento ed indizione delle elezioni

1. Le elezioni si svolgono in un unico turno annuale compreso tra il 1° aprile ed il 1° luglio se il mandato scade nel primo semestre dell'anno, ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre.

2. Per tutti gli organi elettivi comunali e provinciali il mandato decorre dalla data delle elezioni.

3. La data di convocazione dei comizi elettorali è fissata, non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente quello di votazione, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali.

Art. 3

Definizione dei collegi per le elezioni provinciali. Pubblicazione

1. Il decreto del Presidente della Regione previsto dal comma 3 dell'articolo 20-bis della legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 3 bis

Composizione e funzionamento dei seggi elettorali

1. Nel secondo turno dell'elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia il seggio elettorale è composto da un presidente, da tre scrutatori - di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente - e da un segretario.

2. In caso di contemporaneo svolgimento di referendum nazionali e del secondo turno dell'elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia, alle consultazioni amministrative si applicano, relativamente alla composizione ed al funzionamento dei seggi elettorali, le disposizioni concernenti i referendum nazionali.

3. Nel caso di cui al comma 2, le operazioni di spoglio relative alle elezioni amministrative cominciano, in ciascun seggio elettorale, al termine delle operazioni dei referendum nazionali⁽²⁾.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

⁽¹⁾ Pubblicata sul B.U. Sardegna 18 gennaio 2005, n. 2.

⁽²⁾ Articolo aggiunto dall'art. 1, L.R. 1° giugno 2006, n. 8.

L.R. 7 ottobre 2005, n. 13⁽¹⁾ - Scioglimento degli organi degli enti locali e nomina dei commissari. Modifica alla legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane)⁽²⁾.

Art. 1

Norme applicabili

1. In attesa di una disciplina regionale organica dell'ordinamento degli enti locali in attuazione della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, la presente legge detta norme per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali. Per quanto non previsto e fino a quando non diversamente disciplinato con legge regionale si applicano le disposizioni statali.

Art. 2

Scioglimento dei consigli comunali e provinciali

1. Nei casi previsti dall'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nonché in ogni altro caso previsto dalla legislazione statale vigente, fatta eccezione per le ipotesi di cui al comma 6, lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la nomina del commissario, ove prevista, sono disposti con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore degli enti locali⁽³⁾.

2. La proposta dell'Assessore è accompagnata da una relazione contenente i motivi del provvedimento e la descrizione dei fatti che ad esso hanno dato luogo. La relazione viene allegata al decreto di scioglimento per essere pubblicata.

3. L'eventuale sospensione del consiglio comunale o provinciale per motivi di grave ed urgente necessità, in attesa del decreto di scioglimento, è disposta dall'Assessore degli enti locali con proprio decreto ed immediatamente comunicata alla Giunta regionale congiuntamente con la proposta di scioglimento, qualora questa non sia già stata presentata. La sospensione non può comunque durare più di novanta giorni ed i suoi effetti cessano allo spirare di tale termine, salvo che non sia nel frattempo intervenuto lo scioglimento.

4. Ove non diversamente previsto dalle leggi regionali la stessa procedura si applica per tutti gli enti locali ed i consorzi ed associazioni di enti locali di qualunque tipo.

5. I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono immediatamente comunicati al Consiglio regionale ed al Parlamento e sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione e sulla Gazzetta ufficiale. Vengono inoltre comunicati al Prefetto competente per territorio.

6. Rimangono per ogni aspetto di competenza degli organi statali i provvedimenti per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali per motivi di ordine pubblico o conseguenti a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.

Art. 3

Rimozione e sospensione degli amministratori locali⁽⁴⁾

1. Nei casi disciplinati dall'articolo 142 del decreto legislativo n. 267 del 2000, la rimozione del sindaco, del presidente della provincia, dei presidenti dei consorzi o comunità montane, dei componenti dei consigli e delle giunte, del presidente del consiglio circoscrizionale è disposta con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore degli enti locali.

2. L'eventuale sospensione per motivi di grave ed urgente necessità è disposta dall'Assessore degli enti locali con proprio decreto ed immediatamente comunicata alla Giunta regionale.

Art. 4

Requisiti e trattamento dei commissari

1. I commissari di cui al comma 1 dell'articolo 2 vengono scelti fra gli appartenenti ad una delle seguenti categorie:

⁽¹⁾ Pubblicata sul B.U. Sardegna 11 ottobre 2005, n. 31.

⁽²⁾ Il testo della L.R. n. 12 del 2005 è riportato nella Parte terza del presente manuale.

⁽³⁾ Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera a), L.R. 1° giugno 2006, n. 8.

⁽⁴⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 20 novembre-1° dicembre 2006, n. 396, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non esclude i gravi motivi di ordine pubblico dai casi nei quali gli organi regionali possono disporre la rimozione o la sospensione degli amministratori locali.

- a) dipendenti dell'amministrazione regionale, in servizio o in quiescenza, che appartengano o siano appartenuti a qualifica dirigenziale;
 - b) segretari comunali o provinciali anche in quiescenza;
 - c) dirigenti ed ex dirigenti degli enti locali che abbiano esercitato le loro funzioni nella qualifica dirigenziale per almeno un triennio in un ente locale con popolazione non inferiore a quella dell'ente locale commissariato⁽⁵⁾.
2. Non possono essere nominati commissari gli amministratori dell'ente soggetto a commissariamento⁽⁶⁾.
3. Al commissario compete un'indennità di carica pari a quella prevista per il sindaco del comune o per il presidente della provincia soggetti a commissariamento. Per i dipendenti pubblici in servizio l'indennità è ridotta della metà⁽⁷⁾.

Art. 5

Modifiche all'articolo 20 della legge regionale n. 12 del 2005

1. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni) le parole "Nel territorio della Regione" sono sostituite da: "Per le finalità della presente legge".

Art. 5 bis

Competenze della Regione

1. Le funzioni attribuite alle prefetture dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli enti locali), sono, salvo i casi richiamati al comma 6 dell'articolo 2, esercitate dalla Regione⁽⁸⁾.

⁽⁵⁾ Comma così sostituito dall'art. 19, comma 3, L.R. 25 novembre 2014, n. 24, a decorrere dal giorno della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 29, comma 1 della stessa legge).

⁽⁶⁾ Comma così sostituito dall'art. 19, comma 3, L.R. 25 novembre 2014, n. 24, a decorrere dal giorno della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 29, comma 1 della stessa legge).

⁽⁷⁾ Comma così sostituito dall'art. 19, comma 3, L.R. 25 novembre 2014, n. 24, a decorrere dal giorno della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 29, comma 1 della stessa legge).

⁽⁸⁾ Articolo aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera b), L.R. 1° giugno 2006, n. 8.

L.R. 1° giugno 2006, n. 8⁽¹⁾ - Integrazioni alla legge regionale 17 gennaio 2005, n. 2 (Indizione elezioni comunali e provinciali), e alla legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 (Scioglimento organi enti locali). Interventi per la partecipazione elettorale.

Art. 1

Integrazioni alla legge regionale 17 gennaio 2005, n. 2

1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 2, è aggiunto il seguente:

“Art. 3 bis (Composizione e funzionamento dei seggi elettorali)

1. Nel secondo turno dell'elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia il seggio elettorale è composto da un presidente, da tre scrutatori - di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente - e da un segretario.

2. In caso di contemporaneo svolgimento di referendum nazionali e del secondo turno dell'elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia, alle consultazioni amministrative si applicano, relativamente alla composizione ed al funzionamento dei seggi elettorali, le disposizioni concernenti i referendum nazionali.

3. Nel caso di cui al comma 2, le operazioni di spoglio relative alle elezioni amministrative cominciano, in ciascun seggio elettorale, al termine delle operazioni dei referendum nazionali.”.

Art. 2

Interventi per favorire la partecipazione elettorale

1. I contributi di cui alla legge regionale 12 marzo 1984, n. 9 (Agevolazioni del voto dei cittadini sardi residenti all'estero) e successive modifiche e integrazioni, sono erogati anche agli elettori sardi emigrati all'estero che, rientrati in Sardegna per esercitare il diritto di voto, non abbiano potuto votare a causa del rinvio della data delle consultazioni elettorali disposto con decreto del Presidente della Regione, emanato nei quindici giorni precedenti la data inizialmente fissata.

2. La presente disposizione si applica anche alle consultazioni elettorali già indette alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo si fa fronte con le disponibilità recate dalla UPB S02.014 del bilancio della Regione per l'anno 2006.

Art. 3

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13

1. Alla legge regionale n. 13 del 2005, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 1 dell'articolo 2 dopo le parole “ordinamento degli enti locali”, è aggiunta la seguente frase: “nonché in ogni altro caso previsto dalla legislazione statale vigente, fatta eccezione per le ipotesi di cui al comma 6”;

b) dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

“Art. 5 bis (Competenze della Regione)

1. Le funzioni attribuite alle prefetture dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli enti locali), sono, salvo i casi richiamati al comma 6 dell'articolo 2, esercitate dalla Regione.”.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

⁽¹⁾ Pubblicata sul B.U. 1° giugno 2006, n. 18.

L.R. 26 luglio 2013, n. 16⁽¹⁾ - Organizzazione amministrativa del procedimento e delle votazioni per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale. Modifiche alla legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale)⁽²⁾.

Art. 1

Finalità

1. La presente legge detta norme integrative per l'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale della Sardegna, in attuazione di quanto previsto dalla legge regionale statutaria in materia elettorale.

Capo I

Operazioni per l'attribuzione dei seggi

Art. 2

Determinazione dei seggi per circoscrizione

1. Prima della convocazione dei comizi elettorali, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, è approvata la tabella contenente il numero dei seggi spettanti a ciascuna circoscrizione; il numero è calcolato secondo la formula stabilita dall'articolo 3 della legge regionale statutaria elettorale.

Art. 3

Uffici centrali circoscrizionali e Ufficio centrale regionale

1. Alle operazioni previste nella presente legge provvedono gli Uffici centrali circoscrizionali e l'Ufficio centrale regionale costituiti ai sensi della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale), e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4

Compiti dell'Ufficio centrale circoscrizionale

1. Compiute le eventuali operazioni di spoglio e di riesame delle schede l'Ufficio centrale circoscrizionale compie le operazioni di cui all'articolo 10 della legge regionale statutaria elettorale.

2. L'Ufficio centrale circoscrizionale, quindi, comunica all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, il numero dei voti ottenuti da ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione e la cifra individuale di ogni candidato.

Art. 5

Compiti dell'Ufficio centrale regionale

1. L'Ufficio centrale regionale, ricevuti da tutti gli uffici centrali circoscrizionali gli estratti dei verbali, con l'assistenza del cancelliere e degli esperti, preso atto delle eventuali cause di ineleggibilità e incompatibilità denunciate:

- a) determina il numero di voti validi ottenuti da ciascun candidato presidente sommando i voti validi ottenuti in tutte le circoscrizioni;
- b) proclama eletto Presidente della Regione il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e proclama eletto consigliere regionale il candidato presidente che ha ottenuto un numero di voti validi immediatamente inferiore;
- c) esclude dall'attribuzione di seggi i gruppi di liste che fanno parte di coalizioni o i gruppi di liste non coalizzati che non hanno superato le percentuali di sbarramento previste, rispettivamente, dalle lettere a) e b) del comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale statutaria elettorale;
- d) verifica la percentuale di voti ottenuti dal presidente proclamato eletto secondo quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 13 della legge statutaria elettorale;

⁽¹⁾ Pubblicata nel B.U. Sardegna 26 luglio 2013, n. 35.

⁽²⁾ Titolo così modificato dall'art. 2, L. 27 marzo 2004, n. 78.

- e) qualora si verifichino le condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale statutaria elettorale, provvede all'attribuzione dei seggi alla coalizione o al gruppo di liste non coalizzato collegati al presidente proclamato eletto e al riparto dei seggi tra i gruppi di liste secondo quanto disposto dagli articoli 14 e 15 della legge regionale statutaria elettorale;
- f) qualora si verifichino le condizioni di cui al comma 5 dell'articolo 13 della legge statutaria elettorale, provvede all'attribuzione dei seggi tra i gruppi di liste secondo quanto disposto dall'articolo 16 della legge regionale statutaria elettorale;
- g) procede al riparto dei seggi tra le liste circoscrizionali compiendo le operazioni di cui all'articolo 17 e, eventualmente, 18 della legge regionale statutaria elettorale;
- h) individua il seggio da assegnare al candidato presidente che ha ottenuto un numero di voti validi immediatamente inferiore al presidente proclamato eletto secondo le modalità di cui al comma 7 dell'articolo 17 della legge regionale statutaria elettorale;
- i) attribuisce i seggi ai candidati alla carica di consigliere regionale, secondo le cifre individuali trasmesse dagli uffici circoscrizionali, compiendo le operazioni di cui all'articolo 19 della legge regionale statutaria elettorale.

2. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale regionale invia attestato ai consiglieri regionali proclamati e dà immediata notizia alla segreteria generale del Consiglio regionale, che la trasmette alla Presidenza della Regione affinché la porti a conoscenza del pubblico.

Art. 6

Verbali

1. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è consegnato alla segreteria generale del Consiglio regionale che ne rilascia ricevuta, l'altro è depositato nella cancelleria della Corte d'appello.

2. Nel verbale sono indicati, in appositi elenchi, i nomi dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale non eletti secondo la graduatoria prevista dall'articolo 19, comma 1, lettera a) della legge regionale statutaria elettorale.

3. Il presidente dell'Ufficio centrale regionale provvede a rimettere subito copia integrale del verbale di cui al comma 1 alla Presidenza della Regione.

CAPO II

Modalità di espressione del voto

Art. 7

Scheda elettorale

1. Le schede sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ogni collegio; sono fornite a cura e spese della Presidenza della Regione con le caratteristiche essenziali del modello descritto nell'allegato A.

Art. 8

Voto

1. Una scheda valida rappresenta un voto per il candidato alla carica di Presidente della Regione e, qualora indicati, un voto di lista e di preferenza.

2. L'elettore vota secondo le modalità di cui all'articolo 9 della legge regionale statutaria elettorale.

3. In caso di identità di cognome tra due candidati della medesima lista circoscrizionale, la eventuale preferenza è espressa riportando il nome e cognome; in caso di identità, oltre che del cognome anche del nome, riportando anche la data e il luogo di nascita.

4. Se il candidato ha due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo; deve scrivere entrambi i cognomi quando vi è possibilità di confusione tra più candidati della stessa lista circoscrizionale.

Art. 9

Schede bianche e nulle - Cause di nullità

1. Si considerano bianche le schede che non contengono voti e non presentano altri segni o indicazioni.

2. Si considerano nulle le schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere che l'elettore ha voluto

far riconoscere il proprio voto o nelle quali la volontà dell'elettore non sia univocamente determinabile ed intellegibile.

3. Sono nulli i voti contenuti in schede che non sono quelle prescritte o che non portano la firma dello scrutatore o il bollo richiesti.

4. Sono nulli i voti di preferenza espressi numericamente anziché nominativamente.

5. La validità del voto deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore.

Art. 10

Casi particolari

1. Se l'elettore esprime il voto per la lista e non per un candidato presidente, il voto si intende attribuito anche al candidato presidente collegato alla lista.

2. Se l'elettore esprime solo il voto di preferenza, il voto si intende attribuito anche alla lista in cui il candidato consigliere è inserito.

3. Il voto di preferenza, purché certo:

- a) si intende validamente espresso anche se apposto in un riquadro diverso da quello della lista in cui il candidato è inserito;
- b) prevale sul voto di lista, quando questo è apposto su un contrassegno diverso dalla lista del candidato prescelto, ed è attribuito anche alla lista in cui il candidato è inserito.

4. Se l'elettore ha espresso più di una preferenza, le preferenze sono nulle ed è valido il voto di lista.

5. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista circoscrizionale, salvo il caso della lettera b) del comma 3, il voto di lista è nullo; se l'elettore non ha espresso il voto per il candidato presidente e le liste votate sono tutte collegate al medesimo candidato presidente, è comunque attribuito il voto al candidato presidente.

CAPO III

Presentazione delle liste e delle candidature

Art. 11

Candidature

1. I nomi dei candidati devono essere elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi, secondo l'ordine di precedenza.

2. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata. Per i cittadini domiciliati all'estero ed eleggibili l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

3. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere nel collegio e non inferiore a due terzi arrotondato alla unità superiore.

4. Nessun candidato può essere compreso in più di una lista circoscrizionale, pena la nullità delle sue candidature.

Art. 12

Dichiarazione di collegamento

1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati, oltre a quanto previsto dall'articolo 15 della legge regionale n. 7 del 1979 deve contenere:

- a) la dichiarazione di collegamento ad un candidato alla carica di Presidente della Regione del quale deve essere specificato il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita; la dichiarazione di collegamento è accompagnata da una dichiarazione di accettazione del collegamento da parte del candidato presidente, firmata e autenticata; in mancanza della dichiarazione di collegamento regolarmente accettata, la lista non può essere ammessa;
- b) la designazione di un delegato effettivo e di un supplente in rappresentanza del gruppo di liste, che devono essere i medesimi per tutte le liste che fanno parte del gruppo, ai fini della presentazione della candidatura del presidente e della designazione dei rappresentanti del gruppo per le operazioni elettorali.

Art. 13**Presentazione della candidatura a Presidente della Regione**

1. La presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Regione si effettua presso la cancelleria della Corte d'appello di Cagliari non prima delle ore 8 e non oltre le ore 12 del terzo giorno dal termine finale previsto per la presentazione delle liste circoscrizionali.

2. Le candidature alla carica di Presidente della Regione sono presentate dai delegati dei gruppi di liste allo stesso collegate mediante dichiarazione firmata ed autenticata.

3. Le candidature sono accompagnate dal programma politico e dalla designazione di un rappresentante effettivo e di uno supplente di coalizione o di gruppo di liste non coalizzato.

4. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata.

5. Il rappresentante di coalizione o di gruppo di liste non coalizzato provvede al deposito di tutti gli atti e riceve tutte le comunicazioni dell'Ufficio centrale regionale.

Art. 14**Compiti della cancelleria della Corte d'appello**

1. La cancelleria della Corte d'appello, accertata l'identità personale del rappresentante di coalizione o di gruppo di liste non coalizzato, forma il verbale di ricevuta degli atti, di cui una copia è consegnata immediatamente al rappresentante.

2. Nel medesimo verbale, oltre all'indicazione del candidato presidente è annotato il numero d'ordine progressivo attribuito dalla cancelleria stessa a ciascun candidato secondo l'ordine di presentazione.

Art. 15**Esame e ammissione delle candidature**

1. L'Ufficio centrale regionale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Regione:

- a) verifica se le candidature siano state presentate in termine, se siano accompagnate dal programma politico e dalla dichiarazione di collegamento con uno o più gruppi di liste e dalla relativa accettazione nonché dalla accettazione della candidatura; esclude le candidature che non corrispondono a queste condizioni;
- b) esclude i gruppi di liste che non abbiano presentato liste col medesimo contrassegno e denominazione in almeno tre quarti delle circoscrizioni tutte collegate al medesimo candidato presidente; l'esclusione del gruppo di liste non coalizzato o di tutti i gruppi di liste collegati al medesimo candidato presidente comporta l'esclusione del candidato stesso;
- c) esclude i candidati per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione;
- d) cancella dalle liste circoscrizionali i candidati presentatisi anche come candidati presidente;
- e) ⁽³⁾.

2. I delegati di ciascun gruppo di liste e il rappresentante di coalizione o di gruppo di liste non coalizzato possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale regionale e delle modificazioni da questo apportate alle candidature, nonché delle candidature presentate dagli altri gruppi di liste, e proporre osservazioni.

3. L'Ufficio centrale regionale si riunisce l'indomani alle ore 12 per udire eventualmente i delegati dei gruppi di liste e il rappresentante di coalizione o di gruppo di liste non coalizzato che hanno presentato le candidature contestate ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito.

4. Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati dei gruppi di liste e al rappresentante di coalizione o di gruppo di liste non coalizzato.

5. In caso di esclusione definitiva o di ritiro, il gruppo o i gruppi di liste collegati al candidato escluso o ritirato possono presentare, nei due giorni successivi, un nuovo candidato. L'Ufficio centrale regionale provvede immediatamente alle operazioni di verifica.

In caso di mancata presentazione o di esclusione della nuova candidatura, l'Ufficio regionale esclude dalla competizione tutte le liste collegate.

⁽³⁾ Lettera abrogata dall'art. 2, comma 1, L.R.Stat. 9 dicembre 2013, n. 2, in conseguenza dell'abrogazione del comma 3 dell'art. 22, L.R.Stat. 12 novembre 2013, n. 1, disposta dall'art. 1, comma 1, della stessa L.R.Stat. n. 2 del 2013.

Art. 16**Ulteriori casi di esclusione delle candidature**

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale, nello svolgimento dei compiti di cui, rispettivamente, al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale n. 7 del 1979 e all'articolo 15, comma 1, della presente legge escludono anche i candidati alla carica di consigliere regionale e alla carica di Presidente della Regione a carico dei quali è accertata la sussistenza di una delle condizioni previste dalla normativa statale quali cause ostative alla candidatura⁽⁴⁾.

Art. 17**Ordine delle candidature**

1. L'Ufficio centrale regionale, non appena concluse le operazioni previste dall'articolo 15, compie le seguenti operazioni:

- a) stabilisce mediante sorteggio il numero d'ordine progressivo da assegnarsi ai candidati alla carica di Presidente della Regione;
- b) stabilisce per ciascuna circoscrizione elettorale un numero d'ordine progressivo delle liste circoscrizionali; a tal fine, in caso di coalizione, alle liste collegate al medesimo candidato presidente, fermo restando l'ordine già assegnato al candidato ai sensi della lettera a), è assegnato l'ordine progressivo risultante da un sorteggio effettuato all'interno della coalizione; i nomi dei candidati alla Presidenza e i contrassegni delle liste ad essi collegati sono riportati sulle schede secondo l'ordine risultato dai sorteggi;
- c) comunica ai delegati dei gruppi di liste le definitive determinazioni adottate;
- d) trasmette immediatamente alla struttura regionale competente in materia elettorale, nonché alle prefetture i nomi dei candidati alla presidenza della Regione e i contrassegni delle liste circoscrizionali appartenenti al gruppo o ai gruppi di liste ad essi collegati⁽⁵⁾;
- e) trasmette immediatamente alla struttura regionale competente in materia elettorale nonché alle prefetture le liste circoscrizionali con i rispettivi candidati⁽⁶⁾.

2. I sorteggi sono effettuati alla presenza dei rappresentanti dei gruppi di liste e di coalizione o di gruppi di liste non coalizzati appositamente convocati.

2-bis. La struttura regionale competente in materia elettorale assicura, anche in collaborazione con il Ministero dell'interno, attraverso l'intesa di cui al comma 2-ter, la stampa delle schede di votazione nonché la stampa, per ciascuna circoscrizione, di un manifesto dei nomi dei candidati alla Presidenza affiancati dai contrassegni delle liste circoscrizionali presentate nella circoscrizione ad essi collegate e, distintamente, di tutte le liste circoscrizionali, secondo l'ordine risultante dal relativo sorteggio, con i rispettivi candidati; assicura inoltre la trasmissione ai sindaci delle schede nonché del manifesto per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni; tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione: una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione⁽⁷⁾.

2-ter. Per le finalità di cui al comma 2-bis, previa intesa con il Ministero dell'interno, la Regione concorda le modalità di collaborazione con le competenti strutture dello stesso Ministero, il raccordo delle rispettive funzioni e l'utilizzo dei materiali quali i bolli, le urne e le matite in uso per l'elezione della Camera dei deputati⁽⁸⁾.

2-quater. Sono a carico della Regione gli oneri relativi alle funzioni amministrative che non sono di competenza dello Stato ancorché eventualmente ad esso affidate sulla base della convenzione di cui al comma 2-ter⁽⁹⁾.

⁽⁴⁾ Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, L.R. 5 novembre 2013, n. 29, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della stessa legge).

⁽⁵⁾ Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 1, lettera a) L.R. 5 novembre 2013, n. 29, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della stessa legge).

⁽⁶⁾ Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 1, lettera a) L.R. 5 novembre 2013, n. 29, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della stessa legge).

⁽⁷⁾ Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 5 novembre 2013, n. 29, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della stessa legge).

⁽⁸⁾ Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 5 novembre 2013, n. 29, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della stessa legge).

⁽⁹⁾ Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 5 novembre 2013, n. 29, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della stessa legge).

Art. 18**Designazione dei rappresentanti dei gruppi di liste**

1. Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata, i delegati dei gruppi di liste designano presso ciascun Ufficio centrale circoscrizionale e presso l'Ufficio centrale regionale, due rappresentanti del gruppo di liste, uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli tra gli elettori che sappiano leggere e scrivere.

2. Si applicano a detti rappresentanti le stesse disposizioni previste all'articolo 20 della legge regionale n. 7 del 1979 per i rappresentanti di lista.

3. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli Uffici centrali circoscrizionali e presso l'Ufficio centrale regionale è presentato, entro le ore 12 della domenica in cui si svolgono le votazioni, rispettivamente alle cancellerie dei tribunali circoscrizionali e della Corte d'appello, le quali ne rilasciano ricevuta.

4. Per lo svolgimento del loro compito i delegati dei gruppi di liste devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalle cancellerie dei tribunali o della Corte d'appello.

Art. 19**Autenticazioni**

1. Per le autenticazioni previste dalla presente legge e dalla legge regionale n. 7 del 1979 si applica l'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale), e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO IV**Norme finali e transitorie****Art. 20****Rinvio**

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano la legge regionale statutaria elettorale e, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale n. 7 del 1979, e successive modifiche ed integrazioni.

1-bis. Per le modalità di esercizio di voto dei detenuti, dei degenti in ospedali e in case di cura, degli elettori non deambulanti, anche in riferimento alla cabina destinata ai portatori di handicap, degli elettori che per legge necessitano di accompagnamento nell'esercizio del diritto elettorale, per l'esercizio domiciliare del voto degli elettori iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione e dimoranti in un comune della Regione, per le modalità di selezione dei componenti degli uffici elettorali di sezione e per la composizione di tali uffici, per le modalità di rilascio, di aggiornamento e di rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, per la determinazione degli onorari e dei compensi dei componenti degli uffici elettorali, degli uffici centrali circoscrizionali e dell'ufficio centrale regionale si applica la disciplina nazionale vigente per l'elezione della Camera dei deputati⁽¹⁰⁾.

2. Ai fini della costituzione degli Uffici centrali circoscrizionali di cui al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 7 del 1979 continua ad avere applicazione la legge regionale 26 febbraio 2004, n. 3 (Individuazione delle sedi degli uffici elettorali circoscrizionali nelle elezioni regionali).

Art. 21**Legge regionale n. 7 del 1979: abrogazioni e modifiche**

1. Nella legge regionale n. 7 del 1979, e successive modifiche ed integrazioni, sono abrogati gli articoli: 1, 2, 3 e 5, il comma 1 dell'articolo 6, gli articoli 12, 13 e 14, il comma 6 dell'articolo 15, i punti 1) e 5) del comma 1 dell'articolo 18, gli articoli 20-bis, 20-ter, 20-quater, 20-quinquies, 20-sexies, 25, 55, 56, 65, 66, 71-bis, 71-ter, 71-quater, 73 e 75, il comma 2 dell'articolo 76, gli articoli 77-bis, 78, 79, 79-bis, 79-ter, 83 e 84, la tabella, nonché gli articoli 21, 22, 26, 30, 31, 33, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 80 e 81⁽¹¹⁾.

2. Nella legge regionale n. 7 del 1979, e successive modifiche ed integrazioni, il punto 3) del comma 1

⁽¹⁰⁾ Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, L.R. 5 novembre 2013, n. 29, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della stessa legge).

⁽¹¹⁾ Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, lettera a), L.R. 5 novembre 2013, n. 29, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della stessa legge).

dell'articolo 17 è sostituito dal seguente :

“3) verifica se all'interno di ciascuna lista siano stati rispettati i criteri di cui al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale statutaria elettorale e verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte secondo le prescrizioni di legge e comprendano un numero di candidati non inferiore al numero minimo prescritto; dichiara non valide le liste che non corrispondono a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore al numero dei Consiglieri assegnati al Collegio, cancellando gli ultimi nomi in eccedenza;”.

3. I riferimenti fatti nella legge regionale n. 7 del 1979 alle disposizioni di essa abrogate, si intendono fatti alla corrispondente disciplina della presente legge, ovvero nei casi di cui al comma 1-bis dell'articolo 20, alla disciplina nazionale ivi richiamata⁽¹²⁾.

Art. 22

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore alla data di entrata in vigore della legge regionale statutaria elettorale.

ALLEGATO A⁽¹³⁾

⁽¹²⁾ Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, lettera b), L.R. 5 novembre 2013, n. 29, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della stessa legge).

⁽¹³⁾ Il presente allegato non è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale. Successivamente il presente allegato è stato modificato come indicato dall'art. 3, comma 1, L.R. 5 novembre 2013, n. 29, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della stessa legge) e poi sostituito come indicato dall'art. 2, comma 1, L.R. 15 gennaio 2014, n. 3, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

L.R. 2 novembre 2013, n. 29⁽¹⁾ - Norme in materia di procedura elettorale. Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2013, n. 16, e alla legge regionale 6 marzo 1979, n. 7.

Capo I

Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2013

Art. 1

Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 16 del 2013

1. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 16 (Organizzazione amministrativa del procedimento e delle votazioni per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale. Modifiche alla legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale)), le parole "all'articolo 17, comma 1" sono sostituite dalle parole "all'articolo 15, comma 1".

Art. 2

Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 16 del 2013

1. All'articolo 17 della legge regionale n. 16 del 2013 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nel comma 1 le lettere d) ed e) sono sostituite rispettivamente dalle seguenti:
- "d) trasmette immediatamente alla struttura regionale competente in materia elettorale, nonché alle prefetture i nomi dei candidati alla presidenza della Regione e i contrassegni delle liste circoscrizionali appartenenti al gruppo o ai gruppi di liste ad essi collegati;
 - e) trasmette immediatamente alla struttura regionale competente in materia elettorale nonché alle prefetture le liste circoscrizionali con i rispettivi candidati.";
- b) dopo il comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale n. 16 del 2013 sono aggiunti i seguenti:
- "2 bis. La struttura regionale competente in materia elettorale assicura, anche in collaborazione con il Ministero dell'interno, attraverso l'intesa di cui al comma 2 ter, la stampa delle schede di votazione nonché la stampa, per ciascuna circoscrizione, di un manifesto dei nomi dei candidati alla Presidenza affiancati dai contrassegni delle liste circoscrizionali presentate nella circoscrizione ad essi collegate e, distintamente, di tutte le liste circoscrizionali, secondo l'ordine risultante dal relativo sorteggio, con i rispettivi candidati; assicura inoltre la trasmissione ai sindaci delle schede nonché del manifesto per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni; tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione: una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione.

2 ter. Per le finalità di cui al comma 2 bis, previa intesa con il Ministero dell'interno, la Regione concorda le modalità di collaborazione con le competenti strutture dello stesso Ministero, il raccordo delle rispettive funzioni e l'utilizzo dei materiali quali i bolli, le urne e le matite in uso per l'elezione della Camera dei deputati.

2 quater. Sono a carico della Regione gli oneri relativi alle funzioni amministrative che non sono di competenza dello Stato ancorché eventualmente ad esso affidate sulla base della convenzione di cui al comma 2 ter."

Art. 3

Modifiche all'allegato A della legge regionale n. 16 del 2013

1. Nella nota descrittiva della scheda di cui all'allegato A della legge regionale n. 16 del 2013 il numero "18" è sostituito dal numero "17".

Art. 4

Modifica all'articolo 20 della legge regionale n. 16 del 2013

1. All'articolo 20 della legge regionale n. 16 del 2013, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1 bis. Per le modalità di esercizio di voto dei detenuti, dei degenti in ospedali e in case di cura, degli elettori non deambulanti, anche in riferimento alla cabina destinata ai portatori di handicap, degli elettori che per legge necessitano di accompagnamento nell'esercizio del diritto elettorale, per l'esercizio domiciliare del voto

(¹) Pubblicata nel B.U. Sardegna 7 novembre 2013, n. 50.

degli elettori iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione e dimoranti in un comune della Regione, per le modalità di selezione dei componenti degli uffici elettorali di sezione e per la composizione di tali uffici, per le modalità di rilascio, di aggiornamento e di rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, per la determinazione degli onorari e dei compensi dei componenti degli uffici elettorali, degli uffici centrali circoscrizionali e dell'ufficio centrale regionale si applica la disciplina nazionale vigente per l'elezione della Camera dei deputati."

Art. 5

Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2013

1. All'articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2013 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 dopo la parola "tabella" è aggiunto il seguente periodo: “, nonché gli articoli 21, 22, 26, 30, 31, 33, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 80 e 81.”;
 - b) alla fine del comma 3 è aggiunto il seguente periodo: “, ovvero nei casi di cui al comma 1 bis dell'articolo 20, alla disciplina nazionale ivi richiamata.”.

Capo II

Modifiche alla legge regionale n. 7 del 1979

Art. 6

Modifiche all'articolo 18 della legge regionale n. 7 del 1979

1. Nel punto 4) del primo comma dell'articolo 18 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) le parole “alla prefettura del capoluogo del Collegio” sono sostituite dalle parole “all’Ufficio centrale regionale”;
 - b) le parole da “per la stampa” a “seguito” sono abrogate.

Art. 7

Modifiche all'articolo 24 della legge regionale n. 7 del 1979

1. Nel primo comma dell'articolo 24 della legge regionale n. 7 del 1979 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) nel punto 7) le parole "dalla Prefettura" sono soppresse;
 - b) nel punto 8) le parole "due urne" sono sostituite dalle parole "un'urna".

Art. 8

Modifiche all'articolo 32 della legge regionale n. 7 del 1979

1. Nell'articolo 32 della legge regionale n. 7 del 1979 le parole da “, ancorché iscritti” a “legge 8 marzo 1989, n. 95,” sono abrogate.

Art. 9

Modifiche all'articolo 63 della legge regionale n. 7 del 1979

1. Nell'alinea del comma 1 dell'articolo 63 della legge regionale n. 7 del 1979 le parole da "procede" a "seguenti" sono sostituite dalle seguenti: “compie le seguenti operazioni”.

Art. 10

Modifiche all'articolo 64 della legge regionale n. 7 del 1979

1. L'articolo 64 della legge regionale n. 7 del 1979 è sostituito dal seguente:
"Art. 64 - Appena compiute le operazioni di cui all'articolo 63, il presidente dà inizio alle operazioni di scrutinio.

Uno scrutatore, designato mediante sorteggio, estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna aperta al presidente. Questi enuncia dapprima il nominativo del candidato alla carica di Presidente della Regione a cui è stato attribuito il voto e, successivamente, il contrassegno della lista circoscrizionale e il nominativo del candidato alla carica di consigliere, se votati. Quindi passa la scheda a un altro scrutatore che la mette insieme a quelle già esaminate.

Gli altri scrutatori e il segretario annotano separatamente e contemporaneamente ciascun voto nelle rispettive tabelle di scrutinio, compresi i voti attribuiti a ciascun candidato alla carica di Presidente ai sensi dell'ultimo periodo dell'articolo 9, comma 1, della legge statutaria elettorale 25 giugno 2013 (Legge statutaria elettorale ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna). Il segretario enuncia progressivamente il numero dei voti che ciascun candidato alla carica di Presidente, ciascuna lista circoscrizionale e ciascun candidato alla carica di consigliere vanno riportando.

Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione; quando una scheda contiene un voto di lista, ma l'elettore non ha espresso la preferenza per un candidato alla carica di consigliere, il timbro della sezione viene subito impresso sul verso della scheda, nella riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza; quando nella scheda l'elettore non ha espresso il voto per il candidato alla carica di Presidente il timbro della sezione viene subito impresso sul verso della scheda in tutte le parti in cui sono riportati i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente.

È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista; è vietato eseguire lo scrutinio dei voti di lista separatamente dallo scrutinio dei voti per il candidato alla carica di Presidente della Regione.

Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.

Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.

I nominativi dei presidenti inadempienti agli obblighi previsti dal presente articolo sono segnalati al Presidente della Corte d'appello da parte degli uffici centrali circoscrizionali ai fini della cancellazione dall'albo, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera e), della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale), e successive modifiche ed integrazioni.”.

Art. 11

Modifiche all'articolo 69 della legge regionale n. 7 del 1979

1. Al primo comma dell'articolo 69 della legge regionale n. 7 del 1979 le parole “le ore 24 del giorno successivo alla votazione” sono sostituite dalle parole “dodici ore dal loro inizio.”.

Art. 12

Modifiche all'articolo 71 della legge regionale n. 7 del 1979

1. Nel primo comma dell'articolo 71 della legge regionale n. 7 del 1979 le parole “e alla prefettura” sono soppresse.

Art. 13

Modifiche all'articolo 72 della legge regionale n. 7 del 1979

1. Nel primo comma dell'articolo 72 della legge regionale n. 7 del 1979 l'alinea è sostituito dal seguente: “1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti, procede, con l'assistenza del cancelliere alle operazioni seguenti:”.

Art. 14

Modifiche all'articolo 76 della legge regionale n. 7 del 1979

1. Il quarto comma dell'articolo 76 della legge regionale n. 7 del 1979 è abrogato.

Art. 15

Modifiche all'articolo 82 della legge regionale n. 7 del 1979

1. Al primo comma dell'articolo 82 della legge regionale n. 7 del 1979, dopo la parola “componenti” sono aggiunte le parole “e l'accertamento dell'ordine di precedenza dei candidati non eletti.”.

Art. 16**Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

L.R. Statutaria 12 novembre 2013, n. 1⁽¹⁾ - Legge statutaria elettorale ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna.

Capo I

Sistema elettorale regionale

Art. 1

Elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale

1. Il Presidente della Regione e il Consiglio regionale sono eletti contestualmente a suffragio universale e diretto con voto personale, eguale, libero e segreto.
2. Il Consiglio regionale è eletto con voto attribuito a liste circoscrizionali concorrenti ciascuna collegata, a pena di esclusione, ad un candidato alla carica di Presidente della Regione.
3. Il Presidente della Regione è eletto sulla base di candidature individuali regionali.
4. È eletto Presidente della Regione il candidato presidente che ha ottenuto nell'intera Regione il maggior numero di voti validi.
5. Il Presidente della Regione e il candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore fanno parte del Consiglio regionale.
6. Alla coalizione collegata al presidente eletto è attribuito un premio nei casi e con le modalità previste dall'articolo 13.
7. Sono esclusi dall'attribuzione dei seggi:
 - a) i gruppi di liste che fanno parte di una coalizione che ottiene meno del 10 per cento del totale dei voti validi ottenuti da tutti i gruppi di liste a livello regionale;
 - b) i gruppi di liste non coalizzati che ottengono meno del 5 per cento del totale dei voti ottenuti da tutti i gruppi di liste a livello regionale.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:
 - a) circoscrizione elettorale, d'ora in avanti "circoscrizione", la suddivisione del territorio regionale ai fini dell'elezione del Consiglio regionale;
 - b) lista circoscrizionale, la lista concorrente di candidati alla carica di consigliere regionale presentata in una circoscrizione elettorale;
 - c) gruppo di liste, l'insieme delle liste contraddistinte dal medesimo contrassegno e denominazione nelle diverse circoscrizioni elettorali;
 - d) coalizione di gruppi di liste, d'ora in avanti "coalizione", più gruppi di liste collegati al medesimo candidato alla carica di Presidente della Regione;
 - e) gruppo di liste non coalizzato, il singolo gruppo di liste unico collegato a un candidato presidente;
 - f) candidato presidente, il candidato alla carica di Presidente della Regione.

Art. 3

Circoscrizioni elettorali

1. Il territorio della Regione è ripartito nelle otto circoscrizioni elettorali di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Nuoro, Ogliastra, Olbia-Tempio, Oristano e Sassari, corrispondenti a quelle risultanti alla data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale dell'anno 2009.
2. Il complesso delle circoscrizioni forma il collegio unico regionale ai fini del calcolo dei voti attribuiti ai candidati alla carica di Presidente della Regione e dell'attribuzione e del riparto dei seggi fra le coalizioni e i gruppi di liste.
3. Il numero dei seggi spettanti a ciascuna circoscrizione è calcolato dividendo la cifra della popolazione residente nella Regione, quale risulta dai dati ISTAT al 31 dicembre del penultimo anno precedente la data di convocazione dei comizi elettorali, per il numero dei seggi del Consiglio meno uno ed assegnando ad ogni

⁽¹⁾ Pubblicata nel B.U. Sardegna 5 giugno 2014, n. 28.

circoscrizione tanti seggi quante volte il quoziente è contenuto nella cifra della popolazione residente nella circoscrizione.

4. I seggi eventualmente rimanenti sono attribuiti alle circoscrizioni per le quali la divisione prevista al comma 3 ha dato maggiori resti.

Art. 4

Liste circoscrizionali

1. La dichiarazione di presentazione delle liste circoscrizionali è accompagnata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di collegamento con il candidato alla carica di Presidente della Regione.

2. Ciascuna lista circoscrizionale è contraddistinta da un proprio contrassegno e denominazione.

3. Le liste circoscrizionali, a pena di esclusione, devono essere presentate con il medesimo contrassegno e denominazione in almeno tre quarti delle circoscrizioni elettorali, in modo da costituire un gruppo di liste; le liste appartenenti al medesimo gruppo sono collegate al medesimo candidato presidente.

4. In ciascuna lista circoscrizionale, a pena di esclusione, ciascuno dei due generi non può essere rappresentato in misura superiore a due terzi dei candidati; si arrotonda all'unità superiore se dal calcolo dei due terzi consegue un numero decimale.

5. Ciascun candidato presidente deve dichiarare il collegamento con uno o più gruppi di liste; la dichiarazione è efficace solo se convergente con le dichiarazioni di collegamento delle liste e se è accompagnata dal programma politico.

Art. 5

Elettorato attivo

1. Sono elettori del Presidente della Regione e del Consiglio regionale gli iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.

Art. 6

Elettorato passivo

1. Sono eleggibili alla carica di Presidente della Regione e di consigliere regionale gli iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.

Art. 7

Divieto di candidature plurime

1. I candidati presidente non possono presentarsi come candidati nelle liste circoscrizionali.

2. Nessun candidato può essere compreso in più di una lista circoscrizionale.

Art. 8

Elezioni primarie

1. Con legge regionale sono disciplinate le modalità di partecipazione degli elettori alla selezione dei candidati alla carica di Presidente della Regione, denominate "elezioni primarie", al fine di favorire e promuovere la partecipazione democratica.

Art. 9

Espressione del voto

1. La votazione per l'elezione del Consiglio regionale avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista circoscrizionale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla Presidenza della Regione, affiancato dal contrassegno o dai contrassegni delle liste collegate. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del candidato alla Presidenza della Regione e i relativi contrassegni sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste circoscrizionali con il candidato alla Presidenza della Regione, il nome e cognome di quest'ultimo e il relativo contrassegno o i relativi contrassegni sono posti al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste circoscrizionali con il medesimo candidato alla Presidenza della Regione la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei ret-

tangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste circoscrizionali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L'elettore esprime il suo voto per un candidato alla Presidenza della Regione, anche non collegato alla lista circoscrizionale prescelta, tracciando un segno sul nome del candidato alla Presidenza. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista circoscrizionale il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato alla Presidenza della Regione collegato.

Capo II

Attribuzione dei seggi

Art. 10

Determinazione dei risultati circoscrizionali

1. Compite le operazioni di spoglio e l'eventuale riesame delle schede, in ogni circoscrizione si determina:
 - a) il numero dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da ciascun candidato presidente;
 - b) la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista data dalla somma dei voti di lista validi ottenuti dalla lista nella circoscrizione;
 - c) la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste collegate al medesimo candidato presidente;
 - d) la cifra individuale di ogni candidato alla carica di consigliere regionale, data dalla somma dei voti di preferenza validi ottenuti dal candidato nella circoscrizione.

Art. 11

Proclamazione del presidente

1. Ricevuti i dati di cui all'articolo 10, nel collegio unico regionale si determina il numero di voti validi ottenuti da ciascun candidato presidente, costituito dalla somma dei voti validi ottenuti dal medesimo in tutte le circoscrizioni.

2. Si proclama eletto Presidente della Regione il candidato presidente che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e si proclama eletto consigliere regionale il candidato presidente che ha ottenuto un numero di voti validi immediatamente inferiore al quale viene riservato un seggio ai sensi dell'articolo 17, comma 7.

Art. 12

Soglia di sbarramento - Esclusioni

1. Compite le operazioni di cui all'articolo 11, nel collegio unico regionale si calcolano le percentuali di voti ottenuti da ciascuna coalizione e gruppo di liste non coalizzato sul totale dei voti ottenuti da tutti i gruppi di liste e si escludono dall'attribuzione dei seggi le coalizioni con i gruppi che ne fanno parte e i gruppi di liste non coalizzati che non hanno raggiunto le percentuali di sbarramento richieste dall'articolo 1, comma 7.

Art. 13

Ripartizione dei seggi e premio di maggioranza

1. Compite le operazioni di cui all'articolo 12, nel collegio unico regionale si verifica la percentuale di voti ottenuti dal presidente proclamato eletto calcolata sul totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati presidente.

2. Salvo quanto previsto dal comma 5, si assegna alla coalizione o al gruppo di liste non coalizzato collegati al presidente proclamato eletto:

- a) il 60 per cento dei seggi del Consiglio regionale se il presidente proclamato eletto ha ottenuto una percentuale di voti superiore al 40 per cento;
- b) il 55 per cento dei seggi del Consiglio regionale se il presidente proclamato eletto ha ottenuto una percentuale di voti compresa tra il 25 ed il 40 per cento.

3. I seggi restanti dopo l'attribuzione dei seggi assegnati alla coalizione o al gruppo di liste non coalizzato collegati al presidente proclamato eletto sono ripartiti tra tutti gli altri gruppi di liste ammessi all'attribuzione dei seggi, secondo il calcolo di cui all'articolo 15.

4. Nel calcolo dei seggi di cui ai commi da 1 a 3 sono compresi i due attribuiti ai sensi dell'articolo 11.

5. Qualora la percentuale di voti di cui al comma 1 sia pari o superiore al 60 per cento e la coalizione o il gruppo non coalizzato collegati al presidente proclamato eletto abbiano anch'essi ottenuto una percentuale pari o superiore al 60 per cento della somma dei voti validi dei gruppi di liste ammessi all'attribuzione dei seggi ovvero, nel caso in cui la percentuale di cui al comma 1 sia inferiore al 25 per cento, tutti i seggi sono ripartiti proporzionalmente fra tutti i gruppi di liste ammessi al riparto con le modalità di cui all'articolo 16.

6. Nel calcolo delle percentuali e nel calcolo dei seggi si tiene conto delle cifre decimali fino alla seconda e si arrotonda all'unità più vicina.

Art. 14

Attribuzione dei seggi ai gruppi di liste della coalizione vincente

1. Detratto il seggio attribuito al presidente proclamato eletto, i restanti seggi spettanti ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 sono attribuiti alla coalizione o al gruppo di liste non coalizzato ad esso collegato.

2. In caso di coalizione collegata al presidente proclamato eletto, i seggi si ripartiscono tra i gruppi di liste che la compongono secondo le seguenti operazioni:

- a) si divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste per il numero dei seggi assegnati alla coalizione; nell'effettuare l'operazione si trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente;
- b) si divide quindi la cifra di ciascun gruppo di liste per il quoziente ottenuto ai sensi della lettera a): il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo;
- c) i seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali le ultime divisioni di cui alla lettera b) hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali.

Art. 15

Attribuzione dei seggi agli altri gruppi di liste

1. Detratti i seggi spettanti al presidente proclamato eletto e alla coalizione o al gruppo non coalizzato ad esso collegati, i seggi restanti si ripartiscono tra tutti gli altri gruppi ammessi all'attribuzione di seggi secondo le seguenti operazioni:

- a) si divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste per il numero dei seggi restanti; nell'effettuare l'operazione si trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente;
- b) si divide quindi la cifra di ciascun gruppo di liste per il quoziente ottenuto ai sensi della lettera a): il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo;
- c) i seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali le ultime divisioni di cui alla lettera b) hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali.

Art. 16

Ripartizione dei seggi senza premio di maggioranza

1. Nei casi previsti dall'articolo 13, comma 5, detratto il seggio del presidente proclamato eletto, tutti gli altri seggi sono attribuiti con le seguenti operazioni:

- a) si calcola il quoziente regionale dividendo la somma delle cifre regionali di tutti i gruppi di liste ammessi all'assegnazione dei seggi per 59;
- b) si divide quindi la cifra di ciascun gruppo di liste per il quoziente ottenuto ai sensi della lettera a): il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo;
- c) i seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali le ultime divisioni di cui alla lettera b) hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali.

Art. 17

Attribuzione dei seggi alle liste circoscrizionali

1. Si procede al riparto dei seggi tra le sole liste circoscrizionali appartenenti ai gruppi di liste che hanno ottenuto seggi in base alle operazioni precedenti.

2. A tal fine si divide la somma delle cifre elettorali di tutte le liste presentate nella circoscrizione appartenenti ai soli gruppi di liste che hanno ottenuto seggi per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; nell'effettuare la divisione si trascura l'eventuale

parte frazionaria del quoziente. Si attribuiscono, quindi, ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista.

3. Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste supera quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di un'unità il divisore.

4. Se per uno o più gruppi di liste, per effetto delle operazioni di cui ai commi 2 e 3, il numero dei seggi attribuiti supera il numero di quelli assegnati in base all'articolo 14, 15 o 16, si tolgono, per ciascun gruppo, i seggi in eccedenza sottraendoli alle rispettive liste circoscrizionali a partire da quelle che hanno avuto assegnati più seggi, seguendo l'ordine decrescente del numero dei seggi assegnati ad ognuna. In caso di parità di seggi assegnati, il seggio è sottratto alla lista circoscrizionale con la minore cifra elettorale residuale percentuale di cui alla graduatoria prevista dal comma 5, lettera b).

5. Si assegnano i seggi restanti in base alle seguenti operazioni:

- a) si determina il numero dei seggi ancora da assegnare a ciascun gruppo di liste, sottraendo dal totale dei seggi spettanti a ciascun gruppo di liste i seggi attribuiti alle rispettive liste circoscrizionali secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3;
- b) si assegnano tali seggi alle rispettive liste circoscrizionali seguendo la graduatoria decrescente dei voti residui di ciascuna, espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale; a tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residui di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale; nel caso in cui non vengano ripartiti così tutti i seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste, i seggi residui sono ripartiti riutilizzando la stessa graduatoria decrescente tante volte quante risultano necessarie al raggiungimento del numero di seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste.

6. Qualora in una circoscrizione il numero dei seggi assegnati ecceda quello dei candidati della lista, si attribuisce il seggio alla lista di un'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta.

7. Compiute le operazioni di cui ai commi da 1 a 6 al candidato presidente che ha ottenuto un numero di voti validi immediatamente inferiore al presidente proclamato eletto si assegna l'ultimo dei seggi tra quelli attribuiti alle liste circoscrizionali ad esso collegate in base al minore resto o, in mancanza, alla cifra elettorale circoscrizionale minore in assoluto.

Art. 18

Riserva di un seggio per circoscrizione

1. In ogni circoscrizione è garantita l'attribuzione di almeno un seggio.

2. Qualora, per effetto delle operazioni compiute, non si verifichi la condizione del comma 1 in una o più circoscrizioni, in ciascuna di esse si attribuisce un seggio al candidato più votato della lista circoscrizionale che ha la maggiore cifra tra quelle ammesse all'attribuzione dei seggi; corrispondentemente è detratto l'ultimo seggio attribuito al medesimo gruppo di liste nelle altre circoscrizioni.

3. In caso di parità di voti tra più liste circoscrizionali il seggio è attribuito alla lista del gruppo che ha ottenuto a livello regionale il maggior numero di seggi.

4. Se la lista circoscrizionale più votata fa parte di un gruppo che non ha avuto attribuito più di un seggio per circoscrizione, si passa alla lista circoscrizionale che ha ottenuto un numero di voti immediatamente inferiore.

Art. 19

Proclamazione dei consiglieri

1. Nel collegio unico regionale si attribuiscono i seggi ai candidati alla carica di consigliere regionale, compiendo le seguenti operazioni:

- a) si determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale cui sono stati attribuiti seggi a seconda delle rispettive cifre individuali; a parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;
- b) si proclamano eletti, nei limiti dei posti cui ciascuna lista ha diritto e seguendo la graduatoria di cui alla lettera a), i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

Art. 20

Surrogazioni

1. Il seggio di consigliere che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista circoscrizionale, segue immediatamente l'ultimo eletto, nell'ordine accertato

dall'organo di verifica dei poteri; in caso di mancanza di ulteriori candidati nella stessa lista circoscrizionale si procede con le modalità previste dall'articolo 17, comma 6.

2. In caso di dimissioni o decadenza da consigliere del candidato presidente che ha ottenuto il numero di voti immediatamente inferiore a quello proclamato presidente, il seggio è attribuito al candidato che segue immediatamente nella lista circoscrizionale cui il seggio era stato sottratto in applicazione dell'articolo 17, o in mancanza al gruppo di liste, alla lista circoscrizionale ad esso appartenente ed al candidato della stessa che seguono immediatamente in base alle operazioni di cui rispettivamente all'articolo 15 o 16 e 17.

Art. 21

Sottoscrizione delle liste

1. Le liste dei candidati per ogni circoscrizione devono essere sottoscritte:
 - a) da non meno di 500 e non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione per le circoscrizioni fino a 500.000 abitanti;
 - b) da non meno di 1.000 e non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione per le circoscrizioni oltre i 500.000 abitanti.
2. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata.
3. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione di liste di candidati con contrassegni tradizionalmente usati o ufficialmente riconosciuti dai partiti o gruppi o movimenti politici di carattere nazionale o regionale che abbiano avuto eletto, nella legislatura in corso alla data dell'indizione dei comizi, un proprio rappresentante nel Consiglio regionale o ai quali, con dichiarazione formale, aderisca almeno un consigliere regionale in carica alla data di indizione dei comizi elettorali; nessuna sottoscrizione è parimenti richiesta nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere.
4. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati deve essere sottoscritta dal presidente o segretario o coordinatore del partito o gruppo o movimento politico responsabile per il territorio regionale o per il territorio della circoscrizione, che risultano tali per attestazioni dei rispettivi organi competenti per statuto, ovvero da rappresentanti dagli stessi responsabili incaricati con mandato autenticato dal notaio.

Capo III

Norme transitorie

Art. 22

Disposizioni transitorie in materia elettorale e di ineleggibilità, incompatibilità e incandidabilità

1. Qualora debbano svolgersi le elezioni regionali senza che sia stata approvata una legge di adeguamento al sistema elettorale introdotto dalla presente legge, per l'organizzazione amministrativa del procedimento e delle votazioni per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per le elezioni delle Regioni a statuto normale), e della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario), e successive modifiche ed integrazioni, intendendosi le disposizioni in materia di liste regionali riferite alle candidature alla carica di Presidente della Regione, e in via suppletiva le disposizioni della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale) e successive modifiche e integrazioni.

2. In materia di ineleggibilità e incompatibilità, fino all'approvazione di una disciplina regionale ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna, oltre a quanto previsto dallo stesso Statuto, si applicano le leggi statali⁽²⁾.

3.⁽³⁾

⁽²⁾ Per l'interpretazione autentica di quanto previsto dal presente comma, vedi l'art. 1, comma 1, L.R.Stat. 11 settembre 2014, n. 1.

⁽³⁾ Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, L.R.Stat. 9 dicembre 2013, n. 2.

L.R. Statutaria 9 dicembre 2013, n. 2⁽¹⁾ - Abrogazione del comma 3 dell'articolo 22 della legge statutaria elettorale approvata il 25 giugno 2013 (Legge statutaria elettorale ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna).

Art. 1

Abrogazione del comma 3 dell'articolo 22 della legge statutaria elettorale approvata il 25 giugno 2013

1. Il comma 3 dell'articolo 22 della legge statutaria elettorale 25 giugno 2013 (Legge statutaria elettorale ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna), è abrogato.

Art. 2

Disposizioni di coordinamento

1. Conseguentemente alla disposizione di cui all'articolo 1, è abrogata la lettera e) dell'articolo 15 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 16 (Organizzazione amministrativa del procedimento e delle votazioni per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale. Modifiche alla legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale)).

⁽¹⁾ Pubblicata nel B.U. Sardegna 5 giugno 2014, n. 28.

L.R.Statutaria 11 settembre 2014, n. 1⁽¹⁾ - Ineleggibilità ed incompatibilità con la carica di consigliere regionale: interpretazione autentica dell'articolo 22, comma 2, della legge regionale statutaria n. 1 del 2013.

Art. 1

Finalità

1. Nell'articolo 22, comma 2, della legge regionale statutaria 12 novembre 2013, n. 1 (Legge statutaria elettorale ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna), la dizione “oltre a quanto previsto dallo stesso Statuto” si interpreta nel senso che per le categorie previste dall'articolo 17 dello Statuto è escluso ogni riferimento alla legislazione statale ed i casi di incompatibilità sono solo quelli previsti dal medesimo articolo 17.

⁽¹⁾ Pubblicata nel B.U. Sardegna 2 settembre 2014, n. 45.

Parte Seconda

2) PARTECIPAZIONE POPOLARE

L. 25 maggio 1970, n. 352⁽¹⁾ - Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo.

	Artt.
TITOLO I	Referendum previsto dall'art. 138 della Costituzione.....
TITOLO II	Referendum previsto dall'art. 75 della Costituzione.....
TITOLO III	Referendum per la modificazione territoriale delle regioni previsti dall'art. 132 della Costituzione
TITOLO IV	Iniziativa del popolo nella formazione delle leggi.....
TITOLO V	Disposizioni finali.....
	1-26
	27-40
	41-47
	48-59
	50-53

TITOLO I

Referendum previsto dall'articolo 138 della Costituzione

Art. 1

Quando le Camere abbiano approvato una legge di revisione della Costituzione o altra legge costituzionale, i rispettivi Presidenti ne danno comunicazione al Governo indicando se la approvazione sia avvenuta con la maggioranza prevista dal primo comma o con quella prevista dal terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione.

Art. 2

La promulgazione delle leggi costituzionali, approvate con la maggioranza prevista dal terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione, è espressa con la formula seguente:

“La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato.

Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale:

(Testo della legge)

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato”.

Art. 3

Qualora l'approvazione sia avvenuta con la maggioranza prevista dal primo comma dell'articolo 138 della Costituzione, il Ministro per la grazia e la giustizia deve provvedere alla immediata pubblicazione della legge nella Gazzetta ufficiale con il titolo «Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera», completato dalla data della sua approvazione finale da parte delle Camere e preceduto dall'avvertimento che, entro tre mesi, un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque consigli regionali possono domandare che si proceda al referendum popolare.

La legge di cui al comma precedente è inserita nella Gazzetta ufficiale a cura del Governo, distintamente dalle altre leggi, senza numero d'ordine e senza formula di promulgazione.

Art. 4

La richiesta di referendum di cui all'articolo 138 della Costituzione deve contenere l'indicazione della legge di revisione della Costituzione o della legge costituzionale che si intende sottoporre alla votazione popolare, e deve altresì citare la data della sua approvazione finale da parte delle Camere, la data e il numero della Gazzetta ufficiale nella quale è stata pubblicata.

La predetta richiesta deve pervenire alla cancelleria della Corte di cassazione entro tre mesi dalla pubblicazione effettuata a norma dell'articolo 3.

⁽¹⁾ Pubblicata nella G.U. 15 giugno 1970, n. 147.

Art. 5

Quando entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione prevista dall'articolo 3 non sia stata avanzata domanda di referendum, il Presidente della Repubblica provvede alla promulgazione della legge con la formula seguente:

“La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato;

Nessuna richiesta di referendum costituzionale è stata presentata;

Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale:

(Testo della legge)

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato”.

La promulgazione deve avvenire entro un mese dalla scadenza del termine indicato nel primo comma.

Art. 6

Qualora la richiesta prevista dall'articolo 4 sia effettuata da membri di una delle Camere in numero non inferiore ad un quinto dei componenti della Camera stessa, le sottoscrizioni dei richiedenti sono autenticate dalla segreteria della Camera cui appartengono, la quale attesta al tempo stesso che essi sono parlamentari in carica. Non è necessaria alcuna altra documentazione.

Alla richiesta deve accompagnarsi la designazione di tre delegati, scelti tra i richiedenti, a cura dei quali la richiesta è depositata presso la cancelleria della Corte di cassazione.

Del deposito, a cura del cancelliere, si dà atto mediante processo verbale, facente fede del giorno e dell'ora in cui il deposito è avvenuto e contenente dichiarazione o elezione di domicilio in Roma da parte dei presentatori.

Il verbale è redatto in duplice originale, con la sottoscrizione dei presentatori e del cancelliere. Un originale è allegato alla richiesta, l'altro viene consegnato ai presentatori a prova dell'avvenuto deposito.

Art. 7

Al fine di raccogliere le firme necessarie a promuovere da almeno 500.000 elettori la richiesta prevista dall'articolo 4, i promotori della raccolta, in numero non inferiore a dieci, devono presentarsi, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica o nell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero di cui alla legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, alla cancelleria della Corte di cassazione, che ne dà atto con verbale, copia del quale viene rilasciata ai promotori⁽²⁾.

Di ciascuna iniziativa è dato annuncio nella Gazzetta ufficiale del giorno successivo a cura dell'Ufficio stesso; in esso vengono riportate le indicazioni prescritte dall'articolo 4.

Per la raccolta delle firme devono essere usati fogli di dimensioni uguali a quelli della carta bollata ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni facciata, a stampa o con stampigliatura, la dichiarazione della richiesta del referendum, con le indicazioni prescritte dal citato articolo 4.

Successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'annuncio di cui al primo comma, i fogli previsti dal comma precedente devono essere presentati a cura dei promotori, o di qualsiasi elettore, alle segreterie comunali o alle cancellerie degli uffici giudiziari. Il funzionario preposto agli uffici suddetti appone ai fogli il bollo dell'ufficio, la data e la propria firma e li restituisce ai presentatori entro due giorni dalla presentazione.

Art. 8

La richiesta di referendum viene effettuata con la firma da parte degli elettori dei fogli di cui all'articolo precedente.

Accanto alle firme debbono essere indicati per esteso il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali questi è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'anagrafe unica dei cittadini italiani residenti all'estero⁽²⁾.

Le firme stesse debbono essere autenticate da un notaio o da un giudice di pace o da un cancelliere della pretura, del tribunale o della Corte di appello nella cui circoscrizione è compreso il comune dove è iscritto,

⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 23, L. 27 dicembre 2001, n. 459.

nelle liste elettorali, l'elettore la cui firma è autenticata, ovvero dal giudice conciliatore, o dal segretario di detto comune. Per i cittadini elettori residenti all'estero l'autenticazione è fatta dal console d'Italia competente. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere anche collettiva, foglio per foglio; in questo caso, oltre alla data, deve indicare il numero di firme contenute nel foglio⁽³⁾.

Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impedito di apporre la propria firma.

Per le prestazioni del notaio, del cancelliere, del giudice conciliatore e del segretario comunale, sono dovuti gli onorari stabiliti dall'articolo 20, comma quinto, del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dalla tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604.

Alla richiesta di referendum debbono essere allegati i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestano la iscrizione nelle liste elettorali dei comuni medesimi ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero di cui alla legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero. I sindaci debbono rilasciare tali certificati entro 48 ore dalla relativa richiesta⁽⁴⁾.

Art. 9

Il deposito presso la cancelleria della Corte di cassazione di tutti i fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori vale come richiesta ai sensi dell'articolo 4. Esso deve essere effettuato da almeno tre dei promotori, i quali dichiarano al cancelliere il numero delle firme che appoggiano la richiesta.

Del deposito, a cura del cancelliere, si dà atto mediante processo verbale, con le modalità stabilite dal terzo e dal quarto comma dell'articolo 6.

Art. 10

Al fine di promuovere la richiesta di cui all'articolo 4 da parte di cinque consigli regionali, il consiglio regionale che intende assumere l'iniziativa deve adottare apposita deliberazione.

La deliberazione di richiedere referendum deve essere approvata dal consiglio regionale con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati alla regione, e deve contenere l'indicazione della legge costituzionale nei confronti della quale si vuole promuovere il referendum, con gli elementi di identificazione stabiliti nell'articolo 4.

Quando abbia approvato tale deliberazione, il consiglio stesso procede alla designazione tra i suoi membri di un delegato effettivo e di uno supplente agli effetti stabiliti nella presente legge.

Tali deliberazioni sono comunicate, a cura della segreteria del consiglio che per primo le ha approvate, ai consigli regionali di tutte le altre regioni della Repubblica, con l'invito, ove adottino uguale deliberazione, a darne notizia al consiglio che ha preso l'iniziativa, perché vi dia seguito.

Le segreterie dei consigli regionali che abbiano adottato tale deliberazione e abbiano nominato i propri delegati ne danno comunicazione alla segreteria del consiglio che ha preso l'iniziativa, perché vi sia dato seguito.

Art. 11

I delegati di non meno di cinque consigli regionali, che abbiano approvato identica deliberazione, redigono o sottoscrivono l'atto di richiesta, e lo presentano personalmente, entro tre mesi dalla pubblicazione di cui all'articolo 3, alla cancelleria della Corte di cassazione, unitamente alle copie autentiche delle deliberazioni di richiesta di referendum e di nomina di delegati approvate da ciascun consiglio regionale.

Del deposito si dà atto in processo verbale con le modalità stabilite dal terzo e dal quarto comma dell'articolo 6. Esso viene redatto in sei o più originali, in modo che un originale possa essere consegnato al delegato di ciascun consiglio regionale.

Art. 12

Presso la Corte di cassazione è costituito un ufficio centrale per il referendum, composto dai tre presidenti di sezione della Corte di cassazione più anziani nonché dai tre consiglieri più anziani di ciascuna sezione. Il più anziano dei tre presidenti presiede l'ufficio e gli altri due esercitano le funzioni di vice presidente⁽⁵⁾.

⁽³⁾ Comma modificato prima dall'art. 1, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito con L. 20 dicembre 1995, n. 534, poi dall'art. 4, L. 30 aprile 1999, n. 120, e, infine, dall'art. 23, L. 27 dicembre 2001, n. 459.

⁽⁴⁾ Comma così modificato dall'art. 23, L. 27 dicembre 2001, n. 459.

⁽⁵⁾ Comma così sostituito dall'art. 1, D.L. 1 luglio 1975, n. 264, convertito in legge con L. 25 luglio 1975, n. 351.

L'Ufficio centrale per il referendum verifica che la richiesta di referendum sia conforme alle norme dell'articolo 138 della Costituzione e della legge.

L'Ufficio centrale decide, con ordinanza, sulla legittimità della richiesta entro 30 giorni dalla sua presentazione. Esso contesta, entro lo stesso termine, ai presentatori le eventuali irregolarità. Se, in base alle deduzioni dei presentatori da depositarsi entro 5 giorni, l'Ufficio ritiene legittima la richiesta, l'ammette. Entro lo stesso termine di 5 giorni, i presentatori possono dichiarare all'Ufficio che essi intendono sanare le irregolarità contestate, ma debbono provvedervi entro il termine massimo di venti giorni dalla data dell'ordinanza. Entro le successive 48 ore l'Ufficio centrale si pronuncia definitivamente sulla legittimità della richiesta.

Per la validità delle operazioni dell'ufficio centrale per il referendum è sufficiente la presenza del presidente o di un vice presidente e di sedici consiglieri⁽⁶⁾.

Art. 13

L'ordinanza dell'Ufficio centrale che decide sulla legittimità della richiesta di referendum è immediatamente comunicata al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Presidente della Corte costituzionale. Essa deve essere notificata a mezzo ufficiale giudiziario, entro cinque giorni, rispettivamente ai tre delegati dei parlamentari richiedenti, oppure ai presentatori della richiesta dei 500 mila elettori, oppure ai delegati dei cinque consigli regionali.

Art. 14

Qualora l'ordinanza dell'Ufficio centrale dichiari l'illegittimità della richiesta, la legge costituzionale, sempreché sia decorso il termine di tre mesi dalla pubblicazione di cui all'articolo 3, viene promulgata dal Presidente della Repubblica con la seguente formula:

“La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti hanno approvato;

La richiesta di referendum presentata in data ... è stata dichiarata illegittima dall'Ufficio centrale della Corte di cassazione con sua ordinanza in data ...;

Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale:

(Testo della legge)

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Art. 15

Il referendum è indetto con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che lo abbia ammesso.

La data del referendum è fissata in una domenica compresa tra il 50 e il 70 giorno successivo all'emanazione del decreto di indizione.

Qualora sia intervenuta la pubblicazione a norma dell'articolo 3, del testo di un'altra legge di revisione della Costituzione o di un'altra legge costituzionale, il Presidente della Repubblica può ritardare, fino a sei mesi oltre il termine previsto dal primo comma del presente articolo, la indizione del referendum, in modo che i due referendum costituzionali si svolgano contemporaneamente con unica convocazione degli elettori per il medesimo giorno.

Art. 16

Il quesito da sottoporre a referendum consiste nella formula seguente: “Approvato il testo della legge di revisione dell'articolo... (o degli articoli ...) della Costituzione, concernente ... (o concernenti ...), approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta ufficiale numero ... del ... ?”; ovvero: “Approvate il testo della legge costituzionale ... concernente ... approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta ufficiale numero ... del ... ?”.

Art. 17

La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.

⁽⁶⁾ Comma così sostituito dall'art. 2, D.L. 1 luglio 1975, n. 264, convertito in legge con L. 25 luglio 1975, n. 351.

L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali, la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del testo unico 20 marzo 1967, n. 223.

Art. 18

(7)

Art. 19

L'Ufficio di sezione per il referendum è composto di un presidente, di tre scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e di un segretario.

Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonché alle operazioni degli Uffici provinciali e dell'Ufficio centrale per il referendum possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante effettivo ed un rappresentante supplente di ognuno dei partiti, o dei gruppi politici rappresentati in Parlamento, e dei promotori del referendum.

Alle designazioni dei predetti rappresentanti provvede, per i seggi e per gli Uffici provinciali, persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario provinciale del partito o gruppo politico oppure da parte dei promotori del referendum e, per l'Ufficio centrale del referendum, persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario nazionale del partito o del gruppo politico o dei promotori del referendum.

Art. 20

Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Ministero dell'interno con le caratteristiche risultanti dai modelli riprodotti nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.

Esse contengono il quesito formulato a termini dell'articolo 16, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.

Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum costituzionali, all'elettore vengono consegnate più schede di colore diverso.

L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.

Nel caso di cui al terzo comma, l'Ufficio di sezione per il referendum osserva, per gli scrutini, l'ordine di deposito presso la cancelleria della Corte di cassazione delle richieste di referendum.

Art. 21

Presso il tribunale, nella cui circoscrizione è compreso il capoluogo della provincia, è costituito l'Ufficio provinciale per il referendum, composto da tre magistrati, nominati dal presidente del tribunale entro quaranta giorni dalla data del decreto che indice il referendum. Dei tre magistrati il più anziano assume le funzioni di presidente. Sono nominati anche i magistrati supplenti per sostituire i primi in caso di impedimento.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere del tribunale, designato dal presidente del tribunale medesimo.

Sulla base dei verbali di scrutinio, trasmessi dagli uffici di sezione per il referendum di tutti i comuni della provincia, l'Ufficio provinciale per il referendum dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati del referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.

Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, dei quali uno resta depositato presso la cancelleria del tribunale, unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli uffici di sezione per il referendum e ai documenti annessi; uno viene inviato, per mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale per il referendum, ed uno viene trasmesso alla prefettura della provincia⁽⁸⁾.

I delegati o i promotori della richiesta di referendum hanno la facoltà di prendere cognizione e di fare copia, anche per mezzo di un loro incaricato, dell'esemplare del verbale depositato presso la cancelleria del tribunale⁽⁹⁾.

(7) Articolo abrogato dall'art. 15, D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

(8) Comma così sostituito dall'art. 1, D.L. 9 marzo 1995, n. 67.

(9) Vedi, anche, l'art. 21, D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104.

Art. 22

L'Ufficio centrale per il referendum, appena pervenuti i verbali di tutti gli Uffici provinciali, procede, in pubblica adunanza, con l'intervento del procuratore generale della Corte di cassazione, facendosi assistere per l'esecuzione materiale dei calcoli da esperti designati dal primo presidente, all'accertamento della somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari alla legge di revisione costituzionale o alla legge costituzionale su cui si vota e alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal cancelliere capo della Corte di cassazione, che redige il verbale delle operazioni in cinque esemplari.

Un esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione, unitamente ai verbali trasmessi dagli Uffici provinciali per il referendum. I rimanenti esemplari sono trasmessi rispettivamente al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere ed al Ministro per la grazia e la giustizia.

Se lo ritiene necessario ai fini delle operazioni e della proclamazione di cui al primo comma, l'Ufficio centrale per il referendum richiede agli uffici provinciali la trasmissione, per mezzo di corriere speciale, dei verbali e dei documenti depositati presso la cancelleria del tribunale⁽¹⁰⁾.

Art. 23

Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio presentati agli Uffici provinciali per il referendum o all'Ufficio centrale, decide quest'ultimo, nella pubblica adunanza di cui all'articolo precedente, prima di procedere alle operazioni ivi previste.

Art. 24

L'Ufficio centrale procede alla proclamazione dei risultati del referendum, mediante attestazione che la legge di revisione della Costituzione o la legge costituzionale sottoposta a referendum ha riportato, considerando i voti validi, un maggior numero di voti affermativi al quesito e un minor numero di voti negativi, ovvero, in caso contrario, che il numero di voti affermativi non è maggiore del numero dei voti negativi.

Art. 25

Il Presidente della Repubblica, in base al verbale che gli è trasmesso dall'Ufficio centrale per il referendum, qualora risulti che la legge sottoposta a referendum, abbia riportato un maggior numero di voti validi favorevoli, procede alla promulgazione con la formula seguente:

“La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il referendum indetto in data ... ha dato risultato favorevole;

Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale:

(Testo della legge)

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato).

Art. 26

Nel caso in cui il risultato del referendum sia sfavorevole all'approvazione della legge il Ministro per la grazia e la giustizia, dopo aver ricevuto la relativa comunicazione dall'Ufficio centrale per il referendum, cura la pubblicazione del risultato medesimo nella Gazzetta ufficiale.

TITOLO II**Referendum previsto dall'articolo 75 della Costituzione****Art. 27**

Al fine di raccogliere le firme dei 500.000 elettori necessari per il referendum previsto dall'articolo 75 della Costituzione, nei fogli vidimati dal funzionario, di cui all'articolo 7, si devono indicare i termini del quesito che si intende sottoporre alla votazione popolare, e la legge o l'atto avente forza di legge dei quali si propone l'abrogazione, completando la formula volete che sia abrogata. . . » con la data, il numero e il titolo della legge o dell'atto avente valore di legge sul quale il referendum sia richiesto.

⁽¹⁰⁾ Articolo così modificato dall'art. 1, D.L. 9 marzo 1995, n. 67.

Qualora si richieda referendum per abrogazione parziale, nella formula indicata al precedente comma deve essere inserita anche l'indicazione del numero dell'articolo o degli articoli sui quali referendum sia richiesto.

Qualora si richieda referendum per la abrogazione di parte di uno o più articoli di legge, oltre all'indicazione della legge e dell'articolo di cui ai precedenti commi primo e secondo, deve essere inserita l'indicazione del comma, e dovrà essere altresì integralmente trascritto il testo letterale delle disposizioni di legge delle quali sia proposta l'abrogazione.

Art. 28

Salvo il disposto dell'articolo 31, il deposito presso la cancelleria della Corte di cassazione di tutti i fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori deve essere effettuato entro tre mesi dalla data del timbro apposto sui fogli medesimi a norma dell'articolo 7, ultimo comma. Tale deposito deve essere effettuato da almeno tre dei promotori, i quali dichiarano al cancelliere il numero delle firme che appoggiano la richiesta.

Art. 29

Nel caso di richiesta del referendum previsto dall'articolo 75 della Costituzione da parte di non meno di cinque consigli regionali, la richiesta stessa deve contenere, oltre al quesito e all'indicazione delle disposizioni di legge delle quali si propone la abrogazione ai sensi del predetto articolo, l'indicazione dei consigli regionali che abbiano deliberato di presentarla, della data della rispettiva deliberazione, che non deve essere anteriore di oltre quattro mesi alla presentazione, e dei delegati di ciascun consiglio, uno effettivo e uno supplente; deve essere sottoscritta dai delegati, e deve essere corredata da copia di dette deliberazioni, sottoscritta dal presidente di ciascun consiglio.

Art. 30

La deliberazione di richiedere referendum deve essere approvata dal Consiglio regionale con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati alla regione e deve contenere l'indicazione della legge o della norma della quale si proponga l'abrogazione, in conformità delle prescrizioni dell'articolo 27.

Qualora la deliberazione di richiedere il referendum sia approvata da altri consigli regionali con modificazione del quesito, questi procedono come iniziatori di nuova proposta.

Art. 31

Non può essere depositata richiesta di referendum nell'anno anteriore alla scadenza di una delle due Camere e nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione di una delle Camere medesime.

Art. 32

Salvo il disposto dell'articolo precedente, le richieste di referendum devono essere depositate in ciascun anno dal 1° gennaio al 30 settembre.

Alla scadenza del 30 settembre l'Ufficio centrale costituito presso la Corte di cassazione a norma dell'articolo 12 esamina tutte le richieste depositate, allo scopo di accertare che esse siano conformi alle norme di legge, esclusa la cognizione dell'ammissibilità, ai sensi del secondo comma dell'articolo 75 della Costituzione, la cui decisione è demandata dall'articolo 33 della presente legge alla Corte costituzionale.

Entro il 31 ottobre l'Ufficio centrale rileva, con ordinanza, le eventuali irregolarità delle singole richieste, assegnando ai delegati o presentatori un termine, la cui scadenza non può essere successiva al venti novembre per la sanatoria, se consentita, delle irregolarità predette e per la presentazione di memorie intese a contestarne l'esistenza.

Con la stessa ordinanza l'Ufficio centrale propone la concentrazione di quelle, tra le richieste depositate, che rivelano uniformità o analogia di materia.

L'ordinanza deve essere notificata ai delegati o presentatori nei modi e nei termini di cui all'articolo 13. Entro il termine fissato nell'ordinanza i rappresentanti dei partiti, dei gruppi politici e dei promotori del referendum, che siano stati eventualmente designati a norma dell'articolo 19, hanno facoltà di presentare per iscritto le loro deduzioni.

Successivamente alla scadenza del termine fissato nell'ordinanza ed entro il 15 dicembre, l'Ufficio centrale decide, con ordinanza definitiva, sulla legittimità di tutte le richieste depositate, provvedendo alla concentra-

zione di quelle tra esse che rivelano l'uniformità o analogia di materia e mantenendo distinte le altre, che non presentano tali caratteri. L'ordinanza deve essere comunicata e notificata a norma dell'articolo 13.

L'Ufficio centrale stabilisce altresì, sentiti i promotori, la denominazione della richiesta di referendum da riprodurre nella parte interna delle schede di votazione, al fine dell'identificazione dell'oggetto del referendum⁽¹¹⁾.

Art. 33

Il presidente della Corte costituzionale, ricevuta comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale che dichiara la legittimità di una o più richieste di referendum, fissa il giorno della deliberazione in camera di consiglio non oltre il 20 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la predetta ordinanza è stata pronunciata, e nomina il giudice relatore.

Della fissazione del giorno della deliberazione è data comunicazione di ufficio ai delegati o presentatori e al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Non oltre tre giorni prima della data fissata per la deliberazione, i delegati e i presentatori e il Governo possono depositare alla Corte memorie sulla legittimità costituzionale delle richieste di referendum.

La Corte costituzionale, a norma dell'articolo 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, decide con sentenza da pubblicarsi entro il 10 febbraio, quali tra le richieste siano ammesse e quali respinte, perché contrarie al disposto del secondo comma dell'articolo 75 della Costituzione.

Della sentenza è data di ufficio comunicazione al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, all'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione, nonché ai delegati o ai presentatori, entro cinque giorni dalla pubblicazione della sentenza stessa. Entro lo stesso termine il dispositivo della sentenza è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica.

Art. 34

Ricevuta comunicazione della sentenza della Corte costituzionale, il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, indice con decreto il referendum, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno.

Nel caso di anticipato scioglimento delle Camere o di una di esse, il referendum già indetto si intende automaticamente sospeso all'atto della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica di indizione dei comizi elettorali per la elezione delle nuove Camere o di una di esse.

I termini del procedimento per il referendum riprendono a decorrere a datare dal 365 giorno successivo alla data della elezione⁽¹²⁾.

Art. 35

Le schede per il referendum sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore: sono fornite dal Ministero dell'interno con le caratteristiche risultanti dal modello riprodotto nelle tabelle C e D allegate alla presente legge.

Esse contengono il quesito formulato nella richiesta di referendum, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.

All'elettore vengono consegnate per la votazione tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum che risultano ammesse.

L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene.

Art. 36

L'Ufficio centrale per il referendum, appena pervenuti i verbali, procede, in pubblica adunanza con l'intervento del procuratore generale della Corte di cassazione, facendosi assistere, per l'esecuzione materiale dei calcoli, da esperti designati dal primo presidente, all'accertamento della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto, alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari all'abrogazione della legge, e alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum.

⁽¹¹⁾ Comma aggiunto dall'art. 1, L. 17 maggio 1995, n. 173.

⁽¹²⁾ Vedi, anche, la L. 7 agosto 1987, n. 332.

Se lo ritiene necessario ai fini delle operazioni e della proclamazione di cui al primo comma, l'Ufficio centrale per il referendum richiede agli uffici provinciali la trasmissione, per mezzo di corriere speciale, dei verbali e dei documenti depositati presso la cancelleria del tribunale⁽¹³⁾.

Art. 37

Qualora il risultato del referendum sia favorevole all'abrogazione di una legge, o di un atto avente forza di legge, o di singole disposizioni di essi, il Presidente della Repubblica, con proprio decreto, dichiara l'avvenuta abrogazione della legge, o dell'atto avente forza di legge, o delle disposizioni suddette.

Il decreto è pubblicato immediatamente nella Gazzetta ufficiale della Repubblica e inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana.

L'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto nella Gazzetta ufficiale. Il Presidente della Repubblica nel decreto stesso, su proposta del Ministro interessato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, può ritardare l'entrata in vigore della abrogazione per un termine non superiore a 60 giorni dalla data della pubblicazione⁽¹⁴⁾.

Art. 38

Nel caso che il risultato del referendum sia contrario all'abrogazione di una legge, o di un atto avente forza di legge, o di singole disposizioni di essi, ne è data notizia e non può proporsi richiesta di referendum per l'abrogazione della medesima legge, o atto avente forza di legge, o delle disposizioni suddette, fermo il disposto dell'articolo 31, prima che siano trascorsi cinque anni.

Art. 39

Se prima della data dello svolgimento del referendum, la legge, o l'atto avente forza di legge, o le singole disposizioni di essi cui il referendum si riferisce, siano stati abrogati, l'Ufficio centrale per il referendum dichiara che le operazioni relative non hanno più corso⁽¹⁵⁾.

Art. 40

Per quanto non previsto dal presente Titolo si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui al Titolo I.

TITOLO III

Referendum per la modificazione territoriale delle regioni previsti dall'articolo 132 della Costituzione

Art. 41

I quesiti da sottoporre a referendum, a norma dell'articolo 132 della Costituzione, per la fusione di regioni esistenti o per la creazione di nuove regioni o per il distacco da una regione e l'aggregazione ad altra di una o più province o di uno o più comuni, devono essere espressi, rispettivamente, con la formula: "Volete che la regione ... sia fusa con la regione ... per costituire insieme un'unica regione?"; oppure: "Volete che il territorio delle province ... (o dei comuni ...) sia separato dalla regione ... (o dalle regioni ...) per formare regione a sé stante?"; oppure: "Volete che il territorio della provincia ... (o delle province ...) sia separato dalla regione ... per entrare a far parte integrante della regione ...?"; oppure: "Volete che il territorio del comune ... (o dei comuni ...) sia separato dalla regione ... per entrare a far parte integrante della regione ...?", e l'indicazione delle regioni, delle province e dei comuni di cui trattasi. Può essere inserita l'indicazione del nome della nuova regione della quale si proponga la costituzione per fusione o per separazione.

⁽¹³⁾ Articolo così modificato dall'art. 1, D.L. 9 marzo 1995, n. 67.

⁽¹⁴⁾ Vedi, anche, la L. 7 agosto 1987, n. 332.

⁽¹⁵⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 16-17 maggio 1978, n. 68, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente art. 39 limitatamente alla parte in cui non prevede che se l'abrogazione degli atti o delle singole disposizioni cui si riferisce il referendum venga accompagnata da altra disciplina della stessa materia, senza modificare né i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente né i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti, il referendum si effettui sulle nuove disposizioni legislative.

Art. 42

La richiesta di referendum per la fusione di regioni deve essere corredata delle deliberazioni, identiche per l'oggetto, di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della popolazione complessiva delle regioni della cui fusione si tratta.

La richiesta del referendum per il distacco, da una regione, di una o più province ovvero di uno o più comuni, se diretta alla creazione di una regione a se stante, deve essere corredata delle deliberazioni, identiche nell'oggetto, rispettivamente dei consigli provinciali e dei consigli comunali delle province e dei comuni di cui si propone il distacco, nonché di tanti consigli provinciali o di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della restante popolazione della regione dalla quale è proposto il distacco delle province o comuni predetti. Se la richiesta di distacco è diretta all'aggregazione di province o comuni ad altra regione, dovrà inoltre essere corredata delle deliberazioni, identiche nell'oggetto, rispettivamente di tanti consigli provinciali o di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della popolazione della regione alla quale si propone che le province o i comuni siano aggregati⁽¹⁶⁾(¹⁷).

Le deliberazioni di cui ai commi precedenti, concernenti il medesimo referendum, debbono recare la designazione di uno stesso delegato effettivo e di uno stesso supplente, nonché la riproduzione testuale del quesito da sottoporre a referendum.

La richiesta di referendum deve essere depositata presso la cancelleria della Corte di cassazione da uno dei delegati, effettivo o supplente, il quale elegge domicilio in Roma.

È consentito che il deposito delle deliberazioni, prescritte a corredo della richiesta, sia effettuato dai delegati nel periodo di tre mesi a partire dalla data di deposito della richiesta stessa. Le deliberazioni dovranno essere adottate non oltre tre mesi prima della data del rispettivo deposito.

Art. 43

L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione secondo le norme dell'articolo 12, accerta che la richiesta di referendum sia conforme alle norme dell'articolo 132 della Carta costituzionale e della legge, verificando in particolare che sia raggiunto il numero minimo prescritto dalle deliberazioni depositate.

L'ordinanza dell'Ufficio centrale che dichiara la legittimità della richiesta di referendum è immediatamente comunicata al Presidente della Repubblica e al Ministro per l'interno, nonché al delegato che ha provveduto al deposito.

L'ordinanza che dichiara illegittima la richiesta è affissa all'albo della Corte di cassazione e pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica.

Art. 44

Il referendum è indetto con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza che dichiara la legittimità della richiesta, per una data di non oltre tre mesi da quella del decreto.

L'indizione del referendum può tuttavia essere ritardata di non oltre un anno, allo scopo di far coincidere la convocazione degli elettori per dello referendum con quella per il referendum costituzionale di cui all'art. 138 della Costituzione.

Il referendum è indetto nel territorio delle regioni della cui fusione si tratta, o nel territorio della regione dalla quale le province o i comuni intendono staccarsi per formare regione a sé stante. Nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione, il referendum è indetto sia nel territorio della regione

⁽¹⁶⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 28 ottobre-10 novembre 2004, n. 334, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui prescrive che la richiesta di referendum per il distacco di una Provincia o di un Comune da una Regione e l'aggregazione ad altra Regione deve essere corredata - oltre che delle deliberazioni, identiche nell'oggetto, rispettivamente dei consigli Provinciali e dei consigli comunali delle Province e dei Comuni di cui si propone il distacco - anche delle deliberazioni, identiche nell'oggetto, «di tanti consigli Provinciali o di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della restante popolazione della Regione dalla quale è proposto il distacco delle Province o dei Comuni predetti» e «di tanti consigli provinciali o di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della popolazione della Regione alla quale si propone che le Province o i Comuni siano aggregati».

⁽¹⁷⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 17 - 21 ottobre 2011, n. 278, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, secondo comma, nella parte in cui prevede che la richiesta di referendum per il distacco da una Regione di una o più Province ovvero di uno o più Comuni, se diretta alla creazione di una Regione a se stante, debba essere corredata delle deliberazioni «rispettivamente dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali delle Province e dei Comuni di cui si propone il distacco», sollevata in riferimento all'art. 132, primo comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, secondo comma, , nella parte in cui prevede che la medesima richiesta debba essere, altresì, corredata delle deliberazioni «di tanti Consigli provinciali o di tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della restante popolazione della Regione dalla quale è proposto il distacco delle Province o Comuni predetti», sollevata in riferimento all'art. 132, primo comma, della Costituzione.

dalla quale le province o i comuni intendono staccarsi, sia nel territorio della regione alla quale le province o i comuni intendono aggregarsi.

Partecipano alla votazione tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di cui al testo unico 20 marzo 1967, n. 223, dei comuni compresi nel territorio anzidetto.

Art. 45

L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, procede alla somma dei risultati del referendum relativi a tutto il territorio nel quale esso si è svolto, e ne proclama il risultato.

La proposta sottoposta a referendum è dichiarata approvata, nel caso che il numero dei voti attribuiti alla risposta affermativa al quesito del referendum non sia inferiore alla maggioranza degli elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni nei quali è stato indetto il referendum, altrimenti è dichiarata respinta.

Un esemplare del verbale dell'Ufficio centrale per il referendum è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione, unitamente ai verbali, trasmessi dagli Uffici provinciali del referendum. Altri esemplari del verbale sono trasmessi al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Presidenti delle due Camere e ai presidenti delle regioni interessate; del risultato del referendum è data notizia nella Gazzetta ufficiale della Repubblica a cura del Presidente del Consiglio dei Ministri⁽¹⁸⁾.

Nel caso di approvazione della proposta sottoposta a referendum, il Ministro per l'interno, entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale di cui al precedente comma, presenta al Parlamento il disegno di legge costituzionale o ordinaria di cui all'articolo 132 della Costituzione.

Qualora la proposta non sia approvata, non può essere rinnovata prima che siano trascorsi cinque anni.

Art. 46

La promulgazione della legge costituzionale prevista dall'articolo 132, primo comma, della Costituzione, nell'ipotesi di approvazione da parte delle camere con la maggioranza indicata nel terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione, è espressa con la formula seguente:

“La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, a seguito del risultato favorevole del referendum indetto in data ..., in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale:

(Testo della legge)

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato”.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 3 e seguenti della presente legge nel caso in cui la legge costituzionale sia stata approvata in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei componenti di ciascuna Camera.

La promulgazione della legge ordinaria prevista dall'art. 132, secondo comma della Costituzione è espressa con la formula seguente:

“La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, a seguito del risultato favorevole al referendum indetto in data ..., hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

(Testo della legge)

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato”.

Art. 47

Per quanto non previsto dal presente Titolo si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui ai Titoli I e II.

⁽¹⁸⁾ Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 9 marzo 1995, n. 67.

TITOLO IV

Iniziativa del popolo nella formazione delle leggi

Art. 48

La proposta, da parte di almeno 50 mila elettori, dei progetti di legge ai sensi dell'articolo 71, comma secondo, della Costituzione, deve essere presentata, corredata delle firme degli elettori proponenti, al Presidente di una delle due Camere.

Spetta a tale Camera provvedere alla verifica ed al computo delle firme dei richiedenti al fine di accertare la regolarità della richiesta.

Possono essere proponenti i cittadini iscritti nelle liste elettorali, previste dal testo unico 20 marzo 1967, n. 223, e coloro che siano muniti di una delle sentenze di cui al primo ed all'ultimo comma dell'articolo 45 del testo anzidetto.

Art. 49

La proposta deve contenere il progetto redatto in articoli, accompagnato da una relazione che ne illustri le finalità e le norme.

Si applicano, per ciò che riguarda le firme dei proponenti, la loro autenticazione e i certificati da allegare alla proposta, le disposizioni degli articoli 7 e 8.

I fogli recanti le firme debbono riprodurre a stampa il testo del progetto ed essere vidimati secondo il disposto dell'articolo 7. Non sono validi i fogli che siano stati vidimati oltre sei mesi prima della presentazione della proposta.

Se il testo del progetto supera le tre facciate di ogni foglio, esso va contenuto in un foglio unito a quello contenente le firme, in modo che non possa essere distaccato, e da vidimarsi contemporaneamente a quello.

TITOLO V

Disposizioni finali

Art. 50

Per tutto ciò che non è disciplinato nella presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonché, per i cittadini italiani residenti all'estero, le disposizioni della legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero⁽¹⁹⁾.

Art. 51

Le disposizioni penali, contenute nel Titolo VII del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, si applicano anche con riferimento alle disposizioni della presente legge.

Le sanzioni previste dagli articoli 96, 97 e 98 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti negli articoli stessi contemplati riguardino le firme per richiesta di referendum o per proposte di leggi, o voti o astensioni di voto relativamente ai referendum disciplinati nei Titoli I, II e III della presente legge.

Le sanzioni previste dall'articolo 103 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti previsti nell'articolo medesimo riguardino espressioni di voto relative all'oggetto del referendum⁽²⁰⁾.

Art. 52

Alla propaganda relativa allo svolgimento dei referendum previsti dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 4 aprile 1956, n. 212 e 24 aprile 1975, numero 130⁽²¹⁾.

Le facoltà riconosciute dalle disposizioni delle predette leggi ai partiti o gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale si intendono attribuite ai partiti o gruppi politici che siano rappresentati in Parlamento nonché i promotori del referendum, questi ultimi considerati come gruppo unico⁽²¹⁾.

⁽¹⁹⁾ Articolo così modificato dall'art. 23, L. 27 dicembre 2001, n. 459.

⁽²⁰⁾ La competenza in riferimento alle fattispecie punite a norma del presente articolo è stata attribuita al giudice di pace, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, con la decorrenza indicata nell'art. 65 dello stesso decreto. Per la misura delle sanzioni vedi l'art. 52 del suddetto D.Lgs. n. 274 del 2000.

⁽²¹⁾ Gli attuali commi primo, secondo e terzo così sostituiscono gli originari commi primo e secondo per effetto dell'art. 3, L. 22 maggio 1978, n. 199.

Qualora abbiano luogo contemporaneamente più referendum, a ciascun partito o gruppo politico che sia rappresentato in Parlamento, ai promotori di ciascun referendum e a coloro che presentino domanda ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 aprile 1956, n. 212, sostituito dall'articolo 3 della legge 24 aprile 1975, n. 130, spetta un unico spazio agli effetti delle affissioni dei manifesti di propaganda da richiedersi con unica domanda⁽²¹⁾.

In ogni caso deve essere rivolta istanza alla giunta municipale entro il trentaquattresimo giorno antecedente alla data della votazione per l'assegnazione dei prescritti spazi⁽²²⁾.

Art. 53

Le spese per lo svolgimento dei referendum di cui ai Titoli I e II della presente legge sono a carico dello Stato.

Le spese relative agli adempimenti di spettanza dei comuni, nonché quelle per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali sono anticipate dai comuni e rimborsate dallo Stato.

Per le aperture di credito inerenti al pagamento delle spese di cui ai precedenti commi è autorizzata la deroga alle limitazioni previste dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Le spese relative alle operazioni di cui al Titolo III sono a carico degli enti locali interessati, in proporzione alla rispettiva popolazione. Il relativo riparto viene reso esecutivo con decreto del Ministro per l'interno.

Tabelle A, B, C, D, E, F⁽²³⁾.

⁽²²⁾ Vedi, anche, l'art. 8, D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104.

⁽²³⁾ Tabelle prima sostituite dall'art. 5, L. 22 maggio 1978, n. 199, e poi da quelle contrassegnate con le lettere N, O, P, Q, allegate alla L. 13 marzo 1980, n. 70.

L.R. 17 maggio 1957, n. 20⁽¹⁾ - Norme in materia di referendum popolare regionale⁽²⁾.

Art. 1

Può essere indetto referendum popolare per:

- a) deliberare l'abrogazione di una legge o di un atto avente valore di legge fatta eccezione per le leggi tributarie o di approvazione dei bilanci;
- b) deliberare l'abrogazione di un regolamento o atto o provvedimento amministrativo regionale;
- c) modificare le circoscrizioni e le funzioni delle province, ai sensi dell'art. 43 dello Statuto speciale per la Sardegna approvato con L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 3;
- d) esprimere il parere su un progetto di modificazione dello Statuto ai sensi dell'art. 54 dello statuto speciale per la Sardegna approvato con L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 3;
- e) esprimere parere prima della loro approvazione su progetti di legge ovvero di regolamenti o atti e provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio o della Giunta regionale;
- f) esprimere parere su questioni di particolare interesse sia regionale che locale⁽³⁾.

TITOLO I

Norme generali in materia di referendum⁽⁴⁾

Art. 2

Nel caso di cui alla lett. a) dell'art. 1, il referendum è indetto su deliberazione della Giunta regionale o quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri regionali o da almeno diecimila elettori.

Nel caso di cui alle lett. b), e) ed f) il referendum è indetto qualora ne facciano richiesta almeno 10.000 elettori⁽⁵⁾.

Nel caso di cui alla lett. f) qualora il referendum sia limitato ad una parte della popolazione ai sensi del successivo art. 8, è sufficiente che la richiesta sia sostenuta da 7.000 elettori⁽⁵⁾.

Art. 3

La richiesta di referendum da parte di consiglieri regionali, con la precisa indicazione della legge o dell'atto avente forza di legge o delle singole disposizioni di essi, di cui si chiede l'abrogazione, è presentata al Presidente del Consiglio ed è comunicata al Consiglio stesso in seduta pubblica, da tenersi non prima di quindici giorni e non oltre trenta giorni.

Accertata la legalità della richiesta il Presidente del Consiglio la trasmette entro cinque giorni al Presidente della Giunta.

Art. 4

La richiesta di referendum da parte degli elettori viene effettuata con la firma da parte di essi di fogli di dimensioni uguali a quelle della carta bollata, i quali devono contenere sul frontespizio, a stampa o con stampigliatura, la precisa dichiarazione della richiesta del referendum con la precisa indicazione della legge o dell'atto avente forza di legge o del regolamento atto o provvedimento amministrativo o delle singole disposizioni di essi di cui si chiede la abrogazione ovvero dei progetti di legge o di regolamento o di altri atti o provvedimenti amministrativi o questioni su cui si chiede il parere. Il promotore presenta istanza al Cancelliere della Corte d'Appello della Sardegna il quale appone ai fogli il timbro a data della Corte d'Appello e la propria firma e li restituisce entro due giorni. Di quanto sopra il cancelliere redige regolare verbale, rilasciandone copia al promotore⁽⁶⁾.

Gli elettori che intendono presentare la richiesta debbono apporre le loro firme nei fogli timbrati dalla cancelleria della Corte d'Appello indicando il nome, cognome, luogo e data di nascita ed il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.

⁽¹⁾ Pubblicata nel B.U. Sardegna 15 luglio 1957, n. 29.

⁽²⁾ Il titolo della presente legge è stato così modificato dall'art. 2, L.R. 15 luglio 1986, n. 48.

⁽³⁾ Articolo così sostituito dall'art. 3, L.R. 15 luglio 1986, n. 48.

⁽⁴⁾ Titolo così modificato dall'art. 4, L.R. 15 luglio 1986, n. 48.

⁽⁵⁾ Comma aggiunto dall'art. 5, L.R. 15 luglio 1986, n. 48.

⁽⁶⁾ Comma così modificato dall'art. 6, L.R. 15 luglio 1986, n. 48.

Le firme debbono essere autenticate da un notaio o da un cancelliere o dal segretario comunale. La autenticazione deve contenere l'indicazione della data in cui avviene e può essere collettiva, foglio per foglio; in questo caso, oltre la data deve esservi indicato il numero delle firme contenute nel foglio⁽⁷⁾.

Gli elettori che non sappiano o non possano firmare possono formulare la richiesta dinanzi ad un notaio o al cancelliere della Pretura, il quale redigerà verbale separato enunciando espressamente la ragione per cui all'elettore non è possibile firmare.

Alle richieste di referendum debbono essere allegati i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori che ne attestano l'iscrizione nelle liste elettorali. I sindaci debbono rilasciare tali certificati entro cinque giorni dalle relative richieste.

Art. 5

Il deposito nella cancelleria della Corte d'Appello dei fogli firmati e dei documenti allegati deve avvenire entro quattro mesi dalla data del verbale di cui all'art. 4 e può esser effettuato da uno dei richiedenti.

Il Cancelliere rilascia ricevuta nella quale indica il numero dei richiedenti.

Entro dieci giorni dal ricevimento il cancelliere provvede a trasmettere a spese dell'Amministrazione regionale, i fogli ed i documenti di cui al primo comma all'Ufficio regionale del referendum di cui all'articolo seguente⁽⁸⁾.

Art. 6

Entro tre mesi dall'inizio di ogni legislatura il Presidente della Giunta regionale nomina con proprio decreto l'Ufficio regionale del referendum composto da:

- a) un magistrato della Corte d'appello di Cagliari, designato dal Presidente della Corte stessa, che lo presiede;
- b) un magistrato del Tribunale del capoluogo regionale, designato dal Presidente del Tribunale stesso;
- c) un magistrato del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, designato dal Presidente del Tribunale stesso;
- d) un magistrato della Sezione giurisdizionale sarda della Corte dei conti, designato dal Presidente della Sezione stessa;
- e) il coordinatore generale della Presidenza della Giunta regionale.

Svolge le funzioni di segretario dell'Ufficio un impiegato della sesta fascia funzionale del ruolo unico regionale in servizio presso la Presidenza della Giunta regionale; col medesimo decreto di cui al precedente comma si provvede alla nomina di un altro impiegato della sesta fascia funzionale in servizio presso la Presidenza della Giunta con funzioni di segretario supplente.

L'Ufficio dura in carica per tutta la durata della legislatura ed in ogni caso fino alla sua sostituzione.

L'ufficio si riunisce nei locali messi a disposizione della Presidenza della Giunta.

Ai quattro componenti esterni dell'Ufficio regionale del referendum compete un gettone di presenza per ogni seduta nella misura di lire 70.000, al lordo delle trattenute di legge.

Al coordinatore generale della Presidenza della Giunta ed al segretario dell'Ufficio compete il gettone di presenza previsto dalle vigenti leggi regionali per il personale chiamato a far parte di comitati, consigli ed altri consessi.

L'Ufficio regionale per il referendum, trascorsi quattro mesi dalla data del verbale di cui all'art. 4, provvede immediatamente, ove ritenga legittima la richiesta, alla verifica del numero complessivo dei richiedenti.

Qualora non sia stato raggiunto il numero di richiedenti prescritto, l'Ufficio ne dà immediatamente atto con propria deliberazione che viene pubblicata entro quindici giorni sul Bollettino Ufficiale della Regione⁽⁹⁾.

La richiesta perde efficacia e non può essere rinnovata se non sia decorso almeno un anno dalla data della stessa deliberazione⁽¹⁰⁾.

Art. 7

Se è stato raggiunto il numero di richiedenti prescritto l'Ufficio procede immediatamente alla verifica delle firme e dei verbali di dichiarazione di volontà⁽¹¹⁾.

⁽⁷⁾ Comma così modificato dall'art. 1, L.R. 14 agosto 1992, n. 13.

⁽⁸⁾ Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 24 maggio 1984, n. 25.

⁽⁹⁾ Comma così modificato dall'art. 7, L.R. 15 luglio 1986, n. 48.

⁽¹⁰⁾ Articolo così sostituito dall'art. 2, L.R. 24 maggio 1984, n. 25.

Sulla base delle indicazioni contenute nella richiesta e nelle relative sottoscrizioni, delle dichiarazioni di autenticazione e dei certificati elettorali allegati, l'Ufficio verifica se i richiedenti siano elettori e se siano state osservate le prescrizioni di cui agli artt. 4 e 5.

I risultati della verifica vengono riepilogati dall'Ufficio in un verbale in cui si indica il numero complessivo delle richieste di cui è stata constatata la regolarità.

Quando è raggiunto il numero di richiedenti prescritto l'Ufficio ne dà atto con deliberazione e sospende le operazioni di computo⁽¹¹⁾.

La deliberazione è immediatamente comunicata al Presidente della Giunta regionale.

Le operazioni di verifica devono essere ultimate entro quindici giorni.

Quando le richieste valide non raggiungessero il numero di diecimila l'Ufficio ne dà atto con deliberazione secondo le modalità e gli effetti previsti dall'art. 6⁽¹¹⁾.

Art. 8

Il referendum è indetto con decreto del Presidente della Giunta regionale entro il 30 gennaio successivo alla data di emanazione della deliberazione di cui all'articolo 7, ovvero alla data di trasmissione della richiesta di cui all'articolo 3, o alla data della deliberazione della Giunta regionale di cui al primo comma dell'articolo 2; il decreto deve essere pubblicato entro i successivi dieci giorni e deve contenere, per tutti i referendum che devono essere indetti, la fissazione, nel medesimo giorno, della data di convocazione degli elettori per una domenica compresa tra il 1 aprile ed il 30 giugno⁽¹²⁾⁽¹³⁾.

Non può però effettuarsi un referendum se non siano decorsi almeno quattro mesi dalla data di ultima convocazione dei comizi elettorali per le elezioni di una delle due Camere o del Consiglio regionale o del Parlamento europeo o se mancano meno di quattro mesi al loro svolgimento. In tali casi il referendum può essere differito e svolgersi, anziché tra aprile e giugno, in una data compresa tra il 1° ottobre ed il 30 novembre successivi⁽¹²⁾.

Qualora siano stati richiesti più referendum, anche relativi ad atti o questioni differenti, il Presidente ne ordina l'unione, ed essi si svolgono contemporaneamente con un'unica convocazione degli elettori per il medesimo giorno⁽¹²⁾.

Nel caso previsto dalla lett. f) dell'art. 1, qualora la questione su cui si richiede che venga espresso parere sia di interesse locale e non riguardi l'intera Regione, il comitato promotore può richiedere che il referendum sia limitato alla popolazione di una o più province ovvero a quella residente nel territorio corrispondente alla circoscrizione di uno dei comitati di controllo sugli atti degli Enti locali di cui alla L. 23 ottobre 1978, n. 62, e successive modificazioni⁽¹²⁾.

Art. 9

Entro il ventesimo giorno antecedente la data di convocazione degli elettori disposta con il decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al precedente articolo 8, a cura del Sindaco sono preparati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali che devono essere consegnati agli elettori entro il decimo giorno antecedente la data predetta⁽¹⁴⁾.

Il certificato indica la provincia, il comune, la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo, il giorno e l'ora della votazione, e reca un tagliando che è staccato dal Presidente dell'ufficio elettorale all'atto dell'esercizio del voto.

Sono elettori tutti i cittadini di ambo i sessi che siano iscritti nelle liste elettorali.

Art. 10

In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto da un presidente, quattro scrutatori ed un segretario, nominati secondo le norme per l'elezione del Consiglio regionale.

⁽¹¹⁾ Il presente articolo già sostituito dall'art. 3, L.R. 24 maggio 1984, n. 25 è stato successivamente così modificato, nel primo e nel quarto comma, dall'art. 7, L.R. 15 luglio 1986, n. 48.

⁽¹²⁾ Articolo già modificato dalla L.R. 24 maggio 1984, n. 25 e dalla L.R. 15 luglio 1986, n. 48. Successivamente l'art. 2, L.R. 14 agosto 1992, n. 13, ha così sostituito i commi 1, 2 e 3.

⁽¹³⁾ In deroga a quanto previsto nel presente comma vedi l'art. 1, comma 2, L.R. 16 marzo 2011, n. 9.

⁽¹⁴⁾ Comma così sostituito dall'art. 1, primo comma, L.R. 26 febbraio 1999, n. 3.

Art. 11

Le schede per il referendum sono di carta consistente, di tipo unico: sono fornite dall'Amministrazione regionale con le caratteristiche essenziali del modello riprodotto nelle tabelle A e B allegate alla presente legge. Nella faccia interna le schede si presentano divise verticalmente in tre sezioni.

Nei casi previsti dalle lett. a) e b) dell'art. 1 la sezione centrale contiene l'indicazione degli estremi della legge o dell'atto avente forza di legge o del regolamento o dell'atto o provvedimento amministrativo o delle singole parti di essi di cui è chiesta l'abrogazione; nella sezione posta a sinistra è scritta in colore verde la parola "abrogazione" ed in quella a destra sono scritte, in colore rosso, le parole "non abrogazione".

2 bis. Nei casi previsti dalle lettere e) ed f) dell'art. 1 la sezione centrale deve contenere in forma chiara e leggibile gli estremi dell'eventuale progetto di legge o regolamento o atto o provvedimento su cui è richiesto il parere, nonché il quesito sottoposto all'elettore, formulato succintamente e in modo che questi possa rispondere affermativamente o negativamente. Nella sezione di sinistra è scritta in colore verde la parola "sì" e in quella a destra, in colore rosso, la parola "no"⁽¹⁵⁾.

Nel caso che il referendum debba svolgersi in relazione a più atti o questioni differenti, all'elettore vengono consegnate tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum che risultano ammesse⁽¹⁶⁾.

Nel caso che il referendum debba svolgersi in relazione a due atti o questioni differenti, all'elettore vengono consegnate due schede di colore diverso, ciascuna per uno dei quesiti. L'elettore entra due volte in cabina e la seconda scheda gli viene consegnata per la votazione solo quando ha riconsegnata sigillata la prima.

Art. 12

Il Tribunale, con sede nel capoluogo della Provincia, esercita le funzioni di Ufficio centrale circoscrizionale, con l'intervento di tre magistrati, di cui uno Presidente, nonché di due esperti con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal Presidente del Tribunale entro il trentesimo giorno antecedente la data di convocazione degli elettori disposta con il decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al precedente articolo 8⁽¹⁷⁾.

Art. 13

Sulla base dei verbali di scrutinio, che gli vengono trasmessi dagli uffici elettorali, il Tribunale dà atto del numero degli elettori aventi diritto a partecipare alla votazione nella Provincia, del numero complessivo di elettori che hanno votato e dei conseguenti risultati del referendum nella Provincia stessa.

Delle operazioni e della conseguente determinazione di risultato è redatto apposito verbale in duplice esemplare, dei quali uno resta depositato presso il Tribunale medesimo e l'altro viene inviato, per mezzo di corriere speciale, alla Corte d'Appello della Sardegna, unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli uffici elettorali e ai documenti annessi.

Art. 14

Appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici per il referendum e comunque non oltre i quindici giorni dalla effettuazione di esso, la Corte d'Appello, in pubblica adunanza, presieduta dal Presidente e costituita da quattro consiglieri, procede, con intervento del procuratore generale, all'accertamento del numero dei votanti, alla somma dei voti favorevoli e dei voti contrari, e alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum.

Dichiara non valido il referendum se non vi ha partecipato almeno un terzo degli elettori.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal cancelliere capo della Corte d'Appello della Sardegna che redige il verbale delle operazioni in tre esemplari, uno dei quali è depositato presso la cancelleria della Corte stessa e gli altri sono trasmessi rispettivamente al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale.

Art. 15

Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di referendum, presentati, a pena di inammissibilità, entro tre giorni dalla data di chiusura delle operazioni di cui all'art. 13 ai tribunali indicati nell'articolo medesimo

⁽¹⁵⁾ Comma aggiunto dall'art. 9, comma 2, L.R. 15 luglio 1986, n. 48.

⁽¹⁶⁾ Comma così sostituito dall'art. 9, comma 1, L.R. 15 luglio 1986, n. 48.

⁽¹⁷⁾ Articolo così sostituito dall'art. 2, primo comma, L.R. 26 febbraio 1999, n. 3.

o alla Corte d'Appello, decide quest'ultima nella pubblica adunanza di cui all'articolo precedente, prima dell'accertamento ivi previsto, al fine della determinazione dei voti validi da considerare nel computo.

Art. 16

Qualora il referendum sia favorevole all'abrogazione, il Presidente della Giunta regionale, entro cinque giorni dalla proclamazione del risultato, con proprio decreto dichiara l'avvenuta abrogazione della legge o atto avente forza di legge o del regolamento o dell'atto o del provvedimento amministrativo o delle singole disposizioni di essi che hanno formato oggetto del referendum⁽¹⁸⁾.

Art. 17

L'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di cui all'articolo precedente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Nel caso che il referendum sia contrario all'abrogazione ne è data notizia nel Bollettino ufficiale della Regione e non può proporsi richiesta di referendum per l'abrogazione della medesima legge o atto avente forza di legge o singole disposizioni prima che siano trascorsi quattro anni⁽¹⁹⁾.

Art. 18

Nei casi previsti dalle lett. e) ed f) del precedente art. 1, il Presidente della Giunta regionale, entro cinque giorni dalla proclamazione del risultato ne dispone con proprio decreto la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione⁽²⁰⁾.

Art. 19

La procedura per il referendum di cui alle lett. a) e b), dell'art. 1, è sospesa se, in qualunque momento, l'atto avente forza di legge o il regolamento o singole disposizioni di essi o l'atto o il provvedimento amministrativo cui si riferisce il referendum sono abrogati⁽²¹⁾.

1 bis. La procedura per il referendum è altresì sospesa se, in qualunque momento, venga ritirato il progetto di legge o di regolamento o l'atto o provvedimento su cui si intendeva richiedere il parere, ovvero nel caso che la questione su cui si intendeva richiedere il parere sia divenuta, per effetto di nuovi accadimenti, manifestamente o totalmente irrilevante⁽²²⁾.

La sospensione è disposta con ordinanza dell'ufficio centrale da comunicarsi alla Presidenza della Giunta regionale e a tutti i presidenti dei tribunali che sospendono le operazioni di verifica e di computo che siano eventualmente ancora in corso. È disposta con ordinanza della Corte d'Appello, composta come all'art. 14, se l'abrogazione intervenga successivamente.

TITOLO II

Referendum di cui all'articolo 43 dello Statuto speciale per la Sardegna

Art. 20

Nel caso previsto dalla lett. b) dell'art. 1 il referendum è indetto con decreto del Presidente della Giunta regionale ogni qualvolta sussistano le condizioni volute dagli artt. 28 e 29 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.

Il referendum si svolge secondo le norme previste dagli artt. 9, 10, 12, 13, 14, 15 della presente legge.

Qualora al referendum non partecipino almeno un terzo degli elettori, la proposta sottoposta a referendum si intende respinta.

Art. 21

Le schede per il referendum sono di carta consistente, di tipo unico: sono fornite dall'Amministrazione regionale con le caratteristiche essenziali del modello riprodotto nelle tabelle C e D allegate alla presente legge.

⁽¹⁸⁾ Articolo così modificato dall'art. 10, L.R. 15 luglio 1986, n. 48.

⁽¹⁹⁾ Articolo così risultante dall'unione degli originari articoli 17 e 18, disposta dall'art. 11, L.R. 15 luglio 1986, n. 48.

⁽²⁰⁾ Articolo aggiunto dall'art. 11, L.R. 15 luglio 1986, n. 48.

⁽²¹⁾ Comma così sostituito dall'art. 12, comma 1, L.R. 15 luglio 1986, n. 48.

⁽²²⁾ Comma aggiunto dall'art. 12, comma 2, L.R. 15 luglio 1986, n. 48.

Nella faccia interna le schede si presentano divise verticalmente in tre sezioni. La sezione centrale della scheda contiene l'indicazione delle proposte modifiche delle circoscrizioni o delle funzioni delle province, nella sezione posta a sinistra è scritta, in colore verde, la parola «SI» e in quella a destra, in colore rosso, la parola «NO».

Qualora il referendum contempli più quesiti deve procedersi a votazione con schede distinte per ciascun quesito.

L'elettore esprime il voto favorevole alle variazioni proposte apponendo un segno nella sezione posta a sinistra, quello contrario apponendo un segno nella sezione posta a destra.

Art. 22

La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale le proposte relative in merito al progetto di legge entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum ed in conformità ai medesimi.

TITOLO III

Referendum di cui all'articolo 54 dello Statuto speciale per la Sardegna

Art. 23

Qualora un progetto di modifica dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, sia stato approvato in prima deliberazione da una delle Camere ed il parere del Consiglio regionale sia contrario, il Presidente della Giunta può indire un referendum consultivo prima del compimento del termine previsto dalla Costituzione per la seconda deliberazione.

Art. 24

Il referendum è indetto dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dalla notizia dell'approvazione di una delle due Camere del progetto di modifica.

La effettuazione del referendum deve essere fissata fra il cinquantesimo e il sessantacinquesimo giorno successivo alla data dell'approvazione di cui al precedente comma.

Art. 25

Le schede per il referendum sono di carta consistente, di tipo unico: sono fornite dall'Amministrazione regionale con le caratteristiche essenziali del modello riprodotto nelle tabelle E ed F allegate alla presente legge.

Nella faccia interna le schede si presentano divise verticalmente in tre sezioni. La sezione centrale della scheda contiene l'indicazione della proposta modifica dello Statuto Speciale per la Sardegna nella sezione posta a sinistra è scritta, in colore verde, la parola «SI» ed in quella a destra, in colore rosso, la parola «NO».

L'elettore esprime il voto favorevole alla modifica apponendo un segno nella sezione posta a sinistra ed il voto sfavorevole alla modifica stessa apponendo un segno nella sezione a destra.

Art. 26

Le spese per l'applicazione della presente legge fanno carico al cap. 112 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1957, ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

Art. 27

Per quanto non è regolato dai precedenti articoli si osservano, in quanto applicabili, le norme per l'elezione del Consiglio regionale.

Art. 27 bis

Abbinamento dei referendum regionali con i referendum nazionali

1. In caso di contemporaneo svolgimento di referendum regionali e referendum nazionali, alle consultazioni referendarie regionali si applicano, relativamente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio, alla composizione ed al funzionamento dei seggi elettorali, le disposizioni concernenti i referendum nazionali di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo).

2. Nel caso di cui al comma 1 le operazioni di spoglio relative ai referendum regionali cominciano, in ciascun seggio elettorale, al termine delle operazioni dei referendum nazionali⁽²³⁾.

Modelli⁽²⁴⁾

⁽²³⁾ Articolo aggiunto dall'art. 1, L.R. 16 maggio 2005, n. 9.

⁽²⁴⁾ Si omettono i modelli delle schede per referendum popolari della Regione Sardegna.

L.R. 16 maggio 2005, n. 9⁽¹⁾ - Norme in materia di abbinamento dei referendum regionali con i referendum nazionali. Modifiche alla legge regionale 17 maggio 1957, n. 20 (Norme in materia di referendum popolare regionale).

Art. 1

Abbinamento dei referendum regionali con i referendum nazionali - Modifiche della legge regionale n. 20 del 1957

1. Dopo l'articolo 27 della legge regionale 17 maggio 1957, n. 20 (Norme in materia di referendum popolare regionale), è aggiunto il seguente:

“Art. 27-bis - Abbinamento dei referendum regionali con i referendum nazionali.

1. In caso di contemporaneo svolgimento di referendum regionali e referendum nazionali, alle consultazioni referendarie regionali si applicano, relativamente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio, alla composizione ed al funzionamento dei seggi elettorali, le disposizioni concernenti i referendum nazionali di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo).

2. Nel caso di cui al comma 1 le operazioni di spoglio relative ai referendum regionali cominciano, in ciascun seggio elettorale, al termine delle operazioni dei referendum nazionali.”.

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

⁽¹⁾ Pubblicata nel B.U. Sardegna 21 maggio 2005, n. 16.

Parte Terza

1) PROGRAMMAZIONE REGIONALE

L.R. 1 agosto 1975, n. 33⁽¹⁾ - Compiti della Regione nella programmazione.

Capo I

Compiti della Regione piano, programmi, bilancio

Art. 1

La Regione assume la programmazione come metodo della propria azione e come metodo di intervento nell'attività economica per indirizzarla e coordinarla a fini sociali.

La Regione partecipa, come soggetto primario, alla programmazione nazionale.

Art. 2

La Regione definisce gli obiettivi ed i criteri della propria azione mediante il piano organico per la rinascita economica e sociale disposto ai sensi dell'art. 13 dello Statuto speciale, mediante programmi pluriennali e mediante progetti generali, territoriali o settoriali.

Finalità della programmazione deve essere il raggiungimento di determinati obiettivi di trasformazione e miglioramento delle strutture economiche e sociali così da conseguire la massima occupazione stabile e più rapidi ed equilibrati incrementi del reddito e da superare gli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti.

In attuazione dell'art. 13 dello Statuto speciale per la Sardegna e nel quadro del piano organico per la rinascita economica e sociale, la Regione predispone, ai sensi dell'articolo 17 della L. 24 giugno 1974, n. 268, un programma straordinario per il riassetto e la riforma del settore agro-pastorale.

Art. 3

La Regione attua i principi del decentramento e della partecipazione sociale, associa, alle scelte della programmazione ed alla sua attuazione le comunità locali, promuove il confronto con le organizzazioni dei lavoratori ed il concorso delle altre rappresentanze economiche e sociali.

A tal fine, per la predisposizione dei piani di sviluppo e dei piani relativi all'Organizzazione ed all'uso del territorio e per la loro attuazione sono istituiti organismi comprensoriali privi di personalità giuridica.

Art. 4

La Regione adotta e propone alla approvazione del C.I.P.E. ai sensi del secondo comma dell'art. 3 della L. 24 giugno 1974, n. 268, il piano generale di sviluppo ed i programmi pluriennali⁽²⁾.

Art. 5

Il piano contiene gli elementi di giudizio e le informazioni necessarie ad una corretta valutazione della situazione esistente; indica gli obiettivi che si propone di raggiungere nell'evoluzione della situazione economica e dei rapporti sociali; stabilisce le direttrici dello sviluppo, per territorio e per settori anche attraverso uno schema di assetto territoriale ad esse strettamente connesso, ed i criteri fondamentali per l'attuazione della stessa L. 24 giugno 1974, n. 268.

Art. 6-Art. 7

⁽³⁾

Art. 8

⁽⁴⁾

Art. 9

⁽⁵⁾

⁽¹⁾ Pubblicata nel B.U. Sardegna 1° agosto 1975, n. 27.

⁽²⁾ In deroga al disposto del presente comma vedi l'art. 1, L.R. 21 dicembre 1990, n. 45.

⁽³⁾ Articoli abrogati dall'art. 5, L.R. 15 aprile 1998, n. 11.

⁽⁴⁾ Articolo abrogato dall'art. 3, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, a sua volta abrogato dall'art. 26, L.R. 9 giugno 1999, n. 23.

⁽⁵⁾ Articolo abrogato dall'art. 26, L.R. 9 giugno 1999, n. 23.

Capo II

Organi e strumenti della programmazione

Art. 10

Il Consiglio regionale determina indirizzi e direttive per l'elaborazione del piano e dei programmi, li approva e ne controlla l'attuazione.

Il Consiglio regionale determina le linee fondamentali, le proposte e le modalità con le quali la Regione partecipa alla programmazione nazionale.

La Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare per la programmazione, per un preliminare parere d'intesa, il piano generale di sviluppo prima di approvarlo e trasmetterlo al Consiglio per la discussione ed il giudizio finale che ad esso competono.

Il rapporto che in questa fase si stabilisce fra Giunta regionale e la Commissione consiliare per la programmazione ha come fine il raggiungimento dell'intesa sulle valutazioni, le scelte, le indicazioni di intervento che il piano generale di sviluppo economico e sociale propone⁽⁶⁾.

Art. 11

Tutti gli atti della programmazione sono proposti al Consiglio dal Presidente della Giunta regionale.

Il Presidente della Giunta assicura la rispondenza dei singoli interventi agli indirizzi e direttive del Consiglio e propone i provvedimenti necessari a garantire l'organica attuazione del piano, dei programmi e dei progetti.

Art. 12

1. L'elaborazione di tutti gli atti della programmazione e dei progetti è affidata all'Assessorato al bilancio e alla programmazione che vi provvede, con la collaborazione degli altri Assessorati e in conformità agli indirizzi e direttive del Consiglio e della Giunta regionale⁽⁷⁾⁽⁸⁾.

2. Tutti gli atti della programmazione sono trasmessi al Presidente della Giunta che li sottopone all'approvazione della Giunta medesima.

2 bis. Tutti i programmi operativi di competenza della Giunta regionale il cui importo finanziario sia superiore ai cinque miliardi di lire sono trasmessi, entro cinque giorni dall'assunzione della relativa deliberazione, alla Commissione consiliare competente⁽⁹⁾.

3. L'Assessore al bilancio ed alla programmazione esercita le funzioni che la legislazione regionale vigente attribuisce all'Assessore alla rinascita.

Art. 13

⁽¹⁰⁾

Art. 14

⁽¹¹⁾

Nella predisposizione ed attuazione del programma straordinario si terrà conto dei criteri e delle direttive stabiliti dal titolo P - 1.01 del piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale, approvato con la L.R. 10 dicembre 1973, n. 39.

Art. 15

È istituito l'Ufficio regionale del piano economico e dell'assetto territoriale, organo tecnico al Servizio di tutti i soggetti che debbono adottare le decisioni programmatiche o partecipare alla loro formazione.

Con legge regionale, che la Giunta presenterà al Consiglio entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno stabiliti l'ordinamento e le funzioni dell'Ufficio regionale del piano economico e dell'assetto

⁽⁶⁾ Articolo così sostituito dall'art. 4, L.R. 5 maggio 1983, n. 11. In deroga al disposto del presente comma vedi l'art. 1, L.R. 21 dicembre 1990, n. 45.

⁽⁷⁾ I commi che precedono e quello che segue il comma 2 bis, introdotto dall'art. 2, comma 1, L.R. 24 aprile 2001, n. 6, sono stati numerati per coordinamento.

⁽⁸⁾ Comma così modificato dall'art. 9, comma 2, della L.R. 1° giugno 1993, n. 25.

⁽⁹⁾ Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, L.R. 24 aprile 2001, n. 6.

⁽¹⁰⁾ Articolo abrogato dall'art. 9, comma 3, L.R. 1° giugno 1993, n. 25.

⁽¹¹⁾ Primo e secondo comma abrogati dall'art. 9, comma 3, L.R. 1° giugno 1993, n. 25.

territoriale e saranno fissate le modalità per l'attribuzione allo stesso ufficio del personale qualificato del Centro regionale di programmazione la cui assunzione sia stata deliberata antecedentemente all'entrata in vigore della L. 24 giugno 1974, n. 268, e di altro personale regionale.

Nella stessa legge dovranno essere previsti i criteri per il transito nei ruoli regionali del personale dell'Ufficio regionale di assistenza tecnica e della Segreteria tecnica del Comitato di coordinamento la cui assunzione sia stata deliberata antecedentemente all'entrata in vigore della L. 24 giugno 1974, n. 268⁽¹²⁾.

Fino all'entrata in vigore della legge di cui al presente articolo, il Centro regionale di programmazione, costituito ed ordinato secondo le disposizioni di cui agli artt. 13, 14 e 15 della L.R. 11 luglio 1962, n. 7, opera come organo tecnico a servizio di tutti i soggetti che debbono adottare le decisioni programmatiche o partecipare alla loro formazione.

Capo III

Gli organi comprensoriali⁽¹³⁾

Capo IV

Predisposizione ed attuazione dei progetti e degli interventi

Art. 22

L'Assessore della programmazione cura la predisposizione dei progetti avvalendosi, di norma, di gruppi di lavoro integrati dei quali possono far parte, con i funzionari dell'Ufficio del piano economico e dell'assetto territoriale e di altre branche dell'Amministrazione regionale, anche esperti estranei all'Amministrazione stessa⁽¹⁴⁾.

Dell'attività tecnica di elaborazione e formazione dei progetti, possono, inoltre, essere incaricati istituti od uffici di studio e di Consulenza, pubblici o privati. In questo caso le spese occorrenti possono essere comprese nel calcolo del costo di ciascun progetto.

All'elaborazione dei progetti possono concorrere gli enti cui si prevede possa essere affidata l'esecuzione ai sensi del successivo articolo.

Art. 23

I competenti organi della Regione assumono le iniziative necessarie perché dell'elaborazione dei progetti abbiano la più ampia informazione gli enti locali e le organizzazioni dei lavoratori dipendenti ed autonomi nonché gli altri enti, organizzazioni ed associazioni che possano, comunque avere interesse al progetto stesso.

Gli enti, organizzazioni ed associazioni possono recare all'elaborazione dei progetti il loro contributo ed esprimere, sui contenuti degli stessi, un motivato giudizio.

Art. 24

I progetti sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta medesima che vi provvede dopo aver ottenuto i pareri, quando siano richiesti dalla legislazione in vigore, dei competenti organi tecnici e per le opere e gli interventi previsti.

L'approvazione di ciascun progetto da parte della Giunta regionale comporta l'assunzione a carico degli stanziamenti della L. 24 giugno 1974, n. 268, o del bilancio della Regione, dell'impegno per l'intero ammontare della spesa, per la parte di opere di interventi la cui realizzazione sia attribuita alla responsabilità della Regione.

Qualora il progetto debba essere attuato nel corso di più esercizi finanziari la Giunta assumerà i provvedimenti necessari perché sia assicurata la disponibilità dei fondi occorrenti negli esercizi successivi.

Resta ferma la possibilità di avvalersi delle norme di cui al quarto e quinto comma dell'art. 6 della citata L. 24 giugno 1974, n. 268.

Per la parte di opere e di interventi la cui realizzazione sia attribuita, in conformità al programma pluriennale approvato dal C.I.P.E., alle Amministrazioni dello Stato, la Giunta concerterà con gli organi competenti le iniziative necessarie ad assicurare una coordinata ed armonica attuazione dell'intero progetto.

⁽¹²⁾ Per l'interpretazione autentica del disposto del presente comma vedi l'articolo unico, L.R. 14 maggio 1986, n. 27.

⁽¹³⁾ Il presente capo è stato abrogato dal comma 3 dell'art. 9, L.R. 1 giugno 1993, n. 25.

⁽¹⁴⁾ Comma così modificato dall'art. 9, comma 4, L.R. 1° giugno 1993, n. 25.

L'approvazione di ciascun progetto comporta, per le opere pubbliche in esso eventualmente considerate, la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

Il Presidente della Giunta regionale emana i decreti di espropriazione e di occupazione d'urgenza e compie gli atti dei relativi procedimenti di competenza della Regione.

Art. 25

(¹⁵)

Art. 26

Il Presidente della Giunta regionale dà notizia al Consiglio delle deliberazioni della Giunta medesima in ordine ai progetti, agli interventi e alle opere di cui ai precedenti articoli 24 e 25 e agli incarichi di cui al successivo articolo 30.

Art. 27

Ai sensi dell'art. 7 della legge 24 giugno 1974, n. 268, la Regione provvede normalmente all'esecuzione dei progetti delle opere mediante affidamento agli organi tecnici ed amministrativi dello Stato alle Aziende autonome statali e regionali, agli organismi comprensoriali di cui ai precedenti articoli 16 e 17, agli enti locali e loro consorzi, agli enti di bonifica e di irrigazione, agli altri enti di diritto pubblico.

Per l'esecuzione dei progetti la Regione può avvalersi secondo le modalità che saranno convenute con la Cassa per il Mezzogiorno dell'ufficio istituito ai sensi dell'art. 289, sesto comma, del T.U. 30 giugno 1967, n. 1523.

L'esecuzione dei progetti che hanno come fine preminente lo sviluppo di determinati territori è affidata normalmente agli enti locali interessati che vi provvederanno direttamente o valendosi di enti pubblici ai sensi del successivo art. 28.

Il programma pluriennale o l'atto di verifica annuale del programma indicheranno per gli interventi rispondenti ad obiettivi organici da attuare secondo progetti, nonché per gli altri interventi ed opere, gli enti o gli organi ai quali deve essere affidata l'attuazione e le modalità dell'affidamento.

Art. 28

Gli organi od enti pubblici, anche economici e finanziari ai quali sia affidato per l'esecuzione, nella sua unità, uno dei progetti di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, si obbligano, nei confronti della Regione, mediante convenzione apposita, alla realizzazione dell'obiettivo nella osservanza delle prescrizioni stabilite dal progetto, le quali devono essere inserite nella convenzione come parte integrante del suo contenuto.

La stessa convenzione regola le modalità da osservare nella erogazione dei fondi destinati al progetto nonché i controlli amministrativi e tecnici relativi all'attività di esecuzione e determina i criteri per la verifica finale dei risultati.

Quando la convenzione lo consenta, il soggetto affidatario, che resta in ogni caso responsabile verso la Regione, può commettere in forma unitaria la progettazione ed esecuzione di opere di specifiche attività ad altri enti od organi pubblici o a società a prevalente capitale pubblico costituite con la partecipazione degli organismi Comprensoriali di cui ai precedenti articoli 16 e 17 e degli enti locali interessati.

Art. 29

L'Assessore della programmazione è autorizzato a curare immediatamente la predisposizione, con le procedure della presente legge, di intesa con la commissione consiliare per la programmazione, dei progetti dei quali possa essere prevista la realizzazione con gli stanziamenti del primo programma pluriennale⁽¹⁶⁾.

Art. 30

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi, anche mediante contratto a tempo determinato, di tecnici ed esperti estranei all'Amministrazione, cui sia riconosciuta specifica competenza per la predisposizione del piano, dei programmi e dei progetti di cui all'art. 6 della legge 24 giugno 1974, n. 268⁽¹⁷⁾.

(¹⁵) Articolo abrogato dall'art. 1, comma 35, lettera a), L.R. 5 marzo 2008, n. 3.

(¹⁶) Comma così modificato dall'art. 9, comma 6, L.R. 1° giugno 1993, n. 25.

(¹⁷) Comma così modificato dall'art. 9, comma 7, L.R. 1° giugno 1993, n. 25.

È parimenti autorizzata la pubblicazione di monografie e di altro materiale riguardante l'attività di programmazione⁽¹⁸⁾.

Il conferimento degli incarichi, la loro durata, l'eventuale rinnovo ed i relativi compensi e tutte le spese derivanti dall'attuazione della presente legge sono autorizzati, su proposta dell'Assessore al bilancio ed alla programmazione, con decreto del Presidente della Giunta conforme deliberazione della giunta medesima.

Capo V

Norme finanziarie

Art. 31

Le spese occorrenti per il personale ed il funzionamento del centro regionale di programmazione fanno carico ai titoli di spesa istituiti ai sensi dell'art. 5 della legge 11 giugno 1962, n. 588, ed ai titoli di spesa che saranno istituiti ai sensi dell'art. 2 della legge 24 giugno 1974, n. 268.

Fanno altresì carico agli stessi titoli le spese occorrenti per il mantenimento, fino all'entrata in vigore della legge di cui al precedente art. 15, del centro regionale di programmazione dell'ufficio regionale di assistenza tecnica e della segreteria tecnica del comitato di coordinamento⁽¹⁹⁾.

Art. 32

(omissis)

⁽¹⁸⁾ Per una corretta interpretazione del disposto del presente comma, vedi il comma 8 dell'art. 9, L.R. 23 dicembre 1993, n. 54.

⁽¹⁹⁾ Per l'interpretazione autentica del disposto del presente comma vedi l'articolo unico, L.R. 14 maggio 1986, n. 27.

L.R. 26 febbraio 1996, n. 14⁽¹⁾ - Programmi integrati d'area⁽²⁾.

TITOLO I

Norme generali e programmi integrati regionali

Art. 1

Programmi integrati

1. La Regione assume come strumenti della programmazione i programmi integrati finalizzati allo sviluppo ed all'occupazione. Per lo svolgimento delle attività di programmazione associa nell'elaborazione e definizione delle politiche di sviluppo gli enti locali, promuove il concorso delle forze sociali ed economiche.

2. La Giunta regionale all'atto dell'approvazione dei programmi di rilevanza regionale e locali, stabilisce anche, espressamente, le eventuali opere, indispensabili per la loro realizzazione, per le quali l'approvazione comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza; tale dichiarazione può essere disposta, oltre che per le opere pubbliche, anche per le opere alla cui realizzazione debbano provvedere o concorrere i soggetti privati quando le stesse siano specificamente indicate dal programma come necessarie per la sua attuazione.

Art. 2

Programma integrato di rilevanza regionale

1. Il programma integrato di rilevanza regionale, costituito da interventi ed opere con valenza strategica nei settori produttivi, delle infrastrutture, dell'ambiente e dei servizi, viene predisposto dalla Giunta regionale, con la collaborazione delle province, sulla base delle direttive stabilite dal Consiglio regionale.

2. Le direttive indicano gli obbiettivi da perseguire, le linee generali attraverso le quali questi devono essere raggiunti, i vincoli relativi alle modalità ed alle priorità da osservarsi nella elaborazione e nella esecuzione, la spesa complessiva occorrente, i criteri che devono adottarsi per la verifica dei risultati.

3. Il programma considera, oltre agli interventi finanziabili con le risorse ad esso specificamente assegnate, anche quelli che possono essere disposti utilizzando le disponibilità derivanti dai finanziamenti delle leggi di settore e dai finanziamenti comunitari.

4. La predisposizione del programma è curata dall'Assessore della programmazione con la collaborazione degli Assessori competenti, tenendo conto delle indicazioni delle province le quali si esprimono anche sulla proposta che viene poi trasmessa alla Giunta regionale.

5. I programmi sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta medesima previo parere della Commissione consiliare competente in materia di programmazione; la Commissione esprime il proprio parere entro 45 giorni dalla data di ricevimento dei programmi, decorsi i quali il parere si intende acquisito⁽³⁾.

TITOLO II

Programmi integrati d'area finalizzati allo sviluppo locale

Art. 3

Dimensioni territoriali e soggetti promotori

1. I programmi integrati finalizzati allo sviluppo locale hanno una dimensione d'area caratterizzata dall'interesse sovracomunale e/o comunale.

2. La Provincia, promuovendo forme di collaborazione dei comuni, delle comunità montane e degli altri soggetti pubblici e privati interessati ed avvalendosi dell'apporto dell'Amministrazione regionale, degli enti strumentali della Regione e con il partenariato delle forze istituzionali, economiche e sociali, predispone o coordina, con riferimento a territori definiti, i programmi integrati d'area. Contestualmente all'approvazione,

⁽¹⁾ Pubblicata nel B.U. Sardegna 5 marzo 1996, n. 8.

⁽²⁾ Ai sensi dell'art. 1, comma 13, L.R. 19 gennaio 2011, n. 1 a decorrere dall'anno 2011 il fondo di cui all'art. 5, comma 2, L.R. 28 dicembre 2009, n. 5, confluisce nel fondo di cui alla presente legge, che assume la denominazione di "Fondo per lo sviluppo e la competitività".

⁽³⁾ Comma così sostituito dall'art. 8, comma 3, L.R. 6 dicembre 1997, n. 32.

l'Amministrazione provinciale determina l'ammontare delle risorse, comprensive di quelle indicate nella prima parte del comma 3 dell'articolo 8, che vengono assegnate a ciascun programma⁽⁴⁾.

3. Le province per la predisposizione dei programmi integrati d'area si avvalgono, ove possibile, degli studi, dei programmi, delle progettazioni, delle proposte di intervento predisposti, con riferimento al territorio interessato, dagli enti locali territoriali, dalle comunità montane e da altri soggetti pubblici o privati. Qualora gli elaborati siano di proprietà della Regione o di enti da essa controllati l'acquisizione da parte della Provincia avviene a titolo gratuito.

4. I programmi ricadenti su territori di più province sono approvati da ciascuna amministrazione provinciale interessata.

Art. 4

Contenuti

1. I programmi integrati d'area, per ciascun ambito territoriale, anche di carattere interprovinciale, tenendo conto delle carenze infrastrutturali, del livello dello sviluppo dei territori e delle potenzialità dell'area, stabiliscono gli interventi e le opere finalizzati allo sviluppo locale che riguardino gli investimenti produttivi, le infrastrutture ed i servizi.

2. Gli interventi e le opere devono essere specificamente indicati, descritti e definiti negli elementi essenziali; di essi il programma deve indicare il costo previsto, le fonti di finanziamento ed i tempi programmati per il completamento.

Art. 5

Direttive

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, sentita la commissione consiliare competente in materia di programmazione, emana direttive per la predisposizione dei programmi integrati d'area entro il termine tassativo di trenta giorni dall'approvazione della legge di bilancio da parte del Consiglio regionale.

Art. 6

Procedure di approvazione

1. I programmi integrati d'area deliberati dalla Provincia sono trasmessi all'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio.

2. I programmi ricadenti sul territorio di più province vengono trasmessi all'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio a cura della Provincia nella cui circoscrizione sia compresa la porzione maggiore di territorio definito dal programma.

3. L'Assessore, entro i successivi trenta giorni, svolge, con la collaborazione degli altri Assessori regionali interessati, una istruttoria volta ad accertare la validità e la compatibilità dei programmi integrati d'area con le direttive regionali, con le risorse finanziarie disponibili e con gli obbiettivi e gli interventi della programmazione regionale. Provvede poi, sentite le province e previo esame collegiale con gli Assessori regionali interessati, a trasmettere le valutazioni di merito alla Giunta regionale, con le eventuali proposte di modifica o di integrazione dei programmi integrati d'area, anche con riferimento ad ulteriori attività previste per effetto dei finanziamenti regionali di cui agli articoli 8 e 9.

4. La Giunta regionale approva definitivamente, entro i successivi quindici giorni, i programmi integrati d'area stabilendo il finanziamento globale da attribuire a ciascuno di essi con l'utilizzazione di tutte le risorse disponibili e specificando gli strumenti attuativi.

4 bis. Qualora si verificano situazioni che richiedano, ai fini dell'attuazione e della stipula degli accordi di programma di cui al successivo articolo 11, modificazioni degli interventi e delle opere previste dal programma integrato d'area approvato dalla Giunta regionale, il programma medesimo può essere rimodulato con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della programmazione, sentita la Provincia competente⁽⁵⁾.

⁽⁴⁾ Comma così modificato dall'art. 1, comma 47, L.R. 24 aprile 2001, n. 6.

⁽⁵⁾ Comma aggiunto dall'art. 8, L.R. 6 dicembre 1997, n. 32.

Art. 7**Criteri**

1. Le priorità nella scelta dei programmi integrati d'area da predisporre e finanziare e nella scelta degli interventi e delle opere da inserire in ciascun programma vengono definite sulla base dei criteri sotto indicati:

- a) intensità dell'occupazione generata in rapporto al finanziamento previsto nel programma;
- b) intensità, in termini relativi, del cofinanziamento da parte dei soggetti partecipanti ed in particolare del cofinanziamento da parte di privati;
- c) grado di definizione degli interventi in ordine alla realizzazione del programma;
- d) grado di efficienza e di efficacia nella gestione delle opere e degli interventi;
- e) incidenza delle attività produttive sul programma.

Art. 8**Ripartizione delle risorse**

1. Una quota pari al 50 per cento degli stanziamenti di cui all'articolo 12 è destinata al finanziamento dei programmi di ciascuna Provincia sulla base dei parametri aggiornati per le aree-programma previste dal programma pluriennale 1991-1993; con gli stessi parametri si procede a destinare i finanziamenti con riferimento alle predette aree-programma.

2. La residua parte, per il 25 per cento è ripartita fra le Province sulla base degli stessi parametri per aree-programma ed è utilizzata, senza vincoli di specifica destinazione, per il finanziamento dei programmi integrati d'area da esse deliberati. Il restante 25 per cento è assegnato dalla Giunta regionale, senza vincoli di particolare destinazione o di specifica ripartizione tra province, al finanziamento dei programmi integrati d'area all'atto della loro approvazione, su proposta dell'Assessore della programmazione, in base alle direttive e ai criteri di cui agli articoli 5 e 7.

3. Gli enti locali e gli altri soggetti che collaborano alla predisposizione di programmi integrati d'area stabiliscono l'eventuale entità dell'apporto di proprie risorse, indicando le modalità ed i tempi di erogazione e le fonti di finanziamento.

4. Le province possono avvalersi delle risorse di cui alla legge regionale 1° giugno 1993, n. 25, per le spese di predisposizione dei programmi integrati d'area.

5. Nel caso di difficoltà o impossibilità ad operare da parte della Provincia, la Regione può sostituirsi ad essa nella elaborazione dei programmi integrati d'area, disponendo in ordine a tutte le risorse finanziarie di cui ai precedenti commi 1 e 2. Non si procede alla sostituzione nel caso in cui l'impossibilità derivi dal verificarsi delle condizioni che giustifichino lo scioglimento del Consiglio provinciale. In tale ipotesi i termini di cui all'articolo 6 sono sospesi sino alla sua ricostituzione.

Art. 9**Finanziamenti integrativi regionali**

1. All'atto dell'approvazione del programma integrato d'area viene disposta l'utilizzazione di tutte le risorse amministrate dalla Regione ad esso destinate, sia di quelle di cui alla seconda parte del comma 2, dell'articolo 8, sia di quelle tratte dai capitoli di spesa del bilancio pluriennale di cui all'allegata tabella A, attribuibili al programma dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, anche in deroga alle procedure di programmazione della spesa.

2. La Giunta regionale nel rispetto delle leggi di settore, provvede a coordinare, con le scelte compiute in sede di finanziamento dei programmi integrati d'area, tutte le altre risorse finanziarie, comprese le risorse comunitarie, a sua disposizione con riferimento alle aree interessate dai programmi.

Art. 10**Coordinamento dei programmi e conferenza di servizi**

1. Il coordinatore del programma integrato d'area, espressamente indicato all'atto dell'approvazione del programma medesimo promuove l'attuazione e assume le opportune iniziative perché venga stipulato l'eventuale accordo di programma ai sensi dell'articolo 11 e ne sorveglia l'attuazione.

2. Per tutte le opere e gli interventi previsti dal programma per i quali occorra l'emanazione da parte di pubbliche amministrazioni di più atti tra quelli indicati al comma 4 quinquies dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, così come modificato dal comma 59 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, deve provvedersi attraverso la conferenza di servizi. A tal fine il coordinatore del programma pone in essere

tutti i necessari adempimenti per la convocazione della conferenza di servizi, che si svolge secondo le forme e con i poteri indicati nell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109⁽⁶⁾.

Art. 11

Attuazione dei programmi⁽⁷⁾

1. I programmi integrati d'area sono attuati mediante la stipula di appositi accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legge 8 gennaio 1995, n. 32 convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104.

2. L'accordo di programma disciplina in particolare gli impegni finanziari assunti da ciascun soggetto partecipante al programma, individua le modalità entro le quali possono essere definiti contratti di programma tra le amministrazioni pubbliche e le imprese partecipanti ai programmi integrati d'area, individua altre forme di cofinanziamento ed in particolare i cofinanziamenti comunitari quali le sovvenzioni globali, stabilisce le modalità di erogazione e di utilizzo dei finanziamenti, indica i soggetti attuatori e quelli preposti alla gestione delle opere, regola la verifica ed il monitoraggio dei programmi.

3. Qualora uno dei soggetti interessati non sottoscriva l'accordo di programma, il programma integrato d'area viene rimodulato dall'amministrazione regionale, entro i successivi quindici giorni, sentita la Provincia competente e gli altri soggetti eventualmente interessati.

3 bis. Qualora si verifichino situazioni che determinano modificazioni degli interventi e delle opere previste dall'accordo di programma, il programma integrato di area può essere rimodulato dall'Amministrazione regionale sentita la Provincia competente e gli altri soggetti che hanno stipulato l'accordo di programma⁽⁸⁾.

3 ter. Gli accordi di programma possono dare luogo a successivi atti aggiuntivi in relazione ad ulteriori opere ed interventi da approvarsi con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore della programmazione, sentita la Provincia competente⁽⁹⁾.

4. Gli interventi e le opere previste dal programma fruiscono delle agevolazioni contributive e creditizie eventualmente previste dalle leggi dello Stato e della Regione e dalle disposizioni comunitarie; le risorse attribuite al programma possono essere utilizzate, sulla base delle previsioni in questo contenute, anche per gli interventi e le opere finanziabili con leggi regionali di settore, nel rispetto delle disposizioni delle medesime.

Art. 12

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del titolo II della presente legge sono valutati in lire 200.000.000.000 per l'anno 1996, in lire 130.000.000.000 per l'anno 1997 e in lire 220.000.000.000 per l'anno 1998 e successivi.

2.⁽¹⁰⁾

3. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico al capitolo 03056 del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1996/1998 ed al corrispondente capitolo dei bilanci per gli anni successivi.

3 bis. Le somme stanziare per il finanziamento degli interventi previsti in attuazione della presente legge, qualora non impegnate alla chiusura dell'esercizio cui si riferiscono, sono conservate nel conto dei residui, per essere utilizzate nell'esercizio successivo⁽¹¹⁾.

TABELLA A) OMESSA

⁽⁶⁾ Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 36, comma 2, L.R. 5 settembre 2000, n. 17.

⁽⁷⁾ Vedi, anche, il D.P.Reg. 31 agosto 2005, n. 112 e il D.P.Reg. 21 maggio 2008, n. 63.

⁽⁸⁾ Comma aggiunto dall'art. 5, comma 7, L.R. 21 dicembre 1996, n. 37.

⁽⁹⁾ Comma aggiunto dall'art. 8, L.R. 6 dicembre 1997, n. 32.

⁽¹⁰⁾ Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione per il 1996 approvato con L.R. 15 febbraio 1996, n. 10.

⁽¹¹⁾ Comma aggiunto dall'art. 8, L.R. 6 dicembre 1997, n. 32.

Parte Terza

2) FINANZA E CONTABILITÀ REGIONALE

L.R. 2 agosto 2006, n. 11⁽¹⁾ - Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23.

Capo I

Disciplina e struttura degli strumenti della gestione finanziaria della Regione

Art. 1

Strumenti fondamentali della gestione finanziaria della Regione

1. La presente legge disciplina gli strumenti di programmazione finanziaria ed economica della Regione.
2. Sono strumenti della programmazione finanziaria ed economica della Regione:
 - a) il Programma regionale di sviluppo (PRS);
 - b) il Documento annuale di programmazione economica e finanziaria (DAPEF);
 - c) la legge finanziaria;
 - d) il bilancio annuale di previsione, redatto in termini di competenza;
 - e) il bilancio pluriennale di previsione;
 - f) le leggi collegate alla manovra economico-finanziaria;
 - g) il rendiconto generale della Regione.

Art. 2

Programma regionale di sviluppo (PRS)

1. Il Programma regionale di sviluppo (PRS):
 - a) determina le strategie e gli obiettivi generali e specifici che, nel periodo dell'intera legislatura, la Regione intende perseguire per lo sviluppo economico e sociale e definisce le principali linee progettuali che si intendono adottare per il conseguimento degli obiettivi nonché i risultati attesi;
 - b) effettua una stima delle risorse disponibili individuando le fonti di copertura per l'attuazione delle azioni previste;
 - c) stabilisce, con riguardo all'esigenza di inquadrare in termini attuativi le politiche regionali, le funzioni obiettivo su cui trova riscontro nel bilancio regionale l'azione strategica dell'Amministrazione regionale;
 - d) individua le eventuali modifiche e integrazioni alla normativa vigente nonché gli ulteriori provvedimenti legislativi necessari all'attuazione del PRS, anche ai sensi delle lettere l) ed m) del comma 1 dell'articolo 4 e dell'articolo 5.
2. In un separato allegato tecnico la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale l'elenco dei progetti d'intervento in attuazione della lettera a) del comma 1; tali progetti sono descritti in schede riepilogative che contengono in particolare i risultati attesi, le risorse necessarie con le relative fonti di finanziamento e i soggetti responsabili dell'attuazione.
3. All'inizio di ogni legislatura, entro centottanta giorni dal proprio insediamento, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, per la sua approvazione, il PRS elaborato in sintonia col programma della coalizione di Governo. Il PRS è corredato da:
 - a) l'analisi degli aspetti strutturali e degli andamenti economici del sistema regionale;
 - b) il rapporto sullo stato di attuazione del Programma regionale di sviluppo vigente;
 - c) specifici piani di intervento finalizzati al contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale nel territorio regionale, in attuazione dell'articolo 9 dello Statuto speciale della Sardegna; le entrate aggiuntive registrate in relazione all'attuazione dei predetti piani sono prioritariamente finalizzate al sostegno delle politiche regionali e locali, di riequilibrio territoriale, di coesione e di inclusione sociale.
4. Il Programma regionale di sviluppo è annualmente aggiornato mediante il DAPEF di cui all'articolo 3; in un separato allegato tecnico la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale l'aggiornamento delle schede riepilogative di cui al comma 2.

⁽¹⁾ Pubblicata nel B.U. Sardegna 8 agosto 2006, n. 26.

Art. 3**Documento annuale di programmazione economica e finanziaria (DAPEF)**

1. Il Documento annuale di programmazione economica e finanziaria (DAPEF) aggiorna annualmente il PRS e, con riferimento al periodo del bilancio pluriennale, coordina i flussi finanziari pubblici determinando l'ammontare delle risorse disponibili comprensivo delle entrate proprie.

2. Il DAPEF contiene:

- a) la descrizione dei programmi e dei relativi interventi rientranti nella programmazione regionale unitaria che si intendono realizzare nel corso del bilancio pluriennale, con indicazione specifica per ciascuna annualità, dei risultati attesi, delle quote di finanziamento europeo, statale e regionale e del termine ultimo di rendicontazione previsto a pena di disimpegno automatico⁽²⁾;
- a-bis) la descrizione dello stato di attuazione dei programmi e degli interventi di cui alla lettera a) con indicazione del grado di realizzazione finanziario e fisico⁽³⁾;
- b) l'aggiornamento degli indirizzi e delle priorità delle politiche e delle azioni che devono essere perseguite e attuate, anche con riferimento alla legislazione da emanare, per il conseguimento degli obiettivi individuati nel PRS;
- c) le previsioni delle entrate, del ricorso all'indebitamento e del prelievo autonomo da parte della Regione;
- d) i criteri e i parametri per la formazione del bilancio annuale e pluriennale;
- e) l'indicazione dei programmi da finanziarsi con il bilancio pluriennale, compresa l'attività degli enti e delle agenzie regionali.

3. Il DAPEF, approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di programmazione, è trasmesso al Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 11.

Art. 4**Legge finanziaria**

1. La legge finanziaria ha le seguenti finalità:

- a) adeguare il bilancio annuale e pluriennale agli obiettivi contenuti nel DAPEF;
- b) autorizzare il limite massimo del ricorso al mercato finanziario individuando, in apposita tabella allegata, gli investimenti finanziabili con lo stesso;
- c) ⁽⁴⁾
- d) fissare limiti all'autorizzazione di cui al comma 3 dell'articolo 6, relativamente all'impegnabilità degli stanziamenti successivi al primo anno;
- e) determinare, in apposita tabella, la quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa con onere permanente, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;
- f) determinare, in apposita tabella, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, le riduzioni e/o gli incrementi di autorizzazioni legislative di spesa;
- g) determinare gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 25 e le corrispondenti voci di spesa in apposite tabelle;
- h) rifinanziare leggi settoriali di spesa della Regione e programmi di opere pubbliche;
- i) determinare l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo del contratto del personale dipendente dell'Amministrazione regionale e degli enti pubblici strumentali di cui all'articolo 69 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, e successive modifiche ed integrazioni;
- l) fissare autorizzazioni di spesa per nuovi interventi che non richiedano una disciplina organica della materia e sotto il vincolo di coerenza con gli strumenti di programmazione regionale;
- m) ⁽⁵⁾

1-bis. La legge finanziaria non può contenere:

⁽²⁾ Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 6, lettera b), L.R. 19 gennaio 2011, n. 1, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 della medesima legge).

⁽³⁾ Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 6, lettera c), L.R. 19 gennaio 2011, n. 1, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 della medesima legge).

⁽⁴⁾ Lettera abrogata dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 10 agosto 2010, n. 104, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 della medesima legge).

⁽⁵⁾ Lettera abrogata dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 10 agosto 2010, n. 104, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 della medesima legge).

- a) disposizioni che modifichino l'oggetto degli interventi delle leggi di settore e le condizioni degli stessi interventi;
- b) norme di organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale e degli enti e agenzie sottoposti alla sua vigilanza, nonché disposizioni relative allo stato giuridico ed economico del relativo personale dipendente⁽⁶⁾.

2. La determinazione delle spese previste da leggi pluriennali recanti oneri valutati di carattere permanente è stabilita dalla legge di bilancio.

Art. 5

Leggi collegate alla manovra finanziaria

1. Nell'ambito della manovra economico-finanziaria complessiva, unitamente al disegno di legge finanziaria, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale disegni di legge funzionali al perseguimento degli obiettivi previsti dal PRS e dal DAPEF.

Art. 6

Bilancio pluriennale

1. Il bilancio pluriennale di previsione è elaborato nel rispetto degli obiettivi, degli indirizzi e delle priorità indicati nel DAPEF e copre un periodo non inferiore ai tre anni.

2. Il bilancio pluriennale indica le risorse finanziarie che la Regione prevede di acquisire e di impiegare in attuazione della vigente legislazione regionale e statale, della normativa comunitaria e sulla base della legge finanziaria regionale e non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate ed eseguire le spese ivi contemplate.

3. Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che per il primo anno coincidono con quelli del bilancio annuale di competenza, hanno carattere autorizzatorio limitatamente alle seguenti fattispecie:

- a) spese correnti nei limiti delle disposizioni contenute nell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni;
- b) spese in conto capitale relative alla progettazione e realizzazione di opere pubbliche;
- c) spese in annualità previste da limiti d'impegno;
- d) autorizzazioni di spesa a carattere pluriennale determinate con legge.

4. Il bilancio pluriennale rappresenta lo strumento per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite con leggi della Regione a carico degli esercizi finanziari considerati nello stesso documento.

5. Il bilancio pluriennale è approvato con la stessa legge di approvazione del bilancio annuale.

6. Il bilancio pluriennale, formulato per unità previsionali di base, contiene le previsioni per ciascuno degli anni considerati secondo la struttura prevista all'articolo 12; esso contiene altresì il quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese.

7. Le variazioni al bilancio pluriennale sono apportate secondo le norme che prevedono le variazioni al bilancio annuale.

8. Il bilancio pluriennale è aggiornato contestualmente alla predisposizione del bilancio annuale e viene ricostituito nella sua estensione temporale.

Art. 7

Legge di bilancio

1. La Regione adotta, con propria legge, un bilancio di previsione annuale nel rispetto degli obiettivi, degli indirizzi e delle priorità indicati nel DAPEF.

2. Con la predetta legge e con distinti articoli sono aggiornati gli stati di previsione dell'entrata e della spesa e il quadro generale riassuntivo.

3. L'anno finanziario comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

⁽⁶⁾ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 10 agosto 2010, n. 104, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 della medesima legge).

Art. 8**Equilibrio di bilancio**

1. Il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui e/o altre forme di indebitamento.

Art. 9**Bilancio annuale**

1. Il bilancio annuale di previsione è articolato, per l'entrata e per la spesa, in unità previsionali di base (UPB), stabilite in modo da costituire un insieme organico di risorse finanziarie affidate alla gestione di uno o più centri di responsabilità.

2. I centri di responsabilità amministrativa di cui al comma 1 adottano gli atti di gestione, fatte salve le spese obbligatorie e vincolate, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 9 della legge regionale n. 31 del 1998 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Per ogni unità previsionale di base sono indicati:

- a) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce, che formano oggetto di approvazione consiliare;
- b) l'ammontare, a titolo conoscitivo, dei residui attivi o passivi risultanti alla data di presentazione del bilancio al Consiglio regionale.

4. Il bilancio annuale di previsione è costituito dagli stati di previsione dell'entrata e della spesa, nonché dal quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese.

5. Entro i quindici giorni successivi all'entrata in vigore della legge di bilancio, le unità previsionali di base ivi previste sono ripartite in capitoli. La ripartizione, effettuata con decreto dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, è inviata alla Ragioneria generale e, per conoscenza, al Consiglio regionale. Entro i successivi quindici giorni la Giunta regionale adotta la delibera di cui all'articolo 43 (Limitazione all'assunzione di impegno e di pagamento)(7).

6. Con decreto dell'Assessore competente per materia, emesso su proposta del rispettivo direttore generale, previo parere del direttore del servizio del bilancio dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, possono essere effettuate variazioni compensative tra capitoli della medesima unità previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità ed a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge. Sono, altresì, consentite variazioni compensative tra capitoli, della medesima UPB, aventi natura di spesa obbligatoria. Tali decreti sono comunicati all'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, alla Ragioneria generale ed alle competenti Commissioni consiliari.

Art. 10**Elenchi uniti al bilancio annuale**

1. Al bilancio di previsione sono uniti gli elenchi riferiti alle tipologie di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 19, all'articolo 20 e al comma 1 dell'articolo 21, da approvarsi con appositi articoli della relativa legge.

Art. 11**Predisposizione e presentazione del DAPEF, della legge finanziaria, del bilancio annuale e pluriennale e delle leggi collegate**

1. L'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio propone all'approvazione della Giunta regionale il DAPEF, il disegno di legge finanziaria e il disegno di legge del bilancio annuale e pluriennale; propone, altresì, i disegni di legge collegati alla manovra economico-finanziaria, predisposti su iniziativa degli Assessori competenti per materia.

2. Il bilancio annuale e pluriennale di cui al comma 1 è integrato da un allegato tecnico strutturato per capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione, che evidenzia i centri di responsabilità cui è affidata la gestione dei medesimi capitoli.

(7) Comma così modificato dall'art. 1, comma 6, lettera a), L.R. 19 gennaio 2011, n. 1, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 della medesima legge).

3. I documenti di cui al comma 1 sono trasmessi al Consiglio regionale per l'approvazione entro il 30 settembre dell'anno precedente all'esercizio finanziario cui gli stessi si riferiscono.

Art. 12

Classificazione delle entrate e delle spese

1. Le entrate sono ripartite per:
 - a) titoli, a seconda che derivino da:
 - 1) tributi propri, devoluti e compartecipati (titolo I);
 - 2) contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione europea, dello Stato e di altri soggetti (titolo II);
 - 3) entrate extratributarie (titolo III);
 - 4) alienazioni da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale (titolo IV);
 - 5) mutui, prestiti o altre operazioni creditizie (titolo V);
 - 6) partite di giro (titolo VI);
 - b) categorie, secondo la natura dei cespiti;
 - c) unità previsionali di base, ai fini dell'approvazione;
 - d) capitoli, secondo il rispettivo oggetto, ai fini della gestione e della rendicontazione.
2. Le spese sono ripartite in:
 - a) unità previsionali di base determinate con riferimento a specifiche aree omogenee di attività, corrispondenti alle materie di competenza regionale e relative a gruppi omogenei di attività all'interno della medesima funzione obiettivo;
 - b) titoli, a seconda che siano:
 - 1) spese correnti (titolo I);
 - 2) spese in conto capitale (titolo II);
 - 3) spese per rimborso di prestiti (titolo III);
 - 4) spese per partite di giro (titolo IV);
 - c) capitoli, che costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, secondo l'oggetto ed il contenuto economico e funzionale.
3. Le spese sono inoltre classificate in funzioni obiettivo definite con riguardo alle politiche regionali.

Art. 13

Fondi statali assegnati alla Regione

1. Tutte le somme assegnate a qualsiasi titolo dallo Stato alla Regione confluiscono nel bilancio regionale senza vincolo a specifiche destinazioni, salvo il caso di assegnazioni in corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative a norma dell'articolo 6 dello Statuto speciale della Sardegna, e salvi i casi in cui la legge statale disponga espressamente il contrario.

2. La Regione ha facoltà di stanziare, con la legge di bilancio, somme eccedenti quelle assegnate dallo Stato, ferme, nel caso di delega, le disposizioni delle leggi statali che disciplinano le relative funzioni.

Art. 14

Iscrizione in bilancio di spese connesse a tributi e contributi ad onere ripartito

1. Le spese cui sono connessi tributi o contributi ad onere ripartito fra l'Amministrazione regionale e i suoi creditori, il pagamento dei quali debba avvenire in un momento successivo a quello della erogazione delle spese stesse, sono imputate ai capitoli competenti per il loro importo depurato della quota a carico dell'Amministrazione dei tributi o contributi medesimi.

2. L'importo dei tributi o contributi di cui al comma 1 è imputato, tanto per la quota a carico dell'Amministrazione regionale quanto per la quota a carico dei creditori, ad appositi capitoli di spesa che considerano insieme, per ciascun tributo o contributo o per gruppi omogenei di essi, entrambe le quote.

3. Le quote dei tributi o contributi a carico dei creditori dell'Amministrazione regionale sono attribuite, per ciascun tributo o contributo o per gruppi omogenei di essi, ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata.

Art. 15**Autonomia contabile del Consiglio regionale**

1. Il Consiglio regionale ha autonomia contabile e dispone di un proprio bilancio.
2. Lo stanziamento per il funzionamento del Consiglio regionale, iscritto in apposita UPB, è trasferito dall'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, al medesimo Consiglio, in due rate semestrali: la prima il 1° gennaio, la seconda il 1° luglio di ciascun esercizio finanziario⁽⁸⁾.
3. Il Consiglio regionale, secondo le norme del proprio regolamento interno, disciplina la gestione delle somme attribuitegli.
4. Le eventuali economie sull'assegnazione annua e gli interessi attivi sulla stessa assegnazione possono essere utilizzati dal Consiglio regionale per far fronte alle spese dell'anno successivo.

Art. 16**Ripartizione di capitoli tra diversi centri di responsabilità**

1. L'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio provvede, con propri decreti, ove occorra, alla ripartizione delle somme stanziati sui capitoli degli stati di previsione dell'entrata e della spesa fra diversi centri di responsabilità, su richiesta dei singoli Assessori competenti per materia.

Art. 17**Istituzione dei capitoli aggiunti**

1. L'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio provvede, con propri decreti, all'istituzione, nelle competenti unità previsionali di base, dei capitoli aggiunti agli stati di previsione per le entrate rimaste da riscuotere e rimaste da versare, nonché per le spese rimaste da pagare in conto degli esercizi anteriori, per le quali non esistano nel bilancio di competenza in corso i corrispondenti capitoli.

Art. 18**Variazioni al bilancio annuale e pluriennale**

1. I disegni di legge di variazione delle dotazioni dei bilanci annuali e pluriennali possono essere presentati dalla Giunta regionale al Consiglio regionale entro il 15 settembre di ogni anno.
2. Qualora le variazioni di cui al comma 1 comportino modifiche degli obiettivi, degli indirizzi e delle priorità contenuti nel DAPEF, la Giunta regionale presenta, contestualmente al relativo disegno di legge, un atto di adeguamento al suddetto documento.
3. A seguito delle modifiche organizzative introdotte con decreto del Presidente della Regione, a' termini del comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale n. 31 del 1998, l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio provvede, con proprio decreto, alla ripartizione delle risorse tra i centri di responsabilità competenti alla gestione delle stesse, nel rispetto dello stanziamento autorizzato dalla legge di bilancio per ciascuna unità previsionale di base.

Art. 19**Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine**

1. Nel bilancio annuale è istituito, nella parte corrente delle spese, un fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.
2. Con decreti dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, previa richiesta dell'Assessore competente, possono essere prelevate da detto fondo le somme occorrenti per l'aumento degli stanziamenti dei capitoli di spesa classificati "spesa obbligatoria" o "spesa d'ordine" o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.

Art. 20**Integrazioni degli stanziamenti relativi a particolari spese**

1. L'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, di concerto con i singoli componenti della Giunta regionale rispettivamente competenti, dispone, con propri decreti, l'iscrizione

⁽⁸⁾ Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, L.R. 17 dicembre 2012, n. 26, a decorrere dal 1° gennaio 2013 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della stessa legge).

delle somme occorrenti per integrare gli stanziamenti relativi alla restituzione di tributi indebitamente percetti, nonché a stipendi, pensioni ed altri assegni fissi, tassativamente autorizzati e regolati per legge.

2. Con la procedura di cui al comma 1 è disposta, altresì, l'iscrizione delle somme occorrenti ad integrare gli stanziamenti del fondo speciale per la riassegnazione delle somme perente agli effetti amministrativi, in capo alle competenze dell'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, nonché ad apportare variazioni compensative tra i vari fondi di riassegnazione di somme perente in capo alla competenza della Presidenza e dei singoli Assessorati.

Art. 21

Restituzione di somme percepite per conto di terzi e riassegnazione di spese

1. In corrispondenza con gli accertamenti dell'entrata, mediante decreti dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, adottati su proposta degli Assessori rispettivamente competenti, possono iscriversi le somme occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di quote d'entrata devolute ad enti ed istituti o di somme comunque percepite per conto di terzi.

2. Con la procedura di cui al comma 1, previa conforme deliberazione della Giunta regionale di conferma della validità di spesa adottata su proposta dell'Assessore competente, possono altresì riassegnarsi ai competenti capitoli di spesa le somme corrispondenti a quelle accertate in entrata, sui capitoli correlativi, a titolo di recuperi e rimborsi.

3. Con la legge di bilancio possono introdursi modalità differenti per la riassegnazione delle somme di cui al comma 2.

Art. 22

Fondi di rotazione

1. Al bilancio di previsione della Regione è accluso un elenco dei fondi di rotazione o assimilati nel quale sono riportate le rispettive dotazioni, le erogazioni ed i principali flussi finanziari⁽⁹⁾.

Art. 23

Fondo di riserva per le spese impreviste

1. Per provvedere ad eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, cui non possa farsi fronte nei modi indicati negli articoli 19, 20 e 21, è istituito un fondo di riserva per le spese impreviste.

2. I prelevamenti possono essere disposti esclusivamente per provvedere a spese per le quali concorrano le seguenti condizioni:

- a) che non si possano prevedere in alcun modo o in modo adeguato all'atto della presentazione o della discussione del bilancio;
- b) che abbiano carattere di assoluta necessità;
- c) che non possano essere rinviate senza detrimento del pubblico servizio;
- d) che non impegnino in maniera continuativa i bilanci futuri.

3. I prelievi dal fondo di cui al comma 1 e la correlativa iscrizione ai competenti capitoli di spesa, istituiti o da istituire, sono disposti con decreto dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, previa conforme deliberazione della Giunta regionale.

4. Alla legge di approvazione del rendiconto generale è allegato un elenco dei decreti di cui al comma 3.

Art. 24

Fondo di riserva per la revisione dei prezzi

1. Nel bilancio annuale - parte spesa - è iscritto un fondo di riserva al fine di provvedere agli incrementi delle assegnazioni di bilancio in dipendenza di maggiorazioni di spesa derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali ai maggiori compensi dovuti per effetto della definizione di riserve, ivi compresi gli interessi per ritardato pagamento, per l'esecuzione di opere immobiliari finanziate dalla Regione⁽¹⁰⁾.

2. I trasferimenti di somme da detto fondo e la loro iscrizione ai capitoli di spesa sono disposti con decreto dall'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, previa conforme

⁽⁹⁾ Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 15, L.R. 5 marzo 2008, n. 3.

⁽¹⁰⁾ Comma così modificato dall'art. 12, comma 1, lettera b), L.R. 10 agosto 2010, n. 14, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della stessa legge).

deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con i singoli Assessori competenti per materia.

3. Al pagamento delle spese conseguenti alla revisione dei prezzi contrattuali ai maggiori compensi dovuti per effetto della definizione di riserve, ivi compresi gli interessi per ritardato pagamento, per l'esecuzione di opere immobiliari di competenza dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, si provvede mediante utilizzazione di un apposito fondo di riserva⁽¹¹⁾.

4. I trasferimenti di somme da detto fondo e la loro iscrizione ai competenti capitoli di spesa sono disposti con decreto dell'Assessore regionale dei lavori pubblici, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore medesimo, di concerto con l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

5. In carenza di disponibilità del fondo di cui al comma 3 l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio provvede, con proprio decreto, ad integrare le disponibilità medesime con trasferimento dal proprio fondo.

6. Si prescinde dalla deliberazione della Giunta per importi di trasferimento inferiori a euro 500.000.

7. Alla determinazione di ulteriori modalità di trasferimento dai fondi di cui ai precedenti commi si provvede con legge di bilancio, ivi compresa l'individuazione di ulteriori limiti all'importo di cui al comma 6.

8. Per il pagamento della revisione dei prezzi si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 25

Fondi speciali

1. Nel bilancio della Regione sono iscritti appositi fondi speciali, uno di parte corrente ed uno in conto capitale, indicati dalla legge finanziaria di cui all'articolo 4, destinati a far fronte agli oneri derivanti da progetti di legge perfezionati dopo l'approvazione della legge di bilancio.

2. In appositi elenchi, allegati alla legge finanziaria, sono indicati i progetti di legge per i cui oneri viene predisposta la copertura con i fondi speciali.

3. Le quote dei fondi non utilizzate entro il termine dell'anno finanziario costituiscono economie di spesa.

4. La copertura finanziaria, che preveda l'utilizzazione di accantonamenti dei fondi speciali relativa a progetti di legge non perfezionati entro il termine dell'anno finanziario, resta valida per l'anno successivo, purché le leggi corrispondenti entrino in vigore entro il termine di detto anno; la copertura è valida limitatamente agli oneri relativi al solo anno di entrata in vigore. In tal caso, ferma restando l'acquisizione della copertura finanziaria al bilancio dell'anno cui essa è pertinente, le nuove o maggiori spese recate dalle leggi corrispondenti sono iscritte nel bilancio dell'anno nel corso del quale esse entrano in vigore.

Art. 26

Fondi speciali per la riassegnazione dei residui perenti

1. Ad ogni singola direzione generale è attribuito un fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, relativo sia a spese di parte corrente che a quelle in conto capitale.

2. Verificata la sussistenza dell'obbligo a pagare, i direttori generali competenti per materia, provvedono, con propria determinazione, a trasferire le somme dal predetto fondo ai pertinenti capitoli di spesa.

3. Il trasferimento per la riassegnazione di spese di parte corrente è disposto previa richiesta dell'avente diritto.

4. Nel caso di reistituzione di capitoli soppressi e di contestuale iscrizione dei dovuti stanziamenti negli stessi, nonché per ulteriori dotazioni nei fondi di cui al comma 1, si provvede con determinazione del direttore generale dell'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, su proposta del direttore generale competente per materia, mediante attingimento dal fondo allo stesso attribuito.

5. Con la procedura di cui al comma 4 si provvede alle variazioni compensative tra i fondi di cui al comma 1.

⁽¹¹⁾ Comma così modificato dall'art. 12, comma 1, lettera b), L.R. 10 agosto 2010, n. 14, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della stessa legge).

Art. 27**Pubblicità degli atti riguardanti il bilancio**

1. Tutti i provvedimenti con i quali si introducono variazioni di qualsiasi genere nel bilancio di previsione della Regione sono pubblicati, anche per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna.

Art. 28**Bilanci e rendiconti degli enti e delle agenzie regionali**

1. I bilanci di previsione, gli assestamenti al bilancio annuale nonché il rendiconto generale degli enti e delle agenzie regionali devono essere:

a) redatti in modo da risultare direttamente conformi alla struttura e all'articolazione dei corrispondenti documenti della Regione o, qualora per le caratteristiche del sistema contabile ciò non possa avvenire, mediante specifici documenti di raccordo elaborati sulla base di opportune riclassificazioni;

b) approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dalla normativa regionale in materia.

2. Ai fini del consolidamento dei conti pubblici, gli enti e le agenzie regionali effettuano specifiche elaborazioni per la ricostruzione dei flussi finanziari territoriali, secondo le modalità e i termini di rilevazione stabiliti dall'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

Art. 29**Esercizio provvisorio**

1. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

2. Durante l'esercizio provvisorio la gestione del bilancio è consentita per tanti dodicesimi della spesa stanziata dal disegno di legge del bilancio, presentato al Consiglio regionale, per quanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio autorizzato, ovvero nei limiti della maggior spesa necessaria, qualora si tratti di spesa obbligatoria e non suscettibile di impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi⁽¹²⁾.

3. In caso di mancata presentazione del disegno di legge di bilancio, l'esercizio provvisorio è autorizzato sulla base del bilancio dell'esercizio precedente, tenuto conto delle correlative variazioni, con esclusione di quelle relative alla riassegnazione di somme perente secondo le modalità di cui al comma 2.

4. Le limitazioni di cui al comma 2 si intendono riferite, per la sola competenza, sia alle autorizzazioni di impegno che a quelle di pagamento.

5. L'esercizio provvisorio del bilancio degli enti e delle agenzie sottoposti al controllo di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzato con il procedimento previsto dall'articolo 4 della stessa legge per il controllo dei bilanci di previsione, delle relative variazioni e dei bilanci consuntivi di cui alla lettera b) dell'articolo 3 della medesima legge n. 14 del 1995, secondo gli stati di previsione ed i relativi provvedimenti di variazione del bilancio per l'anno precedente e non può superare il periodo di quattro mesi; valgono al riguardo i limiti di cui ai commi 2 e 4 per l'impegno ed il pagamento delle spese.

6. L'autorizzazione di cui al comma 5 non comporta l'obbligo ad erogare i contributi regionali previsti nel bilancio assunto a base dell'esercizio provvisorio.

Art. 30**Autorizzazione di finanziamenti e di prestiti obbligazionari**

1. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 5 e dell'articolo 10 della L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3, l'autorizzazione e la contrazione di indebitamento finanziario della Regione a carico della stessa sono regolate dalle norme di cui al presente articolo ed all'articolo 31.

2. La legge di autorizzazione dell'indebitamento finanziario per provvedere a spese di investimento, indica i limiti massimi di importo, durata - per un periodo di ammortamento non superiore a trent'anni - e tasso. La Giunta regionale delibera direttamente sulla contrazione dei finanziamenti e sull'emissione dei prestiti nonché sugli altri oneri connessi per quanto non espressamente previsto dalla legge di autorizzazione.

3. Le spese di investimento da finanziarsi col provento dell'indebitamento sono quelle previste dalla normativa statale vigente in materia.

4. Le rate d'ammortamento di ciascun finanziamento o prestito da autorizzare, sommate alle rate d'ammortamento dei finanziamenti e dei prestiti non ancora estinti, non possono annualmente superare

⁽¹²⁾ In deroga a quanto previsto dal presente comma vedi, l'art. 1, comma 1, L.R. 30 dicembre 2013, n. 39.

l'ammontare delle entrate tributarie ed extratributarie previste nel bilancio dell'anno in corso alla data di approvazione della legge di autorizzazione dell'indebitamento che abbiano natura permanente e non abbiano destinazione vincolata, al netto di quelle destinate alla copertura delle spese a carattere obbligatorio.

5. I prestiti obbligazionari sono emessi sul mercato domestico o internazionale e sono denominati in euro o altra valuta, in quest'ultimo caso con copertura del rischio di cambio.

6. Il pagamento dei finanziamenti e dei prestiti è garantito mediante l'iscrizione nei bilanci di previsione, per tutta la durata degli stessi, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti. Il rimborso dei finanziamenti e dei prestiti obbligazionari ed il pagamento dei relativi interessi può essere garantito attraverso il rilascio, nell'interesse dei finanziatori, di delegazione di pagamento sulle entrate proprie. L'atto di delega non è soggetto ad accettazione e, una volta comunicato al tesoriere, costituisce titolo esecutivo. Il tesoriere provvede alle previste scadenze al versamento delle somme relative al servizio del debito; il versamento delle stesse ha priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria.

7. L'autorizzazione alla contrazione dei finanziamenti e/o prestiti di cui al comma 2 è rideterminata, al termine di ogni esercizio, nell'ammontare corrispondente all'effettiva assunzione dei correlati impegni di spesa. Qualora a detto ammontare non corrisponda, in tutto o in parte, un'effettiva operazione di indebitamento nel corso dell'esercizio relativo, la parte non contratta costituisce minore entrata e continua a sussistere quale autorizzazione alla contrazione nell'esercizio finanziario immediatamente successivo e la relativa operazione di indebitamento deve essere realizzata entro detto esercizio finanziario.

7 bis. La Regione ha facoltà, qualora ne ravvisi la necessità e nei limiti delle maggiori somme previste per gli esercizi futuri, di stanziare con la legge finanziaria importi che verranno trasferiti dallo Stato negli anni futuri, provvedendo a compensare tali maggiori stanziamenti con minori iscrizioni d'entrata negli anni successivi, nell'ambito del bilancio pluriennale di riferimento. Restano confermate le regole recate dalla normativa che disciplina il Patto di stabilità interno⁽¹³⁾.

7 ter. Lo stanziamento di cui al comma 7-bis è correlato ad iscrizioni di spesa di investimento elencate in apposita tabella allegata alla legge finanziaria, ed è rideterminato, in sede di consuntivo, sulla base degli impegni assunti o delle conservazioni di spesa effettuate a' termini di legge e come tale costituisce residuo attivo. La quota non utilizzata costituisce minore entrata ed è portata ad incremento delle iscrizioni residue delle assegnazioni spettanti per l'anno di pertinenza⁽¹⁴⁾.

Art. 31

Ristrutturazione di finanziamenti e prestiti

1. Con legge regionale è stabilita la durata massima degli eventuali finanziamenti e/o prestiti obbligazionari, da stipularsi nell'anno di riferimento, destinati a ristrutturare l'indebitamento finanziario esistente, nonché il tasso massimo di riferimento ed i limiti massimi dei relativi costi.

2. In attuazione del comma 1, la Giunta regionale, in relazione alle condizioni di mercato, delibera la ristrutturazione di tutti o parte dei finanziamenti e/o prestiti obbligazionari conclusi con oneri a carico del bilancio regionale, anche ricorrendo all'estinzione anticipata degli stessi e contraendo nuovi finanziamenti e/o prestiti obbligazionari nei limiti dell'importo in linea capitale dell'indebitamento finanziario da ristrutturare, maggiorato degli eventuali oneri, commissioni e penali di estinzione.

3. Alle ristrutturazioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 30.

4. Le risorse e le minori spese risultanti dalle ristrutturazioni dell'indebitamento non possono essere utilizzate per spese di parte corrente, se non nei limiti della riduzione dell'eventuale disavanzo complessivo risultante alla chiusura dell'anno finanziario precedente.

⁽¹³⁾ Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 29 maggio 2007, n. 2. Successivamente detta lettera è stata abrogata dall'art. 1, comma 4, L.R. 14 maggio 2009, n. 1. È utile sottolineare, in mancanza di una indicazione espressa, che non è ben chiaro se, con l'abrogazione della citata lettera a) l'intenzione del legislatore sia stata quella di ripristinare il testo del presente articolo precedente all'aggiunta del presente comma e di quello successivo da essa disposta; qualora così fosse si concretizzerebbe la reviviscenza della preesistente formulazione del presente articolo, priva sia del presente comma che di quello successivo.

⁽¹⁴⁾ Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 29 maggio 2007, n. 2. Successivamente detta lettera è stata abrogata dall'art. 1, comma 4, L.R. 14 maggio 2009, n. 1. È utile sottolineare, in mancanza di una indicazione espressa, che non è ben chiaro se, con l'abrogazione della citata lettera a) l'intenzione del legislatore sia stata quella di ripristinare il testo del presente articolo precedente all'aggiunta del presente comma e di quello precedente da essa disposta; qualora così fosse si concretizzerebbe la reviviscenza della preesistente formulazione del presente articolo, priva sia del presente comma che di quello che precede.

Art. 32**Cessione e cartolarizzazione dei crediti**

1. La Giunta regionale, su proposta del Presidente o dei competenti Assessori, può disporre la cessione o la cartolarizzazione dei crediti vantati dalla Regione nei confronti di terzi.
2. Le operazioni di cessione e/o cartolarizzazione possono essere disposte nei limiti delle entrate accertate in sede di rendiconto generale, previa verifica della sussistenza dei requisiti di esigibilità delle stesse.
3. Per quanto non previsto dalla normativa regionale trovano applicazione le disposizioni statali in materia.

Art. 33**Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria**

1. Le leggi regionali che comportano, per un tempo limitato o permanente, l'erogazione a carico del bilancio della Regione di spese determinate nell'oggetto e nella loro entità devono indicare, nel quadro del bilancio pluriennale, i mezzi per far fronte alle spese stesse.
2. La copertura finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, è determinata attraverso le seguenti modalità:
 - a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 25, restando precluso l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente;
 - b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
 - c) mediante nuove o maggiori entrate, anche con relative modificazioni legislative.
3. I progetti di legge che prevedono nuove o maggiori spese devono essere corredati da una relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri, con la specifica dei dati e dei metodi utilizzati per l'individuazione degli stessi e di ogni altro elemento utile per l'esame del progetto di legge, e da un'analisi d'impatto della regolamentazione di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2000 e successive modifiche e integrazioni. Tale relazione è predisposta a cura del proponente anche col supporto di apposite strutture di valutazione.
4. A seguito dell'entrata in vigore di una legge regionale comportante oneri finanziari o comunque variazioni alle unità previsionali di base, con decreto dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio su proposta del Presidente o dell'Assessore competente per materia, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della stessa legge, sono apportate le variazioni nell'allegato tecnico del bilancio concernenti sia capitoli esistenti che da istituire. Il decreto di variazione è trasmesso, per conoscenza, al Consiglio regionale ed alla Ragioneria generale della Regione. Qualora nella legge regionale siano indicate le variazioni dei capitoli si prescinde dal decreto.

Art. 34**Recupero e rimborso di crediti⁽¹⁵⁾(16)**

1. La Presidenza della Regione e ciascun Assessorato regionale curano, nelle materie di rispettiva competenza, il recupero dei crediti in via amministrativa, nelle forme e secondo le modalità di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche e integrazioni, e alla legislazione regionale vigente in materia.
2. Qualora le procedure di cui al comma 1 diano esito negativo, la Presidenza della Regione e ciascun Assessorato trasmettono all'ufficio legale dell'Amministrazione regionale la documentazione necessaria per le eventuali ulteriori azioni in sede giurisdizionale.
3. Nella legge di approvazione del bilancio può essere disposta la rinuncia alla riscossione quando, per ogni singola entrata, risulti eccessivo l'onere della riscossione rispetto all'ammontare della medesima entro un limite massimo annualmente fissato nella stessa legge.
- 3 bis. È posto a carico dei richiedenti l'onere sostenuto dall'Amministrazione regionale per il rimborso di entrate. Pertanto si prescinde dallo stesso per le somme inferiori a 15 euro; se la somma da rimborsare supera tale importo, la stessa è dovuta per intero. Con la legge di bilancio può provvedersi all'aggiornamento dell'importo succitato⁽¹⁷⁾.

⁽¹⁵⁾ Rubrica così sostituita dall'art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 29 maggio 2007, n. 2. Il testo originario era così formulato: "Recupero crediti".

⁽¹⁶⁾ L'art. 2, comma 1, L.R. 14 maggio 2009, n. 1 affida all'Agenzia regionale per le entrate (Sardegna entrate) la riscossione dei crediti di cui al presente articolo.

⁽¹⁷⁾ Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 29 maggio 2007, n. 2.

Art. 35**Spese di rappresentanza**

1. In deroga all'articolo 8 della legge regionale n. 31 del 1998 e successive modifiche ed integrazioni, spetta al Presidente della Regione e agli Assessori regionali la competenza all'adozione degli atti di gestione e degli atti o provvedimenti amministrativi relativi alle spese di rappresentanza e patrocinio; al Presidente della Regione spetta, altresì, la competenza relativa alle spese di cerimoniale e a quelle connesse al proprio ruolo istituzionale.

Capo II**Procedimenti gestori****Art. 36****Accertamento e riscossione delle entrate**

1. L'entrata è accertata quando è appurata la ragione del credito, l'identità del debitore e l'ammontare del credito; per le entrate derivanti da compartecipazioni ai tributi erariali l'accertamento è effettuato sulla base del relativo gettito risultante dalle comunicazioni degli uffici finanziari dello Stato e sulla base degli elementi da assumere a riferimento per la quantificazione della spettanza annua⁽¹⁸⁾.

2. L'accertamento è disposto, a cura della Ragioneria generale previa comunicazione al centro di responsabilità competente, ove il credito non sia stato precedentemente accertato, contestualmente alla riscossione delle entrate, nel caso di verificata sussistenza degli elementi di cui al comma 1; ad eccezione delle entrate a destinazione vincolata se non iscritte⁽¹⁹⁾.

3. I competenti Centri di responsabilità comunicano alla Ragioneria generale, ai fini della registrazione contabile e in tempo utile per la predisposizione del rendiconto generale, gli accertamenti d'entrata indicando il titolo giuridico⁽¹⁰²⁰⁾.

4. Gli accertamenti delle entrate derivanti da assegnazioni statali sono disposti dall'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio; restano fermi, in capo ai competenti centri di responsabilità della Presidenza e degli Assessorati la trasmissione all'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, dei dati e della documentazione necessaria agli accertamenti e gli adempimenti necessari all'effettiva acquisizione delle entrate medesime⁽²¹⁾.

5. Le iscrizioni di assegnazioni statali effettuate nel corso dell'esercizio con decreto dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio costituiscono, per la Ragioneria generale, titolo all'accertamento e si prescinde dall'emanazione di ulteriori atti.

6. L'entrata è riscossa quando il soggetto che vi è tenuto ha effettuato il versamento del relativo importo alla Regione, tramite il tesoriere o altro ufficio o ente a ciò autorizzato, e la Ragioneria generale ne ha avuto comunicazione. L'entrata riscossa è imputata al relativo accertamento a cura della Ragioneria generale, fatto salvo quanto disposto dal comma 2.

7. La riscossione delle entrate è riscontrata mediante reversali di incasso, anche cumulative, a firma del competente dirigente della Ragioneria generale; l'emissione della reversale deve avvenire entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 6.

8. Per le spese effettuate a valere sui conti detenuti dalla Regione presso la Tesoreria centrale dello Stato, la Ragioneria generale provvede direttamente a contabilizzare il relativo impegno e il relativo accertamento e ad effettuare il pagamento mediante commutazione in quietanza d'entrata da imputarsi ai competenti capitoli del bilancio regionale. Relativamente ai pagamenti concernenti la spesa sanitaria, la Ragioneria provvede sulla base del riparto delle relative risorse effettuato con delibera della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di sanità.

Art. 37**Riscossione delle somme a titolo di deposito provvisorio**

1. La Ragioneria generale provvede all'incasso delle somme rimosse a titolo di deposito provvisorio, qualora le stesse, decorsi i termini di giacenza previsti dal decreto ministeriale 30 giugno 1939 (Istruzioni generali sui servizi del Tesoro) dovessero risultare, in tutto o in parte, ancora presenti su tale conto.

⁽¹⁸⁾ Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera c), L.R. 29 maggio 2007, n. 2.

⁽¹⁹⁾ Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera d), L.R. 29 maggio 2007, n. 2.

⁽²⁰⁾ Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera e), L.R. 29 maggio 2007, n. 2.

⁽²¹⁾ Comma così modificato dall'art. 1, comma 13, lettera a), L.R. 7 agosto 2009, n. 3.

2. La Tesoreria regionale, tenuto conto di tali termini, provvede a trasmettere alla Ragioneria generale gli elenchi dei depositi provvisori, articolati per tipologia, dei quali non risulta effettuata la restituzione.

3. I servizi competenti per materia sono informati a cura della Ragioneria generale affinché procedano: allo svincolo per i depositi provvisori cauzionali; alla richiesta motivata di mantenimento del deposito per i depositi provvisori per concorrere alle aste, ovvero alla produzione di tutti gli elementi utili per l'eliminazione del deposito.

4. Decorso trenta giorni dalla comunicazione senza che i medesimi servizi abbiano provveduto a quanto richiesto, la Ragioneria generale procede all'accertamento e al versamento in conto entrate dei depositi provvisori dei quali non risulti, in tutto o in parte, effettuata la restituzione entro sei mesi, se trattasi di depositi per concorrere alle aste, e entro il secondo esercizio successivo a quello in cui vennero effettuati per i restanti.

5. Le somme per le quali si è provveduto all'incasso possono, su richiesta dell'avente diritto e previa verifica della sussistenza del credito, essere riassegnate ai competenti capitoli di spesa, mediante utilizzo dei fondi di cui all'articolo 26 e con la procedura ivi indicata.

Art. 38

Impegno delle spese⁽²²⁾

1. Formano impegno, entro i limiti degli stanziamenti di competenza dell'esercizio, le somme dovute in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati.

2. L'impegno, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, determina la somma da pagare, individua il soggetto creditore, indica la ragione e costituisce il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria.

3. Al fine di conseguire il più efficiente e completo utilizzo delle risorse stanziare, qualora l'obbligazione abbia carattere di pluriannualità, il relativo impegno deve essere assunto nell'ambito degli stanziamenti previsti dal bilancio pluriennale. Per l'assunzione di obbligazioni a carico di esercizi successivi a quello in corso valgono le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3.

4. Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute per:

- a) le indennità del Presidente della Regione e degli altri componenti della Giunta regionale;
- b) il funzionamento del Consiglio regionale;
- c) il trattamento economico tabellare attribuito al personale dipendente e relativi oneri riflessi;
- d) il pagamento delle somme riassegnate a fronte di iscrizioni di residui perenti.

5. Nel corso dell'esercizio possono essere assunte prenotazioni di impegno relative a procedure in via di espletamento. Qualora entro il termine dell'esercizio, tali prenotazioni non diano origine a obbligazioni giuridicamente perfezionate, i provvedimenti relativi agli impegni prenotati decadono e le prenotazioni di impegno costituiscono economie di spesa. Quando la prenotazione di impegno è riferita a procedure di gara bandite prima della fine dell'esercizio e non concluse entro tale termine, la prenotazione si tramuta in impegno e conservano validità gli atti ed i provvedimenti relativi alla gara già adottati⁽²³⁾.

Art. 39

Disimpegni

1. Ogni qualvolta il vincolo giuridico in base al quale è stato assunto l'impegno venga a cessare o a ridursi per qualsiasi causa, il soggetto che ha assunto l'impegno di spesa ha l'obbligo di emanare il provvedimento di disimpegno della spesa medesima entro il termine di sessanta giorni e, comunque, non oltre l'esercizio nel quale si verifica la cessazione del vincolo giuridico e di darne immediata comunicazione alla Ragioneria generale.

Art. 40

Liquidazione delle spese

1. La liquidazione delle spese consiste nel riconoscimento del preciso ammontare della somma da pagare, del creditore e della causale, sulla scorta dei documenti e dei titoli comprovanti il diritto acquisito del credito-

⁽²²⁾ Articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 10 agosto 2010, n. 14, a decorrere dall'anno 2011 (ai sensi di quanto disposto dalla lettera d) che segue).

⁽²³⁾ Per la disapplicazione del presente comma per gli anni 2012 e 2013 vedi l'art. 1, comma 8, L.R. 15 marzo 2012, n. 6.

re, ed è adottata nei limiti degli impegni assunti. Nel contempo, ove occorre, è disposta la riduzione degli impegni per le quote non dovute, nel qual caso il disimpegno deve essere contestuale.

2. L'atto di liquidazione, oltre all'indicazione degli elementi di cui al comma 1, deve indicare le modalità di pagamento.

Art. 41

Ordinazione delle spese

1. Il pagamento delle spese iscritte in bilancio e debitamente impegnate e liquidate è ordinato con:

- a) ruoli di spesa fissa;
- b) mandati diretti sulla Tesoreria regionale;
- c) aperture di credito, disposte mediante ordini di accreditamento a favore di funzionari delegati, i quali provvedono sia per mezzo di ordinativi a favore dei creditori, sia direttamente mediante prelevamento di fondi a proprio favore. L'apertura di credito a favore di funzionari delegati è disposta nei casi in cui ogni altra forma di pagamento sia incompatibile con la necessità dei servizi;
- d) carte di credito.

Art. 42

Procedure di ordinazione delle spese

1. I mandati diretti e gli ordini di accreditamento sono emessi dai Servizi della Ragioneria generale in riferimento alle rispettive competenze.

2. Gli ordinativi e i buoni di prelevamento in contanti sugli ordini di accreditamento sono emessi dai funzionari delegati intestatari degli stessi ovvero, per gli ordinativi, dai funzionari cui essi ne affidano la firma.

3. Per i pagamenti su ruoli di spesa fissa si applicano le corrispondenti disposizioni della contabilità generale dello Stato, intendendosi attribuite le competenze previste dalle disposizioni medesime per le direzioni provinciali del Tesoro ai relativi servizi della Ragioneria generale.

Art. 43

Limitazione all'assunzione di impegno e di pagamento

1. Ai fini di un efficace controllo del rispetto del patto di stabilità e dell'andamento dei pagamenti in relazione alle disponibilità sussistenti nella Tesoreria regionale, con delibera della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, sono definite le limitazioni all'emissione dei titoli di impegno e dei titoli di pagamento a carico del bilancio regionale in termini quantitativi e qualitativi, con esclusione delle spese relative agli stipendi, assegni e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, alle spese relative ad obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, alle annualità relative ai limiti di impegno decorrenti da esercizi precedenti e alle rate di ammortamento mutui.

1-bis. La delibera è adottata dalla Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente che lo esprime entro dieci giorni, decorsi i quali se ne prescinde⁽²⁴⁾.

Art. 44

Smarrimento o distruzione dei titoli di spesa

1. Nel caso di smarrimento o distruzione, prima del pagamento, di un ordinativo diretto emesso dall'Amministrazione regionale o da un funzionario delegato deve esserne informata la Ragioneria generale, che deve fare eseguire accurate indagini per l'accertamento del fatto e per il rinvenimento del titolo smarrito. A tale scopo la Ragioneria generale, tenuto conto dell'importanza del titolo smarrito o distrutto, può provvedere a fare pubblicare il fatto denunciato nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna, assegnando un congruo termine per la presentazione del titolo. Riuscite infruttuose le indagini e decorso il termine assegnato per la presentazione del titolo senza che sia stata fatta opposizione, la Ragioneria generale autorizza, con propria determinazione, l'emissione di un duplicato del titolo smarrito o distrutto.

2. Il nuovo titolo, corredato della determinazione di cui al comma 1, viene spedito con le stesse formalità del primo e contiene identiche indicazioni, più la dichiarazione che è dato per duplicato.

⁽²⁴⁾ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 6, lettera d), L.R. 19 gennaio 2011, n. 1, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 della medesima legge) e poi così sostituito dall'art. 1, comma 7, L.R. 23 maggio 2013, n. 12, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7, comma 1, della medesima legge).

3. Qualora il primo titolo fosse in seguito rinvenuto, deve essere inviato alla Ragioneria generale che ne cura l'annullamento.

4. Alla chiusura dell'esercizio finanziario, qualora non si fosse conclusa la procedura di duplicazione del titolo, la Ragioneria generale cura comunque l'annullamento del titolo smarrito o distrutto. In tal caso, conclusi gli adempimenti di cui al comma 1, la Ragioneria è autorizzata ad emettere un nuovo titolo di spesa, che deve contenere la dichiarazione che è emesso in sostituzione del titolo smarrito o distrutto.

5. I titoli di spesa pagati, smarriti dalla Tesoreria regionale prima di essere prodotti in contabilità, su autorizzazione del direttore generale della Ragioneria generale, possono essere sostituiti da analoga dichiarazione con la quale, da parte del Tesoriere, si assume l'obbligo di tenere indenne l'Amministrazione regionale da qualunque danno potesse derivare in dipendenza dell'avvenuto smarrimento.

Art. 45

Aperture di credito - Funzionari delegati

1. Possono essere nominati funzionari delegati i dipendenti dell'Amministrazione regionale, nonché dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti e di agenzie regionali.

2. A favore di uno stesso funzionario delegato possono essere disposti per il medesimo oggetto più ordini di accreditamento.

3. Ogni successivo ordine di accreditamento può essere disposto anche prima della presentazione del rendiconto del precedente, su dichiarazione del funzionario delegato che attesti l'avvenuta utilizzazione di almeno il novanta per cento del precedente accreditamento.

4. Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, i funzionari delegati presentano all'organo che ha disposto l'apertura di credito i rendiconti dei pagamenti effettuati sia per gli ordini di accreditamento relativi a spese correnti, sia per quelli relativi a spese in conto capitale; copia del rendiconto, senza i documenti giustificativi, è trasmessa contestualmente alla Ragioneria generale.

5. Nei confronti dei funzionari delegati che non presentino i rendiconti nei termini di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 o che non forniscano, entro quindici giorni, esaurienti chiarimenti ai rilievi degli uffici incaricati della revisione, si applica la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche, a cura della Ragioneria regionale. La Giunta regionale determina criteri ed indirizzi per l'applicazione della sanzione.

6. L'organo che ha autorizzato l'apertura del credito deve esaminare i rendiconti e trasmetterli alla Ragioneria generale controfirmati per il visto di regolarità sia dal funzionario che ha effettuato il riscontro sia dal dirigente preposto al servizio, entro i tre mesi successivi alla loro ricezione o al perfezionamento di eventuali rilievi.

7. La verifica contabile dei rendiconti da parte della Ragioneria generale è effettuata a campione, secondo programmi annuali di controllo predisposti dal direttore generale della Ragioneria sulla base di una percentuale non inferiore al trenta per cento degli atti da controllare e di criteri di selezione prestabiliti. Con lo stesso provvedimento può disporsi in ordine a nuovi sistemi di archiviazione dei rendiconti medesimi. La Ragioneria può, comunque, procedere in qualsiasi momento al controllo dei rendiconti non inclusi nei programmi di controllo.

8. I rendiconti inclusi nei programmi di controllo di cui al comma 7 sono inoltrati alla Ragioneria generale dai competenti uffici, in originale e completi di tutta la documentazione nei termini indicati dai programmi stessi.

9. I provvedimenti che autorizzano accreditamenti a favore di funzionari delegati devono indicare i limiti entro i quali le somme accreditate sono prelevabili direttamente dal funzionario delegato stesso.

10. Qualora le esigenze del servizio non richiedano che siano rimosse per intero le somme che i funzionari delegati sono autorizzati a prelevare a loro favore, essi devono effettuarne il prelevamento di volta in volta, nella misura strettamente occorrente per i pagamenti.

11. Le somme accreditate per la concessione al personale dell'Amministrazione regionale di anticipazioni sulle indennità di missione e di trasferimento sono totalmente prelevabili mediante buoni direttamente dal funzionario delegato a cui favore sono disposte le aperture di credito.

12. Le somme prelevate direttamente dal funzionario delegato mediante buoni, e non utilizzate entro il 31 gennaio dell'anno successivo per il pagamento di spese di competenza dell'anno cui si riferiscono le corrispondenti aperture di credito, sono versate dai funzionari delegati in Tesoreria entro la medesima data. Per tali somme il funzionario delegato è tenuto, entro il successivo mese di febbraio, alla predisposizione di un rendiconto suppletivo secondo le modalità previste dal presente articolo.

13. La rendicontazione dei conti correnti accessi ai sensi della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1, intestati alla Regione autonoma della Sardegna, è soddisfatta:

- a) se estinti, con autocertificazione attestante la conclusione dei lavori e la spesa sostenuta, da presentarsi al servizio che ha autorizzato la spesa;
- b) se operativi, con autocertificazione annuale attestante lo stato dei lavori e la spesa sostenuta, da presentarsi al servizio che ha autorizzato la spesa e alla Ragioneria generale nei termini previsti dal comma 3 e, a conclusione dei lavori, con rendiconto da presentarsi al servizio competente che, effettuati i relativi controlli, lo trasmette, con apposita determinazione, alla Ragioneria la quale provvede, altresì, a disporre la chiusura del conto. La mancata presentazione della certificazione nei termini prescritti comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 5.

Art. 46

Trasporto all'esercizio successivo degli ordini di accreditamento

1. Gli ordini di accreditamento emessi dall'Amministrazione regionale, sia per spese di parte corrente che in conto capitale, rimasti in tutto o in parte inestinti alla fine dell'esercizio possono essere trasportati integralmente o per la parte inestinta, all'esercizio successivo.

Art. 47

Competenze del direttore del Centro regionale di programmazione

1. L'assunzione degli impegni e l'ordinazione dei pagamenti su capitoli e titoli di spesa delle contabilità ordinaria e speciali attribuiti alla competenza del Centro regionale di programmazione sono adottati dal suo direttore. Al medesimo sono estese, oltre alle funzioni previste dalla legge regionale 11 luglio 1962, n. 7, e dal regolamento approvato col D.P.G.R. n. 179 del 1986, le funzioni attribuite ai direttori generali dalla legge regionale n. 31 del 1998 e successive modifiche e integrazioni.

2. Al direttore del Centro regionale di programmazione si applicano le disposizioni in materia di conferma o revoca dell'incarico previste per i direttori generali dalla legge regionale n. 31 del 1998 e successive modifiche e integrazioni.

3. Sono attribuiti al personale del Centro regionale di programmazione incaricato della funzione di responsabile di misura di programmi operativi, di programmi di iniziativa comunitaria e/o di compiti ad esso delegati dal direttore generale, i poteri gestori previsti dall'articolo 25 della legge regionale n. 31 del 1998.

Art. 48

Particolari modalità di spesa

1. Al fine di consentire il funzionamento degli uffici di rappresentanza all'estero della Regione è consentita l'apertura di conti correnti intestati alla Regione sui quali possono trarre assegni i funzionari individuati quali responsabili della gestione.

2. Le somme versate nei suddetti conti possono essere mantenute nell'esercizio successivo a quello in cui è avvenuto l'accreditamento, al termine del quale il funzionario responsabile deve riversare alle entrate del bilancio della Regione le somme inutilizzate.

3. Il funzionario di cui al comma 1 deve riversare, entro il 31 marzo di ogni anno, gli interessi maturati al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Ai fini della rendicontazione e del controllo valgono le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 1 del 1975 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 49

Carte di credito

1. È ammessa l'utilizzazione di carte di credito per l'effettuazione di spese di trasporto, vitto e alloggio, sostenute per missioni in territorio nazionale ed estero.

2. La convenzione, da stipularsi per la gestione delle carte di cui al comma 1 da parte dell'Assessorato regionale competente in materia di personale, deve indicare, a termini del comma 2 dell'articolo 5 del decreto ministeriale 9 dicembre 1996, n. 701:

- a) la durata della convenzione;
- b) l'eventuale costo per il rilascio, per l'utilizzo e per il rinnovo della carta di credito;
- c) il periodo di validità della carta di credito;

- d) la periodicità dell'invio dell'estratto conto ed il termine di regolazione delle situazioni debitorie;
- e) le modalità relative alla sostituzione in caso di smarrimento o sottrazione;
- f) le modalità di regolazione dell'estratto conto periodico;
- g) la responsabilità del titolare della carta di credito anche per l'uso non autorizzato della stessa;
- h) la determinazione di eventuali soglie massime di spesa.

Art. 50

Pagamento dei titoli di spesa

1. I mandati diretti, gli ordinativi su ordini di accreditamento, gli ordini di pagamento su ruoli di spesa fissa e gli ordinativi su contabilità speciali emessi dall'Amministrazione regionale sono pagati in contanti dal Tesoriere. Il Tesoriere appone sul titolo certificazione datata dell'avvenuta esecuzione, raccogliendo quietanza su documentazione meccanografica da conservare presso di sé.

2. Su richiesta dell'Amministrazione regionale il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi operazione di pagamento eseguita, nonché la relativa prova documentale che lo stesso Tesoriere deve custodire per i cinque anni successivi all'esercizio finanziario di riferimento.

3. Sono fatte salve:

- a) la facoltà del Tesoriere di utilizzare altri tramiti di pagamento qualora, per causa di forza maggiore, non sia in grado di provvedere ai pagamenti in loco con i propri uffici;
- b) l'applicazione delle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato relative alle quietanze da darsi per atto pubblico;
- c) la facoltà dei dipendenti della Regione di delegare la riscossione dei loro stipendi, retribuzioni, assegni, compensi e indennità, e il rilascio delle relative quietanze, nelle forme e nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni regionali e, per quanto da queste non previsto, dalle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.

4. La facoltà di cui alla lettera c) del comma 3 è estesa a chiunque percepisce dalla Regione emolumenti di analoga natura.

Art. 51

Particolari modalità di estinzione dei titoli di spesa

1. Gli uffici centrali e periferici, cui spetta l'ordinazione delle spese della Regione, possono disporre, con espressa annotazione sui singoli titoli, che i mandati diretti, gli ordinativi su ordini di accreditamento, gli ordini di pagamento su ruoli di spesa fissa e gli ordinativi su contabilità speciali siano estinti mediante accreditamento in conto corrente postale al nome del creditore.

2. La facoltà di cui al comma 1 può ugualmente essere esercitata per i titoli di spesa emessi a favore delle persone giuridiche pubbliche e delle persone giuridiche private di cui agli articoli 11 e 12 del Codice civile, nonché degli enti, associazioni e istituzioni non riconosciuti giuridicamente, sottoposti o no a vigilanza o tutela dello Stato e della Regione.

3. L'indicazione sui titoli di spesa delle modalità di estinzione sopra riportate è obbligatoria quando i creditori ne abbiano fatto richiesta scritta agli uffici ordinatori.

4. È tuttavia fatta salva, in ogni caso, la possibilità dei creditori di richiedere per iscritto l'estinzione dei titoli di spesa mediante:

- a) accreditamento in conto corrente a favore del creditore presso il competente stabilimento dell'istituto tesoriere;
- b) accreditamento in conto corrente, presso il competente stabilimento dell'istituto tesoriere, per conto del creditore, a favore di un determinato istituto di credito designato dal creditore stesso;
- c) commutazione in assegno circolare del competente istituto tesoriere intestato al creditore e non trasferibile;
- d) commutazione in assegno postale intestato al creditore e non trasferibile;
- e) commutazione in vaglia postale ordinario.

5. La richiesta delle operazioni di cui alle lettere a), c), d) ed e) del comma 4, nonché quella di accreditamento in conto corrente postale al nome del creditore, può essere diretta anche agli stabilimenti degli istituti tesorieri, relativamente ai titoli di spesa ad essi pervenuti. Per quella di cui alla lettera b) del comma 4 occorre che la firma del creditore sia autenticata da un notaio, ovvero da un funzionario dell'ufficio ordinatore dell'Amministrazione regionale, oppure da un funzionario dello stabilimento dell'istituto tesoriere cui è diretta la richiesta.

Art. 52**Commutazione in assegni dei titoli non pagati**

1. I mandati diretti, gli ordinativi su ordini di accreditamento, gli ordini di pagamento su ruoli di spesa fissa e gli ordinativi su contabilità speciali pervenuti alla Tesoreria regionale e detenuti ancora impagati dagli stabilimenti degli istituti tesorieri al termine dell'esercizio finanziario e quelli pagabili per contanti che non vengano riscossi entro il termine di nove giorni lavorativi dalla ricezione degli stessi da parte degli istituti tesorieri, sono commutati d'ufficio in assegni circolari ovvero bancari non trasferibili degli istituti medesimi intestati ai creditori ovvero in assegni postali localizzati e non trasferibili intestati ai creditori.

2. La disposizione di cui sopra non si applica:

- a) quando il competente stabilimento dell'istituto tesoriere ritenga che nell'emissione del titolo di spesa sia incorso errore;
- b) quando il creditore risulti di fatto sconosciuto;
- c) quando allo stabilimento consti che, per morte del creditore o per qualsiasi altra causa, il titolo di spesa non possa o non debba più essere pagato;
- d) quando il creditore abbia richiesto l'estinzione del titolo in una delle forme previste dal comma 4 dell'articolo 51, ovvero mediante accreditamento in conto corrente postale.

3. I titoli estinti ai sensi del comma 1 si considerano, agli effetti del rendiconto generale della Regione, come titoli pagati.

4. Con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, sono disciplinati i rapporti con gli istituti di credito incaricati del servizio di tesoreria in relazione agli ulteriori limiti ed alle modalità della commutazione, nonché all'accertamento dell'effettivo pagamento degli assegni di cui al comma 1.

Art. 53**Contabilizzazione dei titoli collettivi parzialmente insoluti**

1. Salvi gli effetti della prescrizione e del divieto di pagamento di cui all'articolo 446 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, di cui al regio decreto n. 827 del 1924, i titoli di spesa collettivi rimasti parzialmente insoluti al termine dell'esercizio finanziario sono trasportati, per il loro integrale importo, al conto dei residui dell'esercizio successivo.

Art. 54**Affidamento del servizio di tesoreria**

1. Il servizio di tesoreria è affidato, dall'Assessorato competente in materia di credito, in applicazione delle disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici di servizi, mediante apposita convenzione posta in essere fra l'Amministrazione regionale, rappresentata dai direttori generali competenti in materia di ragioneria e credito, e l'istituto o gli istituti di credito selezionati. La convenzione deve, tra l'altro, prevedere:

- a) la gestione gratuita del servizio, salvo il rimborso spese;
- b) la corresponsione degli interessi sulle somme di spettanza della Regione giacenti in Tesoreria;
- c) l'effettuazione dei pagamenti disposti dalla Regione, anche in caso di deficienza di cassa, mediante anticipazioni di cassa entro importi stabiliti;
- d) l'estensione, anche nel corso della gestione e su richiesta, delle condizioni del servizio di tesoreria agli enti locali territoriali, agli enti ed agenzie regionali, alle aziende sanitarie locali ed ospedaliere;
- e) le sanzioni in caso di inadempimento, da irrogarsi da parte dell'Assessorato competente in materia di credito.

2. La Tesoreria regionale riceve il versamento delle entrate, effettua il pagamento delle spese e detiene le disponibilità liquide della Regione.

Art. 55**Procedura delle assegnazioni di somme conseguenti
a provvedimenti esecutivi promossi da creditori**

1. La Ragioneria generale è autorizzata, ad istanza del Tesoriere regionale, a rimborsare le somme oggetto di pignoramento o di altra forma di riscossione coattiva presso il Tesoriere medesimo a seguito di provvedimenti promossi da creditori diretti dell'Amministrazione regionale.

2. La Ragioneria generale, disposto il rimborso di cui al comma 1, trasmette gli atti alla direzione dell'area legale per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Art. 56

Operazioni di riscossione

1. Per ogni somma riscossa il Tesoriere regionale provvede ad annotare l'entrata, numerandola in ordine cronologico per esercizio finanziario, in apposito registro.

2. Il Tesoriere, a richiesta del versante, è tenuto a rilasciare dichiarazione di avvenuto versamento, in conformità a quanto contenuto nel registro di cui al comma 1, su propria modulistica adottata di concerto con la Ragioneria generale.

Art. 57

Gestione informatica del servizio di tesoreria

1. Nell'ambito della gestione del servizio di tesoreria, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad operare anche con procedure informatiche. In tal caso le reversali di incasso e i mandati di pagamento predisposti dalla Regione con criteri informatici secondo le disposizioni nazionali vigenti in materia, la loro trasmissione al Tesoriere con strumenti telematici e la relativa archiviazione su supporti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. Tali ordinativi, perfezionati con l'apposizione della firma digitale secondo le vigenti disposizioni nazionali, sono equiparati giuridicamente agli analoghi documenti cartacei dei quali devono ritenersi sostitutivi.

2. Nell'ambito della gestione del bilancio e delle gestioni fuori bilancio della Regione, l'ordinazione delle spese - che può avvenire con l'adozione di un mandato informatico trasmesso direttamente al Tesoriere mediante pagamento diretto al creditore per contanti ovvero mediante accredito in conto corrente bancario o postale a nome del creditore che ne abbia fatto richiesta - può essere raccolta ed annotata su documentazione meccanografica con l'indicazione degli elementi necessari per l'individuazione dell'operazione.

3. Gli obblighi di documentazione connessi con la resa del conto giudiziale da parte del Tesoriere in caso di utilizzazione di ordinativi informatici possono essere soddisfatti mediante produzione di elenchi meccanografici contenenti le indicazioni relative ai pagamenti effettuati, nonché di documenti meccanografici contenenti gli elenchi delle riscossioni effettuate.

Art. 58

Ragioneria generale della Regione

1. La Ragioneria generale della Regione, che può essere organizzata in uffici decentrati, provvede, oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni di legge:

- 1) alla tenuta delle scritture contabili delle operazioni relative alla gestione delle entrate e delle spese di bilancio;
- 2) alla formulazione e compilazione del rendiconto generale della Regione, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento⁽²⁵⁾;
- 3) alla verifica contabile sulla gestione dei fondi e dei beni, da chiunque detenuti o amministrati, di pertinenza della Regione, ivi comprese le verifiche di cassa nei confronti dei funzionari delegati in servizio presso l'Amministrazione regionale e del cassiere regionale, con le modalità previste dalla legge e dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato; detta verifica è riferita alle sole gestioni per le quali non siano previsti collegi sindacali o di revisori ovvero non siano disposti specifici controlli da norme di natura legislativa o contrattuale;
- 4) alla registrazione, entro quindici giorni utili dal ricevimento, degli impegni di spesa assunti sotto la piena responsabilità del centro di responsabilità che ha emanato l'atto. Entro tale termine la Ragioneria effettua il controllo sulla regolarità contabile dell'atto medesimo, verificando la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 38, la corretta imputazione della spesa al pertinente capitolo di bilancio, che la spesa non ecceda lo stanziamento del capitolo, oppure che la stessa sia da riferire alla competenza anziché ai residui o viceversa; in caso di esito negativo del controllo si procede alla restituzione dell'atto con le osservazioni che ne impediscono la registrazione. Sulla base di modalità, di criteri percentuali e di selezione determinati dalla Giunta regionale, la Ragioneria predispone programmi annuali di controllo successivo a cam-

⁽²⁵⁾ Punto così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera e), punto 1), L.R. 10 agosto 2010, n. 14, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della medesima legge).

pione concernente la legalità della spesa degli atti di impegno. Le risultanze del controllo sono inviate ai centri di responsabilità che hanno emesso l'atto, all'organo gerarchicamente sovraordinato e al competente organo politico e, nel caso di osservazioni circa la non legalità della spesa, anche all'ufficio con compiti di vigilanza e ispettivi per gli ulteriori accertamenti di competenza e per le eventuali segnalazioni all'organo giurisdizionale di controllo⁽²⁶⁾;

- 5) alla verifica del regolare andamento del servizio di tesoreria;
- 6) alla verifica del conto giudiziale del Tesoriere regionale, dichiarandone la conformità alle proprie scritture, mentre gli altri conti giudiziali della Regione debitamente riscontrati dal competente centro di responsabilità sono trasmessi a cura dell'agente contabile direttamente alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferiscono⁽²⁷⁾;
- 7) all'invio al Consiglio regionale, con cadenza quadrimestrale, dello stato di attuazione della spesa del bilancio in corso.

2. Il direttore generale della Ragioneria promuove il trasferimento di quote di giacenze esistenti sui vari conti di Tesoreria al fine di fronteggiare momentanee deficienze di cassa; lo stesso direttore provvede alla retrocessione delle somme trasferite entro l'anno finanziario in cui sono stati disposti i trasferimenti. In assenza di tale ultimo provvedimento, i trasferimenti sono compensati d'ufficio il 31 dicembre dell'anno in cui sono stati disposti, dall'istituto di credito incaricato del servizio di tesoreria.

Art. 59

Gestioni fuori bilancio

1. Le gestioni fuori bilancio non sono di norma consentite; sono fatte salve solo le gestioni fuori bilancio previste da leggi regionali e statali.

Capo III

Risultati di gestione e amministrazione

Art. 60

Formazione, mantenimento, eliminazione e riproduzione in bilancio dei residui passivi⁽²⁸⁾

1. Formano residui passivi le somme impegnate e non pagate entro la data di chiusura dell'esercizio finanziario; le somme non impegnate entro tale termine costituiscono economie di spesa.

2. I residui delle spese correnti, non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi [; quelli concernenti spese per lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento]⁽²⁹⁾.

3. I residui delle spese in conto capitale, derivanti da importi di cui la Regione abbia assunto obbligo di pagamento per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, non pagati entro il quarto esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi⁽³⁰⁾.

4. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi, previa acquisizione per la riassegnazione delle somme di cui al comma 2 della richiesta dell'avente diritto, quando si è verificata l'esigenza del pagamento e sono impegnate ai sensi della lettera d) del comma 3 dell'articolo 38; le stesse somme possono permanere quali residui sino all'esercizio successivo a quello della loro riassegnazione; trascorso tale periodo sono eliminate per perenzione amministrativa.

5. Al pagamento delle spese eliminate si può provvedere anche utilizzando gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli della competenza dell'esercizio.

⁽²⁶⁾ Punto così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera f), L.R. 10 agosto 2010, n. 14, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della medesima legge).

⁽²⁷⁾ Punto così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera e), punto 2), L.R. 10 agosto 2010, n. 14, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della medesima legge).

⁽²⁸⁾ Ai sensi dell'art. 2, comma 1, L.R. 10 agosto 2010, n. 14, sono abrogate tutte le disposizioni legislative che derogano al presente articolo, fatte salve le conservazioni in conto residui disposte a favore del fondo di cui alla L.R. 26 febbraio 1996, n. 14, e successive modifiche e integrazioni. Vedi, anche, l'Ord. reg. 11 febbraio 2011, n. 2.

⁽²⁹⁾ Parole soppresse dell'art. 1, comma 1, lettera h), punto 1), L.R. 10 agosto 2010, n. 14, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della medesima legge).

⁽³⁰⁾ Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera h), punto 2), L.R. 10 agosto 2010, n. 14, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della medesima legge).

6. Il reintegro delle somme utilizzate ai sensi del comma 5 sui capitoli di competenza per il pagamento delle spese perente è effettuato periodicamente, ovvero di volta in volta, con determinazione del direttore generale competente.

7. Le somme stanziare per l'acquisizione di beni e servizi e non impegnate alla chiusura dell'esercizio sono mantenute in bilancio quali residui nell'esercizio successivo a quello di iscrizione, limitatamente agli importi degli appalti, comprensivi delle somme a disposizione, per i quali i relativi bandi siano stati pubblicati entro il 30 novembre⁽³¹⁾⁽³²⁾.

8. Le somme stanziare per la realizzazione di opere pubbliche in gestione diretta sono conservate, costituendo impegno nel conto residui, per un anno successivo a quello di iscrizione in bilancio, ovvero per due anni quando la loro realizzazione richieda l'approvazione di un progetto esecutivo, per tre anni quando è richiesta l'approvazione o autorizzazione paesaggistica o ambientale, per quattro anni quando è richiesta la valutazione di impatto ambientale⁽³³⁾⁽³⁴⁾.

8-bis. Gli stanziamenti relativi a finanziamenti destinati alle opere in gestione diretta da parte dell'Amministrazione regionale sono impegnati, complessivamente e con unico provvedimento, a favore dell'Assessorato competente per materia secondo le voci di spesa previste nel quadro economico, anche rivisitato in relazione alle esigenze di realizzazione dei lavori. Per impegno entro i termini si intende la costituzione di un'obbligazione giuridicamente perfezionata o la pubblicazione del bando di gara, entro gli stessi termini, purché faccia seguito l'affidamento dei lavori entro l'esercizio immediatamente successivo⁽³⁵⁾.

8-ter. I finanziamenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche, oggetto di perenzione amministrativa o di economia disposta in forza di legge, possono essere riassegnati ai sensi dell'articolo 26 della presente legge, anche a favore di soggetti diversi da quelli per i quali è stato assunto l'originario impegno di spesa, qualora le somme riassegnate siano utilizzate per le medesime finalità per le quali furono stanziare in bilancio⁽³⁶⁾⁽³⁷⁾.

9. Le assegnazioni statali disposte in corrispondenza di delega di funzioni amministrative sono mantenute in bilancio sino ad eventuale revoca o richiesta di restituzione da parte dei competenti organi statali.

10. Le somme stanziare quali cofinanziamento regionale e quelle correlate a entrate comunitarie e statali rimosse per la realizzazione di programmi o iniziative comunitari o statali non impegnate alla chiusura dell'esercizio sono conservate nel conto residui sino al termine ultimo di impegnabilità previsto per la realizzazione dei medesimi⁽³⁸⁾.

11. Le somme stanziare per la realizzazione di programmi o iniziative comunitari o statali, qualora impegnate, permangono nel conto dei residui sino al termine ultimo di pagamento stabilito dall'Unione europea o dallo Stato⁽³⁹⁾.

12. Le somme stanziare per spese correnti e di investimento non impegnate correlate ad entrate non rimosse, aventi in tutto o in parte destinazione vincolata, costituiscono economia di spesa e possono essere riscritte nell'esercizio successivo con previo accertamento di entrata; qualora le entrate siano rimosse sono mantenute in bilancio quali residui per un ulteriore esercizio⁽⁴⁰⁾.

12-bis. Al fine di una semplificazione delle scritture contabili la legge di bilancio determina il limite dell'importo per il mantenimento del residuo passivo successivo al secondo anno di vigenza, con esclusione di quelli destinati alla realizzazione di programmi o iniziative comunitarie e statali. Alle eventuali obbligazioni persistenti in capo all'Amministrazione regionale si provvede mediante utilizzo del fondo di cui all'articolo 26.

⁽³¹⁾ Comma così modificato dell'art. 1, comma 1, lettera h), punto 3), L.R. 10 agosto 2010, n. 14, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della medesima legge).

⁽³²⁾ Per la disapplicazione del presente comma per gli anni 2012 e 2013 vedi l'art. 1, comma 8, L.R. 15 marzo 2012, n. 6.

⁽³³⁾ Gli attuali commi 8, 8-bis e 8-ter così sostituiscono l'originario comma 8 per effetto dell'art. 1, comma 13, lettera c), L.R. 7 agosto 2009, n. 3.

⁽³⁴⁾ Per la disapplicazione del presente comma per gli anni 2012 e 2013 vedi l'art. 1, comma 8, L.R. 15 marzo 2012, n. 6.

⁽³⁵⁾ Gli attuali commi 8, 8-bis e 8-ter così sostituiscono l'originario comma 8 per effetto dell'art. 1, comma 13, lettera c), L.R. 7 agosto 2009, n. 3.

⁽³⁶⁾ Gli attuali commi 8, 8-bis e 8-ter così sostituiscono l'originario comma 8 per effetto dell'art. 1, comma 13, lettera c), L.R. 7 agosto 2009, n. 3.

⁽³⁷⁾ Per la disapplicazione del presente comma per gli anni 2012 e 2013 vedi l'art. 1, comma 8, L.R. 15 marzo 2012, n. 6.

⁽³⁸⁾ Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera h), punto 4), L.R. 10 agosto 2010, n. 14, poi così modificato dall'art. 18, comma 19, L.R. 30 giugno 2011, n. 12, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 28 della medesima legge).

⁽³⁹⁾ Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera h), punto 5), L.R. 10 agosto 2010, n. 14, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della medesima legge).

⁽⁴⁰⁾ Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera h), punto 6), L.R. 10 agosto 2010, n. 14, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della medesima legge).

In sede di prima applicazione tale limite è fissato nella misura di euro 1.000 per singolo impegno riferito all'esercizio 2008 e precedenti⁽⁴¹⁾.

1. Formano residui passivi le somme impegnate e non pagate entro la data di chiusura dell'esercizio finanziario; le somme non impegnate entro tale termine costituiscono economie di spesa.

2. I residui delle spese correnti, non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi.

3. I residui delle spese in conto capitale, derivanti da importi di cui la Regione abbia assunto obbligo di pagamento per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, non pagati entro il quinto esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi.

4. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi, previa acquisizione per la riassegnazione delle somme di cui al comma 2 della richiesta dell'avente diritto, quando si è verificata l'esigenza del pagamento e sono impegnate ai sensi della lettera d) del comma 3 dell'articolo 38; le stesse somme possono permanere quali residui sino all'esercizio successivo a quello della loro riassegnazione; trascorso tale periodo sono eliminate per perenzione amministrativa.

5. Al pagamento delle spese eliminate si può provvedere anche utilizzando gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli della competenza dell'esercizio.

6. Il reintegro delle somme utilizzate ai sensi del comma 5 sui capitoli di competenza per il pagamento delle spese perente è effettuato periodicamente, ovvero di volta in volta, con determinazione del direttore generale competente.

7. Le somme stanziate per l'acquisizione di beni e servizi e non impegnate alla chiusura dell'esercizio sono mantenute in bilancio quali residui nell'esercizio successivo a quello di iscrizione, limitatamente agli importi degli appalti, comprensivi delle somme a disposizione, per i quali i relativi bandi siano stati pubblicati prima della chiusura dell'esercizio stesso.

8. Le somme stanziate per la realizzazione di opere pubbliche in gestione diretta sono conservate, costituendo impegno nel conto residui, per un anno successivo a quello di iscrizione in bilancio, ovvero per due anni quando la loro realizzazione richieda l'approvazione di un progetto esecutivo, per tre anni quando è richiesta l'approvazione o autorizzazione paesaggistica o ambientale, per quattro anni quando è richiesta la valutazione di impatto ambientale⁽⁴²⁾.

8-bis. Gli stanziamenti relativi a finanziamenti destinati alle opere in gestione diretta da parte dell'Amministrazione regionale sono impegnati, complessivamente e con unico provvedimento, a favore dell'Assessorato competente per materia secondo le voci di spesa previste nel quadro economico, anche rivisitato in relazione alle esigenze di realizzazione dei lavori. Per impegno entro i termini si intende la costituzione di un'obbligazione giuridicamente perfezionata o la pubblicazione del bando di gara, entro gli stessi termini, purché faccia seguito l'affidamento dei lavori entro l'esercizio immediatamente successivo⁽⁴²⁾.

8-ter. I finanziamenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche, oggetto di perenzione amministrativa o di economia disposta in forza di legge, possono essere riassegnati ai sensi dell'articolo 26 della presente legge, anche a favore di soggetti diversi da quelli per i quali è stato assunto l'originario impegno di spesa, qualora le somme riassegnate siano utilizzate per le medesime finalità per le quali furono stanziate in bilancio⁽⁴²⁾.

9. Le assegnazioni statali disposte in corrispondenza di delega di funzioni amministrative sono mantenute in bilancio sino ad eventuale revoca o richiesta di restituzione da parte dei competenti organi statali.

⁽⁴¹⁾ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera h), punto 7), L.R. 10 agosto 2010, n. 14, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della medesima legge).

⁽⁴²⁾ Gli attuali commi 8, 8-bis e 8-ter così sostituiscono l'originario comma 8 per effetto dell'art. 1, comma 13, lettera c), L.R. 7 agosto 2009, n. 3.

10. Le somme stanziare per la realizzazione di programmi o iniziative comunitari, non impegnate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui sino al termine ultimo di impegnabilità stabilito dall'Unione europea per la realizzazione dei medesimi.

11. Le somme di cui al comma 10, qualora impegnate, permangono nel conto dei residui sino al termine ultimo di pagamento stabilito dall'Unione europea.

12. Le somme stanziare per spese correnti e per spese di investimento correlate ad accertamento di entrate aventi in tutto o in parte destinazione vincolata per legge, qualora non impegnate, sono mantenute in bilancio quali residui e permangono nello stesso conto sino all'esercizio successivo a quello della riscossione della correlativa entrata⁽⁴³⁾.

Art. 61

Contabilità economico-patrimoniale ed economico-analitica

1. Al fine di monitorare la dinamica dei fatti gestionali, la Regione adotta un sistema di contabilità economico-patrimoniale, integrato con quello finanziario, che consenta l'elaborazione dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa secondo i criteri ed i principi di cui agli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili ai fatti gestionali della stessa Regione.

2. La Regione adotta un sistema di contabilità economico-analitica al fine di consentire le rilevazioni utili per l'effettuazione del controllo interno di gestione.

3. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2, la Giunta regionale, con apposite direttive, adotta le misure applicative ed in particolare la struttura dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, il piano dei conti, il piano dei centri di costo, le regole contabili, i criteri di valutazione del patrimonio e individua le attività gestionali in capo ai competenti centri di responsabilità.

4. Sulle direttive di cui al comma 3 la competente Commissione consiliare esprime il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione delle stesse direttive, trascorso il quale il parere si dà per acquisito.

5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi finanziaria e di bilancio la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, sentito l'Ufficio del controllo interno di gestione, adotta il budget economico che è inviato, per conoscenza, al Consiglio regionale.

Art. 62

Rendiconto generale della Regione

1. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale entro il mese di luglio, con apposito disegno di legge, il rendiconto generale dell'esercizio scaduto il 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Il rendiconto generale di cui al comma 1 è composto da :

- a) il conto del bilancio;
- b) lo stato patrimoniale;
- c) il conto economico;
- d) la nota integrativa.

3. Il disegno di legge di cui al comma 1 è predisposto dall'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

Art. 63

Conto del bilancio

1. Il conto del bilancio, che dimostra i risultati dell'esercizio del bilancio in rapporto alle previsioni di quest'ultimo, comprende:

- a) le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere, versate o rimaste da versare;
- b) le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare;
- c) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori;
- d) le somme versate in Tesoreria e quelle pagate per ciascun capitolo del bilancio, distintamente in conto competenza e in conto residui;
- e) il conto totale dei residui attivi e passivi che si rinviano all'esercizio successivo;

⁽⁴³⁾ Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera g), L.R. 29 maggio 2007, n. 2.

f) le minori o maggiori entrate e le minori o maggiori spese.

2. Al conto del bilancio è allegata la dimostrazione dei risultati della gestione finanziaria derivante dalle sole poste relative ai capitoli classificati come assegnazioni statali.

Art. 64

Stato patrimoniale

1. Lo stato patrimoniale, redatto secondo le disposizioni di cui agli articoli 2424 e seguenti del Codice civile, per quanto applicabili, deve indicare in termini di valori aggiornati alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce:

- a) le attività e le passività finanziarie;
- b) i beni mobili ed immobili;
- c) ogni altra attività e passività, nonché le poste rettificative.

2. Lo stato patrimoniale deve inoltre contenere i punti di concordanza tra la contabilità finanziaria e quella economico-patrimoniale.

3. Allo stato patrimoniale è allegato un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare della Regione alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione del rispettivo valore, delle rispettive destinazioni e dell'eventuale reddito da essi prodotto.

Art. 65

Conto economico

1. Il conto economico, redatto secondo le disposizioni contenute negli articoli 2425 e seguenti del Codice civile, per quanto applicabili, evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione reddituale secondo il criterio della competenza economica.

Art. 66

Nota integrativa

1. La nota integrativa, redatta secondo le disposizioni contenute negli articoli 2427 e seguenti del Codice civile, per quanto applicabili, espone i criteri di valutazione degli elementi del patrimonio e le modificazioni intervenute nelle attività e passività rispetto all'anno precedente, motivandone le ragioni.

Capo IV

Norme finali e transitorie

Art. 67

Rinvio alla normativa statale e regionale in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità

1. Per tutto ciò che non è disciplinato dalla presente legge valgono le disposizioni della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, e successive sue integrazioni e modificazioni, e di ogni altra norma speciale statale o regionale.

Art. 68

Abrogazione di norme

1. Tutte le norme regionali riguardanti il procedimento gestorio della spesa, la formazione e la struttura del bilancio della Regione e di quelli degli enti e agenzie regionali, nonché la variazione e l'esercizio dei bilanci medesimi e la formazione dei corrispondenti rendiconti, in contrasto con la presente legge, sono abrogate secondo la decorrenza di cui all'articolo 69; in particolare sono abrogate:

- a) la legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 (Norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione), e successive modifiche e integrazioni;
- b) la legge regionale 9 giugno 1999, n. 23 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, relativa a norme in materia di bilancio e contabilità della Regione e successive modifiche);
- c) il comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 12 dicembre 1994, n. 36: Modifiche alla legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 (legge finanziaria 1994), modificata dalla legge regionale 30 marzo 1994, n. 13, e dalla legge regionale 9 giugno 1994, n. 27, e disposizioni varie;

- d) i commi 1 e 2 dell'articolo 55 della legge regionale 15 aprile 1998, n. 11 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 1998);
- e) il comma 7 dell'articolo 6 della legge regionale 29 aprile 2003, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2003);
- f) i commi 21, 22 e 23 dell'articolo 1 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2001);
- g) il comma 1 dell'articolo 23 della regionale 24 dicembre 1991, n. 39 (Finanziamenti in favore di diversi settori e disposizioni varie);
- h) la legge regionale 7 luglio 1975, n. 27 (Regolamentazione del servizio di Tesoreria della Regione autonoma della Sardegna), unitamente al capitolato speciale allegato, a decorrere dalla data della convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 54;
- i) il comma 9 dell'articolo 1 della legge regionale 11 maggio 2004, n. 6 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2004);
- l) l'articolo 6 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo);
- m) il decreto del Presidente della Giunta regionale 7 novembre 1955, n. 38, a partire dall'entrata in vigore delle direttive in materia di servizi di economato e cassa emanate dalla Giunta regionale in applicazione della presente legge.

Art. 69 **Decorrenza**

1. Le disposizioni relative:
 - a) al Programma regionale di sviluppo e al Documento annuale di programmazione economica e finanziaria trovano applicazione a partire dalla data di approvazione del primo programma regionale di sviluppo da parte del Consiglio regionale;
 - b) alla classificazione del bilancio per strategie e funzioni obiettivo trovano applicazione con decorrenza dal 1° gennaio 2007;
 - c) alla contabilità economica si applicano in via sperimentale dal 2009 e in via definitiva dal 2011⁽⁴⁴⁾;
 - d) alla convenzione di tesoreria di cui all'articolo 55 trovano applicazione a far data dalla stipula della convenzione successiva a quella vigente e sue eventuali proroghe;
 - e) al comma 3 dell'articolo 33 si applicano a far data dall'istituzione delle strutture di valutazione; dalla data di istituzione delle predette strutture in via sperimentale, per un anno, l'analisi d'impatto della regolamentazione è limitata agli elementi definiti dal punto IV) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000.
2. In sede di prima applicazione, le strategie e le funzioni obiettivo, ai fini della predisposizione del bilancio per l'anno 2007 e per gli anni 2007-2009, sono individuate dalla Giunta regionale con propria delibera, adottata su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.
3. Gli enti regionali di cui all'articolo 69 della legge regionale n. 31 del 1998⁽⁴⁵⁾ e successive modifiche ed integrazioni e le Agenzie regionali adottano la contabilità economica di cui all'articolo 61 in via sperimentale nel 2009 e in via definitiva nel 2011, nel rispetto delle direttive regionali di cui al comma 3 del medesimo articolo 61 in quanto applicabili⁽⁴⁶⁾.
4. Per l'applicazione dell'articolo 49, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con direttiva della Giunta regionale sono disciplinate le procedure per l'imputazione della spesa ai pertinenti capitoli di bilancio, nonché quelle per la rendicontazione ed il controllo.
5. È sospesa per l'anno 2006 l'applicazione, sia per gli stanziamenti di competenza che per le disponibilità sussistenti in conto residui, di tutte le vigenti disposizioni in materia di conservazione a residui di stanziamento; sono fatte salve quelle di cui ai commi 9, 10 e 12 dell'articolo 60 della presente legge e al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 24.

⁽⁴⁴⁾ Lettera così modificata dapprima dall'art. 2, comma 1, lettera h), L.R. 29 maggio 2007, n. 2, e poi dall'art. 1, comma 13, lettera a), L.R. 14 maggio 2009, n. 1.

⁽⁴⁵⁾ Nel Bollettino ufficiale indicato erroneamente, quale anno di emanazione della legge, l'anno 1988.

⁽⁴⁶⁾ Comma così modificato dall'art. 1, comma 13, lettera a), L.R. 14 maggio 2009, n. 1.

Art. 70**Stato patrimoniale iniziale**

1. Lo stato patrimoniale, per la prima volta, è elaborato secondo le disposizioni che seguono.
2. Le immobilizzazioni immateriali sono rilevate secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo 2426 del Codice civile e riportate nello stato patrimoniale per costo storico e quota ammortizzata⁽⁴⁷⁾.
3. Le immobilizzazioni materiali diverse da quelle rientranti nella categoria di beni immobili sono rilevate secondo un processo di inventariazione fisica finalizzato ad individuare i beni strumentali effettivamente in funzione ed impiegati nei processi gestionali e sono riportate per costo storico e quota ammortizzata. I beni mobili non strumentali sono rilevati separatamente col medesimo procedimento a nessuna valorizzazione, ad eccezione di quelli relativi ad opere di pregio artistico, storico, culturale che sono riportati al valore presente nell'ultimo conto del patrimonio. Le immobilizzazioni materiali e immateriali sono riportate, nello stato patrimoniale, al netto delle quote ammortizzate⁽⁴⁸⁾.
4. I beni immobili strumentali sono riportati al valore catastale rivalutato secondo le vigenti norme fiscali o al costo storico o valore presente nell'ultimo conto del patrimonio. I beni immobili non strumentali sono riportati al valore presente nell'ultimo conto del patrimonio⁽⁴⁸⁾.
5. Qualora il periodo intercorso fra la data di acquisto e la data di formazione dello stato patrimoniale risulti maggiore o uguale al periodo completo di ammortamento, il bene strumentale di cui al comma 3 viene valorizzato per l'importo di un centesimo⁽⁴⁸⁾.
6. I beni strumentali di valore non superiore a euro 500 sono riportati unicamente nel registro dei beni durevoli di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2002⁽⁴⁸⁾.
7. Le immobilizzazioni in corso d'esecuzione che non sono ancora entrate in funzione sono rilevate separatamente.
8. Per le immobilizzazioni finanziarie si applicano le disposizioni vigenti in materia.
9. Le disposizioni inerenti la redazione del conto del patrimonio ai sensi dell'articolo 65 della legge regionale n. 11 del 1983 e successive modifiche e integrazioni si applicano fino al 31 dicembre 2010⁽⁴⁹⁾.
10. Dalla medesima data cessa l'elaborazione dell'inventario dei beni mobili secondo quanto finora applicato e in particolare, con riferimento al D.P.G.R. n. 38 del 1955.

Art. 71**Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

⁽⁴⁷⁾ Comma così modificato dall'art. 1, comma 13, lettera b), L.R. 14 maggio 2009, n. 1.

⁽⁴⁸⁾ Comma così sostituito dall'art. 1, comma 13, lettera b), L.R. 14 maggio 2009, n. 1.

⁽⁴⁹⁾ Comma così modificato dapprima dall'art. 2, comma 1, lettera i), L.R. 29 maggio 2007, n. 2 e poi dall'art. 1, comma 13, lettera c), L.R. 14 maggio 2009, n. 1. La modifica ha riguardato la sostituzione dell'originario termine del 31 dicembre 2006 dapprima con il termine del 31 dicembre 2007 e poi con quello attuale del 31 dicembre 2010.

L. 27 dicembre 2006, n. 296⁽¹⁾ - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

Art. 1

834. (omissis)⁽²⁾

835. Ad integrazione delle somme stanziare negli anni 2004, 2005 e 2006 è autorizzata la spesa di euro 25 milioni per ciascuno degli anni dal 2007 al 2026 per la devoluzione alla regione Sardegna delle quote di compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto riscossa nel territorio regionale, concordate, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, per gli anni 2004, 2005 e 2006.

836. Dall'anno 2007 la regione Sardegna provvede al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.

837. Alla regione Sardegna sono trasferite le funzioni relative al trasporto pubblico locale (Ferrovie Sardegna e Ferrovie Meridionali Sarde) e le funzioni relative alla continuità territoriale. Al fine di disciplinare gli aspetti operativi del trasporto di persone relativi alle Ferrovie della Sardegna ed alle Ferrovie Meridionali Sarde, il Ministero dei trasporti e la Regione Autonoma della Sardegna, entro il 31 marzo 2007, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, sottoscrivono un accordo attuativo relativo agli aspetti finanziari, demaniali ed agli investimenti in corso.

838. L'attuazione delle previsioni relative alla compartecipazione al gettito delle imposte di cui alle lettere a) e m) del primo comma dell'articolo 8 dello Statuto speciale di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come da ultimo sostituito dal comma 834 del presente articolo, non può determinare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato superiori rispettivamente a 344 milioni di euro per l'anno 2007, a 371 milioni di euro per l'anno 2008 e a 482 milioni di euro per l'anno 2009. La nuova compartecipazione della regione Sardegna al gettito erariale entra a regime dall'anno 2010.

839. Dall'attuazione del combinato disposto della lettera f), del primo comma, dell'articolo 8 del citato Statuto speciale di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come da ultimo sostituito dal comma 834 del presente articolo, e del comma 836 del presente articolo, per gli anni 2007, 2008 e 2009 non può derivare alcun onere aggiuntivo per il bilancio dello Stato. Per gli anni 2007-2009 la quota dei nove decimi dell'imposta sul valore aggiunto sui consumi è attribuita sino alla concorrenza dell'importo risultante a carico della regione per la spesa sanitaria dalle delibere del CIPE per gli stessi anni 2007-2009, aumentato dell'importo di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

840. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli oneri relativi alle funzioni trasferite di cui al comma 837 rimangono a carico dello Stato.

⁽¹⁾ Pubblicata nella G.U. 27 dicembre 2006, n. 299.

⁽²⁾ Sostituisce l'art. 8 dello Statuto speciale per la Sardegna (L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 3).

L.R. 9 marzo 2015, n. 5⁽¹⁾ - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2015).

(omissis)

Art. 3

Disposizioni in materia di entrate - IRAP

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, alle nuove iniziative produttive intraprese nel territorio regionale è concesso, per i primi cinque anni d'imposta, l'azzeramento delle aliquote IRAP di cui agli articoli 16, comma 1, e 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali).

2. Non si considerano nuove iniziative produttive quelle derivanti da trasformazione, fusione, scissione o da altre operazioni che determinano la mera prosecuzione di un'attività già esercitata nel territorio regionale.

3. Il diritto all'esenzione non fa venir meno l'obbligo di presentazione della dichiarazione d'imposta.

4. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, termini dell'articolo 19 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 (Norme sul rapporto tra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa), sono specificate le modalità e i criteri di applicazione dell'esenzione.

5. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 le aliquote di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 446 del 1997, per i soggetti operanti nel territorio regionale sono rideterminate come segue:

- a) l'aliquota di cui al comma 1 è ridotta del 25 per cento;
- b) le aliquote di cui al comma 1-bis, lettere a), b) e c) sono incrementate di 0,92 punti percentuali;
- c) l'aliquota di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 è ridotta del 25 per cento.

6. Nei commi 1 e 3 dell'articolo 2 della legge regionale 23 maggio 2013, n. 12 (legge finanziaria 2013), le parole "e 2015" sono abrogate.

Art. 4

Autorizzazione mutuo per opere di interesse regionale

1. Ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale n. 11 del 2006, è autorizzato, per l'anno 2015 il ricorso a uno o più mutui o in alternativa a prestiti obbligazionari, dall'Amministrazione regionale esclusivamente garantiti, per un importo complessivo di euro 700.000.000 a copertura delle spese elencate nella tabella E allegata alla presente legge, e destinati alla realizzazione di opere e infrastrutture di competenza o di interesse regionale e ad accompagnare gli strumenti per lo sviluppo territoriale di cui all'articolo 1, comma 1.

2. La contrazione dei mutui di cui al comma 1, è effettuata in erogazioni multiple, di importo non superiore a euro 150.000.000 annui e a un tasso di interesse commisurato a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti, per un periodo di ammortamento della durata massima di trenta anni; il relativo onere annuo è posto a carico dell'UPB S08.01.005 per la quota di ammortamento degli interessi e dell'UPB S08.01.006 per la quota di ammortamento del capitale.

(omissis)

(¹) Pubblicata nel B.U. Sardegna 12 marzo 2015, n. 9.

Parte Terza

3) PROVINCE E COMUNI

L.R. 2 gennaio 1997, n. 4⁽¹⁾ - Riassetto generale delle province e procedure ordinarie per l'istituzione di nuove province e la modificazione delle circoscrizioni provinciali.

Art. 1

Oggetto e finalità

1. In attuazione dell'articolo 3, lettera b), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), così come modificato dalla legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, la presente legge disciplina il generale riassetto delle circoscrizioni provinciali nel territorio della Regione sarda nonché le procedure ordinarie per l'istituzione di nuove province e la modificazione delle circoscrizioni provinciali.

2. L'istituzione di nuove province e la modifica delle circoscrizioni provinciali sono stabilite con legge regionale, su iniziativa dei comuni⁽²⁾.

Capo I

Riassetto generale delle circoscrizioni provinciali⁽³⁾

Art. 2

Criteri

1. Il riassetto generale è finalizzato alla formazione di province rispondenti alle esigenze sociali, economiche e culturali delle popolazioni e di dimensioni tali da essere l'unico ente intermedio tra Regione e comuni, ambito razionale di programmazione ed idonea circoscrizione di decentramento di funzioni regionali⁽⁴⁾.

2. Il territorio di ciascuna Provincia deve corrispondere alla zona entro la quale si svolge la maggior parte dei rapporti sociali, economici e culturali della popolazione residente e che ha dimensione tale, per ampiezza, entità demografica, nonché per le attività produttive esistenti o possibili, da consentire una programmazione dello sviluppo che possa favorire il riequilibrio economico, sociale e culturale del territorio provinciale e regionale.

Art. 3

Dimensioni delle circoscrizioni provinciali

1. Le circoscrizioni provinciali risultanti a seguito del riassetto devono avere:
 - a) una popolazione non inferiore a 150.000 abitanti, secondo i dati ufficiali risultanti dall'ultimo censimento generale;
 - b) una superficie non inferiore a 1700 chilometri quadrati.
2. Non sono ammesse discontinuità territoriali, salvo che per i territori delle isole minori e delle eventuali isole amministrative di comuni facenti parte di altra Provincia.
3. Uno dei due parametri di cui al comma 1 può essere inferiore qualora ciò derivi dalla particolare situazione territoriale od insediativa e dagli orientamenti espressi dai comuni.
4. La riduzione del parametro di cui alla lettera a) del comma 1 non può essere superiore al 15 per cento; la riduzione del parametro di cui alla lettera b) del medesimo comma non può essere superiore al 10 per cento.

Art. 4

Attività preparatoria

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale competente in materia di enti locali, di seguito denominato Assessore, convoca conferenze su base provinciale al fine di indirizzare e coordinare l'iniziativa dei comuni per il riassetto generale delle circoscrizioni provinciali.

2. In occasione di tali conferenze l'Amministrazione regionale pone a disposizione delle province e dei comuni i dati rilevanti per la definizione di un ottimale assetto territoriale provinciale.

3. Tenendo conto degli elementi emersi nelle conferenze e degli orientamenti espressi dai comuni, ad iniziativa dell'Assessore, la Giunta propone al Consiglio regionale, entro tre mesi dallo svolgimento dell'ultima conferenza di cui al comma 1, uno schema di nuovo assetto provinciale, corredato dai pareri espressi su di

⁽¹⁾ Pubblicata nel B.U. Sardegna 3 gennaio 1997, n. 1.

⁽²⁾ Con L.R. 12 luglio 2001, n. 9, sono state istituite le province di Carbonia-Iglesias, del Medio Campidano, dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio.

⁽³⁾ Vedi anche l'art. 1, L.R. 1° luglio 2002, n. 10.

⁽⁴⁾ Vedi anche l'art. 38, comma 3, L.R. 21 aprile 2005, n. 7.

esso dai consigli provinciali, contenente la previsione di tutte le province dell'Isola e l'indicazione dei comuni che di ciascuna di esse potrebbero far parte.

4. Lo schema di assetto provinciale deve essere formulato nel rispetto dei requisiti indicati dagli articoli 2 e 3 ed è approvato dal Consiglio regionale.

5. Lo schema di assetto provinciale può prevedere, con riferimento al territorio comprendente l'Ogliastra, la forma di autonomia più adatta ai caratteri di quel territorio, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 3 o eventualmente in deroga alle norme vigenti in materia di ordinamento provinciale e comunale.

6. Con riferimento al territorio di Cagliari lo schema di assetto provinciale può prevedere, sempre in deroga alle norme vigenti in materia di ordinamento provinciale e comunale ed in deroga al parametro di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3, la delimitazione dell'area metropolitana con l'istituzione della relativa autorità o comunque altre speciali forme di autonomia politica ed organizzativa tali da consentire il governo dello sviluppo ed il coordinamento delle funzioni dell'area.

7-8.⁽⁵⁾

Art. 5

Iniziativa dei comuni

1. L'iniziativa per la costituzione delle province viene esercitata, entro tre mesi dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione del Consiglio regionale di approvazione dello schema di assetto provinciale, dalla maggioranza dei comuni dell'area interessata che rappresentino comunque la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa, con deliberazione adottata all'unanimità dei votanti, ovvero a maggioranza dei quattro quinti dei componenti.

2. Il Consiglio comunale adotta una deliberazione contenente una delle seguenti alternative:

- a) approvazione dello schema di assetto provinciale;
- b) richiesta di inserimento in altra Provincia definita nello schema medesimo;
- c) proposizione di una diversa definizione della Provincia cui si vuole appartenere.

3. Nel caso di cui alla lettera c) la deliberazione del comune deve ottenere l'adesione di due terzi dei comuni, che rappresentino almeno i due terzi della popolazione complessiva dell'area individuata.

4. Nel caso in cui entro il termine di cui al comma 1 il Consiglio comunale non sia stato convocato, il Comitato circoscrizionale di controllo adotta i provvedimenti di controllo sostitutivo in ordine alla convocazione del Consiglio.

5. Qualora il Consiglio comunale non deliberi anche a seguito della procedura di cui al precedente comma 4, si intende deliberata l'adesione alla Provincia indicata nello schema, ma tale decisione non viene computata ai fini della formazione delle maggioranze necessarie, secondo quanto indicato al precedente comma 1, per l'efficacia dell'atto di iniziativa.

Art. 6

Proposizione di un nuovo schema di assetto provinciale

1. Qualora la Giunta regionale ravvisi nelle decisioni dei comuni scostamenti dallo schema tali da compromettere un razionale assetto dei territori provinciali, ovvero rilevi che tali decisioni non portino alla costituzione di province aventi i requisiti di cui agli articoli 2 e 3, convoca entro due mesi dall'ultima decisione dei consigli comunali, ovvero dalla data di conclusione del procedimento referendario, una conferenza dei comuni interessati per l'esame dei problemi ed eventualmente propone, entro un mese, un nuovo schema di assetto provinciale che deve essere approvato con le modalità di cui al comma 4 del precedente articolo 4.

2. Qualora la Giunta regionale non proponga un nuovo schema di assetto provinciale, i consigli comunali possono nuovamente deliberare, entro due mesi dalla conclusione della conferenza, secondo le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3, dell'articolo 5.

3. Qualora il Consiglio regionale, dopo aver acquisito il parere delle province, deliberi un nuovo schema di assetto provinciale, tutti i comuni interessati dalle modifiche apportate si pronunciano nuovamente entro i successivi due mesi, secondo quanto previsto dall'articolo 5.

4. Le deliberazioni di cui ai precedenti commi 2 e 3, quali che siano le maggioranze con le quali vengono adottate, non sono soggette a referendum.

5. Le delibere dei comuni sono pubblicate per estratto anche nel Bollettino ufficiale della Regione.

⁽⁵⁾ Commi abrogati dall'art. 4, comma 2, L.R. 1° luglio 2002, n. 10.

Art. 7**Referendum delle popolazioni interessate**

1. Si procede a referendum consultivo delle popolazioni interessate qualora il Consiglio comunale abbia deliberato senza le maggioranze indicate al comma 1 dell'articolo 5.

2. Si procede altresì al referendum qualora ne faccia richiesta, entro tre mesi dall'ultimo giorno di pubblicazione della delibera del Consiglio comunale, ovvero, dalla mancata deliberazione anche a seguito della procedura di cui al comma 4 dell'articolo 5, un decimo degli elettori, ovvero un quinto nei comuni con meno di mille abitanti o un ventesimo nei comuni con oltre ventimila abitanti ed in quelli in amministrazione straordinaria.

3. Nel caso in cui dal Consiglio comunale, o dalle istanze dei cittadini, siano emerse più proposte, esse sono poste tutte in votazione.

4. Il quesito o i quesiti da sottoporre alternativamente a referendum sono espressi, in unica scheda, con la formula: "Volete voi che il comune di ... faccia parte della Provincia, denominata ..., comprendente i territori dei comuni di ...?".

5. Le firme della relativa istanza devono essere autenticate nelle forme previste dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale).

6. I fogli firmati vengono depositati presso la segreteria comunale. Il Segretario comunale provvede a trasmetterli entro cinque giorni dal ricevimento, corredati dai certificati, anche collettivi, che attestino l'iscrizione dei firmatari nelle liste elettorali del comune, all'ufficio regionale del referendum che provvede entro dieci giorni a verificare la regolarità delle richieste.

7. Per quanto non espressamente previsto nella presente legge si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 4, 5 e 7 della legge regionale 17 maggio 1957, n. 20 (Referendum popolare in applicazione degli articoli 32, 43 e 54 dello Statuto speciale per la Sardegna) e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 8**Esclusione da referendum**

1. Non si fa luogo a referendum qualora il Consiglio comunale revochi la precedente delibera ed adotti, prima dell'emissione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 9, una decisione, conforme alla richiesta degli elettori, con la maggioranza indicata al comma 1 dell'articolo 5.

2. Qualora gli elettori abbiano avanzato più di una richiesta è indetto referendum sulle richieste non accolte dal Consiglio comunale in alternativa a quella accolta.

3. Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, può escludere dal referendum le proposte che portino a soluzioni di assetto provinciale non conformi alle norme della presente legge.

Art. 9**Svolgimento dei referendum**

1. I referendum sono indetti, in una unica tornata, dal Presidente della Giunta regionale.

2. Ai referendum si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli art. 22, primo comma, 23, secondo, sesto, settimo ed ottavo comma, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38 della legge regionale 30 ottobre 1986, n. 58 (Norme per l'istituzione di nuovi comuni, per la modifica delle circoscrizioni comunali e della denominazione dei comuni e delle frazioni). Ove tali norme prevedano quesiti e voti affermativi e negativi il riferimento deve intendersi alle formule alternative poste in votazione.

Art. 10**Legge di riassetto delle circoscrizioni provinciali**

1. Entro sessanta giorni dallo svolgimento di tutti i referendum, ovvero dalla scadenza del termine ultimo utile per la loro richiesta in caso di mancanza di istanze di cittadini, ovvero dalla scadenza del termine per la deliberazione dei consigli comunali di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, la Giunta regionale propone un disegno di legge di riassetto generale delle circoscrizioni delle province della Sardegna, tenendo conto della volontà espressa dai consigli comunali e dalle consultazioni popolari, e comunque nel rispetto dei precedenti articoli.

Art. 10 bis

Commissario regionale

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge che istituisce una nuova Provincia, la Giunta regionale nomina un commissario con il compito di curare ogni adempimento connesso alla sua istituzione fino all'insediamento degli organi elettivi.

2. Il commissario è scelto prioritariamente fra i dirigenti dell'amministrazione regionale in servizio in uffici collocati nel territorio della nuova Provincia⁽⁶⁾.

Art. 10 ter

Sedi provvisorie

1. Il commissario regionale individua le sedi provvisorie degli organi e degli uffici della nuova Provincia, avvalendosi preferibilmente di locali della Provincia e in subordine, previa stipula degli opportuni accordi con le amministrazioni competenti, dei locali sede di uffici dell'amministrazione e degli enti regionali, ovvero dei comuni e delle comunità montane, o comunque nella disponibilità dei medesimi.

2. Le sedi devono essere prescelte in modo tale da arrecare il minor pregiudizio possibile alle decisioni sulle sedi definitive degli uffici e sul capoluogo, che competono agli organi elettivi della Provincia⁽⁷⁾.

Art. 10 quater

Capoluogo

1. I capoluoghi delle nuove province sono determinati dai consigli Provinciali delle medesime con norma statutaria approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio Provinciale. Lo statuto può stabilire la sede di organi della Provincia in comuni diversi dal capoluogo, ovvero può attribuire la qualifica di capoluogo ad una pluralità di comuni, purché essi siano sede di organi della Provincia⁽⁸⁾.

Art. 11

Rapporti patrimoniali e finanziari

1. Le province preesistenti e quelle ridelimitate devono garantire alle nuove, in proporzione al territorio e alla popolazione trasferiti, il personale, i beni, gli strumenti operativi e le risorse finanziarie adeguati. Fermo restando che i beni immobili situati nel territorio della nuova Provincia sono assegnati di diritto alla medesima, può essere decisa anche la cessione alla nuova Provincia dei beni immobili, situati nel residuo territorio della Provincia preesistente, che non siano più necessari al suo funzionamento a seguito della riduzione delle sue dimensioni⁽⁹⁾.

1-bis. Insieme ai beni immobili sono inoltre trasferiti i beni mobili e le attrezzature di pertinenza degli immobili stessi. Gli oneri finanziari dipendenti da mutui accessi per la realizzazione degli immobili trasferiti ed ancora pendenti, sono assunti dalle nuove province a seguito dell'attribuzione delle risorse in entrata derivante dalla ripartizione delle risorse finanziarie di cui al comma 1⁽¹⁰⁾.

2. Entro il termine perentorio di quarantacinque giorni antecedenti la data delle elezioni degli organi delle nuove province, le province preesistenti, di concerto con i commissari nominati dalla Giunta regionale per curare gli adempimenti conseguenti all'istituzione delle nuove province, procedono alla ricognizione della propria dotazione organica del personale e accertano lo stato di consistenza del proprio patrimonio. Entro lo stesso termine le province preesistenti determinano la misura dell'anticipazione finanziaria da attribuire in via provvisoria alle nuove province e deliberano il distacco del personale occorrente ad assicurare l'ordinato avvio del funzionamento delle medesime. In caso di inadempienza, il comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali procede, senza alcun indugio, alla nomina di un commissario ad acta, previa fissazione alla Provincia di un termine entro cui provvedere non superiore a sette giorni.

3. I rapporti patrimoniali e finanziari tra le province di nuova istituzione e quelle preesistenti sono definitivamente regolati, d'intesa fra le medesime, entro un anno dalle prime elezioni degli organi delle nuove province.

⁽⁶⁾ Articolo aggiunto dall'art. 2, L.R. 1° luglio 2002, n. 10. Vedi anche l'art. 7 della stessa legge.

⁽⁷⁾ Articolo aggiunto dall'art. 3, L.R. 1° luglio 2002, n. 10.

⁽⁸⁾ Articolo aggiunto dall'art. 4, comma 1, L.R. 1° luglio 2002, n. 10.

⁽⁹⁾ Al fine di dare compiuta attuazione alle disposizioni di cui al presente comma vedi quanto dispone l'art. 20, comma 30, L.R. 11 maggio 2006, n. 4.

⁽¹⁰⁾ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 9, L.R. 7 agosto 2009, n. 3.

4. Decorso tale termine, qualora una delle province lo richieda, i rapporti patrimoniali e finanziari sono definiti con provvedimento dell'Assessore, sentite le province interessate.

5. Il comma 4 si applica anche, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai rapporti ancora non definiti fra la Provincia di Oristano e le province di Cagliari e Nuoro⁽¹¹⁾.

Art. 12

Adeguamento del decentramento statale e regionale

1. La Regione provvede, per quanto di sua competenza, ad adeguare ai nuovi ambiti territoriali provinciali il decentramento amministrativo, nonché le politiche e gli strumenti della programmazione regionale.

2. La Regione provvede, altresì, a promuovere tutte le opportune iniziative nei confronti dello Stato, affinché il decentramento statale tenda a corrispondere agli ambiti territoriali provinciali nel territorio della Regione.

Capo II

Istituzione di nuove province, fusione di province esistenti e modificazione delle circoscrizioni provinciali⁽¹²⁾

Art. 13

Modificazione delle circoscrizioni provinciali

1. I comuni esercitano l'iniziativa per la modificazione delle circoscrizioni provinciali, ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione, approvando, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, una deliberazione con la quale si richiede il passaggio ad altra Provincia. Non possono esercitare l'iniziativa i comuni che abbiano mutato Provincia nei dieci anni precedenti in applicazione del presente articolo⁽¹³⁾.

2. Ad entrambe le circoscrizioni Provinciali risultanti dalla richiesta non si applicano i requisiti di cui all'articolo 3, mentre è necessario il rispetto dei criteri indicati dall'articolo 2.

3. Non sono ammesse discontinuità territoriali nelle circoscrizioni Provinciali risultanti dalla proposta, salvo che per i territori delle isole minori e delle eventuali isole amministrative di comuni facenti parte di altra Provincia. Tuttavia il passaggio ad altra Provincia può essere richiesto anche da comuni il cui territorio non si trova al confine tra due province, purché identiche deliberazioni siano adottate, in un arco di tempo non superiore a sei mesi, anche da altri comuni la cui adesione all'iniziativa garantisca la continuità territoriale delle province e purché le circoscrizioni Provinciali risultanti dalle loro deliberazioni rispondano ai requisiti di cui all'articolo 2.

4. Le deliberazioni dei comuni, divenute esecutive, sono trasmesse all'Assessore, il quale accerta che le stesse rispondano ai requisiti di cui ai commi 1 e 3 e ne dà atto con proprio decreto da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione.

5. Contestualmente all'emanazione del decreto di cui al comma 4, l'Assessore invita le province le cui circoscrizioni sono interessate dalla proposta ad esprimere il proprio parere con deliberazione consiliare entro e non oltre due mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del decreto stesso.

6. Decorsi due mesi dalla data della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del decreto di cui al comma 4, la Giunta regionale, valutati i pareri delle province qualora pervenuti e verificato che il territorio delle province risultanti dalla proposta di variazione risponde ai criteri di cui all'articolo 2, presenta il disegno di legge concernente la modificazione delle circoscrizioni Provinciali.

7. Alle province ridelimitate si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 11 e 12 ⁽¹⁴⁾.

Art. 14-Art. 18

⁽¹⁵⁾

⁽¹¹⁾ Articolo così sostituito dall'art. 5, L.R. 1° luglio 2002, n. 10, poi così modificato come indicato nella nota che precede.

⁽¹²⁾ Rubrica così sostituita dall'art. 12, comma 1, L.R. 1° luglio 2002, n. 10.

⁽¹³⁾ Vedi anche l'art. 1, L.R. 13 ottobre 2003, n. 10, con il quale sono state ridelimitate talune circoscrizioni provinciali.

⁽¹⁴⁾ Articolo così sostituito dall'art. 12, comma 2, L.R. 1° luglio 2002, n. 10. Vedi anche il comma 3 dello stesso articolo.

⁽¹⁵⁾ Articoli abrogati dall'art. 12, comma 4, L.R. 1° luglio 2002, n. 10.

Art. 19**Istituzione di nuove province e fusione di province esistenti**

1. I comuni esercitano l'iniziativa per l'istituzione di nuove province e la fusione di province esistenti, ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione, approvando, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, una deliberazione che contiene l'elenco dei comuni compresi nell'ambito della Provincia di cui si propone l'istituzione, ovvero l'indicazione della Provincia con la quale si propone la fusione, e la denominazione della nuova Provincia ovvero della Provincia risultante dalla fusione. L'iniziativa deve essere assunta, in un arco di tempo non superiore a sei mesi, da almeno i due terzi dei comuni dell'area che si propone di costituire in nuova Provincia o della Provincia che si propone di fondere con altra già esistente, che rappresentino almeno i due terzi della popolazione della nuova Provincia o di quella da fondere.

2. Sia la Provincia della quale si chiede l'istituzione che le altre risultanti dall'accoglimento dell'iniziativa devono possedere i requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3.

3. Le deliberazioni dei comuni, divenute esecutive, sono trasmesse all'Assessore, il quale accerta che le stesse rispondano ai requisiti di cui ai commi 1 e 2 e ne dà atto con proprio decreto da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione.

4. Contestualmente all'emanazione del decreto di cui al comma 3, l'Assessore invita le province le cui circoscrizioni sono interessate dalla proposta ed i comuni compresi nell'ambito della Provincia da istituire, ovvero di quelle da fondere, che non abbiano assunto l'iniziativa, ad esprimere il proprio parere, con deliberazione consiliare, entro e non oltre tre mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del decreto stesso.

5. Decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 3, l'Assessore riferisce al Consiglio regionale sull'iniziativa per l'istituzione della nuova Provincia ovvero per la fusione di province esistenti.

6. Il Consiglio regionale, qualora ritenga che le province risultanti dalla proposta rispondono ai criteri di cui all'articolo 2, delibera di dar luogo a referendum per la consultazione della popolazione delle province interessate.

7. Il quesito da sottoporre a referendum è espresso con la formula, "Volete voi che sia istituita una nuova Provincia, denominata, comprendente i territori dei comuni di", ovvero con la formula: "Volete voi che la Provincia di sia fusa con la Provincia di"?

8. Non appena avuta comunicazione della deliberazione adottata dal Consiglio regionale, il Presidente della Regione indice il referendum fissandolo per il giorno deliberato dalla Giunta regionale.

9. La proposta sottoposta a referendum è approvata se partecipa al voto un terzo degli aventi diritto e se ottiene la risposta affermativa della maggioranza dei voti validi. Altrimenti essa è respinta e non può essere riproposta prima che siano trascorsi cinque anni.

10. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui alla legge regionale 17 maggio 1957, n. 20 (Referendum popolare in applicazione degli articoli 32, 43 e 54 dello Statuto speciale per la Sardegna) e successive modificazioni e integrazioni.

11. Entro un mese dalla proclamazione del risultato favorevole del referendum, e in conformità al suo esito, la Giunta regionale presenta il disegno di legge concernente la modificazione delle circoscrizioni Provinciali.

12. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 11 e 12⁽¹⁶⁾.

Capo III**Norme transitorie e finali****Art. 20****Norma transitoria**

1. Le norme di cui al Capo II della presente legge si applicano al termine del procedimento di riassetto generale delle province di cui al Capo I.

Art. 20 bis**Collegi elettorali**

1. In ogni Provincia sono costituiti tanti collegi quanti sono i consiglieri Provinciali ad essa assegnati.

2. A nessun Comune possono essere assegnati più della metà dei collegi spettanti alla Provincia.

⁽¹⁶⁾ Articolo così sostituito dall'art. 13, L.R. 1° luglio 2002, n. 10.

3. Le tabelle delle circoscrizioni dei collegi per l'elezione dei consigli delle province della Sardegna sono stabilite dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, ed emanate con decreto del Presidente della Regione, sulla base dei seguenti criteri:

- a) deve essere prioritariamente garantita la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, avuto riguardo alle caratteristiche economico-sociali e storico-culturali del territorio;
- b) i collegi devono essere costituiti da un territorio continuo, salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari, e per quanto possibile non devono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi;
- c) le dimensioni demografiche dei collegi devono essere il più possibile omogenee, per quanto consentito dal rispetto dei criteri di cui alle lettere a) e b).

4. La proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali è definita sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal suo insediamento, da una commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali Provinciali, nominata dall'Assessore e composta dal direttore regionale dell'Istituto nazionale di statistica, o da un suo delegato, che la presiede, e da due altri esperti in materie attinenti ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere.

5. La proposta, prima della sua approvazione da parte della Giunta regionale, è trasmessa al Consiglio regionale, ai fini dell'espressione del parere da parte della Commissione permanente competente per materia; laddove la proposta si discosti dalle indicazioni della commissione di esperti, l'Assessore deve indicarne i motivi; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione della proposta, decorsi i quali si prescinde da esso. Qualora il decreto non fosse conforme al parere consiliare, il Presidente della Regione, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Consiglio regionale una relazione contenente adeguata motivazione.

6. La commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali Provinciali, composta a norma del comma 4, è nominata dopo ogni modifica delle circoscrizioni Provinciali o del numero dei consiglieri assegnati alle province e dopo ogni censimento generale della popolazione⁽¹⁷⁾.

Art. 21 **Norma finanziaria**

(omissis)

⁽¹⁷⁾ Articolo aggiunto dall'art. 6, L.R. 1° luglio 2002, n. 10. Vedi, anche, l'art. 7 della stessa legge.

L.R. 12 luglio 2001, n. 9⁽¹⁾ - Istituzione delle province di Carbonia-Iglesias, del Medio Campidano, dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio⁽²⁾.

Art. 1

1. In attuazione dell'articolo 1 della legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4, sono istituite le seguenti province:

- a) di Carbonia-Iglesias;
- b) del Medio Campidano;
- c) dell'Ogliastra;
- d) di Olbia-Tempio.

2. Le Province di cui al comma 1 sono delimitate così come previsto nello schema di nuovo assetto provinciale, approvato dal Consiglio regionale con Provv.C.R. 31 marzo 1999 e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 11 del 9 aprile 1999, e sono costituite da tutti i comuni compresi in tale delimitazione⁽³⁾.

3. Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge si applica la legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4.

⁽¹⁾ Pubblicata nel B.U. Sardegna 16 luglio 2001, n. 21.

⁽²⁾ Vedi anche l'art. 1, L.R. 1° luglio 2002, n. 10. Vedi, altresì, l'art. 1, L.R. 13 ottobre 2003, n. 10.

⁽³⁾ Vedi, anche, l'art. 1, L.R. 1° luglio 2002, n. 10. Vedi, altresì, l'art. 1, L.R. 13 ottobre 2003, n. 10.

L.R. 1° luglio 2002, n. 10⁽¹⁾ - Adempimenti conseguenti alla istituzione di nuove province⁽²⁾, norme sugli amministratori locali e modifiche alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4.

Art. 1

Elezioni degli organi provinciali

1. In attuazione del generale riassetto delle circoscrizioni provinciali nel territorio della Regione sarda, disciplinato dal Capo I della legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4, sia le province della Sardegna istituite dalla legge regionale 12 luglio 2001, n. 9, d'ora in avanti denominate "nuove province", sia quelle preesistenti sono delimitate così come previsto nello schema di nuovo assetto provinciale, approvato dal Consiglio regionale il 31 marzo 1999 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 9 aprile 1999, n. 11⁽³⁾.

2.⁽⁴⁾

Art. 2

Commissario regionale

1.⁽⁵⁾

Art. 3

Sedi provvisorie

1.⁽⁶⁾

Art. 4

Capoluogo

1.⁽⁷⁾

2. Sono abrogati i commi 7 ed 8 dell'articolo 4 della legge regionale n. 4 del 1997.

Art. 5

Rapporti patrimoniali e finanziari

1.⁽⁸⁾

Art. 6

Collegi elettorali

1.⁽⁹⁾

Art. 7

Definizione dei collegi elettorali in sede di prima applicazione

1. In sede di prima applicazione, i commissari regionali di cui all'articolo 10-bis della legge regionale n. 4 del 1997 e la commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali provinciali di cui all'articolo 20-bis della medesima legge sono nominati entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le province preesistenti interessate.

2. Qualora alla data del 31 gennaio 2003 gli organi competenti non abbiano concluso il procedimento per la revisione dei collegi elettorali, la competenza è trasferita al Presidente della Regione, che emana improrogabilmente entro i sette giorni successivi il relativo decreto.

⁽¹⁾ Pubblicata nel B.U. 9 luglio 2002, n. 20.

⁽²⁾ Vedi, anche, l'art. 1, L.R. 1° luglio 2002, n. 10. Vedi, altresì, l'art. 1, L.R. 13 ottobre 2003, n. 10.

⁽³⁾ Vedi, anche, la L.R. 13 ottobre 2003, n. 10.

⁽⁴⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 10-13 febbraio 2003, n. 48, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

⁽⁵⁾ Aggiunge l'art. 10 bis alla L.R. 2 gennaio 1997, n. 4.

⁽⁶⁾ Aggiunge l'art. 10 ter alla L.R. 2 gennaio 1997, n. 4.

⁽⁷⁾ Aggiunge l'art. 10 quater alla L.R. 2 gennaio 1997, n. 4.

⁽⁸⁾ Sostituisce l'art. 11, L.R. 2 gennaio 1997, n. 4.

⁽⁹⁾ Aggiunge l'art. 20 bis alla L.R. 2 gennaio 1997, n. 4.

Art. 8**Incompatibilità**

1. Le funzioni di Presidente di Provincia sono incompatibili con qualsiasi carica istituzionale, salvo i casi previsti dallo Statuto speciale per la Sardegna, nonché con qualsiasi incarico di consulenza o collaborazione con strutture istituzionali e strumentali della Regione⁽¹⁰⁾.

Art. 9**Normativa sul riordino istituzionale**

1. La Giunta regionale, al fine di armonizzare i compiti e le funzioni degli enti intermedi territoriali e settoriali, sentite le associazioni delle autonomie locali, propone al Consiglio entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge una apposita normativa di riordino istituzionale che disciplini le diverse funzioni del complessivo ordinamento autonomistico.

Art. 10**Composizione dei Consigli comunali**

(11)

Art. 11**Indennità degli amministratori degli enti locali**

1. Per gli amministratori degli enti locali della Sardegna la misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato o della Regione, con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale degli enti locali, sentita la Conferenza Regione-autonomie locali, qualora istituita, ovvero sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli amministratori locali. Il decreto del Presidente della Regione è emanato e periodicamente aggiornato nel rispetto dei criteri indicati dal comma 8 dell'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e delle altre norme in materia recate dal medesimo decreto legislativo.

2. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1, nei comuni capoluogo delle nuove province non si applicano le norme che incrementano le indennità degli amministratori in relazione alla qualità di capoluogo del Comune.

Art. 12**Modificazione delle circoscrizioni provinciali**

1.(12)

2.(13)

3. In sede di prima applicazione, la procedura di modifica delle circoscrizioni provinciali di cui al presente articolo deve concludersi improrogabilmente entro i termini stabiliti dal comma 2 dell'articolo 7.

4. Gli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 della legge regionale n. 4 del 1997 sono abrogati.

Art. 13**Istituzione di nuove province e fusione di province esistenti**

1.(14)

⁽¹⁰⁾ Comma così modificato dall'art. 30, L.R. 2 agosto 2005, n. 12.

⁽¹¹⁾ Articolo abrogato dall'art. 1, comma 4, L.R. 22 febbraio 2012, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della stessa legge).

⁽¹²⁾ Sostituisce la denominazione del capo II della L.R. 2 gennaio 1997, n. 4.

⁽¹³⁾ Sostituisce l'art. 13, L.R. 2 gennaio 1997, n. 4.

⁽¹⁴⁾ Sostituisce l'art. 19, L.R. 2 gennaio 1997, n. 4.

L.R. 13 ottobre 2003, n. 10⁽¹⁾ - Ridelimitazione delle circoscrizioni provinciali.

Art. 1

1. e circoscrizioni provinciali, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 12 luglio 2001, n. 9, e dell'articolo 1 della legge regionale 1° luglio 2002, n. 10, sono così modificate, in attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4, modificato dall'articolo 12 della legge regionale n. 10 del 2002:

- a) i comuni di Mandas, Orroli, Nurri, Isili, Nuragus, Nurallao, Guasila, Villanovatulo, Samatzai, Gergei, Serri ed Escolca passano dalla Provincia del Medio Campidano alla Provincia di Cagliari;
- b) il Comune di Teulada passa dalla Provincia di Carbonia-Iglesias alla Provincia di Cagliari;
- c) i comuni di Seulo, Sadali ed Esterzili passano dalla Provincia di Nuoro alla Provincia di Cagliari;
- d) il Comune di Genoni passa dalla Provincia del Medio Campidano alla Provincia di Oristano;
- e) il Comune di Badesi passa dalla Provincia di Sassari alla Provincia di Olbia-Tempio;
- f) il Comune di Montresta passa dalla Provincia di Sassari alla Provincia di Oristano.

⁽¹⁾ Pubblicata nel B.U. Sardegna 18 ottobre 2003, n. 31.

L.R. 2 agosto 2005, n. 12⁽¹⁾ - Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni⁽²⁾.

Art. 1

Finalità e principi

1. I comuni individuano autonomamente gli ambiti territoriali e le forme, tra quelle previste dalla legge, per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi.

2. La Regione, allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e dei servizi in ambiti territoriali adeguati, promuove ed incentiva la costituzione di unioni di comuni e di comunità montane, nonché di altre forme di gestione associata fra comuni di minore dimensione demografica. A tal fine assicura idonei trasferimenti finanziari e supporto tecnico e giuridico.

3. La presente legge stabilisce, sulla base dei caratteri prevalenti dei comuni esistenti nella Regione, i requisiti per la costituzione di unioni di comuni e comunità montane di ambito adeguato all'esercizio associato di funzioni. Con il Piano approvato, previa concertazione con gli enti locali, secondo la procedura prevista dall'articolo 2 sono indicati gli ambiti territoriali adeguati per l'esercizio associato delle funzioni di livello comunale.

4. La presente legge detta inoltre misure di sostegno per i comuni di minore dimensione demografica per favorire un riequilibrio fra le diverse aree della Regione e l'adesione degli enti più piccoli alle forme associative senza che se ne disperdano il patrimonio di tradizioni e i caratteri tipici.

Art. 2

Riordino degli ambiti territoriali⁽³⁾

1. Il Piano per il riordino degli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio associato delle funzioni è approvato, in sede di prima applicazione, sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni tre anni.

2. Il Piano:

- a) individua i caratteri territoriali degli ambiti adeguati per l'esercizio delle funzioni in forma associata, in considerazione della memoria storica e culturale dei territori e della conformazione delle regioni storiche della Sardegna;
- b) opera la ricognizione delle gestioni associate costituite o in itinere;
- c) specifica i servizi comunali ritenuti fondamentali e prioritari per l'esercizio delle funzioni in forma associata con particolare riguardo: ai servizi amministrativi, tecnico-urbanistici, ambientali, di vigilanza urbana, culturali, scolastici, socio-assistenziali.

3. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge i comuni della Regione con atto deliberativo del consiglio comunale da inoltrare all'Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, esprimono le proprie determinazioni riguardanti la collocazione del proprio comune in ambiti ottimali per l'esercizio associato di funzioni con riguardo:

- a) alle circoscrizioni provinciali;
- b) alle regioni storiche e ai caratteri sociali ed economici dei territori;
- c) alle precedenti delimitazioni delle comunità montane;
- d) alla presenza di forme associate di gestione di funzioni fra comuni.

Al fine di un corretto avvio e di una adeguata informazione sulle procedure di cui al presente comma, le amministrazioni provinciali, in accordo con l'Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, indicono apposita assemblea provinciale dei sindaci del territorio per esporre obiettivi, indirizzi e procedure volti al pieno conseguimento di quanto previsto dal presente articolo.

4. La Giunta regionale, entro i successivi due mesi, su proposta dell'Assessore degli enti locali, predispone uno schema di Piano.

5. Lo schema di Piano è trasmesso al Consiglio delle autonomie locali per le procedure di cui all'articolo 13 della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1, al Consiglio regionale per l'espressione del parere da parte della Commissione consiliare competente. Insieme con la richiesta di parere è trasmessa una relazione sui processi

⁽¹⁾ Pubblicata nel B.U. Sardegna 13 agosto 2005, n. 25.

⁽²⁾ Con D.P.Reg. 20 dicembre 2006, n. 118 e con D.G.R. 15 dicembre 2006, n. 52/2, è stato approvato il Piano per il riordino degli ambiti territoriali ottimali. Vedi anche l'art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 22 agosto 2007, n. 9.

⁽³⁾ Vedi anche l'art. 2, comma 3, L.R. 10 agosto 2010, n. 14.

di aggregazione e collaborazione fra comuni, sugli obiettivi degli incentivi previsti, sulle ricadute attese nell'esercizio delle funzioni con particolare riguardo ai vantaggi per i cittadini ed al riequilibrio socio-economico fra territori. Il parere è espresso entro quindici giorni, decorsi i quali si prescinde da esso.

6. Il Piano per il riordino degli ambiti territoriali ottimali per le funzioni associate è approvato dalla Giunta regionale e pubblicato con decreto del Presidente della Regione.

7. Successivamente all'approvazione del Piano, con motivata delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore degli enti locali, può essere disposta deroga al Piano di cui al presente articolo, su specifica richiesta di un comune interessato, comprovante sul piano territoriale, economico e sociale una differente configurazione di appartenenza all'ambito ottimale. Se la richiesta riguarda contemporaneamente più comuni, la procedura di modifica degli ambiti ottimali è quella prevista dal comma 5 e seguenti.

8. La procedura di cui al presente articolo si applica in sede di rinnovo triennale del Piano; a tal fine la Giunta regionale, con avviso da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, comunica la data di avvio delle procedure di rinnovo.

Capo I **Unioni di comuni**

Art. 3 **Statuto**

1. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni o servizi di loro competenza⁽⁴⁾.

2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione.

3. Costituiscono organo della forma associata dei comuni l'assemblea ed il consiglio di amministrazione⁽⁵⁾.

4. L'assemblea è formata da un rappresentante per ogni comune associato, designato fra i sindaci e gli assessori pro tempore degli stessi⁽⁶⁾.

5. Al suo interno l'assemblea elegge il consiglio di amministrazione, formato da non più di quattro elementi oltre al presidente. Le indennità del presidente e dei componenti il consiglio di amministrazione non possono superare rispettivamente, quelle del sindaco e degli assessori del comune più popoloso facente parte dell'associazione⁽⁷⁾.

5-bis. Le unioni dei comuni non costituiscono sedi segretari⁽⁸⁾.

5-ter. Le unioni dei comuni svolgono le funzioni ad esse attribuite col personale di cui al comma 5-quater e con quello messo a disposizione dai comuni associati, attraverso il coordinamento, la cooperazione e l'integrazione delle strutture organizzative dei comuni che ne fanno parte. Le unioni non possono costituire proprie piante organiche. Qualora per la realizzazione dei compiti ad esse affidati sia necessario ricorrere a professionalità non esistenti nelle dotazioni organiche dei comuni che ne fanno parte, possono stipulare convenzioni a progetto o assunzioni a tempo determinato a termine per un numero massimo di cinque unità. Le convenzioni non danno diritto in alcun modo alla trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato⁽⁹⁾.

5-quater. Le piante organiche in essere all'entrata in vigore della presente legge restano in vigore fino ad esaurimento⁽¹⁰⁾ http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=28LX0000280855PRNT&FTC=925038&NUMARTS=0&TIPO=316&OPERA=20&PRINT_MODE=1&NO_PRINT=1&SKP=1&&NOTXT=1&SSCKEY=f183e508171c0f2b7d429eafcfdac2c6-318&-10.

⁽⁴⁾ Comma, già modificato dall'art. 2, comma 3, L.R. 18 marzo 2011, n. 10, poi sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 4 agosto 2011, n. 18.

⁽⁵⁾ Comma così sostituito dall'art. 12, comma 13, lettera a), L.R. 29 maggio 2007, n. 2.

⁽⁶⁾ Comma così sostituito dall'art. 12, comma 13, lettera a), L.R. 29 maggio 2007, n. 2.

⁽⁷⁾ Comma così sostituito dall'art. 12, comma 13, lettera a), L.R. 29 maggio 2007, n. 2.

⁽⁸⁾ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 4 agosto 2011, n. 18.

⁽⁹⁾ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 4 agosto 2011, n. 18, poi così modificato dall'art. 1, comma 27, L.R. 15 marzo 2012, n. 6, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7 della stessa legge), che ha modificato il testo del presente comma riportato in detta lettera b).

⁽¹⁰⁾ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 4 agosto 2011, n. 18.

6. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 28 settembre 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Art. 4

Ambiti adeguati: requisiti

1. Sono considerati ambiti adeguati e beneficiano degli interventi di cui alla presente legge, le unioni, costituite di norma fra almeno quattro comuni e con una popolazione compresa fra i 5.000 e i 25.000 abitanti.

1-bis. Ai fini dell'inclusione di nuovi comuni nelle unioni di comuni, fatta salva la continuità territoriale, è sufficiente l'assenso della metà più uno dei comuni costituenti⁽¹¹⁾.

Capo II

Comunità montane

Art. 5

Comunità montane

1. Il presente capo disciplina le modalità di costituzione, gli ambiti territoriali, i rapporti con gli altri enti e le funzioni delle comunità montane della Sardegna. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 267 del 2000.

2. Le comunità montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.

3. Un comune non può far parte contemporaneamente di una unione di comuni e di una comunità montana.

4. Le comunità montane:

- a) gestiscono gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla normativa dell'Unione europea e dalla legge regionale e nazionale;
- b) esercitano le funzioni proprie dei comuni, o ad essi conferite, che i comuni sono tenuti o decidono di esercitare in forma associata;
- c) esercitano le funzioni ad esse delegate dalle province.

5. Le comunità montane adottano piani organici di sviluppo e valorizzazione del territorio montano. I piani stabiliscono gli obiettivi generali dell'azione della comunità montana, individuano gli interventi speciali per la montagna, ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), indicando i tempi di attuazione e i criteri di valutazione e ne assicurano il raccordo con l'insieme delle funzioni esercitate dalla comunità. Con programmi annuali di attuazione sono approvati i progetti per la realizzazione degli interventi speciali. I piani organici ed i programmi annuali sono trasmessi all'Assessore competente in materia di enti locali ai fini della ripartizione del fondo per la montagna ai sensi dell'articolo 10.

Art. 6

Caratteri dei comuni: elenco regionale⁽¹²⁾

1. Per la costituzione delle comunità montane ai sensi della presente legge, sono considerati i comuni il cui territorio è situato almeno per il 50 per cento al di sopra dei quattrocento metri di altitudine dal livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e quella superiore del territorio comunale è di almeno seicento metri, purché almeno il 30 per cento del loro territorio sia situato al di sopra dei quattrocento metri sul livello del mare.

2. L'Assessorato regionale competente in materia di enti locali predispone l'elenco dei comuni aventi i caratteri di cui al comma 1. L'elenco è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

⁽¹¹⁾ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 7, L.R. 22 febbraio 2012, n. 4, a decorrere dal giorno della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della stessa legge).

⁽¹²⁾ Con D.G.R. 21 ottobre 2005, n. 49/16, è stato approvato l'elenco dei comuni per la costituzione delle comunità montane, ai sensi del presente articolo.

Art. 7**Composizione delle comunità montane**

1. Le comunità montane sono costituite fra comuni montani indicati nell'elenco di cui comma 2 dell'articolo 6 e che si trovano di norma tra loro in continuità territoriale.

2. In deroga al comma 1 possono far parte delle comunità montane i comuni il cui territorio sia interamente racchiuso in quello di uno o più comuni montani e quelli che per almeno il 60 per cento del proprio perimetro confinino con territori di comuni montani.

3. Non possono far parte delle comunità montane i comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti, i capoluoghi di provincia, comprese quelle istituite con legge regionale, salvo il caso in cui la qualifica di capoluogo sia attribuita a più di un comune per una medesima provincia.

4. L'ambito territoriale della comunità montana non può coincidere con quello di un'intera provincia, comprese quelle istituite con legge regionale.

5. Possono essere costituite comunità montane con popolazione compresa, di norma, fra 15.000 e i 25.000 abitanti.

6. Fino a quando non diversamente previsto dal Piano di cui all'articolo 2, le comunità montane costituite ai sensi del presente articolo costituiscono ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni e beneficiano degli interventi previsti dalla presente legge.

7. La mancata adesione di un comune ad una comunità montana istituita ai sensi della presente legge, non priva il territorio montano dello stesso dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali. L'adesione di un comune ad una comunità montana istituita ai sensi della presente legge non comporta l'attribuzione dei benefici previsti per la montagna.

Art. 8**Istituzione della comunità montana**

1. Lo statuto della comunità montana e l'atto di adesione di ciascun comune sono deliberati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure prescritte per le modifiche dello statuto comunale. La stessa procedura è prescritta per le modifiche dello statuto.

2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono trasmesse all'Assessore competente in materia di enti locali ai soli fini della verifica dei requisiti previsti dagli articoli 6 e 7. Accertata la presenza dei requisiti, il Presidente della Regione con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, provvede all'istituzione della comunità montana.

3. All'insediamento ed alla elezione degli organi si provvede secondo le modalità previste dallo statuto.

Art. 9**Statuto**

1. Lo statuto individua gli organi della comunità e le modalità per la loro costituzione nel rispetto delle norme di cui al presente articolo.

2. Il presidente è scelto fra i sindaci e gli organi esecutivi sono composti da sindaci o da assessori dei comuni della comunità montana.

3. L'organo esecutivo, espressione della maggioranza dell'organo assembleare, è composto da non più di quattro assessori e dal presidente. Le indennità del presidente e degli assessori non possono rispettivamente superare quelle del sindaco e degli assessori del comune più popoloso facente parte della comunità.

4. Per gli altri organi valgono i limiti previsti per i comuni di dimensione pari alla popolazione complessiva della comunità. Per l'organo assembleare lo statuto può derogare a tali limiti per consentire la presenza di un rappresentante per comune associato⁽¹³⁾.

5. Lo statuto prevede inoltre:

- a) i principi fondamentali per l'ordinamento degli uffici e dei servizi e per la gestione delle funzioni delegate dai comuni;
- b) le forme di collaborazione fra la comunità montana e gli altri enti locali operanti nel territorio;
- c) le forme di consultazione e di partecipazione dei cittadini ai procedimenti amministrativi ed il loro accesso ad atti ed informazioni.

⁽¹³⁾ Periodo aggiunto dall'art. 12, comma 13, lettera b), L.R. 29 maggio 2007, n. 2.

Art. 10**Fondo regionale per la montagna**

1. Nel bilancio della Regione è istituito un fondo per la montagna.

2. Il fondo è alimentato da:

- a) trasferimenti statali derivanti dal fondo nazionale per la montagna;
- b) finanziamenti comunitari volti a sostenere programmi regionali di sviluppo per le zone montane;
- c) risorse regionali necessarie ad integrare le risorse di cui alla lettera b).

3. La Regione contribuisce inoltre allo sviluppo della montagna con i trasferimenti di cui al capo III per l'esercizio integrato di funzioni e per le spese di investimento delle comunità montane e con gli altri interventi a favore dei piccoli comuni previsti dalla presente legge.

4. Gli stanziamenti del fondo per la montagna sono destinati al finanziamento degli interventi speciali per la montagna previsti nei piani di cui al comma 5 dell'articolo 5. Sono prioritariamente finanziati gli interventi nei seguenti settori:

- a) promozione dell'occupazione e tutela ambientale, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 ed al comma 1 dell'articolo 8 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane);
- b) gestione del patrimonio forestale, per le finalità di cui all'articolo 9 della legge n. 97 del 1994;
- c) tutela dei prodotti tipici, per le finalità di cui all'articolo 15 della legge n. 97 del 1994.

5. La Regione trasferisce inoltre a ciascuna comunità montana, a valere sul fondo per la montagna, risorse finanziarie per la concessione di contributi per piccole opere ed attività di manutenzione ambientale, concernenti proprietà agro-silvo-pastorali di cui al comma 3 dell'articolo 7 della legge n. 97 del 1994.

6. Le risorse di cui al presente articolo sono assegnate sulla base di un programma triennale articolato sui seguenti criteri:

- a) superficie del territorio;
- b) popolazione attiva occupata in attività agro-silvo-pastorali e attività artigianali a queste collegate;
- c) spopolamento ed emigrazione riferiti agli ultimi dieci anni;
- d) arretratezza delle strutture agricole e carenza di altre attività produttive, carenza di servizi e difficoltà di accesso nella fruizione dei servizi pubblici fondamentali;
- e) premialità per quelle realtà che dimostrino maggiore efficienza ed efficacia nell'utilizzo dei fondi in relazione agli obiettivi individuati dal programma.

7. Sono fatti salvi diversi criteri derivanti dalle normative dell'Unione europea per i fondi relativi a programmi da essa finanziati.

8. La Giunta regionale promuove intese ed assicura procedure idonee per consentire l'accesso alle provvidenze anche dei territori montani dei comuni che non aderiscono ad una comunità montana.

9. Il programma di cui al comma 6 è predisposto dalla Giunta, su proposta dell'Assessore regionale degli enti locali, e inviato al parere della Commissione consiliare competente per materia. Il parere è espresso entro trenta giorni, decorsi i quali si prescinde da esso. Il programma è quindi sottoposto alla Conferenza permanente Regione-enti locali per l'acquisizione dell'intesa ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 1 del 2005 e pubblicato con decreto del Presidente della Regione.

10. All'assegnazione ed al trasferimento delle somme provvede annualmente, sulla base del programma di cui al comma 6, l'Assessorato degli enti locali.

Art. 11**Abrogazioni e norme transitorie**

1. Le comunità montane istituite con le leggi regionali elencate nell'allegata tabella A operano fino al novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del Piano di riordino degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 2. A decorrere dal novantunesimo giorno si intendono abrogate le leggi e le disposizioni regionali elencate nell'allegata tabella A e le medesime comunità montane sono soppresse.

2. Sessanta giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1, i presidenti delle comunità montane comunicano all'Assessore degli enti locali:

- a) lo stato di consistenza dei beni mobili ed immobili, la ricognizione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi;
- b) la situazione di bilancio;
- c) l'elenco dei procedimenti in corso;
- d) le tabelle organiche, la composizione degli organici, l'elenco del personale per qualifiche e ogni altra indicazione utile a definirne la posizione giuridica.

3. Qualora i presidenti delle comunità montane non provvedano entro il termine, il Presidente della Regione nomina un commissario ad acta.

4. Entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta su proposta dell'Assessore degli enti locali, si provvede, acquisita l'intesa degli enti destinatari, all'assegnazione dei beni delle comunità montane soppresse, in base ai seguenti criteri:

- a) prioritariamente alla comunità montana, alla unione di comuni o alle altre forme di gestione associata di funzioni locali il cui territorio coincida anche parzialmente con quello della comunità soppressa ovvero a ciascuna di esse pro quota, a condizione che il bene insista nell'area di competenza dell'ente assegnatario;
- b) in subordine alla provincia fra quelle istituite con la legge regionale 12 luglio 2001, n. 9 nel cui territorio insisteva anche in parte la comunità montana cessata, a condizione che il bene insista nell'area di competenza dell'ente assegnatario;
- c) in ulteriore subordine in favore dei comuni già facenti parte delle soppresse comunità montane, a condizione che il bene insista nell'area di competenza dell'ente assegnatario.

5. Col medesimo decreto di cui al comma 4, si provvede, acquisita l'intesa degli enti destinatari, all'assegnazione del solo personale delle comunità montane soppresse in ruolo alla data del 31 dicembre 2004, in base ai seguenti criteri:

- a) prioritariamente alla comunità montana, alla unione di comuni o alle altre forme di gestione associata di funzioni locali il cui territorio coincida anche parzialmente con quello della comunità soppressa ovvero a ciascuna di esse pro quota;
- b) in subordine, e nel caso in cui il personale della comunità montana soppressa risulti in eccedenza rispetto alle necessità organizzative degli enti che vi succedono ai sensi della precedente lettera a), alla provincia nel cui territorio insisteva anche in parte la comunità montana cessata;
- c) in ulteriore subordine ai comuni già facenti parte delle soppresse comunità montane.

6. Con lo stesso decreto sono individuati i procedimenti in corso e gli enti, tra quelli destinatari dei rapporti attivi e passivi, cui è affidata la loro conclusione.

7. Le indennità dei presidenti e degli assessori delle unioni non possono rispettivamente superare quelle del sindaco e degli assessori del comune più popoloso della stessa unione di comuni.

Capo III **Finanziamenti ed incentivi per la gestione** **associata di funzioni**

Art. 12

Trasferimenti per l'esercizio integrato di funzioni⁽¹⁴⁾

1. È istituito un fondo per il finanziamento delle funzioni svolte dai comuni in forma associata.

2. A valere sul fondo sono assicurati trasferimenti finanziari per favorire la stabilità delle gestioni associate e l'integrazione dei comuni associati fra loro. I trasferimenti sono disposti a favore delle unioni di comuni e delle comunità montane e di altre forme di gestione associata i cui ambiti territoriali siano coerenti con le previsioni del Piano degli ambiti ottimali di cui all'articolo 2.

3. Il fondo è ripartito:

- a) per il 5 per cento in parti uguali fra tutte le forme associative costituite nei tre anni precedenti quello di erogazione dei fondi;
- b) per il 10 per cento in base alla popolazione residente nei comuni aderenti;
- c) per il 10 per cento in base alla estensione, calcolata sommando le superfici del territorio dei comuni aderenti;
- d) per il 15 per cento in base al numero dei comuni aderenti;
- e) per il 50 per cento in base alle funzioni esercitate, in modo da premiare le forme di gestione associata che esercitano il maggior numero di funzioni;
- f) per il 10 per cento fra le forme associative di nuova istituzione per contributi una tantum di avvio; le disponibilità residue per carenza di nuove istituzioni si sommano a quelle della lettera e) e vengono ripartite coi medesimi criteri.

4. Per il trasferimento dei fondi previsti dalla lettera e) si tiene conto esclusivamente delle funzioni esercitate in forma associata da almeno i tre quinti dei comuni che aderiscono. Non si considerano gli enti che eser-

⁽¹⁴⁾ Vedi anche l'art. 1, comma 12, L.R. 5 marzo 2008, n. 3.

citano in forma associata una sola funzione. Il trasferimento è maggiore per le funzioni esercitate tramite uffici comuni o che comunque implicano una maggiore integrazione fra gli uffici ed il personale dei comuni aderenti. I consorzi turistici costituiti tra comuni, già esistenti alla data della presente legge e dotati di proprio patrimonio, considerate le peculiari finalità istitutive, in deroga alle disposizioni di cui sopra, sono destinatari dei trasferimenti per l'esercizio integrato di funzioni anche qualora esercitino in forma associata il solo servizio turistico-culturale⁽¹⁵⁾.

5. Le risorse trasferite ai sensi del presente articolo sono destinate alla copertura dei costi delle funzioni svolte in forma associata, al loro ampliamento ed al miglioramento dei servizi.

6. All'assegnazione dei fondi provvede annualmente l'Assessorato degli enti locali.

Art. 13

Norma transitoria

1. È conferita alle province la funzione di valorizzazione delle zone montane, secondo le finalità della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e della legge n. 97 del 1994, per quei territori i cui comuni non fanno parte delle comunità montane istituite ai sensi della presente legge. Le province concorrono altresì alla valorizzazione delle zone montane attraverso la promozione ed il supporto all'iniziativa dei comuni per la costituzione delle comunità montane, il coordinamento ed il raccordo dei programmi di intervento della montagna di cui all'articolo 10 con i programmi territoriali e sociali di ambito provinciale, l'integrazione dei territori delle zone montane con il resto del territorio.

2. I trasferimenti erariali assegnati alle comunità montane della Sardegna, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, così come determinati dalla legislazione vigente, affluiscono ai bilanci delle province che provvedono alla loro ripartizione fra le comunità montane o le altre forme associative comprendenti comuni classificati montani in base alla legge n. 1102 del 1971, istituite ai sensi della presente legge nel proprio territorio, nonché all'utilizzo diretto a favore dei territori montani i cui comuni non fanno parte delle predette forme associative.

3. Con l'entrata in vigore delle norme di finanza locale atte a unificare i trasferimenti dello Stato agli enti locali della Sardegna in capo al bilancio regionale, le previsioni di cui ai commi precedenti si intendono abrogate.

Art. 14

Trasferimenti per spese di investimento in forma associata

1. È istituito un fondo per le spese di investimento effettuate dai comuni in forma associata.

2. A valere su tale fondo sono finanziate:

- a) le opere di interesse sovracomunale;
- b) le trasformazioni in senso sovracomunale di opere o strutture esistenti;
- c) le acquisizioni, trasformazioni, implementazioni di strutture e beni, strumentali all'esercizio delle funzioni svolte in forma associata.

3. Si considerano opere sovracomunali quelle destinate a servizio dell'intero territorio dei comuni associati ovvero, se destinate solo ad una parte di esso, che si integrano con altre esistenti o da realizzare secondo un programma unitario in modo da attuare una rete omogenea ed integrata di servizi o infrastrutture, avente nel suo insieme come bacino di utenza la popolazione dell'intero territorio. Sono escluse le opere di interesse provinciale.

4. I finanziamenti sono assegnati con programma triennale approvato dalla Giunta su proposta dell'Assessore degli enti locali e sottoposto alla Conferenza permanente Regione-enti locali per l'acquisizione dell'intesa ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 1 del 2005, a favore delle unioni di comuni e delle comunità montane e di altre forme di gestione associata i cui ambiti territoriali siano coerenti con le previsioni del Piano degli ambiti ottimali di cui all'articolo 2, sulla base dei progetti esecutivi presentati.

5. Per l'assegnazione dei finanziamenti il programma tiene conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- a) carenza di dotazioni idonee nell'intero territorio dell'ente richiedente;
- b) integrazione fra territori e servizi che si viene a realizzare;
- c) potenziamento dei servizi o delle funzioni svolte in forma associata;
- d) dimensione del bacino di utenza beneficiario dell'intervento.

⁽¹⁵⁾ Periodo aggiunto dall'art. 4, comma 13, L.R. 5 marzo 2008, n. 3.

6. A copertura della quota eventualmente a carico della gestione associata possono essere destinate le somme trasferite ai singoli comuni ai sensi della legge regionale 1° giugno 1993, n. 25 (Trasferimento di risorse finanziarie al sistema delle autonomie locali).

Art. 15

Piani per insediamenti produttivi

1. Nella legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (Interventi per l'occupazione), sono introdotte le seguenti modifiche all'articolo 6:

- a) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
“a) per la trasformazione in senso sovracomunale di PIP da parte di unioni di comuni e delle comunità montane e di altre forme di gestione associata i cui ambiti territoriali siano coerenti con le previsioni del Piano degli ambiti ottimali di cui all'articolo 2, anche mediante realizzazione di opere infrastrutturali. I piani devono essere affidati alla gestione associata e destinati al servizio dell'intero territorio, mediante delega dei comuni o deliberazione dell'ente associativo con la quale sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione delle aree attrezzate”;
- b) dopo il comma 2 dell'articolo 6 è inserito il seguente:
“2-bis. In deroga a quanto previsto dalle disposizioni vigenti, agli interventi di cui alla lettera a) è destinato almeno il 60 per cento delle somme stanziare per la realizzazione di PIP.”.

Art. 16

Interventi socio-assistenziali

1. Nei programmi regionali per la ripartizione di risorse fra comuni per l'esercizio di funzioni e di servizi sociali ed alla persona, nonché per la realizzazione di progetti o di strutture inerenti le medesime funzioni e servizi, sono assicurati benefici e vantaggi per le gestioni realizzate in forma associata in coerenza con le indicazioni del Piano di riordino degli ambiti territoriali.

Art. 17

Impianti sportivi

1. Dopo l'articolo 11 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport) è inserito il seguente:

“Art. 11-bis (Contributi e priorità per le unioni e le comunità montane.)

1. Il piano triennale ed i programmi annuali riservano alle unioni di comuni e delle comunità montane e di altre forme di gestione associata i cui ambiti territoriali siano coerenti con le previsioni del Piano degli ambiti ottimali di cui all'articolo 2, una quota non inferiore al 50 per cento degli stanziamenti destinati alla realizzazione di impianti sportivi, per la realizzazione, l'ampliamento o la trasformazione di impianti da destinare ad uso sovracomunale.

2. Per i contributi a favore dei soggetti di cui al comma 1, le quote previste dalle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 11 sono innalzate rispettivamente al 90, 75 e 60 per cento dei costi globali. Le gestioni associate possono destinare a copertura della quota a loro carico, i fondi trasferiti, ai sensi della legge regionale 1° giugno 1993, n. 25 (Trasferimento di risorse al sistema delle autonomie locali), ai comuni che ne fanno parte.

3. Ai fini della valutazione della potenziale utenza si tiene conto della integrazione realizzata fra i comuni mediante la gestione associata e della presenza, distribuzione, diversificazione di impianti nel territorio dei comuni che aderiscono alla gestione.”.

Art. 18

Musei di enti locali

1. I contributi agli enti locali di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1958, n. 1 (Disposizioni per i musei degli enti locali), sono concessi ad unioni di comuni e delle comunità montane e di altre forme di gestione associata i cui ambiti territoriali siano coerenti con le previsioni del Piano degli ambiti ottimali di cui all'articolo 2, nella misura massima dell'80 per cento della spesa ammissibile. I contributi possono essere destinati sia alla realizzazione o trasformazione di edifici, sia all'ampliamento ed al riattamento e alla dotazione di attrezzature di musei.

2. Per la realizzazione dei lavori di ricerca, sistemazione e conservazione previsti dagli articoli 4 e 5 della legge regionale n. 1 del 1958 è assicurata priorità agli interventi e lavori realizzati da unioni di comuni e co-

munità montane o da altre gestioni in forma associata indicate dal Piano regionale di riordino degli ambiti territoriali.

3. Sono finanziati prioritariamente gli interventi utili ad estendere la fruibilità del museo o dei beni inserendoli in un itinerario turistico culturale in collegamento con altri musei o beni culturali, mostre ed iniziative culturali, gastronomiche o turistiche presenti nei territori dei comuni associati.

Art. 19

Modifiche alla legge regionale n. 25 del 1993

1. Alla legge regionale n. 25 del 1993 (Trasferimento di risorse finanziarie al sistema delle autonomie locali) sono apportate le modifiche previste dai seguenti commi.

2. Nel comma 2-bis dell'articolo 1, introdotto dall'articolo 75 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, nel primo alinea sono soppresse le parole “alle comunità montane il 4 per cento”, nel secondo alinea “alle comunità montane lo 0,5 per cento”.

3. Il comma 3 dell'articolo 2 è abrogato.

4. Nel comma 1 dell'articolo 7 bis, introdotto dall'articolo 20 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37, sono soppresse le parole: “e dalle unioni di comuni di cui all'articolo 26 della medesima legge.”.

5. Le modifiche e le abrogazioni disposte dal presente articolo entrano in vigore all'atto dell'istituzione delle comunità montane ai sensi della presente legge⁽¹⁶⁾.

Capo IV

Interventi per la valorizzazione ed il sostegno dei piccoli comuni

Art. 20

Definizione

1. Per le finalità della presente legge sono considerati piccoli comuni quelli con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti il cui territorio comunale non comprende territorio litorale costiero⁽¹⁷⁾.

Art. 21

Istituti scolastici

1. Fatti salvi gli obblighi dello Stato in materia di istruzione, la Regione è autorizzata a stipulare convenzioni con gli organi statali competenti e con unioni di comuni e delle comunità montane e di altre forme di gestione associata i cui ambiti territoriali siano coerenti con le previsioni del Piano degli ambiti ottimali di cui all'articolo 2, per il mantenimento in attività di istituti scolastici statali aventi sede in piccoli comuni e destinati ad essere chiusi in base alle disposizioni in materia.

2. La convenzione è stipulata nell'ambito di un progetto della forma associativa cui partecipa il piccolo comune volto ad assicurare una distribuzione dei servizi scolastici nel territorio che ne garantisca un agevole accesso a tutti i residenti.

3. La convenzione può prevedere l'ubicazione di uffici o servizi pubblici, di competenza statale o regionale o locale, in un medesimo edificio nonché lo svolgimento di attività con l'utilizzo del personale pubblico.

Art. 22

Realizzazione di strutture multifunzionali

1. I finanziamenti e contributi a qualunque titolo erogati dalla Regione agli enti locali per la realizzazione di opere di interesse locale sono incrementati fino al 100 per cento del contributo erogabile quando sono diretti a realizzare strutture multifunzionali, in cui concentrare una pluralità di servizi, nel territorio di piccoli comuni o centri abitati e frazioni con popolazione inferiore ai 500 abitanti. La norma si applica anche per le opere di interesse sovracomunale realizzate in forma associata ai sensi degli articoli 14, 16, 17, 18 e 28 nel territorio di piccoli comuni.

⁽¹⁶⁾ Comma così sostituito dall'art. 10, comma 3, L.R. 11 maggio 2006, n. 4.

⁽¹⁷⁾ Il presente articolo, già modificato dall'art. 5, L.R. 7 ottobre 2005, n. 13, è stato poi così sostituito dall'art. 12, comma 13, lettera c), L.R. 29 maggio 2007, n. 2.

Art. 23**Incentivi per l'insediamento di aziende**

1. Per le piccole e medie imprese secondo la definizione della normativa comunitaria, che realizzano o trasferiscono i propri stabilimenti produttivi nei territori di piccoli comuni della Regione o nelle aeree individuate dai PIP affidate a gestioni in forma associata i sensi dell'articolo 13, l'aliquota IRAP è ridotta di un punto percentuale, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Imposta regionale sulle attività produttive).

2. Il beneficio è cumulabile con le altre agevolazioni previste da leggi regionali o statali fino alla misura massima consentita dalle norme dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato.

3. La riduzione si applica per dieci anni fiscali a decorrere da quello di avvio dell'attività produttiva negli stabilimenti posti nei piccoli comuni. Ove l'attività sia trasferita ad altra sede prima di tale termine, l'impresa è tenuta a versare alle casse regionali una somma corrispondente alla riduzione dell'imposta di cui ha beneficiato per ciascun anno incrementata del tasso di interesse legale.

Art. 24**Recupero secondario del patrimonio edilizio (integrazioni all'art. 15 della L.R. n. 29 del 1998 sui centri storici)**

1. Nell'articolo 15 della legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29 (Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna), dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1 bis. In deroga all'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 1993, n. 29 (Modifiche alla legge regionale sul fondo per l'edilizia abitativa) per gli interventi di acquisto, ristrutturazione e recupero delle abitazioni situate nelle zone A dei piccoli comuni come definiti dalla legge regionale, non si applicano le limitazioni di reddito previste per l'accesso ai mutui agevolati. Qualora i richiedenti siano emigrati possono accedere al beneficio anche se titolari, essi stessi o i membri del proprio nucleo familiare, di diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione di non più di un altro alloggio, purché situato in comune diverso.”.

2. Nello stesso articolo 15 della legge regionale n. 29 del 1998, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2 bis. I contributi in conto interesse previsti dalla normativa regionale a favore degli esercizi e servizi artigiani, commerciali e ricettivi situati nelle zone classificate A dei piccoli comuni, come definiti dalla legge regionale, sono incrementati di un ulteriore punto percentuale, compatibilmente comunque col rispetto dei massimali fissati dall'Unione europea.”.

Art. 25**Riserva di finanziamento per il recupero dei centri storici**

1. Nell'articolo 6 della legge regionale n. 29 del 1998 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1 bis. Nella redazione del piano pluriennale regionale dei centri storici è assicurata la riserva a favore dei piccoli comuni, come definiti dalla legge regionale, non inferiore al quaranta per cento delle risorse stanziare.”.

Art. 26**Trasporti pubblici**

1. Le unioni di comuni e delle comunità montane e di altre forme di gestione associata i cui ambiti territoriali siano coerenti con le previsioni del Piano degli ambiti ottimali di cui all'articolo 2, predispongono servizi di trasporto per i piccoli comuni o frazioni e centri abitati con popolazione inferiore ai 500 abitanti. In applicazione del comma 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 442 (Conferimento di funzioni in materia di trasporto pubblico locale), i servizi, da affidare attraverso procedure concorsuali anche a imprese che esercitano autoservizi pubblici non di linea o servizi di trasporto di persone o promiscuo su strada, possono prevedere modalità particolari di espletamento come servizi a chiamata o altre modalità sperimentali.

2. I progetti sono presentati all'Assessorato regionale dei trasporti e sono inseriti fra i servizi per i territori a domanda debole e finanziati dal bilancio regionale mediante trasferimento delle relative risorse all'unione o alla comunità montana. L'Assessorato regionale può restituire il progetto all'ente richiedente una sola volta suggerendo le modalità per assicurarne l'integrazione con gli altri servizi minimi previsti per la stessa area e per le aree vicine nel piano regionale dei trasporti.

3. I servizi del presente articolo possono essere organizzati come integrazione ai servizi aggiuntivi previsti dagli enti locali per la stessa area. In questo caso sono finanziati per la sola parte destinata alle aree a domanda debole.

Art. 27

Incentivi alle pluriattività e tutela delle vocazioni agricole del territorio

1. I piccoli comuni, le unioni di comuni e delle comunità montane e di altre forme di gestione associata i cui ambiti territoriali siano coerenti con le previsioni del Piano degli ambiti ottimali di cui all'articolo 2, al fine di favorire il radicamento nel territorio dei produttori agricoli, stipulano le convenzioni con imprenditori agricoli previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo), per le finalità e coi limiti previsti dallo stesso articolo. La Regione eroga un contributo per le spese sostenute per tali convenzioni sino al 10 per cento della spesa.

2. Le unioni di comuni e delle comunità montane e di altre forme di gestione associata i cui ambiti territoriali siano coerenti con le previsioni del Piano degli ambiti ottimali di cui all'articolo 2, al fine di promuovere le vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari e culturali locali possono stipulare contratti di collaborazione con gli imprenditori agricoli locali ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 228 del 2001. La Regione eroga un contributo sino al 30 per cento delle spese sostenute.

3. I finanziamenti previsti dal presente articolo sono erogati, nei limiti degli stanziamenti previsti annualmente in bilancio, dall'Assessorato degli enti locali sulla base delle domande corredate dei progetti esecutivi.

Art. 28

Mostre e commercio di prodotti locali

1. I piccoli comuni, anche mediante le unioni o comunità montane o altre forme di gestione associata cui partecipano, realizzano locali destinati alla esposizione e vendita di prodotti locali e tipici mediante l'acquisizione e il recupero di edifici, ivi comprese case cantoniere e stazioni ferroviarie in disuso.

2. La Regione concede, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, contributi fino all'80 per cento delle spese ammissibili, sulla base delle domande corredate dei progetti esecutivi.

3. La gestione della struttura può essere affidata, anche mediante i contratti di collaborazione di cui all'articolo 27, ad associazioni di produttori locali o a cooperative aventi sede nel territorio del comune ovvero dell'unione o della comunità montana o di altra forma associativa di cui fa parte. È data priorità ai progetti che prevedono, in attuazione della lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina del commercio) e della normativa regionale di recepimento, un utilizzo multiplo della struttura, anche destinandone parte ai servizi gestiti in forma associata o alle locali associazioni culturali, di volontariato, di protezione civile, di salvaguardia, valorizzazione e conoscenza del territorio, di promozione turistica.

4. Il sindaco può autorizzare l'utilizzo della struttura per le mostre o la vendita di prodotti anche in deroga alle limitazioni poste dalla legislazione in materia di commercio riguardo all'orario ed all'apertura nei giorni festivi.

Art. 29

Gestione associata di funzioni provinciali

1. Le province sarde possono, in accordo fra loro, dar vita a forme di gestione associata di funzioni di loro competenza.

Art. 30

Modifica alla legge regionale n. 10 del 2002

1. Nell'articolo 8 della legge regionale 1° luglio 2002, n. 10 (Adempimenti conseguenti alla istituzione di nuove province, norme sugli amministratori locali e modifica alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4) sono soppresse le parole “e di assessore provinciale”.

Art. 31**Notifica alla Commissione europea**

1. I benefici alle imprese previsti dagli articoli 23 e 24 sono applicati dopo la loro approvazione da parte della Commissione europea o una volta decorso il termine prescritto per il controllo da parte della stessa Commissione.

Art. 32**Norma finanziaria**

(omissis)

Tabella A

Leggi regionali abrogate ai sensi dell'art. 11:

- 1) L.R. 3 giugno 1975, n. 26 (Costituzione, funzionamento e attività delle comunità montane - Esercizio delle competenze attribuite alla Regione dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102)
- 2) L.R. 12 agosto 1977, n. 35 (Indennità di carica, di presenza, rimborsi di spesa spettanti ai componenti la Giunta esecutiva ed ai Consiglieri degli organismi comprensoriali e delle comunità montane)
- 3) L.R. 17 agosto 1978, n. 52 (Delimitazione nei territori montani delle zone con caratteri omogenei ai sensi dell'art. 2 della L.R. 3 giugno 1975, n. 26)
- 4) L.R. 21 agosto 1980, n. 23 (Approvazione dello Statuto della XVII comunità montana denominata "Dell'Alta Marmilla2")
- 5) L.R. 21 agosto 1980, n. 24 (Approvazione dello Statuto della XV comunità montana denominata "Del Barigadu")
- 6) L.R. 2 settembre 1980, n. 35 (Approvazione dello Statuto della I comunità montana denominata "Osilo-Ploaghe-Villanova Monteleone")
- 7) L.R. 2 settembre 1980, n. 36 (Approvazione dello Statuto della II comunità montana denominata "Su Sassu-Anglona-Gallura")
- 8) L.R. 2 settembre 1980, n. 37 (Approvazione dello Statuto della III comunità montana denominata "Gallura")
- 9) L.R. 2 settembre 1980, n. 38 (Approvazione dello Statuto della VI comunità montana denominata "Monte Acuto")
- 10) L.R. 2 settembre 1980, n. 39 (Approvazione dello Statuto della VII comunità montana denominata "Goceano")
- 11) L.R. 2 settembre 1980, n. 40 (Approvazione dello Statuto della VIII comunità montana denominata "Marghine Planargia")
- 12) L.R. 2 settembre 1980, n. 41 (Approvazione dello Statuto della XVI comunità montana denominata "Archi-Grighine")
- 13) L.R. 2 settembre 1980, n. 42 (Approvazione dello Statuto della XVIII comunità montana denominata "Monte Linas")
- 14) L.R. 2 settembre 1980, n. 43 (Approvazione dello Statuto della XX comunità montana denominata "Del Mulargia e Flumendosa")
- 15) L.R. 2 settembre 1980, n. 44 (Approvazione dello Statuto della XXI comunità montana denominata "Sarrabus-Gerrei")
- 16) L.R. 2 settembre 1980, n. 45 (Approvazione dello Statuto della XXIII comunità montana denominata "Ventitreesima")
- 17) L.R. 2 settembre 1980, n. 46 (Approvazione dello Statuto della XXIV comunità montana denominata "Del Serpeddi")
- 18) L.R. 2 settembre 1980, n. 47 (Approvazione dello Statuto della XXV comunità montana denominata "Sa Giara")
- 19) L.R. 7 agosto 1981, n. 29 (Approvazione dello Statuto della XXII comunità montana denominata "Del Basso Sulcis")
- 20) L.R. 7 agosto 1981, n. 30 (Approvazione dello Statuto della XIII comunità montana denominata "Sarcidano-Barbagia di Seulo")
- 21) L.R. 7 agosto 1981, n. 31 (Approvazione dello Statuto della XII comunità montana denominata "Barbagia-Mandolisai")

- 22) L.R. 7 agosto 1981, n. 32 (Approvazione dello Statuto della XIX comunità montana denominata “Sulcis-Iglesiente”)
- 23) L.R. 7 agosto 1981, n. 33 (Approvazione dello Statuto della XIV comunità montana denominata “Del Montiferru”)
- 24) L.R. 7 agosto 1981, n. 34 (Approvazione dello Statuto della V comunità montana denominata “Del Logudoro”)
- 25) L.R. 9 novembre 1981, n. 36 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 agosto 1981, n. 30; alla L.R. 7 agosto 1981, n. 31; alla L.R. 7 agosto 1981, n. 32; riguardanti l'approvazione degli Statuti delle comunità Montane “Sarcidano-Barbagia di Seulo”, “Barbagia-Mandrolisai” e “Sulcis-Iglesiente”)
- 26) L.R. 27 agosto 1982, n. 17 (Approvazione dello Statuto della XI comunità montana denominata “Ogliastra”)
- 27) L.R. 27 agosto 1982, n. 18 (Approvazione dello Statuto della X comunità montana denominata “Delle Baronie”)
- 28) L.R. 13 settembre 1982, n. 23 (Modifiche ed integrazioni agli articoli 7 e 19 della L.R. 3 giugno 1975, n. 26 recante “Costituzione, funzionamento e attività delle comunità Montane”, ed alla tabella A allegata alla L.R. 17 agosto 1978, n. 52, recante “Delimitazione nei terreni montani delle zone con caratteri omogenei ai sensi dell'art. 2 della L.R. 3 giugno 1975, n. 26”)
- 29) L.R. 11 agosto 1983, n. 21 (Approvazione dello Statuto della IX comunità montana denominata “Del Nuorese”)
- 30) L.R. 11 agosto 1983, n. 22 (Approvazione dello Statuto della IV comunità montana denominata “Riviera di Gallura”)
- 31) L.R. 13 aprile 1990, n. 7 (Modifiche ed integrazioni alla tabella A allegata alla legge regionale 14 agosto 1978, n. 51, recante “Delimitazione nei territori montani delle zone con caratteri omogenei ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26“, e modifica all'articolo 2 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 46, recante “Approvazione dello Statuto della XXIV comunità montana denominata “Del Serpeddi”)
- 32) L.R. 16 giugno 1992, n. 9 (Modifica dell'articolo 14 dello Statuto della II comunità montana denominata “Su Sassu-Anglona Gallura - Perfugas” approvato con legge regionale 2 settembre 1980, n. 36)
- 33) L.R. 24 febbraio 1994, n. 6 (Modifica dello Statuto della X comunità montana denominata “Delle Baronie” approvata con legge regionale 27 agosto 1982, n. 18)
- 34) L.R. 29 aprile 1994, n. 19 (Integrazione alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 26 (Costituzione, funzionamento e attività delle comunità Montane. Esercizio delle competenze attribuite alla Regione dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102))
- 35) Art. 49, L.R. 8 marzo 1997, n. 8 (Disposizioni per la formazione del bilancio della Regione (legge finanziaria 1997))

L.R. 12 giugno 2006, n. 9⁽¹⁾ - Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali⁽²⁾.

Titolo I

Disposizioni generali

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto della legge

1. Con la presente legge la Regione disciplina, nell'esercizio della propria potestà legislativa in materia di "Ordinamento degli enti locali e relative circoscrizioni", di cui alla lettera b) dell'articolo 3 dello Statuto speciale, il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi agli enti locali in attuazione del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997), e in coerenza con i principi di cui agli articoli 118 e 119 della Costituzione, nonché con l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

2. Il conferimento di cui al comma 1 è relativo ai seguenti settori organici di materie, come definiti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59):

- a) sviluppo economico e attività produttive;
- b) territorio, ambiente e infrastrutture;
- c) servizi alla persona e alla comunità.

3. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge individua, tra le funzioni e i compiti conferiti alla Regione dal decreto legislativo n. 234 del 2001, quelli che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, specificando, per le funzioni e i compiti che non sono trattenuti a livello regionale, gli enti locali competenti.

4. Oltre ai conferimenti di cui ai commi precedenti, la presente legge dispone ulteriori conferimenti agli enti locali di funzioni e compiti già esercitati dalla Regione, individuando altresì, in relazione ai medesimi, quelli che, richiedendo l'esercizio unitario, restano di competenza regionale.

Art. 2

Principi del conferimento delle funzioni agli enti locali

1. Le funzioni e i compiti sono conferiti agli enti locali nel rispetto dei seguenti principi:

- a) sussidiarietà;
- b) idoneità dell'amministrazione destinataria a garantire l'effettivo esercizio delle funzioni;
- c) ricomposizione unitaria delle funzioni tra loro omogenee e concentrazione organizzativa, gestionale e finanziaria in capo ad un medesimo livello istituzionale;
- d) differenziazione rispetto alle caratteristiche demografiche, territoriali e strutturali degli enti destinatari delle funzioni e dei compiti;
- e) attribuzione al comune, in base al principio di completezza, della generalità delle funzioni e dei compiti amministrativi non riservati alla Regione e non conferiti espressamente agli altri enti locali;
- f) trasferimento delle risorse finanziarie, patrimoniali e umane per l'esercizio delle funzioni amministrative;
- g) autonomia organizzativa e regolamentare e responsabilità degli enti locali nell'esercizio delle funzioni e dei compiti ad essi conferiti.

2. Il conferimento delle funzioni e dei compiti agli enti locali comprende, salvo diversa espressa disposizione legislativa, anche tutte le attività connesse, complementari e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, tra le quali quelle di programmazione, di controllo e di vigilanza, nonché l'adozione dei provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dalla legge.

3. Gli enti locali sono titolari delle funzioni e dei compiti di polizia amministrativa nelle materie oggetto di conferimento ai sensi della presente legge.

⁽¹⁾ Pubblicata nel B.U. Sardegna 20 giugno 2006, n. 20.

⁽²⁾ Vedi anche, in deroga alle disposizioni della presente legge, l'art. 10, comma 1, e l'art. 12, comma 7, L.R. 29 maggio 2007, n. 2.

4. In nessun caso le norme della presente legge possono essere interpretate nel senso della attribuzione alla Regione o agli enti regionali delle funzioni e dei compiti già conferiti agli enti locali dalle disposizioni vigenti alla data della sua entrata in vigore.

5. Restano ferme le funzioni già esercitate dalla Regione ai sensi della vigente normativa, non contemplate dalla presente legge.

Art. 3

Funzioni della Regione⁽³⁾

1. Spettano alla Regione le funzioni che, in quanto incidenti sugli interessi dell'intera comunità regionale, la legge espressamente le attribuisce.

2. In tutti i casi in cui la legge le attribuisce funzioni di programmazione, indirizzo o coordinamento per le materie conferite agli enti locali, la Regione le esercita mediante gli atti di programmazione previsti dalle leggi di settore o, se non previsti e fino al riordino della relativa legislazione, mediante deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente. In ogni caso si applicano le procedure di concertazione e di parere previste dalla legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione-enti locali).

3. Ai fini di un efficace e coordinato esercizio delle funzioni, la Regione promuove lo scambio delle informazioni e la comunicazione istituzionale con il sistema locale. Su richiesta degli enti locali assicura, tramite le proprie strutture, adeguati servizi di assistenza tecnica, amministrativa e giuridico-normativa per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti.

Art. 4

Funzioni dei comuni

1. Spetta ai comuni, singoli o associati, la generalità delle funzioni e dei compiti amministrativi salvo quelli riservati dalla legge alla Regione o conferiti, in corrispondenza degli interessi delle comunità stanziate nei rispettivi territori, alle province e agli altri enti locali.

Art. 5

Funzioni delle province

1. La provincia:

- a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni, ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione;
- b) concorre alla determinazione degli atti della programmazione regionale secondo norme dettate dalla legge regionale;
- c) formula e adotta, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi degli atti della programmazione regionale, propri programmi pluriennali, sia di carattere generale che settoriale, e promuove il coordinamento dell'attività programmatoria dei comuni.

2. La provincia, ferme restando le competenze dei comuni, predispone ed adotta gli atti di pianificazione territoriale di livello provinciale ai sensi della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio), e successive modificazioni.

3. Spettano alle province funzioni e compiti che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nell'ambito delle seguenti materie:

- a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;
- b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
- c) valorizzazione dei beni culturali;
- d) viabilità e trasporti;
- e) protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;
- f) caccia e pesca nelle acque interne;
- g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale;
- h) rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
- i) servizi sanitari, d'igiene e profilassi pubblica;
- l) compiti connessi all'istruzione secondaria di secondo grado ed artistica e alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica;

⁽³⁾ Vedi, anche, la Delib.G.R. 17 marzo 2015, n. 10/28.

m) raccolta ed elaborazione di dati ed assistenza tecnico-amministrativa e, ove necessario, economica e finanziaria, agli enti locali.

4. Fino all'adeguamento della legislazione regionale a quanto previsto dal presente articolo, per quanto non previsto dai titoli seguenti, restano ferme le competenze attribuite dalle vigenti disposizioni.

Art. 6

Esercizio associato delle funzioni

1. Al fine di favorire fra i comuni l'esercizio associato delle funzioni conferite, gli ambiti territoriali adeguati sono individuati con il Piano di riordino di cui all'articolo 2 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni), ovvero, per specifiche funzioni, secondo quanto stabilito dalle leggi di settore.

2. Per l'attuazione della presente legge può essere disposto un adeguamento del Piano di riordino anche prima del termine previsto dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 12 del 2005.

3. Qualora, entro il termine stabilito dal Piano o dalle leggi di settore, i comuni non provvedano a costituire forme di gestione associata di ambito adeguato, le funzioni per quei comuni sono esercitate in via transitoria dalla provincia. Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, previa intesa ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 1 del 2005, sono stabilite modalità e risorse per lo svolgimento delle attività da parte della provincia.

4. Per lo svolgimento delle funzioni conferite con la presente legge, valgono le incentivazioni previste dalla legislazione vigente per le gestioni in forma associata.

Art. 7

Potere regolamentare degli enti locali

1. In conformità al principio di autonomia organizzativa e di responsabilità, spetta agli enti locali la disciplina, con regolamento, dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni e dei compiti conferiti.

2. Con l'entrata in vigore di ciascuno dei regolamenti di cui al comma 1 cessano di avere vigore le norme organizzative e procedurali vigenti nelle materie oggetto della presente legge.

Art. 8

Cooperazione Regione-enti locali

1. La Regione e gli enti locali nei loro rapporti si attengono al principio della leale collaborazione, ponendo a fondamento della loro azione gli interessi delle comunità locali, l'efficacia e la trasparenza dell'attività amministrativa.

2. La Regione attua, nelle materie oggetto della presente legge, la concertazione con gli enti locali attraverso gli strumenti e le modalità previsti dalla legislazione vigente, in particolare dalla legge regionale n. 1 del 2005.

Art. 9

Potere sostitutivo regionale

1. In caso di ritardo o di omissione da parte degli enti locali di atti obbligatori per legge nell'esercizio delle funzioni conferite, l'Assessore regionale competente per materia, sentito l'ente inadempiente, assegna all'ente stesso un termine di tempo, comunque non superiore a sessanta giorni, per provvedere. Decorso inutilmente tale termine il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta del medesimo Assessore, nomina uno o più commissari che provvedono in via sostitutiva.

2. La procedura prevista al comma 1 si applica in tutti i casi in cui le leggi regionali, anche di settore, prevedono poteri sostitutivi da parte della Regione nei confronti degli enti locali.

Art. 10**Disposizioni in materia di risorse⁽⁴⁾**

1. Gli enti esercitano le funzioni ad essi conferite dalla data di effettivo trasferimento dei beni e delle risorse.

2. Alla determinazione dei criteri ed alla ripartizione tra gli enti delle risorse e dei beni si provvede con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica, di concerto con l'Assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione, previa intesa ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 1 del 2005. Si tiene conto dei trasferimenti di risorse operati direttamente dallo Stato agli enti locali con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 234 del 2001.

3. In sede di prima applicazione, con il decreto di cui al comma 2 la Regione trasferisce agli enti locali un ammontare di risorse di norma corrispondente alla media di quelle da essa utilizzate negli ultimi tre anni per l'esercizio dei medesimi compiti e funzioni conferiti.

4. Per gli esercizi successivi a quello di prima applicazione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio della Regione, l'Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica provvede, a valere sulle UPB di cui all'articolo 84, all'erogazione delle risorse agli enti locali, conformemente al riparto operato ai sensi del comma 2. I trasferimenti sono disposti in due rate semestrali anticipate e sono soggetti a rivalutazione annuale secondo l'andamento del tasso d'inflazione, salvo modifiche all'intesa di cui al comma 2.

5. Competono agli enti locali le somme derivanti dalla riscossione dei contributi annui, delle tariffe e dei diritti di segreteria relativi ai servizi resi in conseguenza del trasferimento delle funzioni.

Art. 11**Disposizioni in materia di personale**

1. I criteri e le procedure di trasferimento del personale ai fini dell'inquadramento nei ruoli degli enti locali, la tabella di equiparazione fra le professionalità possedute dal personale regionale da trasferire e quelle del personale del comparto regioni-autonomie locali, il contingente per aree professionali nonché le sedi di destinazione del personale sono definiti con uno o più decreti dell'Assessore regionale competente in materia di personale, previa una o più intese: con gli enti locali, in sede di Conferenza permanente Regione-enti locali, con le associazioni regionali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con i sindacati firmatari dei contratti collettivi applicati negli enti interessati al trasferimento del personale, per quanto concerne gli enti locali, e con le rappresentanze sindacali di cui all'articolo 60 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), per quanto concerne l'Amministrazione regionale, e con le organizzazioni sindacali di livello regionale.

2. Entro trenta giorni dall'intesa l'Assessore regionale competente in materia di personale, con proprio decreto da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, rende noti il contingente del personale da trasferire per categoria e aree professionali e le sedi di destinazione presso gli enti locali interessati al conferimento delle funzioni, al fine di consentire la presentazione delle richieste di trasferimento da parte dei dipendenti.

3. Le richieste di trasferimento devono essere presentate entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del decreto di cui al comma 2. Può fare domanda di trasferimento anche il personale che non svolge le funzioni conferite, purché in possesso di adeguate competenze professionali.

4. Sulla base delle richieste pervenute la direzione generale competente in materia di personale, con proprio provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, formalizza gli elenchi nominativi del personale da trasferire, distinti per ente destinatario. I casi in cui le domande di trasferimento risultino inferiori ai posti da ricoprire o non pervengano domande di trasferimento sono disciplinati nell'intesa di cui al comma 1.

5. Gli inquadramenti del personale regionale devono avvenire entro sei mesi dalla data di trasferimento agli enti locali delle risorse occorrenti per l'esercizio delle funzioni conferite, di cui all'articolo 10.

6. Al personale regionale inquadrato ai sensi del comma 5 viene riconosciuta a tutti gli effetti l'intera anzianità di servizio maturata presso l'Amministrazione regionale. Al suddetto personale è conservata, a titolo di assegno personale non riassorbibile, l'eventuale differenza fra il trattamento economico fondamentale in godimento e quello determinato per effetto dell'inquadramento nel ruolo dell'ente destinatario delle funzioni. Al personale medesimo che ne faccia richiesta viene, inoltre, garantito il mantenimento del trattamento previdenziale previgente, compresa l'iscrizione al Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previ-

⁽⁴⁾ Vedi anche, ad integrazione dei trasferimenti di cui al presente articolo, l'art. 8, comma 29, L.R. 5 marzo 2008, n. 3.

denza e di assistenza del personale dipendente dell'Amministrazione regionale, istituito con la legge regionale 5 maggio 1965, n. 15.

7. Gli oneri finanziari di cui al comma 6 sono a totale carico della Regione.

8. La Regione attiva o concorre ad attivare iniziative formative di riqualificazione del personale trasferito.

9. All'atto del conferimento delle funzioni si provvede, secondo le modalità previste dagli articoli 15 e 16 della legge regionale n. 31 del 1998, alla soppressione o alla rideterminazione delle competenze delle strutture organizzative interessate dal conferimento delle funzioni e alla modifica della dotazione organica per un numero di posti corrispondente a quello dei trasferimenti di personale effettuati.

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai trasferimenti di personale regionale conseguenti agli ulteriori conferimenti di funzioni agli enti locali che venissero disposti dalla Regione.

Art. 12

Contrattazione collettiva Regione-enti locali

1. In attuazione dell'articolo 4 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, e al fine di razionalizzare ed armonizzare il sistema organizzativo regionale e locale, è istituito il "Comparto unico di contrattazione collettiva della Regione e degli enti locali", di cui fa parte il personale dell'Amministrazione regionale, degli enti regionali, delle province, dei comuni, delle comunità montane e degli altri enti locali.

2. Dal Comparto unico di contrattazione collettiva della Regione e degli enti locali è escluso il personale degli enti regionali e locali non compreso nei comparti di contrattazione collettiva, rispettivamente, della Regione ed enti regionali e delle regioni ed autonomie locali.

3. Il personale di cui al comma 1 è disciplinato dalla legge regionale in armonia con i principi che regolano il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, per quanto riguarda gli enti locali, nel rispetto delle norme sul loro ordinamento.

4. Le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1, agli effetti della contrattazione collettiva, sono legalmente rappresentati dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione e degli enti locali della Sardegna (ARAN Sardegna), che svolge ogni attività relativa alle relazioni sindacali, alla negoziazione dei contratti collettivi e alla assistenza alle amministrazioni e agli enti ai fini dell'uniforme applicazione dei contratti collettivi. L'ordinamento dell'Agenzia e il procedimento di contrattazione collettiva sono definiti con legge regionale che, nella composizione degli organi dell'Agenzia e nel procedimento di contrattazione, assicuri la presenza di soggetti in rappresentanza degli enti locali.

5. Gli oneri derivanti dai contratti collettivi stipulati ai sensi dei commi 1 e 4 restano a carico degli enti locali per la parte corrispondente ai trattamenti e ai miglioramenti retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali del comparto regioni e autonomie locali.

6. L'equiparazione dei trattamenti retributivi del personale è realizzata, in più tornate contrattuali, mediante un processo graduale regolato secondo una rigorosa valutazione di sostenibilità economico-finanziaria da parte della Regione e degli enti locali, e deve tendere:

- a) a migliorare la qualità e l'efficienza delle prestazioni e dei servizi offerti alla collettività regionale;
- b) a favorire strumenti e discipline che agevolino il processo di riforma delle funzioni e dei compiti della Regione e degli enti locali.

7. Fino all'attuazione dei commi 3 e 4 continuano ad applicarsi nei confronti del personale di cui al comma 1 le disposizioni legislative e contrattuali vigenti secondo i rispettivi ordinamenti.

Titolo II

Sviluppo economico e attività produttive

Capo I

Artigianato

Art. 13

Artigianato. Definizione

1. Il presente capo disciplina, ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, l'esercizio da parte della Regione, degli enti locali e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) delle funzioni amministrative in materia di artigianato, così come definito dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 112 del 1998, comprese le funzioni amministrative conferite ai sensi degli articoli 14, 48 e 49 dello stesso decreto.

2. Resta ferma, ove prevista, l'estensione alle imprese artigiane di agevolazioni, sovvenzioni, contributi o incentivi comunque denominati, ai sensi del comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

Art. 14

Artigianato. Funzioni della Regione

1. Spettano alla Regione le funzioni di:

- a) programmazione, indirizzo e coordinamento in materia di artigianato in conformità a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 3;
- b) disciplina degli organi di rappresentanza e di autotutela dell'artigianato, nonché delle modalità di tenuta dell'albo delle imprese artigiane;
- c) promozione della ricerca applicata e dell'innovazione per il trasferimento delle conoscenze tecnologiche nel settore artigiano;
- d) tutela dei prodotti tipici sardi, anche avvalendosi della collaborazione di idonei istituti tecnici.

2. La Regione subentra alle amministrazioni statali nelle convenzioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e provvede all'eventuale revisione delle stesse.

Art. 15

Artigianato. Conferimenti agli enti locali

1. Spettano alle province, ai sensi dell'articolo 75, le funzioni in materia di formazione per gli imprenditori artigiani.

2. I comuni, singoli o associati, possono promuovere l'innovazione di prodotto, di processo e di commercializzazione relativa alle attività artigiane.

Art. 16

Commissioni provinciali per l'artigianato

1. Alla legge regionale 10 settembre 1990, n. 41 (Organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Sono costituite, nelle otto province della Sardegna, le Commissioni per l'artigianato2;
- b) dopo il comma 3 dell'articolo 3 è aggiunto il seguente:
"3 bis. Fino all'istituzione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nelle province istituite ai sensi della legge regionale 12 luglio 2001, n. 9, le commissioni provinciali per l'artigianato hanno sede presso le amministrazioni provinciali ed operano con personale delle medesime e delle camere di commercio. La Regione stipula con le province interessate e con le camere di commercio le relative convenzioni."

Capo II

Industria

Art. 17

Industria. Definizione

1. Il presente capo disciplina l'esercizio da parte della Regione e degli enti locali delle funzioni amministrative in materia di industria, così come definita dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1998, comprese quelle conferite ai sensi degli articoli 48 e 49 dello stesso decreto.

Art. 18

Industria. Funzioni della Regione

1. Spettano alla Regione tutti i compiti e le funzioni in materia di industria non riservati allo Stato ovvero non spettanti agli enti locali o alle CCIAA, compresa l'erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere, comunque denominati, all'industria, compresi quelli per le piccole e medie imprese.

2. ⁽⁵⁾

⁽⁵⁾ Comma abrogato dall'art. 1, comma 31, lettera b), L.R. 5 marzo 2008, n. 3.

Art. 19**Industria. Conferimenti agli enti locali**

1. Spettano alle province le funzioni di programmazione e di pianificazione per gli ambiti sovracomunali in materia di aree industriali.
2. Spettano alle province le funzioni relative alla produzione di mangimi semplici, composti, completi e complementari come stabilito dal comma 9 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 112 del 1998.
3. Le province esercitano, nell'ambito delle funzioni ad esse conferite ai sensi dell'articolo 75, le funzioni amministrative relative alla formazione professionale degli imprenditori impegnati nel campo industriale, compresi quelli appartenenti alle piccole e medie imprese.
4. I comuni esercitano le funzioni amministrative relative:
 - a) alla realizzazione, all'ampliamento, alla cessazione, alla riattivazione, alla localizzazione e alla rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie, nonché le funzioni relative alle attività economiche produttive di beni e servizi⁽⁶⁾;
 - b) alla istituzione e alla gestione degli sportelli unici per le attività produttive.
5. I comuni, singoli o associati, in armonia con i principi generali della programmazione comunitaria e regionale e nel quadro della normativa vigente per il settore industriale, possono esercitare attività promozionali e fornire servizi reali alle imprese, al fine di accrescere l'interesse agli investimenti e favorire gli insediamenti industriali nel territorio regionale.

Capo III**Ricerca, produzione, trasporto e distribuzione
di energia elettrica****Art. 20****Energia. Funzioni della Regione**

1. Spettano alla Regione le funzioni amministrative in materia di energia, ivi comprese quelle relative alle fonti rinnovabili, all'elettricità, all'energia nucleare, al petrolio ed al gas che non siano riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 112 del 1998.
2. Spettano alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi in materia di:
 - a) agevolazioni per la progettazione e la realizzazione di impianti con caratteristiche innovative, per aspetti tecnici e/o gestionali e/o organizzativi, che utilizzino fonti rinnovabili di energia e/o combustibili non tradizionali, ovvero sviluppino prototipi a basso consumo specifico o nuove tecnologie di combustione, di gassificazione, di liquefazione del carbone e di smaltimento delle ceneri, nonché iniziative utilizzando combustibili non fossili la cui tecnologia non abbia raggiunto la maturità commerciale e di esercizio;
 - b) agevolazioni per la realizzazione di sistemi con caratteristiche innovative, utilizzando le fonti rinnovabili di energia di origine solare, finalizzati a migliorare la qualità dell'ambiente e, in particolare, la fruizione della risorsa idrica attraverso sistemi di dissalazione e potabilizzazione dell'acqua;
 - c) concessione di contributi, previsti dall'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), per la riattivazione e per la costruzione di nuovi impianti idroelettrici;
 - d) regolamentazione relativa alla certificazione e al controllo degli impianti di produzione di energia, ivi comprese le certificazioni di cui all'articolo 30 della legge n. 10 del 1991;
 - e) concessioni per l'esercizio delle attività elettriche di competenza regionale e per la realizzazione di altre reti energetiche e di impianti per lo stoccaggio di prodotti e risorse energetiche di interesse regionale, quali oleodotti e gasdotti, con esclusione di metano in giacimenti.

Art. 21**Energia. Conferimenti agli enti locali**

1. Le province concorrono alla determinazione degli atti di programmazione regionale in materia di energia.
2. Sono attribuite alle province le funzioni in materia di controllo sul risparmio energetico e sull'uso razionale dell'energia.

⁽⁶⁾ Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 32, L.R. 5 marzo 2008, n. 3.

3. Sono attribuiti, altresì, alle province, nell'ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste dai piani energetici regionali, i seguenti compiti e funzioni:

- a) redazione, adozione e attuazione dei piani di intervento per la promozione di fonti rinnovabili, del risparmio energetico e dell'uso razionale dell'energia;
- b) rilascio, nel rispetto della programmazione regionale, di provvedimenti autorizzativi per l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza di targa uguale o inferiore a 300 MW termici e gli impianti di produzione di energie rinnovabili⁽⁷⁾.
- c) controllo del rendimento energetico degli impianti termici nei comuni con popolazione inferiore ai quarantamila abitanti;
- d) adozione degli atti riguardanti reti di interesse locale di oleodotti, gasdotti e stoccaggio di energia, escluso quello di metano in giacimento;
- e) individuazione di aree finalizzate alla realizzazione di impianti e reti di teleriscaldamento;
- f) provvedimenti che interessano una sola provincia relativi a:
 - 1) gruppi elettrogeni;
 - 2) realizzazione di linee elettriche con tensione uguale o inferiore a 150 kilovolt;
 - 3) installazione ed esercizio di impianti e depositi di oli minerali e relativi oleodotti di interesse locale;
 - 4) installazione ed esercizio di impianti e depositi di riempimento e travaso o depositi di gas combustibili;
 - 5) attività di distribuzione e vendita di gas combustibili in bombole e attività di controllo connesse.

4. Ai comuni sono riservati i seguenti compiti e funzioni, da esercitare in conformità con gli indirizzi della programmazione regionale in campo energetico:

- a) certificazione energetica degli edifici, di cui al comma 3 dell'articolo 30 della legge n. 10 del 1991, adozione di provvedimenti atti a favorire su scala comunale il risparmio energetico e l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia;
- b) per i comuni con popolazione superiore a quarantamila abitanti, controllo degli impianti termici, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione del comma 4 dell'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10);
- c) per i comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, adozione del piano per le fonti rinnovabili nell'ambito del Piano urbanistico comunale, ai sensi del comma 5 dell'articolo 5 della legge n. 10 del 1991.

Capo IV

Miniere e risorse geotermiche

Art. 22

Miniere e risorse geotermiche. Definizione

1. Il presente capo disciplina l'esercizio da parte della Regione e degli enti locali delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di "miniere e risorse geotermiche", come definite dall'articolo 32 del decreto legislativo n. 112 del 1998, comprese le funzioni amministrative statali conferite ai sensi dell'articolo 49 dello stesso decreto.

2. In particolare, tali funzioni e compiti concernono le attività di ricerca e coltivazione dei minerali solidi e delle risorse geotermiche di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, alla legge regionale 7 maggio 1957, n. 15, e alla legge regionale 7 giugno 1989, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 23

Miniere e risorse geotermiche. Funzioni della Regione

1. Spettano alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi non spettanti agli enti locali, compresa l'erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere, comunque denominati, nonché la concessione ed erogazione degli ausili finanziari che le leggi dello Stato prevedono a favore dei titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione di sostanze minerali e di risorse geotermiche.

⁽⁷⁾ Lettera così modificata dall'art. 6, comma 3, L.R. 7 agosto 2009, n. 3.

2. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, la Regione svolge le funzioni e i compiti amministrativi in materia di:

- a) programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo delle attività connesse alla ricerca e allo sfruttamento delle risorse di cave e miniere;
- b) concessione ed erogazione di ausili finanziari disposti ai sensi della legge regionale 29 novembre 2002, n. 22 (Disposizioni in materia di agevolazioni alle imprese);
- c) rilascio delle autorizzazioni d'indagine, dei permessi di ricerca e delle concessioni minerarie; rilascio dei permessi di ricerca e delle autorizzazioni per attività di cava;
- d) controllo della rispondenza dei lavori estrattivi al progetto approvato ed in particolare alle prescrizioni di natura tecnico-mineraria;
- e) svolgimento dei compiti di polizia mineraria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 e al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, la Regione articola la propria organizzazione valorizzando gli uffici, la sede e la documentazione tecnica e storica del Distretto minerario della Sardegna, trasferiti dallo Stato ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234. Al fine di garantire l'integrità degli archivi e le testimonianze della attività mineraria industriale in Sardegna la Giunta regionale procede alle necessarie intese con lo Stato.

Art. 24

Miniere e risorse geotermiche. Conferimenti agli enti locali

1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 sono attribuiti alle province la funzione di controllo, per le sole attività estrattive a cielo aperto e fatte salve le competenze dei comuni, della rispondenza dei lavori di riabilitazione ambientale al progetto approvato e i relativi poteri sanzionatori.

2. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 sono attribuiti ai comuni i seguenti compiti e funzioni:

- a) controlli sulle attività abusive sia di miniera che di cava e relativi poteri sanzionatori;
- b) espressione dell'intesa di cui all'articolo 8 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15, come modificato dal comma 30 dell'articolo 6 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 13, in tema di compatibilità dell'attività estrattiva con la pianificazione urbanistica comunale.

Capo V

Fiere, mercati e disposizioni in materia di commercio

Art. 25

Fiere e commercio. Definizione

1. Il presente capo disciplina l'esercizio da parte della Regione e degli enti locali delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di fiere, mercati e commercio così come definiti dall'articolo 39 del decreto legislativo n. 112 del 1998, comprese le funzioni amministrative statali conferite ai sensi degli articoli 48 e 49, nonché quelle previste dall'articolo 163 dello stesso decreto.

Art. 26

Fiere e commercio. Funzioni della Regione

1. Spettano alla Regione le funzioni e i compiti di:

- a) organizzazione e partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni organizzate al di fuori dei confini nazionali per favorire l'incremento delle esportazioni dei prodotti locali, anche con la stampa e la distribuzione di pubblicazioni per la relativa propaganda;
- b) concessione ed erogazione di ogni tipo di ausilio finanziario;
- c) promozione e sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di iniziative di investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese italiane, anche avvalendosi dell'Istituto nazionale per il commercio estero;
- d) sviluppo della commercializzazione nei mercati di altri paesi dei prodotti agroalimentari locali, anche avvalendosi dell'Istituto nazionale per il commercio estero;
- e) predisposizione ed attuazione di ogni altra iniziativa idonea a favorire i predetti obiettivi, anche avvalendosi dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

- f) determinazione dei criteri applicativi dei provvedimenti regionali di agevolazione creditizia nelle materie di competenza regionale, anche se relativi a provvedimenti di incentivazione definiti in sede statale o comunitaria;
- g) promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio, nonché assistenza integrativa alle piccole e medie imprese nel settore del commercio;
- h) promozione e sostegno alla costituzione di consorzi, esclusi quelli a carattere multiregionale, tra piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, come individuati dagli articoli 1 e 2 della legge 21 febbraio 1989, n. 83 (Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane);
- i) redazione, elaborazione e diffusione del calendario fieristico regionale e attribuzione della qualifica internazionale, nazionale o regionale alle manifestazioni fieristiche.

Art. 27

Fiere e commercio. Conferimenti agli enti locali

1. Sono attribuiti alle province i seguenti compiti e funzioni:

- a) vigilanza sull'applicazione dei regolamenti comunitari in materia di classificazione, calibratura, tolleranza, imballaggio, presentazione dei prodotti commercializzati;
- b) attività dei comitati provinciali per i prezzi sulla base delle norme di riforma del sistema dei prezzi controllati;
- c) organizzazione di corsi di formazione professionale, tecnica e manageriale per gli operatori del settore, con particolare riferimento, anche avvalendosi dell'Istituto nazionale per il commercio estero, alla formazione degli operatori commerciali con l'estero.

2. Spettano ai comuni, fermi restando le funzioni e i compiti già esercitati in base all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna), i seguenti compiti e funzioni:

- a) riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale e relative autorizzazioni allo svolgimento;
- b) rilascio della licenza di vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio di cui all'articolo 37 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e all'articolo 56 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza);
- c) rilascio delle licenze concernenti le agenzie d'affari nel settore delle esposizioni, mostre e fiere campionarie di cui all'articolo 115 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
- c-bis) rilascio delle licenze concernenti le agenzie d'affari, di cui all'articolo 115 del richiamato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ad esclusione di quelle relative all'attività di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e pubbliche relazioni⁽⁸⁾;
- d) programmazione e rilascio, in conformità alla legge regionale di settore, delle autorizzazioni relative ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di quelle relative ai punti vendita esclusivi e non esclusivi di quotidiani e periodici;
- e) programmazione, rilascio e revoca, in coerenza con gli indirizzi della programmazione regionale, delle autorizzazioni relative ai distributori di carburante e alla commercializzazione del gas in bombole.

3. È abrogata la legge regionale 16 giugno 1994, n. 32 (Delega di funzioni in materia di commercio).

4. Il comma 17 dell'articolo 15 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali) è sostituito dal seguente:

“17. In caso di inerzia da parte del comune la Regione attiva la procedura sostitutiva prevista dalla legge regionale di conferimento di funzioni e compiti agli enti locali.”.

Art. 28

Fiere e commercio. Funzioni promozionali

1. Le funzioni promozionali indicate alle lettere a), d), g) e h) del comma 1 dell'articolo 26 sono svolte anche da province e comuni, singoli o associati, negli ambiti di rispettiva competenza.

⁽⁸⁾ Lettera aggiunta dall'art. 12, comma 6, lettera a), L.R. 29 maggio 2007, n. 2.

Capo VI Turismo

Art. 29

Turismo. Definizione

1. Il presente capo disciplina, ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, la ripartizione fra la Regione e gli enti locali delle funzioni amministrative in materia di turismo e industria alberghiera, così come definite dall'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), comprese le funzioni amministrative statali conferite ai sensi degli articoli 48 e 49 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

Art. 30

Turismo. Funzioni della Regione

1. Spettano alla Regione le funzioni in materia di:

- a) definizione dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo dell'industria turistica;
- b) definizione degli indirizzi generali delle politiche in materia di turismo, attraverso l'adozione e l'attuazione di piani, programmi e atti di indirizzo e di coordinamento;
- c) concessione di contributi ed agevolazioni per la realizzazione, riqualificazione, ammodernamento di beni, impianti e servizi turistici gestiti dalle imprese e dai soggetti pubblici e privati che operano nel sistema dell'offerta turistica regionale;
- d) promozione regionale, nazionale ed internazionale dei singoli settori ed interventi che compongono l'offerta turistica al fine di consolidare l'immagine unitaria e complessiva del turismo sardo;
- e) raccolta, elaborazione e diffusione delle rilevazioni e delle informazioni concernenti la domanda e l'offerta turistica regionale;
- f) promozione del marchio Sardegna;
- g) cura dei rapporti con gli organi centrali dello Stato, con l'Unione europea e coordinamento con le altre regioni;
- h) sviluppo di una puntuale conoscenza dei mercati, anche mediante l'osservatorio turistico regionale;
- i) sviluppo e coordinamento del sistema informatico-informativo turistico regionale e delle attività informatiche dei Sistemi turistici locali (STL) per la loro integrazione con il sistema regionale;
- l) monitoraggio delle azioni promozionali effettuate da terzi per le attività alle quali la Regione contribuisce;
- m) riconoscimento dei STL;
- n) indirizzi e criteri generali per la classificazione delle strutture ricettive;
- o) tenuta del registro regionale delle associazioni pro-loco sulla base dei dati risultanti dagli albi provinciali;
- p) tenuta del registro di cui all'articolo 12 della legge regionale 13 luglio 1988, n. 13 (Disciplina in Sardegna delle agenzie di viaggio e turismo).

Art. 31

Turismo. Conferimento agli enti locali

1. Alle province sono attribuiti:

- a) il parere obbligatorio previsto dall'articolo 2 della legge regionale 20 giugno 1986, n. 35 (Norme in materia di vigilanza regionale sull'attività turistica in Sardegna a modifica ed integrazione della legge regionale 14 maggio 1984, n. 22), anche con riferimento alle strutture ricettive disciplinate dalla legge regionale 12 agosto 1998, n. 27 (Disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere, integrazioni e modifiche alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, concernente: "Norme per la classificazione delle aziende ricettive" e abrogazione della legge regionale 22 aprile 1987, n. 21);
- b) le funzioni amministrative di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 284, ed al successivo D.M. 16 ottobre 1991, del Ministro del turismo e dello spettacolo già svolte dagli enti provinciali per il turismo; le province provvedono a trasmettere copia delle comunicazioni alla Regione;
- c) le funzioni amministrative in materia di agenzie di viaggio e turismo di cui alla legge regionale n. 13 del 1988, ivi comprese le attività di vigilanza e controllo sulle medesime;
- d) la rappresentanza nelle commissioni di cui alla lettera e) del comma 1 e alla lettera h) del comma 3 dell'articolo 6 della legge n. 287 del 1991, già di competenza degli enti provinciali per il turismo;

- e) le funzioni in materia di associazioni pro-loco, previste dal Dec.Ass. 5 novembre 1997, n. 887 dell'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio;
- f) l'attività di promozione turistica del territorio di competenza, di informazione, accoglienza e assistenza turistica;
- g) la rilevazione dei dati statistici presso le strutture ricettive e la loro successiva trasmissione al sistema informativo turistico regionale;
- h) tutte le funzioni già di competenza degli enti provinciali per il turismo già attribuite dall'articolo 23 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria).

2. Al riordino della disciplina ed ai conferimenti delle funzioni in materia di professioni turistiche si provvede con successiva legge regionale.

3. Sono attribuiti ai comuni:

- a) la vigilanza sul corretto esercizio delle attività professionali e non professionali di interesse turistico;
- b) il rilascio e la revoca delle autorizzazioni in materia di apertura, trasferimento e chiusura degli esercizi ricettivi;
- c) l'applicazione, ferme restando le attribuzioni degli organi giudiziari, delle sanzioni amministrative relative all'esercizio abusivo delle attività professionali di interesse turistico, comprese le sanzioni previste dall'articolo 11 della legge regionale 15 luglio 1988, n. 26;
- d) lo svolgimento dell'attività di informazione, accoglienza ed assistenza turistica, nonché di promozione locale.

4. I comuni, singoli o associati, in armonia con gli interventi della Regione e degli altri enti locali, possono intervenire al fine di elevare la qualità dell'offerta turistica.

5. I procedimenti amministrativi per il rilascio di licenze, autorizzazioni e nulla osta riguardanti le attività turistiche si conformano ai principi di speditezza, unicità e semplificazione, ivi compresa l'introduzione di sportelli unici, e si uniformano alle procedure previste in materia di autorizzazione delle altre attività produttive. È estesa alle imprese turistiche la disciplina recata dagli articoli 23, 24 e 25 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

Art. 32

Modifiche alla legge regionale n. 13 del 1988 (Agenzie di viaggio)

1. Le disposizioni della legge regionale n. 13 del 1988, sono così modificate:

- a) ogni riferimento all'Assessorato regionale competente in materia di turismo deve intendersi riferito all'amministrazione provinciale competente per territorio in relazione all'ubicazione dei locali in cui si intende svolgere l'attività di agenzia di viaggio, salvo quanto espressamente riservato alla Regione dalla presente legge;
- b) la cauzione prevista dall'articolo 10 deve essere versata alla tesoreria della provincia;
- c) della commissione esaminatrice degli esami di idoneità di cui all'articolo 15 devono fare parte esperti in ciascuna lingua straniera oggetto d'esame e in materia di tecnica, legislazione e geografia turistica;
- d) gli articoli 21 e 24 sono abrogati.

Capo VII Agricoltura

Art. 33

Agricoltura. Definizione

1. Il presente capo disciplina l'esercizio da parte della Regione e delle province delle funzioni in materia di agricoltura, in attesa della legge regionale di attuazione del decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 70 (Norme di attuazione dello Statuto concernenti il conferimento di funzioni in agricoltura).

Art. 34

Agricoltura. Funzioni della Regione

1. La Regione svolge, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3, per le funzioni e i compiti conferiti alle province, le attività di:

- a) indirizzo e coordinamento mediante gli atti di programmazione generale e settoriale per le funzioni di cui alle lettere d), e), f), g) ed h) dell'articolo 35;

- b) coordinamento del sistema informativo agricolo regionale nell'ambito del sistema agricolo nazionale (SIAN).

Art. 35

Agricoltura. Conferimenti alle province

1. Sono attribuiti alle province i seguenti compiti e funzioni amministrativi:
- a) autorizzazioni per l'acquisto di prodotti fitosanitari tossici e nocivi;
 - b) autorizzazioni per la vendita di bulbi e sementi, per la vendita di mangimi, per la trasformazione di prodotti agricoli e l'espanto di piante di olivo;
 - c) certificazione della qualifica di coltivatore diretto, IAP e di ogni altra qualifica richiesta in materia di agricoltura;
 - d) autorizzazione per l'istituzione delle aziende faunistiche venatorie ai sensi della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna);
 - e) interventi per l'educazione alimentare;
 - f), g) e h) ⁽⁹⁾.

Art. 36

Usi civici

1. I commi 13, 14 e 15 dell'articolo 27 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo), sono sostituiti dai seguenti:

«13. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 12, è sostituito dal seguente:

“3. Contro i decreti di accertamento è ammesso ricorso in opposizione. Il dirigente competente dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale annulla i decreti di accertamento relativi a quei terreni che siano stati utilizzati per la realizzazione di opere pubbliche, di PEEP e di PIP.”.

14. Dopo il comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale n. 12 del 1994 è aggiunto il seguente:

“5-bis. Non sono passibili di provvedimento definitivo di accertamento i terreni che siano stati utilizzati per la realizzazione di opere pubbliche, di PEEP e di PIP.”.

15. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 18-bis della legge regionale n. 12 del 1994 è sostituita dalla seguente:

“b) siano stati alienati prima dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1985, n. 431, da parte dei comuni mediante atti posti in essere dai comuni stessi senza il rispetto della normativa di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766, o siano stati utilizzati dai comuni per la costruzione di opere permanenti di interesse pubblico o per la realizzazione di PEEP o di PIP;”».

Capo VIII

Camere di commercio

Art. 37

Funzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

1. In tutte le materie considerate dal presente titolo, le CCIAA svolgono le funzioni amministrative loro eventualmente delegate dalla Regione, dalle province o dai comuni.

⁽⁹⁾ Lettere abrogate dall'art. 2, comma 11, L.R. 7 agosto 2009, n. 3.

Titolo III
Territorio, ambiente e infrastrutture

Capo I
Territorio e urbanistica

Sezione I
Edilizia residenziale pubblica

Art. 38

Edilizia residenziale pubblica. Funzioni della Regione

1. Spettano alla Regione i seguenti compiti e funzioni:

- a) determinazione delle linee d'intervento e degli obiettivi nel settore dell'edilizia residenziale pubblica;
- b) programmazione delle risorse finanziarie destinate al settore;
- c) definizione delle modalità d'incentivazione degli interventi;
- d) fissazione dei criteri per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale destinati all'assistenza abitativa, nonché per la determinazione dei relativi canoni.

2. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, spettano altresì alla Regione i seguenti compiti e funzioni:

- a) approvazione dei programmi d'intervento;
- b) ripartizione degli interventi per ambiti territoriali;
- c) definizione dei costi massimi degli interventi;
- d) formazione e gestione dell'anagrafe degli assegnatari di contributi pubblici del settore;
- e) riparto dei fondi a sostegno della locazione;
- f) programmazione degli interventi per l'accesso alla proprietà della prima casa d'abitazione.

Art. 39

Edilizia residenziale pubblica. Conferimenti agli enti locali

1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, sono attribuiti alle province i seguenti compiti e funzioni:

- a) individuazione del fabbisogno abitativo in ambito provinciale;
- b) esercizio della vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative edilizie fruente del contributo; nell'esercizio della vigilanza suddetta rientra il potere di commissariamento e gli altri previsti, per l'autorità governativa, dall'articolo 2545-sexiesdecies del Codice civile⁽¹⁰⁾;
- c) formazione e gestione dell'anagrafe provinciale degli assegnatari di contributi pubblici per la casa.

2. Sono attribuiti ai comuni i seguenti compiti e funzioni:

- a) gestione e attuazione degli interventi relativi alle opere di rilevanza comunale;
- b) determinazione delle tipologie d'intervento anche attraverso programmi integrati, di recupero urbano e di riqualificazione urbana.

3. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, sono altresì attribuiti ai comuni i seguenti compiti e funzioni:

- a) individuazione del fabbisogno abitativo in ambito comunale;
- b) individuazione dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi d'intervento;
- c) concessione di contributi pubblici ai soggetti attuatori;
- d) vigilanza sull'utilizzo dei contributi da parte dei beneficiari di contributi pubblici;
- e) controllo dei requisiti dei soggetti attuatori degli interventi e dei beneficiari finali;
- f) autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- g) autorizzazione alla cessione anticipata degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

⁽¹⁰⁾ Lettera così sostituita dall'art. 13, comma 4, lettera a), L.R. 29 maggio 2007, n. 2.

Sezione II Demanio

Art. 40

Demanio marittimo. Funzioni della Regione

1. Spetta alla Regione la disciplina e, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3, l'adozione degli atti generali di indirizzo per la redazione dei Piani comunali di utilizzazione dei litorali e per il rilascio di concessioni demaniali marittime da parte dei comuni.

2. Spettano inoltre alla Regione:

- a) tutte le concessioni sui beni del demanio della navigazione interna, del mare territoriale e del demanio marittimo non attribuite ai comuni o allo Stato;
- b) le concessioni di aree e specchi acquei connessi a strutture portuali di interesse regionale.

Art. 41

Demanio marittimo. Funzioni dei comuni

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni in materia di:

- a) elaborazione ed approvazione dei Piani di utilizzazione dei litorali;
- b) concessioni, sui beni del demanio marittimo o della navigazione interna, per finalità turistico-ricreative, su aree scoperte o che comportino impianti di facile rimozione;
- c) le altre funzioni amministrative riguardanti il demanio marittimo ed il mare territoriale non riservate alla Regione o allo Stato.

Art. 42

Demanio - Beni minerari

1. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 4 dicembre 1998, n. 33 (Interventi per la riconversione delle aree minerarie e soppressione dell'Ente minerario sardo - E.M.S.A.), si intende prorogato fino alla completa dismissione dei beni immobili connessi ad attività minerarie dismesse relativamente al passaggio dei beni agli enti locali.

Capo II

Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti

Sezione I

Funzioni di carattere generale e di protezione dell'ambiente naturale

Art. 43

Protezione dell'ambiente naturale. Funzioni della Regione

1. Spettano alla Regione tutti i compiti e le funzioni non riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 69 del decreto legislativo n. 112 del 1998, e in particolare:

- a) definizione dei criteri generali degli interventi in materia di protezione ed osservazione delle zone costiere⁽¹⁾;
- b) programmazione, coordinamento dell'azione ambientale e ripartizione tra i vari interventi delle risorse finanziarie assegnate;
- c) coordinamento degli interventi ambientali;
- d) attuazione, previa intesa con lo Stato, di tutti gli interventi necessari per la realizzazione del programma di salvaguardia del litorale e delle zone umide nell'area metropolitana di Cagliari, di cui al comma 20 dell'articolo 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), secondo quanto previsto dall'articolo 73 del decreto legislativo n. 112 del 1998;
- e) controllo in ordine alla commercializzazione e detenzione degli animali selvatici, ricevimento di denunce, visti su certificati d'importazione, ritiro dei permessi errati o falsificati, autorizzazione alla detenzione temporanea, ad eccezione della normativa di cui alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES), resa esecutiva dalla legge 19 di-

⁽¹⁾ Vedi anche l'art. 16, comma 3, lettera d), L.R. 29 maggio 2007, n. 2.

cembre 1975, n. 874 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973).

2. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 69 del decreto legislativo n. 112 del 1998, la Regione svolge inoltre i seguenti compiti e funzioni:

- a) informazione ed educazione ambientale;
- b) promozione di tecnologie pulite e di politiche di sviluppo sostenibile;
- c) decisioni di urgenza ai fini della prevenzione del danno ambientale;
- d) protezione dell'ambiente costiero.

3. Restano alla Regione le funzioni esercitate dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale, ai sensi della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26.

Art. 44

Protezione dell'ambiente naturale. Conferimenti agli enti locali

1. Sono attribuiti alle province i seguenti compiti e funzioni:

- a) protezione e osservazione delle zone costiere nell'ambito del territorio provinciale;
- b) gestione, in base agli indirizzi stabiliti dalla Regione, della rete provinciale dei centri di educazione ambientale.

2. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, sono altresì attribuite alle province le funzioni indicate alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 5.

Sezione II

Aree protette e Rete natura 2000

Art. 45

Aree protette e Rete natura 2000. Definizione

1. La presente sezione disciplina l'esercizio da parte della Regione e degli enti locali delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di aree naturali protette, così come classificate dall'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge-quadro sulle aree protette), nonché delle funzioni e dei compiti amministrativi delle aree della Rete natura 2000, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 46

Aree protette e Rete natura 2000. Funzioni della Regione

1. Spettano alla Regione tutte le funzioni e i compiti amministrativi in materia di aree naturali protette non indicati tra quelli di rilievo nazionale e non attribuiti alle province, ai comuni e agli enti locali da leggi nazionali o regionali.

Art. 47

Aree protette e Rete natura 2000. Conferimenti agli enti locali

1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale, in materia di aree naturali protette, definite dall'articolo 2 della legge n. 394 del 1991, e specificate, per quanto concerne le funzioni amministrative nelle aree naturali protette regionali, dall'articolo 22 della stessa legge.

2. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative che riguardino le aree protette insistenti nel territorio comunale, in conformità ai principi di cui all'articolo 22 della legge n. 394 del 1991.

3. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti l'applicazione delle misure di conservazione di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, come modificato e integrato dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120, adottate dalla Regione con apposito provvedimento.

4. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti lo svolgimento della procedura della valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, come modificato e integrato dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2003, relative ad interventi di valenza provinciale e comunale da individuarsi, con apposita deliberazione della Giunta regionale, secondo le procedure previste al comma 2 dell'articolo 3 della presente legge.

Art. 48**Valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale. Funzioni della Regione**

1. In materia di valutazione ambientale strategica spettano alla Regione le funzioni amministrative non ritenute di livello nazionale relative alla valutazione di piani e programmi di livello regionale o provinciale. In materia di valutazione di impatto ambientale spettano alla Regione tutte le funzioni amministrative non ritenute di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e non attribuite agli enti locali dalla presente legge.

2. In particolare spettano alla Regione i seguenti compiti:

- a) predisposizione di direttive nell'ambito previsto dalle normative statali;
- b) formulazione di linee-guida di indirizzo tecnico-amministrativo in materia di valutazione ambientale;
- c) svolgimento della valutazione ambientale strategica di piani e programmi di livello regionale o provinciale;
- d) svolgimento delle valutazioni di impatto ambientale dei progetti, delle opere e interventi che interessano i territori di più province o che rivestono un interesse regionale sul piano ambientale, programmatico, economico e sociale.

3. Le procedure di cui all'articolo 31 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 (legge finanziaria 1999), si concludono, sulla base dell'attività istruttoria, con atto deliberativo assunto dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.

Art. 49**Valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione integrata ambientale. Funzioni degli enti locali**

1. In materia di valutazione ambientale strategica spettano alle province le funzioni amministrative relative alla valutazione di piani e programmi di livello comunale, sub-provinciale e provinciale⁽¹²⁾. In materia di valutazione di impatto ambientale spettano alle province tutte le funzioni amministrative non ritenute di rilievo regionale e lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale dei progetti, delle opere e interventi di valenza provinciale.

2. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi da parte della Giunta regionale entro i novanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate, con le procedure di cui al comma 2 dell'articolo 3 della presente legge, le specifiche categorie di opere, tra quelle regolamentate dalle direttive comunitarie vigenti, da attribuire alla competenza delle province. Prima della sua approvazione definitiva l'atto di indirizzo e coordinamento è inviato al Consiglio regionale per l'espressione del parere della competente Commissione. Il parere della Commissione è reso entro trenta giorni dalla richiesta; in caso contrario si prescinde dal parere.

3. Con il medesimo atto sono individuate le modalità per il coordinamento delle procedure per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e alla legge regionale n. 4 del 2006, per la valutazione di impatto ambientale.

Sezione III**Tutela delle acque****Art. 50****Tutela delle acque. Funzioni della Regione**

1. Spettano alla Regione tutte le funzioni amministrative non ritenute di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 112 del 1998, attribuite dalle norme comunitarie, nazionali e regionali di settore e in particolare le funzioni e i compiti di:

- a) disciplina degli scarichi delle acque reflue nell'ambito delle leggi nazionali di settore e delle direttive comunitarie;
- b) pianificazione, programmazione, indirizzo e controllo in materia di tutela delle acque;
- c) verifica e controllo della compatibilità dei piani, dei programmi di intervento predisposti dall'Autorità d'ambito con gli atti generali di programmazione e pianificazione regionale della tutela delle acque;
- d) verifica e controllo dei livelli quantitativi e qualitativi dei servizi assicurati agli utenti dal gestore del servizio idrico integrato⁽¹³⁾;

⁽¹²⁾ Periodo così modificato dall'art. 5, comma 19, L.R. 5 marzo 2008, n. 3.

⁽¹³⁾ Lettera così sostituita dall'art. 15, comma 12, lettera a), L.R. 29 maggio 2007, n. 2.

- e) tenuta, classificazione e aggiornamento dell'elenco delle acque:
 - 1) per specifica destinazione:
 - I. dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;
 - II. destinate alla vita dei molluschi;
 - III. destinate alla balneazione;
 - IV. richiedenti protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci;
 - 2) superficiali e sotterranee per gli obiettivi di qualità ambientale;
 - f) divulgazione delle informazioni sullo stato di qualità delle acque.
2. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 spettano altresì alla Regione i seguenti compiti e funzioni:
- a) disciplina delle modalità di approvazione dei progetti relativi agli impianti di depurazione;
 - b) disciplina delle modalità di gestione degli impianti di depurazione e delle fasi delle autorizzazioni provvisorie per l'avvio;
 - c) gestione del Centro di documentazione istituito dall'articolo 1 della legge regionale 19 luglio 2000, n. 14 (Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, sulla tutela delle acque dall'inquinamento, modifica alla legge regionale 21 settembre 1993, n. 46, e alla legge regionale 29 luglio 1998, n. 23, e disposizioni varie), ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole).

Art. 51

Tutela delle acque. Conferimenti agli enti locali

1. Sono attribuite alle province, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dalla Regione, le seguenti funzioni:
- a) rilascio delle autorizzazioni allo scarico in qualunque corpo ricettore⁽¹⁴⁾;
 - b) controllo degli scarichi di acque reflue fuori dalla pubblica fognatura, ed irrogazione, nelle fattispecie relative alle funzioni attribuite o trasferite ai sensi del presente articolo, delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni della normativa in materia di tutela qualitativa e quantitativa delle acque, introito e destinazione dei proventi ad interventi di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici⁽¹⁵⁾;
 - c) gestione del catasto delle pressioni antropiche;
 - d) ricevimento delle comunicazioni dell'utilizzo a fini agronomici dei fertilizzanti azotati;
 - e) aggiornamento e trasferimento alla Regione dei dati nel Centro di documentazione dei bacini idrografici previsto al comma 2 dell'articolo 50 e ai Sistemi informativi territoriali individuati dalla Regione.
2. Sono altresì attribuiti alle province i compiti e le funzioni riguardanti il rilascio delle autorizzazioni relative alle seguenti attività:
- a) immersione in mare da strutture ubicate nelle acque del mare o in ambiti ad esso contigui di materiali di escavo di fondali marini, o salmastri, o di terreni litoranei emersi;
 - b) immersione in mare di inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità ambientale e l'innocuità;
 - c) immersione in casse di colmata, in vasche di raccolta o comunque in strutture di contenimento poste in ambito costiero dei materiali di cui alla lettera a) del presente articolo;
 - d) posa in mare di cavi e condotte ed eventuale relativa movimentazione dei fondali marini non avente carattere internazionale⁽¹⁶⁾.
3. Qualora l'attività di posa in mare di cavi e condotte e l'eventuale relativa movimentazione dei fondali marini abbia carattere interprovinciale, le autorizzazioni relative alla lettera b) del comma 2, sono rilasciate dalla provincia ove l'attività di posa in opera e relativa movimentazione dei fondali marini abbia il percorso prevalente.
- 3 bis. All'irrogazione delle sanzioni amministrative, relative all'effettuazione delle attività di cui ai commi 2 e 3 senza la prescritta autorizzazione, ai sensi dell'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvede la provincia competente per territorio. Il relativo introito è destinato dalla provincia a interventi di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici⁽¹⁷⁾.

⁽¹⁴⁾ Lettera così modificata dall'art. 15, comma 12, lettera b), L.R. 29 maggio 2007, n. 2.

⁽¹⁵⁾ Lettera così sostituita dall'art. 15, comma 12, lettera c), L.R. 29 maggio 2007, n. 2.

⁽¹⁶⁾ Comma così sostituito dall'art. 15, comma 12, lettera d), L.R. 29 maggio 2007, n. 2.

⁽¹⁷⁾ Comma aggiunto dall'art. 5, comma 5, L.R. 5 marzo 2008, n. 3.

4. Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni:
- a) ricevimento delle comunicazioni di utilizzo agronomico delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari;
 - b) controllo della corretta utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari e irrogazione delle sanzioni;
 - b bis) rilascio delle autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura, irrogazione delle sanzioni amministrative relative, introito e destinazione dei proventi al finanziamento di interventi di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici⁽¹⁸⁾.

Sezione IV

Inquinamento atmosferico, rischi di incidenti rilevanti industriali, autorizzazioni integrate ambientali

Art. 52

Inquinamento atmosferico. Funzioni della Regione

1. Sono riservate alla Regione le seguenti funzioni amministrative:
- a) la predisposizione del Piano regionale di tutela e risanamento della qualità dell'aria;
 - b) la fissazione dei valori limite di qualità dell'aria, da adottarsi nell'ambito di piani stralcio di conservazione, per specifiche zone nelle quali è necessario limitare o prevenire un aumento dell'inquinamento dell'aria derivante da sviluppi urbani o industriali ovvero nelle quali è necessario assicurare una speciale protezione dell'ambiente;
 - c) la fissazione dei valori delle emissioni di impianti, sulla base della miglior tecnologia disponibile, tenuto conto delle linee-guida fissate dallo Stato;
 - d) la fissazione, per zone particolarmente inquinate o per specifiche esigenze di tutela ambientale nell'ambito dei piani di cui alle lettere precedenti, di valori limite delle emissioni industriali più restrittivi dei valori minimi di emissione definiti nelle linee-guida statali, nonché, per talune categorie di impianti, la determinazione di particolari condizioni di costruzione o di esercizio;
 - e) la definizione di linee di indirizzo dei sistemi di controllo e di rilevazione degli inquinanti atmosferici e l'organizzazione dell'inventario regionale delle emissioni;
 - f) le funzioni di coordinamento e indirizzo in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti industriali di cui agli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo n. 112 del 1998⁽¹⁹⁾.

Art. 53

Inquinamento atmosferico. Conferimenti agli enti locali

1. Sono di competenza delle province tutte le funzioni amministrative non espressamente riservate alla Regione ed in particolare:
- a) i provvedimenti autorizzativi, di diffida, di sospensione e di revoca delle autorizzazioni di impianti esistenti e di nuovi impianti, ad eccezione di quelli di competenza statale, e i provvedimenti relativi alle modificazioni e ai trasferimenti degli stessi, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) la predisposizione e la realizzazione dei piani stralcio secondo gli obiettivi e i criteri generali fissati dal Piano regionale di tutela e risanamento della qualità dell'aria, finalizzati alla riduzione dell'inquinamento atmosferico;
 - c) l'elaborazione, sentiti i comuni interessati, dei piani di intervento operativo nei casi di emergenza, qualora si manifestino episodi acuti di inquinamento atmosferico, prevedendo tutti gli interventi strutturali e le eventuali misure urgenti che si rendano necessari per il ripristino delle condizioni ambientali;
 - d) l'attuazione degli interventi urgenti per la gestione operativa di episodi acuti di inquinamento atmosferico di cui alla lettera c) in caso di inerzia dei comuni;
 - e) la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario provinciale delle emissioni;
 - f) la formulazione di proposte operative alla Regione per l'individuazione di zone in cui si rendano necessari particolari interventi di miglioramento o tutela della qualità dell'aria;

⁽¹⁸⁾ Lettera aggiunta dall'art. 15, comma 12, lettera e), L.R. 29 maggio 2007, n. 2.

⁽¹⁹⁾ Lettera modificata dall'art. 18, comma 16, lettera a), L.R. 30 giugno 2011, n. 12, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 28 della medesima legge).

g) le funzioni amministrative in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti industriali, di cui agli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo n. 112 del 1998⁽²⁰⁾.

2. Le province, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 (Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente), sono individuate quali "Autorità competenti" per la gestione di situazioni a rischio che comportano il superamento dei valori limite e delle soglie di allarme riportate nel decreto ministeriale 2 aprile 2002, n. 60, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Sono di competenza dei comuni:

- a) le funzioni consultive in merito al rilascio delle autorizzazioni provinciali inerenti le emissioni in atmosfera;
- b) gli interventi operativi, nei casi di emergenza, per la gestione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico in attuazione dei piani provinciali di intervento di cui alla lettera c) del comma 1;
- c) le funzioni previste dal decreto ministeriale 21 aprile 1999, n. 163 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione), come modificato dal decreto ministeriale n. 60 del 2002;
- d) l'informazione alla popolazione sullo stato della qualità dell'aria;
- e) la formulazione di proposte alla provincia in merito all'individuazione di zone in cui si rendano necessari particolari interventi di tutela della qualità dell'aria.

Sezione V

Inquinamento elettromagnetico

Art. 54

Inquinamento elettromagnetico. Funzioni della Regione

1. Spettano alla Regione le funzioni e i compiti non espressamente indicati nell'articolo 4 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge-quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), né spettanti alle autorità indipendenti, né compresi tra quelli di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 83 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e non attribuiti agli enti locali dalla presente legge.

2. La Regione nell'esercizio delle funzioni di propria competenza si attiene ai principi relativi alla tutela della salute pubblica, alla compatibilità ambientale ed alle esigenze di tutela dell'ambiente e del paesaggio.

3. In particolare, spettano alla Regione le funzioni e i compiti relativi:

- a) all'emanazione del piano regionale di localizzazione dell'emittenza radio-televisiva;
- b) alla definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore ai 150 kilovolt, nonché i criteri e le modalità per l'individuazione dell'ampiezza dei corridoi nel rispetto dei parametri fissati dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 4 della legge n. 36 del 2001.

4. Spettano altresì alla Regione, che le esercita nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità nonché dei criteri e delle modalità fissati dallo Stato, i seguenti compiti e funzioni indicati dall'articolo 8 della legge n. 36 del 2001:

- a) la definizione, in coordinamento con il catasto nazionale di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della legge n. 36 del 2001, dei criteri per la redazione di un catasto delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di rilevare i livelli dei campi stessi nel territorio regionale, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione;
- b) l'individuazione degli strumenti e delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al numero 1) della lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 36 del 2001;
- c) il concorso all'approfondimento delle conoscenze scientifiche relative agli effetti per la salute, in particolare quelli a lungo termine, derivanti dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

Art. 55

Inquinamento elettromagnetico. Conferimenti agli enti locali

1. Le province approvano, acquisito il parere dei comuni interessati, i piani di risanamento degli impianti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica di tensione non superiore a 150 kilovolt.

2. Sono di competenza delle province i seguenti compiti e funzioni:

⁽²⁰⁾ Lettera modificata dall'art. 18, comma 16, lettera b), L.R. 30 giugno 2011, n. 12, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 28 della medesima legge).

- a) rilascio delle autorizzazioni inerenti alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti con tensione non superiore a 150 kilovolt e relative varianti, nel rispetto dei criteri regionali di cui all'articolo 54;
- b) controllo e vigilanza delle suddette reti circa l'osservanza dei limiti e dei parametri previsti dalla normativa vigente in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico;
- c) adozione dei provvedimenti per l'esecuzione delle azioni di risanamento degli impianti;
- d) approvazione dei piani di risanamento degli impianti per l'emittenza radiotelevisiva e degli impianti fissi per la telefonia mobile, con le modalità indicate dalla legislazione regionale.

3. Qualora gli impianti interessino i territori di due o più province, l'autorizzazione è rilasciata dalla provincia nella quale è previsto il maggiore sviluppo della linea, previa intesa con l'altra o le altre province.

4. Sono attribuiti ai comuni:

- a) il rilascio di autorizzazioni per l'installazione e la modifica degli impianti per l'emittenza radiotelevisiva e degli impianti fissi per la telefonia mobile;
- b) l'individuazione, la perimetrazione, la costituzione e le eventuali modifiche delle aree sensibili;
- c) l'identificazione dei siti di installazione per gli impianti per l'emittenza radiotelevisiva e per gli impianti fissi per la telefonia mobile;
- d) l'individuazione, negli strumenti urbanistici di propria competenza, dei corridoi per la localizzazione delle linee e degli impianti elettrici con tensione uguale o superiore a 15 kilovolt.

5. I comuni, ai sensi del comma 6 dell'articolo 8 della legge n. 36 del 2001, possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

6. I comuni esprimono parere sui piani di risanamento delle linee e degli impianti elettrici di tensione sino a 150 kilovolt, presentati alla provincia.

Sezione VI

Inquinamento acustico

Art. 56

Inquinamento acustico. Funzioni della Regione

1. Spettano alla Regione le funzioni ed i compiti amministrativi non riservati allo Stato dall'articolo 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge-quadro sull'inquinamento acustico) o dall'articolo 83 del decreto legislativo n. 112 del 1998, né attribuiti agli enti locali dalla legislazione vigente o dalla presente legge; in particolare, la Regione:

- a) predispone un piano regionale triennale di intervento per la prevenzione, la riduzione e il risanamento dall'inquinamento acustico, fatte salve le competenze statali relative ai piani di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 447 del 1995, per la redazione dei quali le regioni possono formulare proposte non vincolanti;
- b) individua i criteri in base ai quali i comuni procedono alla classificazione del territorio comunale in zone acustiche;
- c) individua i criteri ed i parametri in base ai quali i comuni, il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico, ambientale e turistico, possono stabilire livelli di inquinamento acustico in deroga alla legislazione statale ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 della legge n. 447 del 1995.

Art. 57

Inquinamento acustico. Conferimenti agli enti locali

1. Sono di competenza delle province:

- a) il controllo e la vigilanza in materia di inquinamento acustico;
- b) la formulazione di osservazioni nonché l'espressione di apposito parere sui progetti di classificazione acustica dei territori comunali;
- c) la vigilanza sull'attuazione, da parte dei comuni, della classificazione del territorio comunale in zone acustiche;
- d) la valutazione dei piani comunali di risanamento acustico con la formulazione di proposte operative alla Regione al fine della predisposizione e definizione da parte di quest'ultima del piano regionale triennale di intervento;
- e) il controllo e la verifica sull'attuazione dei piani di risanamento acustico dei comuni ricadenti nell'ambito provinciale, sulla base dei criteri e degli indirizzi contenuti nel piano regionale di intervento;

- f) il coordinamento delle iniziative assunte da due o più comuni volte al contenimento delle emissioni sonore, nei casi di inquinamento acustico riguardante porzioni di territorio appartenenti a più comuni;
- g) l'emanazione di specifiche ordinanze, a carattere temporaneo, per il contenimento e/o l'abbattimento delle emissioni sonore, estese a tutto il territorio provinciale o parte di esso comprendente più comuni, in caso di urgenti ed eccezionali necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
- h) i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei comuni ovvero di conflitto fra gli stessi.

2. Spettano ai comuni le funzioni ed i compiti amministrativi indicati dall'articolo 6 della legge n. 447 del 1995; in particolare è di competenza dei comuni:

- a) l'adozione, nel rispetto del piano regionale triennale, dei piani di risanamento acustico;
- b) il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie;
- c) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;
- d) la concessione delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile.

3. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 della legge n. 447 del 1995 i comuni, il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico, ambientale e turistico, possono individuare, nel rispetto dei criteri e delle disposizioni regionali, livelli di inquinamento acustico inferiori a quelli stabiliti dalla legge statale.

Sezione VII

Gestione dei rifiuti

Art. 58

Gestione dei rifiuti. Funzioni della Regione

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 85 del decreto legislativo n. 112 del 1998, spettano alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi in materia di gestione dei rifiuti; in particolare, spettano alla Regione i seguenti compiti e funzioni:

- a) redazione, sentiti i comuni e le province, dei piani regionali di gestione e di smaltimento dei rifiuti;
- b) programmazione della spesa sulla base della pianificazione regionale;
- c) predisposizione di norme regolamentari nell'ambito previsto dalle normative statali;
- d) individuazione di azioni di promozione e di incentivazione delle attività di riutilizzo e recupero dei rifiuti;
- e) predisposizione dell'anagrafe dei siti inquinati da bonificare e approvazione dei progetti di bonifica dei siti se l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un'area compresa nel territorio di più comuni, con le procedure di cui all'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modifiche ed integrazioni;
- f) erogazione dei finanziamenti per la realizzazione delle opere di bonifica e degli impianti di smaltimento e recupero.

2. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, spettano altresì alla Regione:

- a) la definizione annuale dell'entità del tributo per il deposito in discarica dei rifiuti e la riscossione del relativo tributo;
- b) la costituzione del fondo per gli interventi ambientali.

Art. 59

Gestione dei rifiuti. Conferimenti agli enti locali

1. Sono attribuiti alle province le funzioni e i compiti amministrativi indicati nell'articolo 197 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le funzioni in materia di accertamento, contenzioso amministrativo e tributario in attuazione dei commi dal 24 al 41 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

2. La provincia concorre alla predisposizione dei piani regionali di gestione e smaltimento dei rifiuti.

3. Quando gli ambiti territoriali ottimali coincidono con il territorio provinciale, la provincia assicura la gestione unitaria dei rifiuti urbani e, sentiti i comuni interessati, predispone i relativi piani di gestione.

4. Spettano inoltre alle province i seguenti compiti e funzioni:

- a) approvazione dei progetti e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti pericolosi e non;
- b) autorizzazione all'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti pericolosi e non;

- c) individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, sulla base dei criteri definiti dalla Regione;
- d) autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di ricerca e sperimentazione;
- e) redazione degli elenchi dei siti inquinati che si estendono sul territorio di più comuni;
- f) individuazione di azioni di promozione e di incentivazione delle attività di riutilizzo e recupero dei rifiuti, nell'ambito di propria competenza.

5. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, sono altresì attribuiti alle province i seguenti compiti e funzioni:

- a) rilascio delle autorizzazioni per il trasporto, il recupero e lo smaltimento degli oli esausti;
- b) rilascio delle autorizzazioni per lo smaltimento dei fanghi in agricoltura;
- c) attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti.

6. Sono attribuiti ai comuni le funzioni e i compiti amministrativi indicati nell'articolo 198 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni, nonché l'approvazione dei progetti di bonifica ricadenti nel territorio di competenza, sentita la conferenza dei servizi convocata ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni. Competono alle amministrazioni provinciali tutte le procedure di approvazione delle attività di caratterizzazione e bonifica nelle aree ricadenti fra più comuni della medesima provincia, nonché gli interventi sostitutivi di bonifica dei siti contaminati di cui all'articolo 250. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le province possono istituire un apposito fondo di rotazione e rivalersi in danno nei confronti del responsabile dell'inquinamento⁽²¹⁾.

6-bis. I comuni territorialmente competenti curano le procedure relative all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, così come modificato dall'articolo 4-bis della legge n. 166 del 2009⁽²²⁾.

7. Spetta, altresì, ai comuni l'individuazione di azioni di promozione e di incentivazione delle attività di riutilizzo e recupero dei rifiuti, nell'ambito di propria competenza.

Capo III

Risorse idriche e difesa del suolo

Art. 60

Risorse idriche e difesa del suolo. Funzioni della Regione

1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, spettano alla Regione i seguenti compiti e funzioni:

- a) pianificazione, programmazione, indirizzo e controllo nelle materie di cui al presente capo;
- b) predisposizione del Piano regionale di tutela e di risanamento della qualità dell'acqua;
- c) predisposizione del bilancio idrico e delle misure per la pianificazione e l'utilizzo delle risorse idriche;
- d) progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di opere idrauliche classificate o classificabili di seconda categoria;
- e) predisposizione, approvazione ed aggiornamenti del piano di bacino o dei piani stralcio di bacino, nelle more dell'approvazione della legge di riordino della materia;
- f) rilascio di concessioni di derivazione di acque superficiali e di acque sotterranee, queste ultime per portate superiori o uguali a 10 litri al secondo;
- g) determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo del demanio idrico e introito dei relativi proventi;
- h) prevenzione, repressione e sorveglianza in materia di polizia forestale;
- i) istruttorie tecnico-amministrative dei procedimenti vincolistici e tutela tecnico-economica sui beni silvo-pastorali degli enti pubblici, secondo le disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) e relativo regolamento.

Art. 61

Risorse idriche e difesa del suolo. Conferimenti agli enti locali

1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, sono attribuiti alle province i seguenti compiti e funzioni:

- a) rilascio di licenze di attingimento per le acque superficiali;
- b) rilascio di autorizzazioni alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee per portate inferiori a 10 litri al secondo e per usi domestici⁽²³⁾;

⁽²¹⁾ Comma modificato dall'art. 18, comma 16, lettera c), numero 1), L.R. 30 giugno 2011, n. 12, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 28 della medesima legge).

⁽²²⁾ Comma aggiunto dall'art. 18, comma 16, lettera c), numero 2), L.R. 30 giugno 2011, n. 12, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 28 della medesima legge).

- c) progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione, in conformità al piano di bacino, o ai piani stralcio, e/o agli altri atti della pianificazione e programmazione regionale di:
- 1) opere idrauliche di terza e quarta categoria, ad esclusione di quelle di competenza dei consorzi di bonifica, anche in difetto di classificazione;
 - 2) interventi di difesa del suolo e di prevenzione del rischio di frana e/o idrogeologico, ivi compresa la pulizia e la manutenzione dei corsi d'acqua naturali o inalveati ricadenti nel territorio provinciale, ad esclusione di quelli di cui al comma 3.
2. Sono, inoltre, attribuite alle province le funzioni precedentemente esercitate dalle CCIAA concernenti le determinazioni sul vincolo idrogeologico di cui al regio-decreto n. 3267 del 1923, ai sensi del comma 17 dell'articolo 14 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002).
3. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 sono attribuiti ai comuni le funzioni e i compiti di progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione in materia di:
- a) interventi di difesa del suolo e di prevenzione del rischio di frana e/o idrogeologico, ivi compresa la pulizia dei corsi d'acqua naturali o inalveati comunque classificati o classificabili, ricadenti interamente nel territorio comunale ovvero in area urbana;
 - b) opere idrauliche classificate o classificabili di quinta categoria o di interesse esclusivamente comunale.

Capo IV

Opere pubbliche

Art. 62

Opere pubbliche. Funzioni della Regione

1. Spettano alla Regione le funzioni e i compiti di rilevanza regionale collegati alla cessazione del soppresso intervento nel Mezzogiorno, con le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 23 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).
2. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 spetta altresì alla Regione la programmazione, mediante gli atti di cui al comma 2 dell'articolo 3, delle opere pubbliche di interesse locale finanziate con fondi regionali.

Art. 63

Opere pubbliche. Conferimenti agli enti locali

1. Sono conferiti agli enti locali, secondo le rispettive competenze, le funzioni e i compiti riferiti ad interventi di rilevanza locale, collegati alla cessazione del soppresso intervento nel Mezzogiorno, con le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 23 della legge n. 449 del 1997.

Capo V

Viabilità

Art. 64

Viabilità. Funzioni della Regione

1. Sono attribuiti alla Regione le funzioni e i compiti relativi alla pianificazione, alla programmazione e al coordinamento delle opere di viabilità ex ANAS non rientranti nella rete stradale nazionale.
2. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, spettano alla Regione i seguenti compiti e funzioni:
 - a) pianificazione, programmazione e coordinamento della rete stradale regionale, ossia della viabilità non compresa nella rete stradale nazionale;
 - b) classificazione e declassificazione delle strade di interesse provinciale e pareri relativi alla classificazione ed alla declassificazione delle strade statali;
 - c) definizione dei criteri, delle direttive e delle prescrizioni per progettazione, manutenzione, gestione e sicurezza della rete viaria regionale.

⁽²³⁾ Vedi anche quanto dispone, in relazione alle autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente legge, l'art. 1, comma 4, L.R. 4 agosto 2011, n. 17.

Art. 65**Viabilità. Conferimenti agli enti locali**

1. Sono attribuiti alle province le funzioni e i compiti relativi alla progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle opere di viabilità ex ANAS non rientranti nella rete stradale nazionale. È altresì trasferita al demanio della provincia competente per territorio la suindicata viabilità ex ANAS.

2. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 sono altresì attribuiti alle province le funzioni e i compiti in materia di:

- a) progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione della rete stradale regionale con esclusione della viabilità di interesse comunale; la Regione promuove accordi di programma nel caso di strade interprovinciali o di rilevante importanza, al fine di assicurare omogeneità alle caratteristiche funzionali delle strade;
- b) rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive su strada sulla base della rispettiva competenza territoriale.

3. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, sono attribuiti ai comuni le funzioni e i compiti in materia di progettazione, costruzione, manutenzione e gestione della rete stradale di rilievo comunale.

**Capo VI
Trasporti****Art. 66****Competenze in materia di trasporto pubblico locale**

1. In attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma del comma 4 dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59), le funzioni in materia di trasporto pubblico locale sono ripartite fra Regione ed enti locali ai sensi della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21 (Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale).

Art. 67**Trasporti. Funzioni della Regione**

1. Spettano alla Regione i seguenti compiti e funzioni:

- a) rifornimento idrico delle isole;
- b) estimo navale;
- c) disciplina della navigazione interna;
- d) rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale;
- e) programmazione degli interporti e delle intermodalità con esclusione del rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse nazionale;
- f) programmazione, pianificazione, progettazione ed esecuzione delle opere concernenti porti o specifiche aree portuali così come definiti dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale) relativamente alle competenze esercitate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, e del decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1979;
- g) pianificazione e programmazione degli aeroporti di interesse regionale.

2. Spettano inoltre alla Regione le funzioni in materia di deroghe alle distanze legali per costruire manufatti entro la fascia di rispetto delle linee e infrastrutture di trasporto, escluse le strade e le autostrade.

Art. 68**Trasporti. Conferimenti agli enti locali**

1. Sono attribuiti alle province le funzioni amministrative di interesse provinciale in materia di trasporti e le funzioni ed i compiti di gestione dei servizi di trasporto con qualsiasi mezzo effettuati, quando istituiscono stabili collegamenti tra due o più comuni di una stessa provincia non in continuità urbana, di uno o più comuni con il relativo capoluogo di provincia e quando collegano il territorio di una provincia con aree periferiche di un'altra provincia limitrofa. Sono altresì attribuiti alle province le funzioni ed i compiti relativi all'attività di progettazione, realizzazione e gestione degli aeroporti di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 67.

2. Spettano alle province, ai sensi del comma 3 dell'articolo 105 del decreto legislativo n. 112 del 1998, le funzioni relative a:

- a) autorizzazione e vigilanza tecnica sull'attività svolta dalle autoscuole e dalle scuole nautiche;
- b) riconoscimento dei consorzi di scuole per conducenti di veicoli a motore;
- c) esami per il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti e istruttori di autoscuola;
- d) rilascio di autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni e controllo amministrativo sulle imprese autorizzate;
- e) controllo sull'osservanza delle tariffe obbligatorie a forcella nel settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi;
- f) rilascio di licenze per l'autotrasporto di merci per conto proprio;
- g) esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi, di autotrasportatore di persone su strada e dell'idoneità allo svolgimento di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada;
- h) tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni dell'albo nazionale degli autotrasportatori.

3. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, i comuni provvedono alla manutenzione e alla tenuta in esercizio degli impianti di segnalamento notturno dei porti, ove non affidati in concessione, inseriti nel territorio comunale, con esclusione di quelli sottoposti al controllo delle autorità portuali o di diretta competenza della Regione.

Capo VII Protezione civile

Art. 69

Protezione civile. Funzioni della Regione⁽²⁴⁾

1. Spettano alla Regione i seguenti compiti e funzioni:

- a) indirizzo e coordinamento relativi alla predisposizione e all'aggiornamento dei programmi di previsione e di prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali;
- b) indirizzo e coordinamento relativi alla predisposizione dei piani comunali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile)⁽²⁵⁾;
- c) programmazione, indirizzo e coordinamento degli interventi di organizzazione e di utilizzo del volontariato;
- d) predisposizione e attuazione del piano per lo spegnimento degli incendi boschivi;
- e) programmazione, coordinamento e attuazione degli interventi urgenti, di rilevanza regionale, in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi calamitosi che, per natura ed estensione, richiedano l'intervento di una pluralità di enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;
- f) programmazione, coordinamento e attuazione degli interventi, di rilevanza regionale, tesi a favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi.

2. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, spettano altresì alla Regione i seguenti compiti e funzioni:

- a) programmazione e coordinamento in materia di formazione e qualificazione professionale;
- b) erogazione di attività formative ad elevata complessità tecnico-operativa individuate ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 74.

Art. 70

Protezione civile. Conferimenti agli enti locali⁽²⁶⁾

1. Spettano alle province le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardano vaste zone sovracomunali o l'intero territorio provinciale in materia di prevenzione delle calamità.

2. Sono conferiti alle province i seguenti compiti e funzioni:

- a) esecuzione degli interventi, di rilevanza provinciale, necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;
- b) esecuzione degli interventi urgenti, di rilevanza provinciale, in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 225 del 1992;
- c) ⁽²⁷⁾

⁽²⁴⁾ Vedi anche l'art. 1, comma 3, L.R. 22 agosto 2007, n. 9.

⁽²⁵⁾ Lettera così modificata dall'art. 4, comma 1, lettera a), L.R. 20 dicembre 2013, n. 36, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della medesima legge).

⁽²⁶⁾ Vedi, anche, il Dec.Ass. 4 settembre 2008, n. 22193/78.

3.⁽²⁸⁾

4.⁽²⁹⁾

5. Sono conferiti ai comuni i seguenti compiti e funzioni:

- a) esecuzione degli interventi, di rilevanza comunale, necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;
- b) esecuzione degli interventi urgenti, di rilevanza comunale, in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 225 del 1992.

6. Spettano ai comuni, ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998, i seguenti compiti e funzioni:

- a) attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabiliti dai programmi e piani regionali;
- b) adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari per assicurare i primi soccorsi, in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
- c) predisposizione e attuazione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme di gestione associata individuate ai sensi della legge regionale n. 12 del 2005;
- d) attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
- e) vigilanza sull'attuazione dei servizi urgenti da parte delle strutture locali di protezione civile;
- f) utilizzo del volontariato di protezione civile, a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

Titolo IV⁽³⁰⁾

Servizi alla persona e alla comunità

Capo I

Tutela della salute

Art. 71

Tutela della salute

1. Spettano alla Regione tutte le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria ad essa conferiti ai sensi del capo I del titolo IV del decreto legislativo n. 112 del 1998.

2. La Regione esercita le funzioni di cui al comma 1 avvalendosi dei competenti servizi delle aziende sanitarie locali.

2 bis. Sono trasferite alle ASL le seguenti funzioni:

- a) in materia di indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), e successive modifiche e integrazioni, nonché a causa di vaccinazione antipoliomelitica non obbligatoria prevista nel comma 3 dell'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria);
- b) relative all'erogazione di contributi a favore di titolari di patenti di guida A, B, C, speciali con incapacità motorie permanenti previste nell'articolo 27 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate)⁽³¹⁾.

3. All'individuazione delle funzioni e dei compiti che rimangono in capo alla Regione e di quelli da conferire agli enti locali si provvede con legge regionale di riordino dell'intera materia.

⁽²⁷⁾ Lettera abrogata dall'art. 4, comma 1, lettera b), L.R. 20 dicembre 2013, n. 36, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della medesima legge).

⁽²⁸⁾ Comma abrogato dall'art. 4, comma 1, lettera b), L.R. 20 dicembre 2013, n. 36, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della medesima legge).

⁽²⁹⁾ Comma abrogato dall'art. 4, comma 1, lettera b), L.R. 20 dicembre 2013, n. 36, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della medesima legge).

⁽³⁰⁾ Nel Bollettino ufficiale il presente titolo IV è privo del capo III.

⁽³¹⁾ Comma aggiunto dall'art. 8, comma 16, lettera a), L.R. 7 agosto 2009, n. 3.

Capo II - Istruzione scolastica

Art. 72

Istruzione. Funzioni della Regione

1. Spettano alla Regione i seguenti compiti e funzioni:

- a) programmazione dell'offerta formativa;
- b) programmazione sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a);
- c) suddivisione del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa, anche sulla base delle proposte degli enti locali interessati;
- d) determinazione del calendario scolastico;
- e) iniziative e attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite;
- f) interventi di orientamento scolastico e universitario individuati dalla programmazione regionale, che, per peculiarità, rilevanza e destinatari, possono essere adeguatamente svolti solo a livello regionale;
- g) monitoraggio dell'attività svolta dagli enti locali nel campo dell'istruzione e dell'istruzione e formazione professionale.

Art. 73

Istruzione. Conferimenti agli enti locali

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 137 del decreto legislativo n. 112 del 1998, spettano alle province, in relazione agli istituti del secondo ciclo di istruzione, i seguenti compiti e funzioni, sulla base degli atti di programmazione regionale adottati ai sensi del comma 2 dell'articolo 3:

- a) istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di scuole, sentite le istituzioni scolastiche;
- b) servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni diversamente abili o in situazioni di svantaggio;
- c) piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;
- d) costituzione, controllo e vigilanza degli organi collegiali scolastici a livello territoriale ed eventuale scioglimento degli stessi;
- e) interventi a favore degli istituti professionali ai sensi delle lettere g), h) ed l) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31.

2. Spettano, inoltre, alle province le seguenti funzioni:

- a) sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;
- b) iniziative e attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite.

3. Spettano, inoltre, alle province sulla base degli atti di programmazione regionale adottati ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 e d'intesa con i comuni, singoli o associati:

- a) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;
 - b) ⁽³²⁾;
 - c) l'erogazione di contributi a favore delle Università della terza età in Sardegna di cui alla legge regionale 22 giugno 1992, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni.
- c bis) l'erogazione dei contributi a favore delle scuole non statali⁽³³⁾.

4. La risoluzione dei conflitti di competenza è conferita alle province, ad eccezione dei conflitti tra istituzioni della scuola materna e primaria, la cui risoluzione è conferita ai comuni.

5. Salvo quanto previsto dall'articolo 137 del decreto legislativo n. 112 del 1998, spettano ai comuni, in relazione agli istituti del primo ciclo dell'istruzione sulla base degli atti di programmazione regionale adottati ai sensi del comma 2 dell'articolo 3:

- a) l'istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di scuole, sentite le istituzioni scolastiche;
- b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche, d'intesa con queste ultime;
- c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap diversamente abili o in situazioni di svantaggio;
- d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;

⁽³²⁾ Lettera abrogata dall'art. 4, comma 1, lettera b), L.R. 20 dicembre 2013, n. 36, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della medesima legge).

⁽³³⁾ Lettera abrogata dall'art. 3, comma 32, secondo periodo, L.R. 15 marzo 2012, n. 6, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7 della medesima legge).

e) la costituzione degli organi collegiali scolastici a livello territoriale, nonché i controlli e la vigilanza sugli stessi, ivi compreso lo scioglimento.

6. Spettano inoltre ai comuni:

- a) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;
- b) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite.

7. I comuni, singoli o associati, e le province, ciascuno in relazione al ciclo dell'istruzione di competenza, esercitano, d'intesa con le istituzioni scolastiche e nel rispetto della programmazione regionale, le seguenti funzioni:

- a) programmazione dell'offerta dell'educazione degli adulti;
- b) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale con relativo monitoraggio;
- c) azioni tese a realizzare le pari opportunità di istruzione;
- d) azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola;
- e) interventi perequativi;
- f) interventi integrati di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica e di educazione alla salute.

8. Spetta ai comuni sedi di convitto nazionale il finanziamento dei posti gratuiti di studio per convittori e semiconvittori.

Capo IV

Formazione professionale

Art. 74

Formazione professionale. Funzioni della Regione

1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, spettano alla Regione:

- a) attività di programmazione e indirizzo, delle politiche di orientamento e della formazione professionale;
- b) elaborazione degli indirizzi, dei criteri e delle modalità che regolano lo svolgimento delle attività formative, compreso l'aggiornamento dei formatori;
- c) individuazione dei criteri di ripartizione delle risorse agli enti locali;
- d) interventi formativi e di orientamento individuati dalla programmazione regionale che, per peculiarità, rilevanza o destinatari, possono essere adeguatamente svolti solo a livello regionale;
- e) accreditamento delle agenzie formative e di orientamento;
- f) in accordo con le province, azioni per assicurare un efficace monitoraggio delle attività formative e della finalizzazione delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi previsti dalla legge.

Art. 75

Formazione professionale. Conferimenti agli enti locali⁽³⁴⁾

1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, sono attribuite alle province:

- a) tutte le funzioni e i compiti amministrativi e gestionali relativi alla formazione professionale, escluse quelle attribuite alla Regione;
- b) la partecipazione, con il concorso dei comuni, all'elaborazione della programmazione regionale in materia di formazione professionale;
- c) l'individuazione, tramite i servizi per il lavoro, dei fabbisogni formativi nel territorio provinciale.

Capo V

Beni culturali

Art. 76

Beni culturali. Funzioni della Regione

1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, spettano alla Regione le funzioni di programmazione pluriennale ai sensi del comma 2 dell'articolo 3, la predisposizione dei criteri attuativi, la verifica degli interventi e la ripartizione dei fondi in materia di:

- a) salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale;

⁽³⁴⁾ Vedi anche quanto dispone, in attuazione del presente articolo, l'art. 31, comma 4, L.R. 29 maggio 2007, n. 2.

- b) musei di ente locale e di interesse locale;
- c) biblioteche e archivi storici di ente locale e di interesse locale.

2. Per il raggiungimento dei fini di cui al comma 1 la Regione organizza, promuove e coordina lo sviluppo del sistema regionale dei beni culturali e degli istituti e luoghi della cultura.

Art. 77

Beni culturali. Conferimenti agli enti locali

1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, sono attribuiti alle province i seguenti compiti e funzioni:

- a) programmazione ed erogazione dei contributi per la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio monumentale;
- b) programmazione ed erogazione dei contributi per i musei locali e di interesse locale;
- c) promozione della cooperazione tra enti locali ai fini della gestione associata dei beni culturali e degli istituti e dei luoghi della cultura nonché dei relativi servizi;
- d) d'intesa con i comuni singoli o associati, programmazione, pianificazione, monitoraggio e controllo dei servizi degli istituti e dei luoghi della cultura nel territorio provinciale;
- e) fruizione e valorizzazione dei beni culturali e degli istituti e luoghi della cultura che si trovano nella loro disponibilità o ad esse trasferiti.

2. Spettano ai comuni la valorizzazione e tutte le funzioni per la fruizione dei beni culturali e degli istituti e luoghi della cultura quali musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali ricadenti nel proprio territorio dei quali abbiano la disponibilità.

3. Le province e i comuni, singoli o associati, concorrono alla programmazione regionale e all'organizzazione e allo sviluppo del sistema regionale dei beni culturali e degli istituti e luoghi della cultura.

Capo VI

Spettacolo e attività culturali

Art. 78

Spettacolo e attività culturali. Funzioni della Regione

1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, spettano alla Regione il monitoraggio sul funzionamento del sistema dello spettacolo in Sardegna e, ai sensi degli articoli 56 e 60 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 (legge finanziaria 1990), l'attuazione degli interventi in favore di operatori professionali di spettacolo.

Art. 79

Spettacolo e attività culturali. Conferimenti agli enti locali

1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, sono attribuiti alle province, che li esercitano sulla base degli indirizzi regionali e d'intesa con i comuni singoli o associati, i seguenti compiti e funzioni:

- a) interventi per manifestazioni culturali e di spettacolo organizzate da operatori privati non professionali, ai sensi della legge regionale 21 giugno 1950, n. 17;
- b) interventi per lo sviluppo delle attività musicali popolari di cui alla legge regionale 18 novembre 1986, n. 64, e successive modifiche ed integrazioni⁽³⁵⁾;
- c) promozione e gestione delle attività culturali, di ricerca e studio, anche attraverso l'erogazione dei contributi previsti dal comma 3 dell'articolo 60 della legge regionale n. 1 del 1990;
- d) organizzazione di iniziative dirette a favorire l'integrazione delle attività culturali con quelle relative all'istruzione scolastica ed alla formazione professionale;
- e) ⁽³⁶⁾.

2. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, sono attribuiti ai comuni le funzioni e i compiti in materia di programmazione degli interventi e gestione delle risorse finanziarie per manifestazioni culturali e di spettacolo organizzate direttamente dai comuni singoli o associati.

⁽³⁵⁾ Per il trasferimento alla Regione della competenza degli interventi di cui alla presente lettera, vedi l'art. 18, comma 18, L.R. 30 giugno 2011, n. 12.

⁽³⁶⁾ Lettera abrogata dall'art. 9, comma 8, secondo periodo, lettera a), L.R. 7 agosto 2009, n. 3.

Capo VII Sport

Art. 80

Sport. Funzioni della Regione

1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, spettano alla Regione i seguenti compiti e funzioni:
- a) programmazione generale e determinazione delle linee di indirizzo delle politiche sportive regionali ai sensi della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17;
 - b) monitoraggio dello stato delle attività sportive in Sardegna ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale n. 17 del 1999;
 - c) gestione dell'albo regionale delle società sportive ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 17 del 1999;
 - d) sostegno alle attività istituzionali delle federazioni sportive nazionali e degli enti di promozione sportiva ai sensi degli articoli 23 e 30 della legge regionale n. 17 del 1999;
 - e) programmazione e gestione delle risorse finanziarie per la realizzazione di impianti sportivi d'interesse regionale ai sensi degli articoli 11-bis, 12, 16 e 17 della legge regionale n. 17 del 1999⁽³⁷⁾;
 - f) sostegno finanziario per l'organizzazione di manifestazioni sportive di particolare rilievo in ambito nazionale e internazionale ai sensi del comma 4 dell'articolo 26 della legge regionale n. 17 del 1999;
 - g) sostegno degli atleti sardi di elevate doti tecnico-agonistiche ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale n. 17 del 1999;
 - h) contributi per la partecipazione a campionati nazionali previsti dagli articoli 27 e 31 della legge regionale n. 17 del 1999;
 - i) contributi destinati all'attività sportiva giovanile a carattere dilettantistico previsti dall'articolo 22 della legge regionale n. 17 del 1999;
 - l) attività di ricerca ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale n. 17 del 1999.

Art. 81

Sport. Conferimenti agli enti locali

1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, è attribuita alle province la programmazione e l'attuazione, sulla base della programmazione generale e delle linee di indirizzo delle politiche sportive regionali adottate ai sensi del comma 2 dell'articolo 3, e di intesa con i comuni singoli o associati, di tutti gli interventi in materia di sport previsti dalla legge regionale n. 17 del 1999, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 80.

2. Le province predispongono ed inviano alla Regione, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato dello sviluppo dello sport nel loro territorio, che espliciti gli interventi realizzati e valuti i risultati raggiunti.

Capo VIII Cultura e lingua sarda

Art. 82

Cultura e lingua sarda. Conferimenti agli enti locali

1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, sono attribuiti alle province i seguenti compiti e funzioni, sulla base degli atti di programmazione regionale adottati, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3:

- a) programmazione e gestione delle risorse finanziarie relative alle attività delle consulte locali per la cultura e la lingua dei sardi;
- b) programmazione e gestione delle risorse finanziarie relative all'erogazione di contributi agli enti locali per il ripristino dei toponimi in lingua sarda e delle varietà linguistiche tutelate ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26;
- c) programmazione e gestione delle risorse finanziarie relative agli interventi previsti dagli articoli 13, 17 e 20 della legge regionale n. 26 del 1997.

⁽³⁷⁾ Lettera così modificata dall'art. 4, comma 26, L.R. 5 marzo 2008, n. 3.

Titolo V Disposizioni finali

Art. 83

Monitoraggio e valutazione di attuazione

1. La Giunta regionale, sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge, e successivamente ogni anno, trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della medesima con particolare riferimento:

- a) ai trasferimenti di risorse finanziarie in favore degli enti locali disposti dalla Regione, alle intese in corso ai sensi dell'articolo 10, alla valutazione dei costi sostenuti dagli enti locali per la gestione delle funzioni conferite in rapporto alle risorse finanziarie trasferite dalla Regione e dallo Stato per le medesime funzioni;
- b) ai trasferimenti di personale, agli inquadramenti operati e agli oneri rimasti a carico della Regione, ai procedimenti in corso, alle intese raggiunte o in fase di discussione ai sensi dell'articolo 11;
- c) alle funzioni effettivamente trasferite ed al loro concreto esercizio da parte degli enti locali e al conseguente riordino ed adeguamento delle strutture organizzative regionali;
- d) alle funzioni conferite per le quali sono richieste forme di gestione associata e alle iniziative adottate per la loro costituzione; ai casi di esercizio in via sostitutiva da parte della provincia ed ai provvedimenti adottati ai sensi del comma 3 dell'articolo 6;
- e) agli atti di programmazione, indirizzo e coordinamento per le materie conferite, adottati ai sensi del comma 2 dell'articolo 3;
- f) ai casi di esercizio di poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 9;
- g) alle eventuali iniziative legislative adottate o da adottare per adeguare la normativa regionale al processo di conferimento di nuove funzioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1 ed al fine di assicurare un costante monitoraggio sull'attuazione della presente legge, di valutarne l'efficacia e la rispondenza alle esigenze del sistema delle autonomie locali è costituito un osservatorio sul conferimento di nuove funzioni agli enti locali, composto dagli Assessori regionali competenti in materia di enti locali, di personale ed organizzazione della Regione, di bilancio e programmazione; esso si avvale del supporto delle strutture degli stessi Assessorati.

3. L'osservatorio assicura altresì il raccordo delle iniziative per l'attuazione della presente legge da parte di tutti gli Assessorati e strutture regionali competenti nonché con la Conferenza permanente Regione-enti locali.

3 bis. Nelle more del trasferimento delle competenze in capo alle province, l'esercizio della vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative edilizie di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo 39 della presente legge resta in capo alla Regione⁽³⁸⁾.

3 ter. La Giunta regionale definisce i tempi e le modalità di trasferimento alle ASL delle funzioni previste nel comma 2-bis dell'articolo 71 e annualmente ne determina le relative risorse finanziarie⁽³⁹⁾.

Art. 84

(omissis)

⁽³⁸⁾ Comma aggiunto dall'art. 13, comma 4, lettera b), L.R. 29 maggio 2007, n. 2.

⁽³⁹⁾ Comma aggiunto dall'art. 8, comma 16, lettera b), L.R. 7 agosto 2009, n. 3.

L.R. 18 marzo 2011, n. 10⁽¹⁾ - Disposizioni urgenti in materia di enti locali.

Art. 1

Composizione dei consigli comunali e delle giunte comunali e provinciali

1. Fino all'approvazione di una legge regionale di riforma organica dell'ordinamento degli enti locali, per la composizione dei consigli comunali e delle giunte comunali e provinciali nel territorio della Regione si applicano le disposizioni che seguono.

2. Limitatamente al turno delle elezioni amministrative del 2011, per la composizione dei consigli comunali continua ad applicarsi l'articolo 10 della legge regionale 1° luglio 2002, n. 10 (Adempimenti conseguenti alla istituzione di nuove province, norme sugli amministratori locali e modifiche alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4).

3. Il numero degli assessori provinciali non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri provinciali, computando a tale fine il presidente della provincia, e comunque non superiore a dodici unità⁽²⁾.

Art. 2

Riduzione dei costi e disposizioni varie

1. Le circoscrizioni di decentramento comunale di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e successive modificazioni, sono soppresse, tranne la Municipalità di Pirri, nel Comune di Cagliari, e una circoscrizione rappresentativa delle frazioni di Tottubella, La Corte, Campanedda, Palmadula, Biancareddu, Canaglia, Baratz, Argentiera, nel Comune di Sassari. Al presidente e ai componenti i consigli circoscrizionali è riconosciuto il solo gettone di presenza per le sole riunioni dell'assemblea. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco. Il presente comma si applica dal primo rinnovo del consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per determinare il quorum dei votanti nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti non sono computati fra gli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune quelli iscritti all'anagrafe degli elettori residenti all'estero.

3. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni) dopo le parole "le unioni di comuni sono" sono aggiunte le parole "associazioni di". Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le unioni di comuni adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente comma.

4. Nei comuni con popolazione pari o inferiore a 15.000 abitanti il consiglio è presieduto dal sindaco. Il presente comma si applica dal primo rinnovo del consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. In attesa di una disciplina regionale di razionalizzazione della materia non si applica in Sardegna l'articolo 2, comma 186, lettera e), della legge 23 dicembre 2001, n. 191 (Legge finanziaria 2010).

6. Fino a diversa disposizione di legge regionale, negli enti locali della Sardegna non si applica l'articolo 6, commi 7, 8, 9, 12, 13 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativamente alle somme trasferite dalla Regione autonoma della Sardegna, ivi comprese quelle del fondo unico previsto dall'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007)⁽³⁾.

7. In attesa di una disciplina organica regionale dell'ordinamento degli enti locali di cui all'articolo 10, comma 5, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (Legge finanziaria 2007) e successive modificazioni, alle assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, contratti di formazione lavoro, somministrazione di lavoro di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro,

⁽¹⁾ Pubblicata nel B.U. Sardegna 21 marzo 2011, n. 9.

⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 1, comma 4, L.R. 22 febbraio 2012, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della stessa legge).

⁽³⁾ Comma così modificato dapprima dall'art. 18, comma 33, L.R. 30 giugno 2011, n. 12, e poi dall'art. 2, L.R. 25 maggio 2012, n. 11, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4 della medesima legge).

di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30), e altri rapporti formativi derivanti da processi di decentramento di funzioni, dall'attuazione di programmi finalizzati all'occupazione o il cui onere è comunque finanziato con risorse regionali ivi comprese quelle del fondo unico previsto dall'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007, non si applicano agli enti locali che non hanno violato i vincoli imposti dal patto di stabilità né ai comuni, con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, nei quali l'incidenza delle spese per il personale è inferiore al 50 per cento delle spese correnti, le disposizioni dell'articolo 14, commi 7 e 9, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010 e successive modifiche, integrazioni e disposizioni, dell'articolo 9, comma 28 e ivi comprese quelle di cui alla legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012), articolo 4, comma 102, lettere a) e b)⁽⁴⁾.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

⁽⁴⁾ Comma così modificato dall'art. 1, comma 26, lettere a), b) e c), L.R. 15 marzo 2012, n. 6, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7 della stessa legge).

L.R. 4 agosto 2011, n. 18⁽¹⁾ - Unioni di comuni: modifiche all'articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni).

Art. 1

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane)

1. All'articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni), come modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è così sostituito:

“1. La personalità giuridica delle unioni di comuni è quella di ente locale. Le unioni sono costituite da due o più comuni di norma contermini con lo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni o servizi di loro competenza. Esercitano le funzioni ad esse attribuite dalla legge o dai comuni che ne fanno parte.”;

b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

“5-bis. Le unioni dei comuni non costituiscono sedi segretari.

5-ter. Le unioni dei comuni svolgono le funzioni ad esse attribuite col personale di cui al comma 5-quater e con quello messo a disposizione dai comuni associati, attraverso il coordinamento, la cooperazione e l'integrazione delle strutture organizzative dei comuni che ne fanno parte. Le unioni non possono costituire proprie piante organiche. Qualora per la realizzazione dei compiti ad esse affidati sia necessario ricorrere a professionalità non esistenti nelle dotazioni organiche dei comuni che ne fanno parte, possono stipulare convenzioni a progetto o assunzioni a tempo determinato a termine per un numero massimo di cinque unità. Le convenzioni non danno diritto in alcun modo alla trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

5-quater. Le piante organiche in essere all'entrata in vigore della presente legge restano in vigore fino ad esaurimento.”⁽²⁾.

⁽¹⁾ Pubblicata nel B.U. Sardegna 13 agosto 2011, n. 24.

⁽²⁾ Lettera così modificata dall' art. 1, comma 27, L.R. 15 marzo 2012, n. 6, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 7 della stessa legge), mediante l'aggiunta di talune parole nel comma 5-ter dell'art. 3, L.R. 12/2005(aggiunto, a sua volta, dalla presente lettera).

Parte Terza

4) ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELLA REGIONE

L.R. 7 gennaio 1977, n. 1⁽¹⁾ - Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessori regionali⁽²⁾.

Art. 1

Sono organi esecutivi della Regione il Presidente della Giunta regionale, la Giunta e i suoi componenti. La Giunta regionale è composta dal Presidente e da dodici Assessori.

Art. 2

Il Presidente della Giunta regionale rappresenta la Regione; vigila sulla tutela dello Statuto, delle attribuzioni e delle prerogative della Regione; esercita inoltre tutte le funzioni a lui demandate dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi e ne è responsabile.

Presiede la Giunta; ne dirige la politica generale e ne garantisce la collegialità. Mantiene ed assicura l'unità di indirizzo politico e amministrativo; vigila sulla attuazione delle deliberazioni della Giunta; coordina l'attività degli Assessori e degli enti strumentali della Regione riconducendo la loro azione all'indirizzo politico-amministrativo della Giunta.

In particolare il Presidente della Giunta regionale:

- a) promulga le leggi regionali ed emana i regolamenti;
- b) indice le elezioni del Consiglio regionale;
- c) cura i rapporti della Regione con il Governo della Repubblica e con le altre Giunte regionali;
- d) propone al Consiglio regionale la nomina degli Assessori;
- e) propone, in seguito a deliberazione della Giunta, i ricorsi avverso le leggi e gli atti dello Stato lesivi dell'autonomia regionale;
- f) cura i rapporti con il Consiglio regionale;
- g) convoca la Giunta e ne stabilisce l'ordine del giorno;
- h) ⁽³⁾
- i) dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato.

Art. 3

Qualora un Assessore sia assente o impedito, il Presidente ne assume o ne affida ad altro Assessore, in via provvisoria, le funzioni. Di tale provvedimento e delle eventuali modifiche da comunicazione al Consiglio.

Nel caso che un Assessore cessi per qualsiasi motivo dalla carica, il Presidente, in via provvisoria, ne assume o ne affida ad altro Assessore le funzioni fino a quando il Consiglio non avrà provveduto alla nomina del nuovo Assessore. Tale nomina dovrà avvenire entro 3 mesi dalla cessazione, salvo proroga da parte del Consiglio.

Il Presidente della Giunta regionale designa un Assessore quale incaricato di sostituirlo in caso di impedimento o di assenza, dandone notizia al Presidente del Consiglio regionale ed al Rappresentante del Governo⁽⁴⁾.

Art. 4

La Giunta regionale:

- a) delibera sull'indirizzo politico, amministrativo, economico e sociale della propria attività;
- b) delibera in ordine all'attività degli enti, istituti ed aziende regionali e ne esercita la vigilanza e la tutela, intendendosi abrogate le norme regionali in contrasto con la presente disposizione⁽⁵⁾;
- c) presenta al Consiglio regionale, per un preliminare esame da parte della Commissione consiliare per la programmazione, gli atti della programmazione; il rapporto che in questa fase si stabilisce ha come fine il raggiungimento dell'intesa sulla valutazione, le scelte, le indicazioni di intervento che gli atti della programmazione pongono;

⁽¹⁾ Pubblicata nel B.U. Sardegna 11 gennaio 1977, n. 1.

⁽²⁾ Vedi, anche, il D.P.G.R. 13 gennaio 2000, n. 4.

⁽³⁾ Lettera abrogata dall'art. 8, comma 6, lettera a), L.R. 13 novembre 1998, n. 31.

⁽⁴⁾ Comma così sostituito dall'art. 1, L.R. 22 luglio 1993, n. 31.

⁽⁵⁾ Lettera così modificata dall'art. 9, comma 2, L.R. 15 maggio 1995, n. 14. In deroga al disposto dalla presente lettera vedi l'art. 53, comma 2, L.R. 20 aprile 1993, n. 17.

- d) approva gli atti della programmazione di cui alla lettera precedente e li trasmette al Consiglio per la discussione e il giudizio finali che ad esso competono;
- e) ⁽⁶⁾
- f) delibera in ordine ai progetti, secondo le norme della legge regionale 1° agosto 1975, n. 33;
- g) predispone il bilancio annuale di previsione e contestualmente una relazione di verifica dello stato di attuazione degli interventi e dei progetti previsti nel programma pluriennale; predispone le varianti al bilancio annuale e gli storni da un capitolo all'altro; redige il rendiconto generale della Regione;
- h) esercita i compiti che il piano generale di sviluppo e i programmi pluriennali le demandano, secondo le procedure e le modalità ivi indicate;
- i) approva, su proposta dell'Assessore competente per materia, di concerto con l'Assessore al bilancio e alla programmazione, che esprime il concerto sentito il parere del Comitato per la programmazione, i programmi d'intervento annuali e pluriennali che non debbono essere realizzati secondo progetti, nonché i relativi interventi⁽⁷⁾;
- l) predispone i programmi pluriennali ed annuali di intervento genericamente demandati alla competenza della Regione, o a quella di singoli Assessorati, dalle leggi statali e li presenta al Consiglio regionale per il parere della Commissione competente per materia;
- m) approva i disegni di legge da presentare al Consiglio e definisce il proprio atteggiamento rispetto alle proposte di legge di iniziativa consiliare;
- n) approva i regolamenti per l'esecuzione delle leggi regionali, sentita la Commissione consiliare competente per materia;
- o) decide sui conflitti di competenza degli Assessori;
- p) decide sui ricorsi proposti contro provvedimenti degli Assessori ai sensi dell'art. 41 dello Statuto e su ogni altro gravame che le leggi demandano alla sua cognizione; qualora la decisione non venga pronunciata entro novanta giorni l'impugnazione si intende rigettata;
- q) delibera in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni⁽⁸⁾;
- r) nomina gli amministratori ed i revisori dei conti degli enti e delle aziende regionali, nonché i rappresentanti della Regione in enti, commissioni, comitati, società ed organismi vari, quando tale competenza sia dalla legge riservata alla Giunta o ai singoli Assessori, intendendosi abrogate le norme regionali in contrasto con la presente disposizione⁽⁹⁾;
- s) delibera, nei casi previsti dalla legge, la nomina, per un periodo non superiore a sei mesi, e la revoca dei commissari degli enti, aziende, consorzi, istituti ed organismi vari sottoposti alla vigilanza della Regione, anche quando tale competenza sia dalla legge riservata a singoli Assessori, intendendosi abrogate le norme regionali in contrasto con la presente disposizione;
- t) ⁽¹⁰⁾
- u) esercita ogni altra attribuzione espressamente conferitale dallo Statuto e dalle leggi.

Art. 5

L'attività della Giunta deve ispirarsi al principio della collegialità. A tal fine la Giunta, anche per le gestioni autonome, i fondi speciali e tutte le materie la cui competenza è demandata dalla legge ai singoli Assessori, determina gli indirizzi politico-amministrativi e conosce gli atti prima della loro approvazione.

Art. 6

Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta ed individualmente degli atti di loro competenza.

Gli Assessori preposti agli specifici rami di amministrazione in conformità agli indirizzi della Giunta medesima⁽¹¹⁾:

- a) propongono alla Giunta i provvedimenti riguardanti gli affari dell'Assessorato, nonché i programmi di intervento;

⁽⁶⁾ Lettera abrogata dall'art. 10, L.R. 5 maggio 1983, n. 11.

⁽⁷⁾ Lettera così modificata dall'art. 8, comma 6, lettera b), L.R. 13 novembre 1998, n. 31.

⁽⁸⁾ La presente lettera era stata dapprima abrogata dall'art. 8, comma 6, lettera b), L.R. 13 novembre 1998, n. 31, nella formulazione originaria. Successivamente la suddetta lettera b) è stata sostituita dall'art. 2, comma 2, L.R. 14 giugno 2000, n. 6, nella quale non figura più l'abrogazione della presente lettera, che pertanto deve ritenersi nuovamente in vigore.

⁽⁹⁾ Lettera così modificata dall'art. 32, comma 2, lett. a), L.R. 23 agosto 1995, n. 20.

⁽¹⁰⁾ Lettera abrogata dall'art. 8, comma 6, lettera b), L.R. 13 novembre 1998, n. 31.

⁽¹¹⁾ Alinea così modificato dall'art. 8, comma 6, lettera c), L.R. 13 novembre 1998, n. 31.

- b) ⁽¹²⁾
- c) ⁽¹²⁾
- d) decidono sui ricorsi nelle materie di cui la legge demanda loro la cognizione;
- e) propongono alla Giunta le direttive per l'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione agli enti locali;
- f) ⁽¹²⁾
- g) verificano la coerenza agli indirizzi stabiliti dalla Giunta dell'attività degli enti, aziende, consorzi, istituti ed organismi vari che esercitano funzioni nelle materie di competenza regionale;
- h) esercitano ogni altra funzione prevista dalle disposizioni legislative e regolamentari.

Art. 7

Sono istituiti i seguenti Assessorati:

- 1) affari generali, personale e riforma della Regione;
- 2) programmazione, bilancio e assetto del territorio;
- 3) enti locali finanze ed urbanistica;
- 4) difesa dell'ambiente;
- 5) agricoltura e riforma agro-pastorale;
- 6) turismo, artigianato e commercio;
- 7) lavori pubblici;
- 8) industria;
- 9) lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale;
- 10) pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport;
- 11) igiene e sanità e assistenza sociale⁽¹³⁾;
- 12) trasporti.

Art. 8

Per l'impulso, la programmazione e l'attuazione di interventi nelle materie intersettoriali, sono istituiti i seguenti Dipartimenti:

- I) Dipartimento della programmazione, che comprende le materie dei seguenti Assessorati:
 - programmazione, bilancio e assetto del territorio;
 - affari generali personale e riforma della Regione;
 - difesa dell'ambiente;
 - enti locali, finanze ed urbanistica;
- II) Dipartimento degli interventi produttivi, che comprende le materie dei seguenti Assessorati:
 - agricoltura e riforma agro-pastorale;
 - industria;
 - lavori pubblici;
 - turismo, artigianato e commercio;
- III) Dipartimento degli interventi sociali, che comprende le materie dei seguenti Assessorati:
 - igiene e sanità;
 - pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport;
 - lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale;
 - trasporti.

I Dipartimenti sono coordinati dal Presidente della Giunta regionale.

Art. 9

Nell'ambito della Giunta regionale le competenze per materia sono assegnate in conformità degli articoli seguenti.

Art. 10

La Presidenza della Giunta è competente in materia di:

- a) ordinamento degli uffici;
- b) studio e coordinamento dell'attività legislativa e regolamentare;

⁽¹²⁾ Lettera abrogata dall'art. 8, comma 6, lettera c), L.R. 13 novembre 1998, n. 31.

⁽¹³⁾ Punto così modificato dall'art. 103, L.R. 30 maggio 1989, n. 18.

- c) consulenza in materia legislativa, legale e giuridico-amministrativa;
- d) contenzioso attivo e passivo;
- e) documentazione sull'attività amministrativa regionale;
- f) servizi della Giunta;
- g) servizio elettorale;
- h) interrogazioni, interpellanze e mozioni;
- i) problemi derivanti dall'applicazione del trattato e delle norme della Comunità europea;
- l) servizio ispettivo;
- m) ⁽¹⁴⁾;
- n) ⁽¹⁵⁾;
- n-bis) ⁽¹⁶⁾.

Art. 11

L'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione è competente in materia di:

- a) affari generali dell'Amministrazione regionale;
- b) riforma della Regione e degli enti regionali;
- c) affari e gestione del personale;
- d) revisione della legislazione;
- e) assistenza e beneficenza pubblica;
- f) ⁽¹⁷⁾

Art. 12

L'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è competente in materia di:

- a) programmazione generale;
- b) bilancio;
- c) assetto generale del territorio⁽¹⁸⁾;
- c-bis) servizi di ragioneria⁽¹⁹⁾.

Art. 13

L'Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica è competente in materia di:

- a) demanio e patrimonio;
- b) recupero crediti;
- c) cassa ed economato;
- d) tributi ed entrate;
- e) affari relativi all'ordinamento e circoscrizione dei Comuni, Province. Comunità montane ed Organismi comprensoriali;
- f) affari generali relativi al controllo sugli enti locali;
- g) Polizia locale, urbana e rurale;
- h) piani regolatori generali e strumenti urbanistici di attuazione;
- h-bis) tutela del paesaggio e delle bellezze naturali⁽²⁰⁾⁽²¹⁾;
- h-ter) espropriazioni⁽²²⁾.

⁽¹⁴⁾ Lettera abrogata dall'art. 23, comma 1, lett. a), L.R. 25 novembre 2014, n. 24, a decorrere dal giorno della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 29, comma 1 della stessa legge).

⁽¹⁵⁾ Lettera abrogata dall'art. 23, comma 1, lett. a), L.R. 25 novembre 2014, n. 24, a decorrere dal giorno della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 29, comma 1 della stessa legge).

⁽¹⁶⁾ Lettera aggiunta dall'art. 9, comma 6, L.R. 17 ottobre 2007, n. 10, e abrogata dall'art. 23, comma 1, lett. a), L.R. 25 novembre 2014, n. 24, a decorrere dal giorno della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 29, comma 1 della stessa legge).

⁽¹⁷⁾ Lettera abrogata dall'art. 4, L.R. 14 marzo 1994, n. 12.

⁽¹⁸⁾ Articolo così modificato dall'art. 102, L.R. 28 aprile 1992, n. 6.

⁽¹⁹⁾ Lettera aggiunta dall'art. 23, comma 1, lett. b), L.R. 25 novembre 2014, n. 24, a decorrere dal giorno della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 29, comma 1 della stessa legge).

⁽²⁰⁾ Lettera aggiunta dall'art. 12, comma 15, lettera a), L.R. 29 maggio 2007, n. 2.

⁽²¹⁾ Vedi anche l'articolo unico, L.R. 27 giugno 1979, n. 51, e l'art. 39, L.R. 5 maggio 1983, n. 11.

⁽²²⁾ Lettera aggiunta dall'art. 23, comma 1, lett. c), L.R. 25 novembre 2014, n. 24, a decorrere dal giorno della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 29, comma 1 della stessa legge).

Art. 14

L'Assessorato della difesa dell'ambiente è competente in materia di:

- a) difesa del suolo delle acque e dell'atmosfera dall'inquinamento;
- b) foreste e parchi;
- c) prevenzione e repressione degli incendi nelle campagne;
- d) caccia e pesca⁽²³⁾;
- e) tutela del suolo;
- f) lotta contro gli insetti nocivi e contro i parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante⁽²⁴⁾.

Art. 15

L'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale è competente in materia di:

- a) riforma dell'assetto agro-pastorale;
- b) produzione agricola ed allevamento del bestiame;
- c) assistenza tecnica;
- d) valorizzazione e tutela dei prodotti agricoli;
- e) ricomposizione fondiaria;
- f) bonifiche, trasformazione e miglioramenti fondiari ed agrari;
- g) programmazione della viabilità rurale;
- h) incentivazioni creditizie nelle materie di competenza degli Assessorati;
- i) arboricoltura e forestazione produttiva.

Art. 16

L'Assessorato del turismo, artigianato e commercio è competente in materia di:

- a) attività di promozione e propaganda per lo sviluppo turistico;
- b) industria alberghiera;
- c) programmazione delle infrastrutture di interesse turistico;
- d) artigianato;
- e) commercio;
- f) disciplina annonaria;
- g) fiere e mercati;
- h) incentivazioni creditizie nelle materie di competenza dell'Assessorato.

Art. 17

L'Assessorato dei lavori pubblici è competente in materia di:

- a) opere pubbliche;
- b) edilizia;
- c) edilizia residenziale;
- d) viabilità;
- e) acque pubbliche ed opere idrauliche.

Art. 18

L'Assessorato dell'industria è competente in materia di:

- a) produzione industriale;
- b) miniere, cave e saline;
- c) acque minerali e termali;
- d) utilizzazione delle fonti energetiche;
- e) programmazione delle infrastrutture industriali;
- f) incentivazioni creditizie nelle materie di competenza dell'Assessorato.

⁽²³⁾ Vedi anche l'art. 15, comma 16, L.R. 29 maggio 2007, n. 2.

⁽²⁴⁾ Vedi anche l'art. 15, comma 18, L.R. 29 maggio 2007, n. 2.

Art. 19

L'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale è competente in materia di:

- a) promozione e difesa dell'occupazione;
- b) diritti dei lavoratori;
- c) problemi generali della cooperazione e vigilanza sulle cooperative;
- d) formazione professionale;
- e) previdenza ed assistenza sociale;
- e-bis) servizio civile sardo⁽²⁵⁾.

Art. 20

L'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport è competente in materia di:

- a) istruzione di ogni ordine e grado ed ordinamento degli studi;
- b) scuola materna;
- c) assistenza scolastica;
- d) beni culturali;
- e) biblioteche e musei;
- f) antichità e belle arti;
- g) ⁽²⁶⁾
- h) problemi della gioventù;
- i) promozione e diffusione della cultura;
- l) problemi dell'informazione e delle comunicazioni di massa;
- m) spettacolo e sport.

Art. 21

L'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale è competente in materia di⁽²⁷⁾:

- a) assistenza sanitaria, ospedaliera e farmaceutica;
- b) medicina sociale;
- c) igiene e profilassi;
- d) medicina scolastica;
- e) igiene dell'alimentazione;
- f) idrologia medica;
- g) profilassi ed assistenza veterinaria;
- h) programmazione delle infrastrutture sanitarie⁽²⁸⁾.

Art. 22

L'Assessorato dei trasporti è competente in materia di:

- a) trasporti su linee automobilistiche, filoviarie e tramviarie;
- b) trasporti ferroviari;
- c) linee di navigazione marittima ed aerea di interesse regionale.
- c-bis) aeroporti ed infrastrutture portuali di interesse regionale adibite all'attracco di traghetti che effettuano i collegamenti di linea tra la Sardegna e, rispettivamente, la penisola italiana, la Corsica ed altri porti del Mediterraneo, nonché i collegamenti di linea interni con isole minori⁽²⁹⁾;
- c-ter) impianti fissi metropolitani⁽³⁰⁾;
- c-quater) continuità territoriale aerea a marittima⁽³¹⁾;

⁽²⁵⁾ Lettera aggiunta dall'art. 23, comma 1, lett. d), L.R. 25 novembre 2014, n. 24, a decorrere dal giorno della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 29, comma 1 della stessa legge).

⁽²⁶⁾ Lettera abrogata dall'art. 12, comma 15, lettera b), L.R. 29 maggio 2007, n. 2.

⁽²⁷⁾ Le competenze elencate nel presente articolo sono integrate dalla L.R. 25 gennaio 1988, n. 4, secondo quanto disposto dall'art. 103, punto c), L.R. 30 maggio 1989, n. 18.

⁽²⁸⁾ Articolo così modificato dall'art. 103, L.R. 30 maggio 1989, n. 18.

⁽²⁹⁾ Lettera aggiunta dall'art. 8, comma 1, lett. d), L.R. 12 ottobre 2012, n. 14, poi modificata dall'art. 16, L.R. 17 dicembre 2012, n. 25, a decorrere dal giorno successivo a quello sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 della stessa legge).

⁽³⁰⁾ Lettera aggiunta dall'art. 8, comma 1, lett. d), L.R. 12 ottobre 2012, n. 14, a decorrere dal giorno successivo a quello sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10 della stessa legge).

c-quinquies)⁽³²⁾.

Art. 23

Le materie non previste nella presente legge sono attribuite alla Presidenza della Giunta.

Il Presidente può delegare tali attribuzioni secondo quanto dispone il secondo comma dell'articolo 12 del D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250.

Art. 24

Il Presidente della Giunta trasmette al Consiglio l'elenco delle deliberazioni e delle decisioni della Giunta stessa.

I Consiglieri regionali, a richiesta, hanno diritto ad ottenere copia di esse.

Art. 25

(omissis)

Art. 26

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

⁽³¹⁾ Lettera aggiunta dall'art. 8, comma 1, lett. d), L.R. 12 ottobre 2012, n. 14, a decorrere dal giorno successivo a quello sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10 della stessa legge).

⁽³²⁾ Lettera aggiunta dall'art. 8, comma 1, lett. d), L.R. 12 ottobre 2012, n. 14, a decorrere dal giorno successivo a quello sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10 della stessa legge). Successivamente, l'art. 5, comma 31, L.R. 21 gennaio 2014, n. 7, in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione e con effetti finanziari dal 1° gennaio 2014 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7 della stessa legge), ha abrogato l'art.8, comma 1, della citata L.R. n. 18/2012 nella parte in cui aggiungeva la presente lettera che, pertanto, risulta ora abrogata.

L.R. 27 giugno 1979, n. 51⁽¹⁾ - Norma interpretativa della lett. h) dell'art. 13 della L.R. 7 gennaio 1977, n. 1, «Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali».

Articolo unico

La competenza di cui alla lett. h) dell'art. 13 della L.R. 7 gennaio 1977, n. 1, è specificata nel modo seguente:

“Per piani regolatori generali devono intendersi i piani urbanistici a carattere generale, sia a dimensione comunale quali i piano regolatori intercomunali, piani regolatori generali e i programmi di fabbricazione, sia infracomunale quali lo studio di disciplina delle zone F, sia sovracomunali quali i piani territoriali di coordinamento, comprensoriali, delle Comunità montane e i piani regolatori delle aree e nuclei di sviluppo industriale.

Per strumenti urbanistici di attuazione devono intendersi i piani urbanistici, a carattere generale o a carattere speciale, che disciplinano in modo particolareggiato l'utilizzazione ai fini edificatori di un determinato ambito territoriale, quali i piani particolareggiati, i piani di lottizzazione, i piani di zona per l'edilizia economica e popolare e i piani produttivi”.

⁽¹⁾ Pubblicata nel B.U. Sardegna 6 luglio 1979, n. 30.

L.R. 15 luglio 1986, n. 47⁽¹⁾ - Norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Regione Sardegna.

Art. 1

L'attività amministrativa della Regione autonoma della Sardegna è ispirata al principio dell'imparzialità e della trasparenza. Al fine della realizzazione di tale principio è assicurata la libera circolazione delle informazioni ed è riconosciuto a tutti i cittadini il diritto di accesso ai documenti amministrativi della Regione, delle proprie aziende autonome, degli enti pubblici e dei concessionari di pubblici servizi regionali.

Art. 2

La presente normativa si applica ad ogni rappresentazione grafica, fotocinematica, elettromagnetica o di qualunque altra specie, del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

Art. 3

Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto previsto da disposizioni di legge. Il diritto di accesso è altresì escluso in ordine ad ogni altro documento la cui diffusione possa pregiudicare la riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.

I soggetti indicati nel precedente art. 1 hanno facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.

Art. 4

Il diritto di accesso si esercita mediante visura di estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. La visura dei documenti è gratuita. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione.

La richiesta scritta di accesso ai documenti deve essere rivolta agli uffici individuati dai successivi artt. 5 e 7, fatte salve le norme statali sul bollo e in materia tributaria. Sino a quando gli uffici predetti non saranno stati individuati la richiesta dovrà essere rivolta alle Amministrazioni che hanno formati i documenti e li detengono stabilmente.

Il provvedimento di rifiuto di accesso, di differimento e di limitazione di esso deve essere motivato ed emesso entro 30 giorni dalla richiesta

Art. 5⁽²⁾

1. Saranno raccolte presso la Segreteria generale della Giunta regionale le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari ed ogni atto che dispone in generale sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti delle Amministrazioni di cui all'art. 1, ogni documento in cui si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse.

2. Saranno altresì pubblicate le relazioni della Commissione di cui al successivo art. 6 e, in generale, sarà data la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative della presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto all'accesso.

3. L'ufficio per le relazioni con il pubblico istituito presso la Presidenza della Giunta attua iniziative di comunicazione di pubblica utilità, al fine di assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture, ivi comprese le iniziative in materia di relazioni con il pubblico realizzate nell'ambito degli altri rami dell'Amministrazione⁽³⁾.

4. Il medesimo ufficio inoltre coordina le attività degli uffici per le relazioni con il pubblico istituiti presso gli altri rami dell'Amministrazione, presso l'Azienda delle foreste demaniali e presso gli enti⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ Pubblicata nel B.U. Sardegna 28 luglio 1986, n. 40.

⁽²⁾ I commi che precedono il comma 4-bis, aggiunto dall'art. 2, comma 4, L.R. 24 aprile 2001, n. 6, sono stati numerati per coordinamento.

⁽³⁾ Comma aggiunto dall'art. 20, L.R. 13 novembre 1998, n. 31.

⁽⁴⁾ Comma aggiunto dall'art. 20, L.R. 13 novembre 1998, n. 31. I commi che precedono il comma 4-bis sono stati numerati per coordinamento.

4 bis. Tutta l'attività e i documenti della Giunta regionale, della Direzione generale della Presidenza della Giunta, degli Assessorati nonché degli enti strumentali e delle aziende regionali sono resi noti nei siti Internet della Regione autonoma della Sardegna e dei predetti enti e aziende⁽⁵⁾.

Art. 6

La Commissione consiliare permanente competente in materia di diritti civili controlla l'osservanza e l'applicazione della presente legge, ed annualmente effettua una relazione al Consiglio regionale, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

Alla Commissione i cittadini possono direttamente comunicare osservazioni e reclami in ordine al modo di applicazione della legge.

Le Amministrazioni di cui all'art. 1 comunicano alla Commissione le informazioni ed i documenti ad essa richiesti, entro il termine dalla medesima assegnato.

Art. 7

Le singole Amministrazioni della Regione autonoma della Sardegna designano appositi uffici e predispongono attrezzature, comunque adeguate, per consentire agli aventi titolo la consultazione dei documenti amministrativi e l'estrazione totale o parziale di copie, con le cautele a garanzia della conservazione dei documenti.

Con decreti del Presidente della Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all'art. 6, possono essere individuate le categorie di atti delle quali è esclusa la conoscibilità ai sensi dell'art. 3 della presente legge.

Presso gli uffici designati ai sensi del primo comma, devono essere tenute a disposizione degli aventi titolo le raccolte del Bollettino Ufficiale della Regione e di tutte le pubblicazioni ufficiali, nonché degli atti di cui all'art 5 della presente legge, delle Amministrazioni cui gli uffici stessi appartengono.

Art. 8

L'elenco degli uffici presso cui effettuare la consultazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna a cura del Presidente della Giunta regionale.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale potranno essere disposte ulteriori forme di pubblicità anche per estratto o riassunto dell'elenco di cui al comma che precede.

In ogni caso copia aggiornata dell'elenco dovrà essere tenuta a disposizione del pubblico presso ciascuno degli uffici di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 9

Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'impiegato preposto ad un ufficio dell'Amministrazione di cui al precedente art. 1, rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dalle leggi ed assiste personalmente alla visura.

Art. 10

Con l'entrata in funzione del sistema informativo regionale il diritto di accesso potrà essere esercitato, in relazione ai documenti in esso raccolti, anche negli uffici periferici in cui sono ubicati i terminali.

Art. 11

A tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, sulla base dei rapporti formati dalla Commissione di cui al precedente art. 6, riferisce al Consiglio regionale sullo stato di realizzazione del diritto all'accesso e propone le modificazioni necessarie al miglioramento del regime giuridico di esso.

Art. 12

La presente legge entra in vigore decorsi sei mesi dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

⁽⁵⁾ Comma aggiunto dall'art. 2, comma 4, L.R. 24 aprile 2001, n. 6.

L.R. 22 agosto 1990, n. 40⁽¹⁾ - Norme sul rapporto tra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa⁽²⁾.

Titolo I Principi

Art. 1 Applicazione

1. La presente legge si applica all'Amministrazione della Regione Autonoma della Sardegna, alle aziende autonome regionali, agli enti regionali con esclusione di quelli economici, nonché alle funzioni delegate e sub-delegate dalla Regione ad enti ed organismi comunque denominati.

Art. 2 Informalità dell'azione amministrativa regionale⁽³⁾

1. L'attività amministrativa deve svolgersi in modo sollecito, semplice ed economico. Le pubbliche amministrazioni debbono disporre i soli adempimenti strettamente necessari allo svolgimento dell'istruttoria, evitando il ricorso a forme complesse o onerose.

2. Quando sono prescritte forme procedurali, il procedimento è vincolato, oltre che al rispetto delle norme della presente legge, esclusivamente a quello delle disposizioni che lo riguardano espressamente. Ulteriori adempimenti possono essere previsti dalle amministrazioni solo per gravi e motivate esigenze manifestatesi, nel corso del procedimento.

Art. 3 Doverosità dell'azione amministrativa

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero sia iniziato d'ufficio, l'Amministrazione regionale deve concluderlo mediante l'emanazione di un atto esterno sindacabile dagli interessati⁽⁴⁾.

Art. 4 Pubblicità degli atti dell'amministrazione

1. L'attività amministrativa regionale è retta dal principio di pubblicità, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalla legge regionale 15 luglio 1986, n. 47, sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Regione Sardegna⁽⁴⁾.

Art. 5 Obbligo di motivazione.

1. Ogni atto amministrativo scritto dev'essere motivato. La motivazione deve indicare i motivi essenziali, giuridici e di fatto, che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze della istruttoria.

2. La motivazione non è richiesta:

- a) se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato nel testo dell'atto;
- b) se per semplicità dell'atto e la sua ripetitività le ragioni della decisione sono implicite.

3. Nel caso di cui alla precedente lettera a), assieme con l'atto che contiene la decisione deve essere comunicato all'interessato anche l'atto cui si richiama.

⁽¹⁾ Pubblicata nel B.U. Sardegna 28 luglio 1986, n. 40.

⁽²⁾ Vedi, anche, la Delib.G.R. 5 agosto 2003, n. 26/3.

⁽³⁾ Vedi, anche, la Delib.G.R. 13 maggio 2003, n. 14/22.

⁽⁴⁾ Vedi, anche, la Det. 8 maggio 2002, n. 395/DG, recante disposizioni in ordine all'applicazione delle norme sul procedimento amministrativo, comunicazioni e protocollo.

Art. 6**Principio della contrattualità**

1. Allo scopo di accelerare lo svolgimento dell'azione amministrativa e disciplinare con maggiore stabilità e precisione i comportamenti propri e dei privati oltre che i diritti e doveri reciproci, l'Amministrazione regionale favorirà la conclusione di accordi con gli interessati, senza pregiudizio dei diritti dei terzi e fatte salve le facoltà e le procedure previste dal titolo III.

TITOLO II**Responsabilità del procedimento e obbligo di procedere****Art. 7****Applicazione agli enti**

1. Le norme del presente titolo si applicano all'Amministrazione regionale.

2. Entro 6 mesi gli organi competenti degli enti ed organismi di cui all'articolo 1 adottano le disposizioni necessarie a dare attuazione alle norme del presente titolo tenendo conto delle peculiarità della propria organizzazione.

Art. 8**Responsabilità del procedimento⁽⁵⁾**

1. Alla conduzione e all'istruttoria del procedimento provvede l'unità organizzativa competente per materia ai sensi del regolamento di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.

2. Il Presidente della Giunta regionale o gli Assessori regionali, nell'ambito delle rispettive competenze, sentito il coordinatore generale, determinano, per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge, per regolamento o per programma, il termine, decorrente dall'avvio d'ufficio o su domanda del procedimento, entro cui esso deve concludersi.

3. Per la realizzazione di particolari procedimenti ovvero di programmi di intervento che coinvolgono la competenza di più uffici o branche dell'Amministrazione, la Giunta regionale, su proposta del Presidente o, su sua delega, dell'Assessore regionale degli affari generali, determina, con propria motivata deliberazione - sulla base del principio della competenza prevalente - la branca dell'Amministrazione e lo specifico servizio o settore responsabile della predetta realizzazione e della eventuale adozione dei relativi provvedimenti finali, nonché l'ordine generale di priorità dell'istruttoria, il termine entro il quale il procedimento deve essere concluso ed il personale allo scopo necessario.

4. Nell'ambito delle attribuzioni stabilite dalla legge regionale 26 agosto 1988, n. 32, il coordinatore del servizio o del settore responsabile della conduzione del procedimento provvede ad assegnare a sé, o ad altro addetto alla struttura di competenza, la responsabilità della conduzione e dell'istruttoria del singolo procedimento entro i termini fissati ai sensi del comma secondo. Contestualmente alla assegnazione il coordinatore indica o propone, secondo le proprie competenze, il personale necessario per lo svolgimento del procedimento.

5. Agli interessati è comunicato il servizio o settore responsabile del singolo procedimento e il nome del funzionario specificamente preposto. La Comunicazione è effettuata, ove possibile, all'atto del ricevimento della domanda o dell'avvio d'ufficio del procedimento e, in ogni caso, all'atto dell'assegnazione di cui al precedente quarto comma e a richiesta di chiunque vi abbia interesse.

6. Delle disposizioni organizzative e procedurali di cui ai precedenti commi, nonché dell'esatta denominazione del servizio e dei relativi settori incaricati della realizzazione del procedimento, con utili indicazioni anche di recapito, è data notizia con avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione⁽⁶⁾.

Art. 9**Funzioni del responsabile del procedimento**

1. Il responsabile del procedimento:

a) valuta le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;

⁽⁵⁾ Vedi, anche, la Delib.G.R. 13 maggio 2003, n. 14/22.

⁽⁶⁾ Vedi, anche, la Det. 8 maggio 2002, n. 395/DG recante disposizioni in ordine all'applicazione delle norme sul procedimento amministrativo, comunicazioni e protocollo.

- b) accerta d'ufficio i fatti disponendo il compimento «degli atti istruttori o assumendo le altre iniziative necessarie e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare esso può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica o integrazione di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete, può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
- c) indice, previa intesa con il coordinatore generale, le conferenze di servizi di cui all'articolo 20;
- d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
- e) adotta, in quanto previsto, il provvedimento conclusivo nei termini di cui al precedente articolo, ovvero, negli stessi termini, propone all'organo competente ad adottarlo uno o più progetti di provvedimento.

2. L'organo competente, ove lo ritenga necessario, può disporre un supplemento di istruttoria, fissando a tal uopo un congruo termine al responsabile del procedimento. In ogni caso l'organo competente adotta il provvedimento entro i trenta giorni successivi alla definitiva conclusione dell'istruttoria, con l'obbligo di puntuale motivazione sulle ragioni di dissenso ove intenda discostarsi dalle proposte del responsabile del procedimento⁽⁷⁾.

Art. 10

Collaborazione di altri uffici

1. Tutti gli uffici che ne siano richiesti sono tenuti a prestare tempestiva collaborazione al responsabile del procedimento⁽⁷⁾.

Art. 11

Abrogazione di norme

1. L'articolo 8 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32, è abrogato.

Titolo III

Contraddittorio e partecipazione

Art. 12

Comunicazione agli interessati

1. L'iniziativa d'ufficio, o a richiesta di un terzo, del procedimento volto alla emanazione di un provvedimento dal quale possano derivare effetti limitativi o estensivi di diritti o interessi legittimi, costitutivi di obblighi o impositivi di sanzioni, deve essere comunicata ai soggetti nei confronti dei quali si produrranno tali effetti nonché, ai soggetti che per legge devono essere rappresentati in detto procedimento. Qualora per il numero di destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al successivo articolo con una pubblicazione ai sensi dell'articolo 14.

2. L'autorità competente deve dar notizia ai soggetti interessati della propria determinazione a non dar corso al procedimento, per mancanza dei presupposti essenziali in ordine ad una richiesta da essi avanzata⁽⁸⁾.

Art. 13

Contenuto della comunicazione

1. Nella comunicazione di cui al precedente articolo 12 devono essere indicati:

- a) l'amministrazione competente;
- b) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento di cui all'articolo 8 della presente legge;
- c) fatti che giustificano la determinazione di procedere o di non dar corso alla richiesta della parte interessata ai sensi del precedente articolo;
- d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti, nel corso del procedimento;
- e) in linea generale gli adempimenti prescritti e le prevedibili modalità per lo svolgimento del procedimento.

2. La comunicazione deve essere data a mezzo posta o comunque in forme più semplici, eventualmente concordate con gli interessati, che comunque consentano di attestare il ricevimento della stessa⁽⁹⁾.

⁽⁷⁾ Vedi, anche, la Det. 8 maggio 2002, n. 395/DG, recante disposizioni in ordine all'applicazione delle norme sul procedimento amministrativo, comunicazioni e protocollo.

⁽⁸⁾ Vedi, anche, la Det. 8 maggio 2002, n. 395/DG, recante disposizioni in ordine all'applicazione delle norme sul procedimento amministrativo, comunicazioni e protocollo.

⁽⁹⁾ Vedi, anche, la Det. 8 maggio 2002, n. 395/DG, recante disposizioni in ordine all'applicazione delle norme sul procedimento amministrativo, comunicazioni e protocollo.

Art. 14**Pubblicità della iniziativa**

1. Nei casi in cui da un provvedimento possa derivare un rilevante pregiudizio a soggetti diversi dai destinatari di esso, l'amministrazione è tenuta a dare pubblicità alla iniziativa e al procedimento mediante pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dei dati di cui al precedente articolo⁽¹⁰⁾.

Art. 15**Intervento nel procedimento**

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici, diffusi, collettivi o privati, al quale possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, ha facoltà di intervenire nel procedimento, di propria iniziativa o su richiesta dell'Amministrazione regionale competente.

Art. 16**Forme del contraddittorio**

1. I soggetti a seguito della cui istanza ha avuto avvio il procedimento, quelli di cui al precedente articolo 12 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 15 della presente legge hanno diritto:

- a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale 15 luglio 1986, n. 47, sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Regione Sardegna;
- b) di assistere personalmente o mediante un proprio rappresentante alle ispezioni e agli accertamenti volti a verificare fatti rilevanti ai fini della decisione;
- c) di presentare documenti, memorie ed opposizioni scritte che l'autorità ha obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento;
- d) di chiedere di essere ascoltati dall'autorità competente su fatti rilevanti ai fini della decisione.

2. In ogni caso, prima di decidere negativamente in ordine ad una richiesta, l'amministrazione deve consentire a chi l'ha avanzata di illustrare per iscritto le sue ragioni.

3. L'amministrazione procedente può richiedere che siano esibiti documenti pertinenti all'oggetto del procedimento, assegnando alla parte un termine congruo per l'esibizione.

4. Gli adempimenti di cui ai commi precedenti non devono ritardare lo svolgimento del procedimento; a tal fine il responsabile ne stabilisce lo svolgimento, ove possibile, fin dalla comunicazione iniziale, ovvero ne fissa i termini nel corso dell'istruttoria, anche modificando la precedente comunicazione, dandone notizia alle parti, in modo da rispettare in ogni caso il termine di cui all'articolo 8.

Art. 17**Eccezioni**

1. Ad eccezione di quanto stabilito nell'articolo seguente, le disposizioni del presente titolo non si applicano nei confronti dell'attività dell'Amministrazione regionale indirizzata alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione nonché ai procedimenti tributari, di controllo di legittimità e in materia del personale.

Art. 18**Istruttoria pubblica**

1. L'adozione di strumenti urbanistici, di piani commerciali e di piani paesistici, la localizzazione di centrali energetiche e ogni altro provvedimento che determini l'esecuzione di opere pubbliche, che incidano in modo rilevante sull'economia e sull'assetto del territorio devono essere preceduti da istruttoria pubblica. Alla ricognizione di tali atti si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale.

2. A tal fine l'ufficio procedente, previo pubblico avviso, indice apposite riunioni per l'esame dell'iniziativa.

3. Alle riunioni possono partecipare, oltre i promotori del procedimento, le amministrazioni regionali e le organizzazioni sociali e di categoria interessate. Tutti coloro che vi abbiano interesse, anche di fatto, possono far pervenire proposte e osservazioni scritte.

4. La riunione è presieduta dal responsabile del procedimento che da sommaria esposizione delle ragioni dell'iniziativa e degli intendimenti dell'Amministrazione. Dà quindi la parola agli intervenuti, in ordine di ri-

⁽¹⁰⁾ Vedi, anche, la Det. 8 maggio 2002, n. 395/DG, recante disposizioni in ordine all'applicazione delle norme sul procedimento amministrativo, comunicazioni e protocollo.

chiesta. Non è consentito intervento di più di un rappresentante per organizzazione, salvo che, per particolari ragioni, il responsabile del procedimento non lo consenta. È consentita una breve replica. Della seduta è steso un verbale in cui sono sinteticamente illustrate le posizioni espresse.

Art. 19

Predeterminazione e pubblicazione di criteri per l'attribuzione di ausili⁽¹¹⁾

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti di qualsiasi natura, sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, da parte dell'amministrazione procedente, dei criteri e delle modalità cui l'amministrazione stessa dovrà attenersi. Per l'Amministrazione regionale criteri e modalità sono deliberati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente⁽¹²⁾.

2. L'effettiva osservanza di tali criteri deve risultare dai provvedimenti di cui al precedente comma.

3. La concessione di vantaggi economici di cui al primo comma di ammontare superiore a lire 50.000.000 è subordinata alla certificazione del fatturato e delle spese dei soggetti richiedenti da parte dei revisori iscritti all'albo dei dottori commercialisti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, o all'albo dei ragionieri e periti commerciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1063. Tali certificazioni non vincolano l'Amministrazione⁽¹³⁾.

Titolo IV

Semplificazione dell'azione amministrativa

Art. 20

Conferenza di servizi

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame non testuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'Amministrazione regionale procedente promuove di regola una conferenza di tutte le amministrazioni interessate.

2. La conferenza deve essere obbligatoriamente indetta qualora l'Amministrazione regionale procedente debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altri uffici dell'amministrazione regionale. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza sono vincolanti per tutte le amministrazioni regionali convocate e il provvedimento emanato dall'organo procedente tiene luogo degli atti predetti.

Art. 21

Pareri

1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo, esso deve emettere il proprio parere entro il termine prefissatogli da disposizioni di legge o di regolamento o in mancanza, dal responsabile del procedimento che richiede il parere secondo i criteri di cui al quarto comma dell'articolo 16. Ove il parere non venga emesso nei termini previsti, il responsabile del procedimento adotta comunque il provvedimento o propone il progetto dello stesso.

Art. 22

Accertamenti tecnici

1. Ove, per disposizione espressa di legge o di regolamento, sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi o enti appositi e tali organi o enti non provvedano nei termini prefissati dalle disposizioni stesse o, in mancanza, del responsabile del procedimento, questi può chiedere le valutazioni ad altri organi o enti dell'Amministrazione regionale che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, fissando un termine.

⁽¹¹⁾ Con Delib.G.R. 4 ottobre 2001, n. 33/28, con Delib.G.R. 14 maggio 2002, n. 15/34, con Delib.G.R. 30 marzo 2004, n. 15/30, e con Delib.G.R. 9 marzo 2005, n. 9/11, sono stati approvati i criteri e le modalità di approvazione dei contributi di cui al presente articolo.

⁽¹²⁾ Vedi, al riguardo, la Delib.G.R. 12 dicembre 2000, n. 51/11, la Delib.G.R. 29 dicembre 2000, n. 55/34, la Delib.G.R. 26 giugno 2001, n. 22/35, la Delib.G.R. 10 luglio 2001, n. 23/34, la Delib.G.R. 25 febbraio 2003, n. 6/33, la Delib.G.R. 23 luglio 2003, n. 23/1, la Delib.G.R. 1° agosto 2003, n. 25/17, e la Delib.G.R. 27 maggio 2004, n. 24/29.

⁽¹³⁾ Secondo quanto disposto dall'art. 17, comma 2, L.R. 19 ottobre 1993, n. 51, il presente comma 3 non trova applicazione ai fini della concessione delle agevolazioni di cui alla suddetta legge.

Art. 23**Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di documenti in possesso dell'amministrazione**

1. I fatti, gli stati e le qualità attestati in documenti in possesso dell'Amministrazione regionale o che quest'ultima è tenuta a certificare sono accertati d'ufficio ai sensi del precedente articolo 9 su dichiarazione dell'interessato.

Art. 24**Accordi procedimentali normativi e di organizzazione.****Accordi sostitutivi di provvedimenti sanzionatori**

1. Le amministrazioni regionali, nei limiti delle proprie attribuzioni, possono concludere accordi nell'ambito del procedimento con i destinatari del provvedimento per sostituire quest'ultimo o per disciplinarne il contenuto.

2. Fuori delle ipotesi di cui al comma precedente possono anche essere conclusi accordi aventi per oggetto l'esercizio di potestà amministrative e le corrispettive prestazioni di persone fisiche e giuridiche al fine di raggiungere obiettivi di interesse pubblico.

3. Accordi di natura organizzativa possono sempre essere conclusi tra amministrazioni regionali per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, anche fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 18 della presente legge.

4. Ai sensi del primo comma, del presente articolo, le amministrazioni regionali possono consentire, a richiesta del destinatario di una sanzione amministrativa di natura pecuniaria, prestazioni sostitutive di questa, di cui le amministrazioni riconoscano la corrispondenza al pubblico interesse.

Art. 25**Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore dopo un anno dalla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. Entro quattro mesi dalla data della pubblicazione della presente legge, l'Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione riferisce alla competente Commissione consiliare sulle iniziative assunte in previsione della sua entrata in vigore.

L.R. 3 febbraio 1993, n. 9⁽¹⁾ - Norme sulla salvaguardia dei diritti dell'utente del servizio sanitario nazionale.

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto

1. In attuazione dell'articolo 32 della Costituzione la presente legge detta norme di tutela delle situazioni giuridiche soggettive del cittadino nell'ambito del rapporto con il servizio sanitario regionale.

2. Alle norme della presente legge devono essere adeguati i regolamenti interni degli enti erogatori dei servizi sanitari.

3. Le norme della presente legge devono essere espressamente richiamate all'atto della conclusione delle convenzioni tra Unità sanitarie locali ed istituzioni sanitarie a carattere privato di cui all'articolo 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 2

Compiti delle Unità sanitarie locali

1. Le Unità sanitarie locali, nel rispetto dei principi sanciti dall'articolo 32 della Costituzione e dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, operano per assicurare, mediante la migliore utilizzazione delle risorse, prestazioni ottimali ed adeguate ai bisogni dell'utente.

2. Le Unità sanitarie locali assumono fra i propri compiti principali la verifica costante della corrispondenza delle strutture al tipo e grado di infermità accertata, la rimozione delle cause di carattere organizzativo, tecnico e amministrativo che ostacolano o ritardano la regolare erogazione delle prestazioni.

3. Al fine di migliorare il livello delle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione, gli utenti possono, in forma congiunta o individuale, inoltrare all'ufficio di direzione di cui all'articolo 28 della legge regionale 16 marzo 1981, n. 13, motivati rilievi nonché proposte in ordine all'erogazione delle prestazioni ed al grado di efficienza delle attrezzature.

4. Le Unità sanitarie locali organizzano i servizi e i presidi in modo da assistere preferibilmente gli utenti nel rispettivo ambiente di vita.

5. Nei luoghi di degenza deve essere assicurata la disponibilità di idonei locali per attività di relazione familiare e sociale e per attività culturali.

6. Ciascuna Unità sanitaria locale provvede a garantire che nei presidi la segnaletica orizzontale e verticale indichi in modo chiaro la destinazione dei locali e l'ubicazione dei vari servizi e reparti.

Art. 3

Norme di comportamento per gli operatori

1. Gli operatori sanitari, nel corso del trattamento sanitario e assistenziale prestato nell'ambito dei servizi e dei presidi delle Unità sanitarie locali sono tenuti a rispettare le convinzioni religiose, politiche, etiche dell'utente, secondo i principi della pari dignità umana, evitando qualsiasi comportamento che possa determinare uno stato di soggezione.

2. In armonia con quanto stabilito dagli articoli 19 e 25 della legge n. 833 del 1978, deve inoltre essere assicurato al cittadino il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura, sia ambulatoriale che di ricovero, nei limiti oggettivi dell'organico dei servizi sanitari e conformemente a quanto stabilito dalle leggi vigenti.

Art. 4

Formazione e aggiornamento del personale

1. La Regione promuove l'inserimento nei programmi didattici dei corsi di formazione ed aggiornamento per operatori infermieristici e tecnici di cui alla legge regionale 17 aprile 1985, n. 8, nonché nell'ambito delle attività di aggiornamento obbligatorio del personale medico di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, di apposite iniziative formative concernenti:

a) l'etica e la deontologia professionale;

⁽¹⁾ Pubblicata nel B.U. Sardegna 11 febbraio 1993, n. 9.

- b) le norme di comportamento nell'assistenza ai bambini, agli anziani ed ai disabili;
- c) le norme di comportamento nell'assistenza ai malati terminali;
- d) la conoscenza dei principi costituzionali e delle norme di legge sui diritti del malato.

Titolo II

Diritti degli utenti

Art. 5

Accesso ai servizi sanitari

1. Al cittadino che intende usufruire delle prestazioni erogate dal servizio sanitario devono essere garantite l'uniformità di trattamento e la conoscibilità delle procedure di accesso ai servizi.

2. In attuazione di quanto disposto dal precedente comma, le Unità sanitarie locali - entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge - dettano norme volte a unificare le procedure di accesso ai servizi sanitari dispensati nel proprio ambito territoriale, con particolare riguardo alle modalità di prenotazioni per i ricoveri ospedalieri, le visite specialistiche ed ambulatoriali, gli esami diagnostici e di laboratorio.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma, l'Assessore regionale dell'igiene e sanità invita l'Unità sanitaria locale a provvedere nei successivi trenta giorni, decorsi i quali provvede alla nomina di un commissario ad acta.

Art. 6

Diritti di informazione

1. Gli utenti hanno diritto di conoscere l'organizzazione e le modalità di funzionamento dei servizi e dei presidi sanitari. A tale fine entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le Unità sanitarie locali provvedono alla redazione di un opuscolo informativo contenente le norme che regolano l'accesso ai servizi, nonché le condizioni e le modalità di erogazione delle prestazioni.

2. Gli utenti hanno diritto di conoscere i compiti e le attribuzioni di amministratori ed operatori. A tal fine il personale dell'Unità sanitaria locale deve essere identificabile attraverso targhette che riportino nome, cognome, profilo professionale e posizione funzionale.

3. Gli utenti hanno diritto di conoscere la propria diagnosi, anche provvisoria, e la prognosi. Il medico che coordina le indagini e le cure od ha la responsabilità delle stesse, è tenuto a fornire, in termini facilmente comprensibili, le relative informazioni agli utenti e, qualora ritenga inopportuna tale informazione diretta, informerà i familiari o chi ha titolo, in orario noto e prestabilito.

4. In giorni ed ore prestabiliti nei rispettivi reparti, gli operatori forniscono le informazioni sullo stato di salute del degente, ai familiari o a chi ne ha titolo salvo parere contrario dello stesso.

5. Le dichiarazioni dell'utente agli operatori sanitari e sociali, nonché gli esami ed i trattamenti cui egli è stato sottoposto, hanno carattere riservato.

6. In caso di ricovero d'urgenza devono essere prese tempestivamente le misure utili perché siano avvisate con le modalità opportune, tenuto conto dello stato di gravità dell'ammalato, le famiglie dei malati o dei feriti.

Art. 7

Diritti connessi con indagini diagnostiche e trattamenti terapeutici

1. Non può essere praticato contro la volontà dell'interessato nessun intervento chirurgico, esame diagnostico, terapia tradizionale o sperimentale, o alcun intervento assistenziale, fatti salvi i casi in cui la legge disponga diversamente.

2. Il paziente deve altresì essere messo in grado di rendersi conto, salvo il caso di urgente necessità, di quanto gli viene proposto ed ha il diritto di avere da parte dell'operatore sanitario informazioni complete e chiare prima di qualsiasi esame o trattamento, in particolare per quanto concerne i disagi, i rischi e la durata di esso.

3. Il paziente ha diritto di essere informato su indagini e trattamenti alternativi anche se eseguiti altrove.

4. In caso di rifiuto del paziente ad un intervento ritenuto indispensabile, l'operatore sanitario richiede una dichiarazione liberatoria da parte dell'interessato o dei suoi familiari o di chi lo rappresenta. Del rifiuto deve farsi esplicita menzione nella cartella clinica.

5. Nei casi in cui il paziente sia in stato di incapacità di intendere e di volere i diritti di cui ai precedenti commi sono esercitati dal coniuge, o dagli ascendenti o dai discendenti, salvi i casi di necessità e urgenza. Nel caso in cui il paziente sia incapace legale tali diritti sono esercitati dal rappresentante legale.

Art. 8**Informazioni sulla degenza**

1. L'utente ha diritto di essere informato con anticipo qualora, nel presidio in cui è ospitato o curato, non si possa provvedere con la necessaria tempestività alle sue necessità di assistenza, diagnosi, cura ed altresì qualora, per motivi organizzativi anche contingenti e sempre nel suo interesse, si debba provvedere al suo trasferimento in altro presidio.

2. Il trasferimento in altro presidio può avvenire solo nell'interesse dell'utente o per un preminente interesse generale, quando le condizioni dell'interessato lo consentano e salvo i casi d'urgenza, dopo che egli ha ricevuto tutte le informazioni sulle necessità e sulle alternative.

3. In caso di necessità di degenza prolungata, il malato deve esserne messo a conoscenza in modo esauriente.

Art. 9**Rapporti con il medico di fiducia**

1. Il medico di fiducia, in accordo con il paziente, ha diritto di accedere alle strutture sanitarie in cui lo stesso è assistito e di consultarsi con i medici della struttura per una migliore conoscenza reciproca degli elementi utili alla diagnosi e alla cura.

2. All'atto della dimissione del degente il responsabile del reparto è tenuto a fornire al medico di fiducia una relazione scritta con ogni utile indicazione sullo stato di salute, sul decorso clinico, sui principali trattamenti praticati, sulle conclusioni diagnostiche e di prognosi e sulle indicazioni terapeutiche per garantire una continuità di trattamento.

Art. 10**Assistenza religiosa**

1. Le Unità sanitarie locali, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 38 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, assicurano presso le strutture sanitarie l'assistenza religiosa nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza del degente.

Art. 11**Altri diritti dell'utenza**

1. L'utente dei presidi sanitari ha diritto al rispetto del pudore del suo corpo e alla protezione della sua vita privata.

2. Durante la degenza in ospedale il paziente ha diritto di mantenere i propri rapporti familiari e sociali negli orari fissati per ogni reparto, compatibilmente con le strutture esistenti e con le esigenze terapeutiche ed organizzative.

3. Gli utenti con ridotta autonomia devono essere messi in grado di svolgere adeguatamente e dignitosamente le proprie funzioni vitali e la propria vita di relazione.

4. I pazienti possono riunirsi all'interno dell'ospedale secondo le modalità stabilite dal competente organo dell'Unità sanitaria locale anche con la presenza di familiari, per discutere i problemi che riguardano la loro condizione di ricoverati e promuovere iniziative in merito; a tali riunioni possono partecipare anche le associazioni che con attività di volontariato operano a tutela dei diritti del malato o di specifiche categorie di pazienti.

Art. 12**Condizioni di degenza per ammalati gravi**

1. I familiari devono essere informati tempestivamente sull'aggravamento delle condizioni del malato.

2. Il paziente che si trovi in imminente pericolo di vita può essere trasferito al proprio domicilio, su richiesta sua o dei familiari.

3. L'organizzazione dei reparti deve essere predisposta in modo da garantire, nei casi di grave patologia o di pericolo di morte, il necessario isolamento degli altri ricoverati.

4. I familiari devono essere autorizzati a trattenersi anche al di fuori degli orari visita.

Art. 13**Regolamenti interni dei presidi ospedalieri**

1. In attuazione del precedente articolo 1, comma secondo, le Unità sanitarie locali entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge provvedono ad unificare le norme dei regolamenti interni dei presidi ospedalieri ubicati nel proprio ambito territoriale concernenti:

- a) le norme igieniche da seguire nelle attività di diagnosi, cura e riabilitazione;
- b) la frequenza minima giornaliera e settimanale delle visite mediche da parte dei primari, degli aiuti e degli assistenti;
- c) la durata dell'attività giornaliera e settimanale dei servizi di diagnosi e cura;
- d) le norme di comportamento degli utenti, gli orari di visita e le altre disposizioni relative ai visitatori.

2. Le Unità sanitarie locali predispongono le misure organizzative di cui al comma precedente in modo tale da rendere gli orari dei servizi e dei presidi sanitari compatibili sia con le esigenze ed i modi della vita civile degli utenti, sia con lo stato dei servizi pubblici nel territorio.

3. Copia delle norme di cui al presente articolo deve essere obbligatoriamente affissa presso ogni reparto del presidio ospedaliero.

4. In caso di inosservanza di quanto disposto dal precedente comma 1 si applica l'articolo 5, comma terzo, della presente legge.

Art. 14**Opuscolo informativo**

1. Al fine di consentire l'effettivo esercizio dei diritti dell'utente, l'Assessore della sanità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un opuscolo informativo che riporti in modo chiaro ed esauriente il contenuto della presente legge e le altre norme di tutela dei diritti del malato.

2. Copia dell'opuscolo deve essere obbligatoriamente consegnata a ciascun utente, od al suo accompagnatore all'atto del ricovero, a cura del servizio accettazione.

Titolo III**Forme di tutela****Art. 15****Ufficio di pubblica tutela dell'utente dei servizi sanitari**

1. Presso ogni Unità sanitaria locale è istituito l'Ufficio di pubblica tutela dell'utente dei servizi sanitari, con il compito di dirimere le controversie insorte tra gli utenti e gli operatori in ordine alla violazione delle norme della presente legge.

2. L'Ufficio opera su istanza di parte.

3. All'Ufficio è preposto un esperto, nominato con decreto del competente organo di gestione dell'Unità sanitaria locale, scelto per estrazione a sorte tra gli iscritti ad un apposito elenco aperto a coloro che abbiano i seguenti requisiti:

- a) maggiore età e godimento dei diritti civili politici;
- b) residenza in uno dei Comuni della Sardegna;
- c) qualifica di magistrato o di avvocato dello Stato in quiescenza, o di professore universitario di ruolo in materie giuridiche o amministrative.

4. La predisposizione dell'elenco è curata dai competenti organi dell'Unità sanitaria locale mediante avviso pubblicato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. I soggetti, in possesso dei requisiti previsti dal precedente terzo comma, possono iscriversi all'elenco nei 60 giorni successivi alla data di pubblicazione dell'avviso. Decorso inutilmente il termine di 60 giorni, è ammessa l'iscrizione nei 30 giorni successivi di coloro che - in costanza dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del precedente comma terzo - abbiano conseguito da almeno 5 anni il diploma di laurea in materie giuridiche o amministrative.

6. Scaduti i termini di cui al comma precedente, il competente organo dell'Unità sanitaria locale procede al sorteggio tra gli iscritti all'elenco ed alla nomina del sorteggiato. Copia del decreto di nomina è affissa all'albo dei Comuni facenti parte dell'ambito territoriale dell'Unità sanitaria locale.

7. L'incarico di preposto all'Ufficio di pubblica tutela è gratuito ed ha la durata di un anno.

8. L'Ufficio di pubblica tutela si avvale di un ufficio di segreteria, il cui personale è tratto dal ruolo amministrativo dell'Unità sanitaria locale, secondo la dotazione organica ed i profili professionali stabiliti dai competenti organi di gestione.

Art. 16

Procedimento

1. L'utente dei servizi sanitari che intenda adire l'Ufficio di pubblica tutela è tenuto a presentare un'apposita istanza contenente una breve esposizione dei fatti.

2. L'Ufficio di pubblica tutela, qualora ritenga non manifestamente infondata l'istanza, fissa la data del tentativo di conciliazione, dandone comunicazione all'istante ed al competente organo di gestione della Unità sanitaria locale. Consensualmente invita quest'ultimo a designare un rappresentante della Unità sanitaria locale, scelto in base alla natura della controversia.

3. La trattazione dell'istanza è effettuata in contraddittorio tra i soggetti interessati. In essa il ricorrente può essere assistito da un rappresentante delle associazioni di tutela.

4. Della seduta viene redatto il processo verbale, dal quale deve risultare se le parti si ritengono o meno soddisfatte del tentativo di conciliazione. Copia di esso è trasmessa alle parti.

5. Il processo verbale non può contenere giudizi di valutazione e non può essere reso pubblico se con il consenso dei soggetti interessati.

6. Per l'adempimento delle sue funzioni l'Ufficio di pubblica tutela può compiere direttamente accertamenti presso i servizi ed i presidi della Unità sanitaria locale, chiedere loro tutte le informazioni che ritenga necessarie e può convocare i dipendenti della Unità sanitaria locale. Della ingiustificata inottemperanza alle richieste ed alle convocazioni dell'Ufficio è data pubblica notizia mediante affissione all'Albo della Unità sanitaria locale.

7. Nel caso in cui nell'esercizio delle sue funzioni l'Ufficio venga a conoscenza di atti che violano le norme del codice penale o ravvisi la violazione delle norme di deontologia professionale è tenuto a darne immediata comunicazione rispettivamente all'autorità giudiziaria ed ai competenti ordini e collegi professionali.

8. Nel caso in cui l'Ufficio di pubblica tutela accerti comportamenti passibili di sanzioni disciplinari è tenuto a darne immediata comunicazione ai competenti organi della Unità sanitaria locale.

9. Nei casi di particolare rilevanza e previo parere favorevole delle parti, l'Ufficio di pubblica tutela può rendere pubblico l'esito del tentativo di conciliazione mediante affissione presso l'Albo della Unità sanitaria locale.

10. L'esito negativo del tentativo di conciliazione è comunicato per conoscenza al Difensore civico.

Art. 17

Ricorso al Difensore civico

1. Nel caso di esito negativo del tentativo di conciliazione di cui all'articolo precedente, l'utente può richiedere, per iscritto, l'intervento del difensore civico a norma dell'articolo 2, comma ottavo, della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 4.

2. Il Difensore civico, qualora ritenga non manifestamente infondata la richiesta dell'intervento, invita il responsabile del Servizio della Unità sanitaria locale nel cui ambito si è verificata la lamentata violazione a fornire chiarimenti entro un termine prestabilito, dandone consensualmente comunicazione all'organo di gestione della Unità sanitaria locale ed ai soggetti istanti.

3. Nel caso in cui il responsabile del Servizio della Unità sanitaria locale interessata dalla richiesta d'intervento non adempia nel termine stabilito, ovvero i chiarimenti forniti non siano esaustivi, il Difensore civico procede all'accertamento dei fatti, dandone comunicazione all'organo di gestione della Unità sanitaria locale, alla Giunta regionale ed ai soggetti istanti.

Art. 18

Modalità d'intervento

1. Per l'adempimento delle sue funzioni il Difensore civico ha facoltà di:

- a) compiere direttamente accertamenti presso gli uffici e i presidi sanitari;
- b) convocare i responsabili dei servizi e gli operatori della Unità sanitaria locale;
- c) richiedere informazioni e documenti agli uffici, alle strutture ed ai servizi interessati.

2. Nel corso dell'attività di accertamento non può essere opposto al Difensore civico il segreto d'ufficio, fatte salve le materie sottoposte al segreto professionale della vigente legislazione.

3. Per l'espletamento delle proprie funzioni il Difensore civico può avvalersi del parere di esperti del settore, nonché sentire le associazioni di tutela.

Art. 19

Pronunciamento del Difensore civico

1. Il Difensore civico comunica le proprie conclusioni all'ufficio di Direzione della Unità sanitaria locale, al suo Presidente ed alla Giunta regionale, per le opportune determinazioni, nonché al soggetto istante.

2. Nel caso in cui nell'esercizio delle sue funzioni il Difensore civico venisse a conoscenza di atti che violano le norme del codice penale è obbligato a darne immediata notizia all'autorità giudiziaria.

3. Qualora nell'esercizio delle sue funzioni il Difensore civico ravvisi la violazione delle norme di deontologia professionale, ne dà immediata comunicazione ai competenti ordini e collegi professionali.

4. Nel caso in cui il Difensore civico accerti comportamenti passibili di sanzioni disciplinari è tenuto a darne immediata comunicazione ai competenti organi dell'Unità sanitaria locale.

Art. 20

Pubblicità del pronunciamento del Difensore civico

1. Nei casi di particolare rilevanza o gravità delle infrazioni connesse alla presente legge, il Difensore civico può previa acquisizione del parere favorevole degli istanti, rendere pubblico il proprio pronunciamento, mediante affissione presso l'Albo dell'Unità sanitaria locale.

2. La medesima forma di pubblicità può essere disposta nel caso in cui sia accertata l'infondatezza di quanto lamentato dagli istanti, a tutela della professionalità degli operatori chiamati in causa.

Art. 21

Reclami

1. Indipendentemente dal ricorso alle norme di tutela di cui agli articoli precedenti, gli utenti e le associazioni di volontariato hanno facoltà di rivolgere reclamo scritto al Presidente dell'Unità sanitaria locale, il quale è tenuto a trasmetterlo all'Ufficio di Direzione della medesima.

Art. 22

Norma finanziaria

(omissis)

L.R. 25 novembre 2014, n. 24⁽¹⁾ - Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione.

Titolo I **Disposizioni generali**

Art. 1 **Oggetto**

1. In attuazione dell'articolo 32 della Costituzione la presente legge detta norme di tutela delle situazioni giuridiche soggettive del cittadino nell'ambito del rapporto con il servizio sanitario regionale.

2. Alle norme della presente legge devono essere adeguati i regolamenti interni degli enti erogatori dei servizi sanitari.

3. Le norme della presente legge devono essere espressamente richiamate all'atto della conclusione delle convenzioni tra Unità sanitarie locali ed istituzioni sanitarie a carattere privato di cui all'articolo 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 2 **Compiti delle Unità sanitarie locali**

1. Le Unità sanitarie locali, nel rispetto dei principi sanciti dall'articolo 32 della Costituzione e dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, operano per assicurare, mediante la migliore utilizzazione delle risorse, prestazioni ottimali ed adeguate ai bisogni dell'utente.

2. Le Unità sanitarie locali assumono fra i propri compiti principali la verifica costante della corrispondenza delle strutture al tipo e grado di infermità accertata, la rimozione delle cause di carattere organizzativo, tecnico e amministrativo che ostacolano o ritardano la regolare erogazione delle prestazioni.

3. Al fine di migliorare il livello delle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione, gli utenti possono, in forma congiunta o individuale, inoltrare all'ufficio di direzione di cui all'articolo 28 della legge regionale 16 marzo 1981, n. 13, motivati rilievi nonché proposte in ordine all'erogazione delle prestazioni ed al grado di efficienza delle attrezzature.

4. Le Unità sanitarie locali organizzano i servizi e i presidi in modo da assistere preferibilmente gli utenti nel rispettivo ambiente di vita.

5. Nei luoghi di degenza deve essere assicurata la disponibilità di idonei locali per attività di relazione familiare e sociale e per attività culturali.

6. Ciascuna Unità sanitaria locale provvede a garantire che nei presidi la segnaletica orizzontale e verticale indichi in modo chiaro la destinazione dei locali e l'ubicazione dei vari servizi e reparti.

Art. 3 **Norme di comportamento per gli operatori**

1. Gli operatori sanitari, nel corso del trattamento sanitario e assistenziale prestato nell'ambito dei servizi e dei presidi delle Unità sanitarie locali sono tenuti a rispettare le convinzioni religiose, politiche, etiche dell'utente, secondo i principi della pari dignità umana, evitando qualsiasi comportamento che possa determinare uno stato di soggezione.

2. In armonia con quanto stabilito dagli articoli 19 e 25 della legge n. 833 del 1978, deve inoltre essere assicurato al cittadino il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura, sia ambulatoriale che di ricovero, nei limiti oggettivi dell'organico dei servizi sanitari e conformemente a quanto stabilito dalle leggi vigenti.

Art. 4 **Formazione e aggiornamento del personale**

1. La Regione promuove l'inserimento nei programmi didattici dei corsi di formazione ed aggiornamento per operatori infermieristici e tecnici di cui alla legge regionale 17 aprile 1985, n. 8, nonché nell'ambito delle attività di aggiornamento obbligatorio del personale medico di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, di apposite iniziative formative concernenti:

a) l'etica e la deontologia professionale;

⁽¹⁾ Pubblicata nel B.U. Sardegna 4 dicembre 2014, 57.

- b) le norme di comportamento nell'assistenza ai bambini, agli anziani ed ai disabili;
- c) le norme di comportamento nell'assistenza ai malati terminali;
- d) la conoscenza dei principi costituzionali e delle norme di legge sui diritti del malato.

Titolo II

Diritti degli utenti

Art. 5

Accesso ai servizi sanitari

1. Al cittadino che intende usufruire delle prestazioni erogate dal servizio sanitario devono essere garantite l'uniformità di trattamento e la conoscibilità delle procedure di accesso ai servizi.

2. In attuazione di quanto disposto dal precedente comma, le Unità sanitarie locali - entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge - dettano norme volte a unificare le procedure di accesso ai servizi sanitari dispensati nel proprio ambito territoriale, con particolare riguardo alle modalità di prenotazioni per i ricoveri ospedalieri, le visite specialistiche ed ambulatoriali, gli esami diagnostici e di laboratorio.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma, l'Assessore regionale dell'igiene e sanità invita l'Unità sanitaria locale a provvedere nei successivi trenta giorni, decorsi i quali provvede alla nomina di un commissario ad acta.

Art. 6

Diritti di informazione

1. Gli utenti hanno diritto di conoscere l'organizzazione e le modalità di funzionamento dei servizi e dei presidi sanitari. A tale fine entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le Unità sanitarie locali provvedono alla redazione di un opuscolo informativo contenente le norme che regolano l'accesso ai servizi, nonché le condizioni e le modalità di erogazione delle prestazioni.

2. Gli utenti hanno diritto di conoscere i compiti e le attribuzioni di amministratori ed operatori. A tal fine il personale dell'Unità sanitaria locale deve essere identificabile attraverso targhette che riportino nome, cognome, profilo professionale e posizione funzionale.

3. Gli utenti hanno diritto di conoscere la propria diagnosi, anche provvisoria, e la prognosi. Il medico che coordina le indagini e le cure od ha la responsabilità delle stesse, è tenuto a fornire, in termini facilmente comprensibili, le relative informazioni agli utenti e, qualora ritenga inopportuna tale informazione diretta, informerà i familiari o chi ha titolo, in orario noto e prestabilito.

4. In giorni ed ore prestabiliti nei rispettivi reparti, gli operatori forniscono le informazioni sullo stato di salute del degente, ai familiari o a chi ne ha titolo salvo parere contrario dello stesso.

5. Le dichiarazioni dell'utente agli operatori sanitari e sociali, nonché gli esami ed i trattamenti cui egli è stato sottoposto, hanno carattere riservato.

6. In caso di ricovero d'urgenza devono essere prese tempestivamente le misure utili perché siano avvisate con le modalità opportune, tenuto conto dello stato di gravità dell'ammalato, le famiglie dei malati o dei feriti.

Art. 7

Diritti connessi con indagini diagnostiche e trattamenti terapeutici

1. Non può essere praticato contro la volontà dell'interessato nessun intervento chirurgico, esame diagnostico, terapia tradizionale o sperimentale, o alcun intervento assistenziale, fatti salvi i casi in cui la legge disponga diversamente.

2. Il paziente deve altresì essere messo in grado di rendersi conto, salvo il caso di urgente necessità, di quanto gli viene proposto ed ha il diritto di avere da parte dell'operatore sanitario informazioni complete e chiare prima di qualsiasi esame o trattamento, in particolare per quanto concerne i disagi, i rischi e la durata di esso.

3. Il paziente ha diritto di essere informato su indagini e trattamenti alternativi anche se eseguiti altrove.

4. In caso di rifiuto del paziente ad un intervento ritenuto indispensabile, l'operatore sanitario richiede una dichiarazione liberatoria da parte dell'interessato o dei suoi familiari o di chi lo rappresenta. Del rifiuto deve farsi esplicita menzione nella cartella clinica.

5. Nei casi in cui il paziente sia in stato di incapacità di intendere e di volere i diritti di cui ai precedenti commi sono esercitati dal coniuge, o dagli ascendenti o dai discendenti, salvi i casi di necessità e urgenza. Nel caso in cui il paziente sia incapace legale tali diritti sono esercitati dal rappresentante legale.

Art. 8**Informazioni sulla degenza**

1. L'utente ha diritto di essere informato con anticipo qualora, nel presidio in cui è ospitato o curato, non si possa provvedere con la necessaria tempestività alle sue necessità di assistenza, diagnosi, cura ed altresì qualora, per motivi organizzativi anche contingenti e sempre nel suo interesse, si debba provvedere al suo trasferimento in altro presidio.

2. Il trasferimento in altro presidio può avvenire solo nell'interesse dell'utente o per un preminente interesse generale, quando le condizioni dell'interessato lo consentano e salvo i casi d'urgenza, dopo che egli ha ricevuto tutte le informazioni sulle necessità e sulle alternative.

3. In caso di necessità di degenza prolungata, il malato deve esserne messo a conoscenza in modo esauriente.

Art. 9**Rapporti con il medico di fiducia**

1. Il medico di fiducia, in accordo con il paziente, ha diritto di accedere alle strutture sanitarie in cui lo stesso è assistito e di consultarsi con i medici della struttura per una migliore conoscenza reciproca degli elementi utili alla diagnosi e alla cura.

2. All'atto della dimissione del degente il responsabile del reparto è tenuto a fornire al medico di fiducia una relazione scritta con ogni utile indicazione sullo stato di salute, sul decorso clinico, sui principali trattamenti praticati, sulle conclusioni diagnostiche e di prognosi e sulle indicazioni terapeutiche per garantire una continuità di trattamento.

Art. 10**Assistenza religiosa**

1. Le Unità sanitarie locali, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 38 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, assicurano presso le strutture sanitarie l'assistenza religiosa nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza del degente.

Art. 11**Altri diritti dell'utenza**

1. L'utente dei presidi sanitari ha diritto al rispetto del pudore del suo corpo e alla protezione della sua vita privata.

2. Durante la degenza in ospedale il paziente ha diritto di mantenere i propri rapporti familiari e sociali negli orari fissati per ogni reparto, compatibilmente con le strutture esistenti e con le esigenze terapeutiche ed organizzative.

3. Gli utenti con ridotta autonomia devono essere messi in grado di svolgere adeguatamente e dignitosamente le proprie funzioni vitali e la propria vita di relazione.

4. I pazienti possono riunirsi all'interno dell'ospedale secondo le modalità stabilite dal competente organo dell'Unità sanitaria locale anche con la presenza di familiari, per discutere i problemi che riguardano la loro condizione di ricoverati e promuovere iniziative in merito; a tali riunioni possono partecipare anche le associazioni che con attività di volontariato operano a tutela dei diritti del malato o di specifiche categorie di pazienti.

Art. 12**Condizioni di degenza per ammalati gravi**

1. I familiari devono essere informati tempestivamente sull'aggravamento delle condizioni del malato.

2. Il paziente che si trovi in imminente pericolo di vita può essere trasferito al proprio domicilio, su richiesta sua o dei familiari.

3. L'organizzazione dei reparti deve essere predisposta in modo da garantire, nei casi di grave patologia o di pericolo di morte, il necessario isolamento degli altri ricoverati.

4. I familiari devono essere autorizzati a trattenersi anche al di fuori degli orari visita.

Art. 13**Regolamenti interni dei presidi ospedalieri**

1. In attuazione del precedente articolo 1, comma secondo, le Unità sanitarie locali entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge provvedono ad unificare le norme dei regolamenti interni dei presidi ospedalieri ubicati nel proprio ambito territoriale concernenti:

- a) le norme igieniche da seguire nelle attività di diagnosi, cura e riabilitazione;
- b) la frequenza minima giornaliera e settimanale delle visite mediche da parte dei primari, degli aiuti e degli assistenti;
- c) la durata dell'attività giornaliera e settimanale dei servizi di diagnosi e cura;
- d) le norme di comportamento degli utenti, gli orari di visita e le altre disposizioni relative ai visitatori.

2. Le Unità sanitarie locali predispongono le misure organizzative di cui al comma precedente in modo tale da rendere gli orari dei servizi e dei presidi sanitari compatibili sia con le esigenze ed i modi della vita civile degli utenti, sia con lo stato dei servizi pubblici nel territorio.

3. Copia delle norme di cui al presente articolo deve essere obbligatoriamente affissa presso ogni reparto del presidio ospedaliero.

4. In caso di inosservanza di quanto disposto dal precedente comma 1 si applica l'articolo 5, comma terzo, della presente legge.

Art. 14**Opuscolo informativo**

1. Al fine di consentire l'effettivo esercizio dei diritti dell'utente, l'Assessore della sanità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un opuscolo informativo che riporti in modo chiaro ed esauriente il contenuto della presente legge e le altre norme di tutela dei diritti del malato.

2. Copia dell'opuscolo deve essere obbligatoriamente consegnata a ciascun utente, od al suo accompagnatore all'atto del ricovero, a cura del servizio accettazione.

Titolo III**Forme di tutela****Art. 15****Ufficio di pubblica tutela dell'utente dei servizi sanitari**

1. Presso ogni Unità sanitaria locale è istituito l'Ufficio di pubblica tutela dell'utente dei servizi sanitari, con il compito di dirimere le controversie insorte tra gli utenti e gli operatori in ordine alla violazione delle norme della presente legge.

2. L'Ufficio opera su istanza di parte.

3. All'Ufficio è preposto un esperto, nominato con decreto del competente organo di gestione dell'Unità sanitaria locale, scelto per estrazione a sorte tra gli iscritti ad un apposito elenco aperto a coloro che abbiano i seguenti requisiti:

- a) maggiore età e godimento dei diritti civili politici;
- b) residenza in uno dei Comuni della Sardegna;
- c) qualifica di magistrato o di avvocato dello Stato in quiescenza, o di professore universitario di ruolo in materie giuridiche o amministrative.

4. La predisposizione dell'elenco è curata dai competenti organi dell'Unità sanitaria locale mediante avviso pubblicato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. I soggetti, in possesso dei requisiti previsti dal precedente terzo comma, possono iscriversi all'elenco nei 60 giorni successivi alla data di pubblicazione dell'avviso. Decorso inutilmente il termine di 60 giorni, è ammessa l'iscrizione nei 30 giorni successivi di coloro che - in costanza dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del precedente comma terzo - abbiano conseguito da almeno 5 anni il diploma di laurea in materie giuridiche o amministrative.

6. Scaduti i termini di cui al comma precedente, il competente organo dell'Unità sanitaria locale procede al sorteggio tra gli iscritti all'elenco ed alla nomina del sorteggiato. Copia del decreto di nomina è affissa all'albo dei Comuni facenti parte dell'ambito territoriale dell'Unità sanitaria locale.

7. L'incarico di preposto all'Ufficio di pubblica tutela è gratuito ed ha la durata di un anno.

8. L'Ufficio di pubblica tutela si avvale di un ufficio di segreteria, il cui personale è tratto dal ruolo amministrativo dell'Unità sanitaria locale, secondo la dotazione organica ed i profili professionali stabiliti dai competenti organi di gestione.

Art. 16**Procedimento**

1. L'utente dei servizi sanitari che intenda adire l'Ufficio di pubblica tutela è tenuto a presentare un'apposita istanza contenente una breve esposizione dei fatti.

2. L'Ufficio di pubblica tutela, qualora ritenga non manifestamente infondata l'istanza, fissa la data del tentativo di conciliazione, dandone comunicazione all'istante ed al competente organo di gestione della Unità sanitaria locale. Consensualmente invita quest'ultimo a designare un rappresentante della Unità sanitaria locale, scelto in base alla natura della controversia.

3. La trattazione dell'istanza è effettuata in contraddittorio tra i soggetti interessati. In essa il ricorrente può essere assistito da un rappresentante delle associazioni di tutela.

4. Della seduta viene redatto il processo verbale, dal quale deve risultare se le parti si ritengono o meno soddisfatte del tentativo di conciliazione. Copia di esso è trasmessa alle parti.

5. Il processo verbale non può contenere giudizi di valutazione e non può essere reso pubblico se con il consenso dei soggetti interessati.

6. Per l'adempimento delle sue funzioni l'Ufficio di pubblica tutela può compiere direttamente accertamenti presso i servizi ed i presidi della Unità sanitaria locale, chiedere loro tutte le informazioni che ritenga necessarie e può convocare i dipendenti della Unità sanitaria locale. Della ingiustificata inottemperanza alle richieste ed alle convocazioni dell'Ufficio è data pubblica notizia mediante affissione all'Albo della Unità sanitaria locale.

7. Nel caso in cui nell'esercizio delle sue funzioni l'Ufficio venga a conoscenza di atti che violano le norme del codice penale o ravvisi la violazione delle norme di deontologia professionale è tenuto a darne immediata comunicazione rispettivamente all'autorità giudiziaria ed ai competenti ordini e collegi professionali.

8. Nel caso in cui l'Ufficio di pubblica tutela accerti comportamenti passibili di sanzioni disciplinari è tenuto a darne immediata comunicazione ai competenti organi della Unità sanitaria locale.

9. Nei casi di particolare rilevanza e previo parere favorevole delle parti, l'Ufficio di pubblica tutela può rendere pubblico l'esito del tentativo di conciliazione mediante affissione presso l'Albo della Unità sanitaria locale.

10. L'esito negativo del tentativo di conciliazione è comunicato per conoscenza al Difensore civico.

Art. 17**Ricorso al Difensore civico**

1. Nel caso di esito negativo del tentativo di conciliazione di cui all'articolo precedente, l'utente può richiedere, per iscritto, l'intervento del difensore civico a norma dell'articolo 2, comma ottavo, della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 4.

2. Il Difensore civico, qualora ritenga non manifestamente infondata la richiesta dell'intervento, invita il responsabile del Servizio della Unità sanitaria locale nel cui ambito si è verificata la lamentata violazione a fornire chiarimenti entro un termine prestabilito, dandone consensualmente comunicazione all'organo di gestione della Unità sanitaria locale ed ai soggetti istanti.

3. Nel caso in cui il responsabile del Servizio della Unità sanitaria locale interessata dalla richiesta d'intervento non adempia nel termine stabilito, ovvero i chiarimenti forniti non siano esaustivi, il Difensore civico procede all'accertamento dei fatti, dandone comunicazione all'organo di gestione della Unità sanitaria locale, alla Giunta regionale ed ai soggetti istanti.

Art. 18**Modalità d'intervento**

1. Per l'adempimento delle sue funzioni il Difensore civico ha facoltà di:

- a) compiere direttamente accertamenti presso gli uffici e i presidi sanitari;
- b) convocare i responsabili dei servizi e gli operatori della Unità sanitaria locale;
- c) richiedere informazioni e documenti agli uffici, alle strutture ed ai servizi interessati.

2. Nel corso dell'attività di accertamento non può essere opposto al Difensore civico il segreto d'ufficio, fatte salve le materie sottoposte al segreto professionale della vigente legislazione.

3. Per l'espletamento delle proprie funzioni il Difensore civico può avvalersi del parere di esperti del settore, nonché sentire le associazioni di tutela.

Art. 19**Pronunciamento del Difensore civico**

1. Il Difensore civico comunica le proprie conclusioni all'ufficio di Direzione della Unità sanitaria locale, al suo Presidente ed alla Giunta regionale, per le opportune determinazioni, nonché al soggetto istante.
2. Nel caso in cui nell'esercizio delle sue funzioni il Difensore civico venisse a conoscenza di atti che violano le norme del codice penale è obbligato a darne immediata notizia all'autorità giudiziaria.
3. Qualora nell'esercizio delle sue funzioni il Difensore civico ravvisi la violazione delle norme di deontologia professionale, ne dà immediata comunicazione ai competenti ordini e collegi professionali.
4. Nel caso in cui il Difensore civico accerti comportamenti passibili di sanzioni disciplinari è tenuto a darne immediata comunicazione ai competenti organi dell'Unità sanitaria locale.

Art. 20**Pubblicità del pronunciamento del Difensore civico**

1. Nei casi di particolare rilevanza o gravità delle infrazioni connesse alla presente legge, il Difensore civico può previa acquisizione del parere favorevole degli istanti, rendere pubblico il proprio pronunciamento, mediante affissione presso l'Albo dell'Unità sanitaria locale.
2. La medesima forma di pubblicità può essere disposta nel caso in cui sia accertata l'infondatezza di quanto lamentato dagli istanti, a tutela della professionalità degli operatori chiamati in causa.

Art. 21**Reclami**

1. Indipendentemente dal ricorso alle norme di tutela di cui agli articoli precedenti, gli utenti e le associazioni di volontariato hanno facoltà di rivolgere reclamo scritto al Presidente dell'Unità sanitaria locale, il quale è tenuto a trasmetterlo all'Ufficio di Direzione della medesima.

Art. 22**Norma finanziaria**

(omissis)

L.R. 28 luglio 2008, n. 11⁽¹⁾ - Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) della Regione autonoma della Sardegna.

Art. 1

Comitato regionale per le comunicazioni

1. È istituito, presso il Consiglio regionale, il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione autonoma della Sardegna (CORECOM). La presente legge ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento al fine di assicurare a livello regionale e territoriale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni, in funzione dell'integrale esercizio delle potestà legislative ed amministrative che competono alla Regione, ivi comprese quelle di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), secondo le norme dello Statuto speciale e della Costituzione.

2. Il CORECOM è organo di consulenza, supporto, garanzia e gestione della Regione per l'elaborazione e l'attuazione delle politiche regionali nel settore delle comunicazioni.

Art. 2

Individuazione e organizzazione delle competenze regionali

1. La Regione tutela il pluralismo dei contenuti e dei mezzi informativi, valorizza le specificità culturali, linguistiche e sociali del popolo sardo, garantendo a tutti i cittadini il pieno diritto alla partecipazione consapevole alle attività politiche, sociali e culturali della comunità.

2. A tal fine la Commissione consiliare competente, entro centoventi giorni dall'approvazione della presente legge, presenta al Consiglio regionale una proposta di legge per l'individuazione e l'organizzazione delle competenze regionali in materia di informazione e comunicazione, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione.

3. Nel provvedimento di cui al comma 2 sono disciplinate anche le funzioni attribuite, nell'ambito delle individuate competenze regionali, al CORECOM che le esercita in forma collegiale, secondo criteri di indipendenza, imparzialità e trasparenza, assicurando la più ampia pubblicità della sua attività e favorendo la partecipazione di tutti i soggetti interessati.

4. Nel provvedimento di cui al comma 2 sono, altresì, regolate:

- a) le funzioni amministrative in materia di rilascio dei provvedimenti abilitativi, autorizzatori e concessori necessari per l'accesso ai siti previsti dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze e quelle relative al rilascio delle autorizzazioni per fornitore di contenuti o per fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato destinati alla diffusione in ambito regionale, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico della radiotelevisione);
- b) le funzioni in materia di stipula dei contratti per la definizione degli obblighi che la società concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione è tenuta ad adempiere nell'orario e nella rete di programmazione per la diffusione di contenuti in ambito regionale, secondo quanto disposto dal medesimo decreto legislativo n. 177 del 2005.

Art. 3

Funzioni proprie

1. Il CORECOM esercita inoltre come funzioni proprie quelle attribuitegli direttamente dalla legislazione statale oltreché quelle già spettanti, per disposizioni statali o regionali, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi (CORERAT).

2. La Giunta regionale è tenuta a consultare il CORECOM:

- a) ai fini della formazione dei pareri che la Regione deve esprimere sui piani nazionali di assegnazione delle radiofrequenze;
- b) sui contenuti delle convenzioni e delle intese che la Regione stipula con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e con altri soggetti operanti nel campo della comunicazione.

3. I pareri di cui al comma 2 si intendono acquisiti qualora non vengano espressi entro quindici giorni dalla richiesta.

4. Il CORECOM svolge, per conto dei competenti organi ed uffici regionali, funzioni di supporto tecnico,

⁽¹⁾ Pubblicata nel B.U. Sardegna 7 agosto 2008, n. 25.

proposta, studio e analisi del sistema dell'informazione e della comunicazione in ambito regionale.

Art. 4

Funzioni delegate

1. Il CORECOM esercita per la Sardegna le funzioni in materia di comunicazioni delegate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge n. 249 del 1997, dei regolamenti adottati dall'Autorità stessa in applicazione della medesima norma e di ogni ulteriore atto dell'Autorità.

2. Nell'esercizio delle deleghe attribuite dall'Autorità il CORECOM può ricorrere a tutti gli organi periferici dell'amministrazione statale di cui può avvalersi l'Autorità ai sensi della normativa vigente.

3. L'esercizio delle funzioni delegate è subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni sottoscritte dal presidente dell'Autorità, dal Presidente della Regione, d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale, e dal presidente del CORECOM. Nella convenzione sono specificate le singole funzioni delegate nonché le risorse finanziarie assegnate dall'Autorità per provvedere al loro esercizio.

Art. 5

Forme di collaborazione e consultazione

1. Il CORECOM promuove e attua ogni utile forma di collaborazione, attraverso incontri periodici e specifiche consultazioni, su singoli atti e pareri demandati dalla presente legge con tutti i soggetti operanti in Sardegna nell'ambito delle comunicazioni, e in particolare con:

- a) la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;
- b) le associazioni delle emittenti private e dell'editoria locale;
- c) le imprese del settore delle comunicazioni e le loro associazioni;
- d) le organizzazioni sindacali dei lavoratori del comparto dell'informazione;
- e) l'ordine dei giornalisti;
- f) le associazioni degli utenti;
- g) gli organi dell'amministrazione scolastica ed universitaria;
- h) la commissione pari opportunità;
- i) il difensore civico;
- l) gli altri soggetti collettivi interessati alle comunicazioni.

2. Il Consiglio regionale, avvalendosi della collaborazione del CORECOM, organizza con cadenza biennale una Conferenza regionale in materia di comunicazioni e dei temi connessi.

3. I comuni sono tenuti a comunicare al CORECOM i provvedimenti comunali concernenti le postazioni delle emittenti radiotelevisive, nonché degli impianti di radiotrasmissione o di ripetizione dei segnali di telefonia fissa o mobile e di ogni altra sorgente di emissioni radioelettriche in base alle disposizioni di legge.

Art. 6

Composizione, nomina e durata in carica

1. Il CORECOM è composto da cinque componenti compreso il Presidente, scelti tra persone che possiedano documentata competenza ed esperienza nel settore delle comunicazioni, nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici e diano garanzia di assoluta indipendenza, sia dal sistema politico e istituzionale, sia dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni.

2. I componenti del CORECOM durano in carica cinque anni; essi possono essere eletti per non più di due mandati non consecutivi.

3. Entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del CORECOM, il Presidente del Consiglio regionale dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, sui quotidiani editi in Sardegna e su ogni altro mezzo di comunicazione ritenuto opportuno, di un invito a presentare entro trenta giorni le candidature alla carica di componente del CORECOM.

4. La documentazione a supporto delle candidature viene acquisita dalla Presidenza del Consiglio regionale che, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione delle domande, verifica il possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti per la nomina e invia, per conoscenza, la relativa documentazione alla Commissione consiliare competente per materia.

5. Entro i successivi venti giorni il Consiglio regionale, mediante elezione a scrutinio segreto con voto limitato a tre nomi, elegge i componenti del CORECOM che, nel rispetto del principio delle pari opportunità tra donne e uomini, devono rappresentare entrambi i generi in misura non inferiore a un terzo.

6. Nella medesima seduta il Consiglio regionale procede, mediante votazione a scrutinio segreto con la

maggioranza assoluta dei componenti, all'elezione tra di essi del Presidente del CORECOM, su proposta avanzata per il tramite del Presidente del Consiglio dai gruppi consiliari di minoranza.

7. Il decreto di nomina del Presidente e dei componenti del CORECOM è emanato dal Presidente del Consiglio regionale ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. Il Presidente del Consiglio regionale informa della nomina del CORECOM l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

8.⁽²⁾

9. In caso di morte, dimissioni o decadenza di un componente del CORECOM, il Presidente del Consiglio regionale provvede, entro venti giorni dal determinarsi della vacanza, agli adempimenti necessari all'elezione, nel rispetto dei criteri stabiliti dal comma 5, di un nuovo componente scelto tra quelli già ritenuti idonei ai sensi del comma 4, che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del CORECOM. Il divieto di immediata rieleggibilità di cui al comma 2 non si applica al componente che abbia svolto la funzione per un periodo inferiore ad un anno.

10. Trascorsi quarantacinque giorni dal determinarsi della vacanza senza che il Consiglio regionale abbia provveduto al reintegro, il Presidente del Consiglio regionale provvede, con proprio decreto, nei successivi quindici giorni⁽³⁾.

10-bis. Al CORECOM si applicano, per quanto non previsto dalla presente legge, le disposizioni di cui alla legge regionale n. 11 del 1995⁽⁴⁾.

Art. 7

Funzioni del Presidente

1. Il Presidente del CORECOM:

- a) lo rappresenta e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni;
- b) lo convoca, ne determina l'ordine del giorno e ne presiede le sedute;
- c) sulla base dei criteri deliberati dal Comitato, coordina i compiti istruttori assegnati ai suoi componenti ed indirizza l'attività degli uffici di segreteria;
- d) cura i rapporti con gli organi regionali e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal componente del CORECOM più anziano di età.

Art. 8

Incompatibilità

1. I componenti del CORECOM sono soggetti alle seguenti incompatibilità:

- a) politiche: componente del Parlamento Europeo o nazionale, del Governo, di un consiglio o di una giunta regionale o provinciale, componente di un consiglio o di una giunta di un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, Presidente della Regione, sindaco, presidente della provincia; titolare di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti e movimenti politici, a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale; presidente, componente di organismi direttivi o direttore di un ente pubblico anche non economico o di società a prevalente capitale pubblico, nominati da organi governativi, regionali, provinciali e comunali;
- b) economico-professionali: proprietario, amministratore, dirigente, dipendente o socio di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto o del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale che locale, dipendente regionale, titolare di rapporti di collaborazione e consulenza attivi con i soggetti sopra citati; i soci risparmiatori delle società commerciali e delle società cooperative non versano in situazione di incompatibilità.

2. Le cause di incompatibilità previste dal presente articolo non hanno effetto se l'interessato provvede, entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione dell'elezione, a dichiarare l'accettazione dell'incarico e a dare atto dell'avvenuta rimozione di ogni causa di incompatibilità.

⁽²⁾ Comma soppresso dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 30 giugno 2011, n. 15, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della medesima legge).

⁽³⁾ Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 30 giugno 2011, n. 15, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della medesima legge).

⁽⁴⁾ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 30 giugno 2011, n. 15, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della medesima legge).

Art. 9**Decadenza e dimissioni**

1. I componenti del CORECOM decadono qualora sopravvenga nei loro confronti una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 8.

2. I componenti del CORECOM decadono, altresì, qualora non intervengano, senza giustificato motivo, tempestivamente comunicato al presidente, a tre sedute consecutive ovvero almeno alla metà di quelle effettuate nel corso dell'anno solare.

3. La causa di decadenza è contestata all'interessato dal Presidente del Consiglio regionale, con l'invito a presentare le proprie osservazioni entro venti giorni ovvero, nel caso di incompatibilità, a far cessare la causa entro il medesimo termine.

4. Il Presidente del CORECOM è tenuto a segnalare al Presidente del Consiglio regionale le cause di decadenza di cui sia a conoscenza.

5. Trascorso il termine di cui al comma 3, nei successivi venti giorni il Presidente del Consiglio regionale:

- a) provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente ovvero rimossa;
- b) adotta il provvedimento di decadenza negli altri casi.

6. Le decisioni di cui al comma 5 sono comunicate all'interessato e, per conoscenza, al presidente del CORECOM e al presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

7. Le disposizioni sulla decadenza si applicano anche al presidente del comitato.

8. Le dimissioni dei componenti del CORECOM sono presentate, per il tramite del presidente del comitato stesso, al Presidente del Consiglio regionale che ne prende atto e provvede, ai sensi dell'articolo 6, comma 9, ad attivare le procedure per la sostituzione dei componenti dimissionari, informando l'Autorità delle dimissioni e delle relative sostituzioni. Le dimissioni del presidente del comitato sono presentate direttamente al Presidente del Consiglio regionale. I componenti dimissionari restano in carica sino alla nomina dei nuovi eletti.

9. Nel caso in cui, decorsi quarantacinque giorni dalla scadenza della nomina o dal determinarsi della vacanza, il Presidente del Consiglio regionale non abbia provveduto ad attivare le procedure di rinnovo o alla copertura della vacanza stessa, i componenti in scadenza o il componente dimissionario decadono automaticamente dall'incarico.

Art. 10**Indennità di carica e rimborsi**

1. Al presidente del CORECOM compete un'indennità di carica pari al 30 per cento di quella spettante ai presidenti degli enti regionali del primo gruppo, di cui alla legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale), nella misura determinata dall'articolo 3, comma 20, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008).

2. Agli altri componenti del CORECOM compete, un'indennità di carica pari al 70 per cento di quella spettante al presidente.

3. Al presidente e ai componenti del CORECOM, che per ragioni attinenti al loro mandato, si recano in località diverse da quelle di residenza, compete il trattamento economico di missione ed il rimborso delle spese di viaggio nella stessa misura prevista dall'articolo 6, comma 8, della legge regionale n. 20 del 1995, e successive modifiche.

Art. 11**Regolamento interno**

1. L'organizzazione e il funzionamento del CORECOM sono disciplinati, per quanto non direttamente disposto dalla legge, con un regolamento interno approvato dal Comitato a maggioranza assoluta entro trenta giorni dal suo primo insediamento, sentita la Commissione consiliare competente per materia e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. Il regolamento disciplina:

- a) l'organizzazione generale del CORECOM, le modalità di convocazione delle riunioni e delle votazioni;
- b) le forme di pubblicità dell'attività del CORECOM, prevedendo la più ampia e tempestiva divulgazione dell'ordine del giorno e degli esiti delle sedute;

- c) le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei settori della comunicazione e dell'informazione;
- d) le norme etiche di comportamento dei componenti, dei collaboratori e dei consulenti del CORECOM.

Art. 12

Sedute e deliberazioni

1. Le deliberazioni del CORECOM sono assunte a maggioranza semplice con la partecipazione di almeno tre componenti del collegio. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del Presidente.

2. Esse sono immediatamente inviate per conoscenza ai Presidenti della Regione e del Consiglio regionale, alla Commissione consiliare competente in materia e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e pubblicate sul sito internet del CORECOM nonché, anche per estratto, sul Bollettino ufficiale della Regione.

3. Le sedute del CORECOM di norma non sono pubbliche.

Art. 13

Personale

1. Il CORECOM è assistito nelle sue funzioni da un'apposita struttura organizzativa dotata di autonomia operativa. Esso si avvale delle strutture e dei mezzi messi a disposizione dal Consiglio regionale.

2. La dotazione organica del CORECOM è approvata dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, sentito il CORECOM. Il personale, tratto dai ruoli del Consiglio regionale, è assegnato alla struttura di cui al comma 1 con delibera dello stesso Ufficio di presidenza.

3. Il CORECOM, sulla base del programma annuale di attività e nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, può inoltre acquisire, per esigenze di carattere occasionale e che richiedano professionalità non presenti tra il personale del Consiglio regionale, consulenze di soggetti o organismi, pubblici o privati, di riconosciuta competenza in materia di comunicazioni.

Resta esclusa comunque la costituzione di rapporti di lavoro dipendente o parasubordinato.

Art. 14

Programma di attività e relazione sull'attività svolta

1. Entro il 15 settembre di ogni anno il CORECOM presenta al Consiglio regionale il programma di attività per l'anno successivo unitamente al relativo fabbisogno finanziario. La parte del programma relativa alle funzioni delegate è presentata anche all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. Il Consiglio regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, esamina ed approva il programma.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno il CORECOM presenta al Consiglio regionale e all'Autorità:

- a) una relazione sul sistema delle comunicazioni in Sardegna;
- b) un resoconto sull'attività svolta nell'anno precedente e sulla gestione della propria dotazione finanziaria che viene allegato al rendiconto annuale del Consiglio regionale.

4. Il CORECOM, d'intesa con l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, attraverso gli opportuni strumenti informativi, garantisce la massima pubblicità del programma di attività, della relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale.

5. In sede di prima applicazione della presente legge il programma di cui al comma 1 è presentato entro sessanta giorni dall'insediamento del CORECOM.

Art. 15

Dotazione finanziaria

1. Sulla base del programma di attività presentato ai sensi dell'articolo 14, il Consiglio regionale assegna al CORECOM i fondi per l'esercizio delle funzioni proprie.

2. Per l'esercizio delle funzioni delegate il CORECOM dispone di risorse vincolate all'esercizio delle stesse, concordate con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in sede di convenzione.

3. Le risorse assegnate al CORECOM ai sensi dei commi 1 e 2 confluiscono in apposito capitolo del bilancio del Consiglio regionale.

Art. 16**Risorse per la comunicazione istituzionale del Consiglio**

1. Il Piano annuale per la comunicazione istituzionale previsto dall'articolo 29 della legge regionale 3 luglio 1998, n. 22 (Interventi della Regione a sostegno dell'editoria locale, dell'informazione e disciplina della pubblicità istituzionale e abrogazione della legge regionale n. 35 del 1952 e della legge regionale n. 11 del 1953), prevede una quota di risorse riservata ad azioni di comunicazione approvate dal Consiglio regionale.

Art. 17**Disposizioni transitorie**

1. In sede di prima applicazione, il Presidente del Consiglio regionale provvede ad attivare le procedure per l'elezione del presidente e dei componenti del CORECOM entro il 15 settembre 2008.

2. Il CORERAT in carica continua a svolgere le sue funzioni fino al giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di nomina dei componenti e del presidente del CORECOM.

3. Il CORECOM subentra nei rapporti attivi e passivi del CORERAT.

4. I componenti del CORECOM eletti in sede di prima applicazione della presente legge decadono il 31 marzo 2012⁽⁵⁾.

Art. 18**Abrogazione di norme**

1. È abrogata la legge regionale 24 febbraio 1994, n. 7 (Norme per il funzionamento del Comitato regionale sardo per il servizio radiotelevisivo. Abrogazione della legge regionale 28 dicembre 1983, n. 28, e del Reg. 12 febbraio 1982 relativi al Comitato sardo per il servizio radiotelevisivo).

Art. 19**Norma finanziaria**

(omissis)

⁽⁵⁾ Comma modificato dall'art. 1, comma 2, L.R. 30 giugno 2011, n. 15, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della medesima legge).

Parte Terza

5) ORGANI DI GARANZIA E CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

L.R. 17 gennaio 1989, n. 4⁽¹⁾ - Istituzione dell'Ufficio del difensore civico in Sardegna⁽²⁾.

Art. 1

Istituzione

1. È istituito presso il Consiglio regionale della Sardegna l'ufficio del difensore civico.
2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le sue funzioni in piena indipendenza.

Art. 2

Funzioni

1. Il difensore civico controlla l'attività dell'Amministrazione regionale, degli enti strumentali, degli enti delegatari di funzioni amministrative regionali, nonché dei concessionari di pubblici servizi regionali e di ogni altro ente pubblico sottoposto alla vigilanza della Regione al fine di assicurare il buon andamento, la tempestività, la correttezza e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
2. Il difensore civico rileva le irregolarità, e negligenze e i ritardi nello svolgimento della funzione amministrativa, valutando anche la legittimità e il merito degli atti amministrativi e suggerendo i conseguenti rimedi.
3. Il difensore civico esercita le funzioni indicate nei commi precedenti anche nei confronti degli uffici e dei dipendenti amministrativi del servizio sanitario e delle unità sanitarie locali operanti nel territorio regionale.
4. L'azione del difensore civico può essere estesa d'ufficio a procedimenti ed atti di natura e contenuto analoghi a quelli per i quali sia stato chiesto l'intervento al fine di rimuovere le disfunzioni ad essi comuni.
- 4 bis. Il Consiglio regionale provvede a garantire all'ufficio del difensore civico ogni visibilità attraverso la stampa, le televisioni e gli strumenti informatici, anche mediante la realizzazione di specifiche campagne di immagine tematiche e generali, con l'intendimento di far conoscere il ruolo e la potenzialità dell'istituto a tutti i cittadini sardi⁽³⁾.
- 4 ter. Il Consiglio regionale garantisce al cittadino la massima accessibilità dell'ufficio del difensore civico, anche attraverso l'istituzione e la pubblicizzazione di una casella postale, di un numero verde telefonico e di un apposito sito web, e cura il decentramento delle sedi fisiche di contatto tra il cittadino e l'ufficio⁴.

Art. 3

Legittimazione attiva

1. Il difensore civico interviene:
 - a) d'ufficio o a richiesta del diretto interessato in relazione a qualunque atto o procedimento amministrativo;
 - b) ad iniziativa di associazioni o formazioni sociali in relazione a diritti ed interessi collettivi, diffusi o generali coinvolti nell'attività amministrativa.
2. Il difensore civico cura di intervenire nei casi che, comunque venuti a sua conoscenza, destino particolare allarme o preoccupazione nella cittadinanza.

Art. 4

Divieto di ricorrere al difensore civico

1. Non possono ricorrere al difensore civico i dipendenti dell'Amministrazione regionale, degli enti ed aziende indicati nel primo comma del precedente articolo 2, nonché i dipendenti del servizio sanitario e delle Unità sanitarie locali operanti nel territorio regionale per far valere pretese derivanti dal rapporto d'impiego.
2. Il difensore civico non può intervenire a richiesta di consiglieri regionali.

⁽¹⁾ Pubblicata nel B.U. 30 gennaio 1989, n. 4.

⁽²⁾ La nomina del difensore civico, di cui alla presente legge, è stata sospesa dall'art. 1, comma 1, L.R. 25 febbraio 2005, n. 4 (vedi anche i commi 2 e 3 del medesimo articolo). Ai sensi dell'art. 8, L.R. 13 ottobre 2005, n. 14, in sede di prima attuazione, il Consiglio regionale procede alla elezione del difensore civico entro trenta giorni dall'entrata in vigore della suddetta legge.

⁽³⁾ Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 13 ottobre 2005, n. 14.

⁽⁴⁾ Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 13 ottobre 2005, n. 14, poi così corretto con avviso di errata corrigé pubblicato nel B.U. 10 novembre 2005, n. 34.

Art. 5**Rapporto fra il ricorso al difensore civico
ed i rimedi amministrativi e giurisdizionali**

1. Il ricorso al difensore civico è indipendente dall'esperimento di ricorsi amministrativi o giurisdizionali.
2. Il difensore civico, quando lo ritenga opportuno, può sospendere il proprio intervento, in attesa della pronunzia sui ricorsi suddetti.

Art. 6**Modalità d'intervento**

1. I cittadini o gli enti che abbiano in corso una pratica o abbiano diretto interesse ad un procedimento amministrativo in corso presso le amministrazioni, enti ed aziende indicati all'articolo 2, hanno diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica o del procedimento. Qualora siano inutilmente trascorsi trenta giorni dalla data di presentazione della loro richiesta, ovvero abbiano ricevuto la risposta ma la ritengano insoddisfacente, possono richiedere, ai sensi della presente legge, l'intervento del difensore civico.
2. Il difensore civico, dopo aver informato l'Assessore regionale competente chiede al funzionario responsabile di procedere all'esame congiunto della pratica. Dopo tale esame il difensore civico stabilisce, tenuto conto delle esigenze di servizio, il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento, dandone immediata notizia, unitamente ai propri motivati rilievi ed osservazioni al Presidente della Giunta, al Presidente del Consiglio regionale ed a coloro che hanno promosso l'intervento del difensore civico.
3. Il funzionario preposto alla pratica o al procedimento è tenuto a provvedere alla loro definizione entro il termine assegnato dal difensore civico ed entro il medesimo a dargliene comunicazione.
4. Nel caso non venga rispettato il termine massimo assegnato il difensore civico ne informa i responsabili politici, ai quali, se ne ricorrono le condizioni, propone per il funzionario inadempiente l'apertura di un procedimento disciplinare secondo la normativa vigente e richiede la nomina di un commissario ad acta, qualora ritenga che l'atto dovuto sia stato omesso illegittimamente⁽⁵⁾.
5. L'Amministrazione è tenuta a precisare gli elementi di fatto e di diritto in base ai quali non ha ritenuto di accogliere, anche in parte, le osservazioni del difensore civico⁽⁶⁾.

Art. 7**Attività del Consiglio regionale**

1. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette senza indugio le osservazioni ed i rilievi di cui al secondo comma dell'articolo precedente alla Commissione consiliare competente per materia, che può farne oggetto di discussione e risoluzione.
2. L'esame in Commissione è dovuto senza ritardo, quando richiesto dal difensore civico. La Commissione sente il difensore civico ed i funzionari preposti alla pratica o al procedimento in esame ed ogni altro soggetto in grado di fornire utili elementi conoscitivi.
3. Nei casi di particolare rilevanza la Commissione può trasmettere gli atti al Consiglio, unitamente ad una o più relazioni, perché li dibatta secondo le norme del proprio regolamento, al fine di adottare le misure indicate al successivo articolo 10, terzo comma.

Art. 8**Diritto di accesso del difensore civico ai documenti e alle notizie**

1. Il difensore civico ha diritto di ottenere senza alcuna limitazione dalle amministrazioni, enti e aziende indicati nel precedente articolo 2, copia degli atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alle questioni trattate.
2. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui sopra, il difensore civico ha la facoltà di consultare i documenti d'ufficio ed ottenere copia senza limiti del segreto d'ufficio dei provvedimenti ed atti inerenti alla sua attività, nonché acquisire notizie ed informazioni ad esse attinenti⁽⁷⁾.
3. Il funzionario o il dipendente che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del difensore civico ovvero non adempia alle sue convocazioni è soggetto ai procedimenti disciplinari di cui alla legislazione regionale vigente, se dipendente regionale; negli altri casi l'addebito viene segnalato all'amministrazione da cui il

⁽⁵⁾ Comma così modificato dall'art. 2, L.R. 13 ottobre 2005, n. 14.

⁽⁶⁾ Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 21 maggio 1996, n. 20.

⁽⁷⁾ Comma così modificato dall'art. 2, L.R. 21 maggio 1996, n. 20.

funzionario dipende.

4. Nel caso in cui nell'esercizio delle sue funzioni il difensore civico venga a conoscenza di fatti che possono costituire reato, ovvero che possono comportare responsabilità contabile o amministrativa, è obbligato a darne immediata notizia alla magistratura competente⁽⁸⁾.

5. Il difensore civico è tenuto al segreto d'ufficio anche una volta cessato dalla carica.

Art. 9

Convocazione del difensore civico

1. Il difensore civico può convocare i funzionari ed i dipendenti delle amministrazioni enti e aziende indicati nel precedente articolo 2, ove lo ritenga utile o necessario per lo svolgimento delle proprie funzioni, dandone avviso al responsabile dell'ufficio o servizio da cui dipendono.

2. I funzionari e dipendenti sono tenuti ad adempiere alla convocazione.

Art. 10

Relazioni al Consiglio regionale

1. Il difensore civico presenta entro il 31 marzo di ogni anno, al Consiglio regionale e al Presidente della Giunta una dettagliata relazione sull'attività svolta e sui provvedimenti adottati, indicando in essa le disfunzioni riscontrate ed avanzando eventuali proposte per ovviare alle più gravi difficoltà riscontrate nell'attività amministrativa.

2. Il difensore civico può inviare al Consiglio regionale, in ogni momento, relazioni su questioni di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione. Si applica in questo caso il precedente articolo 7.

3. Il Consiglio regionale, esaminate le relazioni e tenuto conto delle osservazioni e dei suggerimenti in esse formulati, adotta le determinazioni di propria competenza ed invita, se del caso, i competenti organi regionali ad adottare le ulteriori misure necessarie con particolare riguardo:

- a) alla modifica dell'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- b) alla revoca di incarichi dei dirigenti di servizio ove ne ricorrano gli estremi ai sensi della vigente legislazione regionale;
- c) alla promozione di eventuali procedimenti disciplinari;
- d) alla sostituzione, nell'espletamento di singoli atti o procedure, dei funzionari il cui operato ha dato luogo all'intervento del difensore civico.

4. Le determinazioni di cui al precedente comma possono essere adottate, ove ciò non contrasti con le competenze statutarie e regolamentari del Consiglio, dalla Commissione competente per materia.

5. Le relazioni del difensore civico devono essere pubblicate integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione.

6. Il difensore civico ha facoltà di informare la stampa ed i mezzi di comunicazione di massa delle attività da lui svolte.

Art. 11

Relazioni al Presidente della Giunta regionale

Il difensore civico può inviare relazioni al Presidente della Giunta regionale per le opportune determinazioni.

Art. 12

Designazione del difensore civico

1. Il difensore civico, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione del Consiglio regionale, è scelto tra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico amministrativa⁽⁹⁾.

2. La designazione deve ottenere il voto dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

3. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto.

⁽⁸⁾ Comma così sostituito dall'art. 3, L.R. 13 ottobre 2005, n. 14.

⁽⁹⁾ La nomina del difensore civico, di cui alla presente legge, è stata sospesa dall'articolo 1, comma 1, L.R. 25 febbraio 2005, n. 4 (vedi anche i commi 2 e 3 del medesimo articolo). Vedi anche l'art. 8, L.R. 13 ottobre 2005, n. 14.

4.⁽¹⁰⁾⁽¹¹⁾

Art. 13

Ineleggibilità

1. Non possono essere designati alla carica di difensore civico:

- a) i sindaci, gli assessori comunali, i presidenti e gli assessori di comunità montana, i presidenti e gli assessori provinciali, gli assessori e i consiglieri regionali, i parlamentari nazionali ed europei;
- b) i componenti dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale o di un Assessore.

2. L'ineleggibilità prevista dal presente articolo opera di diritto e, se sopravvenuta comporta la decadenza dall'Ufficio che è dichiarata dal Consiglio regionale.

3. Il titolare dell'incarico di difensore civico ha obbligo di residenza nella Regione Sardegna⁽¹²⁾.

Art. 13 bis

Incompatibilità e decadenza

1. L'incarico di difensore civico è incompatibile:

- a) con l'incarico di amministratore di enti, istituti ed aziende pubbliche o a partecipazione pubblica o di imprese o società private; di titolare o dirigente di enti e imprese che abbiano con la Regione rapporti contrattuali per opere o per somministrazioni o che da essa ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni;
- b) con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato nonché di commercio o professione.

2. Le cause di incompatibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, revoca dall'incarico, collocamento in aspettativa, o fuori ruolo, cessazione dall'attività⁽¹³⁾.

3. Coloro che successivamente alla nomina vengano a trovarsi in una delle condizioni di cui al comma 1 devono provvedere alla rimozione della sopravvenuta causa di incompatibilità entro i termini di cui al comma 4, a pena di decadenza dalla carica.

4. La sopravvenuta causa di incompatibilità è immediatamente contestata dal Presidente della Giunta regionale all'interessato, che ha sette giorni di tempo dalla notifica per rimuoverla. Decorso tale termine senza che sia venuta meno la causa di incompatibilità, il Presidente della Giunta regionale pronuncia con proprio decreto, da notificarsi all'interessato, la decadenza dalla carica a decorrere dalla data in cui si è verificata la causa di incompatibilità e fatta salva la validità degli atti compiuti.

5. Il Presidente della Giunta regionale trasmette immediatamente al Consiglio regionale il provvedimento di decadenza⁽¹⁴⁾.

Art. 13 ter

Nomina del difensore civico

1. Il difensore civico è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale da emanarsi entro quindici giorni dalla data di designazione.

2. Qualora la rimozione di una causa di incompatibilità di cui al precedente articolo 13-bis sia subordinata ad autorizzazione di organi non regionali, il termine di cui al comma 1 viene esteso a novanta giorni. Decorso tale termine, qualora l'incompatibilità non sia cessata, la designazione perde efficacia ed il Consiglio regionale è convocato per una nuova designazione⁽¹⁵⁾.

Art. 14

Durata in carica

1. Il difensore civico dura in carica tre anni e può essere riconfermato per una sola volta.

2. Il Consiglio regionale procede all'elezione del difensore civico entro il quindicesimo giorno precedente la scadenza ordinaria, ovvero, qualora il mandato del difensore civico venga a cessare per qualunque motivo diverso dalla scadenza ordinaria, entro il trentesimo giorno successivo alla cessazione.

3. Il difensore civico esercita le sue funzioni fino alla nomina del successore.

⁽¹⁰⁾ Comma soppresso dall'art. 4, L.R. 13 ottobre 2005, n. 14.

⁽¹¹⁾ Articolo così sostituito dall'art. 3, L.R. 21 maggio 1996, n. 20, poi così modificato come indicato nella nota che precede.

⁽¹²⁾ Articolo così sostituito dall'art. 4, L.R. 21 maggio 1996, n. 20.

⁽¹³⁾ Comma così modificato dall'art. 27, comma 16, L.R. 11 maggio 2006, n. 4.

⁽¹⁴⁾ Articolo aggiunto dall'art. 5, L.R. 21 maggio 1996, n. 20.

⁽¹⁵⁾ Articolo aggiunto dall'art. 6, L.R. 21 maggio 1996, n. 20.

4. Al difensore civico non si applica la legge regionale 3 maggio 1995, n. 11 (Norme in materia di scadenza, proroga, decadenza degli organi amministrativi della Regione Sardegna in materia di società partecipate dalla Regione e di rappresentanti della Regione)⁽¹⁶⁾.

Art. 15

Decadenza e revoca

1. Per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni il difensore civico può essere revocato dal Consiglio regionale con la stessa maggioranza e modalità previste per la sua elezione nel precedente articolo 12.

2.⁽¹⁷⁾

3. Il difensore civico qualora intenda presentarsi candidato alle elezioni nazionali, regionali e amministrative è obbligato a rassegnare le dimissioni almeno sei mesi prima della rispettiva data di scadenza elettorale. In caso di elezioni anticipate è tenuto a rassegnare le dimissioni entro i sette giorni successivi alla data del decreto di scioglimento⁽¹⁸⁾.

Art. 16

Trattamento economico

1. Al difensore civico compete una indennità di carica pari a quella spettante ai presidenti degli enti regionali del primo gruppo della tabella A, ai sensi del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale), come interpretato dal comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005).

2. Al difensore civico compete il trattamento economico di missione ed il rimborso delle spese di viaggio nella stessa misura prevista per i presidenti degli enti regionali dal comma 8 dell'articolo 6 della legge regionale n. 20 del 1995, come modificato dall'articolo 54 della legge regionale 21 dicembre 1996, n. 37⁽¹⁹⁾.

Art. 17

Sede, segreteria e personale

1. Il difensore civico ha sede presso il Consiglio regionale.

2. Il difensore civico si avvale di uffici di segreteria⁽²⁰⁾. La dotazione di personale del difensore civico è stabilita dall'Ufficio di Presidenza d'intesa con il difensore civico stesso e deve essere comunque congrua rispetto ai compiti di istituto⁽²¹⁾.

3. Il relativo personale è tratto dal ruolo consiliare ed opera alle dipendenze funzionali del difensore civico.

3-bis. Il difensore civico può stipulare convenzioni con le amministrazioni provinciali o comunali che prevedano l'utilizzazione di locali messi a disposizione da dette amministrazioni per incontri con i cittadini anche in forma di teleconferenza⁽²²⁾.

Art. 18

Compiti della segreteria

1. Gli uffici di segreteria del difensore civico provvedono a tutte le incombenze dirette ad assicurare lo svolgimento delle funzioni proprie del difensore civico. In particolare:

- a) ricevono, protocollano e classificano le richieste di intervento;
- b) svolgono l'istruttoria preliminare delle singole istanze per la identificazione del loro oggetto e dell'organo o dell'ufficio dell'Amministrazione della Regione e degli enti dipendenti o delegatari di funzioni amministrative regionali nei confronti dei quali sono richiesti gli interventi;
- c) richiedono agli interessati i chiarimenti o la integrazione della documentazione che si rendessero necessari;

⁽¹⁶⁾ Il presente articolo, già sostituito dall'art. 7, L.R. 21 maggio 1996, n. 20, è stato poi nuovamente così sostituito dall'articolo 5, L.R. 13 ottobre 2005, n. 14.

⁽¹⁷⁾ Comma abrogato dall'art. 8, comma 1, L.R. 21 maggio 1996, n. 20.

⁽¹⁸⁾ Comma così sostituito dall'art. 8, comma 2, L.R. 21 maggio 1996, n. 20.

⁽¹⁹⁾ Articolo così sostituito dall'art. 6, L.R. 13 ottobre 2005, n. 14.

⁽²⁰⁾ Periodo così modificato dall'art. 7, comma 1, L.R. 13 ottobre 2005, n. 14.

⁽²¹⁾ Periodo così sostituito dall'art. 7, comma 2, L.R. 13 ottobre 2005, n. 14.

⁽²²⁾ Comma aggiunto dall'art. 7, comma 3, L.R. 13 ottobre 2005, n. 14.

- d) ricevono i cittadini che accedono personalmente all'ufficio fornendo loro indicazioni sulla procedura da seguire o dando loro suggerimenti nei casi che manifestamente esulano dalla competenza del difensore civico;
- e) procedono, a richiesta del difensore civico, alle ricerche giurisprudenziali o dottrinarie sulle questioni controverse, redigendo, quando sia opportuno, relazioni o motivate proposte;
- f) intrattengono rapporti con i funzionari responsabili delle singole pratiche per la più rapida soluzione dei casi che hanno dato luogo a interventi del difensore civico;
- g) curano la archiviazione e la conservazione delle pratiche esaurite.

Art. 19

Norma finanziaria

(omissis)

Art. 20

Norma transitoria

1. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale è convocato per procedere alla designazione del difensore civico.

Art. 21

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione.

L.R. 17 gennaio 2005, n. 1⁽¹⁾ - Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione-enti locali.

Art. 1

Oggetto

1. In attuazione del principio di Cooperazione degli enti locali tra loro e con la Regione e al fine di garantire la partecipazione degli enti locali ai processi decisionali regionali di loro diretto interesse, la presente legge istituisce il Consiglio delle autonomie locali e la Conferenza permanente Regione-enti locali e ne disciplina le competenze, la composizione e il funzionamento.

Art. 2

Consiglio delle autonomie locali

1. Il Consiglio delle autonomie locali:

- a) è l'organo di rappresentanza istituzionale, autonoma ed unitaria, degli enti locali della Sardegna e costituisce sede di studio, informazione, confronto, coordinamento e proposta sulle problematiche di loro interesse;
- b) partecipa al procedimento di formazione delle leggi e degli atti di programmazione regionale, secondo quanto previsto all'articolo 9;
- c) propone alla Giunta regionale di promuovere, ai sensi del comma 2 dell'articolo 127 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale su atti legislativi dello Stato, ritenuti lesivi delle prerogative delle autonomie territoriali;
- d) partecipa, attraverso propri rappresentanti, alla Conferenza permanente Regione-enti locali.

Art. 3

Composizione

1. Del Consiglio delle autonomie locali fanno parte:

- a) i presidenti delle province;
- b) un sindaco di comune capoluogo di provincia per ciascuna provincia;
- c) quattro sindaci di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti non appartenenti tutti alla stessa provincia;
- d) un sindaco di comune con popolazione compresa fra 3.001 e 10.000 abitanti per ciascuna provincia;
- e) due sindaci di comuni con popolazione pari o inferiore a 3.000 abitanti per ciascuna provincia.

2. In attuazione del comma 7 dell'articolo 117 della Costituzione, la rappresentanza degli eletti ai sensi del comma 1 deve favorire il principio di parità fra uomini e donne; comunque il genere meno rappresentato non può avere in percentuale una rappresentanza inferiore alla percentuale di eletti alla carica di sindaco nell'insieme dei comuni della Sardegna.

3. Ai fini dell'applicazione della presente legge si considera la popolazione risultante all'ultimo censimento ufficiale.

4. La funzione di componente del Consiglio delle autonomie locali non è delegabile.

Art. 4

Nomina dei componenti

1. I componenti del Consiglio delle autonomie locali di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 3 sono eletti in un'assemblea regionale dei sindaci convocata dal Presidente del Consiglio regionale. L'assemblea si articola in un collegio regionale per l'elezione dei componenti di cui alla lettera c) e in collegi provinciali per l'elezione rispettivamente dei componenti di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 3.

2. Ogni avente diritto al voto può esprimere una preferenza.

3. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di preferenze e, a parità di preferenze, i sindaci dei comuni di minore dimensione demografica.

4. Nel caso in cui gli eletti per la categoria di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 risultino appar-

⁽¹⁾ Pubblicata nel B.U. Sardegna 18 gennaio 2005, n. 2.

tenere tutti alla stessa provincia, in luogo del meno votato è proclamato eletto il sindaco più votato che appartenga ad altra provincia.

5. Nel caso in cui tra i componenti eletti non si riscontri la percentuale stabilita dal comma 2 dell'articolo 3, i meno votati tra gli eletti sono sostituiti dai non eletti del genere meno rappresentato secondo l'ordine di graduatoria in base ai voti, a cominciare dalla categoria di cui alla lettera e) e fino alla concorrenza della percentuale minima prevista. Occorrendo si procede analogamente per la categoria di cui alla lettera d) e per la categoria di cui alla lettera c).

6. Dell'avvenuta elezione il Presidente del Consiglio regionale dà comunicazione al Presidente della Regione, che conseguentemente emana il decreto di nomina dei componenti del Consiglio delle autonomie locali, compresi i componenti di diritto di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 3.

7. Nelle province nelle quali, ai sensi dell'articolo 10-quater della legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4 (Riassetto generale delle province), sia stata attribuita la qualifica di capoluogo a più di un comune, ovvero non sia stato ancora determinato il capoluogo, le funzioni di componente del Consiglio delle autonomie locali ai sensi della lettera b), del comma 1 dell'articolo 3, sono esercitate dal sindaco congiuntamente designato dai sindaci dei comuni capoluogo, ovvero dai sindaci dei comuni individuati come sede provvisoria degli organi provinciali ai sensi dell'articolo 10-ter della citata legge regionale n. 4 del 1997. Qualora la designazione congiunta non sia pervenuta al Presidente della Regione entro sette giorni dalla data di svolgimento dell'assemblea di cui al comma 1, le funzioni sono svolte a turno dai sindaci dei comuni capoluogo, ovvero dei comuni individuati come sedi provvisorie, in ordine di dimensione demografica. La durata di ciascun turno è pari alla durata ordinaria del Consiglio delle Autonomie locali divisa per il numero dei comuni capoluogo, ovvero dei comuni individuati come sedi provvisorie.

8. Il decreto di nomina è comunicato al Presidente del Consiglio regionale il quale convoca la seduta d'insediamento del Consiglio delle autonomie locali.

Art. 5

Durata in carica, rinnovo e decadenza

1. Il Consiglio delle autonomie locali rimane in carica tre anni.
2. I componenti del Consiglio delle autonomie locali restano in carica fino alla nomina dei loro successori.
3. Essi tuttavia decadono anticipatamente di diritto allorché cessino, per qualsiasi causa, dalla carica in relazione alla quale sono stati nominati.
4. In sostituzione del componente di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 3 anticipatamente decaduto il Presidente della Regione nomina, entro sette giorni dalla sua proclamazione, il nuovo titolare della carica che dà diritto alla nomina.
5. Negli altri casi il Presidente della Regione sostituisce il componente anticipatamente decaduto col primo dei non eletti nel suo collegio. Nel caso in cui sia stato esaurito l'elenco dei non eletti, ovvero nel caso in cui, nel periodo decorrente dalla precedente elezione, sia stato rinnovato oltre un terzo delle amministrazioni dei comuni del collegio, ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio regionale che convoca il collegio per procedere ad un'elezione suppletiva. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4.
6. Non si procede alla sostituzione nel caso in cui il componente del Consiglio sia decaduto per l'ordinaria scadenza del mandato di sindaco e sia immediatamente rieletto alla medesima carica.

Art. 6

Organi e regole di funzionamento

1. Il Consiglio delle autonomie locali elegge nel suo seno un presidente che resta in carica quanto il Consiglio stesso.
2. Il regolamento può prevedere anche l'elezione di un vice presidente e di un ufficio di presidenza, che restano in carica quanto il Presidente, e la costituzione di commissioni istruttorie.
3. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio delle autonomie locali è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Ciascun componente del Consiglio delle autonomie locali esprime un voto.
5. Le sedute del Consiglio delle autonomie locali sono pubbliche.
6. Le modalità di convocazione o di svolgimento delle sedute, le condizioni per la validità delle deliberazioni, le procedure interne di funzionamento e di organizzazione dei lavori del Consiglio delle autonomie locali, ivi comprese le modalità per indire e svolgere consultazioni della generalità degli enti locali, le modalità per l'eventuale ratifica delle intese e degli accordi, le norme sull'organizzazione degli uffici, sull'ordinazione

delle spese, sulla contabilità, i bilanci ed i rendiconti sono disciplinate, per quanto non direttamente previsto dalla presente legge, da un regolamento interno approvato dal Consiglio delle autonomie locali a maggioranza dei suoi componenti entro 45 giorni dall'insediamento.

Art. 7

Indennità di carica e di presenza

1. Al presidente del Consiglio delle autonomie locali è corrisposta un'indennità di carica pari al venticinque per cento dell'indennità di carica del presidente della provincia in cui si trova il capoluogo di Regione.

2. Per ogni giornata di seduta del Consiglio delle autonomie locali è corrisposto ai componenti presenti, ad esclusione del presidente, un gettone di presenza che è pari all'indennità di presenza dei consiglieri provinciali della provincia in cui si trova il capoluogo di Regione oltre, esclusivamente, le spese di viaggio⁽²⁾.

3. Le indennità di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili con le altre indennità di carica percepite dai componenti.

Art. 8

Uffici

1. L'attività istruttoria e di supporto al funzionamento del Consiglio delle autonomie locali è svolta da un ufficio di segreteria, il cui ordinamento è disciplinato dal regolamento interno.

2. Dell'ufficio di segreteria possono far parte esclusivamente dipendenti degli enti locali della Sardegna, ovvero dell'Amministrazione regionale, collocati in posizione di comando, ovvero segretari comunali o provinciali a disposizione ai sensi dell'articolo 101, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Al personale compete un trattamento pari a quello previsto nel ruolo di provenienza.

3. Nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, il Consiglio delle autonomie locali può inoltre stipulare contratti di consulenza e di prestazione d'opera, esclusa in ogni caso la costituzione di rapporti di lavoro dipendente.

4. In sede di prima applicazione della presente legge e per un periodo massimo di un anno, le funzioni dell'ufficio di segreteria del Consiglio regionale delle autonomie sono svolte dal personale dell'ANCI Sardegna in numero non superiore a quattro unità, il cui trattamento economico, pari a quello in godimento, è a carico del Consiglio regionale delle autonomie.

Art. 9

Partecipazione al procedimento legislativo

1. Il Consiglio delle autonomie locali esprime parere obbligatorio al Consiglio regionale:

- a) sulle proposte di modifica dello Statuto speciale della Sardegna d'iniziativa del Consiglio regionale;
- b) sui disegni e le proposte di legge in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;
- c) sui disegni e le proposte di legge che attengono alla determinazione o modificazione delle competenze degli enti locali;
- d) sulle proposte di atti di programmazione soggetti all'approvazione del Consiglio regionale;
- d-bis) sul disegno di legge europea regionale⁽³⁾.

2. Gli atti di cui al comma 1 sono comunicati al Consiglio delle autonomie locali nel testo approvato dalla competente Commissione consiliare, prima della votazione finale. Il parere deve essere espresso entro quindici giorni dalla richiesta, decorsi i quali la Commissione può procedere alla votazione finale. Il parere è dato per iscritto ed è allegato alla relazione della Commissione.

3. Il Consiglio delle autonomie locali esprime parere obbligatorio al Consiglio regionale sui disegni di legge finanziaria e di bilancio e sulla proposta di documento di programmazione economica e finanziaria, i quali sono comunicati al Consiglio delle autonomie locali nel testo del proponente. Il parere deve essere espresso entro sette giorni dalla richiesta. Il parere è dato per iscritto ed è allegato alla relazione della Commissione competente in materia di bilancio. In caso di decorrenza dei termini senza che sia stato espresso, il parere s'intende favorevole.

4. Il Consiglio delle autonomie locali può esprimere di propria iniziativa, ovvero su richiesta delle Com-

⁽²⁾ Comma modificato dall'art. 17, comma 1, lettera a), L.R. 17 dicembre 2012, n. 25, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 della stessa legge).

⁽³⁾ Lettera aggiunta dall'art. 10, comma 3, L.R. 30 giugno 2010, n. 13, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27 della medesima legge).

missioni, osservazioni su qualsiasi atto che debba essere approvato dal Consiglio regionale. Le osservazioni sono espresse per iscritto ed allegate alla relazione della Commissione.

Art. 10

Seduta congiunta

1. Il Consiglio regionale ed il Consiglio delle autonomie locali si riuniscono annualmente in seduta congiunta, prima dell'approvazione del bilancio della Regione, per un esame dello stato del sistema delle autonomie in Sardegna.

Art. 11

Informazione

1. Gli uffici del Consiglio regionale sono tenuti ad assicurare che l'informazione dei componenti del Consiglio delle autonomie locali sui testi degli atti presentati al Consiglio regionale, nonché sulle convocazioni e gli ordini del giorno dell'Aula e delle Commissioni sia pari, per completezza e tempestività, a quella fornita ai consiglieri regionali.

Art. 12

Conferenza permanente Regione - enti locali

1. La Conferenza permanente Regione-enti locali è sede unitaria e generale di concertazione, di cooperazione e di coordinamento tra l'amministrazione regionale e gli enti locali della Sardegna.

2. Alla Conferenza partecipano per la Regione:

- a) il Presidente della Regione, che la presiede;
- b) l'Assessore regionale competente in materia di enti locali, con funzioni di vicepresidente;
- c) gli Assessori regionali competenti in materia di riforma della Regione, di bilancio e di programmazione;
- d) gli Assessori regionali competenti nelle materie oggetto di discussione.

3. In rappresentanza degli enti locali partecipano alla Conferenza:

- a) dieci componenti del Consiglio delle autonomie locali, eletti dal Consiglio in modo tale da garantire la presenza di due rappresentanti per ciascuna delle categorie elencate al comma 1 dell'articolo 3;
- b) dai Presidenti regionali dell'ANCI, dell'UPS, dell'UNCCEM, dell'AICCRE, della Lega delle autonomie e dell'ASEL, costituenti il coordinamento delle associazioni degli enti locali della Sardegna.

4. La Conferenza è convocata dal suo Presidente almeno una volta ogni tre mesi e ogniqualvolta ne facciano richiesta, con indicazione degli oggetti da iscrivere all'ordine del giorno, almeno quattro dei suoi componenti in rappresentanza degli enti locali.

5. La Conferenza delibera con la presenza di almeno sette dei componenti in rappresentanza degli enti locali.

6. La Conferenza ha sede presso l'Assessorato regionale degli enti locali.

7. La segreteria della Conferenza è assicurata dagli uffici dell'Assessorato regionale degli enti locali con la collaborazione dell'ufficio di segreteria del Consiglio delle autonomie locali.

8. La Conferenza adotta, d'intesa fra le sue componenti, un regolamento che ne disciplina il funzionamento per quanto non previsto dalla presente legge.

Art. 13

Intesa fra Regione ed enti locali

1. Sono adottati, previa intesa in sede di Conferenza permanente Regione-enti locali: gli atti d'indirizzo e coordinamento, ove previsti dalla legge, delle funzioni amministrative a qualsiasi titolo conferite agli enti locali; gli atti amministrativi comunque denominati con i quali si definiscono criteri per la ripartizione di risorse finanziarie regionali fra gli enti locali; fatta eccezione per quelli per i quali i criteri siano stabiliti in legge; gli altri atti per i quali l'intesa sia richiesta dalla legge.

2. Ai fini dell'intesa, la posizione della Regione è espressa dal Presidente della Regione o dall'Assessore da lui delegato; la posizione degli enti locali è quella espressa dalla maggioranza dei componenti della Conferenza in rappresentanza degli enti locali.

3. In caso d'urgenza la Giunta regionale può provvedere senza la previa intesa di cui al comma 1. I provvedimenti così adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza entro i successivi sette giorni, per il conseguimento dell'intesa.

Art. 14**Accordi fra Regione ed enti locali**

1. La Giunta regionale e gli enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività d'interesse comune.

2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione d'assenso degli organi della Regione e degli enti locali cui spetta l'adozione del provvedimento per il quale si è concluso l'accordo.

Art. 15**Norme finali**

1. In sede di prima attuazione l'assemblea regionale dei sindaci di cui all'articolo 4 è convocata dal Presidente del Consiglio regionale entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti delle elezioni amministrative della primavera del 2005.

2. La conferenza permanente Regione-enti locali istituita con D.P.G.R. 18 novembre 1993, n. 331, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 1 del 1994, continua a svolgere le sue funzioni fino alla data della nomina dei rappresentanti del Consiglio delle autonomie nella Conferenza istituita dalla presente legge.

Art. 16**Norma finanziaria**

(omissis)

Parte Quarta

1) SEGNI DISTINTIVI E CERIMONIALE

Decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1952⁽¹⁾ - Concessione alla Regione autonoma della Sardegna di uno stemma e di un gonfalone.

Articolo unico

Sono concessi alla Regione autonoma della Sardegna uno stemma ed un gonfalone descritti come in appresso.

Stemma: d'argento alla croce di rosso accantonata da quattro teste di moro bendate.

Gonfalone: drappo di colore bianco riccamente ornato di ricami d'oro e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in oro: «Regione autonoma della Sardegna». Le parti di metallo e i cordoni saranno dorati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dai colori rosso e azzurro con bullette dorate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma dell'Ente e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'oro.

⁽¹⁾ Trascritto nel Registro araldico dell'Archivio di Stato in Roma il 28 ottobre 1952 e nei registri dell'Ufficio araldico il 14 dicembre 1952.

L.R. 15 aprile 1999, n. 10⁽¹⁾ - Bandiera della Regione⁽²⁾.

Art. 1

Bandiera della Sardegna

1. La Regione adotta quale sua bandiera quella tradizionale della Sardegna: campo bianco crociato di rosso con in ciascun quarto una testa di moro bendata sulla fronte rivolta in direzione opposta all'inferitura.

Art. 2

Esposizione della bandiera da parte di amministrazioni pubbliche

1. La bandiera della Regione è esposta all'esterno degli edifici sedi della Regione, dei Comuni e delle Province, degli enti strumentali della Regione, degli enti soggetti a vigilanza o controllo della Regione, degli enti pubblici che ricevono in via ordinaria finanziamenti o contributi a carico del bilancio regionale, degli enti che esercitano funzioni delegate dalla Regione, nonché all'esterno degli altri edifici dei medesimi enti sui quali ordinariamente si espongono bandiere:

- a) il giorno 26 febbraio, anniversario della promulgazione dello Statuto speciale per la Sardegna;
- b) il giorno 28 aprile, "Sa Die de Sa Sardigna";
- c) su disposizione o autorizzazione del Presidente della Regione, quando ricorrano avvenimenti di particolare importanza;
- d) ogni qualvolta sia esposta la bandiera della Repubblica.

2. La bandiera della Regione è esposta altresì nei casi previsti dagli statuti dei Comuni e delle Province.

Art. 3

Esposizione della bandiera da parte di privati

1. L'esposizione della bandiera della Regione da parte di privati è sempre libera, purché avvenga in forme decorose.

2. È obbligatoria l'esposizione della bandiera della Regione da parte di privati qualora vengano esposte bandiere nel corso di manifestazioni a cui concorrono finanziariamente la Regione o i suoi enti strumentali.

Art. 4

Modalità di esposizione

1. Ove non sia vietato da norme statali, quando le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2 espongono la bandiera della Regione, espongono anche la bandiera della Repubblica e quella dell'Unione europea.

2. Salve le norme che regolano l'esposizione delle bandiere della Repubblica e dell'Unione europea, la bandiera della Regione va esposta al posto d'onore.

3. Quando la bandiera è esposta in segno di lutto va posta a mezz'asta o con due strisce di colore nero.

Art. 5

Sanzioni

1. La violazione delle norme della presente legge comporta a carico dei trasgressori l'applicazione, a cura del dirigente dell'Amministrazione regionale competente in materia di cerimoniale, della sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000.

Art. 6

Norma finanziaria

(omissis)

Art. 7

Abrogazione di norme

1. È abrogata la legge regionale 24 luglio 1950, n. 37.

⁽¹⁾ Pubblicata nel B.U. Sardegna 29 aprile 1999, n. 13.

⁽²⁾ Vedi il D.P.G.R. 27 dicembre 2000, n. 205, che ha approvato il modello ufficiale di bandiera della Regione.

Art. 8**Disposizioni transitorie**

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta, viene approvato il modello ufficiale di bandiera.
2. Fino all'adozione del modello ufficiale di bandiera l'esposizione deve avvenire con l'utilizzo di bandiere riproducenti in qualsiasi forma un campo bianco crociato di rosso con in ciascun quarto una testa di moro⁽³⁾.

⁽³⁾ Comma così sostituito dall'art. 1, L.R. 10 giugno 1999, n. 25.

L. 5 febbraio 1998, n. 22⁽¹⁾ - Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea⁽²⁾.

Art. 1

1. La presente legge detta, in attuazione dell'articolo 12 della Costituzione e in conseguenza dell'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, disposizioni generali in materia di uso ed esposizione della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea, fatte salve le disposizioni particolari sull'uso delle bandiere militari.

2. Le regioni possono, limitatamente ai casi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, emanare norme per l'attuazione della presente legge, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione. Le disposizioni della presente legge costituiscono altresì norme generali regolatrici della materia, nel rispetto delle quali il Governo, per i casi di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 1 e di cui al comma 2 dell'articolo 2, è autorizzato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti commissioni parlamentari, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400⁽³⁾.

Art. 2

1. La bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea vengono esposte all'esterno degli edifici ove hanno sede centrale gli organismi di diritto pubblico di seguito indicati, per il tempo in cui questi esercitano le rispettive funzioni e attività:

- a) gli organi costituzionali e di rilievo costituzionale, e comunque la sede del Governo allorché il Consiglio dei Ministri è riunito;
- b) i Ministeri;
- c) i consigli regionali, provinciali e comunali, in occasione delle riunioni degli stessi;
- d) gli uffici giudiziari;
- e) le scuole e le università statali.

2. La bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea vengono altresì esposte all'esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni e all'esterno delle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero.

3. Il regolamento e le norme regionali di cui al comma 2 dell'articolo 1 possono, nei limiti delle rispettive competenze, dettare una disciplina integrativa in merito alle modalità di uso ed esposizione della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea nonché di gonfaloni, stemmi e vessilli, anche con riferimento ad organismi di diritto pubblico non ricompresi nell'elenco di cui al comma 1 del presente articolo⁽⁴⁾.

Art. 3

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

Art. 4

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 1 sono abrogati il regio decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2072, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 1925, n. 2264, e la legge 24 giugno 1929, n. 1085⁽⁵⁾. A decorrere dalla stessa data cessa altresì di avere applicazione il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 1986.

Art. 5

(omissis)

⁽¹⁾ Pubblicata nella G.U. 14 febbraio 1998, n. 37.

⁽²⁾ Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- Ministero dell'interno: Circ. 1 luglio 1998, n. F.L.21/98; Circ. 11 febbraio 1999, n. F.L.9/99;
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 28 febbraio 1998, n. 79; Circ. 17 marzo 1998, n. 133.

⁽³⁾ In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121.

⁽⁴⁾ Per la disciplina integrativa di cui al presente comma, vedi il D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121.

⁽⁵⁾ Recante disciplina della esposizione delle bandiere estere.

L. 27 maggio 1949, n. 260⁽¹⁾ - Disposizioni in materia di ricorrenze festive.

Art. 1

Il giorno 2 giugno, data di fondazione della Repubblica, è dichiarato festa nazionale.

Art. 2

Sono considerati giorni festivi, agli effetti della osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici, oltre al giorno della festa nazionale⁽²⁾, i giorni seguenti:

- tutte le domeniche;
- il primo giorno dell'anno;
- il giorno dell'Epifania⁽³⁾;
- il giorno della festa di San Giuseppe⁽⁴⁾;
- il 25 aprile, anniversario della liberazione;
- il giorno di lunedì dopo Pasqua;
- il giorno dell'Ascensione⁽⁴⁾;
- il giorno del Corpus Domini⁽⁴⁾;
- il 1° maggio: festa del lavoro;
- il giorno della festa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo⁽⁵⁾;
- il giorno dell'Assunzione della B. V. Maria;
- il giorno di Ognissanti;
- il 4 novembre, giorno dell'unità nazionale⁽⁶⁾;
- il giorno della festa dell'Immacolata Concezione;
- il giorno di Natale;
- il giorno 26 dicembre.

Art. 3

Sono considerate solennità civili, agli effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici e dell'imbandieramento dei pubblici edifici, i seguenti giorni:

- l'11 febbraio: anniversario della stipulazione del Trattato e del Concordato con la Santa Sede;
- il 28 settembre: anniversario della insurrezione popolare di Napoli⁽⁷⁾.

Art. 4

Gli edifici pubblici sono imbandierati nei giorni della festa nazionale, delle solennità civili e del 25 aprile, 1° maggio e 4 novembre⁽⁸⁾.

Art. 5

Nelle ricorrenze della festa nazionale (2 giugno), dell'anniversario della liberazione (25 aprile), della festa del lavoro (1° maggio) e nel giorno dell'unità nazionale (4 novembre), lo Stato, gli Enti pubblici ed i privati datori di lavoro sono tenuti a corrispondere ai lavoratori da essi dipendenti i quali siano retribuiti non in misura fissa, ma in relazione alle ore di lavoro da essi compiute, la normale retribuzione globale di fatto giornaliera compreso ogni elemento accessorio. La normale retribuzione sopra indicata sarà determinata raggugliandola a quella corrispondente ad un sesto dell'orario settimanale contrattuale o, in mancanza, a quello di

⁽¹⁾ Pubblicata nella G.U. 31 maggio 1949, n. 124.

⁽²⁾ L'art. 1, L. 5 marzo 1977, n. 54, ha disposto che la celebrazione della festa nazionale della Repubblica abbia luogo la prima domenica di giugno. Per l'anno 1986 vedi l'art. 1, L. 22 maggio 1986, n. 200. Successivamente l'art. 1, L. 20 novembre 2000, n. 336, ha disposto che, a decorrere dal 2001, la celebrazione della festa nazionale della Repubblica abbia nuovamente luogo il 2 giugno di ciascun anno.

⁽³⁾ Festività soppressa dall'art. 1, L. 5 marzo 1977, n. 54, e ripristinata ai sensi dell'art. 1, D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792.

⁽⁴⁾ Festività soppressa dall'art. 1, L. 5 marzo 1977, n. 54.

⁽⁵⁾ Festività soppressa dall'art. 1, L. 5 marzo 1977, n. 54, e ripristinata, solo per il comune di Roma (quale festa del Santo Patrono), ai sensi dell'art. 1, D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792.

⁽⁶⁾ L'art. 1, L. 5 marzo 1977, n. 54, ha disposto che la celebrazione della festa dell'unità nazionale abbia luogo la prima domenica di novembre e, pertanto, il 4 novembre cessa di essere considerato festivo.

⁽⁷⁾ Vedi, anche, la L. 4 marzo 1958, n. 132, la L. 30 marzo 2004, n. 92, e la L. 12 novembre 2009, n. 162.

⁽⁸⁾ Vedi, ora, l'art. 2, L. 5 febbraio 1988, n. 22, e l'art. 1, D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121.

legge. Per i lavoratori retribuiti a cottimo, a provvigione o con altre forme di compensi mobili, si calcolerà il valore delle quote mobili sulla media oraria delle ultime quattro settimane.

Ai lavoratori considerati nel precedente comma, che prestino la loro opera nelle suindicate festività, è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo.

Ai salariati retribuiti in misura fissa, che prestino la loro opera nelle suindicate festività, è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo. Qualora la festività ricorra nel giorno di domenica, spetterà ai lavoratori stessi, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, anche una ulteriore retribuzione corrispondente all'aliquota giornaliera⁽⁹⁾.

Art. 6

In caso di inosservanza alle norme della presente legge gli imprenditori sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila⁽¹⁰⁾.

Art. 7

Sono abrogati l'art. 4 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1549⁽¹¹⁾, e tutte le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con le norme contenute nella presente legge.

Art. 8

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

⁽⁹⁾ Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 31 marzo 1954, n. 90. Vedi, anche, gli artt. 2 e 3 della citata legge n. 90 del 1954 e il comma 224 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

⁽¹⁰⁾ Articolo così modificato dall'art. 75, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

⁽¹¹⁾ Recante norme sulla retribuzione delle feste infrasettimanali a favore dei salariati statali.

L.R. 14 settembre 1993, n. 44⁽¹⁾ - Istituzione della giornata del popolo sardo «Sa Die de sa Sardegna».

Art. 1

1. Il 28 aprile è dichiarata giornata del popolo sardo «Sa Die de sa Sardegna».
2. In occasione della ricorrenza, la Regione Autonoma della Sardegna organizza manifestazioni ed iniziative culturali.
3. A tal fine la Giunta regionale approva annualmente, sentita la competente Commissione consiliare, uno specifico programma, predisposto dall'Assessore della pubblica istruzione anche sulla base delle iniziative indicate dagli enti locali ed associazioni senza scopo di lucro.
4. Detto programma deve mirare a sviluppare la conoscenza della storia e dei valori dell'autonomia, in particolare tra le nuove generazioni.
- 4 bis. Le finalità della presente legge sono estese alle popolazioni sarde residenti fuori dal territorio regionale ed all'estero⁽²⁾.

Art. 2

(omissis)

⁽¹⁾ Pubblicata nel B.U. Sardegna 23 settembre 1993, n. 36.

⁽²⁾ Comma aggiunto dall'articolo 26, comma 2, L.R. 22 aprile 2002, n. 7.

D.P.C.M. 14 aprile 2006⁽¹⁾ - Disposizioni generali in materia di cerimoniale e di precedenza tra le cariche pubbliche.

Capo I **Delle precedenze tra le cariche pubbliche**

Sezione prima **Definizione dell'ambito di applicazione e criteri generali**

Art. 1. **Ambito di applicazione**

1. Le presenti disposizioni disciplinano le prescrizioni protocollari che regolano le cerimonie d'iniziativa dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e di ogni altra autorità pubblica, nonché quelle alle quali prendano parte il Capo dello Stato; ovvero, in forma ufficiale, autorità che rivestono cariche comprese nella prima categoria di cui all'articolo 5 o nella categoria «A» di cui all'articolo 9.

Art. 2 **Cerimonie nazionali e cerimonie territoriali**

1. Ai fini della presente disciplina:
- a) sono cerimonie nazionali quelle che hanno luogo in occasione di feste nazionali o di esequie di Stato, in qualunque parte del territorio della Repubblica si svolgano, nonché le cerimonie alle quali sia presente il Capo dello Stato ovvero una delle autorità che rivestono cariche comprese nella prima categoria di cui all'articolo 5⁽²⁾;
 - b) sono cerimonie territoriali quelle che non rientrano nella definizione di cui alla lettera a).

Art. 3 **Cerimonie e relazioni internazionali**

1. Per le cerimonie che rivestono carattere internazionale, in qualunque parte del territorio della Repubblica si svolgano e, in ogni caso, in presenza di autorità straniere che rivestono cariche omologhe a quelle nazionali comprese nella prima categoria di cui all'articolo 5, si applica l'ordine di precedenza stabilito dallo stesso articolo 5.

2. In occasione di visite di Stato o ufficiali di autorità straniere, le prescrizioni del comma 1 possono essere integrate da determinazioni del Cerimoniale diplomatico della Repubblica.

3. Nelle cerimonie territoriali che afferiscono a relazioni o rapporti intercorrenti tra Regioni e Stati esteri o enti territoriali interni a Stati esteri, in vista o a corollario, rispettivamente, di accordi o di intese tra gli stessi soggetti, si applicano, quanto alle precedenze tra le autorità, gli articoli 9 e 10, tenuti in considerazione, altresì, gli indirizzi in materia definiti dal Cerimoniale diplomatico della Repubblica.

Art. 4 **Criteri di precedenza tra le cariche**

1. L'ordine delle precedenze stabilisce la posizione assegnata ad ogni carica rispetto alle altre nell'ambito di una pubblica cerimonia, con ciò determinando il rango protocollare spettante a ciascuna di esse.

2. Le autorità che partecipano alle cerimonie oggetto della presente disciplina prendono posto nell'ordine stabilito e secondo le prescrizioni contenute negli articoli 5 e 9.

3. In assenza di diverse prescrizioni, la definizione della posizione protocollare delle autorità non espressamente indicate negli ordini di precedenza di cui agli articoli 5 e 9 si raggiunge mediante l'apprezzamento analogico-comparato della carica, delle funzioni e del grado di questi rispetto a quelli delle cariche individuate negli ordini. Inoltre, costituiscono criteri ausiliari di determinazione dell'ordine: se riferiti alle istituzioni, l'anzianità di costituzione e l'ordine alfabetico; se riferiti al titolare, l'anzianità di assunzione della carica, l'ordine alfabetico nonché, da ultimo, l'anzianità anagrafica⁽³⁾.

⁽¹⁾ Pubblicata nella G.U. 28 luglio 2006, n. 174.

⁽²⁾ Lettera così modificata dall'art. 1 dell'allegato al D.P.C.M. 16 aprile 2008.

⁽³⁾ Comma così modificato dall'art. 2 dell'allegato al D.P.C.M. 16 aprile 2008.

Sezione seconda
Precedenze nelle cerimonie nazionali

Art. 5

Ordine nazionale di precedenza

1. In occasione di cerimonie nazionali le autorità che rivestono cariche pubbliche prendono posto secondo l'ordine che segue. Sia nell'ambito di ciascuna categoria, sia all'interno delle singole posizioni, l'ordine di precedenza è quello espressamente fissato dall'ordine di successione tra le cariche.

CARICHE	CODICE
Prima categoria	
Presidenti delle due Camere [1]	A1
Presidente del Consiglio dei Ministri	A2
Presidente della Corte Costituzionale	A3
Presidenti emeriti della Repubblica [2]	A4
Seconda categoria	
Vice Presidenti delle due Camere [3]	B1
Vice Presidente del Consiglio dei Ministri	B2
Vice Presidente della Corte Costituzionale	B3
Ministri [4], [6]	B4
Decano del Corpo diplomatico o, in assenza, Ambasciatore più anziano accreditato presso lo Stato italiano; Ambasciatore del paese cui la cerimonia si riferisce [5] e Ambasciatori d'Italia nella loro sede di titolarità	B5
Presidente della Giunta regionale, in sede, e Presidente della Provincia autonoma di Trento o di Bolzano, in sede [6]	B6
Giudici costituzionali [7]	B7
Ambasciatori accreditati presso lo Stato italiano	B8
Presidente del Consiglio regionale, in sede, e Presidente del Consiglio provinciale di Trento o di Bolzano, in sede	B9
Vice Ministri [4]	B10
Vice Presidente del Consiglio Superiore Magistratura	B11
Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione	B12
Presidente del CNEL	B13
Parlamentari membri degli Uffici di Presidenza delle due Camere [3]	B14
Sottosegretari di Stato [8]	B15
Presidente della Giunta regionale e Presidente della Provincia autonoma di Trento o di Bolzano, fuori sede [9]	B16
Senatori a vita [3-bis]	B17
Presidenti di Gruppi parlamentari [3]	B18
Presidenti di Commissioni, Comitati e delegazioni parlamentari bicamerali [3]	B19
Presidenti di Giunte e Commissioni parlamentari [3]	B20
Presidente del Consiglio regionale e Presidente del Consiglio provinciale di Trento o di Bolzano, fuori sede [10]	B21
Terza categoria⁽⁴⁾	
Presidente del Consiglio di Stato	C1
Presidente della Corte dei conti	C2
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione	C3
Presidenti Autorità indipendenti [11]; Governatore della Banca d'Italia	C4
Avvocato generale dello Stato	C5
Capo di Stato maggiore della Difesa	C6
Commissari straordinari del Governo [12]	C7
Membri del Parlamento nazionale [3] [13] e del Parlamento europeo [13]	C8
Segretari generali della Presidenza della Repubblica, delle Camere, della	C9

⁽⁴⁾ Le posizioni della presente categoria sono quelle risultanti dalle modifiche disposte dal comma 5 dell'art. 3 dell'allegato al D.P.C.M. 16 aprile 2008.

CARICHE	CODICE
Presidenza del Consiglio dei Ministri o della Corte Costituzionale [14]	
Presidente Unioncamere	C10
Presidente dell'Accademia Nazionale dei Lincei	C11
Presidente del CNR	C12
Quarta categoria⁽⁵⁾	
Prefetto, in sede	D1
Sindaco, in sede [15]	D2
Presidente della Provincia, in sede	D3
Presidente della Corte di Appello, in sede	D4
Vescovo della Diocesi [16]	D5
Segretari generali dei Ministeri [17] [18]	D6
Capi di Gabinetto dei Ministeri e Capo della Polizia	D7
Ambasciatori d'Italia, titolari di rappresentanza diplomatica [19]	D8
Capi di Stato maggiore dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, Comandante generale Arma Carabinieri e Segretario generale della Difesa	D9
Vice Presidenti Giunta e Consiglio regionale, in sede	D10
(Premi Nobel)	D11
Comandante generale della Guardia di finanza. Direttore generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza. Generali di Corpo d'armata e gradi corrispondenti delle altre Forze Armate con incarichi speciali comportanti il grado superiore funzionale	D12
Presidente del Consiglio di presidenza della Magistratura tributaria	D13
Vice Presidenti del Consiglio della Magistratura militare, del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa, del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti	D14
Presidente aggiunto Corte Suprema Cassazione, Procuratore generale aggiunto Corte Suprema Cassazione, Presidente Tribunale superiore acque pubbliche, Procuratore (generale militare presso Corte Suprema Cassazione, Presidente aggiunto Consiglio di Stato, Presidente aggiunto e Procuratore generale Corte dei conti, Avvocato generale aggiunto dello Stato, Presidente Corte militare d'Appello, Presidente Commissione tributaria centrale	D15
Vice Presidenti CNEL	D16
(Presidenti o Segretari nazionali non parlamentari dei partiti politici rappresentati in Parlamento) [20]	D17
(Presidente della Confindustria)	D18
(Segretari generali dei sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale)	D19
(Scienziati, Umanisti, Artisti di chiarissima fama)	D20
(Industriali di assoluta eminenza a livello nazionale)	D21
Presidenti nazionali dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), dell'Unione Province d'Italia (UPI) e dell'Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti montani (UNCEN)	D22
Ambasciatori di grado [24]	D23
Quinta categoria⁽⁶⁾	
Assessori regionali, in sede	E1
Capi dipartimento dei Ministeri [18]	E2
Presidenti titolari di sezione delle magistrature superiori, Procuratore generale aggiunto della Corte dei conti, Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello	E3
Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in sede	E4
Rettore dell'Università, in sede	E5
Capo del Corpo forestale dello Stato, Comandante generale delle Capitanie-	E6

⁽⁵⁾ Le posizioni e i codici della presente categoria sono quelli risultanti dalle modifiche disposte dai commi 6, 7, 8, 10 e 11 dell'articolo 3 dell'allegato al D.P.C.M. 16 aprile 2008.

⁽⁶⁾ Le posizioni e i codici della presente categoria sono quelli risultanti dalle modifiche disposte dai commi da 12 a 24 dell'art. 3 dell'allegato al D.P.C.M. 16 aprile 2008.

CARICHE	CODICE
rie di Porto. Direttore AISE, Direttore AISI. Ispettori generali dell'Esercito e incarichi corrispondenti delle altre Forze Armate	
Presidenti degli enti pubblici nazionali anche economici	E7
Componenti del Consiglio Superiore della Magistratura	E8
Componenti del Consiglio della Magistratura militare, dei Consigli di presidenza della Giustizia amministrativa, della Corte dei conti e della giustizia tributaria	E9
Presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane	E10
Consoli di carriera	E11
Comandanti generali della Polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato, delle Capitanerie di Porto. Ispettori generali dell'Esercito e incarichi corrispondenti delle altre Forze Armate	E12
Presidenti degli enti pubblici nazionali anche economici [21]	E13
Procuratore generale presso la Corte militare d'Appello	E14
Presidente del TAR o sua sezione staccata, in sede	E15
Presidenti della Sezione giurisdizionale regionale e della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, in sede	E16
Cancelliere dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana	E17
Presidente del Consiglio nazionale forense	E18
Presidenti dei Consigli superiori dei Ministeri e Presidente del Consiglio superiore delle Forze Armate	E19
Direttori uffici statali interregionali e comandanti militari interregionali, in sede [22]	E20
Avvocato distrettuale dello Stato, in sede	E21
Ordinario militare per l'Italia	E22
Membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, in sede	E23
Presidenti di commissioni consiliari e giunte consiliari regionali, in sede	E24
Presidenti dei gruppi consiliari regionali, in sede	E25
Vice Segretari generali degli Organi costituzionali [23]	E26
Segretari generali Consiglio Supremo di Difesa, Consiglio Superiore della Magistratura, Corte Suprema di Cassazione e Procura generale presso la Corte di Cassazione, CNEL, Consiglio di Stato, Corte dei conti, Consiglio della Magistratura militare, Autorità Garanti Indipendenti e Advocatura dello Stato	E27
Vice Segretari generali dei Ministeri [18] [25]	E28
Cariche statali aventi qualifica o grado corrispondente a Generale di Corpo d'Armata, purché titolari di incarico a rilevanza esterna [22] [24]	E29
Sesta categoria⁽⁷⁾	
Decorati di medaglia d'oro al Valore militare e al Valore civile	F1
Direttore generale delle Agenzie c.d. fiscali	F2
Direttori generali titolari dei Ministeri [18] [25]	F3
Presidente del Consiglio comunale, in sede	F4
Presidente del Consiglio provinciale, in sede	F5
Direttori generali degli enti pubblici nazionali anche economici	F6
Direttore generale di Agenzie governative	F7
Procuratore regionale della Corte dei conti, in sede	F8
Presidente della Commissione tributaria regionale, in sede	F9
Presidente del Tribunale, in sede [26]	F10
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, in sede [27]	F11
Presidente del Tribunale per i minorenni, Presidente del Tribunale di sorveglianza, in sede	F12
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, in sede	F13
Questore, in sede; Direttori regionali degli Uffici statali, compresi i Comandanti militari regionali [22], in sede	F14
Consiglieri regionali, in sede	F15
Garanti eletti dal Consiglio regionale, in sede; Difensore civico regionale, in	F16

(7) Le posizioni e i codici della presente categoria sono quelli risultanti dalle modifiche disposte dai commi da 25 a 31 dell'art. 3 dell'allegato al D.P.C.M. 16 aprile 2008.

CARICHE	CODICE
sede	
Segretari generali della Giunta e del Consiglio regionale, in sede [28]	F17
Cariche statali aventi qualifica o grado corrispondente a Generale di Divisione, purché titolari di incarico a rilevanza esterna [22] [24]	F18
Settima categoria⁽⁸⁾	
Direttori provinciali degli Uffici statali, compresi i Comandanti militari provinciali, in sede [22]	G1
Presidenti degli ordini professionali nazionali	G2
Consoli onorari	G3
Presidenti delle associazioni nazionali combattentistiche e d'arma riconosciute dal Ministero della difesa	G4
Segretario generale Unioncamere	G5
Presidente del Magistrato per il Po; Presidente del Tribunale regionale delle acque pubbliche, in sede	G6
Presidente della Commissione tributaria Provinciale, in sede	G7
Presidente dell'Autorità portuale, Presidente dell'Autorità di bacino, in sede	G8
Presidente di delegazione della Banca d'Italia, in sede	G9
Presidi di Facoltà universitarie, in sede	G10
Vice Sindaco; Vice Presidente della Provincia; Vice Presidenti del Consiglio provinciale e comunale, in sede	G11
Presidente della Comunità montana, in sede	G12
Assessori comunali e provinciali, in sede	G13
Difensore civico comunale e provinciale, in sede	G14
Segretario generale di Comune capoluogo e Segretario generale della Provincia, in sede	G15
Cariche statali aventi qualifica o grado corrispondente a Generale di Brigata, purché titolari di incarico a rilevanza esterna [22] [24]	G16

NOTE

- [1] Precede il più anziano di età. Seguono il Presidente del Consiglio dei Ministri all'estero, ovvero, sul territorio nazionale, quando questi intervenga rappresentando lo Stato in rapporti internazionali.
- [2] I Presidenti emeriti della Repubblica prendono il primo posto se delegati dal Capo dello Stato a rappresentarlo. Nel Palazzo del Quirinale i Presidenti emeriti presenti seguono immediatamente, in ordine di assunzione della carica, il Capo dello Stato (in eventuale alternanza con i Presidenti degli organi costituzionali dello Stato).
- [3] Secondo l'ordine risultante dalla determinazione delle Camere.
- [3-bis] Per età⁽⁹⁾.
- [4] Secondo l'ordine di istituzione o nuova costituzione dei Ministeri, come risulta verificato all'inizio di ogni mandato di Governo dal Dipartimento del Cerimoniale di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. I Ministri senza portafoglio seguono nell'ordine alfabetico⁽¹⁰⁾.
- [5] Nelle cerimonie internazionali afferenti il proprio paese l'Ambasciatore che intervenga in rappresentanza segue immediatamente il Ministro degli Affari Esteri o la carica che rappresenti lo Stato.
- [6] Il Presidente della Giunta regionale, in sede, precede i Ministri, fatta eccezione per il Ministro che intervenga in rappresentanza del Governo o in materia di propria competenza, ovvero quando sia presente il Capo dello Stato o nelle festività nazionali⁽¹¹⁾.
- [7] Qualora il Giudice costituzionale non intervenga in rappresentanza della Corte, su delega espressa del proprio Presidente.
- [8] I Sottosegretari di Stato seguono lo stesso ordine dei Ministeri (nota 4), tra essi precedono quelli alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretario del Consiglio dei Ministri segue immediatamente i Ministri.

⁽⁸⁾ Le posizioni della presente categoria sono quelle risultanti dalle modifiche disposte dal comma 32 dell'art. 3 dell'allegato al D.P.C.M. 16 aprile 2008.

⁽⁹⁾ Nota aggiunta dal comma 1 dell'art. 3 dell'allegato al D.P.C.M. 16 aprile 2008.

⁽¹⁰⁾ Nota così sostituita dal comma 2 dell'art. 3 dell'allegato al D.P.C.M. 16 aprile 2008.

⁽¹¹⁾ Nota così modificata dal comma 3 dell'art. 3 dell'allegato al D.P.C.M. 16 aprile 2008.

- [9] Tra essi precede il Presidente della Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
- [10] Tra essi precede il Coordinatore della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano⁽¹²⁾.
- [11] Secondo l'ordine di istituzione: Comunicazioni; Sciopero nei servizi pubblici essenziali; Concorrenza e mercato; Energia elettrica e gas; Protezione dei dati personali; Vigilanza sui lavori pubblici; Commissione nazionale Società e borsa; istituto di vigilanza per le assicurazioni private e di interesse collettivo.
- [12] Nominati dal Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 400 del 1998, su materie a carattere nazionale.
- [13] Se eletti nel collegio, precedono.
- [14] Quando è presente il rispettivo Presidente o un suo rappresentante prendono posto, di norma, in posizione funzionale.
- [15] Il Sindaco di Comune capoluogo, in sede, precede il Prefetto, salvo che questi partecipi in quanto delegato formalmente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a rappresentare il Governo.
- [16] La posizione del Vescovo può essere elevata in conformità di consolidate tradizioni locali. Ad esso possono essere equiparati, in eventi particolari, i ministri capi dei maggiori culti riconosciuti. Se Cardinale, prende il primo posto nella prima categoria, senza peraltro assumere la presidenza della cerimonia.
- [17] Il Segretario generale del Ministero degli Affari Esteri, negli eventi di rilevanza internazionale, segue immediatamente i Segretari generali degli Organi costituzionali nazionali.
- [18] Secondo l'ordine dei Ministeri⁽¹³⁾.
- [19] Qualora intervengano a cerimonie che riguardano lo Stato del loro accreditamento.
- [20] Se Parlamentari, precedono i membri degli Uffici di Presidenza delle due Camere, secondo l'ordine di consistenza delle rispettive rappresentanze.
- [21] Secondo l'ordine di costituzione dell'ente.
- [22] Le singole cariche prendono posto secondo l'ordine di qualifica o di grado e, a parità, secondo l'ordine dei Ministeri. Per le autorità militari e delle Forze dell'ordine, tra pari grado (ove non nota l'anzianità nel grado) il criterio di precedenza è dato per le cariche appartenenti alle Forze Armate dal seguente ordine: Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri; per le cariche appartenenti alle Forze di Polizia dal seguente ordine: Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia penitenziaria, Corpo forestale dello Stato, Corpo delle Capitanerie di porto e Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. I Direttori o i Comandanti di specialità nell'ambito delle Forze dell'ordine seguono tutti i loro pari grado con competenza generale. Per le cariche appartenenti a Forze che dipendono funzionalmente da più Amministrazioni la natura della loro partecipazione è determinata dalla qualità della cerimonia.
- [23] Quando è presente il relativo Presidente, in assenza del Segretario generale, prendono posto, di norma, in posizione funzionale. Se è presente, in qualità di rappresentante, il Vice Presidente, prendono posto in posizione funzionale senza, tuttavia, precedere gli appartenenti alla seconda categoria.
- [24] Non titolari di carica già inclusa nel presente ordine.
- [25] Negli eventi di carattere internazionale il Vice Segretario generale e il Direttore generale competente del Ministero degli Affari Esteri prendono posizione tra gli ambasciatori di grado.
- [26] Se nella sede non c'è Corte d'Appello prende posto nella posizione del Presidente della Corte d'Appello.
- [27] Se nella sede non c'è Corte d'Appello prende posto nella posizione del Procuratore generale presso la Corte d'Appello.
- [28] Ad essi sono equiparati il Segretario Generale della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e dei Consigli regionali.

Art. 6-Art. 7-Art. 8

(omissis)

(12) Nota così sostituita dal comma 4 dell'art. 3 dell'allegato al D.P.C.M. 16 aprile 2008.

(13) Nota così sostituita dal comma 9 dell'art. 3 dell'allegato al D.P.C.M. 16 aprile 2008.

Sezione terza
Precedenze nelle cerimonie territoriali

Art. 9

Ordine territoriale di precedenza

1. In occasione di cerimonie territoriali le autorità che rivestono cariche pubbliche prendono posto secondo l'ordine che segue. Sia nell'ambito di ciascuna categoria, sia all'interno delle singole posizioni, l'ordine di precedenza è quello espressamente fissato dall'ordine di successione tra le cariche.

CARICHE	CODICE
Categoria A	
Vicepresidenti ovvero altri rappresentanti ufficiali degli Organi costituzionali	1
Presidente della Giunta regionale e Presidente della Provincia autonoma di Trento o di Bolzano	2
Presidente del Consiglio regionale e Presidente del Consiglio provinciale di Trento o di Bolzano	3
Ministri [1]	4
Vice Ministri e Sottosegretari di Stato	5
Membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo [2]	6
Sindaco [3]	7
Prefetto [4]	8
Presidente della Provincia	9
Presidente della Corte di Appello	10
Vescovo della Diocesi [5]	11
Categoria B	
Ambasciatori d'Italia, titolari di rappresentanza diplomatica [6]	12
Vice Presidenti Giunta e Consiglio regionale	13
(Premi Nobel)	14
Assessori regionali	15
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello	16
Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura	17
Rettore dell'Università	18
Membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale	19
Presidenti di commissioni consiliari e giunte consiliari regionali	20
Presidenti dei gruppi consiliari regionali	21
Consoli di carriera	22
Presidente del TAR o sua sezione staccata	23
Presidenti della Sezione giurisdizionale regionale e della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti	24
(Scienziati, Umanisti e Artisti di chiarissima fama)	25
Direttori di uffici statali, interregionali e comandanti militari interregionali [7]	26
Avvocato distrettuale dello Stato	27
Presidente del Consiglio comunale	28
Presidente del Consiglio provinciale	29
Cariche statali aventi qualifica o grado corrispondente a Generale di Corpo d'Armata, purché titolari di incarico a rilevanza esterna [7] [11]	30
Categoria C⁽¹⁴⁾	
Decorati di medaglia d'oro al V.M. e al V.C.	31
Consiglieri regionali	32
Presidenti regionali dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), dell'Unione Province d'Italia (UPI) e dell'Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti Montani (UNCCEM)	33
Procuratore regionale della Corte dei conti	34
Presidente della Commissione tributaria regionale	35

⁽¹⁴⁾ Le posizioni e i codici della presente categoria sono quelli risultanti dalle modifiche disposte dall'art. 4 dell'allegato al D.P.C.M. 16 aprile 2008.

CARICHE	CODICE
Avvocato generale presso la Corte d'Appello	36
Presidente del Tribunale [8]	37
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale [9]	38
Presidente del Tribunale per i minorenni, Presidente del Tribunale di sorveglianza	39
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni	40
Questore; Direttori regionali degli Uffici statali, compresi i Comandanti militari regionali	41
(Segretari regionali dei partiti politici rappresentati nel Consiglio regionale)	42
(Presidente regionale della Associazione Industriali) [10]	43
(Segretari regionali dei sindacati maggiormente rappresentativi in sede regionale)	44
(Industriali di assoluta eminenza a livello nazionale e regionale)	45
Garanti eletti dal Consiglio regionale; Difensore civico regionale	46
Segretari generali della Giunta e del Consiglio regionale	47
Cariche statali aventi qualifica o grado corrispondente a Generale di Divisione, purché titolari di incarico a rilevanza esterna [7] [11]	48
Categoria D ⁽¹⁵⁾	
Direttori generali titolari degli uffici regionali centrali	49
Direttori provinciali degli Uffici statali, compresi i Comandanti militari provinciali, in sede [7]	50
Presidenti delle Province, fuori sede	51
Sindaci, fuori sede	52
Presidenti degli ordini professionali	53
Consoli onorari	54
Presidente del Magistrato per il Po; Presidente del Tribunale regionale delle acque pubbliche	55
Presidente della Commissione tributaria provinciale	56
Presidente dell'Autorità portuale, Presidente dell'Autorità di bacino	57
Presidente della Comunità montana	58
Direttore di delegazione della Banca d'Italia	59
Preside di Facoltà universitaria	60
Vice Sindaco; Vice Presidente della Provincia	61
Vice Presidente del Consiglio comunale e Vice Presidente del Consiglio provinciale	62
Assessori comunali	63
Assessori provinciali	64
Difensore civico comunale e provinciale	65
Segretario generale di Comune Capoluogo e Segretario generale della Provincia	66
Segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura	67
Cariche statali aventi qualifica o grado corrispondente a Generale di Brigata, purché titolari di incarico a rilevanza esterna [7] [11]	68
Categoria E ⁽¹⁶⁾	
Presidenti delle ASL e delle agenzie regionali	69
Consiglieri comunali	70
Consiglieri provinciali	71
Professori ordinari di Università	72
Segretari comunali	73
Dirigenti direttori degli uffici comunali e provinciali	74
Colonnelli e qualifiche e gradi equiparati [7] [11]	75

⁽¹⁵⁾ Le posizioni e i codici della presente categoria sono quelli risultanti dalle modifiche disposte dall'art. 4 dell'allegato al D.P.C.M. 16 aprile 2008.

⁽¹⁶⁾ I codici della presente categoria sono quelli risultanti dalle modifiche disposte dall'art. 4 dell'allegato al D.P.C.M. 16 aprile 2008.

NOTE

- [1] In assenza di rappresentante ufficiale del Governo, il Ministro che intervenga in materia di propria competenza precede il Presidente della Giunta regionale.
- [2] Secondo i rispettivi incarichi. Gli eletti nel collegio precedono.
- [3] Se Sindaco di Comune capoluogo, precede i membri del Parlamento.
- [4] Il Prefetto ha sempre la precedenza sui Sindaci di Comuni non capoluogo. In assenza di Ministri e Sottosegretari, ove egli partecipi in quanto delegato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a rappresentare ufficialmente il Governo, precede il Sindaco del capoluogo e i membri del Parlamento.
- [5] La posizione del Vescovo può essere elevata in conformità di consolidate tradizioni locali. Ad esso possono essere equiparati, in eventi particolari, i ministri capi dei maggiori culti riconosciuti. Se Cardinale precede gli appartenenti alla categoria A, senza peraltro assumere la presidenza della cerimonia.
- [6] Qualora intervengano a cerimonie che riguardano lo Stato del loro accreditamento.
- [7] Le singole cariche prendono posto secondo l'ordine di qualifica o di grado e, a parità, secondo l'ordine dei Ministeri. Per le autorità militari e delle Forze dell'ordine, tra pari grado, ove non nota l'anzianità di grado, il criterio di precedenza è dato per le cariche appartenenti alle Forze Armate dal seguente ordine: Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri; per le cariche appartenenti alle Forze di Polizia dal seguente ordine: Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia penitenziaria, Corpo forestale dello Stato, Corpo delle Capitanerie di porto e Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. I Direttori o i Comandanti di specialità nell'ambito delle Forze dell'ordine seguono tutti i loro pari grado con competenza generale. Per le cariche appartenenti a Forze che dipendono funzionalmente da più Amministrazioni la natura della loro partecipazione è determinata dalla qualità della cerimonia.
- [8] Se nella sede non c'è Corte d'Appello prende posto nella posizione del Presidente della Corte d'Appello.
- [9] Se nella sede non c'è Corte d'Appello prende posto nella posizione del Procuratore generale presso la Corte d'Appello.
- [10] Ad esso possono essere equiparati i Presidenti delle analoghe Confederazioni maggiormente rappresentative in sede regionale.
- [11] Non titolari di carica già inclusa nel presente ordine.

Art. 10**Ulteriori cariche**

1. Ove siano presenti autorità che rivestono cariche non espressamente indicate nell'ordine di cui all'articolo 9, queste sono ordinate secondo quanto disposto dall'articolo 5, senza peraltro precedere gli appartenenti alla categoria A.

Art. 11**Ordine di precedenza tra le Regioni, le Province e i Comuni**

1. L'ordine di precedenza tra le Regioni è determinato dalla data della loro costituzione. Tra le Province l'ordine è quello alfabetico, con precedenza alle Province sede di capoluogo di Regione.

2. Tra i Comuni l'ordine di precedenza è determinato dall'ordine alfabetico. È fatta salva, comunque, la precedenza da attribuirsi a Roma capitale, nonché, nell'ordine, ai Comuni capoluogo di Regione e a quelli capoluogo di Provincia.

3. L'ordine di precedenza tra i Presidenti delle Regioni, delle Province e i Sindaci è il seguente:

- 1) Presidente della Regione, in sede;
- 2) Presidente del Consiglio regionale, in sede;
- 3) Sindaco, in sede;
- 4) Presidente della Provincia, in sede;
- 5) Presidenti delle altre Regioni (secondo l'ordine prescritto dal comma 1);
- 6) Presidenti degli altri Consigli regionali (secondo l'ordine prescritto dal comma 1);
- 7) Presidente del Consiglio comunale, in sede;
- 8) Presidente del Consiglio provinciale, in sede;
- 9) Presidenti delle altre Province (secondo l'ordine prescritto dal comma 1);
- 10) Sindaci degli altri Comuni (secondo l'ordine prescritto dal comma 2);
- 11) Presidenti degli altri Consigli provinciali (secondo l'ordine prescritto dal comma 1);
- 12) Presidenti degli altri Consigli comunali (secondo l'ordine prescritto dal comma 2).

(omissis)

Art. 12-Art. 37

Parte Quarta

2) I CONSIGLIERI REGIONALI

L.R. 7 aprile 1966, n. 2⁽¹⁾ - Provvedimenti relativi al Consiglio regionale della Sardegna.

Art. 1⁽²⁾

(abrogato)

Art. 1 bis

(³)

Art. 1 ter

1. Al consigliere sospeso dalla carica ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), come modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, e dalla legge 12 gennaio 1994, n. 30, è corrisposto, per la durata della sospensione, un assegno alimentare pari al 70 per cento dell'indennità di cui al comma 1 dell'articolo 1.

2. Nei casi di cui al comma 1 non si fa luogo alla corresponsione della diaria, delle indennità e dei contributi di cui al comma 2 dell'articolo 1.

3. Qualora venga emessa sentenza definitiva di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione, al consigliere che sia stato sospeso è corrisposta, per il periodo di sospensione, l'indennità di cui al comma 1 dell'articolo 1, dedotto l'assegno percepito ai sensi del comma 1 del presente articolo(⁴).

Art. 2

I dipendenti dello Stato, della Regione e di alte pubbliche amministrazioni, nonché i dipendenti di enti e istituti di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza dello Stato o della Regione, che siano stati eletti Consiglieri regionali, devono chiedere di essere collocati in aspettativa per tutta la durata del mandato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della L. 12 dicembre 1966, n. 1078.

Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai professori universitari di ruolo e nel caso in cui i Consiglieri regionali che siano pubblici dipendenti debbano in virtù di leggi o regolamenti, espletare un periodo di prova o di straordinario e per una durata limitata al periodo di prova o di straordinariato(⁵).

Art. 2 bis

Ai Consiglieri regionali, che si trovano nelle condizioni di cui al primo comma dell'articolo precedente e che non ottemperino alle disposizioni in esso contenute o che in ogni caso continuino a percepire stipendio, paga o retribuzione dalla amministrazione di appartenenza, sarà trattenuta una quota dell'indennità di cui al precedente articolo 1 pari allo stipendio, paga o retribuzione percepiti dall'amministrazione di cui sono dipendenti, al netto di ogni ritenuta erariale e previdenziale(⁶).

Art. 2 ter

Con l'indennità di cui al precedente articolo 1 non possono cumularsi assegni o indennità, medaglie o gettoni di presenza comunque derivanti da incarichi di carattere amministrativo, conferiti dallo Stato, dalla Regione, da enti pubblici, da banche di diritto pubblico, da enti privati concessionari di pubblici servizi, da enti privati con azionariato statale o regionale e da enti privati aventi rapporti di affari con lo Stato, le Regioni, le Province ed i Comuni.

Restano in ogni caso escluse dal divieto di cumulo le indennità per partecipazione a commissioni giudicatrici di concorso, a missioni, a commissioni di studio e a commissioni di inchiesta(⁷).

(¹) Pubblicata nel B.U. Sardegna 8 aprile 1966, n. 11.

(²) Articolo abrogato a seguito del referendum abrogato del 6 maggio 2012 (vedi decreto del Presidente della Regione n. 74 del 25 maggio 2012).

(³) Articolo aggiunto dall'art. 2, L.R. 9 novembre 1981, n. 37, poi abrogato dall'art. 20, comma 26, lettera b), L.R. 11 maggio 2006, n. 4.

(⁴) Articolo aggiunto dall'articolo 2, L.R. 27 dicembre 1994, n. 39.

(⁵) Gli attuali artt. 2, 2 bis, 2 ter, 2 quater e 2 quinquies sostituiscono l'originario art. 2, per effetto dell'art. 2, L.R. 1° marzo 1968, n. 15.

(⁶) Gli attuali artt. 2, 2 bis, 2 ter, 2 quater e 2 quinquies sostituiscono l'originario art. 2, per effetto dell'art. 2, L.R. 1° marzo 1968, n. 15.

(⁷) Gli attuali artt. 2, 2 bis, 2 ter, 2 quater e 2 quinquies sostituiscono l'originario art. 2, per effetto dell'art. 2, L.R. 1° marzo 1968, n. 15.

Art. 2 quater

Con l'indennità di cui al precedente articolo 1, fino alla concorrenza dei quattro decimi del suo ammontare, secondo quanto disposto nel successivo art 2-quinquies, non sono cumulabili stipendi, assegni o indennità derivanti da rapporto di pubblico impiego.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle indennità e agli assegni derivanti da incarichi accademici, quando i rispettivi titolari siano stati posti in aspettativa in base al precedente articolo 2⁽⁸⁾.

Art. 2 quinquies

Ai dipendenti pubblici eletti consiglieri regionali sarà corrisposto dal giorno in cui sono collocati in aspettativa ai sensi del precedente articolo 2, e per il periodo di durata dell'aspettativa medesima un assegno mensile pari alla eventuale eccedenza tra il trattamento netto di stipendio, paga o retribuzione, previsto dalle vigenti disposizioni per la qualifica o grado ricoperti nell'amministrazione di appartenenza e quattro decimi dell'indennità di cui al precedente articolo 1, calcolata al netto della imposta unica sostitutiva di quelle di ricchezza mobile, complementare e relativa addizionale e dell'imposta sostitutiva dell'imposta di famiglia nonché del contributo ordinario mensile versato alla Cassa di previdenza dei consiglieri regionali⁽⁹⁾.

Art. 3

Alla spesa necessaria per l'esecuzione della presente legge 2 decorrere dal 1° gennaio 1966, si fa fronte con le somme iscritte nel capitolo 11101 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione sarda per l'esercizio corrente.

Art. 4

Gli artt. 1 e 6 della L.R. 27 giugno 1949, n. 2, sono abrogati.

Art. 5

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

⁽⁸⁾ Gli attuali artt. 2, 2 bis, 2 ter, 2 quater e 2 quinquies sostituiscono l'originario art. 2, per effetto dell'art. 2, L.R. 1° marzo 1968, n. 15.

⁽⁹⁾ Gli attuali artt. 2, 2 bis, 2 ter, 2 quater e 2 quinquies sostituiscono l'originario art. 2, per effetto dell'art. 2, L.R. 1° marzo 1968, n. 15.

L. 10 dicembre 1993, n. 515⁽¹⁾ - Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica⁽²⁾.

Art. 1

Accesso ai mezzi di informazione

1. Non oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi detta alla concessionaria del servizio pubblico le prescrizioni necessarie a garantire, in condizioni di parità fra loro, idonei spazi di propaganda nell'ambito del servizio pubblico radiotelevisivo, nonché l'accesso a tali spazi alle liste ed ai gruppi di candidati a livello regionale, e ai partiti o ai movimenti politici di riferimento a livello nazionale. La Commissione disciplina inoltre direttamente le rubriche elettorali ed i servizi o i programmi di informazione elettorale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo nel periodo elettorale, in modo che siano assicurate la parità di trattamento, la completezza e l'imparzialità rispetto a tutti i partiti ed i movimenti presenti nella campagna elettorale.

2.-4.⁽³⁾

5. Dalla data di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e fino alla chiusura delle operazioni di voto, nelle trasmissioni informative riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica registrata nei modi previsti dal comma 1 dell'articolo 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione. Tale presenza è vietata in tutte le altre trasmissioni⁽⁴⁾.

5-bis. La disciplina del presente articolo si applica alle elezioni suppletive, limitatamente alla regione o alle regioni interessate⁽⁵⁾.

Art. 2

Propaganda elettorale a mezzo stampa e radiotelevisiva

⁽⁶⁾

Art. 3

Altre forme di propaganda

1. Dalla medesima data di cui all'articolo 1, comma 2, la propaganda elettorale per il voto a liste, a gruppi di candidati o a singoli candidati a mezzo di manifesti e giornali murali è ammessa nei limiti consentiti dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni.

2. Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile.

3. I giornali, le stazioni radio e televisive, i tipografi e chiunque altro sia chiamato a produrre materiale o a cedere servizi utilizzabili in qualunque forma a scopo di propaganda elettorale, ivi comprese consulenze ed intermediazioni di agenzia, sono tenuti ad accertarsi che i relativi ordini siano fatti direttamente dai segretari amministrativi o delegati responsabili della propaganda, ovvero dai singoli candidati o loro mandatari, cui sono tenuti ad emettere fattura. Nel caso previsto dal comma 4 sono tenuti ad acquisire copia dell'autorizzazione del candidato o del suo mandatario.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli strumenti di propaganda elettorale relativi a uno o più candidati, prodotti o commissionati da sindacati, organizzazioni di categoria o associazioni, devono essere autorizzati dai candidati o dai loro mandatari. I costi sostenuti per tali forme di propaganda sono computati pro quota ai fini del calcolo del limite di spesa fissato dall'articolo 7.

⁽¹⁾ Pubblicata nella G.U. 14 dicembre 1993, n. 292.

⁽²⁾ Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente istruzione: Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 4 giugno 2002, n. 170/E.

⁽³⁾ Commi abrogati dall'art. 13, L. 22 febbraio 2000, n. 28.

⁽⁴⁾ Comma così modificato dall'art. 5, L. 22 febbraio 2000, n. 28. Sui limiti di efficacia delle disposizioni contenute nel presente comma vedi l'art. 3, L. 6 novembre 2003, n. 313.

⁽⁵⁾ Comma aggiunto dall'art. 1-bis, D.L. 13 maggio 1999, n. 131, nel testo integrato della relativa legge di conversione.

⁽⁶⁾ Articolo abrogato dall'art. 13, L. 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 4**Comunicazioni agli elettori**

1. Appena determinati i collegi elettorali uninominali, e ogni volta che essi siano rivisti, i comuni il cui territorio è ricompreso in più collegi provvedono ad inviare a ciascun elettore una comunicazione in cui sia specificato il collegio uninominale, sia della Camera dei deputati che del Senato della Repubblica, in cui l'elettore stesso eserciterà il diritto di voto e di sottoscrizione per la presentazione delle candidature.

Art. 5-Art. 6

(7)

Art. 7**Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati**

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 52.000 per ogni circoscrizione o collegio elettorale e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,01 per ogni cittadino residente nelle circoscrizioni o collegi elettorali nei quali il candidato si presenta⁽⁸⁾.

2. Le spese per la propaganda elettorale, anche se direttamente riferibili a un candidato o a un gruppo di candidati, sono computate, ai fini del limite di spesa di cui al comma 1, esclusivamente al committente che le ha effettivamente sostenute, purché esso sia un candidato o il partito di appartenenza. Tali spese, se sostenute da un candidato, devono essere quantificate nella dichiarazione di cui al comma 6⁽⁹⁾.

3. Dal giorno successivo all'indizione delle elezioni politiche, coloro che intendano candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. Il candidato dichiara per iscritto al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 competente per la circoscrizione in cui ha presentato la propria candidatura, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato. Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato.

4. Il mandatario elettorale è tenuto a registrare tutte le operazioni di cui al comma 3 relative alla campagna elettorale del candidato designante, avvalendosi a tal fine di un unico conto corrente bancario ed eventualmente anche di un unico conto corrente postale. Il personale degli uffici postali e degli enti creditizi è tenuto ad identificare le complete generalità di coloro che effettuano versamenti sui conti correnti bancario o postale di cui al presente comma. Nell'intestazione del conto è specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato⁽¹⁰⁾⁽¹¹⁾.

5.⁽¹²⁾

6. La dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441, deve essere trasmessa entro tre mesi dalla proclamazione, oltre che al Presidente della Camera di appartenenza, al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 che ne cura la pubblicità. Oltre alle informazioni previste da tale legge, alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute. Vanno analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore ad euro 20.000, e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi. Vanno inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati. Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in rela-

(7) Articoli abrogati dall'art. 13, L. 22 febbraio 2000, n. 28.

(8) Comma così sostituito dall'art. 3 ter, D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Le cifre di cui al presente comma erano state rivalutate all'anno 1995, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso, rispettivamente, da L. 80.000.000 a L. 91.624.000, da L. 100 a L. 114.530, da L. 10 a L. 11.453 in virtù del disposto dell'art. 2, D.M. 4 marzo 1996. Successivamente gli importi erano stati rivalutati, all'anno 1997, da L. 91.624.000 a L. 95.169.848,800, da L. 114.530 a L. 118.962, da L. 11.453 a L. 11.896, dall'art. 2, D.M. 26 febbraio 1998 e, all'anno 2000, da L. 95.169.848,800 a L. 100.689.700,030, da L. 118.962 a L. 125.861, da L. 11.896 a L. 12.585, dall'art. 2, D.M. 23 febbraio 2001.

(9) Comma così sostituito dall'art. 3 ter, D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(10) L'importo previsto dall'ultimo periodo del presente comma è stato rivalutato all'anno 1995, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso, in L. 22.906.000 dall'art. 2, D.M. 4 marzo 1996. Successivamente l'importo è stato rivalutato, all'anno 1997, da lire 22.906.000 a lire 23.792.462,200 dall'art. 2, D.M. 26 febbraio 1998 e, all'anno 2000, da L. 23.792.462,200 a L. 25.172.425,007 dall'art. 2, D.M. 23 febbraio 2001.

(11) Periodo soppresso dall'art. 3 ter, D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(12) Modifica il terzo comma dell'art. 4, L. 18 novembre 1981, n. 659.

zione all'ammontare delle entrate⁽¹³⁾(¹⁴).

7. Alla trasmissione al Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione di cui al comma 6 sono tenuti anche i candidati non eletti. Il termine di tre mesi decorre dalla data dell'ultima proclamazione⁽¹⁴⁾.

8. Gli importi di cui al presente articolo sono rivalutati periodicamente con decreto del Ministro dell'interno sulla base degli indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso.

Art. 8

Obblighi di comunicazione

(¹⁵)

Art. 9

Contributo per le spese elettorali.

1.(¹⁶)

2. Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica è ripartito su base regionale. A tal fine il fondo è suddiviso tra le regioni in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna regione è ripartita tra i gruppi di candidati e i candidati non collegati ad alcun gruppo in proporzione ai voti conseguiti in ambito regionale. Partecipano alla ripartizione del fondo i gruppi di candidati che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella regione o che abbiano conseguito almeno il 5 per cento dei voti validamente espressi in ambito regionale. Partecipano altresì alla ripartizione del fondo i candidati non collegati ad alcun gruppo che risultino eletti o che conseguano nel rispettivo collegio almeno il 15 per cento dei voti validamente espressi.

3. Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati è ripartito, in proporzione ai voti conseguiti, tra i partiti e i movimenti che abbiano superato la soglia dell'1 per cento dei voti validamente espressi in ambito nazionale. Il verificarsi di tale ultima condizione non è necessario per l'accesso al rimborso da parte dei partiti o movimenti che abbiano presentato proprie liste o candidature esclusivamente in circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche. Per il calcolo del rimborso spettante a tali partiti e movimenti si attribuisce a ciascuno di essi, per ogni candidato eletto nei collegi uninominali, una cifra pari al rimborso medio per deputato risultante dalla ripartizione di cui al primo periodo del presente comma⁽¹⁷⁾.

Art. 9 bis

Contributo alle spese elettorali in occasione di elezioni suppletive

1. In occasione di elezioni suppletive, il contributo finanziario di cui alla legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni, è attribuito ai partiti o movimenti politici collegati ai candidati che risultino eletti o che abbiano conseguito nel proprio collegio almeno il 15 per cento dei voti validamente espressi. Il contributo è ripartito tra i partiti e i movimenti politici in proporzione ai voti conseguiti dai candidati ad essi collegati nel collegio uninominale. I candidati alle elezioni suppletive della Camera dei deputati dichiarano, all'atto della candidatura, a quale partito o movimento politico si collegano per il rimborso delle spese elettorali. La dichiarazione è facoltativa per i candidati alle elezioni suppletive del Senato della Repubblica; in caso di mancata dichiarazione, il contributo è erogato direttamente a tali candidati, sussistendo i requisiti di cui al primo periodo del presente comma.

2. A tal fine è istituito, in occasione di ciascun turno elettorale suppletivo, un fondo pari all'importo di lire 800 per il numero degli abitanti dei collegi elettorali interessati alla consultazione. Tale indice è soggetto a rivalutazione in base agli indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale rilevati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)⁽¹⁸⁾.

(¹³) L'importo previsto dal terzo periodo del presente comma - già rivalutato, all'anno 1995, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso, in L. 11.453.000 dall'art. 2, D.M. 4 marzo 1996, all'anno 1997, a lire 11.896.231,100 dall'art. 2, D.M. 26 febbraio 1998 e, all'anno 2000, a lire 12.586.212,503 dall'art. 2, D.M. 23 febbraio 2001 - è stato così modificato dall'art. 3 ter, D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(¹⁴) Comma così modificato dall'art. 1, L. 31 dicembre 1996, n. 672.

(¹⁵) Articolo abrogato dall'art. 13, L. 22 febbraio 2000, n. 28.

(¹⁶) Comma abrogato dal comma 3 dell'art. 39 bis, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 4 dello stesso art. 39 bis.

(¹⁷) Comma così modificato prima dall'art. 2, L. 3 giugno 1999, n. 157, poi dall'art. 2, L. 26 luglio 2002, n. 156, e infine dal comma 3 dell'art. 39 bis, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 4 dell'art. 2 della citata legge n. 156 del 2002 e il comma 4 dell'art. 39 bis del suddetto decreto-legge n. 223 del 2006.

(¹⁸) Aggiunto dall'art. 1, L. 27 luglio 1995, n. 309. L'art. 2 della stessa legge ha disposto che le norme di cui all'art. 9 bis si applicano per tutti i casi di elezioni suppletive successive alla tornata elettorale del 27 marzo 1994.

Art. 10**Limiti alle spese elettorali dei partiti o movimenti**

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione, escluse quelle sostenute dai singoli candidati di cui al comma 2 dell'articolo 7, non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1,00 per il numero complessivo che si ricava sommando i totali dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni o collegi per la Camera dei deputati e quelli iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni o collegi per il Senato della Repubblica nelle quali è presente con liste o candidati⁽¹⁹⁾.

Art. 11**Tipologia delle spese elettorali**

1. Per spese relative alla campagna elettorale si intendono quelle relative:

- a) alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;
- b) alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri;
- c) all'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
- d) alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all'autenticazione delle firme e all'espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;
- e) al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.

2. Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 95 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, non si applicano nel caso di riunioni, anche a carattere conviviale, connesse ad attività di propaganda consentite dalla legge o a seminari, convegni ed incontri di studio. Ai fini delle medesime disposizioni non sono da considerarsi donativi gli oggetti pubblicitari di valore vile di uso corrente.

Art. 12**Pubblicità e controllo delle spese elettorali di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati**

1. I rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti nell'elezione per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica devono presentare ai Presidenti delle rispettive Camere, entro quarantacinque giorni dall'insediamento, per il successivo invio alla Corte dei conti, il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento.

2. Per l'effettuazione dei controlli sui consuntivi di cui al comma 1, ferma restando l'attuale dotazione organica, è istituito presso la Corte dei conti un apposito collegio composto da tre magistrati estratti a sorte tra i consiglieri in servizio, coadiuvati da nove addetti alla revisione e dal personale ausiliario necessario.

3. I controlli devono essere limitati alla verifica della conformità alla legge delle spese sostenute dagli aventi diritto e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse. I controlli devono concludersi entro sei mesi dalla presentazione dei consuntivi alla Corte dei conti, salvo che il collegio di cui al comma 2, con delibera motivata, non stabilisca un termine ulteriore, comunque non superiore ad altri tre mesi. La Corte dei conti riferisce direttamente ai Presidenti delle Camere sui risultati del controllo eseguito. Per la durata dell'incarico i componenti del collegio non possono assumere ovvero svolgere altri incarichi o funzioni.

4. Copia del consuntivo va altresì depositata presso l'Ufficio elettorale circoscrizionale competente, che ne cura la pubblicità.

⁽¹⁹⁾ Comma prima modificato dall'art. 1, L. 3 giugno 1999, n. 157, e dall'art. 2, L. 26 luglio 2002, n. 156, e poi così sostituito dall'art. 3 quater, D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 4 dell'art. 2 della citata legge n. 156 del 2002.

Art. 13**Collegio regionale di garanzia elettorale**

1. Presso la corte di appello o, in mancanza, presso il tribunale del capoluogo di ciascuna regione è istituito il Collegio regionale di garanzia elettorale composto, rispettivamente, dal presidente della corte di appello o del tribunale, che lo presiede, e da altri sei membri nominati dal presidente per un periodo di quattro anni rinnovabile una sola volta. I componenti sono nominati, per la metà, tra i magistrati ordinari e per la restante metà tra coloro che siano iscritti da almeno dieci anni all'albo dei dottori commercialisti o tra i professori universitari di ruolo in materie giuridiche, amministrative o economiche. Oltre ai componenti effettivi, il presidente nomina quattro componenti supplenti, di cui due tra i magistrati e gli altri due tra le categorie di cui al periodo precedente.

2. Non possono essere nominati componenti effettivi o supplenti del Collegio i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, provinciali e comunali nonché i componenti delle rispettive giunte, coloro che siano stati candidati alle cariche predette nei cinque anni precedenti, coloro che ricoprono incarichi direttivi e esecutivi nei partiti a qualsiasi livello, nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nei cinque anni precedenti.

3. Per l'espletamento delle sue funzioni il Collegio si avvale del personale in servizio presso la cancelleria della corte di appello o del tribunale. Il Collegio può chiedere ai competenti uffici pubblici, ivi incluso quello del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, tutte le notizie utili per gli accertamenti da svolgere. Per l'effettuazione degli accertamenti il Collegio si avvale anche dei servizi di controllo e vigilanza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato⁽²⁰⁾.

4. I componenti del Collegio non appartenenti alla magistratura hanno diritto, per ciascuna seduta cui prendano parte, alla corresponsione di una indennità di presenza il cui ammontare è definito con decreto adottato dal Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge⁽²¹⁾.

Art. 14**Pubblicità e controllo delle spese elettorali dei candidati**

1. Il Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 riceve le dichiarazioni e i rendiconti di cui all'articolo 7 e ne verifica la regolarità⁽²⁰⁾.

2. Le dichiarazioni e i rendiconti depositati dai candidati sono liberamente consultabili presso gli uffici del Collegio. Nel termine di centoventi giorni dalle elezioni qualsiasi elettore può presentare al Collegio esposti sulla regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti presentati.

3. Le dichiarazioni e i rendiconti si considerano approvati qualora il Collegio non ne contesti la regolarità all'interessato entro centottanta giorni dalla ricezione⁽²²⁾.

4. Qualora dall'esame delle dichiarazioni e della documentazione presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 6, e da ogni altro elemento emergano irregolarità, il Collegio, entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo, le contesta all'interessato che ha facoltà di presentare entro i successivi quindici giorni memorie e documenti⁽²²⁾.

5.⁽²³⁾

Art. 15**Sanzioni**

1. In caso di violazione delle norme di cui agli articoli 1 e 2 nonché delle disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 e dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo articolo 1, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni. Qualora la violazione delle norme o delle disposizioni di cui al presente comma si sia verificata nel periodo compreso tra il ventesimo e l'undicesimo giorno antecedente la data di svolgimento delle elezioni, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al precedente periodo aumentata del doppio nel minimo e

⁽²⁰⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 17 ottobre-5 novembre 1996, n. 387, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 3, 14, commi 1, 3, 4, 5 e 15, comma 8, sollevate in riferimento agli artt. 24, 101 e 102 della Costituzione.

⁽²¹⁾ Vedi, anche, l'art. 8, D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104.

⁽²²⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 17 ottobre-5 novembre 1996, n. 387, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 3, 14, commi 1, 3, 4, 5, e 15, comma 8, sollevate in riferimento agli artt. 24, 101 e 102 della Costituzione.

⁽²³⁾ Comma abrogato dall'art. 1, L. 31 dicembre 1996, n. 672.

lire duecento milioni⁽²⁷⁾⁽²⁸⁾.

6. In caso di violazione dei limiti di spesa previsti per i singoli candidati dall'articolo 7, comma 1, il Collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'importo eccedente il limite previsto e non superiore al triplo di detto importo.

7. L'accertata violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale, dichiarata dal Collegio di garanzia elettorale in modo definitivo, costituisce causa di ineleggibilità del candidato e comporta la decadenza dalla carica del candidato eletto nei casi espressamente previsti nel presente articolo con delibera della Camera di appartenenza.

8. In caso di mancato deposito nel termine previsto della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, da parte di un candidato, il Collegio regionale di garanzia elettorale, previa diffida a depositare la dichiarazione entro i successivi quindici giorni, applica la sanzione di cui al comma 5 del presente articolo. La mancata presentazione entro tale termine della dichiarazione da parte del candidato proclamato eletto, nonostante la diffida ad adempiere, comporta la decadenza dalla carica⁽²⁹⁾⁽³⁰⁾.

9. Il superamento dei limiti massimi di spesa consentiti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, per un ammontare pari o superiore al doppio da parte di un candidato proclamato eletto comporta, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 6 del presente articolo, la decadenza dalla carica.

10. Al fine della dichiarazione di decadenza, il Collegio regionale di garanzia elettorale dà comunicazione dell'accertamento definitivo delle violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 al Presidente della Camera di appartenenza del parlamentare, la quale pronuncia la decadenza ai sensi del proprio regolamento⁽³¹⁾.

11. In caso di irregolarità nelle dichiarazioni delle spese elettorali di cui all'articolo 7, comma 6, o di mancata indicazione nominativa dei soggetti che hanno erogato al candidato contributi, nei casi in cui tale indicazione sia richiesta, il Collegio regionale di garanzia elettorale, esperita la procedura di cui all'articolo 14, comma 4, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione dei limiti massimi previsti dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 7 per i contributi erogabili ai candidati.

12. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 8 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.

13. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici, delle liste o dei gruppi di candidati che abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali di cui all'articolo 9, i Presidenti delle Camere sospendono il versamento del contributo medesimo sino al deposito del consuntivo.

14. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici, delle liste o dei gruppi di candidati che non abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali, il collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12, comma 2, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cento milioni a lire un miliardo.

15. In caso di mancata indicazione nei consuntivi di cui all'articolo 12, comma 1, delle fonti di finanziamento il collegio della Corte dei conti di cui al comma 2 del medesimo articolo applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.

16. In caso di riscontrata violazione dei limiti di spesa previsti dall'articolo 10, il collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12, comma 2, applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite previsto. Nel caso in cui la violazione dei limiti di spesa sia stata effettuata da un partito o movimento politico che abbia diritto al contributo dello Stato di cui all'articolo 9, il collegio della Corte dei conti ne dà comunicazione ai Presidenti delle Camere che provvedono ad applicare la sanzione mediante decurtazione dal contributo spettante al partito o movimento politico di una somma di pari entità.

17. In caso di violazione di una delle disposizioni recate dagli articoli 6, 8 e 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, si applica, in luogo delle sanzioni penali ivi previste, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due-

⁽²⁷⁾ Comma così modificato dall'art. 1, L. 31 dicembre 1996, n. 672.

⁽²⁸⁾ La Corte costituzionale, con ordinanza 9-12 marzo 1998, n. 60, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 5, sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma della Costituzione.

⁽²⁹⁾ Comma così modificato dall'art. 1, L. 31 dicembre 1996, n. 672.

⁽³⁰⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 17 ottobre-5 novembre 1996, n. 387, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 3, 14, commi 1, 3, 4, 5 e 15, comma 8, sollevate in riferimento agli artt. 24, 101 e 102 della Costituzione.

⁽³¹⁾ Comma così modificato dall'art. 1, L. 31 dicembre 1996, n. 672.

centomila a lire due milioni⁽³²⁾.

18.⁽³³⁾

19. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto diversamente disposto. Non si applica l'articolo 16 della medesima legge n. 689 del 1981⁽³⁴⁾.

Art. 16

Norme finanziarie - Contributo per le elezioni europee

1. Il contributo per le spese elettorali di cui all'articolo 9 viene erogato fino a concorrenza dell'ammontare complessivo di 91 miliardi di lire.

2. In relazione alle spese connesse all'attuazione dell'articolo 9, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, apposito capitolo per memoria, qualificato «capitolo per spese obbligatorie». Nel caso di elezioni politiche anticipate, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 9, pari a lire 61 miliardi, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6854 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, che per il 1994 è aumentato a carico del Fondo speciale di parte corrente della legge finanziaria per il 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

3. A titolo di concorso nelle spese per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo⁽³⁵⁾ è stabilito un contributo in favore dei partiti e dei movimenti che abbiano ottenuto almeno un rappresentante. Il contributo è corrisposto ripartendo tra gli aventi diritto un fondo il cui ammontare è pari, in occasione delle prime elezioni per il Parlamento europeo che si svolgeranno in applicazione della presente legge, alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 800 per il numero degli abitanti della Repubblica quale risulta dall'ultimo censimento generale. Il fondo viene ripartito tra i partiti e i movimenti aventi diritto al rimborso in proporzione ai voti ottenuti da ciascuno di essi sul piano nazionale.

4. Ai maggiori oneri connessi all'attuazione del comma 3, pari a lire 15,5 miliardi, si provvede a carico del Fondo speciale di parte corrente della legge finanziaria per il 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Le relative risorse affluiscono al capitolo istituito ai sensi del comma 2.

5. Per i contributi relativi alle spese per l'elezione al Parlamento europeo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12.

Art. 17

Agevolazioni postali

1. Ciascun candidato in un collegio uninominale e ciascuna lista di candidati in una circoscrizione per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica hanno diritto ad usufruire di una tariffa postale agevolata di lire 70, per plico di peso non superiore a grammi 70, per l'invio di materiale elettorale per un numero massimo di copie pari al totale degli elettori iscritti nel collegio per i singoli candidati, e pari al totale degli elettori iscritti nella circoscrizione per le liste di candidati. Tale tariffa può essere utilizzata unicamente nei trenta giorni precedenti la data di svolgimento delle elezioni e dà diritto ad ottenere dall'amministrazione postale l'inoltro dei plichi ai destinatari con procedure a tempi uguali a quelli in vigore per la distribuzione dei periodici settimanali⁽³⁶⁾.

Art. 18

Agevolazioni fiscali

1. Per il materiale tipografico, inclusi carta e inchiostri in esso impiegati, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali sui quotidiani e periodici, per l'affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, nei novanta giorni precedenti le

⁽³²⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 21-27 febbraio 1996, n. 52, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma nella parte in cui permette che il fatto previsto dall'art. 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130, venga punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 anziché con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 2.000.000.

⁽³³⁾ Sostituisce il comma 5 dell'art. 29, L. 25 marzo 1993, n. 81.

⁽³⁴⁾ Per la riduzione delle sanzioni nei confronti degli esercenti la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, vedi l'art. 1, comma 23, D.L. 23 ottobre 1996, n. 545.

⁽³⁵⁾ Il riferimento ai «rappresentanti italiani al Parlamento europeo» deve intendersi sostituito con quello ai «membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia», ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, L. 27 marzo 2004, n. 78.

⁽³⁶⁾ Per la soppressione delle agevolazioni tariffarie di cui al presente articolo, vedi l'art. 41, L. 23 dicembre 1998, n. 448.

elezioni della Camera e del Senato, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nonché, nelle aree interessate, nei novanta giorni precedenti le elezioni dei presidenti e dei consigli regionali e provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste di candidati e dai candidati si applica l'aliquota IVA del 4 per cento⁽³⁷⁾.

2. Nel numero 18) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte, in fine, le parole: «materiale tipografico, attinente le campagne elettorali».

Art. 19

Interventi dei comuni

1. A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, i comuni sono tenuti a mettere a disposizione, in base a proprie norme regolamentari, senza oneri per i comuni stessi, dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale in misura eguale tra loro i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

1 bis. Nel giorno delle elezioni i comuni possono organizzare speciali servizi di trasporto per facilitare l'affluenza alle sezioni elettorali⁽³⁸⁾.

Art. 20

Elezioni europee, regionali, provinciali e comunali

1. Per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo⁽³⁹⁾ e per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario e, in quanto compatibili, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 6 e le relative sanzioni previste nell'articolo 15 e le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 della presente legge.

2. Per le elezioni dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia si applicano le disposizioni dell'articolo 1 e dell'articolo 6 e le relative sanzioni previste nell'articolo 15 e le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 della presente legge.

3. L'articolo 28 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è abrogato⁽⁴⁰⁾.

Art. 20 bis

Regolamenti di attuazione

1. Il Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica e l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati approvano appositi regolamenti per l'attuazione, nelle parti di rispettiva competenza, della presente legge⁽⁴¹⁾.

⁽³⁷⁾ Comma così modificato dall'art. 7, L. 8 aprile 2004, n. 90. Per l'estensione dell'agevolazione fiscale di cui al presente comma vedi l'art. 2 bis, D.L. 26 aprile 2005, n. 63, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

⁽³⁸⁾ Comma aggiunto dall'art. 1 ter, D.L. 13 maggio 1999, n. 131, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

⁽³⁹⁾ Il riferimento ai «rappresentanti italiani al Parlamento europeo» deve intendersi sostituito con quello ai «membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia», ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, L. 27 marzo 2004, n. 78.

⁽⁴⁰⁾ Per la soppressione delle agevolazioni tariffarie di cui al presente articolo, vedi l'art. 41, L. 23 dicembre 1998, n. 448.

⁽⁴¹⁾ Aggiunto dall'art. 1, L. 15 luglio 1994, n. 448.

L.R. 1° ottobre 1993, n. 50⁽¹⁾ - Disposizioni integrative e modificative della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17 (legge finanziaria 1993).

Art. 1-Art. 24

(omissis)

Art. 25

Disposizioni sugli Assessori regionali

1. Entro 30 giorni dalla nomina degli Assessori regionali il Consiglio regionale acquisisce la documentazione di cui all'articolo 2, primo comma, punti 1) e 2) della legge 5 luglio 1982, n. 441.

2. Gli Assessori regionali sono, altresì, tenuti a presentare la documentazione di cui agli articoli 3 e 4 della citata legge n. 441 del 1982 nei termini previsti nei medesimi articoli.

3. Le dichiarazioni e le notizie di cui all'articolo 9 della legge n. 441 del 1982 citata, ad esclusione della dichiarazione di cui al punto 3), primo comma, dell'articolo 2 della stessa legge, sono soggette alle stesse forme di pubblicità previste per i Consiglieri regionali.

Art. 26-Art. 27

(omissis)

⁽¹⁾ Pubblicata nel B.U. Sardegna 5 ottobre 1993, n. 38.

L.R. 27 gennaio 1994, n. 1⁽¹⁾ - Norme per la disciplina, la trasparenza e il contenimento delle spese per la campagna elettorale nelle elezioni per il Consiglio regionale e abrogazione della legge regionale 16 maggio 1984, n. 32.

Art. 1

Limiti alle spese elettorali dei candidati

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato nelle elezioni per il Consiglio regionale non possono superare l'ammontare di lire 40 milioni, più 50 lire per ogni abitante della circoscrizione elettorale nella quale il candidato si presenta. Le spese per la campagna elettorale di chi è candidato in più circoscrizioni non possono comunque superare l'importo ammesso per la circoscrizione elettorale più numerosa.

2. Ai fini della determinazione della quota variabile di cui al comma 1, la popolazione residente in ciascuna circoscrizione elettorale è quella indicata nel decreto del Presidente della Giunta regionale con il quale è stabilita l'assegnazione dei seggi alle circoscrizioni.

Art. 2

Limiti alle spese elettorali dei partiti o movimenti.

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o raggruppamento di candidati, partiti o movimenti che si presenta con una propria lista nelle elezioni del Consiglio regionale, escluse le spese di cui al comma 2 dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica), non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 200 per il numero complessivo degli abitanti delle circoscrizioni elettorali provinciali e della circoscrizione elettorale regionale nelle quali la lista è presente.

Art. 3

Altre norme sulla pubblicità e il controllo delle spese elettorali

1. Si applicano nelle elezioni per il Consiglio regionale le norme in materia di pubblicità e controllo delle spese elettorali recate dai commi 2, 3, 4, 6 e 7 dell'articolo 7 e dagli articoli 8, 11, 12 e 14 della legge n. 515 del 1993.

2. Devono intendersi riferiti al Presidente del Consiglio regionale, alle sezioni giurisdizionali e del controllo della Corte dei Conti per la Regione Sardegna e alle elezioni regionali i richiami ai Presidenti della Camera, alla Corte dei Conti e alle elezioni politiche contenuti in dette norme.

Art. 4

Collegio regionale di garanzia elettorale

1. Le funzioni attribuite ai collegi regionali e centrale di garanzia elettorale, costituiti ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge n. 515 del 1993, sono svolte, per le elezioni del Consiglio regionale della Sardegna, dai medesimi collegi.

2. Alla corresponsione dell'indennità di presenza, di cui al comma 4 dell'articolo 13 della legge n. 515 del 1993, per le sedute dei collegi regionale e centrale di garanzia elettorale riferite alle elezioni del Consiglio regionale della Sardegna provvede, con propri decreti, il Presidente della Giunta regionale.

3. Il relativo onere grava sul capitolo 01033 dello stato di previsione della spesa della Presidenza della Giunta regionale del Bilancio della Regione per l'anno finanziario 1994 (Spese per le elezioni regionali) e sui corrispondenti capitoli dei bilanci degli anni successivi.

Art. 5

Sanzioni

1. In caso di riscontrata violazione dei limiti di spesa previsti per i singoli candidati dall'articolo 1, il collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'importo eccedente il limite previsto e non superiore al triplo di detto importo.

2. In caso di riscontrata violazione dei limiti di spesa previsti dall'articolo 2, l'apposito collegio istituito presso le sezioni giurisdizionale e del controllo della Corte dei Conti per la Regione Sardegna applica una san-

⁽¹⁾ Pubblicata nel B.U. Sardegna 29 gennaio 1994, n. 3.

zione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite previsto.

3. Alle altre violazioni delle norme recate dalla presente legge si applicano le corrispondenti sanzioni previste dai commi 5, 7, 8, 9,10,11,12,14 e 15 dell'articolo 15 della legge n. 515 del 1993. La comunicazione di cui al comma 10 dell'articolo 15 della legge n. 515 del 1993 è indirizzata al Presidente del Consiglio regionale, che pronuncia la decadenza ai sensi del proprio regolamento.

Art. 6

Abrogazione di norme

1. È abrogata la legge regionale 16 maggio 1984, n. 32 (Norme integrative per l'elezione del Consiglio regionale della Sardegna).

Art. 7

Pubblicazione delle norme vigenti in materia elettorale

1. Entro 30 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale provvede, ai soli fini conoscitivi, alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del testo aggiornato della legge elettorale regionale e delle norme statali e regionali che disciplinano la campagna elettorale per l'elezione del Consiglio regionale.

Art. 8

Norma finanziaria

(omissis)

L. 3 giugno 1999, n. 157⁽¹⁾ - Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici⁽²⁾.

Art. 1

Rimborso per le spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici

1.⁽³⁾

1 bis.⁽⁴⁾

2.⁽⁵⁾

3.⁽⁶⁾

4. In caso di richiesta di uno o più referendum, effettuata ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione e dichiarata ammissibile dalla Corte costituzionale, è attribuito ai comitati promotori un rimborso pari alla somma risultante dalla moltiplicazione di un euro per ogni firma valida fino alla concorrenza della cifra minima necessaria per la validità della richiesta e fino ad un limite massimo pari complessivamente a euro 2.582.285 annui, a condizione che la consultazione referendaria abbia raggiunto il quorum di validità di partecipazione al voto. Analogo rimborso è previsto, sempre nel limite di lire 5 miliardi di cui al presente comma, per le richieste di referendum effettuate ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione⁽⁷⁾.

5.⁽⁸⁾

5bis.⁽⁹⁾

6. I rimborsi di cui al comma 4 sono corrisposti in un'unica soluzione, entro il 31 luglio dell'anno in cui si è svolta la consultazione referendaria⁽¹⁰⁾.

7.⁽¹¹⁾

8.⁽¹²⁾

9.⁽¹³⁾

10.⁽¹⁴⁾

Art. 2-Art. 3

⁽¹⁵⁾

Art. 4

Erogazioni liberali

1. All'articolo 13-bis, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «compresi tra 500.000 e 50 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «compresi tra 100.000 e 200 milioni di lire».

Art. 5

Disciplina fiscale dell'attività di movimenti e partiti politici ed agevolazioni

1.⁽¹⁶⁾

⁽¹⁾ Pubblicata nella G.U. 4 giugno 1999, n. 129.

⁽²⁾ Vedi, anche, il comma 275 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

⁽³⁾ Comma abrogato dal D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 13.

⁽⁴⁾ Comma abrogato dal D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 13.

⁽⁵⁾ Comma abrogato dal D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 13.

⁽⁶⁾ Comma abrogato dal D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 13.

⁽⁷⁾ Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 39 bis, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 4 dello stesso art. 39 bis. Con D.P.C.D. 26 luglio 2006 e con D.P.C.D. 26 ottobre 2006 è stato disposto il rimborso per le spese sostenute dal Comitato promotore del referendum popolare svoltosi il 25 e il 26 giugno 2006.

⁽⁸⁾ Comma abrogato dal D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 13.

⁽⁹⁾ Comma abrogato dal D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 13.

⁽¹⁰⁾ Comma modificato dal D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 13.

⁽¹¹⁾ Comma abrogato dal D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 13.

⁽¹²⁾ Comma abrogato dal D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 13.

⁽¹³⁾ Comma abrogato dal D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 13.

⁽¹⁴⁾ Comma abrogato dal D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 13.

⁽¹⁵⁾ Articoli abrogati dal D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 13.

⁽¹⁶⁾ Aggiunge il comma 1 bis all'art. 13 bis, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641.

2.⁽¹⁷⁾3.⁽¹⁸⁾4.⁽¹⁹⁾

5. Alle occupazioni temporanee di suolo pubblico, di durata temporanea non superiore a trenta giorni, effettuate da movimenti e partiti politici per lo svolgimento della loro attività, si applicano le agevolazioni previste nei regolamenti comunali sulle entrate, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

6. I consigli comunali e provinciali, in base alle norme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, possono prevedere nei loro regolamenti le forme per l'utilizzazione non onerosa di strutture comunali e provinciali idonee ad ospitare manifestazioni ed iniziative dei partiti politici. I regolamenti comunali e provinciali dettano altresì le disposizioni generali per garantire ai partiti politici le forme di accesso alle strutture di cui al presente comma nel rispetto dei principi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza. Gli oneri per l'utilizzazione di tali strutture sono posti a carico dei bilanci dei rispettivi enti.

7. Hanno diritto alle agevolazioni di cui ai commi 5 e 6 i partiti o movimenti politici che abbiano propri rappresentanti eletti nelle elezioni politiche, regionali, provinciali o comunali o per il Parlamento europeo.

Art. 6

Modifiche ed integrazioni all'articolo 4 della legge 2 gennaio 1997, n. 2

1.⁽²⁰⁾

Art. 6 bis

Garanzia patrimoniale

1. Le risorse erogate ai partiti ai sensi della presente legge costituiscono, ai sensi dell'articolo 2740 del codice civile, garanzia ai fini dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte da parte dei partiti e movimenti politici beneficiari delle stesse. I creditori dei partiti e movimenti politici di cui alla presente legge non possono pretendere direttamente dagli amministratori dei medesimi l'adempimento delle obbligazioni del partito o movimento politico se non qualora questi ultimi abbiano agito con dolo o colpa grave.

2.⁽²¹⁾

Art. 7

Disposizioni transitorie

1. Per l'anno finanziario 1999, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, determina con proprio decreto, da adottare ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, l'ammontare del fondo da ripartire tra i partiti e movimenti politici aventi diritto, sulla base delle dichiarazioni effettuate dai contribuenti nel 1998, ai sensi dell'articolo 1 della citata legge n. 2 del 1997.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 è effettuata la ripartizione del fondo tra i partiti e movimenti politici aventi i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 2 della citata legge n. 2 del 1997. L'erogazione delle somme spettanti sulla base della predetta ripartizione avrà luogo negli esercizi finanziari 2000, 2001 e 2002, nei limiti delle disponibilità determinatesi in base all'applicazione dell'articolo 9 della presente legge. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Dalle somme spettanti ad ogni movimento o partito politico ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, viene trattenuto l'ammontare dei contributi eventualmente ricevuti in eccesso per l'anno finanziario 1998, rispetto alle dichiarazioni effettuate dai contribuenti nel 1997, ai fini del conguaglio previsto dall'articolo 4, comma 1 bis, della citata legge n. 2 del 1997.

Art. 8

Testo unico

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centoventi giorni⁽²²⁾ dalla data di entrata in vigore della presen-

⁽¹⁷⁾ Aggiunge l'art. 27 ter all'allegato B annesso al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

⁽¹⁸⁾ Aggiunge l'art. 11 ter alle tabelle allegate al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

⁽¹⁹⁾ Aggiunge il comma 4 bis all'art. 3, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346.

⁽²⁰⁾ Aggiunge i commi 1-quinquies e 1-sexies all'art. 4, L. 2 gennaio 1997, n. 2.

⁽²¹⁾ Comma abrogato dalla L. 6 luglio 2012, n. 96.

te legge, un decreto legislativo recante un testo unico compilativo nel quale devono essere riunite e coordinate le norme di legge vigenti in materia di:

- a) rimborso delle spese elettorali e finanziamenti a favore di partiti, movimenti politici, candidati e titolari di cariche elettive;
- b) agevolazioni a favore dei medesimi soggetti di cui alla lettera a);
- c) controlli e sanzioni previsti dalla legge.

2. Lo schema di decreto legislativo, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, è trasmesso, previo parere del Consiglio di Stato, da rendere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di decreto, almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine indicato al comma 1, alle Camere per l'acquisizione del parere delle commissioni competenti per materia, che devono esprimersi entro quarantacinque giorni dall'assegnazione; trascorso inutilmente tale termine, il parere si intende acquisito.

Art. 9

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, pari a lire 208 miliardi per il 1999, a lire 198 miliardi per il 2000 e a lire 257 miliardi annue a decorrere dal 2001, si provvede a carico delle risorse rivenienti dalla soppressione delle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 18 novembre 1981, n. 659, alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, alla legge 23 febbraio 1995, n. 43, e alla legge 2 gennaio 1997, n. 2.

Art. 10

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati:

- a) gli articoli 1, 2 e 3, nonché l'articolo 8, commi 15, 16 e 17, e l'articolo 9, comma 1, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7 della presente legge;
- b) gli articoli 1 e 2 della legge 2 maggio 1974, n. 195.

Art. 11

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

(22) Il termine per l'esercizio della delega è stato fissato in otto mesi dalla data di entrata in vigore della L. 24 novembre 2000, n. 340, ai sensi di quanto disposto dall'art. 18 della stessa.

L.R. 9 gennaio 2014, n. 2⁽¹⁾ - Razionalizzazione e contenimento della spesa relativa al funzionamento degli organi statutari della Regione.

Art. 1

Finalità

1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate a introdurre nell'ordinamento regionale, nell'ambito delle competenze e secondo le modalità stabilite dallo Statuto regionale di autonomia e dalle relative norme di attuazione, ulteriori misure in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa relativa al funzionamento degli organi statutari.

Art. 2

Attuazione dell'articolo 26 dello Statuto speciale per la Sardegna

1. Il trattamento economico spettante ai consiglieri regionali ai sensi dell'articolo 26 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) si articola in:

- a) indennità consiliare;
- b) rimborso forfettario per le spese inerenti all'esercizio del mandato;
- c) indennità di carica per i consiglieri che svolgono particolari funzioni.

2. L'indennità consiliare mensile è pari a euro 6.600 lordi, mentre il rimborso forfettario mensile è pari a euro 3.850.

3. Il rimborso forfettario è maggiorato, a titolo di rimborso per le spese di trasporto, di una quota pari a:

- a) euro 650 per i consiglieri la cui dimora abituale sia situata oltre i 100 km dalla sede del Consiglio regionale;
- b) euro 300 per i consiglieri la cui dimora abituale sia situata tra i 71 e i 100 km dalla sede del Consiglio regionale.

4. Ai consiglieri regionali che svolgono particolari funzioni compete, inoltre, un'indennità di carica mensile lorda aggiuntiva pari a:

- a) euro 2.500 per il Presidente della Regione e per il Presidente del Consiglio;
- b) euro 1.200 per i componenti della Giunta regionale.

5. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale determina la disciplina relativa al rimborso delle spese di viaggio ai membri del Consiglio regionale quando si recano fuori sede per l'assolvimento di incarichi consiliari.

Art. 3

Trattamento economico dei componenti della Giunta regionale che non siano consiglieri

1. Ai componenti della Giunta regionale che non siano consiglieri regionali competono:

- a) l'indennità e il 70 per cento del rimborso di cui all'articolo 2, comma 2;
- b) l'indennità di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b).

2. È facoltà dei dipendenti di una pubblica amministrazione nominati membri della Giunta regionale che non siano consiglieri regionali e collocati a disposizione della Regione ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto, optare in qualunque momento per la conservazione, in luogo dell'indennità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del trattamento economico onnicomprensivo in godimento presso l'amministrazione di appartenenza.

Art. 4

Sanzioni a carico dei consiglieri e degli assessori per la mancata partecipazione ai lavori consiliari

1. In caso di assenza ingiustificata dei consiglieri alle sedute dell'Aula o delle commissioni consiliari, agli stessi è applicata una sanzione commisurata all'importo del trattamento spettante. La misura della sanzione, le cause di assenza giustificata e le modalità di rilevazione delle presenze sono disciplinate dai competenti organi del Consiglio regionale secondo le norme del proprio Regolamento interno.

2. In caso di assenza ingiustificata da parte degli assessori regionali alle sedute del Consiglio regionale, alle quali debbano partecipare in rappresentanza della Giunta, in ragione della specifica delega della quale sono titolari, si applica nei loro confronti la disciplina di cui al comma 1.

⁽¹⁾ Pubblicata nel B.U. Sardegna 16 gennaio 2014, n. 3.

Art. 5**Gratuità della partecipazione dei consiglieri regionali e dei componenti della Giunta in organismi**

1. La partecipazione in commissioni, comitati, organi di enti di qualsiasi tipo, che sia connessa alle cariche di Presidente della Regione, di Presidente del Consiglio regionale, di assessore regionale e di consigliere regionale, è svolta a titolo gratuito e non dà diritto, in favore dei medesimi soggetti, alla corresponsione di indennità, gettoni di presenza o compensi comunque denominati.

2. In ogni caso alle indennità di cui agli articoli 2 e 3 non si cumulano assegni o indennità, medaglie o gettoni di presenza comunque derivanti da incarichi di carattere amministrativo, conferiti dallo Stato, dalla Regione, da enti pubblici, da banche, da enti privati concessionari di pubblici servizi, da enti privati o società con azionariato statale o regionale e da enti privati aventi rapporti di affari con lo Stato, le regioni, le province e i comuni.

Art. 6**Disciplina dell'assegno di fine mandato**

1. L'indennità di fine mandato di cui all'articolo 130 del Regolamento interno del Consiglio regionale è definita dall'Ufficio di Presidenza nel rispetto del limite di una mensilità di indennità consiliare per ogni anno di mandato per un massimo di dieci anni.

Art. 7**Pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali**

1. All'articolo 2 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 (legge finanziaria 2001), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nel comma 6, dopo le parole "incentivi regionali", sono aggiunte le seguenti: "la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie, detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o in intestazioni fiduciarie";
- b) nel comma 8 dopo la parola "consiglieri" sono aggiunte le parole: "e assessori";
- c) nel comma 11, dopo le parole "Regolamento del Consiglio regionale della Sardegna", sono aggiunte le seguenti: "e le sanzioni amministrative di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), definite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale".

Art. 8**Funzionamento dei gruppi consiliari**

1. Il Consiglio regionale, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni del proprio Regolamento interno, al fine di consentire lo svolgimento della loro attività istituzionale, assicura ai gruppi consiliari:

- a) ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento interno del Consiglio regionale una dotazione strumentale e di locali che sia adeguata e funzionale a consentire lo svolgimento dell'attività istituzionale dei gruppi stessi e dei loro componenti;
- b) una sovvenzione annuale per la copertura dei costi relativi al personale, fissata dall'Ufficio di Presidenza, che non può eccedere il costo di un'unità di personale di categoria D dell'Amministrazione regionale, posizione economica 5, compresi gli oneri a carico della Regione, moltiplicato per il numero dei consiglieri componenti del gruppo.

2. Sono soppressi i contributi ai gruppi consiliari previsti dall'articolo 6 della legge regionale 13 giugno 2012, n. 12 (Disposizioni urgenti e integrazioni alla legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), relativa ai contratti di collaborazioni coordinate e continuative e ulteriori misure di contenimento della spesa pubblica)).

Art. 9**Personale dei gruppi consiliari**

1. Ciascun gruppo consiliare, costituito a norma del Regolamento interno del Consiglio regionale, sceglie il personale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), occorrente per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali tra i dipendenti di ruolo dell'Amministrazione regionale o di altri enti pubblici.

2. La richiesta di comando presso uno dei gruppi consiliari, su proposta nominativa del presidente del gruppo interessato, corredata dell'assenso scritto del dipendente, da acquisire a cura del gruppo medesimo, è inoltrata all'amministrazione di appartenenza del dipendente a cura del Presidente del Consiglio regionale.

3. Il comando per la stessa persona ha effetto per la sola legislatura in corso e può essere rinnovato. Il comando può cessare anticipatamente per volontà dello stesso comandato o del gruppo richiedente.

4. Al personale comandato è riconosciuto il trattamento economico previsto dall'articolo 28, commi 4 e 5, della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio e di settore dell'Amministrazione regionale). L'indennità è calcolata nella misura e con le modalità previste per il personale di cui all'articolo 27, comma 1, lettera e), della medesima legge.

5. I dipendenti del Consiglio regionale non possono essere comandati presso i gruppi consiliari.

6. Il costo del personale comandato, compresa l'indennità di cui al comma 4, deve rientrare nei limiti dell'ammontare massimo individuato per il gruppo consiliare ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b).

7. I dipendenti comandati conservano i diritti e i doveri del proprio stato giuridico ed economico e operano alle dipendenze funzionali del gruppo cui sono assegnati.

Art. 10

Avanzi di gestione dei gruppi consiliari

1. Le disponibilità finanziarie derivanti da avanzi di gestione registrati dai rendiconti inerenti ai contributi ricevuti dai gruppi consiliari e presentati alla scadenza della XIV legislatura secondo le modalità previste dal Regolamento approvato dal Collegio dei Questori, possono essere devoluti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), o comunque possono essere devoluti in beneficenza.

Art. 11

Norma finanziaria

1. Le spese previste dalla presente legge relative agli articoli 2 e 8 gravano, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23), sul bilancio interno del Consiglio regionale; quelle relative agli articoli 2, comma 4, lettera b), e 3, gravano sul bilancio della Regione.

2. La minore spesa derivante dall'applicazione della presente legge, rispetto alla spesa effettuata nell'esercizio 2013, è valutata in complessivi euro 6.450.000 per l'anno 2014 ed euro 8.750.000 per l'anno 2015 e successivi, di cui: per il funzionamento del Consiglio regionale euro 6.000.000 per l'anno 2014 ed euro 8.100.000 per l'anno 2015 e successivi; per gli oneri di funzionamento della Giunta regionale euro 450.000 per l'anno 2014 ed euro 650.000 per l'anno 2015 e successivi.

3. Alle variazioni nelle corrispondenti UPB si provvede con la legge di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 e con quelle per gli anni successivi.

Art. 12

Abrogazione di norme

1. Sono abrogati:

- a) la legge regionale 18 dicembre 1995, n. 37 (Norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari);
- b) la legge regionale 27 giugno 1949, n. 2 (Determinazione delle indennità spettanti al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio, agli Assessori e ai Consiglieri regionali);
- c) l'articolo 6 della legge regionale n. 12 del 2012.

Art. 13

Entrata in vigore

1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore dalla XV legislatura.

L.R. 24 aprile 2001, n. 6⁽¹⁾ - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001).

Art. 1

(omissis)

Art. 2

Disposizioni in materia di programmazione, di procedure di gestione e di spesa, di trasparenza nell'attività amministrativa

1.-5. (omissis)

6. Ad integrazione di quanto previsto dalla legge 5 luglio 1982, n. 441, ogni consigliere regionale deve annualmente dichiarare le cariche sociali ricoperte in enti e aziende regionali, o in aziende, organismi, società a partecipazione regionale, comprese le associazioni di qualunque natura anche senza fini di lucro, che abbiano sottoscritto con la Regione sarda convenzioni a titolo oneroso, o al cui funzionamento la Regione, anche tramite enti, istituti, aziende controllate, partecipi in misura superiore al 30 per cento delle spese di gestione esposte in bilancio o che siano state destinatarie di incentivi regionali.

7. Nel caso in cui il consigliere svolga una libera professione, è tenuto a dichiarare i rapporti di consulenza o le convenzioni intrattenute con l'Amministrazione regionale, gli enti, organi e aziende regionali o sottoposti al controllo della Regione, o in cui detenga partecipazioni superiori al 20 per cento o al cui funzionamento concorra in misura superiore al 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio, o che siano stati destinatari di incentivi regionali.

8. In sede di prima applicazione della presente norma i consiglieri e accessori regionali provvedono alle dichiarazioni di cui ai commi 6 e 7 entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge⁽²⁾.

9. In analogia a quanto previsto dall'articolo 12 della legge n. 441 del 1982 e in attuazione dell'articolo 15 della medesima le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della stessa legge si applicano con le modifiche di seguito previste:

- a) ai presidenti, amministratori delegati e direttori generali di istituti e di enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina, sia demandata al Presidente della Giunta regionale, alla Giunta regionale o ai singoli Assessori;
- b) ai vice presidenti, amministratori delegati e direttori generali delle società al cui capitale concorrono la Regione o i suoi organi, enti e aziende, nelle varie forme di partecipazione, per un importo superiore al 30 per cento;
- c) ai presidenti, ai vice presidenti, agli amministratori delegati e ai direttori generali degli enti o istituti privati, al cui funzionamento concorrono la Regione o i suoi organi, enti e aziende a prevalente partecipazione regionale, in misura superiore al 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio e a condizione che queste superino la somma annua di lire 300.000.000;
- d) ai direttori generali della Regione e delle aziende autonome della Regione.

10. Le dichiarazioni e gli atti di cui al comma 9 devono essere trasmessi al Presidente della Giunta regionale e al Presidente del Consiglio regionale affinché siano pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e nei siti Internet attivati a cura delle stesse amministrazioni.

11. La mancata dichiarazione prevista dai commi 6 e 7 del presente articolo è pubblicizzata attraverso il Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e gli organi di informazione locali. Ai consiglieri regionali inadempienti si applicano le sanzioni previste dall'articolo 63, comma 5, del regolamento del Consiglio regionale della Sardegna e le sanzioni amministrative di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), definite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale⁽³⁾.

12. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme contenute nella legge n. 441 del 1982.

⁽¹⁾ Pubblicata nel B.U. Sardegna 28 aprile 2001, n. 13.

⁽²⁾ Comma modificato dall'art. 7 comma 1, lettera b), L.R. 9 gennaio 2014, n. 2, a decorrere dalla XV legislatura (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13, comma 1 della medesima legge).

⁽³⁾ Comma modificato dall'art. 7 comma 1, lettera c), L.R. 9 gennaio 2014, n. 2, a decorrere dalla XV legislatura (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13, comma 1 della medesima legge).

(omissis)

Art. 3-Art. 8